


CORNELL UNIVERSITY LIBRARY
3 1924 112 429 943

ARCHIVIO STORICO

PER

LE PROVINCE PARMENSI

PUBBLICATO

DALLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE

VOLUME XVI — ANNO 1916

PARMA
PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1916

ARCHIVIO STORICO

PER

LE PROVINCE PARMENSI

PUBBLICATO

DALLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA



NUOVA SERIE

VOLUME XVI — ANNO 1916

PARMA
PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

1916

TIPOGRAFIA FEDERALE - PARMA

INDICE

ALBO DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCE PARMENSI

1º Novembre 1916.

Presidenza

MARIOTTI dott. comm. Giovanni, Sen. del Regno, *Presidente.*
BENASSI dott. prof. Umberto, *Segretario.*
TOMMASINI avv. prof. Gustavo
CAPPELLI dott. prof. cav. uff. Adriano } *Consiglieri di Direzione.*
BOSELLI conte dott. prof. Antonio Maria
MICHELI dott. Giuseppe, Dep. al Parlamento, *Consigliere di Amministrazione.*

Sede di Parma

MEMBRI EMERITI

(per ordine di anzianità)

PIGORINI prof. comm. Luigi, Senatore del Regno.
TOMMASINI avv. prof. Gustavo, *predetto.*
MARIOTTI dott. comm. senatore Giovanni, *predetto.*
COSTA dott. prof. cav. uff. Emilio.
CAPUTO dott. prof. cav. uff. Michele.
BRANDILEONE dott. prof. comm. Francesco.
CAPASSO dott. prof. cav. uff. Gaetano.
BENASSI dott. prof. Umberto, *predetto.*

MEMBRI ATTIVI

BOSELLI nob. comm. Antonio Italo.
SANVITALE conte dott. Luigi.
CAPPELLI dott. prof. cav. uff. Adriano, *predetto.*

DEL PRATO dott. prof. Alberto.
MICHELI dott. Giuseppe, *predetto.*
BOSELLI conte dott. prof. Antonio Maria, *predetto.*
BARILLI dott. prof. Arnaldo.
LOMBARDI prof. Glauco.
CLERICI dott. prof. cav. Graziano Paolo.
SITTI cav. Giuseppe.
TESTI prof. Laudedeo.
. . . .

Sottosezione di Piacenza

TONONI arcip. dott. cav. Gaetano, *Vicepresidente.*

MEMBRI EMERITI

TONONI arcip. dott. cav. Gaetano, *predetto.*
PIACENZA arcip. mons. Pietro.
CERRI Leopoldo.

MEMBRI ATTIVI

GUIDOTTI prof. cav. Camillo.
PETTORELLI arch. cav. Arturo.
FERMI dott. prof. Stefano.
VITALI dott. Torquato.

Sottosezione di Pontremoli

N. N., *Vicepresidente.*

MEMBRI EMERITI

RESTORI dott. prof. cav. Antonio.
CIMATI comm. gran cordone Camillo, Deputato al Parlamento.
SFORZA comm. conte Giovanni.
DOSI march. Andrea.

SOCI CORRISPONDENTI

(secondo l'ordine cronologico della nomina)

Da Ponte avv. comm. nob. Pietro. — Brescia.
Faelli Emilio, dep. al Parlamento. — Roma.
Pflugk-Harttung dott. Giulio. — Tubinga.
Ricci dott. comm. grand'uff. Corrado. — Roma.
Saccani can. Giovanni. — Reggio Emilia.
Pellegrini dott. prof. cav. Flaminio. — Firenze.
Fea comm. Pietro. — Roma.
Schiaparelli dott. prof. Luigi. — Firenze.
Tassoni dott. Celso. — Roma.
Mazzini dott. cav. uff. Ubaldo. — La Spezia.
Neri prof. cav. Achille. — Genova.
Staffetti conte cav. dott. prof. Luigi. — Siena.
Coggiola dott. comm. Giulio. — Venezia.
Capasso dott. prof. Carlo. — Roma.
Bonazzi comm. dott. Giuliano. — Roma.
Cairo avv. Giovanni. — Codogno.
Ferrari prof. Giulio. — Roma.
Pigorini Beri Caterina. — Roma.
Malgarini prof.ª Angela. — Parma.
Ottolenghi Emilio. — Fiorenzuola d'Arda.
Pariset dott. prof. Camillo. — Ancona.
Scotti cav. Luigi. — Piacenza.
Salza dott. prof. Abd-el-Kader. — Torino.
Guerrini magg. cav. Domenico. — Torino.
Melchiorri-Caretta dott. prof. Maria. — Parma.
Massignan dott. prof. Raffaello. — Savona.
Munerati sac. dott. Dante. — Roma.
Picco dott. prof. Francesco. — San Remo.
Malchiodi sac. dott. Gaetano. — Gubbio.
Solmi dott. prof. cav. Arrigo. — Pavia.
Segrè dott. prof. cav. uff. Gino. — Torino.
Soncini can. prof. Vigenio — Parma.
Longhena dott. prof. Mario. — Bologna.
Gribaudi dott. prof. Pietro. — Torino.
Penna dott. prof. Andrea — Piacenza.
Montagna prof.ª Leny. — Lecce.
Ercole dott. prof. Franco. — Cagliari.

Pariset dott. Ambrogio. — Parma.
Calcaterra dott. prof. Carlo. — Cagliari.
Corna padre Andrea. — Piacenza.
Gasperini prof. Guido. — Parma.
Granello di Casaleto avv. nob. Giuseppe. — Genova.
Casella dott. prof. Mario. — Roma.
Melli comm. avv. Giuseppe. — Parma.
Cesarini Sforza conte dott. Widar. — Bologna.
Negri prof. dott. Paolo. — Roma.
Lattes prof. dott. Alessandro. — Genova.
Bocchia avv. Egberto. — Parma.
Drei sac. dott. Giovanni. — Parma.
Silva prof. dott. Pietro. — Livorno.
Masnovo prof. dott. Omero. — Milano.
Pelicelli sac. prof. cav. uff. Nestore. — Parma.
Ginetti dott. prof. Luigi. — Trapani.
P. Cirillo da Bagno. — Modena.
Corsini arch. Luigi. — Bologna.
Cognetti De Martiis prof. avv. Raffaele. — Parma.
Andreani dott. cav. Silvio. — Fivizzano.
Frati dott. cav. uff. Carlo. — Parma.
Ferri dott. prof. Ferruccio. — Rimini.
Pivano dott. prof. Silvio. — Parma.
Ferretti dott. prof. Giovanni. — Genova.

DEFUNTI

nell'anno accademico 1915-1916.

Passerini dott. cav. Giorgio, membro emerito († 14-IV-1916).
Lottici Stefano, membro attivo († 29-VIII-1916).
Professione dott. prof. Alfonso, socio corrispondente († 6-VI-1916).
Della Giovanna dott. prof. cav. Ildebrando, socio corrispondente († 21-VII-1916).

SUNTO DELLE TORNATE

DELLA

R. Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi

Anno accademico 1915-1916

TORNATA dei 26 maggio 1916.

Il Presidente commemora il dott. cav. Giorgio Passerini, membro emerito e tesoriere, e il cav. sac. nob. Felice Cerretti, socio corrispondente. Comunica che le elezioni fatte nella seduta prossima passata furono confermate da decreto luogotenenziale.

Il socio corrispondente prof. avv. R. Cognetti De Martiis presenta una monografia: *La concezione obbiettiva della causa e la dottrina romagnosiana.* È accettata per l' inserzione nel volume XVI dell' « Archivio Storico », in corso di stampa.

Nel medesimo volume XVI sarà accolta la seconda parte del lavoro: *Guglielmo Du Tillot. Un ministro riformatore del secolo XVIII,* presentata dal segretario dott. prof. Umberto Benassi.

A proposta del membro attivo on. dott. Giuseppe Micheli, consigliere d' amministrazione, si delibera la pubblicazione annua, in appendice all' « Archivio Storico », d'una rassegna bibliografica degli studi relativi alla storia parmense, e si invitano a collaborarvi tutti i Membri e i Soci.

Nelle votazioni per le nomine proposte nella scorsa adunanza risultano eletti a suffragi unanimi i signori

cav. Giuseppe Sitti
prof. Laudedeo Testi

a membri attivi per la Sezione di Parma; i signori

arch. cav. Arturo Pettorelli
dott. prof. Stefano Fermi
dott. Torquato Vitali

a membri attivi per la Sottosezione di Piacenza; e i signori

dott. prof. Silvio Pivano
dott. prof. Giovanni Ferretti

a soci corrispondenti.

È approvato a unanimità il Bilancio preventivo per l'anno finanziario 1916-1917, presentato dal membro attivo e consigliere di direzione dott. prof. cav. uff. Adriano Cappelli.

Umberto Benassi, *segretario.*

LA SUPREMA REGGENZA
E IL GOVERNO PROVVISORIO DI PARMA
NEL 1848

« Io spero che il tempo metterà in
« luce il vero, porrà in dimenticanza le
« accuse **false**, gli errori innocenti, le
« dispute vane, le passeggiere divisioni...
« S' imparerà, speriamo, che la libertà
« pigliata per sè, negata agli altri è una
« tirannide ».

Prof. PIETRO PELLEGRINI
(uno dei Reggenti)
da lettera del 28 aprile 1848.

I.

CARLO LODOVICO DEI BORBONI PARMENSI DUCA DI LUCCA DIVIENE CARLO II DUCA DI PARMA E PIACENZA.

Il primo dei tre ultimi Borboni del ramo di Parma, a cui toccò in sorte di succedere alla madre e di regnare per ventitre anni — da mezzo il 1824 sino a tutto il 1847 — sul piccolo ducato di Lucca e Piombino, fu Carlo Lodovico. Passato poi, dopo la morte della duchessa Maria Luigia d'Austria, a quello avito di Parma e Piacenza, assunse il nome di Carlo II, e regnò per altri cento giorni, dal 1° di gennaio sino all'11 di aprile 1848.



Carlo Lodovico dei Borboni Parmensi
Duca di Lucca.

Questo principe, nella satira del poeta Giusti, fu toscanamente definito come colui,

che non è, nella lista dei tiranni,
carne nè pesce; (1)

(1) Nella *Incoronazione*, composta circa l'anno 1837.

la quale definizione lo colpisce come tiranno di Lucca; ma è confermata ancor meglio dagli ultimi cento giorni della sua vita politica, come duca di Parma e Piacenza.

E veramente, a Carlo II di Parma mancò del pari la risolutezza del male e quella del bene: la sua moralità di fondo incerto, come la sua bontà, fatta di debolezza, erano commiste a scrupoli religiosi, incerti anch'essi, e talora opposti, secondo i tempi e le occasioni.

Un siffatto principe, in virtù del vecchio diritto, subentrava a Maria Luigia nel ducato di Parma e Piacenza all'età di 49 anni, e vi entrava poi di fatto senza alcuna esteriorità decorosa, quasi di nascosto, nelle ultime ore del 1847. I suoi nuovi sudditi non videro, ma seppero a cose compiute, che incominciavano l'anno sotto un nuovo padrone; la *Gazzetta di Parma* del 1° gennaio 1848 diceva:

" *Abbiamo la consolazione di annunziare che S. A. R. l'Infante di Spagna Don Carlo Lodovico di Borbone, nostro grazioso sovrano, è giunto ieri mattina* (1) *in questa capitale, ed è disceso al suo Ducale Palazzo insieme con S. A. R. il principe ereditario, Don Ferdinando* (2) ".

Miseri principi di piccole cose.

PROCLAMA E TRATTATO.

Il grazioso sovrano si era fatto preçedere da un proclama " a' suoi sudditi " da Modena, che porta la data del 26 dicembre 1847, nel quale diceva che avrebbe regnato con giustizia e amore, e che " non avrebbe apportato cambiamenti alle istituzioni della gloriosa Preceditrice defunta ". Col proclama si erano sparse voci vaghe di un trattato da lui concluso, concernente cessioni, compensi e permute di

(1) La *Gazzetta*, foglio ufficiale, non è esatta rispetto all'ora, che non fu di mattina, ma di notte.

(2) La moglie, Maria Teresa Ferdinanda di Savoia, figlia del re Carlo Felice, e la nuora. Luisa Maria dei Borboni di Francia, lo raggiunsero più tardi: l'otto di marzo.

territorio, di cui però nessuno sapeva nulla di preciso (1), sebbene fosse stato realmente concluso in Firenze il 28 dicembre 1844 tra le corti di Toscana, di Modena e di Lucca, e appunto in virtù di esso, il duca Carlo Lodovico, ancor



Carlo II Duca di Parma e Piacenza.

prima d'esser Carlo II, cedesse l'ubertoso territorio di Guastalla e tutte le terre sulla destra dell'Enza, al duca di Modena. Si obbligava a fare la cessione di queste terre, come prima ne fosse entrato in possesso, e in compenso si pigliava una

(1) Ne fa la confessione il giornale di Parma *Il Vendemiatore* nel n. del 31 dic. 1847.

certa somma di denaro (dicevasi quattro milioni) più il territorio con la citta di Pontremoli e alcuni paesi alpestri di reddito molto scarso.

Pietro Giordani, appena si ebbe notizia della cosa, definì il nuovo Stato parmense: Ducato di Parma, Piacenza e Sassi annessi (1).

VOCI SEMIANONIME.

I giornali di Torino e di Firenze, sebbene riproducessero opinioni di corrispondenti anonimi parmensi, fecero conoscere, meglio che non fosse prima, il nuovo principe all'Italia.

La Patria di Firenze del 5 gennaio deplora che nel proclama dichiari di non voler nulla mutare, e accenna a una camarilla conservatrice, capeggiata dal marchese Tòccoli. *Il Risorgimento* di Torino, vigile sentinella avanzata del pensiero patriottico italiano, esorta il principe a seguire la via delle riforme, a confidare nelle proprie forze: non in quelle straniere (3 gennaio). *La Patria,* mostrando di raccogliere le esortazioni del *Risorgimento*, rileva, non senza una punta d'ironia, che le riforme erano già principiate nello Stato di Parma: il duca, in fatti, si era aumentata la così detta lista civile di L. 600,000. Nell'*Alba,* altro giornale di Firenze, Carlo II è spesso presentato come un principe ridicolo; e di nuovo, nel *Risorgimento*, si rileva che l'Austria mirava a fare di Parma una *tappa innanzi.* Il 4 febbraio l'*Alba* osservava che il povero duca si " decomponeva " in decreti. Tanti gliene avevano fatti sottoscrivere nei primi tempi del suo regno!

CONVENZIONE CON L'AUSTRIA.

Intanto per tutta l'Italia si diffondeva la notizia della costituzione politica largita da Carlo Alberto e, indi a poco, della medesima libertà concessa dal re di Napoli e dal

(1) V. *Epistolario giordaniano*, lettera n. 1062 del 13 gennaio 1848.

granduca di Toscana. Un soffio di vita nuova, spirante da Roma, ricreava ogni cuore italiano; ma Carlo II, o non lo sentì, o gli parve infido, e anzichè mettersi sulla via indicata dal *Risorgimento,* concluse con l'Austria una convenzione a scopo di reciproco sostegno, e fece venire da Piacenza da otto a novecento soldati ungheresi, di quelli che da lungo tempo innanzi presidiavano la città (1). Anche della convenzione si parlò prima vagamente, per congetture, che aumentarono quando giunse a Parma, da Modena, il barone Filippo Neumann per la ratificazione; e finalmente fu conosciuta a un tratto, il 15 di marzo, poichè ne fu messo il testo sotto gli occhi de' buoni sudditi, nella *Gazzetta* (2).

Già i cappelli di foggia liberale, detti alla calabrese, o all'Ernani, o alla Ciceruacchio, avevano avuto l'onore di un pubblico decreto del presidente di Grazia, Giustizia e Buongoverno, che li proibiva: pena l'arresto immediato.

Nulla tuttavia crediamo che sia più opportuno a dare il senso del vero stato d'animo de' Parmigiani, alla vigilia della rivoluzione, di quanto racconta nella *Patria* un corrispondente del luogo; nulla che meglio faccia comprendere quell'opposizione dissimulata al duca e all'Austria, che spiega la rivoluzione, indi a poco scoppiata, e il sollecito ritorno a sensi di calma e di umanità, come vedremo.

Scriveva dunque l'anonimo corrispondente del giornale *La Patria*, il 17 febbraio 1848, che in Santa Cristina di

(1) Ne parla anche il Giordani, che li vide, in una lettera del 16 febbraio 1848: « Sono arrivati 800 o 900 tedeschi da Piacenza chiamati in fretta dal Duca ».

(2) L'articolo III stabiliva che qualora l'ordine legale fosse turbato, o gli avvenimenti fossero tali da convertirsi in una rivolta, S. M. l'Imperatore, come gliene fosse fatta domanda, potesse intervenire per il mantenimento o per il ristabilimento della tranquillità. — Nell'Archivio di Stato di Parma si trova il testo della convenzione, che fu ratificata a Vienna il 28 febbraio: « *Nos Ferdinandus primus etc. notum testatumque omnibus et singulis facimus conventum esse junctis viribus providere communique opera adlaborare ut pax tam interna quam externa, legalis item in respectivis statibus ordo, conserventur tutaque reddantur* ».

Parma, e, prima, in altre chiese della città, si erano celebrati uffizi di *requie* tra molto concorso di popolo con danaro offerto dai cittadini a suffragio delle vittime di Milano, " e tutto ciò in barba al Governo, che di nulla s'accorge ".

Assommati i fatti, e tradotti in conclusioni, lo stato politico-morale in Parma, verso la metà del marzo, era questo: malcontento per promesse vaghe di governo liberale, contradette da ordini odiosi e ridicoli, da nuovi e più stretti vincoli con lo straniero, da nessuna innovazione popolare, neppure tentata, e infine da effettiva menomazione d'una parte importante del vecchio ducato.

VENTI MARZO.

Il mattino del 20 marzo anche Parma ebbe il suo violento fremito di rivolta, che non fu uno scoppio d'ira lungamente repressa, come in Milano, ma piuttosto uno strascico di chiasso festaiolo del giorno precedente. Non covato nel cuore del popolo vilipeso, ma nutrito da un certo malcontento, e destato da recente indignazione, riuscì in effetto un fremito di rivolta, non una rivolta; e potè essere presto sedato, e quindi seguíto da una certa tranquillità. Questo fremito durò in tutto due ore e poco più; dalle ore 8 e mezza alle 11, circa, e cessò quando il marchese Giuseppe Pallavicino e qualche altro, mandati fuori dal palazzo ducale, annunziarono ad alta voce, correndo per le vie della città, che si concedeva la costituzione; ch'era già dato l'ordine alle milizie di ritirarsi. E infatti, i soldati si ritirarono, sebbene il duca, con l'aiuto degli ungheresi, dianzi venuti da Piacenza, e delle milizie ducali (in tutto 2500 uomini, circa), avesse potuto prolungare la lotta, e renderne l'esito incerto (1).

(1) Non entriamo deliberatamente in maggiori particolari, molto controversi, e, come suole, molto ingranditi. Dei Parmigiani, oltre ai feriti, non si ebbero a deplorare che *sei* vittime. Delle milizie straniere, *otto* o *dieci* soldati, e *due* ufficiali.

« Fu veramente ferale lo spettacolo de' nostri casi, perchè le strade della nostra città furono insanguinate; meno tuttavia (ne sian

Cessata dunque la sommossa, un breve proclama, affisso nella piazza maggiore, invitava il popolo alla calma, e avvertiva che il duca stava riunendo un Consiglio di Stato straordinario allo scopo di provvedere immediatamente " alla " felicità dei nostri amatissimi sudditi conforme alle circo- " stanze dei tempi „. In verità, egli primo, non ancor vinto, proponeva patti, e si metteva in balía di persone care al popolo.

E ancor prima che trascorresse il giorno 20 marzo, un decreto ducale, reso pubblico, diceva:

« **NOI CARLO II DI BORBONE,**

Infante di Spagna, per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc.

Desiderando Noi di allontanarCi da questi Stati unitamente alla Nostra Reale famiglia,

Nominiamo:

Il conte Luigi Sanvitale,
Il conte Girolamo Cantelli,
L'Avvocato Ferdinando Maestri,
L'Avvocato Pietro Gioja,
Il professore Pietro Pellegrini,

a Membri di una Reggenza, alla quale trasferiamo il Supremo Potere, con facoltà di dare quelle istituzioni e provvedimenti, che all'attuale condizione delle cose crederà necessari.

Dal Nostro Regio Palazzo di Parma questo giorno 20 marzo 1848.

Carlo ».

Mirabile trasformazione di cose in poche ore! Il supremo potere che, per grazia di Dio, era rimasto tanti anni nelle mani di un duca, passava a un tratto, per forza degli eventi, in quelle profane di una Reggenza; e vi passava senza alcuna limitazione di poteri, con facoltà di concedere e provvedere e, in aggiunta, con l'immediato e dichiarato ritiro del principe. Non era poco, in verità; e serve a far com-

grazie alla Provvidenza) di quello ch'io temessi e che doveva temersi ». G. F. De Castagnola (Da lettera con la data del 22 marzo).

prendere come i Reggenti scelti abbiano accettato, e il popolo si sia accontentato.

BREVI PROFILI DEI REGGENTI.

Il conte Luigi Sanvitale fu il primo scelto a comporre la Reggenza Suprema, per essere i Sanvitale una delle più



Conte Luigi Sanvitale.

cospicue famiglie del patriziato parmense, nella quale, per tradizione secolare, vige un senso di mitezza e di generosità universalmente riconosciuto. Il conte Luigi aveva mente aperta a ogni progresso civile, sia per effetto di studi larghi

e non superficiali, sia per indole disposta alla bontà, sia infine per abbondanza di cognizioni acquistate nei frequenti viaggi. Divenuto genero della duchessa Maria Luigia, nè si era servito a proprio vantaggio della cospicua parentela, nè mai aveva voluto valersene per altri, che non fossero di per sè degni di molta stima. Aveva già fondato in Parma il primo *Asilo* per l'infanzia, e cooperato alla fondazione della così detta *Casa di Provvidenza*. Era anche dilettante di studi letterari, autore di un volumetto di prose e poesie di qualche merito, pubblicato quasi anonimo nel 1841 per innata modestia. Cominciando da lui, i Reggenti erano quasi tutti forniti di cultura letteraria, la quale, a dir vero, traspare anche dai manifesti a stampa, piuttosto numerosi, di questo tempo, adorni di quella veste decente, che invano si cercherebbe negli atti pubblici dopo il 1848.

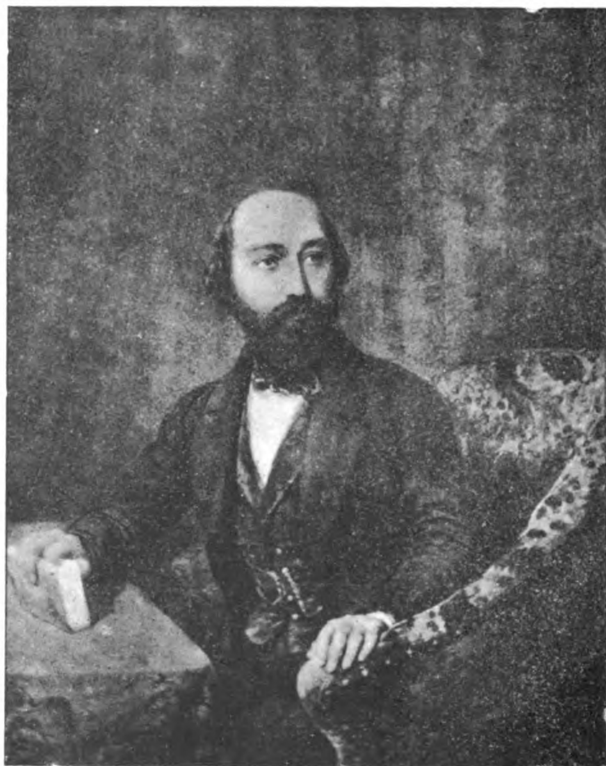
Il Sanvitale, come si vedrà, fu uno de' primi eletti anche del Governo provvisorio, successo alla Reggenza, e patì poi confisca ed esilio maggiori degli altri, nè potè ritornare in patria che nel 1855.

Il conte Girolamo Cantelli, già podestà del Comune di Parma quantunque giovanissimo, era salito a un tratto in fama di persona energica e liberale per il suo contegno coraggioso nella rivendicazione de' propri diritti come capo del Comune; nel che — ci gode l'animo di poterlo rilevare — ebbe prontissimo l'assenso di Pietro Giordani e Paolo Toschi. (1) Era uomo ancor giovane nel quarant'otto; ma sin d'allora il decoro dell'ufficio si associava bellamente a un intimo decoro della persona, del gesto, della parola; cosicchè pareva nato — dicevasi — alla pubblica cosa.

La previsione ebbe conferma ne' fatti; poichè ora possiamo dire che il Cantelli fu non solo di Parma, ma dell'Italia uno de' più insigni per uffici pubblici importantissimi, esercitati con onesto rigore. Ahimè! il rigore non è fatto per acquistare il plauso delle turbe. Plaudirà la Storia, forse; ma intanto le turbe vili disapprovano. E disapprovarono

(1) V. Emilio Casa, *Commemorazione del conte G. Cantelli*, Parma, Tip. di G. Ferrari e figli, 1888.

calorosamente, allorchè un atto del Cantelli, ministro per gli affari interni del Regno d'Italia nel 1874, parve loro più rigoroso del consueto: aveva ordinato la cattura delle persone raccolte a Villa Ruffi, in Romagna, a cospirare contro la Monarchia, ch'egli serviva lealmente.



Conte Gerolamo Cantelli.

Ritiratosi nel 1876 dall'ufficio di Ministro a vita privata, morì in Parma nel 1888.

Ferdinando Maestri nel 1848 era il " priore del collegio degli avvocati ", e, come oggi si dice, il principe del Foro parmense. Per le sue idee liberali o, per dire più precisamente, per le sue aspirazioni a una patria grande e indi-

pendente, maggiore del ducato, fu sospetto alla Polizia, imprigionato e sottoposto a processo, sin dal 1821. Trovandosi in carcere in Santa Elisabetta, insieme con Pietro Gioia e



Avv. Ferdinando Maestri.

Ambrogio Berchet, quest'ultimo ne delineò il ritratto, che fu trasmesso poi alla consorte col distico seguente:

L'alma fu teco ognor non ligia a freno:
T'invio l'imago; di me resta il meno. (2)

(2) È forse la medesima, che si aggiunge a questo scritto; poichè l'altra, che si trova più facilmente, non diversifica dalla presente a contorni, che per essere stata acquarellata in tempi posteriori.

Autorevole per l'età; ma ancor più per l'ingegno poderoso, ornato di facondia classica, fu l'anima della Reggenza, ch'egli effettivamente guidò e sospinse.

Negli anni precedenti al '48 era divenuto abbastanza noto, anche fuori del ducato, per la parte cospicua che volle prendere ai congressi giuridici e filosofici di Firenze, di Pisa, di Lucca e di Torino. Uomo temperato e, di conseguente, eclettico, aveva pubblicamente elogiato nel 1829 il Neipperg morto; del che i puritani tenevangli il broncio.

Era il marito di quella Ferdinanda Irene Tommasini, figlia dell'illustre clinico, che ha un bel posto nella vita di Giacomo Leopardi col nome, datole in famiglia, di Adelaide (1).

L'avvocato piacentino Pietro Gioia apparteneva a vecchia famiglia di commercianti, nella quale il senno pratico delle cose è andato per tradizione congiunto a una forte propensione per il pensiero speculativo. Son note le opere e la vita dello zio Melchiorre. Pietro ebbe quattro fratelli, che, giovinetti ancora, entrarono tutti nella Compagnia di Gesù, e due sorelle, che si consacrarono a Dio nel silenzio de' chiostri (2). Unico della sua famiglia, si diede agli studi, e conseguì la laurea nelle leggi presso l'Università di Parma, ma fu sempre di indole malinconica, sebben fiero e risoluto nelle occasioni. Vuol essere collocato tra que' sodi e illuminati precursori civili della prima metà del secolo XIX, che seppero scorgere nelle cose umili da rinnovarsi il germe delle grandi, che rinnovarono la patria; onde fu guida con l'esempio e con la parola per nuovi sentieri. Raro uomo, raro amico, *magna exempla daturus*, aveva detto e presagito di lui Pietro

(1) Del Maestri scrissero Ignazio Cantù nell'*Italia scientifica*, e il prof. Iacopo Bernardi, che ne fece una commemorazione nel 1860. Il primo scriveva nel 1844; ma perchè mai il secondo non fa alcun cenno del Maestri, e per quello che fece nel 1848, e per quello che patì nel 1849?

(2) V. Franc.° Giarelli, *L'avvocato Pietro Gioia* — Piacenza, Tip. Favari, 1868.

Giordani sin dal 1824. Oratore facondo, scrittore di prose squisitamente eleganti (1).



Avv. Pietro Gioia.

Pietro Pellegrini, figlio di Nicola, stimato notaio di Parma, si distinse per intelligenza precoce, e rara propensione allo studio della lingua greca. Conseguita la laurea nelle leggi, e portato su dalla fama, che seppe acquistarsi, di dotto filologo e scrittore, salì ancor giovane sulla cattedra, già occupata dal poeta Angelo Mazza, a insegnare lettere greche nel patrio Ateneo. L'episodio della fine del 1847, che

(1) V. Stefano Fermi in *Bollettino storico Piacentino*, anni 1911 e 1913.

riguarda la rivendicazione dei diritti del Comune, di cui fu parte precipua il podestà Girolamo Cantelli — divenuto collega del Pellegrini in Reggenza — finì con una protesta pubblica, sottoscritta da oltre mille cittadini, che il Pellegrini dettò *ex-corde* tra il tumulto e la concitazione de' protestanti.

Fu il suo primo atto politico.



Prof. Pietro Pellegrini.

Nel campo letterario aveva esordito curando un' edizione degli scritti giovanili di Giacomo Leopardi insieme col Giordani che, vecchio, riponeva in lui, giovane, grandissima stima.

LA REGGENZA ALL'OPERA.

La Reggenza si mise subito all'opera, e con mirabile prontezza, col mezzo di decreti, ordinanze, provvedimenti di vario genere, che portano la data del 20 marzo,

1.° affidò il comando della Guardia civica da istituirsi, al Cav. Eugenio Leonardi, deliberando che ad essa fosse affidato l'ufficio della pubblica sicurezza. Intanto il Podestà invitava tutti i cittadini dall'età di anni 18 a quella di 50 a iscriversi ne' ruoli;

2.° provvide come meglio potè onde fosse procurato il pane ai poveri, e fece caldo appello alla cittadinanza perchè ognuno che domandasse lavoro, e ne avesse attitudine, fosse prontamente occupato;

3.° liberò dal carcere que' pochi che vi erano detenuti per cause politiche;

4.° lanciò dietro ai Gesuiti, che però se n'erano andati da sè, un'ordinanza con la quale si cacciavano anche legalmente, e se ne impediva il ritorno.

Infine, poichè comprese che, nel turbinar delle faccende, non sempre tutti i Reggenti avrebbero potuto trovarsi concordi, o riuniti e presenti, deliberò che gli atti e i decreti firmati dalla maggioranza, s'intendessero e valessero come fatti e firmati da tutt' e cinque, e che di conseguenza si potesse farli stampare e pubblicare con le firme di tutti (1).

Trenta nobili cittadini, costituiti in comitato, di pieno accordo con la Reggenza, si presero cura delle onoranze da tributarsi alle vittime dello sgraziato conflitto, fissandole per il giorno 27.

Col sopraggiungere della notte una ricca e spontanea illuminazione di tutta la città coronò l'opera di conciliazione, e il giorno dopo il Podestà poteva indirizzare la parola al

(1) Furono poi chiamati dalla Reggenza alle funzioni di segretari i signori: Avvocato Giuseppe Piroli, Ermenegildo Ortalli e Prof. Vincenzo Vighi; e a quelle di vicesegretari i signori: Avvocato Achille Dallay-Marinelli e Pietro Torrigiani.

popolo, in un manifesto, rallegrandosi del suo contegno. “ Parma „ — diceva — “ sarà segnalata ai presenti e ai futuri fra quelle città italiane, le quali con la moderazione e il coraggio, anche spargendo il loro sangue, si mostrarono degne di avere libere istituzioni „.

LA REGGENZA E IL DUCA.

Il giorno dopo i Reggenti per segno di concorde accettazione delle facoltà, di cui venivano a essere investiti, emanarono essi un proclama, nel quale, correggendo per via indiretta quello del duca del 26 dicembre 1847 da Modena, dicevano, tra l'altro: “ Comincerà veramente, se la Provvidenza ci doni il suo aiuto, per tutto lo Stato, a questi buoni, valorosi e civili popoli il regno della Giustizia e dell'Amore „.

Il proclama era ancora emanato in nome di S. A. R. Carlo II di Borbone ecc. ecc. ma, facendo rilevare che “ il supremo potere era trasferito dal principe alla Reggenza „, se ne sopprimeva la firma, e si apponevano in suo luogo quelle di tutt'e *cinque* i Reggenti, sebbene il piacentino Pietro Gioia, a cui era stata comunicata la nomina di Reggente, non fosse ancora potuto arrivare da Piacenza. Ciò fu causa, come si vedrà, di acute recriminazioni.

Mentre però il Gioia non arrivava, il duca non partiva, come aveva in pubblico annunziato nel primo decreto del 20 marzo. Un suo consigliere intimo (1), sopraggiunto da Firenze, e forse anche un'improvvisa indisposizione fisica erano riusciti a trattenerlo e a persuaderlo che l'annunziata partenza non era più opportuna, o tanto pericolosa, quanto la permanenza. Non parendogli indegno il contradirsi e sperando di accomodare ogni cosa col buttarsi tutto dall'altra parte, il duca deliberò di rimanere, e scrisse in questo senso una lettera alla Reggenza, che porta la data del 23 marzo (2). La lettera eccitava poi i Reggenti ad apprestare

(1) Il barone Tommaso Ward, uomo di nessuna cultura e di moltissima audacia e abilità alberoniana.

(2) Vedi *Appendice*.

con la maggior sollecitudine la promessa costituzione, fissando come limite estremo la sera del 24. E poichè per la sera del 24 la costituzione non fu potuta compilare, il duca, assillato dalla tema che intanto si potesse aver sospetto della sua lealtà, ne fece seguire un'altra, nella quale riconferma che *" la sua determinazione di accettare la Costituzione e il desiderio di aderire alla Lega Italiana col Santo Padre, Piemonte, Toscana ecc. ecc.* **rimane ineluttabile**. *Intanto i primi loro poteri sono confermati. Io ho manifestati i miei sentimenti coi quali pieno di stima mi segno ecc. "* (1).

In questo momento, evidentemente, il piccolo e debolissimo principe si cullava nella speranza di conservare il suo piccolo trono vacillante in un'Italia federale giobertiana col papa a capo della federazione.

Questa nuova lettera, che porta la data del 24 marzo, di mano del duca, era così esplicita e impegnativa per quel che riguarda la costituzione, che i Reggenti si sentirono in dovere di renderla pubblica. E così fecero; e il manifesto a stampa, col chirografo ducale, seguito dalle loro parole, e chiuso dalle loro cinque firme assicurava il popolo che non perdevano il tempo; ma anzi davano opera assidua alla compilazione dello *Statuto fondamentale, ordinato sulle più larghe basi dei governi rappresentativi.*

Il manifesto, accolto dal popolo con favore straordinario, produsse un mirabile effetto di assentimento, molto ragionevole, a dire il vero, poichè allora come allora non si sapeva sognare altro di meglio che la costituzione. Tutti aspiravano alla libertà e all'affrancamento dalla soggezione straniera; ma pochi avevano un concetto chiaro di ciò che l'Italia avrebbe dovuto essere nell'avvenire, nè di ciò che convenisse per un fine, ch'era in pari tempo sospirato e indefinito e fluttuante nella mente d'ognuno. Questa volta però le cinque firme corrisposero alle cinque persone dei Reggenti che sottoscrissero, essendo il Gioia arrivato in tempo per prender parte alla discussione, e per apporre la sua firma, anche nella minuta inviata in tipografia.

(1) Vedi *Appendice.*

IL DUCA ACCLAMATO.
SECESSIONE DEI PIACENTINI PIETRO GIOIA E GIUSEPPE MISCHI.

Fu sì grande il contento di tutti per un siffatto manifesto, che il popolo, naturalmente oblivioso, accorse in gran numero al Palazzo ducale ad applaudire al duca, il quale appariva, dopo ciò, non meno alla maggioranza, che ai Reggenti, pari agli altri principi liberali d'Italia. Approfittò prontamente di questo soffio di vento favorevole quel consigliere intimo, ch'era accorso a Parma da Firenze. E così avvenne che, mentre egli stesso si accingeva a partire in missione straordinaria per Torino allo scopo di recare l'adesione del duca alla così detta Lega costituzionale italiana, e avviarvi più intime relazioni col re Carlo Alberto, il duca, risospinto e indettato, uscì in due carrozze di corte nel pomeriggio del giorno 25, e percorse trionfalmente le vie della capitale, accompagnato dal principe ereditario, dai Reggenti Sanvitale e Cantelli (1), e preceduto da una trentina di giovani della nascente Guardia civica. In alcuni punti della città fu anche trainato, ahimè! dal popolo sovrano.

Tutto pareva procedere di bene in meglio; se non che un caso improvviso minacciò di sconvolgere ogni cosa, e di precipitare il governo nell'anarchia.

Al primo giungere dell'avvocato Pietro Gioia da Piacenza — e fu nel pomeriggio del giorno 22 — si era osservato che la Reggenza, per essere una specie di corpo rappresentativo, era composta prevalentemente di persone di Parma, e che sarebbe convenuto temperarne la prevalenza con altri d'altre parti dello Stato. L'osservazione era giusta: fu accolta, e con pronta deliberazione — porta la data del 21, ma in realtà è nata più tardi — fu chiamato in aggiunta

(1) Non fu certamente un atto di abilità politica; ma è senza dubbio un errore giudicarlo con criteri di tempi più recenti. Cfr. Dottor Giuseppe Sanini, *G. Cantelli e i suoi tempi*, conferenza tenuta in occasione dell'inaugurazione del monumento a G. C. — Parma, Tip. Donati e nipoti, 1888. Cfr. pure gli articoli dello stesso dottor Sanini nel giornale Il Presente del sett. 1888.

da Piacenza anche il marchese Giuseppe Mischi, a cui — — essendo abolito il vecchio Ministero e raccolte nelle mani della Reggenza tutte le funzioni dello Stato — fu commessa la direzione delle Finanze. In tal modo il *nuovo governo parmense* — se non propriamente la Reggenza, che rimaneva formata di cinque — riusciva composto di sei membri, così distribuiti: due membri della nobiltà parmense, uno della piacentina; un membro del Foro parmense e uno del piacentino. Infine, un docente dell'Ateneo parmense.

Ma l'avvocato Gioia, che in fondo era contrariato dalla piega che prendevano le cose a favore del duca, offeso ancor più, a quanto pare, dal fatto che due tra' colleghi lo avessero accompagnato per le vie della capitale, a un tratto, abbandonò i colleghi e Parma, la sera del 25, dopo quattro giorni non interi di partecipazione al potere, e fece ritorno a Piacenza, seguito a breve intervallo dal concittadino marchese Mischi (1).

Fu un cambiamento improvviso di scena, che avrebbe potuto impedire ogni procedimento regolare; ma i quattro rimasti al potere non si perdettero d'animo. In primo luogo provvidero immediatamente alla lacuna, invitando il Consiglio degli anziani del Comune a riunirsi per eleggervi un Reggente in sostituzione del Gioia; il che avvenne col beplacito del duca, sempre " disposto " a tutto, come Don Abbondio. Poi — riuscito eletto il conte Gregorio Ferdinando De Castagnola — affidarono le cose della finanza alla direzione provvisoria dell'avvocato Bernardino Cipelli. Così la Reggenza, reintegrata nel numero, continuò imperturbata a esercitare le sue funzioni. Tutto ciò fu comunicato al pubblico a cose compiute con una *Notificazione*, che porta la data del 31 marzo, a cui piacque aggiungere quanto segue: " Siamo ben lieti di aver con noi un cittadino illustre, il quale, in pieno accordo coi nostri principii, era già designato dal voto pubblico ".

(1) Il marchese, dolente dell'accaduto, con la data del 28 marzo, indirizzava una lettera alla Reggenza, che termina con queste parole: « Spero che fra breve ci troveremo riuniti sulla stessa via, diretti al

BREVE PROFILO DEL NUOVO REGGENTE.

E veramente il conte Gregorio Ferdinando De Castagnola non fu incluso nel novero de' primi Reggenti, perchè non apparisse data soverchia prevalenza alla nobiltà parmense; ma egli era designato a tal posto, così dalla sua



Conte G. F. De-Castagnola.

fama già assodata di persona liberale, savia e onesta, come dall'essere stato uno tra quelli che avevano costituito il governo provvisorio nel 1831. Con l'entrata del conte De Ca-

medesimo scopo ». Il Giordani, in una lettera da Parma del 29 marzo, deplora anche lui il fatto con queste parole: « Pietro Gioia, che fu qui per qualche giorno, *piantò* all'improvviso la Reggenza e questo paese ».

stagnola nella Reggenza prevalse più spiccato quel carattere di lustro letterario, di cui si diceva più sopra; poichè ben quattro de' suoi membri, e primo tra essi il conte detto, avevano cercato e ottenuto il plauso de' loro concittadini nel campo letterario, e qualcuno era riuscito a oltrepassare i confini municipali.

Come il Cantelli era il più giovine de' Reggenti, trovandosi nell'anno 32° dell'età sua, così il De Castagnola era il più anziano, avendo già valicata la sessantina; ma delle cospicue ricchezze si era sempre valso a scopi generosi; della nobiltà solo a distinguersi nobilmente, e dell'ingegno non comune a farsi stimare dai nobili e non nobili; onde fu poi rieletto membro del Governo provvisorio coi maggiori voti, e dai colleghi — come vedremo — costituito loro presidente.

ULTIMI GIORNI DEL MARZO.

Negli ultimi giorni del mese la Suprema Reggenza ebbe a compire cose diverse di molta importanza, che s'incalzarono a vicenda senza permettere riposo o dilazione. In primo luogo attese a cóndurre a termine la tanto aspettata e solennemente promessa costituzione. Fu infatti compilata alacremente, e accettata dal principe senza restrizioni di nessuna sorte, e pubblicata il giorno 29 con l'aggiunta di un *chirografo* dello stesso principe, il quale non solo dichiarava di accettarla e rispettarla, ma di voler inviare " alla guerra italiana per la libertà e l'indipendenza dallo straniero il proprio figlio Ferdinando Carlo (1) ".

Come i Reggenti avevano dichiarato, la costituzione fu davvero liberale; siffatta, che corrispose lealmente alle promesse. E se poi, per l'incalzar degli eventi, non potè avere attuazione, nè i Reggenti avrebbero potuto dolersi del principe, nè il popolo di concessioni dimezzate, o di lacune artatamente lasciate. Vero è che la costituzione dava, come

(1) Vedi *Appendice*.

fondamento, il principato ereditario nella famiglia del principe regnante; ma il popolo vi acquistava considerevoli diritti di rappresentanza, di partecipazione alla cosa pubblica, di sorveglianza sull'amministrazione, di libertà nello svolgimento della sua vita civile (1).

La mattina del giorno 27 ebbero luogo le preannunziate solenni esequie dei caduti nella giornata gloriosa del Venti marzo. Tutti i membri della Reggenza dietro un carro funebre che aveva nel mezzo una grand' urna, anch' essa parata per l'occasione, con enorme concorso di popolo, con drappelli di militi, con bandiere dai colori nazionali abbrunate, percorsero le principali vie della città, partendo dal palazzo municipale e facendo capo alla fine alla cattedrale. Fu una grandiosa dimostrazione d'affetto e di rispetto verso i caduti, sentita, voluta e accortamente preannunziata e preparata dalla Reggenza, che seguì all'altra, del giorno 22, allorchè le salme dei caduti dell'una e dell'altra parte furono accompagnate, dall'ospedale civile all'ultima dimora, in un mirabile accordo di umana fratellanza dinanzi alla morte. E veramente sarà sempre memorabile ai posteri e compiacimento giustificato per i cittadini di Parma, e insegnamento a tutti, che il pomeriggio del giorno ventidue non paresse insulto ai superstiti l'associare senza distinzione nell'onore delle esequie i caduti combattendo per amor di libertà e di patria, ai loro uccisori d'altra nazione e d'altra bandiera. Non una voce si alzò a protestare tra que' padri e quelle madri, orbati dei loro figli, che vedevano avanzarsi tra una onda di popolo commosso tre grandi bare. Nella prima erano i cittadini di Parma, ch'essi piangevano estinti; nella seconda gli ufficiali stranieri, morti senza infamia, ma combattendo contro un popolo sollevatosi in nome della libertà;

(1) Portata a conoscenza del pubblico nella *Gazzetta di Parma*, era preceduta da queste parole: « Perchè Parma possa godere subito, senza indugi, dei vantaggi dei governi rappresentativi, intanto che si attende l'arbitrato dei sovrani d'Italia, o la decisione di un congresso italiano sui futuri destini di questo Stato ». Era presente il duca, nè più nè meglio si poteva dire.

nell'ultima i soldati, morti anch'essi senza infamia, ma anche senza nobiltà e senza fortuna. Questo duplice e solenne tributo di pianto e d'onore di tutto un popolo in forme di così consolante umanità ebbe un seguito il giorno 29 nella cattedrale, con novello intervento di alcuni membri della Reggenza, uno dei quali, l'avvocato Ferdinando Maestri, chiuse la funzione con un discorso commosso e commovente.

La Suprema Reggenza ebbe poi a risolvere due altre gravi e urgenti questioni, politiche a un tempo, amministrative e militari.

La prima riguarda que' soldati ungheresi, che nelle scritture del tempo son detti tedeschi, contro i quali, e contro pochi altri, veri tedeschi, incorporati nelle milizie del ducato, fu fatta la rivoluzione il giorno 20 marzo; sebbene poi tutta la cittadinanza, come si disse, ne onorasse i caduti alla pari coi cittadini di Parma. Anzi la *Gazzetta* cittadina, in un supplemento dedicato alla descrizione del conflitto, poteva dire che della loro morte si doleva forse non meno che di quella dei propri cittadini. Tanto era generalizzato il senso che non si trattasse di oppressori, ma di povera gente,

mandata nella vigna a far da pali.

GLI UNGHERESI PROVENIENTI DA PIACENZA.

Or questi Ungheresi, venuti da Piacenza in numero di 800, circa, non più di un mese prima del conflitto, sentendosi tagliati fuori, dopo il 20, accolsero volontieri l'ordine di partire da Parma e ricongiungersi al resto dell'esercito tedesco oltre il Po. Senonchè, essendo loro stato fieramente impedito di passare a Casalmaggiore, fecero ritorno a Colorno, dove si fermarono smarriti, in attesa degli eventi, e intanto fecero sapere alla Regenza che ne aspettavano gli ordini. Per tale ritorno, e conseguente fermata, furono molte le dicerie e maggiore l'agitazione degli animi, incerti sull'atteggiamento di una siffatta forza militare non indifferente, composta di un battaglione e di uno squadrone. Il 23 la

Reggenza rendeva pubblicamente noto che le notizie, giunte in quel momento da Colorno, erano in tutto rassicuranti, “ che i Tedeschi si mantenevano quietissimi „, e ch'essa Reggenza inviava loro due de' suoi membri per trattare.

In questo medesimo giorno, aggiungendo alle parole pubbliche gli atti, la Reggenza faceva issare la bandiera tricolore sulla torre della piazza e sulla porta del castello, e con decreto del giorno 25, reso anch'esso un atto pubblico, nominava una commissione, composta delle persone più in fama di liberali, perchè compilassero, e quindi presentassero senza alcun indugio, un progetto di legge per l'organizzazione della Guardia nazionale. Questo significava che alla milizia civica del piccolo Stato doveva subentrare la milizia della nazione. Se le intenzioni degli uomini, che sono spesso subordinate all'arbitrio dei casi, si giudicano dai fatti, quelle dei governi si giudicano dai decreti, che rimangono testimoni incorrotti a uso dei posteri; e a questi decreti dovremo in seguito accennare.

I due membri designati dalla Reggenza (il Cantelli e il Sanvitale), recatisi a Colorno, avviarono subito gli accordi, che sortirono un esito pienamente fortunato, e fecero capo a una convenzione tra la Reggenza e gli Ungheresi, che fu accettata e firmata dai rappresentanti delle due parti il 6 aprile 1848. Nel periodo più laborioso delle trattative, che cade negli ultimi giorni del marzo e nei primi dell'aprile, gli ufficiali stranieri furono ospitati dalle famiglie colornesi, mentre i soldati si sparpagliavano tra le case dei coloni con animo così poco ostile, che alcuni di loro furono veduti attendere ai lavori dei campi per ingannare l'ozio ingrato, a cui erano costretti.

La convenzione, tra l'altro, conteneva questo paragrafo: “ Lo squadrone degli Usseri del Reggimento Reuss-Köstriz e il Reggimento Ferdinando d' Este, ora ospitati in Colorno, deporranno tutte le loro armi, le quali verranno trasportate a Parma, ove, nelle mani di un delegato dei loro comandanti, saranno pagate Lire austr. 16,464 „.

E così appunto avvenne; e queste armi, con altre che

il governo provvisorio acquistò poi a Livorno, passarono in parte ai soldati della Guardia civica di prima istituzione, in parte in quelle dei volontari, che partirono poi per la guerra nazionale d'indipendenza. Infine, il giorno 7 aprile, la Reggenza faceva sapere con una pubblica Notificazione che le imperiali regie truppe di Colorno ritornavano alle loro terre, oltre il mare e le alpi (1).

LA MILIZIA DUCALE.

L'altra questione, non meno complessa della prima, che pretese di essere subito risolta con la maggiore urgenza, fu quella del piccolo esercito ducale, preesistente alla venuta del duca, composto in buona parte di soldati italiani capeggiati da superiori stranieri, del quale teneva la presidenza S. E. il conte Carlo Bombelles, capo del governo politico-amministrativo. Comandante diretto delle milizie col grado di colonnello era il conte cav. Enrico Salis-Zizers, che aveva sotto di sè come capitano del genio e dell'artiglieria il conte Adolfo Rousselot; poi un comandante di stato maggiore, col grado di maggiore, e capitani, tenenti e sottotenenti. Il piccolo nerbo dell'esercito era costituito da due battaglioni di fanteria: del primo era comandante il conte maggiore Camillo Thurn; del secondo il cav. Gustavo Pidoll di Quintenbach, con capitani, tenenti e sottotenenti di provenienze diverse. Tale stato di cose, che il duca Carlo II trovò alla sua venuta in Parma, e che gli convenne mantenere, era l'effetto di una convenzione con l'Austria, che porta la data del 24 aprile 1839. È però merito della Reggenza l'aver prontamente provveduto, onde avesse subito a cessare. Con decreto del 28 marzo licenziò ufficiali e soldati provenienti dall'esercito austriaco,

(1) Le imperiali e regie truppe, accompagnate sino a Ferrara dai signori Filippo Brasoli e Paolo Musiari, s'imbarcarono sul Po, dopo aver venduti anche i cavalli, che furono acquistati dal general Durando.

« L'onorata condotta, sempre mantenuta, le ha mostrate degne della loro valorosa nazione. » commentava la *Gazzetta*.

incorporati nelle milizie dei ducati, accordando a tutti una indennità di viaggio. Il savio e pronto provvedimento riuscì a troncare a un tratto le rivalità, gli antagonismi e i favori dalla parte militare, come pure le segrete diffidenze, e le incertezze da parte de' cittadini.

Poco dopo (il 3 aprile), i membri della Reggenza intervennero a una grande rivista delle milizie di fanteria, e tra il gaudio più vivo dei soldati, degli ufficiali, e del popolo accorso, uno di loro si compiacque proclamarle " *nostre*, veramente *nostre*, cioè *italiane* ". Il comandante Pettenati assunse immediatamente di organizzarle per condurle alla guerra, e la *Gazzetta* cittadina, in un Bollettino di supplemento dello stesso giorno, finiva con quest'apostrofe: " Nobili milizie, i vostri concittadini vi abbracciano e vi salutano gridando: " *Sì, vincerete* ".

***

Sbarazzato il campo dalle milizie prettamente austriache, e da quelle ducali mercenarie, che la politica antitaliana del Bombelles aveva chiamate e teneva assoldate in Parma, alla Reggenza, sulla fine del mese, si aggiunse da vincere nuove e maggiori difficoltà, provenienti, ahimè! non già dagli stranieri invasori, ai quali ormai era dichiarata la guerra; ma dagli Stati italiani, dalla stampa italiana e dai principi italiani. Fu tale la raffica delle accuse della pubblica stampa, alcune corroborate dall'autorità di persone d'altissima onestà, che sebbene non poche di esse appariscano alla prima destituite di fondamento, pure domandano un esame riposato e tranquillo, che rimandiamo a esposizione compiuta. Diremo allora il pensier nostro; per ora non possiamo tenerci dal dire che i giornali del Piemonte, della Toscana e della Liguria, nonchè il Ministero di Torino, e il Governo provvisorio di Piacenza, o apertamente inveendo, o negando relazioni amichevoli, o rifiutando di accordare fiducia, misero veramente a dura prova la virtù della Reggenza, che rimase esposta per circa un mese — dalla fine di marzo a mezzo aprile — alla più atroce delle accuse: quella di tradire la causa ita-

liana. Vero è che gli avvenimenti impensati e straordinari di tutta l'Italia da una parte, e la stupefacente cedevolezza del duca dall'altra, trattenevano la Reggenza in una delicatissima ambiguità di vita, nella quale non si sarebbe trovata, se fin da principio avesse rifiutata al principe la sua cooperazione, oppure, accettando di assumere il potere, gli avesse imposto di mandare a effetto l'annunziato allontanamento.

Ma del senno di poi non è chi non sappia che sono sempre stati molto prodighi i saggi della politica italiana. Rimanendo il principe nella capitale del ducato, anzi nel palazzo medesimo, dove risedevano i Reggenti coi loro segretari, crescevano ogni dì più le male voci di fiacchezza, d'irresolutezza, e persino di secreta intelligenza col principe allo scopo di tenere in piedi il ducato. Le quali accuse dei malevoli, diffuse con la stampa anonima, parevano in certo modo convalidate dagli avvenimenti delle due città vicine dell'Emilia, Modena da una parte, e Piacenza dall'altra. Ma di ciò a suo tempo.

SECESSIONE DI PIACENZA DA PARMA.

In Modena le cose erano passate così appunto come in Parma Il giorno 19 marzo il popolo si era sollevato: Francesco V aveva nominata una Reggenza. Senonchè il 21 il duca era fuggito, la Reggenza non era stata accettata, e un governo provvisorio, d'origine popolare, si era prontamente sostituito al duca e alla Reggenza. Presso che il medesimo anche in Piacenza: dal 22 al 26 gli avvenimenti si erano rapidamente incalzati. Il governatore ducale, con facoltà conferitagli da Parma, aveva nominata una Reggenza; ma poichè la guarnigione austriaca si ritirò spontanea il giorno 26 — onde la città riebbe la libertà senza pagarla col sangue — e nel medesimo giorno 26 ritornò da Parma il Gioia, la Reggenza piacentina — emanazione dell'autorità ducale — morì appena nata, e sorse in sua vece un governo provvisorio d'origine popolare, di cui fu eletto capo lo stesso avvocato Gioia. Subito, da parte della Reggenza parmense, con l'as-

senso del duca, furono tentati accordi. Si proponevano combinazioni nuove in una Reggenza rinnovata, due membri della quale avrebbero dovuto esser eletti dall'Anzianato comunale di Piacenza. Tutto invano; chè ogni accordo fu respinto, e inutilmente il duca nel suo pubblico chirografo del 29 esortava i Piacentini e i Pontremolesi a ritornare « in fede » (1).

Nè gli uni nè gli altri si commossero alle sue parole.

GRIDI DI DOLORE.

Un vero grido di dolore, contenuto ma vibrato e dignitoso, elevò Parma pubblicamente a questo colpo improvviso del Gioia e dei Piacentini, e ne fu interprete Mariano Adorni, che più tardi entrò a far parte del Governo provvisorio, e allora era direttore della neonata *Indipendenza Nazionale* (2). Un altro grido, del pari contenuto, ma sincero, nascose in seno all'amicizia l'italiano, prima che piacentino, Pietro Giordani, che pur fu sempre caldissimo estimatore dell'ingegno e della mente del Gioia (3). Un altro infine uscì dal petto del conte G. F. De Castagnola, uomo del quale non si saprebbe, se più ammirare la schiettezza dell'anima, o la dirittura del giudizio. Anch'egli nasconde la sua amarezza in seno all'amicizia, e così scrive il 29 marzo: « Mi duole che ti sia *impiacentinato* così da non vedere il torto che si ha nel vituperare i parmigiani, i quali col sangue loro, parmi pure che abbiano meritato il nome di Italiani; da Parma sono partiti i tedeschi non per una tranquilla convenzione, ma stretti dalla necessità e dalla forza dell'armi; mi duole che un uomo onorando per ingegno e per sapere, dopo avere accettato alte incombenze, dopo avere partecipato a tanti atti governativi, abbia d'improvviso e con mal vezzo lasciate le incumbenze stesse, ne abbia ac-

(1) V. *Appendice*, lettere del duca.
(2) V. Seconda parte di questa Monografia.
(3) Vedi *Epist. giord.* lett.[e] nn.[i] 1069, 1070; e *Appendice*, lett. del Gioia al Giordani.

cettate di simili nel suo paese, consentito a pubbliche dimostrazioni, biasimate prima — e a buona ragione — da lui stesso, e favorita una municipale discordia tra i Piacentini e i Parmigiani: mi duole che per conseguenza o per conseguente siano, per esprimermi così, ritardate molte cose, il preparare le quali tornava forse a comune giovamento: mi duole finalmente che piuttosto che a municipali, ingiuste, inutili, anzi dannose antipatie, non siasi badato e non si badi a ciò che più importa, alla causa generale. Sia pure ch'io m'inganni; il tempo solo ha potenza di far chiare le cose, e non è questo il momento di determinare i destini politici di questa piccolissima frazione d'Italia nostra. Checchè ne sia, ho scritto con un pò di sdegno; ma conformemente a' miei sentimenti: io sono oramai vecchio nè ho a temer nulla, nulla a sperare per me e molto meno a desiderare. Abbrucia questa lettera, o serbala: fa quello che più ti piace „ (1).

VIAGGIO POLITICO DI UN REGGENTE.

I Reggenti si sentivano gravati dalla responsabilità di un indirizzo, che diveniva d'ora in ora senza uscita, perchè erano stati sopraffatti — conviene riconoscerlo — dalla rapidità e dalla straordinarietà degli eventi di fuori, e abbandonati da coloro, che per tre secoli avevano pur tollerata la convivenza politica associata. E questi fratelli se ne separavano ora appunto, ch'era arrivato il momento della piena fratellanza italiana. In tali distrette, fu concordemente risolto che il prof. Pellegrini, a cui era consentita maggior competenza a trattare gli affari concernenti le relazioni tra gli Stati, si recasse prima a Piacenza, come di passata, e quindi a Torino, allo scopo di sgomberare il campo dai sospetti e dalle calunnie, di cui si tollerava in silenzio il morso, a dare schiarimenti diretti sulle intenzioni della Reg-

(1) V. *Stato dei documenti* ecc.

genza di Parma, ad avviare accordi supremamente desiderati e necessari per il bene della patria, regolandosi poi secondo i casi e le risposte (1). Allo scopo di agevolargli il compimento della missione, si aggiunse spontanea e a tutti gradita — non però ufficialmente invocata — la compagnia del marchese Guido Dalla Rosa, pratico della città di Torino, dove da poco tempo aveva egregiamente conseguita la laurea dottorale nelle scienze matematiche. Al medesimo scopo di agevolare al Pellegrini il non facile compito, il direttore dell'Accademia di Belle Arti, prof. Paolo Toschi, lo provvide di una lettera di calda raccomandazione per il marchese Roberto D'Azeglio, che di questo tempo teneva in Piemonte — e tenne poi sempre sinchè visse — un posto cospicuo così nella politica come nell'arte. La più che decenne consuetudine epistolare tra il nobile marchese e il valente artista rendeva naturale a un tempo ed efficace la raccomandazione, che valse realmente a sgombrare il campo dalle prevenzioni ostili verso la Reggenza, ond'era malauguratamente ingombro, ma non valse — per il momento — a far sì che fosse intavolata corrispondenza ufficiale.

Il Pellegrini partì da Parma il 2 aprile, incerto se, facendo ritorno, avrebbe trovato i colleghi al loro posto. Appena giunto a Piacenza, dopo aver conferito coi membri del Governo provvisorio popolare, ch'ebbero con lui un contegno non amichevole, tra l'altro, scriveva a' suoi colleghi: " Qui tutto si riduce a ciò: intanto che il duca non metta in mano del popolo il governo, niuna lega, nè amicizia di popolo e di principi. Questi signori si sono persuasi che noi non abbiamo nè possa nè desiderio di contendere, nè con principi

(1) La delicata e pericolosa incombenza di trattare l'annessione del ducato col Piemonte, di cui parla G. L. Passerini in *Risorgimento Italiano*, anno 1912, fasc. 6, pag. 808, non potè riceverla, nè in fatto la ricevette; perchè l'annessione, allora come allora, era prematura. In quanto alla risposta data dal Governo provvisorio piacentino, più ancora che fiera, ci pare sgarbata: « Piacenza è libera: essa aderirà a Parma subito che sia libera anch'essa. Posti li due paesi in condizioni assolutamente uguali, la buona corrispondenza rinasce da sè ».

nè con popolo... Io spero che intanto ch'io viaggio vi si possa offerire buona occasione di mutare apparenze e forma alle cose „. Prevedendo poi che i colleghi facessero una proposta al principe di ritirarsi, e che questi si rifiutasse, aggiungeva: “ Se avete a fare una abdicazioncella, o rinuncia, dei vostri poteri impotenti, sappiate pure, *anche per iscritto*, ch'io ratifico ogni vostra rinunzia per me „. Chiudeva la lettera battendo sul chiodo del duca, ch'era concordemente considerato oramai come un pruno negli occhi, ma che non si poteva, per debito di lealtà umana, mettere al bando, essendosi impegnata la fede. “ Pensate al duca! „. Infine, in un poscritto: “ Se mi mandate nuova che il governo è provvisorio, il duca o è andato, o non è che riputato siccome ospite da tutti, e che le cose passarono quiete, mi date una grande consolazione; *e la mia missione può allora giovare a qualche conclusione* „. Il Pellegrini, con parole ch'è lecito, anzi quasi doveroso, leggere tra le righe, ribadisce che passava a Torino senza buone speranze di concludere qualche cosa, sinchè rimaneva in seggio il Duca; ma poichè questi non si risolveva ad andarsene spontaneo, era giocoforza pazientare.

Arrivato a Torino, si presentò subito al marchese Pareto, ministro degli affari esteri, ch'era impaziente di sapere con verità le cose di Parma, e quale fosse il pensiero della Reggenza. Fece poi visita al marchese Roberto D'Azeglio, e col Pareto e con Cesare Balbo, in due colloqui successivi, si accordò sul modo di condursi. Scrive quindi ai Reggenti colleghi che *non può dire tutti i particolari*, “ ...e così intenderete che, quanto al parlare almeno, sono un gran politico „. Continuando poi in un certo tono brioso, ch'era forse l'effetto, e della fiducia saputa ispirare, e delle assicurazioni ricevute nella intimità dei colloqui non svelati, aggiungeva: “ Vi ho lasciati in sella un po' meno forti del re Filippo: spero che non siate precipitati, nè so se siate smontati. A ogni modo, o in sella o discesi, mi congratulo con gli *antichi* colleghi — ora i giorni son secoli — e li saluto. Se altro

non ho da fare, partirò fra non molto, e venerdì forse per tempissimo, sarò a Parma „ (1).

“ Dalle lettere del Pellegrini, che ho riportate — dice il marchese Dalla Rosa nelle sue *Pagine di Storia Parmense* — si scorge chiaramente l' imbarazzo vivissimo, in cui si trovava la Reggenza „.

Questa è appunto la sola conclusione che sia lecito trarne: ma l'imbarazzo non proveniva da deficienza di consiglio: era l'effetto dell'ansiosa aspettazione di un evento che, ritardato, poteva mandare a male molte cose, e affrettato, era da considerarsi come un atto di slealtà.

IL CASO DEL PRINCIPE EREDITARIO.

Se l'impiccio era grande nella Reggenza, non minore era quello della reggia. Il duca, irresoluto per sua natura, non era in alcun modo aiutato, nè dalla duchessa, malaticcia e di poco consiglio, nè dal figlio, giovane più bisognoso di freno, che capace d'imporlo a sè, o agli altri, nè dalla nuora in istato di avanzata gravidanza, superba e non armonizzante col marito, nè col resto della famiglia. Assente il consigliere intimo, trattenuto a Torino.

Mentre dunque la Reggenza aspettava d'ora in ora una risoluzione, e volgeva l'occhio vigile alla vicina reggia, ecco che, dopo una scenata intima tra padre e figlio, duca e duchino, della quale erano soggetto le colpe reciproche ma diverse, e reciprocamente rinfacciate e ribattute, ecco che si prende una risoluzione molto accorta e opportuna, a dire il vero, e forse anche sincera: ma tardiva e ch'ebbe poi esito sfortunato.

Il duca, nel suo famoso chirografo del 29 marzo, diceva che suo figlio Ferdinando “ offriva il suo braccio „ per la causa italiana, “ volendo mostrare che nelle sue vene scorre

(1) Guido Dalla Rosa, *Alcune pagine di Storia Parmense*. - Vol. I, pag. 102-106. Le lettere sono riferite nella loro integrità.

il sangue della valorosa Casa di Savoia e vive tuttora quello di Enrico IV „. Infatti, questa intenzione il giovane principe l'aveva dimostrata sin da principio; se non che, la non buona fama da cui era circondato, e, più ancora, la recente convenzione, conclusa dal duca padre con l'Austria, lo rendevano sospetto ai più; e di tale sospetto egli aveva avuto sentore e dispetto. Con atto dunque improvviso, e con un intimo senso di disgusto, come di ripicco, deliberò di partire pel campo di Carlo Alberto, secretamente. Detto, fatto. In compagnia di una persona di corte, provveduto di tre lettere, ma non di passaporto, si mette in viaggio. Una delle lettere era del duca padre per Carlo Alberto, l'altra di Maria Teresa di Savoia, ugualmente diretta a Carlo Alberto come a cugino di sangue; la terza per il principe Ferdinando di Spagna, generale nell'esercito piemontese. Traversato il Po senza incontrare ostacoli, era già sulla strada di Codogno, quando s'imbattè in un drappello di militi della Guardia nazionale, che lo fermarono e ne perquisirono la carrozza. Chiesto del suo nome, lo palesò senza reticenze; ma la dichiarazione non potè essere confermata dal passaporto, che non c'era. Sorto subito un vivo alterco di parole su questo punto, fu ricondotto a Cremona al cospetto dei membri del Governo provvisorio, i quali, dopo avergli fatto sostenere breve prigionia, lo inviarono a Milano sotto buona scorta, e in pari tempo scrissero alla Reggenza di Parma, informandola dell'accaduto.

I giornali delle città vicine, e quelli di Firenze e di Genova — come vedremo — narrarono il fatto, come se il principe fosse stato sorpreso mentre si recava al campo tedesco.

Come dunque la Reggenza Suprema parmense ricevette la partecipazione della cosa da Cremona il 7 aprile, e, poco appresso, anche da Milano, si affrettò a darne comunicazione al duca padre, che ne senti gran dolore; ma rispose subito con lettera del 9, esprimendo la speranza che il " penoso contrattempo „ non avrebbe prodotto altro effetto che di ritardare il desiderio « suo e di suo figlio di portarsi al quar-

tiere generale di Carlo Alberto „ (1). E proseguiva: “ La volontà non è mancata in ogni caso, nè a me di offrirlo, nè a lui di fare ogni sforzo per riuscire. Questa è la pura verità, e di ciò si persuaderà il Governo di Milano „ (2).

Vero è che il governo di Milano non volle persuadersi; onde il duca, per mezzo del conte De Guillen, suo ciambellano, in altra lettera, osservava: “ Je ne sais pas comme on ne fait pas mention de trois lettres, que portait le prince, deux pour le Roi Charles Albert et l'autre pour le Prince Ferdinand d'Espagne Général du Piemont „.

Infine, poche ore dopo, per mezzo del suo segretario intimo Gaetano Schenoni, con una nuova lettera, faceva conoscere il suo vivo desiderio “ che fosse reso noto al pubblico colle stampe il motivo che aveva dato luogo al contrattempo avvenuto a Cremona al Principe, portandosi colà al quartiere di S. M. il Re Carlo Alberto, e così per la mancanza di Passaporto in suo nome „.

La Suprema Reggenza parmense, o non volle, o non ebbe il tempo di curarsi della sorte del Principe ereditario. Colui invece che non volle ricevere le lettere e che le respinse insieme col latore fu per l'appunto il re Carlo Alberto. Si comprende poi come altri abbia potuto trovare in quelle lettere le prove di accordi col barbaro Radetscky: si trova sempre ciò che si vuole quando si trascurano i documenti probativi, e si sopprimono i contrari.

Condotto a Milano, il principe Ferdinando vi fu tenuto prigioniero per parecchi mesi.

(1) D'altra parte S. M. il re Carlo Alberto, nel n. XII del Bollettino cremonese (11 aprile), approvava apertamente la condotta e le misure prese dal Governo cremonese, concernenti il principe ereditario Ferdinando, unigenito del duca di Parma.

(2) V. *Appendice*.

(3) Alcuni mesi dopo, in una lettera che il principe inviava dalla Scozia al colonnello Navasquez, diceva: « Carlo Alberto mi tenne prigione per potermi comodamente *rubare* il ducato ».

La lettera, tutta intera, si legge tra i documenti aggiunti all'opera di E. Casa: *Parma da Maria Luigia imperiale a Vittorio Emanuele*.

Anche nel mare di giulebbe quarantottesco, ci s'incontra in qualche piccolo saggio di politica subacquea, in uso tra i pesci.

A compire il carico del disprezzo, dal quale era circondata e oppressa in Italia la Casa di Borbone, si aggiunse la notizia, propalata dal *Corriere Mercantile di Genova*, che sul Po era stata sorpresa e sequestrata una nave carica d'armi, inviata dal duca di Parma alle milizie austriache di Mantova (1). La notizia inverosimile si smentiva da sè; e la smentì anche la *Gazzetta di Parma*, relegandola tra i sogni; ma in certi tempi non si presta fede che ai sogni.

RITORNO DEL PELLEGRINI. DIMISSIONI DELLA REGGENZA. PUBBLICO RENDICONTO.

Se lo stato d'incertezza perdurava come prima, senza differenza alcuna, era ovvio e naturale che si rimandasse ogni decisione al prossimo ritorno del prof. Pellegrini, e si cercasse intanto ogni mezzo per uscire da un così delicato intrico di compromessi. Corsero voci in città, accennanti a male intenzioni del popolo di assalire il palazzo ducale, intanto che si elevavano sempre più infuriate le proteste della stampa contro il Borbone. In una riunione di cittadini e di soldati, che si tenne nel quartiere della Guardia nazionale, uno dei Reggenti colse l'occasione per fare un discorso patriottico; e poichè si fece udire qualche voce che accennava a governo provvisorio e domandava armi, l'oratore dichiarò che la Reggenza aspettava il ritorno del Pellegrini: dopo avrebbe presa quella risoluzione che i casi domandavano. “ Posso assicurarvi „ concludeva “ che noi affrettiamo col desiderio il momento in cui ci sia dato deporre il potere in mani più degne delle nostre „.

E veramente, come prima il Pellegrini fece ritorno — il che avvenne nella giornata del 7 aprile — le dimissioni furono presentate da tutta la Reggenza. E poichè il numero

(1) Fu accolta, e diffusa anche dal giornale di Milano: « *Il 22 Marzo* ».

degli Anziani del Comune, da *sessanta*, era stato elevato a *cento*, a cosiffatto consesso civico fu deferita la nomina del Governo provvisorio (1).

In un Bollettino di supplemento alla *Gazzetta*, che porta la data dell'8 aprile, si annunziava che l'Incaricato della Reggenza, inviato a Torino, aveva fatto ritorno alla sua patria, e che il medesimo aveva dichiarato al Ministero di Torino: che la Reggenza parmense era stata istituita con mandato del duca, approvanti i cittadini; che appunto per questo era *legale*, ma non meno *libera* di qualunque altro governo provvisorio: che essa Reggenza, conscia delle opinioni dell'Italia, non pensava a sè sola, ma all'Italia e alla causa italiana: che aveva persuaso il duca a una come abdicazione, e che, quanto alla forma di governo, e alle sorti del suo Stato, egli si rimetteva ai principi della Lega Italiana. La Reggenza si maravigliava che Parma, per ignoranza dei fatti, potesse essere tenuta in minor conto delle altre città italiane, quando ella, col valore suo proprio, versando il sangue de' suoi figli, aveva saputo scacciare gli austriaci, rovesciare un governo assoluto, e persuadere il principe a cedere anco lo Stato, se il bene d'Italia lo richiedesse.

Nello stesso Bollettino, sotto il titolo: *Notificazione della Reggenza*, si leggeva:

" L'Incaricato straordinario della Reggenza di Parma presso il Ministero Sardo certifica come quel Ministero, inteso il vero delle cose parmensi, fu lontanissimo dal disapprovare la condotta di questa città e della Reggenza; lontanissimo dall'apporre mai a questa città fatti di poca plebaglia (2). Inoltre ne certifica come il detto Ministero assicurava, che senza dubbio S. M. il Re Carlo Alberto accorderebbe a Parma tutela e favore come alle altre città italiane,

(1) Forse l'idea venne di Francia. Il 24 febbraio precedente, l'Anzianato municipale di Parigi aveva eletto il Governo provvisorio per tutta la Francia.

(2) Nello stesso giorno (10 aprile) la *Gazzetta di Bologna* dava la notizia che gl'inviati parmensi Pellegrini e Dalla Rosa del duca Carlo di Borbone non erano stati accolti dal Ministero piemontese.

che da sè scossero la dominazione straniera, e un governo assoluto.

" Lo stesso Ministero gli mostrava come il Re Carlo Alberto poneva tutte le sue forze, il suo regno, la sua vita a questa sola cura di *salvare l' Italia*; lo confortava a mostrare ai suoi concittadini come non si deve presentemente avere altra cura che di farsi concordi, uniti, gagliardi a *salvare l' Italia* ecc. ecc..... " E concludeva:

" Italiani, o avremo per patria l'Italia, o non avremo patria. Ogni uomo, ogni villa, ogni città, ogni terra, doni ogni cosa, doni se stesso all'Italia, e avremo finalmente una patria: avremo per nostra patria l' Italia ".

Belle parole! Ma la stampa d'Italia intanto infuriava più che mai contro il tradimento della Suprema Reggenza di Parma.

TRE LETTERE DEL DUCA.

Il duca, in tre lettere successive (povere lettere!) del 9, 11 e 14, con una umiltà di stile, che potrebbe anche impietosire, ma che all'ultimo move il disgusto, dichiara in primo luogo di accettare le dimissioni, ripetutamente domandate, dei Reggenti, e li prega di rimanere al loro posto sinchè siano nominati dall' Anzianato i membri del Governo provvisorio. Anche dichiara, di lasciar libero l'Anzianato di nominare, nella sua saviezza, chi vorrà meglio: colloca sotto la tutela e protezione del magnanimo Re Carlo Alberto lo Stato di Parma, che vorrà riguardarlo come uno degli Stati italiani; raccomanda l' inviolabilità della sua persona e della sua famiglia all'onore e al valore della Guardia nazionale e alla lealtà di tutti i cittadini.

Nella lettera del giorno 11 dichiara che la Reggenza " ha pienamente corrisposto a' suoi desideri e alla sua fiducia ". Nel momento di vederla cessare " gli è necessario soddisfare un vero bisogno del suo cuore, ed esprime i suoi ringraziamenti a tutti e a ciascuno in particolare ".

Infine, nella lettera del 14, *diretta al Governo prov-*

visorio, ch' è l'ultima, dice d'aver temuto che la sua presenza " possa turbare la pubblica tranquillità ", e risolve di assentarsi dal ducato e di tenersene lontano, finchè non sia decisa, con la sorte della popolazione parmense, anche la sua e della sua famiglia. Vorrebbe recarsi nel Belgio per la via di Cremona, Milano, Como, Chiavenna, Coira, Costanza, fino al Reno, se però " non paresse alla SS. LL. più opportuno un'altra via, per evitare quei luoghi che potessero presentare dei gravi imbarazzi ". Chiude la lettera in questo modo: " Non aggiungo altre parole a chi mi ha dato tante prove di benevolenza " (1).

IL DUCA CARLO II SPODESTATO PARTE DA PARMA. VICENDE DI VIAGGIO. ABDICAZIONE.

La presenza di Carlo II incombeva opprimente sulle cinque cervici dei Reggenti per molti e vari motivi; ond' è che, ancor prima ch'egli si risolvesse di andarsene dandone avviso con la lettera del giorno 14, si era pensato alla sua partenza e ventilato di comune accordo l'itinerario, nella necessaria intimità di Palazzo. Sin dal giorno 10 era stato interpellato il marchese Guido Dalla Rosa, se avrebbe assunto di farsi l'accompagnatore del duca spodestato; e poichè il marchese dichiarò di esservi disposto, fu spedito un messaggio al campo di Carlo Alberto per sapere, se potevasi volgere il cammino da quella parte. La risposta fu nettamente negativa; ma il marchese tenne ugualmente la promessa; e insieme col barone Giovanni Testa, secondo accompagnatore aggiunto, la notte dal 18 al 19 aprile partirono segretamente, in quattro carrozze di corte, dal palazzo ducale, diretti a Roma attraverso lo stato di Modena, e Bologna.

Prima però di prendere questa risoluzione e di ricevere la risposta negativa di Carlo Alberto, lo stesso duca aveva informato, per mezzo di una lunga lettera, il granduca di

(1) V. *Appendice*.

Toscana della sua intenzione di recarsi, attraverso l'Italia superiore e la Svizzera, nel Belgio e in Olanda. Scopo della lettera non era quello veramente d'informare il granduca del viaggio; ma piuttosto di raccomandargli le sorti della sua famiglia e del ducato, e in particolar modo di preoccupare l'animo di lui sui giudizi, che già si davano delle cose di Parma e degli avvenimenti che seguirono il 20 marzo. Quanto il duca espone in questa lettera — giustizia per tutti — è conforme al vero, compresa la dichiarazione, ch'egli aveva ripetuto ai Reggenti, di ritenere sciolta la convenzione, poco prima concordata, con l'Austria; poichè s'eran mutate essenzialmente dall'una parte e dall'altra le circostanze, sotto il prepotente impero delle quali, era stata consentita.

Oltre i due accompagnatori sopra ricordati, facevano parte del seguito del duca, il suo cavaliere di compagnia, conte De Guillen, e il medico suo particolare.

A Modena convenne soffermarsi una sola giornata; chè il Governo provvisorio era entrato in forte timore di proteste disordinate; nel pomeriggio del giorno 21 i fuggiaschi pervennero a Bologna. Qui si trattennero per tutto il rimanente del mese d'aprile, in aspettazione di una risposta da Roma, per la quale il cardinal legato di Bologna aveva interposti i suoi buoni uffici (1). Ma Pio IX rispose come Carlo Alberto. Allo spodestato e fuggiasco non si permetteva di recarsi a Roma, e ancor meno di trattenervisi. Se la sorella di lui, presso la quale divisava di rifugiarsi, desiderava di vederlo, si portasse a Civitavecchia, dove le si concedeva di trattenersi qualche giorno.

A Modena però, come a Bologna, e più in quest'ultima città, il povero simulacro di principe aveva passati de' tristi momenti, essendosi sparsa la voce tra il popolo che il duca di Parma fuggiva. E se poi potè rimanere indisturbato presso il cardinale Amat per quasi dieci giorni, è da darne il merito

(1) Il duca veramente fu arrestato. Su di che v. lettera di Franc° Lovatelli a L. C. Farini (20 aprile 1848) in *Epist.° di L. C. Farini*, curato da L. Rava, vol. II, pag. 197.

a parecchi casi piuttosto curiosi: onde il poveretto ebbe dalla fortuna assai più che dalla pietà di quelli, nelle cui mani aveva pur dichiarato di riporre la sua sorte. E qui gioverà riferire una cosa di qualche rilievo, sulla fede del marchese Dalla Rosa, che nei dieci giorni di forzato soggiorno in Bologna, gli fu sempre compagno di sventura (1). L'osservazione serve a meglio intendere non poco di ciò che precede e non poco di ciò che segue; chè non di rado la psicologia dei fatti dimora nella fisiologia delle persone.

Dice dunque il Dalla Rosa che per tutto il tempo ch' e' rimase in compagnia dell'ex duca di Parma, questi fu travagliato da convulsione nervosa, specie ne' momenti d'ansia più acuta, che gli faceva tenere il capo prono, se ritto: soffregare le ginocchia con le mani stese e aperte, quand'era seduto. Nei momenti migliori s'abbandonava invece a quella verbosità inconcludente, con ricorrenze sopra un medesimo soggetto, ch'è indizio di mente malferma, e, per così dire, svolazzante. È nota del resto la malattia di nervi, della quale morì giovanissimo, poco oltre i trent'anni d'età, colui che fu Carlo Lodovico I re d' Etruria, suo padre; ed è notissimo, pur troppo, di quali intemperanze di carattere siasi reso colpevole Carlo III duca di Parma, suo figlio e successore (2).

Da Civitavecchia, dove giunse dopo un brevissimo soggiorno nelle vicinanze di Firenze, non accompagnato dal marchese Dalla Rosa, a cui si era fatto obbligo di scortarlo sino a Bologna, (3) salpò per Genova. Di là gl'indirizzava una lettera a Parma, il 9 maggio: dicevagli di aver compiuto il tragitto " *felicemente con moderato patire* ", mentre si accingeva a partire per Marsiglia " a bordo del Porcospino ".

La Francia però non gli dovette parere paese sicuro. Passò presto in Sassonia, e si ridusse ad abitare il piccolo castello di Weisstropp presso Dresda, dove rimase

(1) V. *Opera citata*, pag. 111.

(2) V. Paul Marmottan — *Le Royaume d' Étrurie* — Paris, 1896.

(3) V. *Opera citata*, pag. 120.

solo, come in romitaggio, per alquanti mesi, diviso dalla moglie e dalla nuora rimaste a Parma, e dal figlio già prigioniero a Milano, poi esule anche lui in un castello della Scozia.

Ed ecco che il 21 agosto 1848, dalla solitudine di Weisstropp, dove si era rannicchiato, l' ex-duca Carlo II fa pervenire a Parma una rivendicazione de' suoi diritti di principe in esilio, nella quale dichiara nulli e come non avvenuti gli atti del Governo provvisorio parmense " durante la sua assenza „ (1). Vero è che in questo brutto mezzo, in forza dell'art. 3 dell'armistizio, detto di Salasco, in Parma era entrata l' Austria nella persona del governatore militare provvisorio, conte Degenfeld di Schönburg, generale austriaco. Il coraggio di protestare con la penna dalla Sassonia gli era dunque venuto in conseguenza dell'esito infelice della rivoluzione italiana.

Sulla fine del settembre dello stesso anno, alla precedente protesta, ne aggiunse un'altra, ma diretta al Papa Pio IX, dove dice, tra l'altro, che la troppo nota convenzione da lui conclusa con l'Austria, sinchè fu duca di Parma " poteva considerarsi come un *errore*; non però una *colpa* „ (2).

L'ultimo suo atto è l'abdicazione in favore del figlio Ferdinando Carlo, col quale compie, nel marzo 1849, all'età di 50 anni, quella forte diminuzione di se stesso, già incominciata il 20 marzo 1848 e proseguita poi senza interruzione, che trova sensibile e seducente somiglianza in quella di Origene (3).

(1) Questa specie di *Proclama ai Parmigiani* fu poi stampato e pubblicato in Parma con la data del 1° settembre 1848.

(2) La protesta, apparsa prima nel Supplemento serale della *Gazzetta di Vienna*, fu poi tradotta in italiano, stampata e divulgata anche a Parma (V. Archivio di Stato di Parma — *Gridario*).

(3) Il resto della sua vita, egli lo trascorse da principe in esilio, nè male nè bene, assunto lo pseudonimo di *Carlo di Borbone conte di Villafranca*.

Morì in Nizza di Provenza il 16 aprile 1883.

ELEZIONE DEL GOVERNO PROVVISORIO

La Reggenza, come s'è detto più sopra, prima di dare definitivamente le proprie dimissioni, deliberò con decreto del 7 aprile che il numero degli anziani del Comune fosse elevato a cento; onde tra i giorni 7 e 8, in tre successive riunioni, col sistema della cooptazione, ai primi sessanta anziani, ne furono aggregati quaranta nuovi. In questo modo il principe, senz'esservi costretto da indegne violenze (indegne, dato il reciproco impegno), si spogliava da sè dell'ultimo avanzo d'autorità come duca di Parma.

Fu poi cura accorta di tutti che nel nuovo civico consesso entrassero rappresentanti e sostenitori di tutte le opinioni; quasi diremmo, di tutti i partiti, se veramente si potesse far menzione di partiti. Vi entrarono amici del duca, e seguaci del Mazzini, uomini seri e indipendenti, del solo partito dell'onestà, amanti della patria. Composto il consesso, si tenne la riunione solenne dell'*undici* aprile, che fu preseduta dal sindaco delegato, o assessore anziano, Mario Costamezzana; ma anche questa venne preceduta da altre due, a breve intervallo, nelle quali si discusse sul modo di procedere alla elezione dei membri del governo provvisorio, e sul loro numero, che fu deliberato di *sette*.

Di nessuna di queste sedute, neanche di quella dell'*undici*, si conserva in luogo alcuno il processo verbale; e per questo appunto dobbiamo tenere in molta considerazione le poche parole di coloro che vi presero parte.

Pietro Giordani, che fu uno de' quaranta aggregati, in una lettera con la data del giorno 12, successivo alla elezione, diceva: “ Ieri si è creato il Governo Provvisorio. Di 85 voti, Castagnoli ne ha avuto 83; i tre altri furono riconfermati con poco minor numero (1). Maestri dapprima escluso; poi nominati un vecchio Bandini, ex-commissario distrettuale, poi

(1) Erano 100 i consiglieri designati; ma intervennero alla seduta soli 85.

il prete Carletti. Poi si tornò a Maestri, e finalmente fu eletto „ (1).

E il marchese Guido Dalla Rosa: " Io faceva parte di quella memoranda seduta (quella dell'*undici*), e ricordo con quale entusiasmo quasi unanime fu fatta la nomina: eppure vi erano uomini di principii ben disparati, perchè un Orlando Garbarini, un Paolo Toschi, un Niccolosi, un Marchese Giuseppe Pallavicino, un Benedini, un Póntoli, un Riva, un Pietro Giordani. Poteva quindi dirsi quella votazione la vera espressione della pubblica opinione „ (2).

E così appunto, come scrisse il Giordani, avvenne. Furono rieletti i cinque della Reggenza, ed eletti per la prima volta due membri, i quali, a dire il vero, non apportarono al Governo provvisorio un tributo considerevole di autorità e neanche di significato, salvo il canonico Giovanni Carletti, nella cui scelta è dovere riconoscere, più che altro, un deferente omaggio a Pio IX. Furono i seguenti:

1. Conte Gregorio Ferdinando De Castagnola,
2. Conte Gerolamo Cantelli,
3. Prof. Pietro Pellegrini,
4. Conte Luigi Sanvitale,
5. Giuseppe Bandini,
6. Can.co Giovanni Carletti,
7. Avv. Ferdinando Maestri.

La Suprema Reggenza cessava dunque dopo *ventidue* giorni di vita.

I sette governatori nuovi si dettero subito un presidente, che fu il conte Gregorio Ferdinando De Castagnola (3).

(1) *Epist. giord.* lett.ª n. 1074, diretta al sig. Antonio Gussalli.

(2) *Op. cit.* pag. 108 — Orlando Garbarini, repubblicano nero, com'egli stesso si qualificava; Paolo Toschi, indipendente liberale; Giambattista Niccolosi, indipendente liberale; March. Giuseppe Pallavicino, duchista; Avv. Alberto Benedini, repubblicano; Enrico Póntoli, repubblicano; Prof. Salvatore Riva, indipendente liberale; Pietro Giordani, indipendente liberale.

(3) Il Governo provvisorio riconfermò poi nell'ufficio di segretari i signori Piroli e Ortalli, e chiamò all'ufficio di vicesegretari, che successero agli altri dimissionari, i signori Rinaldo Dall'Argine e dottor Mariano Adorni.

La Reggenza non ebbe e, quasi diremmo, non poteva avere un capo, presente il principe: e ciò sia detto a rettificazione di alcune inesattezze stampate, che non giova rilevare singolarmente.

IL GOVERNO PROVVISORIO ALL'OPERA

Compiuta la rivoluzione, non dalla plebe sulla strada, come scrive l'avvocato Maestri (1): ma dai rappresentanti del popolo, civilmente, e salito al potere il Governo provvisorio, al Governo stesso tardava di rintuzzare coi fatti le accuse divulgate e ripetute di servilità al principe, di fiacchezza, e di assenza di sentimento italiano; e a tale scopo fu rivolto ogni atto della sua politica, per tutto il tempo che rimase al potere (2).

In primo luogo fu provveduto, perchè il maggior numero possibile di soldati regolari, che già formavano i due battaglioni di milizia ducale (esclusi, naturalmente, i comandanti stranieri, e que' pochi tedeschi che vi erano incorporati), prendessero parte alla guerra; poi fu deliberato, di pieno accordo, d'inviare al campo, al re Carlo Alberto, un'ambasciata per fargli conoscere ch'era vivo desiderio della città e del Governo provvisorio che le milizie parmensi d'ogni specie combattessero per l'indipendenza italiana nell'esercito nazionale. La commissione, composta dei signori Pietro Torrigiani e Ernesto Belli, la mattina del 13 aprile, partì da Parma con l'ordine di parlare direttamente col ministro della guerra e col re; e a suo tempo, in una pubblica relazione, riferì le ampie dichiarazioni ricevute dall'uno e dall'altro. Il re,

(1) V. *Appendice*. — Lettera di Ferdinando Maestri al Conte Carlo Ilarione Petitti di Roreto. Il Petitti, già maestro di Carlo Alberto, fu tra gli uomini più notevoli del Piemonte e uno dei preparatori più operosi e sagaci dei tempi nuovi. Cfr. F. MARTINI, *Pagine Raccolte*, Sansoni ed. 1912.

(2) « Il Governo provvisorio è ormai sentito come una necessità italiana più ancora che parmense », scriveva il D'Azeglio al Toschi in una lettera ancora inedita.

quando arrivò la commissione, era già a cavallo, sul punto di muovere all'assedio di Peschiera: nulla sapeva dell'avvenuta trasformazione di governo in Parma: ma promise che avrebbe collocati i parmigiani nel mezzo del suo esercito, e che li avrebbe riguardati come figli. Fu pure provveduto perchè ai soldati provetti si unissero que' giovani volontari, che fremevano, impazienti di prender parte alla guerra. Questi e quelli, insieme affratellati dallo scopo di combattere contro lo straniero, e di liberar l'Italia, ma comandati separatamente da due capi, con due pezzi d'artiglieria, partirono subito per il campo di battaglia. Dei primi era comandante il colonnello Francesco Pettenati: la colonna dei volontari fu guidata dal cav. capitano Eugenio Leonardi.

La stampa cittadina a buon diritto si compiaceva che Parma calunniata rispondesse in questo modo alle accuse di esser fiaccamente italiana; e il Maestri, allo scopo di sgombrare dall'animo dei soldati ex-ducali ogni idea di municipalità — se mai vi fosse rimasta — parlò ai partenti la mattina del 19, dicendo che oramai tutto doveva essere italiano, non altro che italiano.

Ma anche prima che fossero riorganizzate le milizie e preparate alla partenza, il Governo provvisorio, con un nuovo proclama accesissimo del 14 aprile, diretto agli abitanti delle campagne e ai parroci, innalzava il grido di *guerra santa nazionale.*

I soldati parmensi, in numero di un migliaio, circa, passarono il Po presso Colorno, e poco dopo giunsero al campo di battaglia, dove combatterono valorosamente per la patria comune, insieme coi piemontesi. Presero parte ai fatti d'arme di Santa Lucia, di Pastrengo e d'altri luoghi. A Pastrengo rimasero feriti sette soldati e con loro il comandante Eugenio Leonardi.

ALTRI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO PROVVISORIO.

Dopo la partenza del primo nucleo d'esercito ex-ducale e della prima colonna di volontari, il Governo provvisorio provvide tra l'altro a divulgare quanto meglio potè l'idea

nazionale; onde intervenne solennemente a una funzione sacra, che fu celebrata nella chiesa artistica di S. Giovanni Evangelista, resa famosa dal pennello del Correggio, dove fu cantato il *Tedeum*. Per mezzo della stampa fu poi annunziato che si solennizzava l'emancipazione da ogni dipendenza verso il duca, e da ogni soggezione all'Austria, nel tempo che il padre Barnabita Alessandro Gavazzi, venuto a Parma dalla vicina Modena, parlava al popolo numerosissimo, nelle piazze, di un' Italia da costituirsi, non di uno Stato parmense da conservarsi, e della necessità di far la guerra grande e forte e immediata all'Austria (1). La volgarità della sua eloquenza non nocque alla santità dello scopo; anzi le offerte per la guerra furono così abbondanti, che poterono servire in buona parte a equipaggiare dugento volontari nuovi, che partirono poco dopo per la Lombardia.

PRIMA IDEA DI ANNESSIONE AL PIEMONTE.

Prendeva intanto ogni giorno maggior diffusione e consenso l'idea che intanto convenisse unirsi al Piemonte; intorno a che, il Governo provvisorio non deliberò subito: fece bensì adesione prontissima ai princìpi del Governo provvisorio di Milano, che mirava al grande fine della indipendenza generale. Quanto ai futuri destini dello Stato parmense, come di qualunque altro d'Italia retto da Governo provvisorio, si annunziò che il decidere sarebbe spettato a tutta

(1) In questa occasione (28 aprile), per mezzo di un foglio isolato a stampa, fu annunziato che il famoso Ciceruacchio romano inviava ai parmigiani il suo saluto, e che la lettera autografa era ostensibile a chiunque si recasse al palazzo del Comune, *dove si ricevevano le offerte per la guerra*.

L'autografo è ora nell'Archivio di Stato di Parma. Eccone la fedele trascrizione: « **Miei buoni parmeciani che sempre pensate a me io vi saluto e vi ringrazio. pastori carlo vostro concetatino vi portara in persona questo mio scritto** ».

Angelo Brunetti detto ciciriuacchio. »

Denominato dal famoso tribuno, uscì anche un giornale, che non giunse però al sesto numero.

la nazione per mezzo di regolari comizi (1). In Piacenza invece, tutti, come d'impulso, furono su questo punto concordi, date le ragioni storiche e le condizioni geografiche diverse, e dati infine gli antagonismi municipali con Parma.

Ma quando, mercè il concorso di uomini e di casi, il partito dell'annessione prevalse sulle altre opinioni, anche il Governo provvisorio parmense prese risoluto la sua strada, e arrivò francamente alla sua mèta.

Tra quelli che giovarono a sgombrare il campo dai dubbi e dalle incertezze, è da ricordarsi in primo luogo l'ex mazziniano Antonio Gallenga, venuto espressamente da Londra a Parma nei primi giorni del maggio. Parlò dalla ringhiera della maggior piazza con molto vigore davanti a gran concorso di popolo: poi, a capo di una deputazione di cittadini, si recò a Palazzo, a propugnare la necessità di una pronta annessione (2).

Anche il maggiore Ambrogio Berchet — uno dei condannati per i moti politici del 1821, già in esilio sin dal 1822 — fece ritorno alla sua città con lo scopo di far prevalere il partito della pronta annessione al Piemonte. La *Gazzetta*, interprete non sospetta del Governo, scriveva: " Con piena e sincera gioia annunziamo esser ieri giunto d'Inghilterra fra noi il nostro onorevole cittadino signor maggiore Berchet per non più ripartire ".

VOTAZIONE PLEBISCITARIA.

L' otto di maggio fu pubblicamente indetta la votazione plebiscitaria sulla sorte per l'avvenire dello Stato di Parma. Il Governo provvisorio, nel pubblico manifesto, invitava *tutti* i cittadini a manifestare col voto scritto la loro volontà, e

(1) V. *Bollettino di supp.º alla Gazzetta* del 13 aprile.

(2) Ripartì per Londra l' 11 di maggio, chiamatovi dalla moglie caduta gravemente ammalata. Di là, sulla fine del mese, scrissse agli amici: « Vi è un grande partito in Inghilterra **per noi**: un piccolo **contro di noi**: il Governo è neutrale. Unitevi, il cielo vi aiuterà: Addio ».

lealmente dichiarava ch'era troppo bene consapevole di non poter disporre dei voleri e dei diritti, delle persone e delle sostanze degli Stati parmensi, quanto all'aggregarsi a questo o a quello Stato d'Italia: tale deliberazione dipendere dal popolo, dalla maggioranza di tutto il popolo: esser questo il modo più schietto, poichè si fa appello a tutti; il più spedito, in quanto non v' ha luogo a scelta o a limitazione di elettori.

Era poi esposto il modo, col quale ogni cittadino avrebbe potuto dare il suo voto. In ogni comune, il capo di esso dovrà invitare tutti gli abitanti a recarsi alla parrocchia in giorno e ora fissati, e là, alla sua presenza, o di chi sia designato a farne le veci, e del parroco, ognuno esporrà quelle " condizioni " o nuove proposte che gli paressero più convenienti, e allo Stato parmense, e all'Italia.

Era nell'aria, e in fondo al cuore del Governo, il desiderio che riuscisse proclamata l'annessione al Piemonte; ma conveniva non forzare la volontà di nessuno, anche per questo che s'era diffusa una corrente d'opinioni, non diremo contraria, ma piuttosto non propensa per causa della brevità del tempo, entro il quale doveva esser compiuto il plebiscito. E veramente il 7 maggio, sette distinti cittadini avevano inviato al Governo provvisorio una protesta firmata, nella quale, dopo molte considerazioni, concludevano dichiarando che l'aggregazione sarebbe stata prematura (1).

Il Governo, non meno accorto che cortese, ordinò che la protesta fosse fatta di pubblica ragione nella *Gazzetta* cittadina, nella sua piuttosto lunga integrità, e intanto provvide, perchè, a modo di commento, fosse data una valida risposta, ugualmente pubblica. Di questa apparve solo autore il dottor Paolo Oppici, sebbene emanasse dal circolo di coloro, che simpatizzavano col Governo.

(1) I sottoscrittori della protesta erano i seguenti: Gaetano Corsi, Salvatore Riva, Alberto Benedini, Carlo Guarreschi, Luigi Mussi, Orlando Garbarini, Pompeo Spinazzi.

OSSERVAZIONI CONTRARIE ALLA PROTESTA.

La risposta del dottor Oppici ribatteva garbatamente le osservazioni della protesta. " È inutile " — diceva — " stare sospesi per quel po' di più o di men bene che potesse essere nell'aggregarsi a questo o a quello Stato, al Piemonte, o alla Lombardia, dacchè la lega doganale degli Stati italiani deve toglier di mezzo le difficoltà delle relazioni e dei commerci, dei quali saranno giudici " i parlamenti italiani, rappresentanti i popoli italiani ".

Le quali ultime parole ci lasciano intravvedere il pensiero del Governo provvisorio intorno all'assetto che in quel momento pensava che potesse convenire all'Italia in un prossimo avvenire; ma ci lasciano però incerti (nè poteva essere altrimenti), rispetto a quello definitivo e più remoto. La provvidenziale enciclica pontificia, sebbene porti la data del 29 aprile, non aveva ancor prodotto la benefica resipiscenza degl'Italiani, e mostrato *irrealizzabile* un'Italia federale, indipendente, col pontefice principe internazionale; nè peranco rivolte le menti de' migliori pensatori all'idea grande di grande unità della nazione con un solo esercito e una sola bandiera. Tale idea si fece strada a poco a poco, attraverso difficoltà e delusioni diverse; perchè il fondere sette Stati italiani in uno solo, sembrava un sogno anche ai migliori politici; nè solo nel 1848, ma più oltre, più oltre, sin quasi al 1859.

Tutto ciò che allora si sperava e si credeva probabile, era un regno dell'Italia superiore.

VINCENZO GIOBERTI A PARMA.

Ma il partito dell'annessione al Piemonte, oltrechè dalle vittorie di Carlo Alberto sopra l'Austria, ebbe in Parma un valido impulso dalla venuta di Vincenzo Gioberti nel tempo stesso, che si attendeva alle operazioni plebiscitarie per la designazione delle sorti future dello Stato parmense. Giunto

la sera del 16 maggio alla porta della città denominata Santa Croce (ora: Massimo D'Azeglio), fu condotto tra un festoso coro di popolo acclamante sino al così detto Palazzino, dove gli si era apprestato l'alloggio. Qui erano a riceverlo tutti i membri del Governo provvisorio, e qui venne a fargli onore Pietro Giordani; e poichè si trattenne il giorno dopo, tutta la cittadinanza fu a tributargli il suo plauso devoto. " Non si vide mai „, notava la *Gazzetta*, " un più sva-



Vincenzo Gioberti.
Ritratto eseguito in Parma il 17 maggio 1848 dal pittore Francesco Scaramuzza.

riato concorso di cittadini, concordi a onorare un uomo e, nell'uomo, la santità di un principio sociale „ (1).

Il Governo dispose poi, perchè in onore di lui, con quel

(1) In questa occasione, il noto pittore Francesco Scaramuzza ottenne il permesso di poter ritrarre l'illustre uomo. L'originale dello schizzo è ora proprietà del dottor Alfredo Comandini.

più largo invito di persone che si poteva, fosse dato un banchetto nell'ampia sala, che già serviva alle danze di Corte. Vi presero parte quasi tutti i professori dell'Università, il Procuratore generale della Corte di Revisione, G. B. Niccolosi, il Comandante della Guardia nazionale, Bózzoli, il direttore dell'Accademia di Belle Arti, Paolo Toschi, e l'artista Francesco Scaramuzza, il Comandante Grossardi, il Maggiore Boveri, e, tra i cultori delle lettere e degli studi, l'avv. Angelo Pezzana bibliotecario, il prof. Prospero Viani, venuto da Reggio, il conte F. Linati e molti altri. " Mancava il principe delle lettere italiane ", osserva la *Gazzetta*, " che per un riguardo dovuto alle sue abitudini di vita si volle dispensato dall'invito; ma fu cagione di raddoppiata gioia, poichè apparve improvvisamente, sulla fine del banchetto, e al suo apparire venne salutato da unanimi applausi ". La sera, a teatro, l'ospite illustre fu fatto segno alle più entusiastiche esaltazioni, di guisa tale, che si dovè sospendere la rappresentazione, e lasciar libero corso agl' inni, ai canti patriottici, alle declamazioni, ai discorsi. Tra i discorsi, ispirato, quello del Maestri, che alla fine, rimosso ogni riserbo politico, disse chiaro dal palco stesso del Governo: " Il gran Gioberti, promotore dell' idea della unione italiana, è qui con noi. L'esultanza sincera, universale, che si sveglia alla sua presenza, certifica qual fede abbiate ne' suoi sapienti consigli. Or bene, egli dimostrò alle città libere di Lombardia e della Venezia, di Parma, di Piacenza, di Modena e di Reggio come sia richiesto dal più urgente interesse della causa italiana l'aggregarsi al regno sardo... "

Parlando infine del plebiscito, che nello Stato di Parma andava compiendo il suo corso, mentre in Piacenza era da qualche giorno finito, rilevò, senz'ombra di gelosia: " I voti raccolti son già molte migliaia; e una città di nostri fratelli ne contò poco meno che quarantamila ".

Ma nel pomeriggio di questo medesimo giorno, il Gioberti, in compagnia del prof. Pietro Pellegrini, si era recato a rendere la visita al vecchio e glorioso antiguelfo, che abitava una modestissima casa in via San Michele, " ospite " dei coniugi Giorgio e Maria Foriel.

In questa disadorna cameretta, il sommo scrittore piacentino, anzi italiano, quattro soli giorni innanzi — il 13 maggio — conversando per lettera con l'amico lontano, aveva colpito a fondo con la penna presaga il castello di politica giobertiana. Essa, come pochi ignorano, avrebbe dovuto compiersi con



Pietro Giordani.
Delineò dal vero e incise ma non finì Paolo Toschi.

la federazione degli Stati italiani e il pontefice a capo; ma come siffatta politica fosse un sogno irrealizzabile, lo aveva dimostrato il pontefice stesso nell'enciclica di pochi giorni prima, colla quale annunziava di staccarsi dalla lega degli Stati italiani, e consigliava i popoli italiani " a stare uniti a

que' loro principi, dai quali ebber prove d'amore, e non tollerare d'esser strappati dal loro reggimento „. Il Giordani, che fu uno de' primi a rilevar la cosa (1), conversando con lettera — ripetiamo — con l'amico, aveva esclamato: “ Tu dici bene, amico mio; era un delirio voler fondare l'Italia sul papa. A me pare che il papa gioverà poco all'Austria, nuocerà all'Italia, ma assai più a se stesso „ (2).

Il colloquio tra il neo guelfo e il vecchio antiguelfo fu lungo, animato e trionfale per il Giordani, come attestò poi il prof. Pellegrini, che vi assistette muto e riverente (1).

ESITO DEL PLEBISCITO.

PROCLAMAZIONE DELL'AGGREGAZIONE AL PIEMONTE

Coi mezzi e coi procedimenti semplici e chiari, esposti al pubblico nell'editto dell'*otto* maggio, in dieci giorni, si compirono le operazioni necessarie per il plebiscito: onde il voto di coloro che potevano avere un'opinione usci fuori dalle note dei registri, consegnati ai parroci di tutto lo Stato ducale di Parma, tranne però le città di Piacenza e Pontremoli, che se ne erano staccate.

L'appello fu rivolto a tutti, indistintamente, senza coercizione di nessun genere, nè politica, nè morale, nè palese, nè occulta, non essendovi notizia di una protesta o reclamo di alcuno, nè prima, nè dopo, in nessun giornale di nessun colore, nè della città, nè di fuori. È il primo atto, e forse il più sincero, che il popolo, libero della sua volontà, non eccitato dalla stampa di partito, non circuito da gente che considera la politica una professione, nè fanatizzato da una idea, compiva con sincera fiducia in se stesso, credendolo santificato dalla fede e in armonia col bene dello Stato parmense e dell'Italia.

(1) È però dovere il notare che *L'Alba* di Firenze, nel suo foglio del 4 maggio, primo tra i giornali d'Italia, riferisce l'allocuzione nella sua integrità, e vi fa seguire un commento, le cui prime parole sono: « Pio IX ha commesso il maggior fallo del suo glorioso Pontificato con l'ultima allocuzione ».

(2) *Epist. giord.* lett.ª 1078 del 13 maggio.

...... oh anno de' portenti,
oh primavera della patria, oh giorni,
ultimi giorni del fiorente maggio!

Raccolti i registri, venne fissato il giorno 25 per la solenne proclamazione del voto. Tutto lo Stato, in tutti i suoi rappresentanti, civili e militari, tutte le milizie presenti e tutto il clero convennero nel Palazzo del Comune, o si trovarono accolti intorno ad esso. Formatasi la processione, essa percorse le strade, che conducono alla Cattedrale, tra due fitte ale di popolo acclamante ed esultante.

In Duomo fu annunziato prima il numero complessivo dei votanti e dei voti di tutto lo Stato, poi quello di ciascun comune. Il risultato fu il seguente:

Per l'aggregazione al Piemonte . . voti	37,250
Per Carlo II	1,626
Per gli Stati Pontifici.	230
Per la Toscana	158
Indeterminati.	101
Diversi	8
	39,703

Sopra un numero di 39,703 votanti, l'aggregazione al Piemonte ottenne voti 37,250 (2).

Un prolungato grido uscì dai petti di tutti, ed echeggiò per le maestose volte dello storico tempio romanico, ancor fregiato delle bandiere, che ai soldati dell'Imperatore Federico, strapparono i parmensi vittoriosi nel 1246.

Il voto per l'aggregazione al Piemonte, dato, come allora si diceva, " incondizionatamente ", è prova di grande fiducia nella causa italiana, anche se non fu raggiunta l'unanimità

(1) V. *Gazzetta di Parma* del 19 maggio 1848. È poi noto ciò che diceva il Brofferio del Gioberti rispetto al viaggio da lui incominciato come federalista e finito come unitario; ed è noto che il Gioberti stesso, nell'ultima sua opera politico-filosofica *Il Rinnovamento degli Italiani*, riconosce il suo errore quanto alla possibilità di un papa principe, presidente degli Stati federati italiani.

(2) Propriamente voti: 37.251 essendosi aggiunto, ma in ritardo, anche quello del vescovo di Borgosandonnino.

che si ebbe a Piacenza. La storia politica di Parma e la sua posizione geografica servono a spiegare come si sia potuto trovare un numero piuttosto elevato di persone, desiderose del ritorno del duca, e come qualche centinaio abbia preferito aggregarsi a due Stati, che erano più vicini del Piemonte. Curiosa è la rinunzia dei repubblicani; poichè è certo che esistevano in Parma in qualche numero; mentre è parimente asserito dal dottor Emilio Casa e dalla *Gazzetta di Parma* che uno solo fu il voto dato alla repubblica (1).

DOPO IL VOTO.

Dopo la proclamazione del voto in Duomo, due membri del Governo provvisorio, ai quali si aggiunse un alto magistrato della Corte di Revisione, partirono alla volta del campo a portar la notizia in forma solenne dell'esito del plebiscito al re Carlo Alberto (2). È superflo aggiungere che furono accolti molto lietamente. Sei giorni dopo, il 31 maggio, era già pronto e sottoscritto il decreto, col quale si nominava il senatore e consigliere di Stato Federico Colla " regio commissario con incarico di ricevere la formale consegna del ducato di Parma dal Governo Provvisorio ".

Cominciando dal 30 maggio, il marchese Francesco Rizzini inviò dal campo al Governo provvisorio le sue corrispondenze, e fu il primo a dare notizie precise della rotta dei toscani a Curtatone e della eroica condotta del generale Laugier.

ULTIMO PERIODO.

Se il decreto di nomina del commissario regio è del giorno 31 maggio, quello di annessione vera e propria, che avrebbe dovuto precedere, è del 16 giugno successivo. E veramente, il commissario non entrò in Parma prima del 22

(1) V. *op. citata* del Casa, e n. del 27 maggio della *Gazzetta*.
(2) Furono i signori Conte Luigi Sanvitale, Avv. Ferdinando Maestri e Giambattista Niccolosi, Procuratore della Corte di Revisione.

giugno; e però i piacentini, i quali avevano precorso Parma nella " dedizione „ al Piemonte, ebbero primi anche il commissario regio straordinario, che fu il medesimo senatore Federico Colla.

Nella prima decade del giugno, ne' giorni stessi, che il Podestà e il Comitato di guerra facevano pubblico appello, perchè la cittadinanza accogliesse con nobile silenzio i prigionieri di Peschiera, che dovevano passare per Parma, diretti ad Ancona, si attese alla nomina definitiva del colonnello e del tenente colonnello della legione nazionale. Riuscirono eletti, con voti quasi unanimi, Ambrogio Berchet e il marchese Guido Dalla Rosa, colui che aveva scortato, come abbiamo detto, il duca Carlo II sino a Bologna. Il giorno successivo, il Berchet indirizzava a' suoi concittadini un alato proclama; diceva che il gran motto di Giulio II s'era fatto sentire un'altra volta. " Io non potevo non rispondere all'appello de' miei fratelli, e dalla terra d'esilio mi mossi subito a prender parte ai perigli e alla gloria... Penetriamoci della grande missione nostra: Iddio ha riserbato alla generazione presente la somma gloria di far libera ed una l'Italia. Iddio è con noi, Iddio lo vuole! „.

Il 16 giugno 1848, ricorrenza annuale di violenze patite dalla reazione militare-austriaca, fu giorno di gran letizia per Parma. Il Podestà, per solennizzare l'esaltazione al pontificato di Pio IX, ordinò una generale distribuzione di pane ai poveri, e il Governo provvisorio, in un caloroso proclama ai cittadini, diceva che Pio IX avrebbe posto sul capo di Carlo Alberto la ferrea corona di Lombardia.

Ahimè! il papa Pio IX aveva già dichiarato implicitamente che la corona ferrea di Lombardia doveva rimanere, per allora, sul capo dell' Imperatore d'Austria.

REGGENZA E GOVERNO PROVVISORIO NEI DECRETI E RISOLUZIONI CHE RIGUARDANO PERSONE.

È proprio de' governi, sorti come di sbalzo dalle rivoluzioni, non poter evitare durante il periodo della loro agitata esistenza, lo scoglio delle esaltazioni e dei vilipendi perso-

nali; onde le prime prendono poi l'aspetto di premi dati, ma non meritati; gli altri di vendette. La Suprema Reggenza di Parma ebbe questo di differente dai molti Governi provvisori del 1848, che, pur essendo nata dalla rivoluzione, fu per alcun tempo considerata una continuazione dell'autorità del principe, e quando poi si volle un governo d'origine popolare, non le mancò il favore dei rappresentanti del popolo, cosicchè i primi reggenti, già eletti dal principe, furono riconfermati quali membri del Governo provvisorio con l'aggiunta di due compagni. In conclusione, la Suprema Reggenza, trasformata in Governo provvisorio, così nella sua elezione e formazione, come nell'esercizio del suo ministero, ha potuto conservare un carattere di onesta legittimità, che conferì non poco, così al rispetto presso gli altri, come alla propria temperanza, non essendosi trovata nella necessità di dover rimeritare i propri fautori per conservarseli amici, nè, d'altra parte, di dover concedere troppo ai venti di passione, che soffiavano contrari alle persone più in vista. Convien poi riconoscere che la Suprema Reggenza accolse su questo punto un criterio altamente civile, poichè le parve di poter fissare con decreto del 30 giugno che ogni ricerca e procedimento per colpe politiche erano proibiti.

Chi potrebbe dirsi esaltato, e dalla Reggenza, e dal Governo provvisorio, fu Pietro Giordani. Dalla prima fu fatto presidente di una commissione per la riforma degli studi; dal secondo fu eletto rettore onorario dell'Ateneo: onori che trovarono il vecchio e sommo scrittore così depresso oramai dalle malattie e dalla vecchiaia, che riuscirono solo a rendergli intimamente consolati — forse — gli ultimissimi giorni della travagliata esistenza. L'altro che fu prontamente ridonato alla pubblica istruzione, e rimesso sulla cattetra nell'insegnamento della chimica generale e speciale fu il prof. Vincenzo Vighi.

Con risoluzione del 25 marzo furono invece colpiti dalla Reggenza il conte Giulio Zileri anziano del Comune nonchè consigliere di Stato; e il dottor Marcaurelio Onesti direttore generale della Polizia. L'uno e l'altro, diceva il decreto, „ per atto di giustizia reclamato dal voto popolare „.

E colpito prontamente e risolutamente, con decreto del 21 marzo, fu pure Gaetano Buttafuoco, addetto alla direzione della Polizia generale, autore di articoli rabbiosi vomitanti fuoco e fiamme contro il Giordani, che si nascondeva sotto il nome — per colmo d'ironia — di *Filarete*.

Con decreto del 20 aprile, il Governo provvisorio dispose poi che " a riprovazione durevole dei danni e torti gravissimi recati alla città e allo Stato dal Ministero disciolto, fossero dichiarati deposti dalle cariche e offici occupati ": il conte Carlo Bombelles, il cav. Lorenzo Richer, il comm. Enrico Salati, il cav. Vincenzo Cornacchia, il cav. Vincenzo Vicenzi, il dott. Marcaurelio Onesti (già rimosso dall'ufficio dalla Reggenza), il cav. Antonio Crotti, il cav. Giandomenico Godi. Il Bombelles e il Richer venivano privati anche dei titoli di senatori dell'Ordine Costantiniano: ma essi erano già partiti dal ducato poco dopo la morte di Maria Luigià, nel cui regno il primo era stato capo del Governo, il secondo del Gabinetto particolare. Agli altri colpiti era concessa una provvisione a titolo di sussidio, se però ne facessero richiesta (1).

Il comm. Salati era stato ministro degli affari interni con Carlo II; l'Onesti, capo della Polizia; il Crotti e il Godi militari, il primo comandante della Cittadella col grado di colonnello, l'altro di un battaglione ducale col grado di capitano; il Cornacchia e il Vicenzi avevano occupati posti importanti negli uffici amministrativi.

(1) Restano tracce nell'Archivio di Stato di qualche dissenso tra i membri del Governo, rispetto alle persone colpite. Mons. Carletti, uomo di grande rettitudine, ma più da chiesa che da governo politico, confidava le sue apprensioni al suo ex-presidente per certe critiche pervenute a' suoi orecchi.

Il De Castagnola gli mandava un giornale di Genova, e così gli rispondeva: « Dal foglio vedrà come il Ministero torinese, il quale ha già date le sue dimissioni, sia malmenato e quasi accusato; eppure, era esso composto di uomini savi e dotti e di pensamenti generosi e proprio italiani, del che alcuno diede prova co' suoi scritti. Siffatta considerazione deve confortare i ministeri minori a non curarsi delle indecenti e ingiuste diatribe ».

ULTIMI GIORNI.

Il 22 giugno, come s'è detto, il commissario regio entrava in Parma; ma solo otto giorni dopo, assumeva legalmente il potere, dandone l'annunzio ai parmigiani con un manifesto, nel quale diceva di riporre nel consiglio degli onorevoli membri del Governo provvisorio la maggior fiducia per l'adempimento della sua missione.

Il Governo provvisorio con la stessa data deponeva il potere nelle mani dell'invocato commissario, e al popolo, da cui per mezzo degli anziani e notabili del Comune l'aveva ricevuto, rivolgeva pubblicamente il suo saluto di commiato il *trenta* giugno.

Nato l'*undici* aprile, finiva onorevolmente il suo compito il *30 giugno 1848,* dopo *ottanta* giorni di vita.

II.

Compiuta la narrazione dei fatti di questo episodio storico-municipale — forse più italiano che municipale — con l'aiuto e sul fondamento di documenti e testimonianze corroboranti, presentandolo in quella luce non intensa, ma ferma, che ci è parsa le vera, rimane che si raccolgano le interruzioni lasciate qua e là, assolvendo la promessa di rilevare i giudizi controversi della stampa, in gran parte sfavorevoli al duca e alla Reggenza. Scevri, come siamo, da quella passione che offende spesso chi, trovandosi tra i municipi, si occupa di cose municipali, non crediamo di presumer troppo dicendo che ci pare di poter essere sereni, così nel pesare le censure che riguardano uomini e cose, come nel dare ai fatti quella importanza che ebbero, sebbene concernenti un piccolo Stato, e una non grande città.

Giova intanto ripetere che il duca Carlo Lodovico di Lucca, ancor prima di entrare in possesso, secondo i trattati, de' suoi Stati parmensi, concluse con le corti di Modena e di Firenze, nel 1844, una specie di baratto di territori, di sudditi e d'altro; e che poi, divenuto padrone degli Stati parmensi, concluse una convenzione con l'Austria allo scopo di reciproca assistenza in determinati casi. Vero è che la convenzione, ancor meglio che patteggiata, fu imposta a lui e al duca di Modena dalla prepotenza dell'Austria, insospettita delle concessioni liberali fatte ai popoli dal re di Sardegna, da quello di Napoli e dal granduca di Toscana.

Son questi i primi capi d'accusa contro il più piccolo tra i principi italiani del 1848; e se ora li prendiamo in esame, ci sorregge la speranza di far cosa non priva di qualche bellezza di giustizia. Trattato e convenzione vogliono

dunque in primo luogo esser considerati per quel che sono in realtà: il primo, un baratto, più o meno conveniente, di quelli che si erano sempre fatti tra i principi; la convenzione, un freno odioso alla libertà del popolo parmense a vantaggio della stabilità del duca sul piccolo trono; ma nè l'uno nè l'altra costituiscono un tradimento politico. Chi può avere il concetto chiaro della realtà, non confonde il senso di patria, prevalso in Italia dopo la rivoluzione, con quello che poteva entrar prima nella mente dei principi come conseguenza di uno stato di cose affatto diverso. Il quale stato di cose, i popoli avevano, sì, il diritto di scalzare; ma i principi avevano anche il dovere di conservare dalle reciproche insidie per naturale istinto di conservazione regia. Senza alcun dubbio, era un indirizzo odioso, contrario agli interessi della nazione; ma la colpa di ciò va ricercata nelle condizioni di que' tempi di transizione, tra un passato che scompariva rovinando, e un presente che andava sorgendo a fatica, aiutato da sentimenti e pensieri nuovi, generosi, tumultuosi; ma confusi e spesso contradittori. La politica d'allora era la medesima di quella che regolò i rapporti, così detti fraterni, tra i principi italiani anche prima; e in mezzo ad essa Lodovico Carlo di Lucca, o Carlo II di Parma, pesce piccolo, si doveva destreggiare tra il granduca di Toscana e il re di Sardegna, pesci maggiori. Quanti altri principi di maggiore e miglior fama di Carlo II conclusero una convenzione come quella del 4 febbraio 1848! Ma poichè, dopo il 20 marzo, dichiarò subito ai Reggenti di considerare come sciolta la convenzione " perchè erano mutate del tutto le circostanze dell'una e dell'altra parte, sotto l'impero delle quali era stata consentita " (1), è lecito rilevare che il nostro piccolo principe cercava bensì di uscire per le maglie della rete, ma però non assumeva atteggiamenti subdoli, nè tentava quello, che si dice gioco a partita doppia. E fu poi tanto dabbenuomo — non gli va lesinata tal lode — che in una lettera inviata al pontefice dalla Sassonia, dov'era al sicuro,

(1) Dichiarazione fatta alla Reggenza e ripetuta in una lettera al granduca di Toscana del 18 aprile.

confessa che la convenzione fu un *errore*, non una *colpa*. Fu un errore di tattica, potremmo aggiungere, di quelli che commettono i principi deboli, senza carattere, insidiati, nuovi nel regno, come Carlo II; ma non fu — ripetiamo — un tradimento, com'è apparso ai contemporanei, e come si è ripetuto anche dopo. Lo Stato non fu posto con frode in mano ai nemici; bensì in vece, in buona fede, fu inviato il principe ereditario al campo di Carlo Alberto, perchè combattesse contro i tedeschi per l'Italia. Noi crediamo veramente che non ci si debba mostrare troppo accorti, e negar fede ai documenti. Crediamo che padre e figlio avessero, in quel momento, sincere intenzioni, l'uno di mandare, l'altro di andare al campo (1). In vece, se consultiamo i giornali del tempo, e particolarmente *La Patria* di Firenze, la *Lega Italiana* di Piacenza, e *L'Indipendenza Italiana* di Modena, addosso al principe fatto prigioniero si sarebbero trovate lettere compromettenti, lettere di corrispondenza col barbaro Radetzky. Vero è in vece, che siffatte lettere non sono mai esistite, nè furono mai pubblicate; e che quelle effettive, ch'egli portava, non si permise che fossero consegnate.

Quanto poi agli 800 o 900 ungheresi, venuti a Parma verso la metà di febbraio, non furono chiamati da oltre il Po, o da oltre l'Alpe; perchè si trovavano già in Piacenza, in forza di convenzioni precedenti, allorchè il duca entrò inerme il 1° gennaio negli Stati che gli venivano concessi.

I tedeschi si trovavano in Piacenza da molti anni prima, in forza della convenzione di Parigi del 10 giugno 1817, a scopo di presidio di quella fortezza; e in Parma, quali capi dell'esercito ducale, in forza del trattato del 24 aprile 1839 (2).

Gli 800 o 900 Ungheresi, fatti venire dal duca Carlo II a Parma, perchè stessero più vicini al suo trono malfermo,

(1) Il dottor E. Casa (*Storia di Parma da Maria Luigia ecc.* pagg. 49 e 51) non è di questa opinione.

(2) Alla Convenzione del 10 giugno 1817 ne fu sovrapposta una altra nel 1822, in forza della quale il diritto dell'Austria, già riconosciuto, veniva ancor più precisamente rinsaldato.

rappresentano dunque dei tedeschi che si *trovavano* già nel ducato; che il duca vi aveva trovati al suo giungere; che già poco prima erano stati chiamati a Parma anche dal capo del Governo per decorare i funerali di Maria Luigia d'Austria, e che poi erano ritornati a Piacenza; che avevano la colpa di essere stranieri, ma non quella — almeno allora — di odiare gl' italiani, e che di conseguenza non erano neppure veramente odiati.

I fatti che abbiamo narrato, provano la cosa con evidenza.

Dopo ciò è da credere che le censure di Raffaele Lambruschini saranno intese con maggiore discrezione e precisione (1); e che saranno ridotte al loro giusto valore quelle del marchese Roberto D'Azeglio (2), del critico della *Gazzetta di Parma* del 1859 (3), e infine del *Bollettino storico piacentino* del 1911 (4).

Vero è che la condotta di Carlo II trova un altro accusatore esplicito anche nell'avvocato empolese, condirettore de *La Patria*, Vincenzo Salvagnoli. L'accusa è chiara e categorica. È dovere l'accennarvi; non però l'esaminarla o il discuterla, perchè non riguarda la condotta di Carlo II nel tempo, che fu duca di Parma; bensì nell'altro più lungo e anteriore, nel quale " le petit tyran de Lucques " non avrebbe sdegnato di costituirsi nel grado e nell'ufficio di " bargello dell'Austria ". Il Salvagnoli, ne *La Patria* dell'8 aprile 1848, scrive così: " Ai tanti fatti che dimostrano ormai impossibile il regno di Carlo II a Parma e di Francesco V a Modena, uno terminativo ne offrono i documenti della Polizia Austriaca, ritrovati in Milano; alcuni de' quali

(1) Ne *La Patria* del 4 aprile 1848: « Il duca di Parma Carlo II abdicò il giorno in cui chiamò le truppe austriache a Parma ».

(2) Nel *Risorgimento* di Torino il 20 aprile 1848: « È un rinnegato, che avendo nome di principe italiano, tradì la patria, e si legò con l'Austria ».

(3) Nel numero del 1.° agosto 1859: « Entrò nello Stato facendolo contemporaneamente occupare dagli Austriaci ».

(4) Nel fascicolo VI: « Gli Austriaci vennero a presidiare Piacenza in seguito a un patto, stretto dal Duca (Carlo II) con l'Austria ».

io ho visto. Da uno di questi risulta che l'ex-duca di Lucca e di Parma era il centro di tutte le spie austriache della bassa Italia (delle quali esiste la nota nominativa città per città), ma noi ne taciamo i nomi per delicatezza „.

L'avvocato Salvagnoli, benemerito della patria italiana, giornalista focoso, professore di scienze legali, ministro dei culti, è in fine senatore del Regno, è persona degnissima di fede. D'altra parte, lo storico Enrico Poggi, autore di una storia composta con ottimi criteri e fondamenti, appunto del periodo che va dal 1814 al 1846, assicura che il nostro duca era tutt'altro che in concetto di principe italiano favorevole all'Austria: onde il Metternich lo faceva sorvegliare dagli ambasciatori austriaci presso le varie Corti d'Italia e dal governo toscano, " quasi fosse un capo occulto di cospiratori „ (1).

Lasciamo dunque la verità dov'ella si trova; ma intanto non dimentichiamo che il padre di Carlo II di Parma morì giovane, nell'età di circa trent'anni, epilettico „ (2).

***

Mentre i piacentini formavano l'ammirazione dei patrioti italiani e raccoglievano, poi, gli applausi della Camera Subalpina, il povero Borbone parmense ruzzolava, sospinto dall'avveduta politica della Reggenza, sulla via dell'esilio: ma su Parma e la Reggenza stessa, veniva addensandosi un turbine di maldicenza proveniente da oltre il Po, dalla Toscana, dalla Liguria, dal Piemonte. Durante la burrasca si mostrò, non potrebbe dirsi, se più elevato il senno de' pochi al timone, o maggiore la dissennatezza degli altri. In Parma, al partito degli scarsi mazziniani, senza dire del nucleo plebeo-borbonico capeggiato da pochi cortigiani, si mescolavano i soliti irrequieti proteiformi, i quali, fatta la rivoluzione in piazza, e conseguite la libertà e la costituzione, come fu poi consuetudine, volevano sorpassare la mèta. Chi voleva che prevalesse l'idea

(1) Enrico Poggi, *Storia d'Italia dal 1814 al 1846*, vol. II, pag. 218.

(2) V. P. Marmottan, op. cit.

repubblicana, nè solo per lo Stato di Parma; altri che si fosse dato lo sfratto immediato al duca e dichiarata l'annessione al Piemonte; altri, altre cose. Costoro, nell'intento di dar credito a certi disegni e sfogo alle passioni, presero a inviare da Parma informazioni ai giornali politici delle maggiori città, facendo bersaglio la Reggenza di censure quasi sempre anonime. Si accusava i Reggenti di essere ligi al duca, sordi ai sentimenti di patria italiana, non d'altro curanti che di mantenersi al potere, di conservare il ducato e con esso il borbonico duchino. Davano sciaguratamente rincalzo a siffatte accuse fatti diversi: che uno de' Reggenti si fosse diviso dai colleghi; che il Mischi avesse seguito il suo esempio; che Piacenza avesse già dichiarata la decadenza del principe e la propria annessione al Piemonte, mentre la ex-sorella, la " città dei ciambellani „ (3) lasciava il duca tranquillo nel suo Palazzo, e la Reggenza continuava a esercitare le sue funzioni di pieno accordo col duca stesso. E così avvenne che Parma rimase esposta per circa un mese ad accuse gravissime, e che illibati cittadini, amantissimi della patria grande, in un momento così solenne del nostro risorgimento, apparvero traditori della causa nazionale. Nè i giornali pubblicavano sole corrispondenze, o sfoghi personali, o proteste anonime; ma spesso le notizie erano seguite da commenti di persone di bella e grande fama.

Il *Corriere Livornese* del 27 marzo, narrati succintamente i fatti principali della rivoluzione del 20 marzo, della nomina della Reggenza, e del plauso dato al duca, conclude: " Infamia e morte a coloro che tanto prostituirono questa vilissima Parma: tutta l'ira di Dio cada sovr'essi e li disperda „. Nel *Corriere Mercantile* di Genova si narravano con la stessa intonazione gli stessi fatti, e nel numero del 4 aprile si aggiungeva: " Con dolore registrammo l'*infamia di Parma*: con piacere annunciamo che, a quanto pare, non fu che un intrigo di pochi: la maggiorità è monda da questa

(3) Cosí è gratificata Parma da Costanza d'Azeglio nelle sue lettere al figlio Emanuele.

sozzura „. Ne *L'Alba* del 13 aprile si leggeva: " La Reggenza va superba del titolo di *suprema* ed è *infima*: essa ha macchiato le pagine della storia di Parma con inchiostro indelebile „. Lasciamo ora le accuse anonime, e veniamo a quelle degli uomini più illustri. Il Guerrazzi nel *Corriere Livornese* del 2 aprile, il Montanelli nell'*Italia* di Pisa, Aurelio Bianchi-Giovini in altri giornali, dissero più volte cose gravi della Reggenza. Tra loro, più temperato fu il Guerrazzi, il quale rilevò solo che " Parma da sè stessa discordava„. Ma parole roventi ebbe invece il marchese Roberto D'Azeglio, e più volte, nel *Risorgimento* di Torino. E quando poi potè ricredersi, e rendere la giustizia dovuta, riconosceva che " non solo i capi del governo; ma tutto il popolo della città di Parma vennero immeritamente gravati della più esecrabile fra le colpe nazionali, quella di fellonia alla Patria „ (1).

Piu volte, e con l'arma sottile del ragionamento, e sempre in articoli che avevano il posto d'onore nella *Patria* di Firenze, assalì la Reggenza parmense il grande cittadino e illustre scrittore Raffaello Lambruschini. " Noi siamo pronti ad ammettere tutto quello che possa moralmente giustificare le persone che compongono la Reggenza „, egli diceva, " una delle quali conosciamo e riveriamo da lungo tempo „... (2) " Ma „ — proseguiva — " non possiamo approvarlo politicamente. Le sue intenzioni saranno state rette, e le difficoltà che le si opponevano gravissime; ma que' modi che in tempi ordinari sarebbero prudenza e senno, ne' grandi casi sono disavvedutezza e pochezza d'animo. Quando un grande principio è in pericolo, è necessario afferrar la questione, e reciderla con mano ferma, non scioglierla. Il duca di Parma aveva abdicato il giorno in cui chiamò le truppe austriache... „ (3).

(1) V. *Risorgimento* di Torino n. 98 del 19 aprile 1848. Ne va dato il merito, in gran parte, all' artista Paolo Toschi, come sarà fatto conoscere in uno scritto, già licenziato per la stampa, che ha per titolo: *Paolo Toschi e Roberto D'Azeglio.*

(2) Era il conte Gregorio Ferdinando De Castagnola.

(3) Ecco un presupposto non così sicuro, come pareva al Lambruschini.

“ Con la vittoria del popolo „, proseguiva ancora il Lambruschini, “ cessò in Carlo di Borbone anco il potere di fatto. La Reggenza era e doveva considerarsi (!) come autorità di popolo; e rispetto a Carlo di Borbone doveva restringersi a tutelarne la persona, a proteggerne la partenza. Questo atto di rigorosa giustizia rimuoveva tutti gli ostacoli, assicurava davvero la vittoria, e riservava al congresso futuro d'Italia quelle sole questioni che potranno in quello essere trattate e risolte, cioè le questioni di territorio e di limiti.... Nessun principe italiano, nessun congresso italiano può mettere in esame se Carlo di Borbone debba regnare in Parma, nulla più di quel che possa esaminare se Francesco V debba regnare in Modena, o l'Imperator d'Austria in Lombardia o nel Veneto. Tali questioni non si possono ammettere senza colpa di lesa nazione. Carlo di Borbone e Francesco V sono principi austriaci come l'Imperator Ferdinando: non possono esser principi italiani... Pio IX, Carlo Alberto, Leopoldo II non possono alcuna cosa per loro, fuorchè dire: Noi vi demmo l'esempio; se ci aveste imitato nell'essere italiani, ci sareste ora compagni nell'essere reggitori di popoli italiani; ma voi combatteste i popoli con lo straniero: cercate regni e stipendi in paese straniero. Ecco la questione politica vera e limpida! La Reggenza di Parma errò nel discernerla quale essa è; perciò pose se medesima in difficoltà inestricabile „ (1).

E più volte anche Celestino Bianchi, con articoli vibratissimi, ne *La Patria*, colpì a fondo, e il duca, e la Reggenza, e i parmigiani. “ Il posto di Carlo II non è che tra le file tedesche: s' egli finge sentimenti di patria, bisogna dirgli: È troppo tardi! I Parmigiani poi non vorranno partecipare più lungamente con lui la vergogna del doppio tradimento; non vorranno che l'Italia li vegga oggi e li sappia in questi solenni momenti sì poco curanti di lei, della gloria, e della sua fama „.

Nella credenza che i parmigiani e la Reggenza Suprema

(1) La lunga lettera del Lambruschini fu stampata, diffusa in foglio isolato, e indirizzata *Alla Reggenza*. Si legge anche nel giornale L'*Indipendenza Nazionale*, che usciva a Parma.

volessero conservare il loro ducato col suo bravo duca borbonico era, il 28 aprile, il padre Gavazzi; poichè, in una delle sue prime concioni popolari, molto si compiacque d'aver trovata la cittadinanza " italianissima, ben diversa dalla voce che ne era corsa per le altre città d'Italia ". Che più? Anche il Gioberti, il 17 maggio, era nel medesimo errore; e ne fece pubblica confessione egli stesso, cercando di attenuare e scusare, per sua bontà, la colpa presupposta. " Le smisurate dimostrazioni d'amore ", egli dice nella lettera pubblica diretta ai parmigiani, " con cui festeggiaste il mio arrivo nella vostra città, mi colmarono l'animo di consolazione, e mi liberarono a un tempo da un errore involontario, in cui ero incorso, e che son pronto a confessarvi candidamente. Io credeva che il sentimento dell'unità italiana, e quindi il desiderio dell'unione, fossero men vivi nelle metropoli che nelle provincie; imperocchè le prime essendo avvezze all'onore e ai vantaggi della preminenza, debbono mostrarsi men propizie delle seconde a un ordine civile che ne le spoglia " (1).

Ma ciò che supera il credibile, ciò che non oseremmo riferire, se non avessimo qui, sott'occhi, i documenti intimi e originali per provarlo, è quel che avvenne tra persone, ch'erano reciprocamente legate da vincoli di parentela, d'amore e di stima. Tanto potè allora la passione, e tanto è difficile in certi momenti separare il vero dal men vero!

***

Allo scoppiare della rivoluzione del 20 marzo il conte Giovanni Sanvitale, fratello del Reggente Luigi, si trovava da qualche tempo a Torino. Informato per lettera dei casi della patria, si dispose prontamente al ritorno; ma venuto a sapere, durante il viaggio, delle cose avvenute il giorno 25, ne fu così vivamente colpito, che non solo non volle proseguire sino a Parma, ma deliberò di non farvi più ritorno, e

(1) Lettera pubblica del Gioberti, diretta ai parmigiani, che si legge nella *Gazzetta di Parma* del 20 maggio 1848.

di trasferire la sua dimora a Piacenza. Nulla valse a smuoverlo dal suo proposito; e allo zio, il conte Gregorio F. De Castagnola, così scriveva: " Iddio che ha fatti recentemente tanti miracoli (intendeva quelli della liberazione dei popoli) faccia che Parma lavi la vergognosissima macchia, di cui tutta Italia alzerà grido d'inesprimibile indignazione ".

Lo zio prontamente rispondeva: " Dalla vostra breve lettera, a me carissima, perchè tutto ciò che mi viene da voi, mi è tale, mi sono derivati dispiacere e sorpresa: dispiacere, non vedendovi qui meco; sorpresa considerando la deliberazione vostra, la quale penso che conseguiti da esagerazione, sia nei fatti, sia nelle opinioni. Della debolezza o follia de' pochi io non fo nè farò mai molto conto per lunga mia esperienza di uomini e di cose; ma egli è un fatto che Parma ha vedute le sue strade insanguinate per la causa comune all'Italia; egli è un fatto che può, essa Parma, avere uno Statuto quale hanno ora molti paesi italiani, e, se convien dirlo, più largo eziandio. E questo è molto, anzi è tutto; poichè certe questioni politiche debbono sciogliersi senza intralciamento di altre, non oggi, non domani; ma quandochesia. Al postutto. io segno l'opinione, la quale chiaramente si manifesta nel proclama milanese spedito a Pietro Giordani. Io non m'illudo nè voglio essere illuso: tengo in istima le opinioni degli altri, e prego che mi si permetta di non mutare la mia, e tutte queste cose dir posso e dico più liberamente, perchè non ho vanità nè desideri, tranne uno, che in me fu sempre vivo: che l'Italia sia tale quale dev'essere e quale, anche parlando geograficamente, la natura la circoscrisse.... Infine, non tacendo che se la vostra deliberazione fosse *ferma*, sarebbe a me di grande afflizione, vi abbraccio ecc. ecc. ".

La deliberazione non fu solo *ferma*, ahimè! ma fu *ostinata;* onde nel maggio successivo, credendo forse di giustificarla, scriveva alla direzione de *L' Alba*, nel modo seguente: " Arrivato a Piacenza, e preso da indicibile sdegno e dolore all'intendere i vergognosi fatti susseguiti alla rivoluzione, non volli proseguir oltre per serbare intatto il mio onore, non senza speranza che Parma si sarebbe re-

denta al cospetto d'Italia e d'Europa. Ma poichè questa speranza fu delusa dagli altri avvenimenti, mi trovo contento d'essermi risolto a fissare la mia dimora in Piacenza „.

È bene confrontare la data di questa lettera del conte Giovanni Sanvitale con la data di quella del marchese Roberto D'Azeglio per comprendere ciò che è ostinazione, e ciò che è resipiscenza. La prima è del 27 maggio: la seconda è del 19 aprile 1848.

*
* *

I moti rivoluzionari d'Italia, scoppiati nelle città, dove non erano principi che stessero lor sopra, ebbero, come effetto immediato, la costituziome di Governi provvisori. Anche in Modena, — però dopo la fuga di Francesco V — fu costituito un Governo provvisorio. In Parma, al contrario, il principe non fuggì; nè fu dalla rivoluzione cacciato. Egli stesso le andò incontro, le offrì spontaneo tutto ciò che poteva essere desiderato in quel momento, si spogliò della propria autorità, della quale investì una Reggenza, composta di persone stimate anche dal popolo minuto, e rimase, aspettando. Il popolo mostrò subito di voler accettare e gradire l'offerta: cessò a un tratto dalla violenza, nè poi la ripigliò, perchè le persone chiamate al potere s'impegnarono di dargli sollecitamente ciò che allora era in primo luogo e da tutti richiesto: la costituzione. Certo è che il popolo, rivendicando col suo sangue i propri diritti, avrebbe potuto sbarazzarsi del principe innocuo, e darsi quella forma di governo che più gli piacesse. Certo è pure che le persone, designate a raccogliere l'autorità del principe e a succedergli, avrebbero potuto, o non accogliere la designazione, o mettere delle condizioni d'altra natura. Ma ciò non fu fatto dal popolo, nè dai Reggenti; ond' è che sorse tra il principe, il popolo e il nuovo governo un patto, che non poteva essere violato senza oltraggio ai principi più rispettati di lealtà tra gente civile. Gli eventi che poco appresso vennero in folla a maturare, l'uno dietro l'altro, vertiginosamente, quasi onde del

mare in burrasca, fecero comprendere ai Reggenti che s'erano messi per un sentiero pericoloso, dal quale si sarebbero forse ritirati volentieri, se oramai il ritirarsi, dopo aver preso l'impegno di compilare la costituzione, non potesse offrire l'appiglio a cattive interpretazioni. Ma ciò che dice il Lambruschini della pochezza d'animo dei Reggenti, e della necessità di *recidere* la questione, perchè il *scioglierla* era impossibile, mostra ch'egli sarebbe stato miglior generale d'esercito, che non fosse abile politico; se pure, come abbiamo rilevato, non si debba dire che gli facevano difetto informazioni precise (1). Fu, al contrario, non piccola virtù dei Reggenti tollerare in silenzio, senza proteste di nessun genere, le censure profane, e proseguire imperturbati sino alla mèta, che poi in effetto raggiunsero. Nè è da dire che al battesimo popolare ci siano venuti quasi di rimorchio, poichè essi primi vi ricorsero (si noti!) per la elezione del successore del Gioia, che vollero fosse fatta dal Consiglio degli Anziani il *ventinove* marzo; e poi, rinfrancati dal buon esito, l'*undici* aprile.

Onde il Lambruschini, leale ma ingiusto, scriveva il 19 aprile:

" La Reggenza di Parma non è più! Le è successo un Governo provvisorio eletto dagli Anziani, cioè dal Potere municipale. Non occorre ora esaminare quando e come la trasformazione è stata fatta. Il principio è riconosciuto: il Governo presente viene dal popolo. Parma è italiana, e come italiana si è messa in corrispondenza col Governo di Milano e con Carlo Alberto. Il Governo di Parma è ribattezzato, e s'egli opererà vigorosamente, secondo la sua nuova natura, ciascuno dimenticherà la tardiva e laboriosa sua nascita (2) ".

(1) Dio mio! Era pure il medesimo Raffaello Lambruschini — ottimo cittadino, ottimo scrittore, ottimo cuore — colui che il 24 aprile. nel giornale *La Patria* — cinque giorni soli prima della famosa Allocuzione papale — potè scrivere, senza la minima esitazione: « No, no, Pio IX è Sovrano e Pontefice: e non mancherà a nessuno dei gravi obblighi che gli incombono come Depositario delle due Autorità ».

(2) *La Patria* del 20 aprile.

La verità è che la Reggenza scompariva di nome e rimaneva di fatto; che il nuovo battesimo non le fu largito per grazia; bensì dato a titolo d'onore, e quasi di premio. E vero è pure che tutti insieme i Reggenti, e ciascuno da sè, non ebbero mai il minimo pensiero di mantenere uno stato di cose in contrasto con gl'interessi della patria maggiore, e in armonia con quelli di una istaurazione del ducato. Ben in vece si potrebbe osservare che il Governo provvisorio parmense, ossia la Reggenza rinnovata, ebbe un'origine più regolare d'altri Governi provvisori del 1848, essendo sorto, non di mezzo a' tumulti; ma dalla elezione di un consesso civico legittimamente costituito, con poteri conferitigli da un numero considerevole di rappresentanti.

*
* *

E ora non sarà giudicato inopportuno, speriamo, se per la compiuta conoscenza del momento storico, di cui ci siamo occupati, riferiremo anche le parole di Mariano Adorni, publicate nel primo numero della *Indipendenza Italiana*, giornale che nasceva per questo scopo il 1° aprile 1848, e moriva poco appresso.

" Dopo ben tre secoli da che Parma stava unita a Piacenza, se n'è disgiunta quasi il dì stesso, nel quale tutta commossa ancora per le violenze patite la vigilia dagli Ulani austriaci ebbe annunzio che al paese davansi le più libere leggi in seguito del sangue a comune profitto sparso dagli italiani di Parma.

" Ben lungo tempo le due città hanno avuto le medesime sorti, hanno vissuto sotto le medesime leggi, sofferti gli stessi dolori, nutrite uguali speranze; ed ora che ad ambedue sorride più lieto avvenire, una si allontana dall'altra e rifiuta il bene offerto, quasi incapace di gratitudine.

" Ci è d'uopo di fissare tutto il pensier nostro a' gravi doveri che c'incombono per frenare la foga di sentimenti che ne desta l'inaspettato e strano fatto, pur nondimeno sarebbe viltà e ipocrisia, anzichè sincera e saggia moderazione,

se tacessimo essere opinione che i Piacentini vogliono più presto separarsi da noi che unirsi ai Piemontesi. È doloroso il pensare che in essi l'affetto alla madre non abbia ispirato l'amore ai fratelli, e che mentre il cuore non batte che alle sante parole d'Italia e di nazionalità, si mostri il vergognoso esempio di vieti pregiudizi condannati dalla ragione, maledetti dalla storia, e ripugnanti alle nobili idee che sono in ogni mente italiana.

" Circa all' inopportunità della deliberazione cotanto grave presa dai Piacentini, adesso che pendono incerti i destini di tanti popoli, non faremo parola, siccome cosa di per sè troppo evidente... Dal canto nostro fissiamo lo sguardo al vessillo tricolore, e all'ombra sua rannodandoci, mai l'Italia vergognerà di averne per figli ".

Una protesta sottoscritta da un certo numero di piacentini, che seguì indi a poco, e si diffuse per tutto lo Stato, aveva per fine di separare la causa dei parmigiani da quella del loro Governo e del duca. Mentre si affermava che i vincoli del più fraterno amore rimanevano inalterati, si accusava la Suprema Reggenza di oppressioni e arbìtri, d'uno de' quali fu presa nota anche nel rendiconto d'una seduta del Consiglio del Comune (1). Si era abusato — dicevasi — della firma del Reggente Pietro Gioia nel proclama del giorno 21 marzo. E veramente, egli non s'era mosso da Piacenza per tutto il 21, ed era partito solo nella mattina del 22. Non si poteva ammettere che avesse potuto firmare un atto, reso pubblico in Parma il giorno del suo arrivo, con la data del giorno precedente.

I piacentini rivendicavano poi il diritto di provvedere

(1) Fa menzione di ciò l'*Indipendenza Nazionale* nel numero 3 del 10 aprile; ma invano se ne cercherebbe ora, negli Atti del Comune di Piacenza, la traccia. O fu cancellata posteriormente, o la protesta non fu altro che orale. E voglio aggiungere che l'*Indipendenza Nazionale* di Parma, da me veduta e consultata, nella quale si parla (n. 3, 10 aprile) della protesta de' Piacentini ai loro fratelli di Parma, d'Italia e d'Europa, come di quella che il Gioia volle registrata ne' protocolli del Municipio di Piacenza, non è più reperibile nella Biblioteca Palatina di Parma.

ai loro destini e agli interessi della comune patria italiana come a loro piaceva meglio, essendo la dinastia borbonica parmense decaduta di fatto, partiti i tedeschi da Piacenza, e ritornati essi piacentini in piena libertà; laddove la Reggenza di Parma, emanazione del duca, nè era libera, nè poteva arrogarsi il diritto di rappresentare un popolo libero, come il piacentino.

Com'è da immaginare, vi furono repliche e controrepliche. Una di queste (forse l'ultima), si legge nella *Gazzetta* del 3 maggio, la quale, per essere stata ispirata dal Giordani, vogliamo riferire nella sua sostanza. Si dice dunque che la separazione di Piacenza dal Governo centrale è, in ragione di Stato, un errore enorme e dannosissimo agli interessi dei paesi medesimi e della guerra, e che, non potendo prendersi quello errore in buona fede, è, e rimarrà sempre, un delitto sulla coscienza di chi la promosse, e si adopera di mantenerla (1).

Con buona pace del signor Adorni, e fors'anche del Giordani, a noi non riesce di vedere ingratitudine, nè ombra alcuna di delitto in ciò che fecero i piacentini. Forse ebbero potere sul loro animo simultaneamente, e con pari efficacia, il desiderio di separarsi dai parmigiani e quello di unirsi ai piemontesi, e di ciò è buona prova morale quanto si dice in una delle dieci lettere del Gioia al Giordani, che si leggono in Appendice a questo scritto. Ma perchè indugeremmo su questo punto?..... Con la partenza dei tedeschi dalla loro città, e la simultanea proclamazione popolare di decadenza della passata signoria, i piacentini divenivano, per fortunata combinazione di casi, un popolo libero, padrone della propria sorte, in diritto di disporre di sè, secondo il proprio arbitrio. Se quelli di Parma, compiuta la rivoluzione il 20 marzo, non avevano condotta l'opera loro sino al punto di liberarsi dal principe e proclamarsi liberi, eleggendosi un

(1) L'articoletto è sottoscritto con le lettere A. C. (*A*rticolo *C*omunicato): ma poichè ci consta in maniera indubbia che di questo tempo il Giordani amava comunicare alla *Gazzetta* qualche cosetta sua con tale sottoscrizione, *pensiamo* che anche lo scritto detto possa essere di lui.

governo proprio, ciò non riguardava altro che i parmigiani. Ora i piacentini per il bene proprio e d'Italia pensavano di darsi incondizionatamente a quello Stato italiano, che li affidava di voler formare un'Italia unita e forte, di un'Italia debole e divisa. I fratelli vicini, per un complesso di casi, erano riusciti a mèta diversa; e, pur rivendicandosi a libertà a prezzo del proprio sangue, non avevano poi ricavato dallo sforzo il maggior profitto. La sorte, violentissima, aveva concesso agli uni, forse meno meritamente, ciò che agli altri aveva negato senza motivi; ma nessuno doveva parlare di ingratitudine, o di delitto, chè non potevano aver luogo. I diritti della storia cadevano davanti ai diritti naturali primitivi. L'unione politica de' due popoli, durata per più di tre secoli, aveva prodotto gli effetti di fratellanza; ma poichè ora l'unione politica, in forza degli eventi, veniva a cessare, ognuno riprendeva il diritto di sentirsi italiano a modo suo, e di favorire, con impeto più o meno temperato, l'adempimento di un desiderio che era nel cuore di tutti i patrioti, ma che trovava la sua via con diversa difficoltà d'uscita.

Non così evidente, come quello de' piacentini di staccarsi dai parmigiani, diremmo il diritto individuale del Reggente Pietro Gioia di staccarsi dalla Reggenza.

Pietro Gioia fu una mente, un cuore, una penna e una voce, a cui è dovuta la venerazione dell'età nostra e delle venture; ma il suo probatissimo ardore di patria, e la riconosciuta altezza d'intelletto, in questa occasione, ci sembrano inferiori alla prudenza politica, a cui avrebbe dovuto, e non seppe, informare la sua condotta. Poichè non v'ha dubbio ch'egli accolse in primo luogo l'invito del duca di far parte della Reggenza; poi, partito da Piacenza la mattina del giorno 22 tra il plauso unanime de' concittadini, ebbe maggior tempo a riflettere sulla convenienza di accettare definitivamente l'onorevole ufficio, che non avessero avuto i suoi quattro colleghi parmensi, i quali, dopo l'accettazione, han dovuto necessariamente dare corso alle faccende, senza la reale partecipazione di lui. E se è vero che invano si cercherebbe la sua firma autografa sotto l'editto del 21 marzo,

non invano si farebbe la ricerca per quello del 24, molto più importante, col quale si promette al popolo la costituzione (1). Ed era pure il Gioia colui che, il 23 marzo, nel proclama ai focosi pontremolesi secessionisti, li ammoniva con queste parole: " La troppa foga non metta a pericolo le vostre vite; il vostro onore, la grande e ormai piena fratellanza italiana „ (1). E fu ancora il Gioia colui che, il 10 maggio 1848, nella chiesa di San Francesco in Piacenza, nella occasione che i piacentini con priorità di plebiscito davano se stessi ai piemontesi, feriva dal pergamo gli ex-colleghi della Reggenza con queste parole: " Politiche temporatrici io vi conosco: voi mi rendete odore di sapienza austriaca. Io vi respingo „. E poco appresso: " Noi non abbiamo disamato nè disprezzato chicchesia. Ma quando fu manifesto che lo stare congiunti ai vicini ci allontanava dal grande scopo, a cui miravano i nostri cuori, allora ci fu forza dividerci: poichè noi volevamo correre una nobile strada, nè potevamo comportare che i compagni ce ne sviassero „ (2).

Le quali parole, pronunziate dall'avvocato Pietro Gioia più di un mese dopo la sua secessione, come ognuno comprende, non erano le migliori per lo scopo di conciliare gli animi delle città sorelle; senza dire che il tempo trascorso avrebbe dovuto farlo accorto che se i suoi ex-colleghi erano stati colpevoli di alcuna lentezza, si trovavano allora avviati a quella medesima mèta, verso la quale egli e i suoi s'eran messi con qualche settimana di vantaggio. Ecco tutto!

Ma nella foga egli aveva offeso ciò che gli uomini veramente temprati al maneggio della pubblica cosa sanno sempre salvare con quell'arte che è fatta di prudenza e pazienza.

L'esame un po' minuto delle cose, fatto senza preconcetti municipali, ha messo in luce — speriamo — le parti rispet-

(1) Un decreto della Reggenza del 20 marzo, a cui fu accennato, fissava, come massime di procedura, che fossero sufficienti tre firme per gli atti e i decreti della Reggenza stessa. Cfr. *Raccolta generale delle leggi e dei decreti per gli Stati di Parma e Piacenza.*

(1) V. *Gridario.*

(2) V. P. Gioia, *Scritti letterari*, Piacenza. 1867,

tive di due città: cosicchè, se da un lato non si potrebbe escludere qualche errore innocente, dall'altro sarebbe ostinazione negare l'errore non innocente di condotta di chi mise la Reggenza nel pericolo di fallire al suo scopo. Ma ciò che rileva molto più, a veder nostro, è il riconoscere la eccezionale importanza de' fatti stessi nel coordinamento della storia generale; poichè non poca parte del nostro Risorgimento, e in particolar modo quella ch'è circoscritta all'anno 1848, è un campo vastissimo e complicatissimo, non peranco convertito in piena e sicura coscienza nazionale. Rimane ancora molto posto, non dico al raccoglitore di notizie, ma al critico che le sappia lumeggiare, coordinare e valutare, non di per sè, ma nel loro contributo effettivo alla storia, ch'è nostra intima storia. Di ciò s'è accorto quella mente indagatrice ch'è il senatore Benedetto Croce, allorchè si propose di rivolgere la sua operosità all'analisi della storia regionale d'Italia. Quante incertezze, ancor oggi, in quelli che si fanno giudici nell'assegnare o escludere, questa o quella regione, o città, dalla influenza sulle sorti generali della patria comune della grande patria!

In ogni modo, ognuno che giudichi equamente dovrà concludere che se va lodato l'impeto patriottico da una parte, non mancò la saggezza politica dall'altra. Poichè sarà sempre legittimo compiacimento per i piacentini il poter dire: Noi primi abbiamo portata la pietra viva delle nostre coscienze all'erezione del grande edifizio nazionale; ma sarà pure fuori di disputa che la Suprema Reggenza di Parma diede bella prova di quell'arte politica, che rese ammirandi nei secoli i governi di Roma e Venezia.

GRAZIANO PAOLO CLERICI.

APPENDICE

DI LETTERE VARIE

LETTERA DI FERDINANDO CARLO PRINCIPE EREDITARIO AI REGGENTI:

Illustrissimi Signori.

Ho l'onore di rimetter loro l'Atto della mia dimissione dal Comando Generale di queste Reali Truppe, e *lo rimetto nelle mani dell' Ill.mo Sig.r Luogotenente Colonnello cav. Giandomenico Godi*, Comandante i R. R. Dragoni.

Parma addì 20 Marzo 1848.

Il Maggior Generale
FERDINANDO CARLO DI BOURBON

LETTERE DEL DUCA CARLO II AI REGGENTI:

1.

Signori!

Avendo risoluto di non allontanarmi dal mio Stato come nel primo momento lo aveva divisato, e desiderando vedere compita al più presto, ed assicurata la felicità de' miei Sudditi, li invito a fare il loro possibile onde domani Sera mi sia rimesso ad Esame il Progetto di Costituzione da me a loro promessa, e del quale loro hanno avuto l'incarico.

Mi credino con distinta stima

Li 23 Marzo 1848.

CARLO II D.

2.

Signori!

Allorchè io confidai a Loro la Suprema Reggenza di questi Stati, il mio desiderio fu che fosse tosto compilata da loro una Costituzione. Ieri ne scrissi a loro nel senso medesimo. Eglino vedono che il lasciare il popolo in questo stato d'incertezza è un far dubitare della mia sincera adesione alla Costituzione. Perciò desidero che al più presto la Costituzione sia pubblicata sulla base Piemontese, Toscana o come meglio stimano. Il Governo avendo inalberato il vessillo della Costituzione, la mia casa non può più a lungo tacere senza eccitare diffidenza de' miei sentimenti. La mia determinazione di accettare la Costituzione, e il desiderio di aderire alla Lega Italiana col Santo Padre, Piemonte, Toscana ecc. ecc. rimane immutabile (1). Intanto i pieni loro poteri sono confermati. Io ho loro manifestato i miei sentimenti coi quali pieno di stima mi segno

24 Marzo 1848.

Aff.mo Loro
CARLO II D.

3.

Signori!

I Gravi avvenimenti che con inaudita celerità si vanno succedendo e che sono stati a me esposti dalle SS. LL. sono di natura a procurare di togliere quanto è possibile le presenti scissure, ed evitarne delle maggiori.

Io sono in mezzo ai miei figli Parmigiani pei quali sento tutto l'amore di Padre, e delle dimostrazioni de' quali affettuosissime verso di me, e la mia Famiglia serberò eterna gratitudine, ne mai è mia volontà il distaccarmi da loro, anzi godere della loro felicità per mezzo di una Costituzione adattata al bene di essi, e di tutto il paese; della compilazione della quale ne incaricai già le SS. LL. e ne affrettai il compimento. Ma digraziatamente lo Stato non è più nella sua integrità, mostrando una parte di esso altre tendenze. Io desidero il bene del popolo, non il mio, e mi sarebbe assai penoso, il dover essere io l'ostacolo alla felicità di una parte di esso, standomi immensamente a cuore la pace e la concordia de' miei popoli fra loro.

(1) IMMUTABILE. Così, ragionevolmente, in questa copia accuratissima, derivata dall'originale scomparso. In vece, nei manifesti a stampa, letti dal popolo: INELUTTABILE, in carattere distinto.

Laonde ho invocato già l'ajuto di Carlo Alberto a tutela di questi Stati, e per entrare cogli altri Principi Italiani nella Lega ed Unione tanto desiderata, nè posso dubitare del suo grazioso assenso. Sono deciso poi di lasciare all'arbitraggio di Lui, e del Sommo Pontefice Pio IX, la territoriale disposizione di essi. Intanto costituisco una nuova *Reggenza Provvisoria* colli stessi poteri e fini della Reggenza attuale, la quale sarà composta degl'individui della prementovata attual Reggenza più d'altri cinque, due da nominarsi dall'anzianato di Parma, due da quello di Piacenza ed uno dalla Magistratura Comunale di Pontremoli.

In qualunque torbido evento vivo tranquillo rimettendo nella fede, onoratezza ed affetto de' miei Parmigiani la sicurezza della mia persona e Famiglia che è cosa loro.

E mi confermo pieno di stima

Parma li 27 Marzo 1848. Aff.mo Loro
CARLO II D.

4.

Signori!

Nel mentre che gli altri Stati della Lega Italiana contribuiscono colle lor forze alla grand'opera della liberazione e risorgimento d'Italia, come Sovrano di una benchè piccola parte di essa, e per dovere, e per simpatia non posso rimanermi dal contribuire anche io dal canto mio allo stesso glorioso oggetto.

E perciò invito le SS. LL. cui ho dato i poteri Governativi a riunire il maggior numero possibile delle Truppe mie di linea, e porle alla disposizione di S. M. il Re Carlo Alberto il quale al presente si trova in Alessandria in faccia alla Sua Armata desiderosa di gloria. Intanto per la tranquillità interna e la sicurezza della mia persona e famiglia basta la Guardia Civica, e l'amore e il cuore de' miei buoni Parmigiani.

Mi credino con stima

28 Marzo 1848. Aff.mo Loro
CARLO II.

5.

Signori!

Atteso i subiti rivolgimenti che d'ogni intorno, ed in questi medesimi Stati succedono, e volendo pure, quali che siano per essere le mie sorti future, mostrare con solenne prova quanto mi stia a cuore,

la salute, e potenza d'Italia, quanto deploro quel breve tempo in cui la necessità e posizione Geografica, e politica di questi Stati mi sottomise ad influenza straniera, io solennemente dichiaro di metter fin d'ora i miei destini all'arbitrato di S.ª S.à Pio IX, di S. M. Carlo Alberto Re di Sardegna, e di S. A. R. Leopoldo II. Gran Duca di Toscana i quali decideranno le differenze, e le sorti future di questi Stati al miglior bene e maggior forza d'Italia, offerendomi fin d'ora ad accettare quei compensi che all'equità di quei Principi sembreranno convenienti.

Intanto volendo pur anche testimoniare quanto desideri la felicità del mio popolo, approvo lo Statuto fondamentale di un Governo rappresentativo quale mi fu proposto dalla Suprema Reggenza da me a ciò deputata la quale confermo cogli stessi poteri, infino a che le sorti di questo Stato siano determinate; dandole facoltà di aggregarsi un altro cittadino eletto dall'Anzianato di questa Città.

Ritorni intanto Piacenza, ritorni Pontremoli in fede, dimentico i loro intempestivi bollori nocivi ai loro ed ai comuni interessi, rimanga fedele Parma e pensi che dall'ampiezza non si misura la felicità degli Stati.

Io giurerò lo Statuto, manderò un battaglione di linea in soccorso ai Lombardi, e mio figlio Ferdinando, Capitano di un drapello di valorosi Civici che lo voglia seguire vi offre il suo braccio, e mostrerà spero che nelle sue vene scorre il sangue della valorosa Casa di Savoia, e vive tuttora quello di Enrico IV.

Parma 29 Marzo 1848.

Aff.mo Loro
CARLO II D.

6.

Signori!

Volendo per quanto è da noi sodisfare ai voti del popolo, e a quelli della Suprema Reggenza dello Stato, la quale per la gravità delle attuali circostanze non si sente abbastanza libera da potere efficacemente provvedere all'interna tranquillità, non solo, ma ai rapporti esterni, e considerando come il pubblico voto legalmente espresso sia il più saldo sostegno di ogni ben ordinato Governo, autorizziamo la Suprema Reggenza dello Stato a prendere insieme al Corpo Municipale di questa Città tutte quelle misure che stimi più convenienti al bene del paese. Bramosi sempre di potere con ogni maggior sagrificio contribuire per nostra parte alla sua felicità, attenderemo fuor d'ogni carico, intervento, e responsabilità le ulteriori risoluzioni de' Principi Italiani a nostro riguardo.

E con distinta stima mi segno

Aff.mo Loro
CARLO II D.

7.

Signori!

Essendo venuto a mia cognizione che sonovi taluni i quali tuttora pongono in dubbio la mia completa, e leale adesione alla causa Italiana, fondandosi sul motivo che la Convenzione conchiusa fra me e l'Austria benchè di fatto rotta, ed annullata, pure non lo sia di diritto; a torre qualsivoglia dubbiezza io intendo di dichiarare, come dichiaro colla presente nulla, ed irrita la predetta Convenzione la quale fù a me proposta dall' Austria medesima, e che a motivo della posizione del paese, e della presenza in esso delle Truppe Austriache, non mi fù permesso di ricusare per non comprometterlo, ed indurre su di esso dei mali ancor più gravi.

Le circostanze avendomi reso libero non ho esitato ne credo essere stato il men generoso. L'offerta del mio unico figlio alla causa della nostra Patria ha avuto il suo compimento, ed egli è fralle schiere di que' prodi che pugnano per l'indipendenza e la salvezza d'Italia.

Sono con distinta stima

Parma li 8 Aprile 1848.

Aff.mo Loro
CARLO

8.

Signori!

Li rendo grazie della premura che si sono dati nel darmi avviso del penoso contratempo, che è avvenuto in Cremona a mio figlio, il quale, spero, non farà che ritardare il desiderio di mio figlio istesso di portarsi al Quartier Reale di S. M. Carlo Alberto. La volontà non è mancata in ogni caso, nè a me di offerirlo, ne a lui di fare ogni suo sforzo per riuscire. Questa è la pura verità, e di ciò si persuaderà il Governo di Milano. Li ringrazio ancora della Staffetta spedita a premura del Sig. Guillen e di tutta la premura che hanno per ciò che mi riguarda. La mia gratitudine verso di loro sarà sempre scolpita nella mia mente, mentre questa è la sola cosa che lor possa offerire.

Mi credino con verace stima

Parma 9 Aprile 1848.

Aff.mo Loro
CARLO II D.

9.

Signori!

Accetto la dimissione ripetutamente dimandata dalla Suprema Reggenza, e la invito a tenersi in posto finchè vengano eletti ed entrino in attualità di esercizio i Membri di un Governo Provvisorio.

In pendenza dell'arbitramento al quale mi sono riportato col mio Chirografo in data del 29 Marzo 1848 lascio libero l'Anzianato di Parma come ora si trova composto di nominare nella sua saviezza il Governo Provisorio.

Questo Stato resti sotto l'alta tutela e protezione del magnanimo Re Carlo Alberto il quale lo riguarderà come uno degli altri Stati Italiani che insieme concorrono alla grand' opera dell'Indipendenza d'Italia.

Raccomando la pubblica sicurezza e la fraterna concordia, e la salute e quiete di questa buona Città, l'inviolabilità della mia persona e famiglia all'onore, e al valore della Guardia Nazionale, ed alla lealtà di tutti i Cittadini.

E mi segno con verace stima

Parma li 9 Aprile 1848.

Aff.mo Loro
Carlo II D.

10.

Signori!

La Suprema Reggenza dello Stato da me creata il 20 Marzo 1848, e poscia rimessa al completo dall'Anzianato di Parma ha pienamente corrisposto ai miei desiderii, ed alla mia fiducia. Nell'atto pertanto di vederla cessare per far luogo al Governo Provvisorio che giusta il mio Chirografo del 9 Aprile prossimo passato sta per essere nominato, mi è necessario di soddisfare ad un vero bisogno del mio cuore esprimendo siccome fo i miei ringraziamenti alla Reggenza istessa ed ai Singoli membri che la compongono.

Possa coll'ajuto dell'Onnipotente Signore il nuovo Governo compiere l'opera sì bene incominciata, e raggiungere interamente lo scopo di tutti i buoni e il mio, quello cioè di vedere il Paese dotato di tali istituzioni che valgano a guarentirne per sempre la sicurezza, e la prosperità.

E con verace stima mi dico

Parma li 11 Aprile 1848.

Aff.mo Loro
Carlo II D.

LETTERA DELL'EX DUCA CARLO II AL GOVERNO PROVVISORIO:

Signori!

Gli avvenimenti che da qualche giorno si sono succeduti in Colorno, ed altre parti dello Stato, mi danno a pensare che la mia presenza possa turbare la pubblica tranquillità, e riuscire fors'anche d'inceppamento alle operazioni del Governo Provvisorio nelle relazioni ch'esso deve tenere con i Paesi limitrofi per concorrere seco loro al grande scopo dell'indipendenza d'Italia. Se nel contegno da me tenuto finora per contribuire a questo sì nobile intento non ho seguito che l'impulso del mio cuore, ora cedendo con doloroso sacrificio, più che alla necessità ad un sentimento di dovere, e di vero amore verso quest'ottima popolazione, mi sono determinato di assentarmi dal Ducato, ed a tenermene lontano, finchè non sia decisa colla loro sorte pur quella di me stesso, e della mia Famiglia. Nel partecipare alle SS.e Loro questa mia intenzione, io reclamo dalla Lealtà, e Generosità del Governo Provvisorio quei provedimenti che possono tornare opportuni o necessarj a guarentire da ogni pericolo così la mia partenza come il Viaggio che debbo fare per giugnere al Belgio ove avrei deciso portarmi per lo stradale di *Cremona. Milano. Como, Chiavenna, Coira e Costanza*, fino al Reno, e di là al Belgio, o per quell'altro qualunque che loro paresse più opportuno, diretto al medesimo fine, evitando quei luoghi che potessero presentare dei gravi imbarazzi.

Non aggiungo parole a chi mi ha date tante prove di benevolenza. E mi segno con vera stima

Parma li 14 Aprile 1848. Aff.mo loro

CARLO

LETTERA DELL'AVVOCATO FERDINANDO MAESTRI
AL CONTE CARLO ILARIONE PETITTI DI RORETO (1).

Parma, 12 Aprile 1848.

Signor Conte

Eccole fatta la nostra rivoluzione! La vedrà in questi fogli; (2) rivoluzione difficilissima e riuscita pacificamente, non sulla strada, ma sulla carta.

(1) Lettera privata, resa pubblica nel *Risorgimento* del 15 aprile 1848. Fu poi riferita e commentata variamente da vari giornali.

(2) Il Maestri inviava al conte Petitti i giornali parmensi, che davano la notizia della elezione del Governo provvisorio.

Ora il governo provvisorio trae la sua origine non più dal principato, ma dal popolo, rappresentato dall'Anzianato, consesso nazionale, composto di cento notabili. La transizione era difficile, dovendo passare per mezzo a due partiti del tutto opposti. (1) Bisognava temporeggiare, finchè gli avvenimenti cospirassero al mutamento col pubblico voto; e temporeggiare a costo di essere calunniati dalla stampa e dall'opinione, traviate dall'ignoranza dei fatti.

Spero ch'Ella ci renderà giustizia, giacchè ha parlato dei Parmensi secondo le apparenze, (2) con qualche ragione, benchè in effetto non meritino che lode.

Hanno acquistata la libertà col sangue: hanno ottenuto di disarmare ottocento Ungheresi e mandarli a casa loro, sotto fede che più non combatteranno contro l'Italia: con una non facile e seria politica senza scosse e senza nuova lotta di partiti hanno ottenuto la libertà, che ha il governo provvisorio di Milano.

Mi era crudele il tacere, quand'io ne' passati giorni mi sentiva coi membri della Reggenza designato come ligio al sistema ducale: io martire del 1821, perseguitato nel 1831, e scomunicato sempre dalla tirannide austriaco-ducale sino al 20 Marzo 1848.

Finalmente è venuto il disinganno; e prova che la Reggenza aveva conservata tutta la popolarità, è stato ch'essa venne rieletta al nuovo governo provvisorio. Ella faccia giustizia, giusto com'Ella è, e me lo faccia conoscere.

Il suo devotiss. aff.mo servitore
FERDINANDO MAESTRI

P. S. Se mi chiede *quid* del duca, Le dirò: ora non è che un ospite, e si pensa a farlo partire, com'egli pensa pure ad andarsene; ma per la cagione de' due partiti bisogna cercare il modo, e anche questo si farà.

(1) Il Maestri taglia corto, scompartendo in due soli partiti il popolo d'allora; ma se è certo che l'uno, - quello borbonico - formatosi malauguratamente per la non desiderata permanenza del duca in Parma, era opposto all'altro, non è da comprendersi, in quest'altro, animi di un medesimo volere.

(2) Il Conte Petitti aveva scritto, nel *Risorgimento*, contro la Reggenza e il duca, cose non meno gravi di quelle scritte da Roberto D'Azeglio.

LETTERA DELL'AVVOCATO P. GIOJA A PIETRO GIORDANI (1):

Carm.º Giordani!

È una festa per me che mi sia data occasione di starmi un po' di tempo con Lei, nè Ella ha da temere però, che io senta alcuna gravezza di cosa che mi è cara. Di seguito dunque all'ultima mia lettera aggiungo ora, che se si accettuino alcune dimostrazioni ostili verso le pattuglie vaganti, niun accidente rimarchevole non è venuto più a disturbare la quiete apparente della nostra città. Se non che, anche ai men veggenti è manifesto che dura nella plebe un'ira concentrata e profonda, che i cannoni e le baionette smisuratamente addensate impediscono appena di prorompere. Nè io mi assicuro da nuove turbolenze, se il Governo, tardi avvisato, non apparecchi lavori a rimedio della fame. E già è voce che vi pensi ora intensamente; ma si dà poco grado di queste sollecitudini obbligate. Si ricorda con amarezza, come siasi fatto tanto per Parma, e non siasi fatto nulla per Piacenza. Si ricorda che gl' ingegneri della Casa di S. M. (cattivi interpreti delle intenzioni del principe), in questo bellissimo inverno hanno sospeso i lavori delle stalle ducali per la sola, sola ragione che le giornate di lavoro eran brevi. Si ricordano la protezione invano cercata alle nostre manifatture, la giustizia amministrata empiamente e tirannicamente, lo spremer continuo, le contribuzioni delle case raddoppiate, la istruzione manomessa: non esaudito mai un solo voto del popolo; e tutte queste cagioni riunite e mescolate compongono una mala contentezza profonda, che la plebe traduce colle formole convenienti ai suoi bisogni immediati, ma che in sostanza i bisogni presenti innaspriscono, non curano. A crescere le ire si aggiungono le carcerazioni inutili e crudeli, onde si disertano tante povere famiglie, si aggiunge la scelta fatta del Giudice istruttore. Un Draghi! l'autore dell'odiosissima carnificina delle carceri! Degnissima poi d'ingegni vandalici la costruzione delle nuove prigioni, ridotte in modo (se non ci si rimedia) che non vi penetra nè aria nè

(1) È l'ottava di una piccola serie di dieci lettere, scritte dal Gioia al Giordani, tra il 1841 e il 1846, i cui originali si conservano presso la R. Biblioteca Laurenziana di Firenze. Riferiamo solo questa perchè ha un' intima relazione con ciò che fu detto sulla fine del nostro scritto, apparendo da essa come nell'avvocato Pietro Gioia piacentino fosse profondamente radicato quel senso di amor geloso per il luogo nativo, che gli faceva considerare la sua Piacenza quasi posposta nei favori alla fortunata consorella. Di qui il proposito, covato nei precordi forse inconsciamente, di staccarsi da Parma alla prima occasione.

luce. Così si punisce il popolo del suo sentirsi misero, e di essere condotto da Governanti stolidi.

È vero pur troppo che alcuni non poveri hanno vilmente profittato dei tumulti del Mercoledì. Si citano parecchi nomi, e quelli pure di due Giudici, ma mi astengo dal ripeterli, perchè non ne ho prove assicurate, e di alcuni altri pur si era detto e fu trovato falso. Da costoro (qualunque siano) sono venute le monete d'oro con cui taluno ha comperato e pagato; ma la più parte sono stati ben puniti della loro abietta cupidità. Perchè avendosi dovuto commettere a persone miserabili, sono stati giuntati dei denari e non veduto il grano; nè credo che osino ora più di cercarlo

Delle Scuole di S. Pietro si possono contare cose incredibili. I dragoni ducali (ciò le sia indizio del disordine) sono mandati regolarmente ai capi delle vie nelle ore che i ragazzi escono di scuola, con intendimento, a quanto pare, di intimidirli e frenarli; e i ragazzi gli accolgono a fischiate. Nelle scuole poi non ordine, nè disciplina, nè istruzione. I maestri sono oggetto di ludibrio: Si fanno loro molte beffe: La scuola si cessa quando gli scolari vogliono che cessi. Alquanti giorni fà, venne letta alla scolaresca una lettera minacciosa del Governatore, che ingiungeva l'*ordine*, inibiva, di fischiare, o strepitare per via ecc. ecc.. Fu fischiata la lettera stessa e il Rettore che la leggeva. Insomma questo stato di cose è intollerabile, e i Gesuiti ne vanno cogli occhi bassi.... Li quali (non sa?) hanno anche perduto (o quasi) il famoso Prevosto *Franchi*, che ora fa vita comune colle *Giuseppine* di S. Girolamo (monache stupendamente belle) e vi dimora e vi dorme in mezzo tranquillamente.

Ho piacere che mi sia occorsa scrivendo una notizia lepida a chiudere una lettera ben triste.

Suo di cuore
P. Gioja

9 Marzo 1846. Piacenza.

FONTI D'ARCHIVIO

E D'ALTRA SPECIE

DALLE QUALI È TRATTA LA MONOGRAFIA

1.

ARCHIVIO DEL COMUNE DI PARMA.

Come abbiamo potuto rilevare per nostra diretta esperienza, l'Archivio del Comune di Parma non conserva documenti di sorta, che si riferiscano alla vita politica cittadina del 1848, neppure i processi verbali delle memorabili sedute dell'Anzianato, dalle quali uscirono eletti prima uno de' Reggenti, indi i sette membri del Governo provvisorio. Tale stato di cose è poi confermato anche dallo scritto dell' egregio signor Cav. Giuseppe Sitti: « *L'Archivio Comunale di Parma* » in ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE PARMENSI - N. Serie, vol. XIV, anno 1914 ».

2.

GIUSEPPE SITTI. — *Il Risorgimento Italiano nelle epigrafi parmensi* -- Parma. Off. Grafica Fresching e C., 1915. Pubblicazione fatta a spese del Comune.

Da questa pubblicazione rimane confermato e documentato ciò che concerne la nomina della Reggenza da parte di Carlo II, i consiglieri che facevan parte del primo Anzianato, quelli aggiunti, e quelli aggregati per l'occasione, gli atti della Reggenza e del Governo provvisorio per la guerra d' indipendenza.

La rivoluzione del 20 marzo trovò il Comune privo del suo Podestà con trenta consiglieri, a capo de' quali era il dottor Marcello Costamezzana, sindaco delegato, ch'è come dire, assessore anziano. Con decreto della Reggenza del 20 marzo, ai primi 30 furono aggiunti 30 consiglieri nuovi; onde il Comune, dal giorno successivo alla rivoluzione, fu diretto da 60 cittadini, dei quali sono riferiti i nomi. Sono pure dati

i nomi dei 40 notabili cittadini aggregati — provvisoriamente — ai precedenti 60, tra il 7 e l'8 aprile, perchè da un siffatto consesso civico allargato si procedesse alla elezione dei membri del Governo provvisorio.

Paolo Toschi era de' primi 30 consiglieri aggiunti.

Pietro Giordani fu de' 40 notabili aggregati.

3.

R. Archivio di Stato di Parma.

Presso l'Arch. di S. di Parma si trovano gli atti originali riguardanti la Suprema Reggenza e il Governo provvisorio nel 1848, che abbiamo potuto consultare per concessione speciale del R. Ministero per gli affari Interni. Al posto debito è una dichiarazione di mano dell'Archivista del tempo, Amadio Ronchini, da lui stesso sottoscritta, con la data del 15 aprile 1848, di aver ricevuto in consegna dalla Suprema Reggenza *undici* chirografi (e sono descritti) di S. A. R. il duca Carlo II, i quali veramente sono *dieci* lettere del duca Carlo II, più *una* lettera del principe Ferdinando Carlo, indirizzate alla Reggenza.

Presso lo stesso Archivio trovasi pure una lettera originale del Presidente del Governo provvisorio, conte G. F. De Castagnola, del 24 aprile 1848, con la quale si ordina al Ministero dell'Interno di procurare la copia di essi *undici* chirografi e di trasmetterla al Governo provvisorio. Non per tanto, eseguite le più accurate ricerche, sia in questa come in altre parti dell'Archivio, i chirografi originali detti non furono rintracciati, e neppure le copie di essi.

Sembra dunque avvalorato quanto si asseriva nella *Gazzetta di Parma* del 1.° agosto 1859 che alcuni atti dei Governi borbonici siano veramente scomparsi.

4.

Raccolta degli Atti del Governo di Parma dal 20 marzo all'11 aprile 1848. — Parma, Tip. del Governo, 1848. Tomo unico.

Sono 101 atti. L'ultimo è un proclama ai soldati, che porta la data dell'11 aprile. In questa Raccolta sono riportate due tra le lettere di Carlo II ai Reggenti.

5.

Raccolta generale delle leggi per gli Stati di Parma, Piacenza ecc. ecc. — Parma, Tip. del Governo, 1848. Tomi quattro.

Parte I^a^: dal 1° gennaio al 20 marzo (Carlo II).

Parte II^a^: dal 20 marzo all'11 aprile (Supr. Reggenza).

Parte III^a^: dall'11 aprile al 30 giugno (Gov. provvisorio).

Le altre parti riguardano il tempo successivo al 30 giugno, del quale non si occupa la nostra Monografia.

6.

Copie autentiche rilasciate per ordine del consigliere delegato del Ministero dell'Interno, verificate dall'Archivista dello Stato A. Ronchini con la data: Parma, 15 aprile 1848, di n.º 10 lettere autografe del duca Carlo II, dirette alla Suprema Reggenza dal 23 marzo all'11 aprile 1848;

Copia autentica rilasciata e verificata come sopra di n.º 1 lettera autografa con la data: Parma 20 marzo 1848, del principe ereditario Ferdinando Carlo di Borbone, diretta alla Reggenza;

Copia autentica rilasciata come sopra e verificata dall'Archivista dello Stato A. Ronchini con la data: Parma 27 maggio 1848, di n.º 1 lettera autografa del Duca Carlo II, diretta al Governo provvisorio di Parma con la data 14 aprile 1848.

Queste *dodici* copie autentiche di dodici lettere autografe furono per fortuna ritrovate tra le carte private del conte G. F. De Castagnola, e possono tener luogo dei documenti originali d'Archivio, che non si trovano più.

7.

Gregorio Ferdinando De Castagnola. — *Minute di lettere, che il conte scriveva giornalmente a un amico intimo di Piacenza; e ad altri, dal marzo al luglio 1848.*

Il De Castagnola, com'è noto, fu uno dei Reggenti, e quindi il Presidente del Governo provvisorio. Come si rileva anche da queste minute di lettere, fu mente elettissima e cuore sensibilissimo. Sono esse minute un contributo prezioso alla storia intima del momento, alle quali ci è caro professarci obbligati.

8.

Gridario per l'anno 1848.

Si conserva presso l'Archivio di Stato di Parma. Consta di parecchi volumi, composti dei Proclami, Editti, Notificazioni ecc. della Reggenza Suprema e del Governo provvisorio durante l'anno 1848. Non è in tutto completo, e alcuni atti sono ancora manoscritti.

9.

I Borboni di Parma nelle leggi e negli atti del loro governo dal 1847 al 1859. — Appunti e documenti. - Parma, 1860, Tipog. del Governo. Edizione ufficiale.

Nei brevi cenni premessi, che si potrebbero qualificare prefazione, è data ragione della raccolta. Il compilatore non è sottoscritto; ma si crede che sia il dott. Enrico De Paoli, allora vice-segretario della

Camera dei Conti. « Il Dittatore delle provincie Modenesi e Parmensi » — è detto — « decretava si facesse collezione di documenti che valgano a comprovare le licenze, gli arbitrii e le opere sovversive degli ordinamenti civili ne' governi caduti sotto la forza dei popolari rivolgimenti. Ed in vero, per chi non vide e soffrì hannovi nella storia dell'ultimo decennio italiano malvagità siffattamente incredibili, che può sembrare esagerato il racconto di esse non sussidiato dalle prove del fatto. E ciò trovasi singolarmente in Parma ».

Degli atti del governo di Carlo II sono riferiti: Il *Proclama* da Modena del 26 dicembre 1847; l'*Esortazione* (o *Intimidazione?*) ai sudditi del 14 febbraio 1848, di rispettare la volontà del Principe; il *Decreto* del 20 marzo di nomina della Reggenza; il Sovrano *Chirografo* del 24 marzo; la *Costituzione*, composta di 17 articoli; il *Chirografo* sovrano del 29 marzo, e quello del 9 aprile.

Dopo questi documenti, che occupano il primo foglio di stampa, il compilatore, in una nota aggiunta, dice che essendogli venuti alle mani « tutti » i chirografi ducali (tutti no, come vedremo), indirizzati da esso duca alla Reggenza, riferisce anche questi, in numero di *sette*, più una lettera del principe ereditario, con la data del 20 marzo, brevissima, con la quale il principe annunzia ai Reggenti d'aver date le sue dimissioni dal comando generale delle reali truppe nelle mani del colonnello Giandomenico Godi. I chirografi sovrani pubblicati portano le date seguenti: 23-III-1848 — 27-III-1848 — 28-III-1848. — Uno senza data — 8-IV-1848 9-IV-1848 — 11-IV-1848.

Nella medesima prefazione è poi detto: « OPERA PIÙ COMPIUTA USCIRÀ DALLA COMMISSIONE, che per tal fine designò il Dittatore: qui soltanto si presentano estratte da documenti ufficiali le prove più aperte delle colpe ducali ».

10.

OPERA DELLA COMMISSIONE — La Commissione stava compiendo allora (ultimi mesi del 1859 e primo del 1860) il suo mandato. Era stata costituita per decreto del dittatore del 25 ottobre 1859, con l'obbligo:

1.° di cercare e raccogliere tutti i documenti delle licenze e degli arbìtri degli ultimi governi borbonici di Parma, delle opere sovversive degli ordini civili, e delle offese contro i diritti della proprietà, della famiglia e della persona;

2.° di pubblicare immediatamente ogni cosa facendo, nel modo che riputerà migliore, le inchieste volute, e assumendo, ove occorra, deposizioni giurate.

La Commissione, composta di nove persone, ebbe come presidente il dott. Antonio Gazzi, consigliere della Corte suprema di Revisione, e come segretario l'avvocato Antonio Costa. Gli altri membri, erano: il dott. Ferdinando Albertelli, presidente del Tribunale di Parma; il dott.

Giovanni Tommasini, giudice del medesimo Tribunale; il Canonico prof. Marco Tamagni; l'avv. Giorgio Maini; l'avvocato Telesforo Tarchioni; il signor Enrico Póntoli, il Cav. Eugenio Lombardi.

La Commissione non perse tempo e, cominciando dal 22 novembre 1859, rese di pubblica ragione, nella *Gazzetta di Parma,* gli Atti e documenti estratti dalla Raccolta delle leggi, o da Originali esistenti negli uffici pubblici, concernenti l'Amministrazione dei tre ultimi governi borbonici:

1.° del duca Carlo II;

2.° del duca Carlo III;

3.° di Luisa Maria duchessa Reggente.

Siffatta pubblicazione, cominciata il 22 nov. 1859 nel n° 269 della *Gazzetta*, e finita il 24 gennaio 1860 n° 20 della medesima *Gazzetta*, è spesso preceduta da *Note e Osservazioni della Commissione stessa*, che non furono poi raccolte e coordinate.

Intorno al governo di Carlo II sono pubblicati due documenti:

1° *La Convenzione* tra Carlo II di Borbone e S. M. l'Imperatore d'Austria per il mantenimento della pace e dell'ordine:

2.° *Il Proclama* di Carlo II da Weisstropp del 21 agosto, col quale l'ex duca dichiara *intruso* il Governo provvisorio del 1848, e riconosce e approva il Governo provv. militare del maresciallo Degenfeld di Schönburg (*Gazzetta* del 26 nov. 1859).

Il prof. Emilio Costa della r. Università di Bologna, figlio dell' Avv. Antonio, conserva ancora, tra i ricordi paterni, il manoscritto contenente i processi verbali delle sedute della commissione.

Facciamo voti perchè egli voglia raunare le Note e Osservazioni, le quali, come fronde sparte, giacciono disseminate per entro ai fogli della *Gazzetta di Parma*.

11.

Les Bourbons à Parme depuis l'année 1847 jusq' à l'année 1859 par un soldat du premier empire — Plaisance, Solari ed., 1860, in 8°, pagg. 89.

È opera di poco, o nessun valore storico.

12.

Guido Dalla Rosa — *Alcune pagine di Storia parmense* — Parma, Pietro Grazioli ed., 1878-1879.

Non sono *alcune,* ma 942 pagine, divise in quattro volumetti, scritte alla buona e stampate senza cura: ma poichè le sue pagine di storia parmense l'egregio marchese Dalla Rosa le visse e le fece in qualche parte, meglio che non le scrisse, divengono pagine di piacevole e istruttiva lettura. E veramente, egli ebbe non piccola parte nei casi del 1848,

che sono l'argomento della nostra monografia, e dobbiamo a lui la pubblicazione delle due lettere del prof. Pietro Pellegrini dirette ai Reggenti da Piacenza e da Torino, delle quali si sono ricercati senza profitto gli autografi negli Archivi dello Stato e del Comune.

13.

EMILIO CASA — *Parma da Maria Luigia Imperiale a Vittorio Emanuele II* (1847-1860) — Parma, Tip. Rossi Ubaldi, 1901.

14.

GLAUCO LOMBARDI. — *Il Ducato di Parma nella storia del Risorgimento italiano.* - Conferenza. — Parma, L. Battei edit., 1911.

« Furono sorprendenti » — dice l'autore — « il coraggio civile e la prudenza di risoluzione di cui diedero prova i Parmigiani nel 1848 ».

15.

FILIPPO LINATI. — *Delle condizioni morali materiali politiche ed amministrative degli Stati di Parma innanzi al 20 marzo 1848.* — Parma, Tip. Carmignani, 1848.

L'analisi dello stato delle cose si svolge in guisa tale, che sembra mirare solamente a una conclusione prepensata. Del periodo storico dal 1.° gennaio al 20 marzo 1848, non è detta una parola, sebbene il titolo dell'opuscolo faccia credere che vi è incluso.

16.

PICCOLA CRONACA PARMIGIANA CHE COMINCIA DALL'ANNO 1842. — Manoscritto inedito del signor Angelo Pescatori.

Mi fu gentilmente data da esaminare dal signor Glauco Lombardi. Non ha notizie di qualche rilievo: quelle date sono tra le più comuni e senza precisione.

17.

CARLO II, CARLO III E LA REGGENTE. — Articolo di giornale comparso nella *Gazzetta di Parma* il 1.° agosto 1859, in risposta al Memorandum ducale del 12 maggio 1859. Fu poi stampato isolato, con aggiunte e considerazioni, nella Tip. del Governo. Pagg. 22.

In questo articolo, che forse è del medesimo autore che compilò l'opera sui Borboni, il duca Carlo II è accusato d'aver fatto occupare dagli Austriaci, contemporaneamente al suo ingresso in Parma, il suo Stato. È pure fatta accusa abbastanza chiara al Marchese Giuseppe Pallavicino, Ministro per gli affari Esteri nel tempo della duchessa

Reggente, di aver trafugati tutti gli atti internazionali del dominio borbonico.

Della prima accusa è detto a suo luogo nella Monografia.

Della seconda dobbiamo dir qui che non lievi lacune furono rilevate anche da noi nell'Archivio del Comune, per gli atti interni, e che le più accurate ricerche, anche presso l'Archivio di Stato di Torino, hanno avuto esito negativo. Pare che le carte concernenti la dominazione degli ultimi Borboni in Parma siano state asportate dai luoghi, ne' quali avrebbero dovuto essere custodite, e che, capitate, in progresso di tempo, alle mani di chi aveva per suo fine il commercio librario, siano state definitivamente distrutte, perchè non dessero luogo a procedimenti giudiziari.

Quest' ultima notizia mi è data dal mio dottissimo collega, noto cultore di studi storici parmensi, prof. Alberto Del Prato.

18.

Luciano Scarabelli. — *Indirizzo* a Carlo Lodovico di Borbone duca di Parma e Piacenza sulla condizione economica e politica del suo Stato e sulla necessità di dargli subito una costituzione. — Firenze, Mariani, 1848. Pagg. 54.

19.

— — *Processo criminale* steso contro il Governo assoluto di Parma. Genova, Morelli, 1849, in-8°, pagg. VII-73.

All'*Indirizzo* è data occasione dal Proclama di Modena del 26 dicembre 1847, e, più particolarmente, dalle parole, con le quali il duca dichiara di non voler mutare, anzi di voler camminare per la stessa via, per la quale camminò la duchessa Maria Luigia; e si esorta vigorosamente il duca a voler mettersi sulla via delle riforme e a far lega coi principi italiani. L'ultima pagina porta la data: *Firenze, 18 marzo 1848.*

Il *Processo criminale* è, in fondo, la medesima cosa dell'*Indirizzo,* anzi di parecchi articoli comparsi nell'*Alba* e in altri giornali. L'esortazione è più forte, e più ampia l'argomentazione. L'autore si compiace di far notare nella prefazione che lo scritto fu da lui inviato al Duca Carlo II due giorni prima della rivoluzione del 20 marzo; onde appunto per questo, nè il primo, nè il secondo di questi scritti possono essere per noi considerali come fonti.

20.

Giovanni Sforza. — *Carlo II di Borbone e la Suprema Reggenza di Parma* in *Nuova Antologia,* fascicoli del 1° nov. e 1° dic. 1896.

21.

— — *La fine di un Borbone* in *Nuova Antologia*, fasc. del 16 settembre 1900.

22.

NICOMEDE BIANCHI. — *Storia della politica austriaca rispetto ai sovrani ed ai governi italiani dal 1791 al maggio 1856.* — Savona, Sambolino, 1857 in-8°.

23.

LA SFERZA DEL DISPOTISMO AUSTRO-PARMENSE, *ossia breve compendio della storia di Parma.* — Italia, 1852, in-16°, pagg. 355. In fine: Voghera, G. Gatti.

È opera di poco valore e senza nome d'autore. Si dice composta da una signora Griffini.

24.

PARMENIO BETTÒLI. — *Carlo II di Borbone ex-duca di Parma.*

Non è che un articolo di giornale, comparso nella *Gazzetta di Parma* nel 1883 (n.° 105), dopo la morte dell'ex-duca.

Il Bettòli scrive che il duca era una « strana figura di scettico epicureo, che meriterebbe di venire illustrata ».

E veramente egli si proponeva di scriverne la vita, avendolo avvicinato in parecchie occasioni; ma poi non assolse il suo divisamento.

25.

VITTORE TREVISAN. — *Carlo III di Parma.* — Brano storico. - Padova, Sicca, 1854.

Vi sono accenni a Carlo II, quando il figlio, che divenne poi Carlo III, era ancora principe ereditario col nome di Ferdinando Carlo.

26.

ALFRED VON REUMONT. — *Charakterbilder aus der neueren Geschichte Italiens.* — Leipzig, Duncker und Umblot, 1886.

Il profilo di Carlo Lodovico duca di Lucca e poi di Parma è il primo della breve serie, nè fu — per quanto sappiamo — ancora tradotto in italiano; onde non sarà inopportuno darlo qui compendiato nella prima parte, che si riferisce a Carlo Lodovico duca di Lucca; tradotto, senza altro, in quella che si occupa di Carlo II duca di Parma.

Chi ha letto il nostro scritto precedente, potrà più d'una volta sorprendere nello scrittore tedesco qualche differenza, che noi non vogliamo rilevare.

Il Reumont conobbe di persona l'ex-duca Carlo II in Toscana e altrove, quando da molti anni si era dato il nome di Conte di Villafranca, e osserva che, mezzo secolo prima, quando ancora poteva dirsi il signore di Lucca, soleva dire: « Si je n'étais pas Duc de Luques, je serai toujours gentilhomme d'assez bonne maison ». Quindi principia la storia delle vicende del principe.

Quest'uomo, morto a 83 anni, fu un Porfirogenito nel vero senso della parola; chè, non ancora di tre anni, portò corona reale. In virtù dell'art. 5 del trattato di Lunéville, Napoleone, con un tratto di penna, crea il regno d'Etruria e ne fa re il padre suo, che morì poco dopo, nel 1803, quando il figlio non aveva ancora raggiunto il quarto anno di età. Divenuta regina reggente d'Etruria sua madre, Luisa Maria dei Borboni di Spagna, anch'essa è detronizzata nel dicembre del 1807, e quindi ricompensata del rapitole regalo col piccolo ducato di Lucca e Piombino, di cui diviene duchessa nel 1817. Dal 1817 al 1824 Carlo Lodovico trascorre la sua adolescenza in Lucca, sotto la direzione della madre, a cui succede nel 1824.

Veramente la natura, dice il Reumont, non gli era stata avara di doni: spirito vivace, acutezza e prontezza d'intelletto, sentimento della bellezza, buon gusto in cose di letteratura e d'arte, ingegno diritto con aspetto distinto; era disinvolto, cortese e, per giunta, di ottimo cuore.

La madre, al contrario, era di mente ristretta, e ignorante di fatto e bigotta, che si lasciava dominar dalle cameriere, ma costringeva il figlio ogni sera a recitare il rosario co' ginocchi a terra davanti a lei. Tutta intesa da una parte alle pratiche formali della religione, trascurava dall'altra di dargli quel freno morale, per cui soltanto le doti dello spirito e la grande bontà del cuore avrebbero potuto giungere a un risultato di gran valore, e apportare compiacimento supremo a lui, felicità al popolo diretto da lui.

Al giovine principe, in conclusione, facevano difetto quelle doti, senza le quali tutte l'altre non preservano dagli sbagli maggiori nell'arte di governare. Gli mancavano poi serietà di carattere e fermezza nelle decisioni e, per giunta, il coraggio morale e quello fisico. La conclusione ultima non sembri eccessiva: essa è confermata da una mesta confessione di lui medesimo: — Que voulez-vous, j'ai peur!

Poco dunque gli giovava la bella intuizione naturale a penetrare prontamente nel carattere della gente, scoprendone le tendenze e le deficienze, e poco gli giovava il frizzo, che coglieva nel segno, quando poi non sapeva, a tempo opportuno, trarne profitto.

In principio della sua carriera, a 30 anni, era agente russo in Firenze e Lucca il principe Gortschakoff, quegli che più tardi fu il cancelliere dell'Impero. Ora il duca si divertiva a scherzare sull'operosità, e sulle grandi faccende del giovane diplomatico, e lo chiamava Monsieur le sur chargé d'affaires. E diceva: Si vous le saignez, vous avez de l'encre; si vous l'écorchiez, vous trouveriez des dépèches.

Qui il R. passa a parlare del carattere del popolo di Lucca, di Elisa Bonaparte-Baciocchi, sorella di Napoleone, duchessa di Lucca e Piombino prima di Luisa Maria di Borbone, dell'acquedotto largito ai Lucchesi, delle condizioni felici del suolo e dei miglioramenti introdotti nell'amministrazione, del benessere della capitale, di Viareggio resa salubre o fatta stazione balneare ecc. ecc. Accenna anche al marchese Ascanio Mansi, al congresso dei dotti tenuto in Lucca nel 1843 e allo zelo mal riuscito dell'ambasciatore Carlo de Talleyrand, e infine alle oscillazioni religiose, ben note, del duca stesso. Il Reumont le spiega nel seguente modo: — Esse erano sorte da un'interna ribellione contro un'educazione tormentatrice, e contro il prevalere dell'esteriorità nelle pratiche religiose, alle quali era stato avviato con pedantesca durezza da una madre, che era la più disadatta a guidare dapprima un ragazzo vivace, indi un intelligente giovinotto. Un'altra circostanza vi contribuì pure in maniera sfavorevole, e fu il temperamento e le idee della moglie, non armonizzanti con le sue.

Bella, graziosa, piena di dignità, Maria Teresa di Savoia non aveva nulla di quell'agilità di spirito, che avrebbe potuto incatenare lo sposo... inquieto, e assetato di piaceri. Così intervenne presto una separazione (non divorzio; chè fino agli ultimi anni i coniugi rimasero tra loro in buoni rapporti), e un tale difetto d'interiore armonia reagì pure sulla vita rimanente.

Non trattenuto in patria da cure di Governo, non ritenuto da intimi affetti in famiglia, il duca passava buona parte del suo tempo fuori d'Italia, viaggiando. E poichè la sua unica sorella era andata sposa al principe Massimiliano di Sassonia, ebbe occasione di ripetuti soggiorni nella Germania settentrionale; fu più volte a Berlino, dove entrò in amichevole relazione coi più giovani principi di quel tempo, e fu anche accolto nell'esercito come general maggiore. L'aspetto simpatico, la cortesia de' modi, la vivacità dello spirito gli acquistarono tutti i cuori, e fecero in modo che si sorvolasse volentieri sul suo difetto principale: mancanza di carattere. Oh, scuotessero pure il capo taluni sul sovrano in caccia di piaceri.... È di questo tempo un ritratto di lui nel costume dell'ordine equestre di Sant' Jago, che si vede ancora in uno de' castelli reali.

Quanto alle incerttezze in materia di religione, esse andavano aumentando col tempo, in consegnenza del suo frequente dimorare in paesi protestanti. È molto probabile che in Dresda, o in qualche paese delle vicinanze, dove aveva fatto l'acquisto di un fondo col piccolo castello di Weisstropp, e dove spesso soggiornava, sia passato alla Chiesa protestante, e insieme con lui anche il suo fido compagno di viaggi, il marchese Cesare Boccella.

Nel 1833 si parlava apertamente in Italia della mutata confessione del duca, tanto, che il papa Gregorio XVI sentì il bisogno, per non dire il dovere, di sollecitare una spiegazione. Il cardinale Carlo Ode-

scalchi dovette accettare lo scabroso incarico di eseguire la delicata investigazione; ma le dichiarazioni di Carlo Lodovico furono tutt'altro che esplicite, poichè egli assicurava il papa di non essere mai uscito dalla Chiesa che Cristo aveva fondata, e in pari tempo si rammaricava d'avere, senza propria colpa, dato motivo di turbamento a S. S., alla quale, Dio lo sa, non mancavano altre tribolazioni....

Il R. espone e analizza ogni cosa, mettendola bellamente in relazione con le ben note parole del Giusti nella *Incoronazione*.

Nella primavera del 1838, la sorella del Duca, rimasta vedova del principe Massimiliano di Sassonia, sposò di lì a pochi mesi, il suo ciambellano Cav. Francesco De Rossi di Roma, un brav'uomo. Di ciò il Duca rimase altamente disgustato: ma poi, buono e cedevole com'era, si riconciliò, e anzi le fece una visita a Roma, dove intanto si era trasferita. La sorella però gli fece addosso l'inferno per la sua apostasia; ond'è che egli per sollievo e consiglio ricorse al Ministro di Prussia residente in Roma, Von Buch, come rappresentante di una potenza riformata; e il Ministro riuscì a calmare l'esaltazione e i nuovi timori del Duca.... Più tardi mostrò di avere una certa inclinazione alla Chiesa orientale, o almeno, al culto greco. In Marlia, la bella villa ducale in quel di Lucca, eresse una cappella greca, nella quale lesse la messa un sacerdote dei Greci Uniti, essendo presenti, per desiderio espresso del Duca, il parroco di Marlia e un altro prete cattolico, che rilevò le differenze di rito e di lingua tra la messa orientale e la latina......

L'amministrazione della Corte era sregolata, anche perchè la generosità del duca degenerava spesso in spensieratezza, di guisa che influiva rovinosamente anche sulle finanze dello Stato. Grandi scuderie, gran seguito di gente del luogo e straniera. L'estate grandi feste, e balli e giochi a Bagni di Lucca..... A un banchetto presso il conte Schaffgotsch, il duca assiste in uniforme di generale prussiano, e brinda alla salute del re di Prussia Federico Guglielmo III, del quale appunto si festeggiava l'onomastico.

Il R. passa ora a parlare degli espedienti per riparare alle difficoltà finanziarie, del debito pubblico, del controllo esercitato dal Governo granducale toscano, e, in onta a tutto ciò, del vivere allegro nel minuscolo ducato.

Il principe ereditario Ferdinando Carlo si sposò il 10 novembre 1845, in età di 22 anni, con una cugina, Luisa Maria di Borbone, sorella del conte di Chambord: anch'egli era di una intelligenza viva e pronta; ma impetuoso, frivolo, e senza la bontà del padre, dal quale era diverso sì nell'aspetto, e sì nella cortesia dei modi....

Si dice ora dello sviluppo ch'ebbe in Lucca una specie d'anarchia al fior d'arancio, e delle strane tendenze del Duca, che aveva certe velleità liberali, onde pare che avesse pensato di ripristinare la costituzione, già data nel 1805 per volere e autorità di Napoleone....

Nella primavera del 1847 in Lucca andava tutto sottosopra: proteste

contro la Polizia, gridi di riforme cittadine, rumori per le stranezze del principe ereditario, che « civettava col tricolore ».

Il povero duca era senza consiglio; concedeva quello che si voleva. Abdicò in favore del figlio, e poi per il rifiuto di questo, e per la preghiera d'una deputazione lucchese, ritirò l'abdicazione e largì un'amnistia. Recatosi a Massa, deliberò di porre il governo nelle mani del Consiglio di Stato, e intanto mandò il barone Ward, suo finanziere, a Firenze per offrire la pronta cessione dello Stato al Granduca Leopoldo....

In quanto al trattato fiorentino del 1844, si dice che assicurò al duca una rendita di un milione e 200.000 lire sino all' apertura della successione di Parma.....

Per la morte di Maria Luigia d'Austria, Carlo Lodovico subentrava nel ducato di Parma, « ma già la rivoluzione era in cammino, e prima che il nuovo sovrano fosse al suo posto, gli si ponevano le condizioni, alle quali lo si sarebbe accettato. Anche un altro uomo, che non fosse Carlo Lodovico di Borbone, avrebbe potuto qui perder la testa ».

Dalla pagg. 33 alla 36 breve storia di Parma.

Carlo Lodovico fece il suo ingresso in Parma, insieme col principe ereditario, il 1° dell'anno 1848 (1). Appena 6 settimane dopo, un tumulto diede l' occasione all' intervento di milizie austriache, e non più tardi di un altro mese, scoppiò una rivoluzione generale in seguito alla sollevazione di Milano. Subito il duca promise una costituzione e istituì una Reggenza di sei membri — non riuscirono particolarmente devoti a lui — alla quale conferì estesi poteri, mentre dichiarava di voler lasciare il paese insieme con la famiglia. Invece, rimase in città, ove intanto si strappavano i suoi stemmi; lanciò un proclama col quale annunciava la sua adesione alla Lega italiana contro l' Austria, si mise a passeggiare per le vie della città col principe ereditario, e sul balcone del palazzo strinse al cuore la bandiera italiana. In breve: contribuì esuberantemente, pur troppo, ad annullare quel po' d'autorità che gli era rimasta. Meno male che la Reggenza rinunziò, e fu sostituita da un Governo provvisorio, nel quale entrarono i più dei membri di quella, che si misero sotto la protezione del re Carlo Alberto. Però il duca rimaneva, e lo stato delle cose si faceva tale, che urgeva farla finita, anche nell' interesse del principe; onde il Governo provvisorio lo consigliò ad andarsene. Le truppe austriache intanto si erano ritirate a Colorno, e in seguito agli avvenimenti di Lombardia, non potendo più passare il Po, si ridussero a deporre le armi e imbarcarsi in un porto dell' Adriatico.

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile Carlo Lodovico lasciò Parma, e poichè il Governo provvisorio lombardo gli aveva negato il passaggio,

(1) Son debitore alla cortesia senza confini del mio vecchio amico prof. cav. Santo Ferrari della Università di Genova, e alla sua sicura conoscenza della lingua tedesca, se posso dare la presente prosa del Reumont voltata in buona prosa italiana.

per la via di Bologna si recò in Toscana; poi, senza toccar Firenze, a Civitavecchia, di dove un vapore inglese lo sbarcò a Marsiglia.

Il principe ereditario, che già prima si era recato in Lombardia senza passaporto, vi fu arrestato, e dopo varie vicende, per interposizione del Governo inglese, fu messo in libertà, dopo di che s' imbarcò per Malta. La duchessa si ritirò a Torino; e la principessa nuora, già in istato d'avanzata gravidanza, per cura del console inglese, Sir Giorgio Hamilton, trovò asilo in una delle ville di Montughi, alle porte della metropoli toscana. La famiglia granducale nella sorte della parente avrebbe potuto prevedere il proprio destino. Qui venne al mondo il 9 luglio quegli che fu poi il duca Roberto di Bardi.

La battaglia di Custoza pose fine a quello stato di cose ch' era sorto dal plebiscito del maggio, e a mezzo agosto entrò in Piacenza e Parma una parte dell' esercito vincitore di Radetzky, onde fu costituito un Governo provvisorio militare dell'Austria.

Il 21 agosto Carlo Lodovico — che in questo mezzo si era recato in Germania — da Weisstropp mandò fuori il seguente proclama: « Poichè in seguito dei recentissimi avvenimenti non è lontano il momento, in cui potremo riprendere le redini del governo, stimiamo opportuno, prima del nostro ritorno, dichiarare ai nostri amati sudditi che è ferma nostra volontà mantenere integri tutti i nostri sovrani diritti, quali ce li assegnano i trattati sui ducati di Parma, Piacenza, Pontremoli, Villafranca, Bagnone, Mulazzo ecc. Tutti gli atti durante l'assenza nostra compiuti da un governo illegale, in contrasto con la nostra intenzione, anteriormente manifestata, sono da considerarsi come arbitrari, irriti e nulli. Fino a nuovo provvedimento, da emanarsi da noi, riconosciamo il governo militare provvisorio, che ha ne' nostri stati attuato il supremo comandante imperiale ».

Il 2 settembre il proclama era pubblicato in ogni parte del ducato; e noi possiamo bene lasciare senza spiegazione le proteste da parte piemontese e i successivi avvenimenti sino al riscoppiar della guerra. Nel marzo del 1849 gli Austriaci, giusta il piano di guerra del generale Radetzky, sgombrarono il ducato, e il generale Alfonso La Marmora occupò Parma, mentre un Commissario civile piemontese ne assunse l'amministrazione. La battaglia di Novara portò un'altra volta un rapido mutamento. Il 25 marzo il La Marmora annunziò la sua ritirata: il 5 aprile entrò in Parma il feldmaresciallo barone D'Aspre.

Ma Carlo Lodovico aveva già preso la sua decisione. Pare ch'egli abbia ponderato in realtà lo stato delle cose con più calma e serietà che non fosse sua abitudine. Sappiamo ch'egli non fu mai alieno da disegni di abdicazione; onde pochi giorni prima della battaglia che gli ridava il suo stato, vi rinunziò in favore del figlio. Il 14 marzo emise da Weisstropp una dichiarazione, in cui, commentati i rivolgimenti avvenuti ne' suoi domini, così proseguiva: « Le dolorose impressioni che ricevemmo nel vedere in tal guisa compensate le nostre numerose e utili

concessioni politiche e amministrative allo scopo di accontentare i nostri sudditi, come pure il dubbio, divenuto ora certezza, che non possano le nostre forze corrispondere alle necessità del tempo, ad avviare e rafforzare un nuovo ordine di cose, dopo matura riflessione, e dopo l'assenso del nostro figlio diletto e legittimo successore — dato a Edimburgo il 24 novembre — hanno fatto sì che siamo venuti nella decisione di rinunziare irrevocabilmente e solennemente, in favore del nostro amato figlio Ferdinando Carlo di Borbone, alla sovranità degli Stati formanti il ducato di Parma, in conformità dei trattati di Vienna, Parigi ecc. come con quest'atto formalmente rinunziamo ».

Il nuovo duca prese il nome di Carlo III: suo padre era stato Carlo II: Carlo I lo zio del bisavolo, quegli che fu poi re delle due Sicilie e di Spagna, terzo di questo nome in entrambi i regni. Egli aveva regnato in Parma brevemente, ma il successore, per dir così, nulla affatto.

Il 18 maggio 1849 prese possesso della città; ma anche dopo la definitiva assunzione al governo, che fu sulla fine d'agosto, rimase nella capitale un presidio austriaco.

Il 5 aprile 1854 io ho assistito in Viareggio al seppellimento di Carlo III, che nella sua capitale, il 26 marzo, verso sera, scontò, giusta il sentimento manifestato per la sua morte immatura, qualche colpa della sua vita.

Il duca Carlo Lodovico aveva 50 anni quando depose il governo, per il quale non era fatto. Prese il titolo di conte di Villafranca, possedimento della Lunigiana passato a Parma per la cessione di Guastalla.

Uomo di spirito colto, trovò nella letteratura occupazione e sollievo, nè si appartò dalla società sebbene i non lieti eventi che turbarono gli ultimi anni del suo principato, e furono cagione di gravi abbattimenti, come il tragico destino del figlio, avessero lasciato in lui tracce profonde. Viveva passando parte dell'anno a Parigi, parte a Nizza, o nella proprietà rimasta alla famiglia, nel suo piccolo Stato di Lucca. Talora faceva delle lunghe visite a sua moglie.

La duchessa Maria Teresa visse per anni nella villa Le Pianore, sul confine tra Massa e quel di Lucca, in estrema ritiratezza, malaticcia, dedita a esercizi di pietà e, per così dire, ignara delle cose di questo mondo. Dinanzi al suo palazzo, sotto le sue finestre, era passato, senza ch'ella ne sapesse nulla, il carro che, attraverso il valico apenninico, trasportava il cadavere del figlio.

Ne' suoi ultimi anni, dopo che in Toscana era avvenuto il gran mutamento, visse in Marlia, dove una volta aveva tenuto corte. Morì il 16 luglio 1879 nel 76° anno d'età. Molto tempo prima, il 17 marzo 1857, morì la sorella di Carlo Lodovico, la quale, dopo la morte del marito generale De Rossi, s'era sposata in terze nozze, a 55 anni, col già vecchiotto conte Giovanni Vimercati. Somigliante alla madre nell'esteriore e, al pari di questa, senza un'educazione superiore, bonaria benefica consumava il suo tempo in pratiche devote e interessi claustrali.

Avvenuto in Italia il grande rivolgimento politico, e cacciata un'altra volta la Casa dei Borboni. Carlo Lodovico vide morire in esilio anche l'animosa e intelligente nuora, e infine, poco prima ch'egli lasciasse questo mondo, anche la moglie di suo nipote, una principessa di Napoli.

Carlo Lodovico di Borbone non ebbe mai a pentirsi d'aver rinunziato al trono, e spesso ripeteva che sarebbe stato meglio per i suoi cugini (i principi d'Italia erano cugini tra loro), se avessero fatto come lui. Ma i suoi cugini prendevano il regnare sul serio, il che egli non fece mai, onde il figlio non ebbe dall'esempio paterno alcun vantaggio.

La vita di un siffatto uomo, di buon cuore, e amabile, è trascorsa senza utilità per i suoi sudditi: senza sodisfazione verace per lui. A Lucca si parla ancora dei tempi lieti del duca; ma io credo che nessuno desideri il ritorno di que' tempi, sebbene, com'è accaduto per altre città d'Italia, tanto la capitale, quanto i Bagni abbiano piuttosto scapitato. Carlo Lodovico disse una volta del suo paese che per lui era ormai come naufrago; ma però gli dimostrò sempre affezione, anche quando non fu più il suo. Qualche volta, occasionalmente, visitò Firenze, dove pochissimi lo conoscevano, occupandosi solo di cose letterarie.

La sua biblioteca conteneva, tra l'altro, una ricca raccolta di opere liturgiche, che avrebbe voluto regalare alla Nazionale di Firenze, il che per altro non avvenne.

Ne' suoi ultimi anni fu afflitto da cecità per cataratta; ma non volle esporsi al rischio dell'operazione e rimase così, tranquillo e sereno sino all'ultimo. Come un giovine imperatore avrebbe potuto dire: Sento la vanità dei doni della fortuna, sebbene da fanciullo si sia posata sul mio capo la corona.

Morì il 14 aprile 1883 a 83 anni, nella città, dove da fanciullo avea veduto la fine della madre sua.

27.

Francesco Bertolini. — *Storia d'Italia dal 1814 al 1878.* — Milano, 1880.

Poco si parla di Parma nel 1848. Curioso è poi che nella *Storia del Risorgimento italiano* (1814-1861) di Rodolfo Rey, opera scritta originariamente in tedesco, tradotta poi in italiano nel 1870, e pubblicata in 2 volumi in Padova, non se ne faccia alcuna menzione.

28.

Tullo Bazzi e Umberto Benassi. — *Storia di Parma dalle sue origini al 1869.* — Parma, L. Battei ed., 1906, pp. VIII-476.

Periodici cittadini del tempo.

1.° *Gazzetta di Parma.* — Foglio ufficiale, quasi giornaliero, accresciuto da numerosi Bullettini di supplemento.

2.° *L'unità Italiana.* — Foglio semi-ufficiale, quasi giornaliero, diretto dal dottor Giuseppe Bacchi, che ne era anche il proprietario. Prima usciva col titolo: *Vendemmiatore*. Gli fu imposto quello di *Unità Italiana* il 23 marzo 1848 e continuò a uscire sino al luglio del 1848.

3.° *L' Indipendenza Nazionale.* — Foglio, che usciva tre volte la settimana, diretto da Mariano Adorni. Nato il 1.° aprile 1848, cessò le sue pubblicazioni col n.° del 29 luglio, che era il *diciottesimo*.

4.° *L'Amico del Popolo.* — Foglio settimanale d'istruzione, educazione e varietà. — Grazioli editore.

5.° *Foglio Periodico* degli Annunzi, che fu soppresso quando la *Gazzetta* (29 maggio) si trasformò e prese il nome di *Foglio ufficiale*.

PERIODICI ITALIANI DEL TEMPO.

1.° *La Patria.* — Giornale quotidiano, politico, letterario di Firenze. Nelle intenzioni de' suoi tre direttori Vincenzo Salvagnoli, Bettino Ricasoli e Raffaele Lambruschini doveva essere — e fu in realtà — il giornale dell'opinione sana di tutta l'Italia. Vi scriveva spesso anche Celestino Bianchi, e unod ei corrispondenti era il marchese Roberto D'Azeglio.

2.° *L'Alba.* — Giornale politico-letterario di Firenze. Era diretto da V. Salvagnoli, che entrava anche nella direzione della *Patria*.

3.° *Il Risorgimento.* — Giornale quotidiano, politico-letterario, ben noto, diretto da Camillo Cavour.

4.° *Corriere Mercantile* di Genova.

5.° *Il Corriere Livornese.*

6.° *L'Eridano* di Piacenza.

7.° *L'Indipendenza Italiana* di Modena.

8.° *L'Italia* di Pisa.

LA CAUSA NEL SISTEMA DEI DIRITTI

I.

La concezione obbiettiva della causa e la dottrina romagnosiana.

SOMMARIO.

Introduzione. — 1. Legame del lavoro attuale coi precedenti. — Assunto. — 2. Ordine di trattazione.

Capo I. — 3. Portata processuale dell'a. 1121 c. c. — Assunto movendo dalla nozione romagnosiana di « causa ». — 4. La nozione romanistica di *causa* in comparazione col diritto moderno. — 5. La causa come requisito obbiettivo. — 6. Segue: la causa come requisito obbiettivo in diritto moderno; opinione del Bonfante. — 7. Critica al Bonfante. Nozione di *impegno*. — 8. Se la nostra concezione della *causa* sia unilaterale. Influenza della *realità* nella nozione di *causa*. — 9. Segue: la *causa* e la garanzia nella vendita. — 10. Segue: la *causa* va sempre riallacciata al fatto stesso della traslazione concreta del diritto. Prevalenza concreta della *realità* sulla *consensualità* nel campo del diritto. — 11. Caratteri della *causa* nella sfera del diritto: *a*) è elemento *obbiettivo*; *b*) è *generale* a tutto il campo giuridico; *c*) esercita una funzione di *garanzia*.

Capo II. — 12. Obbiettività dell'elemento della causa. Riassunto dei risultati ottenuti. — 13. Revisione della dottrina della *causa* in ordine a tale carattere: l'« engagement » come contenuto concreto dell'accordo, in Domat, intesa genericamente la convenzione come *commercio dei diritti*. — In Toullier l'impegno, come elemento obbiettivo correlativo al contrarre, rimane completamente assorbito dall'elemento soggettivo o *consenso*. — 14. I *nullisti* della dottrina della *causa*: il preconcetto del soggettivismo consensualistico in Planiol; esame della rispettiva posizione sistematica degli art. 1119, 1165, 1485 c. c. — 15. Conseguenze del dualismo fra l'elemento *subbiettivo* (accordo) e l'elemento *obbiettivo* (impegno), riflesse dalle dottrine di Domat e Toullier nella dottrina causalista più recente: Baudry-Lacantinerie, Willon (causa come *fatto*): Ferrarini (causa come *rapporto*); Chironi e Abello (volontà obbiettiva);

Barassi (scopo effettuato nella sua obbiettiva realtà): Manenti, Venezian, Segrè, Coviello, Carnelutti.

Capo III. — 16. **Ferrara F.** (substrato di fatto obbiettivamente determinabile). — La dottrina dei negozi astratti. Il parallelismo tra *forma* e *causa* nel negozio. — Nozione del negozio formale in F. Ferrara. — Portata del problema nel nostro sistema giuridico specialmente dal punto di vista processuale. — 17. Le c. d. obbligazioni astratte: la cambiale; teoria del F. Ferrara e dell'Arcangeli. — Costruzione del contratto cambiario come *causale*; dottrina del Coviello; la causa obbiettiva nella cambiale. — 18. Altri esempi di obbiettivazione del contenuto della volontà. — 19. La dottrina delle *enunciative*. — La confessione giudiziale e stragiudiziale: dottrina del Messina ed estensione che egli ne fa al nostro sistema del processo civile e al rimedio della rivocazione della sentenza in particolare.

Capo IV. — 20. Critica della dottrina del Messina riportandola sopra alcuni punti fondamentali. — 21. Segue: comparazione coi principi sommi del diritto processuale civile italiano. — 22. Applicazione all'istituto della confessione. — 23. Segue: la teoria volitiva e la teoria dichiarativa; la teorica intermedia e l'*arbitrium iudicis*. — Conclusioni sulla dottrina del Ferrara F. e del Messina.

Conclusione. — 24. La teorica della *presupposizione* del Windscheid e sua comparazione con la dottrina romagnosiana sulla *causa*. — Primato della dottrina del Romagnosi e sue linee fondamentali.

INTRODUZIONE.

1. In una indagine storico-critica intorno al fondamento dell'istituto del compromesso, condotta attraverso al nostro diritto comune, per fissare la natura privatistica del lodo, ho storicamente provato che, se il lodo è appellabile come una vera sentenza, tuttavia l'appello dal lodo è all'infuori dell'ordine dei giudizi, è cioè un *appello stragiudiziale* (1).

Di tale istituto ho poi studiato lo svolgimento storico, dimostrando come esso abbia raggiunto il suo pieno sviluppo nel diritto canonico, quale appello accordato se ed in quanto non fosse possibile impiegare le forme ordinarie di appello. Ho dimostrato inoltre che l'appello stragiudiziale canonico

(1) *Il compromesso*. Torino, Bocca, 1908, pagg. 18 a 39, nn. 15 a 30; pagg. 77 a 82, n. 56.

iniziava un procedimento rivolto ad accertare la *causa legittima* del proprio diritto, era cioè una *provocatio ad causam.* Finalmente ho provato che l'appello stragiudiziale canonico, in quanto *provocatio ad causam*, non è di origine germanica, come vorrebbe il Weismann, ma romana (1).

Propostomi lo studio di questo elemento della *causa*, come di essenza del processo, in una ulteriore monografia intorno: « *La causa nel sistema dei processi civili* » (2) ho fissato i lineamenti di una sistemazione dei processi civili, ponendo a base del sistema *la indagine rivolta ad accertare la causa* del diritto, inteso dottrinalmente per *causa* di un diritto *il fatto stesso che fa cessare in taluno l'esercizio del diritto, nell'atto in cui un altro ne viene investito.*

Processo ho perciò chiamato qualunque indagine rivolta ad accertare la sussistenza della *causa* del diritto; e sulla stessa etimologia del vocabolo *causa*, che si riporta così a *cautelare* (cavēre) come ad *agire* (Kaud), ho fissato la classificazione dei processi in *straordinario* (materiale e formale) e *ordinario.* Conseguentemente ho definito i concetti di *azione, interesse, pregiudizio*, *domanda*, *competenza*; dimostrando che, come la nozione di *azione* non è necessariamente correlativa alla concezione organica del processo ordinario, così dalla nozione di *azione giudiziale* sono indipendenti quelle di *domanda* e *competenza.*

Ho poscia esaminato la partizione dei processi in *ordinario* e *straordinarii*, dal punto di vista: — della *cognizione* rivolta ad indagare la sussistenza della causa, — del *fine* immediato, — dei *presupposti* comuni e dei *caratteri* particolari, — della *funzione* del diritto, — della diversa *attività degli organi* processuali.

Poscia, fatto centro all'istituto dell'*appello*, quale momento limite dell'accertamento del diritto, ed analizzandone la natura, i caratteri, le specie, al lume del diritto positivo, ho dimostrato che qualsiasi processo, *ordinario* o *straordinario,* si svolge in due fasi *inscindibili* (principio della *unità* pro-

(1) *L'appello stragiudiziale nel suo svolgimento storico;* Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova. Nuova Serie, Vol. III, Parte I (1910); pagg. 5 a 63.

(2) *Atti e Memorie* della R. Accademia Virgiliana di Mantova. Nuova Serie, Vol. VII, Parte I (1914); pagg. 63 a 123.

cessuale) (1), delle quali, la prima consiste nella immediata dichiarazione della *causa* e la seconda nella ricerca del *gravame.*

Ho così toccato eziandio del fondamento di ragione dei principali istituti processuali, e segnatamente della *competenza* e dei *rimedi processuali.*

Infine ho esaminato partitamente, nei loro caratteri generali e speciali, i tipi più importanti di *processi straordinari* secondo il nostro diritto positivo.

Tale il contenuto della mia monografia su *La causa nel sistema dei processi civili,* alla quale non può essere negato questo merito: di avere, per la prima volta in Italia, coordinato in unica deduzione logica quelle formule processuali che sono sparse anche in vari luoghi dei nostri codici di diritto privato, sistemandole nei due tipi di processo straordinario in *senso materiale* e in *senso formale;* e d'averlo fatto sul fondamento delle nostre gloriose tradizioni nazionali, relative alla dottrina e alla storia del diritto.

E valga il vero: tanto nella monografia sull'appello stragiudiziale nel suo svolgimento storico, come in quella successiva intorno alla causa nel sistema dei processi civili, ho dato al vocabolo *causa* significato *obbiettivo*, desumendolo, in quel primo studio, occasionalmente da Vinnio (2); ma, nel secondo, di proposito e fondamentalmente dal nostro Romagnosi.

Tale significato sono andato illustrando e rincalzando fortemente e nella stessa monografia sulla *causa* e in una successiva, che ho intitolata: « Per la storia e per il sistema dei processi civili » (3).

In essa ho dimostrato la verità del concetto fondamentale della mia anteriore monografia, che pone a base del sistema processuale *la indagine rivolta a fissare la causa*; documentandolo storicamente e dottrinalmente.

(1) Il principio della *unità processuale*, formulato dal PISANELLI (*Comm.*, vol. IV, n. 42); è molto opportunamente sostenuto anche dal professore M. T. ZANZUCCHI, a pag. 113 sg. del suo volume intitolato: *Nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in appello;* Milano, Soc. ed. lib., 1916.

(2) *Inst., De Obl.* III, 14 § 9. Cfr. *L'appello stragiudiziale*, ecc.; pag. 19, nota 79 bis.

(3) *Archivio storico per le provincie parmensi* (Anno 1915), pagg. 3 a 31 dell' *Estratto.*

Storicamente: sino dall'età romana e giù giù per tutto il medioevo, l'alienante trasferiva, contemporaneamente al bene alienato con la indicazione dei poteri trasferiti e della persona alla quale si trasferivano, anche la *cartula*; con che significava il suo spossessamento, attribuendo e riconoscendo al futuro ed eventuale successore a titolo particolare dell'acquirente, quella stessa posizione giuridica che all'acquirente e ai suoi eredi esso alienante trasferiva: dichiarava cioè la *causa giuridica* del trasferimento. Scopo di tale pratica documentaria, era di fornire all'acquirente il mezzo per poter difendere la cosa acquistata, contro eventuali pretese (1).

Dottrinalmente: dal Vico la *solennizzazione dei negozi mediante la conferma della causa e all' infuori del giudizio* è assunta a istituto giuridico generale (2). Per il Romagnosi la *causa* fondamentale del trasferimento di un diritto, da un soggetto ad un altro, sta nel *fatto medesimo* per cui il primo soggetto se ne spoglia e il secondo lo acquista: e, pure essendo canone che il diritto si *presume* potenzialmente esistente nel suo fondamento, *finchè non si provi il contrario*, è tuttavia, perciò stesso, indispensabile e necessaria condizione generale, che la *causa* giuridica originante un diritto esercibile nella società possa essere, nei giudizi civili, formalmente provata (3).

(1) Brandileone, *Le così dette clausole al portatore nelle carte di alienazione degli immobili;* Riv. del dir. comm.; anno XII (1914), parte I, pagg. 842 a 887. V. anche Solmi, *La formula della « mancipatio » nei doc. piacentini del sec. VIII;* Archivio storico italiano, 1913, disp. 4, pagg. 48 sg. — Nella mia monografia ho poi anche fondato storicamente la classificazione dei processi *straordinari* in senso *materiale* e in senso *formale*. V. *Per la storia e per il sistema*, etc. (cit.), pagg. 17 a 31.

(2) *Principii di scienza nuova,* Lib. V, c. 2. Vedasi anche la risposta del Vico alle critiche rivolte al suo « *De antiquissima Italorum sapientia* » (1710), dal *Giornale dei letterati d'Italia,* Art. X del Tomo VIII (cfr. *Della antichissima sapienza, ecc.*; vers. it., Milano, tip. Silvestri, 1816, pag. 190 sg). Dello stesso Vico leggasi la *Autobiografia* e anche il bell'articolo pubblicato dal Villari nella *Encyclopedia Britannica* (1888) e riprodotto negli *Scritti vari*, Bologna, Zanichelli, 1900, pag. 117 sg., e, da ultimo cfr. G. Natali, *La coscienza nazionale italiana avanti la rivoluzione francese*; Nuova Antologia, 16 dicemb. 1915, pag. 543.

(3) Romagnosi, *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*; Tomo I, Parma, 1805; § 221; id., *Della condotta delle acque. Trattato;*

Fissavo così tre stadi, corrispondenti alla tendenza evolutiva della mente umana dal fatto concreto alla idea astratta: un *primo* stadio, nel quale prepondera il trapasso materiale, quello cioè delle stipulazioni e dei modi simbolici di trasferimento, quando si suppliva imperfettamente alla mancanza delle lettere con segni visibili. Un *secondo* stadio, che è quello della preponderanza della *causa* sulla materialità del trapasso, nel quale allo strumento di trasmissione si accompagna la espressione della *causa legittima*, ossia del titolo del trasferimento; ma non più per un effetto *sostanziale*, bensì *assicurativo* del negozio. Un *terzo* stadio, della preponderanza del *consenso*, nel quale i diritti sulle cose si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso, senza che occorra nè la tradizione della cosa, nè la espressione della causa (a. 1125, 1120, 1121 C. c.); ma rimane la necessità o la possibilità di provare la sussistenza della *causa*, nel caso che il diritto sia contrastato o non lo si ritenga garantito. E fondavo questa ultima tappa della evoluzione giuridica particolarmente su quelle norme del nostro diritto positivo, che, come gli articoli 1120, 1121, 1125, 1165, 1350, 1351, 1482 C. c., possono dirsi *principî generali* nel sistema del nostro diritto attuale.

Venuto così al punto d'incontro della nozione di causa nel campo del diritto sostanziale, intesa cioè come requisito essenziale nel commercio dei diritti, e nel campo del diritto processuale, quale estrinsecazione concreta e formale di quella che il Romagnosi chiama capacità o *contenenza* del titolo del diritto, mi propongo ora di dimostrare in quale relazione stiano le rispettive dottrine; quale sia cioè la importanza dell'elemento della *causa* nel sistema dei diritti.

2. E perciò la mia trattazione avrà per oggetto l'esame dei caratteri della *causa* nella sfera del diritto; in quanto cioè la medesima, come vedremo: a) è elemento *obbiettivo;* b) è *generale* a tutto il campo del diritto; c) esercita una funzione di *garanzia*. Questa prima parte sarà dedicata a *la concezione obbiettiva della causa e la dottrina romagnosiana.*

Milano, Silvestri, 3ª ed., 1835-36; Vol. II, Lib. II, Cap. II, § 15, nota I, pag. 203 sg.; Vol. IV, pagg. 91, 124, 165. Da ultimo vedasi quanto, evocando la memoria del Romagnosi, scrive il VALENTI, nella *Nuova Antologia* del 16 dicembre 1915, pagg. 558, 564, 581.

CAPO PRIMO.

3. Abbiamo detto che vi è un punto limite fra la dottrina *civilistica* e la dottrina *processualistica* della *causa* e che esso è segnato, nel diritto positivo, da un gruppo di articoli del nostro Codice civile (1120, 1121, 1125, 1165, 1350, 1351, 1482); i quali possono dirsi *principî generali* nel sistema del nostro diritto attuale. Ma fra tutti questi articoli ve n'ha uno tipico, ed è il 1121; e che tipico lo considerino anche i civilisti, risulta, ad esempio, da questo limpido passaggio di un corso di lezioni del professore Alfredo Ascoli, il chiaro civilista dell'Ateneo pavese (1). L'Ascoli, dopo aver parlato della *causa* in casi tipici (contratti bilaterali, alcuni contratti unilaterali), viene al caso notissimo del *pagherò* (*cautio indiscreta, billet non causé*, *documento ricognitivo di debito*, *promessa astratta);* cioè di un biglietto firmato dal debitore e portante riconoscimento del suo debito, ma senza indicazione di causa, senza stabilire cioè il fatto particolare che ha generato la obbligazione (2) (p. es.: « Io sottoscritto prometto 1000 a Caio il giorno x », oppure: « Io sottoscritto mi riconosco debitore di Marcello per 1000 lire »); e, dichiaratane la perfetta validità secondo il nostro diritto, aggiunge che l'interprete dovrebbe però, a rigore, cercare, in base all'a. 1104 c.c., se ci sia una causa lecita di questa obbligazione; che se non ci fosse, allora, per l'a. 1119, l'obbligazione non potrebbe avere alcun effetto. Ma in pratica, soggiunge, la ricerca è facilitata dagli a. 1120, 1121: per l'a. 1120 il contratto è valido, quantunque non ne sia espressa la causa; dunque, nel

(1) ALFREDO ASCOLI, *Diritto civile* (*Delle obbligazioni*). Lez. litografate, Pavia 1904-05.

(2) Cfr., art. 1131, 1132 cod. civ. franc., corrispondenti agli art. 1119, 1120 c. c. ital. Per il diritto francese cfr. PLANIOL, *Traité élémentaire de droit civil*; 6ª ediz.; Tomo II, ed. Pichon, Parigi 1912, pagg. 342 sg., specialmente ai nn. 1042 sg. Cfr., in relazione anche ai problemi che saranno esaminati nelle pagine seguenti, MESSINA, *Contributo alla dottrina della confessione*; Estratto dal *Foro Sardo*, anno I, fasc. V e VI, pag. 77 sg. e ivi citato, KLINGMÜLLER, *Begriff des Rechtsgrundes*, 1901, pag. 62 sg.

caso citato, chi ha accettato una dichiarazione di obbligazione non ha che da portare il suo chirografo in giudizio e finchè l'altra parte non provi che manca la causa dell'obbligazione, questa si dovrà ritenere valida; perchè non è necessario che la causa sia espressa e fino a prova contraria si deve presumere esistente.

Tuttavia — osserva l'Ascoli — *nella pratica il problema può sorgere, quando Tizio si faccia a distruggere la presunzione dell'a. 1121;* l'indipendenza dalla causa è così temporanea e il nesso diventa sensibile quando il debitore, convenuto con semplice controprova, invoca l'esame del giudice sulla *causa debendi. E allora* — conclude l'Ascoli — *si tratta di sapere: cos'è causa? quando si ha causa? Ma il dirlo, il risolvere il problema in senso diretto, non è facile.* Ecco sapientemente impostato il poderoso problema della *causa* nella sua forma più semplice, a cavaliere di quell'a. 1121 che lo situa al punto di confine fra il diritto *materiale* e il diritto processuale: « La causa si presume fino a che non si prova il contrario ». Il quale ha dunque una importanza decisiva di diritto processuale, più ancora che di diritto materiale, ad autorevole giudizio anche di un altro civilista, il Barassi, che, illustrando la voce *Causa* nella *Enciclopedia giuridica italiana*, scrive, a proposito dell'a. 1121, che esso fu evidentemente inserito per dilucidare la portata del precedente a. 1120; ma che la disposizione ha, per il nostro sistema legislativo, una importanza ben maggiore, quale i compilatori del nostro Codice erano lontani dal pensare. Pur troppo — prosegue il Barassi riferendo le sue critiche specialmente al Ferrini — nella dottrina tale importanza non è stata afferrata: non si tratta di una mera facilitazione probatoria; *non si è scorta la importanza di tale norma procedurale sul diritto materiale* (1).

È questo doppio aspetto del problema, *sostanziale* e *processuale*, che noi vogliamo esaminare: e incominciamo dal toccare, nei suoi sommi capi, la dottrina intorno al concetto di *causa nei negozi giuridici*, tenendo sempre presente la nostra definizione:

(1) De Crescenzio e Ferrini, v. *Obbligazione* nell' *Enciclopedia giuridica italiana*; vol. XII, Parte I, 1900, num. 150; L. Barassi, v. *Causa* nell' *Enc. giur. it.*, vol. III, Parte II, Milano, 1905, num. 33.

« *Causa* è il fatto medesimo per cui taluno si spoglia e « tal'altro acquista, ossia l'atto volontario col quale nel tempo « stesso taluno ritira il suo potere dalla cosa e la sottomette « in forza del trasferimento, all'arbitrio altrui ».

A questa definizione noi ritorneremo attraverso una serie di approssimazioni, con le quali ci proponiamo appunto di dimostrarne la esattezza.

4. Prima di tutto, c'è un vero distacco fra la nozione romanistica di « causa » e quella del nostro diritto attuale?

In diritto Romano valeva la regola: « cum nulla subest « causa, propter conventionem hic constat non posse con- « stitui obligationem » (L. 7, § 4 *D. De pact.*, 2, 14); per esservi cioè obbligazione, occorreva, oltre alla *conventio*, un altro elemento, la *causa*, elemento *obbiettivo*, particolare per ciascuna delle cinque categorie di contratti: *reali*, *consensuali*, *innominati, letterali*, *verbali*, che perciò sono così distinti, secondo che si sostanziano nella prestazione anteriore, nel consenso, nella forma scritta o orale; come rapporti determinati *espressamente* dal diritto positivo e pei quali la sussistenza della causa era *specificamente* richiesta. Epperò le tre categorie dei contratti *materiali* o *causali* (reali, consensuali, innominati) avevano ciascuna una causa per se stessa riconosciuta; mentre nelle altre due categorie dei contratti *formali* (verbali e letterali) la volontà doveva manifestarsi nella *forma* giuridica, per costituire il contratto.

Nel diritto moderno, non è vero che al principio suespresso siasi sostituito il principio opposto; non è vero quindi che la semplice convenzione delle parti produca obbligazione; ma anche per diritto moderno è necessario il requisito della *causa*, che però, da elemento *specifico* di ogni categoria di contratti, è diventato requisito *generico* di tutti i contratti; ossia, per gli art. 1104 e 1119 a 1122 c. civ., la causa è di essenza del contratto; si deve cioè *aggiungere* al consenso perchè il contratto esista.

Invero il nostro diritto positivo riconosce, sì, la validità dell'accordo di volontà; ma onde prestare, per l'adempimento di questa volontà, la sua *concreta* forza coattiva, vuole il requisito della « causa »; la quale, *presunta* finchè il diritto è quieto — e questo è il caso normale nella vita giuridica —, dev'essere *espressa* quando il diritto sia turbato o disconosciuto.

Dunque la differenza fra il diritto romano e il nostro consisterebbe soltanto in ciò: che, mentre per quello ogni categoria di contratto aveva la sua *causa* particolare; invece per diritto moderno la causa è, per il diritto *materiale*, requisito *generico;* ma deve essere *processualmente* specificata, quando taluno contrasti la presunzione generica del diritto.

Tale evoluzione è, del resto, conforme allo storico svolgimento del diritto e la storia della *causa* è, si può dire, immedesimata nella storia della evoluzione del *contratto*. Come per l'una così per l'altro, e già lo abbiamo notato, il punto limite è dato dai due momenti fondamentali del sistema giuridico: il momento *statico* — la signoria reale —; il momento *dinamico* — la obbligazione. E come alla odierna concezione della causa si perviene, per via di evoluzione, dal fatto concreto del trapasso materiale alla idea astratta della presunzione di causa; così la stessa evoluzione compie l'istituto del contratto, dalla concezione materiale del vincolo obbligatorio nella sua contenenza effettiva, alla astratta concezione dell'accordo.

Contratto è veramente il rapporto giuridico nel suo substrato obbiettivo: *contratto, obbligazione*, *negozio*, *causa* stanno ad indicare, nel loro genuino significato, la *portata* del vincolo obbligatorio, quella appunto che il Romagnosi chiama *capacità* o *contenenza*. Questo carattere obbiettivo del *contrarre* appariva evidente nei rapporti giuridici *formali*, dove la causa si materializza nella forma; ma nei contratti *reali* ed in quella loro estensione che sono i contratti *innominati*, il *contrarre*, come elemento quantitativo, *venne a fissarsi in un altro elemento che prese il nome di causa*, cioè nel rapporto di correlazione fra il fatto stesso del trasferimento e il sorgere del contratto (Cf. a. 1165 c. c.). Questo elemento della *causa* si rivela sopratutto nel momento dinamico del negozio, quale un requisito concreto, anche nei contratti consensuali, dove la contenenza, la portata del vincolo, ha risalto nell'effetto *reale*, nel fatto stesso del trapasso; come nella compravendita, dove solo per via di lenta evoluzione il momento del trasferimento venne, *di fatto*, ad equivalere al trasferimento del dominio. Diventato il contratto consensuale la regola, scomparso il contratto formale, tantochè della tipica *stipulazione* si conservò solo il nome e il contenuto psicologico (l'*animus stipulandi*), pure la *causa* o nel suo involucro formale, e questa è la eccezione, o, di regola, nella sua essenza concreta, come

materializzazione quantitativa del *contrarre*, persiste più che mai evidente, come elemento necessario nella effettiva tutela del diritto (1). Insomma, la portata del vincolo come rapporto *causale* si rivela sotto un aspetto spiccatamente *processuale* anche nella evoluzione storica (2); e tale portata processuale della causa rompe lo stretto ambito del *contratto*, per estendersi a tutto il commercio dei diritti. Il concetto di *causa* mantenne poi sempre carattere *obbiettivo* e lo dimostra la *cartula* brandileoniana da noi illustrata (3): *causa* significò sempre il *negozio*, il *fatto stesso*, come nella dottrina romagnosiana; la quale, notisi, è *posteriore* al Codice Napoleone. Si può dire che, stabilitasi la regola della *consensualità*, il concetto di *causa* si spiritualizzò nel diritto materiale, come elemento attinente alla volontà; ma tuttavia mantenne, per la necessità concreta del diritto in azione, il suo significato genuino di: *causa = res, negotium; rapporto fra res e negotium*; *fatto stesso = cosa dedotta in giudizio.* Questa portata della *causa* meglio appare nel diritto canonico, poichè da esso deriva la nozione di *provocatio ad causam* (4) e ciò dimostra come il fenomeno giuridico più riveli la propria struttura nel diritto in azione, ossia nel processo, che nella norma astratta del diritto obbiettivo: col *consenso valido* l'accordo è perfetto, ma non il *negozio*, in quanto atto di volontà rivolto a conseguire uno scopo giuridicamente tutelato, per cui mancano ancora la *causa* e l'*oggetto*.

5. Siamo così venuti a rispondere implicitamente ad una domanda, in ordine alla quale è bene che tuttavia fissiamo il nostro ragionamento: — È vero che il requisito della *causa*, da requisito *obbiettivo*, com'era in diritto romano, sia diventato *subbiettivo*?

Intanto partiamo da una considerazione di fatto; abbiamo detto che, per la naturale tendenza della mente umana ad evolversi dal fatto concreto alla idea astratta, si è passati, nel commercio dei diritti, da uno stadio nel quale prepondera

(1) Cfr. Bonfante, *Diritto romano*; Firenze, Cammelli, 1900; Cap. XI, pagg. 369 ss.

(2) Anche nell'a. 1165, capoverso, c. c., ove lo si consideri nella sua evoluzione storica, l'aspetto processuale della *causa* è evidente.

(3) Cfr. *Per la storia e per il sistema*, ecc. (cit.).

(4) Cfr. *L'appello stragiudiziale*, ecc. (cit.).

il trapasso materiale, ad un altro stadio estremo, nel quale il negozio si perfeziona col consenso indipendentemente da materiale trapasso, attraverso a uno stadio intermedio, che è quello della *espressione della causa* in uno scritto (*cartula*) e del trasferimento di tale *cartula.*

Ma un'altra umana tendenza, apparentemente opposta, conviene mettere in evidenza; la quale ha importanza così nel campo economico come nel giuridico. È nota agli economisti la tendenza umana a signoreggiare le energie appropriabili, rendendole sempre più autonome nel senso di sottrarle il più possibile alle *naturali* cause direttamente o indirettamente limitatrici; così da sostituire, a energie non riproducibili a volontà, come la forza animale, forze automatiche riproducibili indefinitamente e aumentabili illimitatamente. In tal guisa, la volontà, in quanto motore, si sdoppia dalla energia in quanto strumento, per la necessità stessa di sottomettere e signoreggiare il maggior numero di beni. (1)

Orbene, anche nel campo giuridico, che qui non si confonde con l'economico, anzi ne è tenuto distinto, si può notare la medesima tendenza: l'uomo, onde allargare nel tempo e nello spazio la signoria della volontà libera, sulla quale si asside tutto l'ordine giuridico come l'economico, e aumentare la efficacia concreta della energia volitiva ai fini dell'esercizio concreto del diritto e della tutela giuridica, così da poterla, ove occorra per quei fini, riprodurre indefinitamente, ha necessariamente dovuto rendere autonoma quella energia volitiva, in quanto rivolta ad uno scopo utile: e la estrinsecazione di fatto della volontà umana, nel campo giuridico, ha perciò sempre richiesto forme e modi particolari, ossia, tecnicamente, una obbiettivazione, direi quasi una *instrumentazione* in senso largo; dapprima obbligatoriamente per ogni stadio di formazione del fenomeno giuridico, per tutti quei periodi e quelle epoche storiche in cui la minor stabilità dell'ordine giuridico rendeva meno netti i confini fra il diritto

(1) È una nozione elementarissima che si trova in tutti i manuali di economia politica. Cfr. p. es.: NAZZANI, *Sunto di economia politica*, 12ª ed., Forlì 1911; §§ 34, 35; GIDE, *Principi di econ. polit.*; vers. Mortara; Vallardi, Milano; Lib. I, Parte I, Cap. I, § 5 (Le forze motrici); SCHULTZE-DELITZSCH, *Catechismo di econ. polit.*, vers. it., *Bibl. dell'econ.*; Tomo IX, Parte 3ª, pag. 672.

materiale e il processuale; ma poscia, di regola, soltanto nello stadio dell'accertamento. E come nella determinazione concreta dei fatti e fenomeni economici, per non dire nella indagine scientifica in generale, si tende a sostituire i rapporti *quantitativi* (1) ai qualitativi, perchè i primi meglio si adattano alla considerazione obbiettiva del fatto, mentre i secondi più risentono delle influenze soggettive e perciò sfuggono alla conoscenza umana (cosicchè, ad esempio, la nozione economica di *valore* non è concretamente determinabile se non *quantitativamente*, come la *capacità* che ha un bene di ricevere in cambio altri beni); così nel campo del diritto, per la concreta determinazione del fatto giuridico, è necessario accertare obbiettivamente e perciò *quantitativamente* il diritto stesso, poichè vana può riuscire la indagine portata direttamente sopra un elemento subbiettivo, psicologico, quale è la volontà; è necessario cioè determinare, come dice il Romagnosi, la *capacità* o *contenenza* del titolo del diritto medesimo; procedere insomma ad una determinazione *quantitativa* della volontà umana in quanto rivolta ad un fine utile, di interesse sociale, epperò, come tale, giuridicamente protetto (2).

Senonchè, a quel modo stesso che nel campo economico il *valore* si presuppone, nè si richiede una preventiva espressione concreta di esso, perchè questa è già implicita nello scambio; così nel campo giuridico non è richiesta, di regola, una preventiva espressione concreta della volontà, in quanto si attua per un fine; quasi diremmo, come già or ora, una *instrumentazione* della volontà: essa, di regola, si *presume* (a. 1120 c. c.) e soltanto eccezionalmente è richiesta dalla nostra legislazione per quei negozi e per quei beni che stanno a base del sistema economico-giuridico attuale (a. 1314 c. c.) (3).

(1) Cfr. VALENTI, *Principii di scienza econ.*; 2ª ediz.; Firenze, Barbéra, 1909, pag. 252.

(2) Un esempio *processuale* di determinazione *quantitativa* è dato dall'a. 72 c. p. c.: « Il valore della causa si determina dalla domanda », messo a confronto con gli articoli che seguono; i quali danno a tale articolo un contenuto *quantitativo*, ciò che risulta anche dall'a. 81 C. p. c., che alla espressione « valore indeterminabile » dà pure un contenuto *quantitativo*, considerandolo eccedente le lire 1500.

(3) Cfr. *La causa* ecc., pag. 46, num. 38; e: *Per la storia e per il sistema* ecc., num. 5, pag. 14; (citati). Non sembri strano che si ravvicinino qui i due fenomeni e le due dottrine economica e giuridica. Se

Non sembra perciò esatto il dire che il nostro diritto positivo moderno abbia voluto dare alla nozione di *causa* un significato *soggettivo*, a differenza di quanto avveniva in diritto romano: anche il diritto moderno considera l'elemento della *causa* da un punto di vista obbiettivo. Questa nostra opinione, contraria alla tendenza prevalente, può tuttavia essere suffragata da recenti tendenze della dottrina, le quali, pur non riescendo, in generale, a distaccarsi completamente dalla dottrina tradizionale, accentuano tuttavia la concezione *obbiettiva* della causa; e perciò, se non in tutto, almeno in parte concorrono a fondare la nostra concezione della *causa*, considerata ora nel suo primo aspetto, ossia come elemento di diritto *materiale*.

6. E incominciamo dal Bonfante, che in un breve e sintetico studio sul contratto e la causa del contratto (1), riprende l'argomento in parte svolto nel capitolo sui contratti in diritto romano, ora richiamato, ed esamina più di proposito il problema della causa, che non esita a dire *il più discusso e indecifrabile della dottrina moderna del diritto.*

Dopo aver dichiarato che l'unico accordo fra gli scrittori sta nell' intendere il requisito della causa in senso *subbiettivo*, riferendolo cioè all'agente, giunge per via d' indagine storica, condotta attraverso le fonti del diritto romano, a risultati diametralmente opposti; ciò che, del resto, in parte già appariva dalle sue argomentazioni intorno alla evoluzione dei contratti.

Ecco i punti più caratteristici, per l'assunto nostro, della dotta trattazione: *causa* e *contratto* sono termini sinonimi e interamente indipendenti dall'altro elemento del *consenso*. La volontà non ha nulla a che vedere col fatto del costituirsi del legame, col *contrarre*, che è termine abbracciante tutte le obbligazioni. Sia che si consideri la derivazione etimologica del termine *contratto*, da *contrahere*, sia che se ne tenga presente l'uso costante e spontaneo nella lingua latina e italiana, designa logicamente, nel campo delle obbligazioni, il *fatto*

c'è materia che si presti a tali ravvicinamenti, sempre fecondi nel campo scientifico, è questa appunto che tratta della *causa* nei negozi giuridici. Del resto vi ricorre anche il F. BRUSA nella sua dissertazione intorno *Il concetto di causa nei negozi giuridici*; Torino 1901.

(1) BONFANTE; *Il contratto e la causa del contratto*; *Riv. di dir. comm.*, Vol. VI (1908); Parte I, pag. 115 a 125.

per cui si incorre nella *obligatio*, intesa nel suo significato più ampio; lo stato di contrazione generato dal vincolo, qualunque sia la fonte del negozio. Ciò che si è contratto, il *contractum* è dichiarato da Labeone nel commento all'Editto con le parole *ultro citroque obligationem, quod Graeci* συνάλλαγμα *vocant* (L. 19 *D*. 50.16), applicando tale qualifica di *contractum* a tutte le obbligazioni sorgenti sulla base del puro *negozio contratto*, indipendentemente dalla forma, scaturenti cioè dal *fatto stesso del contrahere*; e intendendo il concetto della bilateralità o reciprocità, lo *ultro citroque*, larghissimamente e non quale caratteristica di una categoria di contratti, com'è nel diritto moderno. In sostanza *contractum* è la elissi del *negotium contractum*, considerato il *contrahere* come base di ogni obbligazione; anzi il *negotium gerere* è anche più vasto del concludere una obbligazione.

Il vocabolo *contractus* assunse poi un significato specifico nella sfera delle obbligazioni; ma il *contrahere* rimane sempre termine generico, che oltrepassa, non solo il contratto, ma la sfera stessa delle obbligazioni, anzi va più in là, oltre la cerchia del diritto; ovunque è un vincolo, ivi si ha il *contrahere*. Anche quando il contratto venne a constare di due elementi, il *negotium* e la *conventio*, l'elemento eminente rimase pur sempre il *negotium*, il fatto *obbiettivo* nel senso concreto di rapporto di scambio, di cui la *causa* è equivalente (1); ma non nel senso della controprestazione, quantunque sia questa la più concreta teoria sulla causa, e perciò nemmeno nel senso *lucrativo*, sebbene l'elemento lucrativo (Cfr. L. 25 § 1 *D*. 44,7, Ulpiano: « ... Ex contractu actio est, quoties quis *sui lucri causa* cum aliquo contrahit, ... ») corrisponda al senso comune odierno, che in queste materie è più prettamente rispondente alla tradizione italica che non l'elaborato concetto giuridico dottrinale.

La causa, che è antecedente storico rispetto alla volontà, non dipende punto dalla volontà. *Causa* equivale, si può dire,

(1) Cfr. L. 7 §§. 1, 2 *D*. 2, 14: « Juris gentium conventiones, « quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones; §. 1. Quae pariunt « actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen « contractus, ... §. 2. Sed et si in alium *contractum* res non transeat, « subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit, esse obligatio- « nem; ... ».

a *rapporto*; è la *essenza obbiettiva della relazione fra le parti,* il negozio. Anche la *justa causa* (1), per la quale si concede, per esempio, la *restitutio in integrum*, vuol significare questa relazione della *causa* col diritto obbiettivo. *Causae obligationum* sono, pei Romani, le *fonti* delle obbligazioni, i rapporti obbiettivi in base ai quali la obbligazione *si riconosce*, il *fatto giuridico* puro e semplice, indipendente dalla volontà delle parti; l'*elemento di fatto* del negozio, staccato dalla volontà; quindi in senso *obbiettivo*, riferito al diritto, al legislatore, al giudice (« Si qua justa causa mihi videbitur »).

Nel diritto giustinianeo l'elemento del consenso si solleva al di sopra della *causa*; la dottrina medioevale compie l'opera, contribuendovi, entro certi limiti, il diritto canonico e il diritto germanico, col prevalere dell'elemento etico sul giuridico.

Ridotto il *negotium* a una posizione subordinata, l'onere

(1) Cfr. SCIALOJA V., *Lezioni dir. rom.*: *Traditio*, 1901-02; PEROZZI, *Della tradizione, suo concetto e sua natura giuridica*: Annali Univers. Perugia, Anno I, vol. 2 (Facoltà giuridica); Fascic. 1; specialm. *Introduzione*, 1886. Lo Scialoja dimostra con l'esame dei testi e col raziocinio logico, che la *traditio*, come mezzo di traslazione di proprietà, è negozio giuridico *causale* e considera la *causa* di natura *obbiettiva*, in un senso che mi sembra accostarsi al romagnosiano. Infatti richiede: *a*) la giustificazione del momento dell'inizio del possesso, cessando di possedere colui che fino ad allora era possessore; *b*) che il presente possessore affermi il suo possesso esser nato per una tale ragione che si possa qualificare come dominio e che la ragione per cui egli vuole qualificarlo come dominio non sia in contraddizione colla volontà di colui che ha fatto acquistare; *c*) che tra la causa che determina il tradente a consegnare la cosa e la causa che l'acquirente porta, a giustificare il possesso suo, vi sia corrispondenza. La natura obbiettiva della causa è però in qualche punto incerta e lo è poi specialmente il significato della *justa causa* che lo Scialoja determinerebbe come l'*ultima precedente* (il *cur*?). Per noi l'essenziale si è che l'illustre autore la riferisce al *passaggio della proprietà* (*causa traditionis*), tenendola distinta dai *motivi*. Quanto ai passi, oltre al notissimo: L. 31 pr. *De acquirendo rerum dominio, D.* 41, 1 (PAULUS, libro XXXI, ad Edictum: « Nunquam nuda traditio transfert dominium, « sed ita, si venditio, aut aliqua *iusta causa* praecesserit, propter quam « traditio sequeretur »); vedi anche quello cui si appoggia l'ASCOLI: Fr. 28 *D.* 8, 2 (PAULUS), libro XV, ad Sabinum: « ... Omnes autem servitutes praediorum *perpetuas causas* habere debent... »; importante, indipendentemente dal tema della *traditio*, per la dottrina generale della *causa*.

della prova di un negozio lecito non incombe più al creditore, ma al debitore; ma la *causa* è e rimane quello che era nel diritto romano: *il negozio*, il *rapporto obbiettivo*, il *fatto obbiettivo* che legalmente giustifica l'obbligazione e rende l'accordo produttivo di effetti giuridici.

7. Veramente il Bonfante va più in là, quando dice che la causa rimane, anche in diritto nostro, *la volontà della legge in antitesi alla volontà delle parti.* Forse questo si può dire per diritto romano, ma non precisamente per diritto moderno: per diritto romano il rapporto era *espressamente* determinato dal diritto positivo e in tanto giuridicamente esisteva in quanto si sostanziava nella causa; quindi alla *pactio* si contrapponeva la *causa* sin dal momento della formazione del negozio. Invece nel diritto nostro tale antitesi tra la volontà delle parti e la volontà della legge, *nel momento statico* del diritto, quando cioè il diritto è quieto, non c'è, o almeno è latente, nel senso che in questo momento, il nostro diritto positivo riconosce, per sè, la validità dell'accordo di volontà. Anche nel nostro diritto la causa è di essenza del contratto, non però *in antitesi*, ma in *aggiunta* alla volontà delle parti, pur distaccandosene.

La causa insomma, secondo il nostro diritto, ha una portata tutta processuale, non interessa sostanzialmente, *direttamente*, il diritto materiale; ed è per questo che non è concepibile se non obbiettivamente, come *rapporto* attinente alla *capacità o contenenza* del diritto, ossia come *rapporto quantitativo*; perchè va riferita non tanto alla astratta sussistenza del diritto, quanto *alla sua concreta attuazione*, epperò *in vista del processo*: come *impegno*.

Il vocabolo *impegno*, pure essendo di una plasticità tutta giuridica, è passato, veramente, come parola tecnica, nel campo della ragioneria. In ragioneria ho *impegno* quando, con una disposizione orale o scritta, vincolo a un determinato scopo una parte della sostanza patrimoniale; ma scientificamente l'impegno non è il *debito* nel senso giuridico-contabile della parola. Eppure anche la parola *obligatio* può significare l'*impegno*. Cfr. L. 20, *de iudic.* (5,1) Paulus, Libro LVIII, ad Edictum: « Omnem obligationem *pro contractu* habendam existimandum est, ut, ubicumque aliquis obligetur, et *contrahi* videatur, quamvis non ex crediti causa debeatur ». E a me sembra che la parola *impegno*, non del tutto disusata dai giuri-

sti (1), scolpisca bene la obbiettivazione del ***contrarre***, il fatto stesso della obbligazione come rapporto quantitativo; il quale potrà avere, quando concorrano certe condizioni, ***ma non ha necessariamente***, un contenuto economico.

Il lato processuale della *causa* meno si rivela in Diritto romano; ma tuttavia appare anche attraverso i luoghi dei citati passi dei Giureconsulti (Cfr. L. 7 § 2 *D.* 2, 14; L. 25 § 1 *D.* 44,7), ed è poi evidente in questo diritto, come acutamente osserva il Bonfante, l'antitesi tra ***causa*** e ***conventio***. Spicca invece l'aspetto processuale nel diritto medioevale, dove all'accordo, anche verbale, segue la consegna della ***cartula***, rivolta alla dichiarazione in concreto della ***causa*** giuridica del trasferimento, determinante la ***capacità*** o ***contenenza*** del diritto. Qui la antitesi di diritto materiale fra ***causa*** e ***conventio*** si attenua in confronto al diritto romano, mentre si accentua la portata processuale, in concreto, della ***causa***. E anche più risulta la importanza del lato processuale della norma sul diritto materiale, nel nostro art. 1121, messo a confronto col 1120 c. c. Se antitesi c' è, nel diritto nostro, tra la volontà della legge (*causa*) e la volontà delle parti (***consenso***); va però intesa in senso contrario a quello che il Bonfante le attribuisce in diritto romano. Per questo diritto la *causa* prevale sul ***consenso*** sia nel diritto materiale come nel processo; per il nostro diritto, ***astrattamente*** il consenso prevale sulla causa (a. 1120 c. c.), in concreto la ***causa*** non si contrappone, ma si *aggiunge* al consenso; tanto che, mancando questa, manca alla obbligazione la sua forza legale (a. 1123, 1218 c. c.). Nata col contratto, la nozione di ***causa*** si estende poi alle altre fonti del commercio dei diritti, come ***fondamento*** *giuridico* della pretesa.

8. È qui il luogo di chiarire un punto delle nostre precedenti monografie sulla *causa*. Nella prima, rivolta a studiare il problema della causa nel sistema dei processi civili, siamo partiti da questa premessa, inspirata alla dottrina romagnosiana: « *Trasferire un diritto* significa compiere una opera-
« zione, in forza della quale s' inducono *in fatto* tali rapporti,
« per cui in taluno cessa la *facoltà* giuridica a lui apparte-

(1) Cfr. p. es.: DE CRESCENZIO, ***Sistema del diritto civile romano;*** 2ª ed., vol. II. Napoli, Iovene, 1869; pag. 275. § 315. La usa del resto, come vedremo, il DOMAT, il che è importantissimo per noi.

« nente su di un bene, nell'atto che questa facoltà, *in forza* « *della medesima operazione*, viene acquistata da altri, *capace* « di esserne investito ». Da tale premessa abbiamo desunto la nozione di *causa* come l'*atto volontario col quale nel tempo stesso taluno ritira il suo potere dalla cosa e la sottomette*, *in forza del trasferimento*, *all'arbitrio altrui* (1).

Nella seconda monografia, rivolta a fondare la nozione di causa e la sistematica relativa nella storia del nostro diritto, basandomi sulla pratica documentaria medioevale (diffusissima nel tempo e nello spazio tantochè risale all'età romana) di trasferire all'acquirente di immobili, insieme al bene, anche una *cartula* (2), dicevo che tale pratica è la documentazione storica del concetto romagnosiano, in quanto dalla medesima scaturisce evidente la nozione di *causa*, cioè lo spossessamento del diritto da parte dell'alienante, nell'atto stesso e con la medesima operazione con cui ne investe l'acquirente, attribuendogli la medesima facoltà che ad esso alienante compete, di spossessarsi a favore di altri, che rimane così investito del diritto (3). Intanto si può notare ancora, richiamando quanto abbiamo detto testè in ordine alla portata *obbiettiva* del concetto di *causa*, come *rapporto quantitativo*, che il ravvicinamento della pratica medioevale con la dottrina romagnosiana serve a dimostrare tale portata *obbiettiva*.

Ma il dubbio che può sorgere è questo: che noi abbiamo una concezione unilaterale della *causa* e che, concependo il trasferimento della *causa* come trasferimento di proprietà, noi delimitiamo il campo di tale nozione, spostandola anzi fuori del suo ambito negoziale. E poichè, per tal modo, la nostra premessa può sembrare oscura, vediamo di chiarirla storicamente e dommaticamente, anche sotto questo aspetto.

Storicamente, è certo: — che la concezione di causa tratta dalla dottrina romagnosiana, quale *atto volontario col quale nel tempo stesso taluno ritira il suo potere dalla cosa e la sottomette, in forza del trasferimento*, *all'arbitrio altrui*; — che

(1) *La causa nel sistema dei processi civili* (cit.) § 1, pag. 7.

(2) *A significare lo spossessamento dell'alienante*, che per tal modo attribuiva e riconosceva al futuro ed eventuale successore a titolo particolare dell'acquirente, quella stessa posizione giuridica che all'acquirente e ai suoi eredi esso alienante trasferiva.

(3) *Per la storia e per il sistema dei processi civili* (cit.) § 4, p. 10.

la nozione stessa attraverso la sua portata concreta nella pratica medioevale come ***spossessamento della facoltà del diritto da parte dell'alienante, nell'atto stesso e con la medesima operazione con cui ne investe l'acquirente*** (***cui cartula in manum paruerit***); — che la nozione di ***causa*** vinniana: « Datio vel « factum certa lege, puta si quid tibi dedi aut feci ea lege, ut « vicissim mihi aliquid dares aut faceres », si avvicinano tutte alla nozione di ***causa*** nei contratti ***reali*** del diritto romano, in cui la causa giustificativa dell'obbligazione consiste nell'avere il creditore già trasmesso la ***res*** al debitore, alla quale trasmissione era correlativa l'obbligazione del debitore; anzi, più ancora, alla nozione di ***causa*** in quella categoria dei ***contratti innominati***, andatasi formando nel corso dell'età imperiale e che, quanto alla causa giustificativa, è somigliante a quella dei contratti reali; poichè costituita sulla base di un trasferimento di cose o prestazione di opere, ***già eseguiti*** dal creditore, allo scopo di conseguire una diversa prestazione. E anche nella categoria dei ***contratti consensuali***, come nella ***compravendita***, che vi primeggia, il fatto della prestazione e controprestazione, ***ultro citroque***, ne è, in concreto, come ***effetto reale immediato***, eziandio nel diritto romano, la ***causa***; poichè invece il ***consenso*** è necessario in qualunque contratto (1).

9. Ciò non è del tutto venuto meno per la compravendita del Diritto moderno. Nella vendita romana infatti, storicamente la obbligazione è di ***rem praestare***, cioè di trasmettere il possesso, e la prestazione si esaurisce con la consegna della cosa; nè il venditore è tenuto alla garanzia ***da evizione***. Soltanto in una fase posteriore della evoluzione giuridica si escogitarono e applicarono rimedi, la efficacia dei quali dipendeva però dalla ***effettiva*** evizione. Dunque in diritto romano il concreto e tecnico contenuto della compravendita era la ***prestazione della cosa***, non la obbligazione consensuale rivolta ad investire l'acquirente della signoria sul bene.

Nel diritto moderno è avvenuta una modificazione nel sistema giuridico; il concetto della ***consensualità*** è prevalso anche relativamente all'effetto del trasferimento della proprietà,

(1) Bonfante, *Istituzioni di diritto romano*; 3ª ed.; Vallardi, Milano, 1902, § 127 e ivi nota 1; Id., *Diritto Romano* (cit.); cap. XI, § 7, pag. 382 s.; Scialoja V., *Lezioni di diritto romano: Traditio* (1901-02); *Compravendita* (1906-07).

quindi un principio generale pone come ***presupposto***; che nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato (1) e tale presupposto abbraccia naturalmente anche la compravendita, nella quale perciò coll'accordo la proprietà si acquista di diritto dal compratore *riguardo al venditore*, quantunque non sia *seguita ancora* la tradizione della cosa; donde la conseguenza dell'a. 1484 c. c., secondo il quale il venditore resta obbligato alla garanzia, verso il compratore, dall'evizione che priva esso compratore di tutto o di parte della cosa venduta, *per quella evizione che risulta da un fatto suo proprio*, nulla essendo qualunque convenzione in contrario. Ma se, non ostante tale presupposto, manca l'effetto *concreto* del passaggio incontrastato del dominio nell'acquirente, che è il fine al quale questi tende, manca insieme la *causa* del contratto, insita appunto in tale *fatto obbiettivo* del trasferimento del dominio, e allora la controprestazione, *che trae la sua causa dal fatto stesso del trasferimento della proprietà*, vien meno. Infatti stabilisce l'a. 1485 c. c., sempre, si noti, partendo dalla base dell'*accordo* diretto al fine del trasferimento della proprietà (2), che, quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, accadendo (*comunque*) l'evizione, il venditore *è tenuto alla* (*mera*) *restituzione del prezzo.*

E tanto è vero che *causa* è la *concreta traslazione* della proprietà, che il legislatore presuppone *di diritto* la garanzia da evizione (a. 1482 c. c.), stabilendo, all'a. 1486 c. c., che, *se nulla fu stipulato su tale oggetto*, se cioè i contraenti non hanno pattuito *che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantia* (a. 1483 c. c.), il compratore che ha sofferto l'evizione ha diritto di domandare al venditore, *oltre alla restituzione del prezzo*, che è la conseguenza del venir meno della *causa* obbiettiva dell'accordo: quella dei *frutti*, quando sia obbligato di restituirli al proprietario che ha rivendicato la cosa, le *spese* fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore e quelle fatte dall'attore principale, e finalmente il *risarcimento dei danni*, come pure le spese ed i legittimi

(1) Effetto costitutivo del consenso. Cfr. a. 1125 c. c.; a. 1240 c. c.

(2) Cfr. anche l'a. 1165 c. c.; il fondamento del quale non è sostanzialmente dissimile.

pagamenti fatti pel contratto (a. 1486 c. c.). Risarcimento dei danni e rimborso dei frutti e delle spese, costituiscono appunto il contenuto positivo della *garanzia da evizione*, quale assicurazione o cautela preventiva, da parte dell'alienante, della *non lesione* delle aspettative che si ricollegano al *fatto stesso* del trapasso, considerato *obbiettivamente* per sè.

In tutti questi casi, conformemente al principio generale dell'a. 1121 c. c., che trova riscontro anche nell'a. 1165 c. c., occorre che il venir meno della consistenza del diritto, ossia della *causa*, come conseguenza della evizione, sia provato *processualmente* (cfr. a. 1497 c. c.) (1); a quel modo stesso che occorre che l'attore ex possessore, il quale pretende avere per sè il diritto (attore in evizione), provi l'assenza di *causa* obbiettiva nel convenuto acquirente, ossia l'assenza della *situazione di fatto*, corrispondente all'esercizio del diritto da esso acquirente preteso.

10. Da tutto ciò risulta che *garantia da evizione* e *causa* obbiettiva della compravendita sono elementi, non identici, ma correlativi. E valga il vero: anche nella storia del diritto medievale la contemporanea consegna della *cartula* nei trasferimenti immobiliari aveva uno scopo *cautelare*, in quanto *instrumentava*, per così dire, la *causa* del trasferimento (si ricordi che trasferivansi contemporaneamente « terra et cartula »); e a tale rilascio della *cartula* si accompagnava la promessa di difesa in caso di evizione, garantita, in difetto, dalla composizione del doppio. Ed anche secondo il nostro diritto il venditore può essere chiamato in causa per impedire la evizione; ma se si valga della facoltà, che gli compete, di non rispondere alla *chiamata in garantia* in ordine alla difesa processuale del garantito contro il terzo, risponderà del danno.

Dunque, anche a norma del nostro diritto positivo l'impegno della *defensio* e quello della *compositio* sono contemporanei e forse, più ancora nel diritto nostro che non nel medioevale, primeggia la promessa di somministrare l'equivalente economico sotto forma di indennità.

Finalmente, come per diritto medioevale, anche per di-

(1) Cfr. a. 67 c. co. V. PLANIOL, *Traité élémentaire de droit civil*, 6ª ediz.; Tomo II, Paris, Pichon ed., 1912, pag. 485, n. 1486: « L'éviction proprement dite est *la perte d'un droit par suite d'un jugement* ».

ritto nostro il compratore che ha patito l'evizione, può agire, anzichè contro il suo autore immediato, con una *azione diretta* contro un venditore precedente, perchè il suo autore gli ha validamente trasmesso l'azione da esso autore diretto posseduta contro i precedenti proprietari (1).

La causa, in ultima analisi, va sempre riallacciata al *fatto stesso della traslazione concreta del diritto*, come volevasi dimostrare; ed ha essa medesima una funzione di *garanzia* nei riguardi della concreta attuazione del diritto materiale, come la garanzia da evizione l' ha nei riguardi delle conseguenze, prevalentemente economiche, del venir meno di tale concreta attuazione.

Il fatto stesso obbiettivo per cui taluno si spoglia e tal'altro acquista, è insieme *causa* del trasferimento del diritto e *sorgente, per sè, di garanzia*; poichè è il venir meno della *causa*, come fatto obbiettivo, che, producendo la *inesistenza* del contratto, costituisce il contenuto positivo della garanzia da evizione.

Sarebbe perciò infondata l'accusa di oscurità della nostra premessa, solo perchè il trasferimento della causa è da noi concepito come concreto trasferimento di diritti; chè anzi si dovrà riconoscere ancora una volta quanto sia vera, storicamente e dommaticamente, la concreta prevalenza della *realità* sulla *consensualità*, nel campo del diritto; il quale fenomeno di preponderanza non mai tanto bene appare. com'è in genere dei fatti della vita giuridica, quanto nella fase *processuale* del commercio dei diritti (2).

11. La limpidezza della concezione inspirata alla dottrina dal sommo italiano mi sembra abbastanza dimostrata; e in base a quanto siamo venuti esponendo sin qui si possono proporre questi *tre caratteri della causa* nella sfera del diritto: *a*) è elemento *obbiettivo*; *b*) è *generale* a tutto il campo giuridico; *c*) esercita una funzione di *garanzia*.

(1) PLANIOL, *Traité* (cit.), II, pag. 489, n. 1498.

(2) Cfr. BONFANTE, *Diritto romano;* loc. cit.; BARASSI, Appendice al vol. I *Del contratto di locazione* di BAUDRY-LACANTINERIE e WAHL, in *Tratt. dir. civ.* diretto da G. BAUDRY-LACANTINERIE; vers. it., ed. Vallardi; §§ 17 ss. dell'Appendice. — SEGRÈ, addizioni al volume *Della prescrizione* di BAUDRY-LACANTINERIE e TISSIER, nello stesso *Trattato*; nn. 24 ss. delle addizioni.

Esaminandoli partitamente noi ritorneremo sempre alla concezione romagnosiana che tutti e tre li riassume e fonderemo altresì, particolarmente in base all'ultimo, il lato processuale del problema giuridico della causa. Ma è necessariamente sul primo carattere, dal quale gli altri dipendono quasi come corollari, che dovrà svolgersi la maggior parte della nostra trattazione, epperò ad esso dedichiamo questa prima puntata della monografia.

CAPO SECONDO.

12. Intorno al primo carattere, quello cioè della *obbiettività* della causa, la indagine condotta sin quì ci ha dato i seguenti risultati:

In diritto Romano la causa è elemento obbiettivo *specifico;* in diritto moderno è requisito *generico*, ma pur sempre *obbiettivo*. Ed è requisito *generico* nel senso che non è necessaria *quella* causa particolare per ciascuna categoria di contratto, ma *la causa* in tutti i contratti, come elemento non necessariamente espresso, pure essendo di essenza del contratto.

Il principio generale della *consensualità* (a. 1125 c. c.) non ha però assorbito l'elemento della *causa*, facendolo diventare, da specificamente *oggettivo*, implicitamente *soggettivo*. L'*accordo di volontà* sovrasta sugli altri requisiti nel campo del diritto *materiale;* ma per la *concreta* attuazione dell'accordo, per la *coazione* della volontà (che quando è legittimamente manifestata ha forza di legge, a. 1123 c. c.), è richiesta la *instrumentazione* (*lato sensu*) della *causa* (a. 1121 parte 2ª c. c.), mentre non è richiesta di regola per diritto materiale tale instrumentazione (a. 1121 parte 1ª c. c.), pur rimanendo libere le parti di provvedere da sè alla medesima a cautela del proprio diritto *(processi straordinari in senso materiale)* (1) o eccezionalmente potendola richiedere il legislatore a cautela dei terzi (p. es. a. 1932 c. c.). L'*accordo* sta alla *causa* nello stesso rapporto in cui il diritto, potenzialmente nato dall'accordo medesimo, sta al suo contenuto concreto e suscet-

(1) Cfr. *La causa nel sistema dei processi civili* (cit.).

tibile, come tale, di coazione (1). ***Causa*** è il contenuto del *contrarre;* la presunta *capacità* o ***contenenza*** del diritto che ha la sua vita dall'accordo e la sua *vitalità* dal fatto stesso del trasferimento (*realità*), che con l'accordo (*consensualità*) è in un rapporto concreto di necessaria correlazione (a. 1165 c. c.), pur distaccandosene concettualmente.

Come nel campo economico, così nel campo giuridico la *volontà* in quanto motore si sdoppia dalla energia in quanto strumento e questa ultima è considerata *quantitativamente* e perciò *obbiettivamente.*

La *causa* non è in un rapporto di subordinazione e dipendenza con la *volontà;* essa è l'essenza obbiettiva della relazione (*contrarre*) fra le parti, l'*elemento di fatto del negozio*, l'*impegno* staccato dalla volontà. Questa portata obbiettiva della *causa* è dimostrata dal ravvicinamento della pratica medievale con la dottrina romagnosiana; la nozione di *causa* è costituita sulla base reale di un trasferimento già eseguito dal creditore e si concreta, non già, si badi, nella controprestazione, ma *nel fatto stesso della prestazione messo in rapporto con la controprestazione.*

13. Una breve *revisione di una parte della dottrina* intorno al concetto di causa nei negozi giuridici varrà a fondare anche meglio il nostro assunto relativamente a questo primo carattere della *obbiettività.*

La fonte dottrinale alla quale si fa risalire dagli studiosi la storia della *causa* per il nostro diritto positivo, è l'opera di Domat (2). È noto che ciò che più va considerato della celebre opera di Domat è la concezione del piano schematico, starei per dire la simmetria della prospettiva (3). Ora si osservi il titolo generale: « Des engagemens », che corrisponde

(1) Poichè giova alla comprensione logica, ricordiamo qui lo *schema della dinamica d'applicazione di un diritto* tracciato graficamente dall'illustre magistrato e professore, direttore delle *Pandectes belges*, E. PICARD. *Le droit pur*, Bruxelles, 1899. V. la mia recensione nel *Monitore dei Tribunali*; Milano, Anno 41 (1900), serie 2, vol. 3.

(2) DOMAT, *Les loix civiles dans leur ordre naturel;* Tomo I, Paris, 1708. Parte I, Des engagemens, Lib. I, Des engagemens volontaires et mutuels par les conventions; Tit. I, Sez. I, §§ 1 a 8; pag. 19 sg.

(3) Cfr. RODIÈRE, *Les grands Jurisconsultes;* Toulouse, ed. Privat, 1874, pagg. 362 sg.

al latino *contrahere* e al nostro *impegno;* e si osservi il sottotitolo: *Impegni derivanti dalle convenzioni.* Per Domat adunque l'accordo delle parti ha per suo contenuto l'*impegno* in forza del quale esse « se font entr'eux *une loy d'executer* ce qu'ils se promettent ». In tutta la dottrina del Domat l'elemento del consenso è posto in prima linea: « le consentement fait la convention »; ma il *negotium gerere*, ossia l'impegno, è il contenuto concreto dell'accordo; ed è precisamente l'*impegno*, per sè, che obbiettivamente abbraccia, nel titolo generale « Des engagemens », ogni sorta di convenzioni, intesa la parola *convenzione* come vocabolo generico che si estende a tutto il *commercio dei diritti:* « La matière des conventions est la « diversitè infinie des manières volontaires dont les hommes « règlent entr'eux les communications, et les commerces de « leur industrie et de leur travail, et de toutes choses, selon « leurs besoins ».

Causa ossia fondamento della convenzione è il fatto stesso dell'impegno (3); e la portata processuale di essa è benissimo fissata dalle parole sopra riportate del Domat, dove è messo in evidenza che la *esecuzione* dell'impegno è *la legge* della convenzione (« se font entr'eux *une loy d'executer...* »).

Dunque l'accordo è l'elemento che sovrasta nella convenzione: « Le consentement fait la convention »: tutta la mente del Domat è preoccupata da tale sovrastare del *consenso*, conforme alla idea filosofica del diritto, sulla quale è impostato il piano generale dell'opera; ma l'elemento che deve necessariamente rivelarsi *per la esecuzione* è la *causa;* e tale elemento è messo in piena luce nella sua *obbiettività*, come staccato dalla volontà: l'*impegno.*

Notisi questo dualismo fra *accordo* e *impegno*, perchè si può dire che, a seconda che si dia risalto all'uno o all'altro elemento, si possono dividere le dottrine dei causalisti in *subbiettive* o *obbiettive*, in quanto concepiscono la causa o come *scopo pensato* o come *fatto nella sua obbiettiva realtà.*

Il dualismo risulta anche più evidente dal confronto di questi due passi che riportiamo. Nell'uno è delineata la *natura* delle convenzioni, proprio al limitare del libro primo, mettendo in luce l'*impegno:* « Les conventions *sont les en-* « *gagemens* qui se forment par le consentement mutuel de

(3) Cfr. specialmente §§ V e VI.

« deux ou plusieurs personnes, qui se font entr' eux une loy « d'executer ce qu' ils se promettent ».

Nell'altro è invece *definita* la convenzione, facendo risaltare l' *accordo:* « La convention *est le consentement* de « deux ou plusieurs personnes pour former entr' eux quelque « engagement ou pour en resoudre un précedent, ou pour y « changer ». Si ponga mente che non è artificioso il contrapposto dei due periodi, perchè quì *impegno* è il *risultato* dell' accordo, non l' *accordo per sè;* quindi elemento *obbiettivo.*

La dottrina di Domat (n. 1625 — m. 1696), accolta dal Pothier (n. 1699 — m. 1772) nel suo *Traité des obligations*, pubblicato nel 1761 e dove è parafrasato il passo delle *Loix civiles* (nn. 42 e 43), formò la struttura delle norme di diritto positivo scritte nel Codice civile francese (20 marzo 1804). Sette anni dopo, nel 1811, il Toullier incominciava la pubblicazione della sua celebre opera: « *Le droit civil français suivant l' ordre du code* » e le stesse preoccupazioni filosofiche del Domat, nella trattazione del quale tuttavia « le jurisconsulte des magistrats » (come lo chiama il d' Aguesseau nelle sue *Instructions propres à former un magistrat)*, coglie in piena luce fin dal principio, come abbiamo visto, il lato concreto della convenzione e cioè l' *impegno;* le stesse preoccupazioni filosofiche, dico, ripetono anche più grave nel Toullier, mente filosofica anch'esso, il dualismo fra la nozione astratta dell' *accordo* e quella concreta della *esecuzione dell' impegno.*

Il Toullier scarta senz'altro, nei riguardi della *causa*, il significato obbiettivo di Vinnio: « Datio vel factum certa « lege, puta si quid tibi dedi aut feci ea lege, ut vicissim « mihi aliquid dares aut faceres », da noi più sopra illustrato, dicendo che tale significato del vocabolo *causa* è ignoto al Diritto francese « où les conventions, *quoique non encore « exécutées* de part ni d' autre, n' en sont pas moins obliga- « toires » (1). Ed ecco come il dualismo diviene antitesi: mentre in Domat *convenzione* (come *contrarre*) e *impegno* sono termini

(1) *Le droit civil français;* 5.ª ed., T. VI, Bruxelles, Wahlen ed., 1824, Lib. III, Tit. III, Des contrats, etc., Cap. II, Des conditions essentielles, etc.; Sez. IV, De la cause des contrats ou des obligations conventionelles; § 166: « La cause d'une obligation est le motif qui détermine à la faire ».

correlativi, invece in Toullier l' *impegno*, come elemento *obbiettivo*, correlativo al *contrarre*, rimane completamente assorbito dal *consenso* quale elemento soggettivo. La ragione addotta dal Toullier è la stessa del nostro a. 1125 c. c.; ma noi sappiamo quanto sia male a proposito addotta, tanto è vero che lo stesso Toullier, dicendo « quoique non encore executées », viene implicitamente a confermare che l' *impegno* è elemento obbiettivo *per la esecuzione*. E sopprimerlo per sostituirlo con un elemento psicologico: il *motivo* (1), inteso per *motivo* ciò che ha indotto ogni contraente, preso a sè; non solo porta, di fronte al sistema generale del diritto, a una concezione erronea dell'a. 1156 c. c. francese (2), che va inteso nel senso della volontà *manifestata;* ma, ciò che assai più vale (perchè la causa non va confusa con l' *intento comune*), conduce a togliere all'accordo uno dei suoi termini: quello che è necessario per la attuazione concreta della convenzione e a creare una confusione tra *consenso*, *motivo*, *oggetto*, riconosciuta dallo stesso Toullier che, dopo aver detto: « Par la cause d' une obligation ou d' un contrat, le Code « entend le motif », pone in nota questa caratteristica riflessione: « A parler exactement, c' est toujours, en dernière « analyse, la volonté qui est la cause ou le motif de l'enga- « gement, mais on appelle ordinairement, par métonymie, « *cause* du contrat, la chose ou l' *objet* de la volonté qui « forme le contrat ».

È questa confusione che ha dato una certa base alla opinione di coloro, i quali dicono che, dal momento che la *causa* o è la *volontà* o è l'*oggetto*, essa rappresenta un termine superfluo. Eppure il Toullier aveva rasentato, con la sua riflessione, la verità, sol che non avesse scartata la concezione realistica e avesse visto la *causa* del *contrarre*, non nella *cosa o oggetto della volontà* che forma il contratto; ma *nel fatto stesso obbiettivo dell' impegno*, come *contenuto giuridico*, come *portata* della volontà: staccato da essa.

Tutti gli esempi dati dal Toullier dimostrano all'evidenza

(1) *Causa*=*motivo* determinante e principale, « le pourquoi », che agisce come condizione tacita dell'obbligazione. Cfr. L. 5 *D.* de condictione sine causa; XII, 7.

(2) Art. 1131 c. c.: « Nei contratti si deve indagare quale sia stata la *comune intenzione* delle parti contraenti.... ».

che la volontà non ha proprio nulla a che fare con la *causa* del contratto e che *causa* è l'*impegno* nella sua portata concreta di fatto.

Vediamone un paio:

Mi sono obbligato a pagarti 6000 lire, a titolo di legato devoluto a te da mio padre; ma un codicillo del quale ignoravo l'esistenza revoca il legato. Che cosa ci ha a che fare tutto ciò con la volontà? Qui manca la contenenza dell'impegno.

Compro per 50.000 lire la tua casa; ma veniamo a sapere ch'essa si è bruciata due giorni prima del contratto, oppure si scopre che la casa mi apparteneva già prima del contratto: anche qui è il fatto stesso per cui taluno si spoglia e tal altro acquista che vien meno, vale a dire un elemento obbiettivo, al tutto distaccato dalla volontà; ed è precisamente questo elemento di fatto la *causa* dell'accordo. La volontà, sia pure come motivo determinante, ma pur sempre astratto, non è venuta meno, o, come dice il Toullier, la causa, così com'egli l'intende, come requisito soggettivo, psicologico, esiste nel pensiero dei contraenti; ma è l'*impegno* nella sua concreta portata che non esiste, ed è a questo che noi diamo il nome di *causa* del contratto. (1)

Si può dire che il dualismo di Domat, ossia la correlazione non necessaria fra *impegno* e *consenso*, mentre la correlazione è necessaria fra *accordo* (nel senso di *contrarre*) e *impegno*, ha generato il confusionismo di Toullier tra *causa* e *motivo* e la sua errata definizione, e questo ha figliato, come già si è detto, tutte le uguaglianze: *causa=motivo; causa=oggetto; causa=fonte dell'obbligazione; causa=pourquoi* o *cur;* che hanno indotto taluno a troncare ogni indagine, dichiarando che la *causa* è un elemento inutile, superfluo.

14. Eppure questi *nullisti* della dottrina della causa devono riconoscere che di tutte le teorie sulla causa, l'unica che abbia una consistenza è quella del Domat e che essa si

(1) Toullier, *loc. cit.*; Lib. III, Tit. III. *Des contrats*, Cap. II *Des conditions essentielles* etc., num. 175 pag. 112 sg. e le note dove sono richiamati i passi: *Dig.*, Lib. XXII, Tit, III *De probationibus et praesumptionibus*, L. 25, spec. § 4; e: *Decret. Greg.* Lib. II, Tit. XXII, *De fide instrumentorum*, Cap. XIV e le correnti dottrinali e giurisprudenziali sino alla redazione dell'art. 1132 c. c. che consacra la validità della convenzione quantunque non sia espressa la *causa*.

riattacca al Diritto romano sopratutto in quanto identifica la causa nel *fatto stesso*, *obbiettivo*, per cui taluno si spoglia del diritto e tal'altro l'acquista, ossia nel fatto stesso dell'*impegno*. Così il Planiol (1), sostenitore della falsità e inutilità della dottrina intorno alla *causa,* dopo aver riconosciuto che il Domat è stato il creatore della teoria della causa e che egli ha attinto nel Diritto romano gli elementi della sua teoria; della concezione dello stesso Domat tocca il punto saliente nell'aver dato il nome di *causa* al *fatto generatore* dell'obbligazione, considerato nella sua contenenza concreta; ed è naturale che anche in Domat la nozione di causa appaia netta specialmente nei *contratti reali*, in cui è il fatto della prestazione che forma la *causa* dell'obbligazione (n. 1031). Soggiunge che la dottrina successiva ha « *rien renouvelé*, et les seules notions claires sont encore aujourd' hui celles qu'avait fournies Domat » (n. 1033). Ma tutta la critica del Planiol alla teoria del Domat ha un vizio fondamentale: l'essersi cioè il critico collocato, nel giudicarla, da un falso punto di vista, preoccupato dal preconcetto del soggettivismo consensualistico, che gli toglie di vedere nella causa un *fatto obbiettivo* per sè, o, se glie lo fa vedere, è per confonderlo con la fonte della obbligazione (Cfr. specialmente n. 1038) (2).

Il preconcetto del Planiol risulta, naturalmente, evidente là dove la nozione di causa ha il suo maggiore risalto, vale a dire relativamente ai contratti sinallagmatici (n. 1039). Il Planiol sostiene che per essi non è necessario far intervenire l'idea di causa « par la simple nature synallagmatique du contrat, qui suppose des prestations réciproques » e spiega che questa connessità, la quale lega fra di loro due obbligazioni, è un rapporto di mutua dipendenza affatto distinto da una relazione di causalità. Anche qui il Planiol considera la connessione delle due obbligazioni da un punto di vista *soggettivo*, che se invece le distaccasse dalla volontà dei contraenti, se considerasse cioè *il fatto stesso del rapporto in sè e per sè*, avrebbe la nozione di causa.

(1) M. PLANIOL, *Traité* (cit.); II; *Théorie générale des contrats; De la cause*. pag. 342 sg., n. 1026 sg.

(2) Dice infatti PLANIOL: « se ciascuna delle due *obbligazioni* è l'*effetto* della esistenza dell'altra, nessuna di esse può prender nascimento »; ma DOMAT dice: « l'*engagement* de l'un est le fondement de celuy de l'autre ». In DOMAT l'*impegno* si stacca dal *consenso*.

Il Planiol ricorre all'a. 1184 C. civ. franc., conforme al nostro a. 1165 c. c. (1). Ora, che questo articolo faccia parte di un sistema di principî generali dei quali fa eziandio parte l'a. 1119 e ss., pare anche a noi e lo abbiamo infatti sostenuto in questo stesso e in altri lavori: entrambi gli articoli colgono il rapporto di correlazione fra il fatto stesso del trasferimento e il sorgere del contratto; ma se il fondamento dei due articoli è sostanzialmente lo stesso, diversa ne è la estensione e diverso ne è il fine.

Diversa la estensione, perchè l'a. 1165 c. c. riguarda *i soli contratti bilaterali* e li considera in un momento successivo, quello cioè del mancato soddisfacimento della obbligazione. Invero, il principio generale sul quale tale articolo è basato è questo: all'adempimento si è tenuti quando il diritto è quieto (2); invece l'a. 1119 c. c. riguarda un requisito essenziale, di tutti i contratti, intesa la parola *contratti* nel suo significato più ampio, com'è espresso dal Domat. Diverso è il *fine*, perchè l'a. 1165 c. c. ha un fine di diritto materiale, in quanto attribuisce alla obbligazione una condizione risolutiva; mentre l'a. 1119 c. c. ha un fine, sì, di diritto materiale, in quanto dichiara fin da principio *inefficace* l'obbligazione senza causa; *ma sopra tutto processuale*, in quanto lo si ponga in relazione con gli a. 1120, 1121 c. c., che richiedono la espressione della causa soltanto al momento della attuazione concreta del diritto, ossia della esecuzione. Sotto questo punto di vista il *mezzo tecnico* al quale i due articoli fanno necessariamente richiamo è lo stesso e cioè la *prova* del fatto allegato; ma la portata dell'a. 1165 c. c. è pur diversa anche sotto tale riguardo, perchè ha di mira l'adempimento della obbligazione, o, quando ciò non sia possibile, lo scioglimento; mentre l'a. 1121 c. c. ha di mira la inefficacia del contratto. E, se mai,

(1) Cfr. anche in PLANIOL, *Traité* (cit.); II, pag. 433 sg., n. 1307 sg., il commento all'art. 1184 Cod. civ, franc.

(2) C. de pactis, Lib. II, Tit. 3, L. 21: « ... nisi ea, *quae placita sunt,...* adimplere ». Cfr. per la *lex commissoria* nella compravendita *D*, Lib. XVIII, tit. 3, fr. 2: « Quum venditor fundi in lege ita caverit: *Si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemtus sit...* » cautela che finì poi per essere sottintesa; POTHIER, *Obligations*, n. 672. Cfr. CROME, *Parte generale del diritto privato francese moderno*; Soc. ed. lib.; Milano, 1906; vers. it. ASCOLI-CAMMEO; pag. 289 sg. § 31; IV: *Causa*.

la dialettica del Planiol giungerebbe a trovare un surrogato, insufficiente, alla *causa*, nel solo caso dei contratti bilaterali.

Quello che si dice dei rapporti fra l'a. 1119 e l'a. 1165 c. c. si può osservare anche della correlazione loro con l'a. 1482 sg., c. c. Nessun dubbio che anche tale articolo rientri nel sistema di principî generali che forma la struttura del nostro diritto. Se questi principî fossero contraddittori, nè l'edificio della nostra legislazione sarebbe armonico, epperò attuato concretamente il canone della uguaglianza della legge per tutti e nè, per conseguenza, in essi si troverebbe una fonte di decisione delle controversie (cfr. art. 3 disp. prelim.). Ma la correlazione è piuttosto, come noi stessi abbiamo rilevato al § 9, *con l'a. 1485 c. c.*, secondo il quale *nello stesso caso di stipulata esclusione della garantia*, il venditore, accadendo la evizione, è tenuto alla *restituzione* del prezzo; mentre la portata dell'a. 1482 c. c. è diversa, poichè non ha per fine la *restituzione del prezzo* come conseguenza del venir meno della *causa* obbiettiva dell'accordo, ma *il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese.*

La evizione è, sì, conseguenza dell'inadempimento del venditore; ma da ciò non si può arguire una identità dell'obbligo di *garantire dall'evizione* con l'obbligo di *consegnare la cosa;* perchè quest'ultimo ha una portata e un fine assai più ampi che non quello, quantunque sia uguale la premessa. Dire perciò che i due principî hanno una base comune (Bekker, Bonfante), non vuol dire che una deva essere la norma regolatrice nel diritto positivo; poichè, come già abbiamo detto e come giustamente osserva anche il Ricca Barberis: « L'a« zione derivante da evizione è bensì una azione di inadem« pimento; ma poichè essa si dirige a *danni* che sono carat« teristici dell'evizione stessa, tale azione può benissimo « essere regolata in modo autonomo (1) ». Insomma: gli arti-

(1) Ricca Barberis, *L'obbligo della consegna della cosa e la garanzia per evizione nella compravendita;* Riv. dir. comm.; vol. XIII (1915); Parte II, pag. 856 ed ivi i richiami alla dottrina del Bekker sulla garanzia da evizione (1863); alla nota del Bonfante sul *Commentario* del Glück (1898); alle critiche del Windscheid, del Dernburg ecc. sulla dottrina del Bekker; alle critiche dell'Unger sul Codice germanico, che rimanda, per l'evizione, al § 440 princ. riguardante l'inadempimento in genere. — Planiol, *Traité* (cit.), II, pag. 482 sg., n. 1476 sg.: *De la garantie d'éviction.*

coli 1119 sg., 1165, 1482 sg., c. c. sono bensì in un rapporto di correlazione, in quanto tutti fanno parte di quell'armonico sistema di principii generali che formano l'ossatura della nostra legislazione; ma ognuno adempie ad una sua funzione specifica, ognuno è adattato ad un fine particolare.

15. Il dualismo tra l'elemento *subbiettivo* e l'elemento *obbiettivo;* fra l'*accordo* e l'*impegno* nella determinazione del concetto di *causa*, dalla dottrina di Domat e Toullier si riflette nei migliori causalisti, e così in Baudry-Lacantinerie (1). Per questi « La cause c'est le motif prochain, immédiat, es- « sentiel de l'obligation » (pag. 599) (*causa est id quod inducit ad contrahendum*)*:* ecco il lato *soggettivo;* ma, portando ad esempio il contratto di compravendita, aggiungono tali autori che, per quanto il compratore contratti per avere la cosa ed il venditore per il prezzo, il primo tuttavia non ottiene la cosa che *in esecuzione dell'obbligazione del secondo di dargli la cosa stessa* e il secondo a sua volta non ottiene il prezzo che *in esecuzione della obbligazione del compratore di pagare la cosa*. In tal guisa la obbligazione del venditore è una specie di intermediario, di *necessario anello di congiunzione* tra il compratore e la cosa e la obbligazione del compratore *fa la stessa funzione* fra il venditore e il prezzo: ecco il lato *obbiettivo*, la causa concepita come rapporto quantitativo, come il fatto stesso per cui taluno si spoglia e tale altro acquista.

L'aspetto *consensuale* anche qui sovrasta, ma l'aspetto *reale*, cacciato dalla porta rientra dalla finestra ed è il vero trionfatore nella logica concreta dei fatti. Tant'è che, attraverso la dottrina del Baudry, il Willon concepisce la causa come un *fatto* (2) e ne generalizza la nozione su questa base. Però la sua formula « fatto ad occasione d'una cosa », deve essere accolta, come anche la spiegazione che l'autore ne dà, con qualche riserva.

La concezione è pure prevalentemente obbiettiva nel Ferrarini (3), secondo il quale la *causa* si risolve sempre in un

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, *Précis de droit civil*, vol. II, pag. 595-607; cfr. F. BRUSA, *Il concetto di causa nei negozi giuridici* (cit.).

(2) In due articoli della *Revue générale du droit, de la législation*, etc., richiamati e illustrati dal F. BRUSA.

(3) FERRARINI, *La causa negli atti giuridici*, in FILANGIERI, 1891, pag. 742 ss.

rapporto o fra due prestazioni reciproche (*atti lucrativi*) o fra la prestazione di una parte e il risultato puramente vantaggioso che ne ricava l'altra (*atti di liberalità*). Però nella teoria del Ferrarini l'elemento subbiettivo passa in seconda linea, ma non scompare: la causa si distacca dalla volontà, ma rimane pur sempre *uno scopo della volontà* che si raggiunge *nell'atto stesso*: *questa sola relazione*, nota il Ferrarini, intercede fra *causa* e *volontà*.

Siamo vicini alla « volontà obbiettivata » del Chironi, al « substrato di fatto obbiettivamente determinabile, a cui è legata la positiva efficacia del negozio », del F. Ferrara; al « fatto esteriore » del Barassi. Esaminiamo questo gruppo di autori sottoponendoli a critica comparativamente con altri.

E incominciamo dalla concezione del Chironi (4), nella quale pure sovrasta la nozione della volontà: « La volontà, « com' esiste in rispetto al fine cui giuridicamente sia intesa, « determina l' entità del negozio »; ma è da questa relazione fra la volontà e il suo fine che balza fuori il concetto di causa come elemento *obbiettivo*, staccato dalla volontà stessa, che pure ne è la matrice: « se la volontà è intesa in relazione « al fine rispetto al quale è condotta, dev' esserlo perciò in « modo *oggettivo* »; « nel fine, cui immediatamente s'intende « per via del negozio, è il concetto di causa »; essa è « il « *volere* il fine economico, in quella concezione astratta che il « diritto oggettivo ha della struttura del negozio per cui giu« ridicamente quel fine si può ottenere ».

Si sente che, nella mente del Chironi, — mente profondamente italica e così fulgida nella parola animatrice che io intendo come se mi giungesse dalla cattedra (mi permetta l'illustre Maestro di ripensarlo così) — il negozio quale entità astratta, come *impegno*, si distacca dalla volontà dalla quale emana (1) e appare nella sua contenenza obbiettiva giuridico-

(1) CHIRONI-ABELLO; *Trattato di diritto civile italiano*; vol. I, Parte generale; Torino, Bocca, 1904, pagg. 399 sg., § 4: *Contenuto del negozio giuridico. Causa*; CHIRONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*; 2.ª ediz., I; Torino, Bocca, 1912; § 63 *bis*, pag. 158 sg.: Gli elementi essenziali; La causa (scopo, fine) del negozio. La forma. Cfr. anche: CARBONI, *Delle obbligazioni nel diritto odierno*; Torino, Bocca, 1912, nn. 34 a 42.

(2) Naturalmente, anche il CHIRONI (*Tratt.* pag. 399) toglie a tipo l'*ipotesi di negozio bilaterale* e scrive: « Se la volontà è intesa in rela-

economica. C'è molto, in questa concezione, della dottrina romagnosiana, e di essa invero il Chironi, come appare da tutte le sue opere, è profondo conoscitore; ma non abbastanza per parlare di una concezione meramente *obbiettiva* della causa.

Volontà oggettiva, « fenomeno strano che abbisognava di maggiore esplicazione », commenta il Barassi (1), relativamente alla dottrina del Chironi; ma ritiene che tecnicamente la causa non possa intendersi altro che *obbiettivamente*, come *scopo effettuato nella sua obbiettiva realtà.* Prescinde così dalla volontà dell'agente, anzi dalla *volontà comune* (num. 4) e respinge perciò anche la dottrina del Manenti, secondo il quale *causa* del contratto è il fine *concordemente* voluto da ambe le parti e per raggiungere il quale stipularono, come semplice mezzo, il rapporto obbligatorio (2). La dottrina del Barassi si distacca da questo elemento subbiettivo per accostarsi piuttosto alla idea di *commutatività* del Venezian, implicita nella nozione che lo stesso glorioso autore dà della *causa*, come quel fatto dal quale deriva o può derivare una alterazione negativa nella sfera giuridica del destinatario (3); e per accedere anche all' *intento pratico* di quel profondo confutatore del Venezian che è il Segrè (4), *intento* o *scopo pratico* sul quale fonda il concetto di causa il Coviello (5).

« zione al fine rispetto al quale è condotta, dev'esserlo perciò in modo « oggettivo: nè, specialmente nell'ipotesi di negozio bilaterale, si può « riferirla all'uno od all'altro dichiarante, ma *al fine comune nel quale « i loro voleri s'appuntarono...* ». E si richiama, più avanti, agli articoli 1165 c. c., già più volte notato, e 1469 c. c.: « Il venditore che non « ha accordata dilazione al pagamento, non è tenuto a consegnare la « cosa se il compratore non ne paga il prezzo, ecc. ».

(1) BARASSI, v. *Causa* in *Enciclopedia giuridica italiana*; vol. III, parte II; Milano 1905.

(2) MANENTI; Note in appendice alla versione del GLÜCK, LXI, tit. V, pag. 65 sg. e ID. *Sul concetto di donazione*, in *Riv. d. civ.*, III, (1911), pag. 328 ss. § 4; PEROZZI, in *Arch. giurid.*, 1897, 550, e cfr. BARASSI, v. *Causa* (cit.) e ID., *Istituzioni di diritto civile*; Vallardi ed., 1914, pagg. 155 a 159, § 39 *ter*: *La causa dei negozi giuridici.*

(3) VENEZIAN, *La causa nei contratti*; Roma, 1892; pag. 65 sg.

(4) SEGRÈ, *Studi sul concetto del negozio giuridico*; Torino, 1900, estratto dalla *Riv. it. di scienze giurid.*, pagg. 113 a 122.

(5) N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*; Vol. I, Parte

Del Venezian alcuni punti di veduta hanno particolare interesse per noi e perciò ci soffermiamo un momento ad esaminarli, prima di ritornare al Barassi.

Considera anch' Egli la *causa* come elemento che si *aggiunge* all'accordo, epperò non attribuisce valore giuridico alla promessa, se non è seguita dal fatto volontario « per cui taluno si spoglia e tale altro acquista », direbbe Romagnosi. Come già si è detto, per Lui la causa implica un concetto di *commutatività* e la fa consistere nel fatto stesso volontario della prestazione; non però nel senso romagnosiano (« atto « volontario col quale nel tempo stesso taluno ritira il suo « potere dalla cosa e la sottomette, in forza del trasferimento, « all'arbitrio altrui »); ma in un senso più strettamente economico; tant'è che la esclude dai contratti a titolo gratuito. Il Venezian riattacca tale concezione economica della causa ad un fine del diritto obbiettivo, ossia alla *tutela della cooperazione delle attività individuali;* ed è su questo punto che cadono le osservazioni del Segrè, il quale osserva che l' intenzione delle parti diretta a uno scopo giuridico non è elemento necessario per l' esistenza di un negozio. La nozione del Segrè si distacca adunque da qualsiasi elemento soggettivo *(intenzione diretta a conseguenze giuridiche, emanazione della volontà comune, cooperazione di attività individuali)*, per *oggettivarsi* nell' *intento pratico* che si prefiggono le parti; cosicchè in questa considerazione giuridica dell' *intento pratico* sta, per l' illustre civilista e romanista, il criterio essenziale che contraddistingue i negozi giuridici (1); e in questo *scopo pratico* fa consistere la *causa* il Coviello N., secondo il quale, precisamente, il vero concetto di causa si ottiene considerando che le dichiarazioni di volontà privata per produrre effetti

generale, Soc. ed. lib., Milano 1910, pag. 394-400, § 130, e cfr. dello stesso *Manuale* la 2.ª ediz. riveduta dal prof. LEONARDO COVIELLO; Soc. ed. lib., Milano, 1915, pagg. 413 sg., § 130: *La causa* (come contenuto dei negozi giuridici).

(1) *Negozio giuridico* è, secondo il SEGRÈ, « un comportamento di persona privata o il succedersi di più atti o comportamenti, fra loro « collegati, di persone diverse, le cui conseguenze giuridiche sono dirette, « in massima, a realizzarne gli intenti pratici o reali, o quali appaiono « dalla loro manifestazione secondo le norme relative di interpretazione, « o quali la legge stessa eccezionalmente induce senz'altro da un determinato comportamento (pag. 122) ».

giuridici devono avere uno *scopo pratico;* anzi, in quanto uno scopo pratico è riconosciuto e tutelato dal diritto, la dichiarazione di volontà tendente a conseguirlo assume figura e efficacia di *negozio giuridico;* il quale negozio è perciò caratterizzato dalla sua *funzione pratica* in quanto è tutelata dal diritto.

Come si vede, è questa una concezione obbiettiva della *causa* assai vicina alla nostra concezione dell' *impegno*, considerato in quanto vincolo di *una parte della sostanza patrimoniale* per uno scopo determinato, non però necessariamente nel senso di *debito* e che perciò non ha, nemmeno per il Coviello (1), un contenuto necessariamente e nettamente economico, ma basta che sia tutelato dal diritto come ragione economico-giuridica del negozio.

Per noi tuttavia l' *impegno* si distacca dalla *volontà*, epperò non ha nulla di *soggettivo*, ma va considerato *obbiettivamente*, per sè, quantunque vi si intreccino, nel campo del diritto materiale, comportamenti soggettivi, i quali però, ai fini della tutela processuale, non possono essere influenti.

Alla nozione della *commutatività economica* e più ancora a quella dell'*intento pratico* si attaglia il requisito della *obbiettività*, che noi abbiamo posto in evidenza per la *causa*; e si addice anche l'altro requisito, avere cioè la *causa* una *funzione di garanzia* relativamente alla contenenza negoziale dell'atto; ma male vi si adatta invece il requisito della *generalità*, dovendosi escludere anzi il concetto di causa dai contratti a titolo gratuito, come infatti l'esclude il Venezian che vi implica, come s'è visto, un concetto di *commutatività*, riferito alla sfera di diritto del promissario.

Ma ritorniamo al Barassi: questo autore ha dunque una concezione *obbiettiva* della causa e la riporta sostanzialmente, col Giorgi (2) e col Bonfante, alla *obbligazione*, nel senso del

(1) N. Coviello; *Manuale*; 2.ª ediz. (1915); Capitolo IX: *I negozi giuridici in generale,* § 101; *Concetto,* pag. 316-318. Cfr. anche § 130: *La causa,* pag. 413 ss. dove la definisce: « La ragione economico-giuridica del negozio ».

(2) Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, III, Firenze, Cammelli, 1877, pag. 38 ss., n. 40 ss.; pag. 502 ss., nn. 437 ss. Per il Giorgi *causa* è la ragione determinante obbiettiva avente certezza estrinseca, per cui ci si obbliga contrattando (n. 438); ma le nega ogni importanza teorica e pratica (nn. 41, 445, 446). Dice contradditorio l'a. 1119 c. c. e inutili il medesimo e i seguenti articoli. Cfr. Barassi nei luoghi citati.

contrarre. « La causa dell'obbligazione è *effetto* del contratto », dice, anticipando il Carnelutti per il quale la definizione più esatta della causa sarebbe, se non contenesse un bisticcio, proprio questa che egli riferisce, col Bonfante e il Segrè, al negozio: *la causa del negozio è l'effetto giuridico per il quale la volontà si manifesta* (1). Sarebbe dunque, dico io, l'*impegno*? Ma allora va staccato dalla volontà e considerato obbiettivamente nella sua contenenza giuridica; e in ciò appunto consiste il *fatto stesso* romagnosiano, per cui taluno si spoglia e tale altro acquista.

Sembra invece che il Carnelutti intenda la *causa* piuttosto nel senso del Venezian, quantunque allargato e perciò, forse, più vicino al nostro, come « mutamento nella condizione giuridica preesistente »; in un senso dunque *dinamico* (cfr. a. 1098 c. c.), cioè nella sua concreta effettuazione. Tuttavia gli esempi addotti dal Carnelutti parrebbero riferirsi al *motivo:* « Io vendo un cavallo per mutare la condizione giuridica preesistente nel senso che il cavallo non sia più mio, ma diventi del compratore ». Qui io chiamo *causa* il *fatto stesso* per cui mi spoglio della proprietà del cavallo e il compratore l'acquista: questo è per me *causa* del negozio, ossia lo riferisco all'*effetto giuridico* concreto per il quale la volontà si manifesta: all'*impegno*. Nota ciò giustamente lo stesso Carnelutti, quando, definendo la *causa* della transazione, pone in evidenza, e io lo ritengo assolutamente essenziale alla nozione di *causa*, il *fatto* dell'*aliquid datum aliquid retentum;* e allora la causa della transazione non sta, come dice il Carnelutti nella *composizione della lite,* ma in quel *fatto* della rinuncia parziale reciproca, nel quale appunto consiste la concreta contenenza della transazione. Esso è il mezzo *(causa= rapporto)* per conseguire il *fine* (composizione della lite).

In fondo, a me sembra che nemmeno il Carnelutti riesca a staccare completamente la *causa* dalla volontà e, in defini-

(1) CARNELUTTI, *Sulla causa della transazione*; *Riv. d. comm.*, XII (1914); Parte 2.ª, pag. 573 sg. Ho qui tra mano il primo volumetto del PARETO, intorno a « I sistemi socialisti » (Milano, 1916) e vi leggo a pag. 12 della *Introduzione*: « ... *cause,* se con ciò s' intendono i fatti in certi rapporti con altri... ». Non mi so tenere dal raccostare questa definizione dell' illustre economista, che s'attaglia benissimo alla mia tesi, a quella del CARNELUTTI.

tiva, la concepisca anche egli come *fine* o *scopo primario* (1), secondo la tendenza generale della dottrina rilevata dal Barassi. Veramente il Carnelutti nega che la causa del negozio sia lo scopo per cui la volontà si manifesta; ma poi dice che la *causa* della transazione sta nella *composizione della lite*, che è invece precisamente il *fine*, mentre il mutamento concreto nella condizione giuridica preesistente, cioè la *causa*, sta nel fatto della reciproca e vicendevole rinuncia ad una parte del proprio diritto, senza di che non è possibile alla dichiarazione di volontà che sovrasta, l'effettuazione del fine cui tende: la composizione della lite. È questo mutamento concreto di fatto lo *strumento* in virtù del quale lo scopo della volontà è legalmente perseguibile e solo badando ad esso appare vero e balza all'occhio il parallelismo fra *forma* e *causa* nel negozio, giustamente messo in evidenza dal Carnelutti e dal Barassi.

Anche il Barassi finisce per concretare la sua nozione di *causa* in quella di *scopo giustificativo* e *motivo determinante*, esteriormente riconoscibile (2), della volontà *(ratio voluntatis)*, agli effetti della tutela giuridica (3); egli deve perciò concepire tale *motivo determinante* oggettivamente, come *realtà esteriore*, « non come mera rappresentazione soggettiva che il dichiarante si fa di questa realtà ». In questo *fatto esteriore* fa consistere il Barassi la *causa*, ma lo intende come *proiettatosi nell'animo del dichiarante, determinandolo a una dichiarazione di volontà*. Epperò se il Chironi concepisce la causa come *volontà obbiettiva,* il Barassi la concepisce come una *obbiettività soggettiva*; nemmeno egli distacca completamente la causa dalla volontà, e d'altro canto le conferisce una consistenza *utilitaria*, un *intento utile* (mentre il criterio giuridico e l'economico devono tenersi distinti), che non è precisamente l'*intento pratico* del Segrè e del Coviello; ma. in generale, un *motivo* o *impulso edonistico,* in che parrebbe accostarsi al Venezian.

È però degno di nota che il Barassi sembra aver visto

(1) Vedi più oltre la trattazione sulla nota teoria del WINDSCHEID.

(2) Da distinguersi, di regola, dai *motivi* più o meno lontani (*motivi* in senso tecnico). Cfr. il BARASSI, nei luoghi citati, dove fa richiamo anche al BONELLI, *Fallimento*, (Vol. VIII del *Comm. al Cod. di Comm.*: Vallardi, Milano); Parte I, n. 230).

(3) BARASSI, *Istituzioni* (cit.), § 39 *ter*.

la concreta prevalenza della *realità* sulla *consensualità* nel campo del diritto, quando dice che l'ordine giuridico si preoccupa della *causa,* in quanto *realtà esteriore*, facilmente percepibile, « *specialmente per atti di disposizione o destinazione di beni* ». Ma in generale per la trattazione istituzionale del Barassi conviene tener presente che il chiaro autore ha inteso in essa fissare i principî delle varie *tendenze* dottrinali.

CAPO TERZO.

16. Abbiamo detto che il Ferrara F. chiama *causa* « la ragione materiale del contratto, il fondamento giustificativo della obbligazione », ossia quel *substrato di fatto, obbiettivamente determinabile, a cui è legata la positiva efficacia del negozio* (1).

Vediamo di quanto tale dottrina si discosti da quella del Barassi e di quanto si accosti a quella romagnosiana. Essa è stata redatta anteriormente a quella del Barassi, ma noi ne trattiamo ora per due ragioni: la prima è che appare, almeno nella sua formulazione esterna, di un grado più vicina a questa ultima concezione; la seconda, che si riferisce ad un tema, quello dei *negozi astratti*, del quale era uopo fare un cenno a parte, ben s'intende però per quel tanto che attiene al tema nostro. Per metterci nella giusta posizione, nei riguardi della dottrina del Ferrara F. e del problema giuridico al quale essa si riferisce, dobbiamo pensare a quel *parallelismo* tra *forma* e *causa* nel negozio, già da noi notato storicamente (2) quando abbiamo messo in evidenza: col Gibbon, la fase *formale* del diritto, col Brandileone e coi documenti medioevali, la fase della *espressione della causa*, giungendo così fino alla fase della *presunzione* col nostro diritto positivo, nel quale, per valerci di una felice espressione del N. Coviello, *sebbene la causa sia elemento essenziale del negozio, non è necessario se ne faccia menzione nel documento scritto.*

(1) FERRARA F., *Sul concetto dei negozi astratti e sul loro giuridico riconoscimento*; *Riv. dir. comm.*; Vol. II (1904), Parte I. pag. 281-290; e cfr. ID., *Teoria del negozio illecito* (1902), pag. 301 sg.

(2) Cfr. *Per la storia e per il sistema dei processi civili*, (cit.), pagg. 13 sg.

Questo parallelismo, da noi notato anche dogmaticamente col Carnelutti e col Barassi, ha importanza storica e dogmatica eziandio per il tema dei negozî *formali* trattato dal F. Ferrara; tanto è vero che sullo stesso tema il Neubecker (1) delinea la evoluzione del negozio, notando come in una fase storica più antica si svolga sotto il dominio della forma e come poi, con l'affermarsi della funzione statale nel campo della tutela giuridica concreta, siasi richiesto, *agli effetti dell'accertamento giudiziale*, anzichè il mero involucro formale esterno, la consistenza di un intrinseco fondamento della volontà.

Negozio formale intende il F. Ferrara quello in cui *si fa astrazione dalla causa* e che è già pienamente azionabile per la forma: *uno stampo nel quale si adagiano i più svariati negozi concreti della vita*, dice l'Ascoli (2).

Qui adunque il problema della causa ci si presenta da un lato *negativo;* ma anche sotto questo aspetto il problema medesimo appare, così al Neubecker, che lo imposta sui negozi *patrimoniali*, come al Ferrara F., *processuale* più che di diritto sostanziale, conformemente al sistema seguito anche dagli art. 1120 e 1121 del nostro Codice civile, contro il Bähr (3), sostenitore, come è noto, del *contratto materiale astratto* (contratto puro: « *promisisti, solve* »). Ed è questa una ragione di più per discorrerne.

(1) NEUBECKER, *Der abstrakte Vertrag in seinen historischen und dogmatischen Grundzugen;* in *Archiv für bürgerliches Recht;* Berlin, Heymann, 1903; e P. P. ZANZUCCHI, *Riv. dir. comm.*, vol. II (1904), Parte I, pag. 83.

(2) *L'errore di dir. nei contr.;* in *R. d. comm.* I, P. 2; pagg. 5 sg.

(3) BÄHR, *Anerkennung als Verpflichtungsgrund*, 1855; cfr. BRUSCHETTINI, *Trattato dei titoli al portatore*; Torino, Bocca, 1898, pagg. 226 sg., 352 sg.: citiamo cioè le pagine relative alle *teorie unilaterali* (in contrapposto alle *teorie contrattuali*, pagg. 205 sg.) alle quali si informa il pensiero del chiaro autore (pagg. 245 sg.) e quelle relative al punto dibattuto della *causa* come requisito essenziale nella disciplina de' titoli al portatore. Il BRUSCHETTINI — pel quale (pag. 271) la obbligazione contenuta nei titoli al portatore consiste nella dichiarazione di volontà irrevocabilmente fissata nello scritto ed esclusivamente determinata dal suo tenore; e che intende la astrazione dalla *causa* nel senso che la sua menzione non è essenziale e che il vizio e difetto completo della medesima non può opporsi ai terzi possessori (§ 451, pag. 355 sg.) — nota che le dottrine unilaterali, prima fra tutte quella del KUNTZE (*Die Lehre von den Inhaberpapieren*, 1853), alla quale egli accede, si fondano sopra la concezione tedesca del contratto, antitetica al concetto romano. Invero,

Conviene preliminarmente tener ben fermo che nel nostro sistema legislativo, conformemente ai principî della codificazione napoleonica, non si ammette un vincolo posto alla libertà,

egli dice, nei negozi giuridici: — in D. Romano la iniziativa e la parte preponderante spetta al *creditore*, in D. Germanico al *debitore*; — in D. Romano la volontà dell'acquirente prevale su quella del disponente (*stipulatio*), in D. Germanico la volontà del disponente prevale su quella dell'acquirente; — in D. Romano il contratto poteva scindersi in una richiesta e relativo acconsentimento, in D. Germanico viene costituito da una promessa e dalla sua accettazione, consistente in ciò, che la promessa deve rimanere ferma ed efficace; — in D. Romano il rapporto giuridico è *personale*, in D. Germanico è *impersonale*. Ora è vero che la obbligazione *romana* è essenzialmente un rapporto che lega due persone (*debit.* e *cred.*) libere ed uguali l'una di fronte all'altra e che la obbligazione *germanica* è essenzialmente la assunzione di un obbligo da parte del debitore, dante luogo ad un vincolo di responsabilità in ordine a un fatto giuridico determinato; e che in D. Romano *diritto di obbligazione* significa più esattamente il diritto del creditore, mentre in Diritto germanico significa l'obbligazione nel debitore di mantenere la parola e di adempiere (*debitum, promessa, causa, Schuld; — obligatio, pegno, impegno, Haftung*); ma anche in D. romano la obbligazione dinota tutto l'insieme del fatto giuridico, il *fatto stesso* del negozio avente in sè un valore pecuniario; quindi anche in Diritto romano la parola *obbligazione* si può assumere nel significato di *impegno* rispetto a una cosa. E se in Diritto romano era essenziale l'atto di un debitore determinato a favore di un determinato creditore, dal che appare l'importanza dell'elemento *soggettivo* in contrasto col carattere *oggettivo* della obbligazione germanica, nella quale prepondera l'elemento *reale* sul *personale*, la materializzazione sulla spiritualizzazione del negozio; tuttavia questa concezione di scuola non impedisce di considerare *obbiettivamente* il *contrarre* romano e di intendere, col Bonfante (cfr. §§ 5 e 6), per *obbligazione* la portata del vincolo nel suo substrato obbiettivo, il fatto per cui si incorre nella *obligatio*, il *negotium* nel senso concreto di rapporto di scambio, di cui la *causa* è equivalente; il fatto giuridico puro e semplice indipendentemente dalla volontà delle parti. Con che, senza discostarci per nulla dalla tradizione romanistica, che è base del nostro sistema di diritto civile positivo e dalla quale le stesse teoriche unilaterali non sanno del tutto distaccarsi, è possibilissimo, assecondando le esigenze economiche e le tendenze giuridiche, obbiettivare la obbligazione astraendo dai rapporti personali; e, ponendone in evidenza la entità economica e patrimoniale, assumerne la *causa*, che ne è l'essenza nel sistema tradizionale del nostro diritto, in senso *obbiettivo*. — Cfr. Nani, *St. del diritto privato it.*, Torino, 1902, pag. 398; Solmi, *St. d. diritto it.*, Milano, 1908, § 72; Pac-

se non quando abbia una propria contenenza concreta (1); che se anche si abbia riguardo al generale interesse del commercio dei diritti, lo si concilia coi riguardi dovuti ai singoli diritti individuali (2). E ancora, d'altro canto, che nel nostro diritto è mantenuta la eguaglianza fra i singoli soggetti dei rapporti giuridici, tutelando il diritto dello stipulante col porre a suo favore una *presunzione*, e tutelando il diritto di chi contrae l'obbligazione, col garantirgli, nei riguardi con lo stipulante, la facoltà della difesa processuale. È anche in tal guisa mantenuto integro il principio della giustizia come funzione di Stato, esplicantesi nel senso della *equità*, nel suo significato rosminiano di virtù che completa la legge (cfr. a. 463 c.c.), a tutela cioè di diritti aventi una propria contenenza concreta e non fondati sopra un puro vincolo privo di contenuto (cfr. a. 1123 c.c.); poichè l'applicazione rigida delle regole astratte contrasta con la giustizia e con la *mens legis*, che ha voluto abbattere, lo ripetiamo, tutti quei vincoli i quali non siano fondati sul principio logico della limimitazione della libertà individuale, allo scopo di garantire l'armonico sviluppo delle attività singole e del benessere sociale.

Soltanto quando l'interesse generale del commercio prevale necessariamente sui diritti individuali, il legislatore riconosce, nei soli riguardi economici della loro circolazione, in

CHIONI, *Sul concetto della obbligazione*. Studi giuridici p. Schupfer; Torino, 1898, vol. I, pag. 201-214 e ivi la fondamentale dottrina del Brinz sul concetto della *obbligazione* (*obligatum*=Haftung), come diversa e distinta dal *debitum* (Schuld), cui si contrappone, e non riguardante affatto la *volontà* della persona obbligata, ma il suo *rapporto diretto* col creditore nella sua contenenza concreta. Ivi anche i chiarimenti dell'Amira, che considera il *debitum* indipendente dall'*obligatum*, per sè, come la *causa* per cui la obbligazione esiste. La monografia del Pacchioni è dunque importante anche per la comprensione del concetto di *causa* nel diritto positivo. E vedasi, dello stesso PACCHIONI: *Concetto e origine dell' « obligatio romana »* in Appendice, I, alla versione del *Trattato delle obbligazioni* del SAVIGNY; Torino 1912; POLACCO, *Le obbl. nel d. civ. it.*, vol. I; 2.ª ediz., pag. 7 sg.; BRUNETTI in *Riv. dir. comm.*, XIV, Parte I, pagina 137 sg.

(1) Cfr., per il sistema dei principî generali, gli art. 1133 e 1137 c. c.

(2) Argomenta, per il sistema dei principî generali, dagli art. 578, capov. e 1124 c. c.

quanto cioè con essa si pongono in essere rapporti generali: non già la obbligatorietà del mero contratto astratto, ma *obbligazioni astratte*, p. es. di pagare o far pagare una somma di danaro.

17. Sotto un certo riguardo è fra le così dette *obbligazioni astratte* la *cambiale;* la quale per il F. Ferrara non è per sè *negozio astratto*, ma *concreto*, sebbene la legge nell'interesse della celerità del commercio e per la rapidità delle relative operazioni, abbia semplificato il procedimento esecutivo, limitando il numero delle eccezioni opponibili e restringendo così la prova contraria. Il Ferrara F. desume il carattere di negozio *materiale* della cambiale dall'a. 251 c. co., ultimo capoverso, corrispondente al principio dell'a. 1120, c. c., nel senso che la legge dispensa soltanto dalla indicazione, non dalla *esistenza* della causa; donde la necessità, anche per il contratto cambiario, di un *fondamento causale*. E la portata *processuale* del problema, anche nei riguardi della cambiale, è data dall'a. 324 c. co., che riconosce al debitore il diritto di opporre anche le eccezioni relative alla *causa*.

Assume invece carattere formale di fronte ai terzi di buona fede; ma ciò è a tutela della sicurezza di circolazione dei titoli di credito, così come per i beni mobili la legge esclude, contro i terzi acquirenti di buona fede, l'azione di revindica (a. 707 c. c.).

Anche l'Arcangeli (1) attribuisce, in sostanza, al *contratto astratto* una portata *processuale* (a. 324 c. co.). Per lui il concetto di astrazione è *relativo*, nel senso che havvi astrazione non solo quando, come nella cambiale, la causa per intero *nel suo complesso* è dichiarata estranea alla obbligazione; ma

(1) ARCANGELI, *Sulla teoria dei titoli di credito, in particolare della cambiale*; *Riv. d. comm.*, VIII (1910), I, pagg. 173, 346, 437. Al VIVANTE, al BOLAFFIO o al SEGRÈ, seguaci del primo (del VIVANTE), secondo il quale il fondamento dell'obbligazione è duplice e cioè il *contratto* di fronte al primo prenditore e la *volontà unilaterale* di fronte ai successivi, l'ARCANGELI oppone che l'art. 324 c. co. pone in condizione identica tutti i possessori del titolo, per cui *a tutti sono opponibili le eccezioni personali*: e su questo articolo l' ARCANGELI pone la base e la spiegazione dell'astrazione, fissandone i limiti. La astrazione cioè, secondo l'ARCANGELI, esplica la sua efficacia in confronto di tutti gli eventuali creditori; e distingue una astrazione *processuale* (NEUBECKER) con effetto di invertire l'onere della prova e una astrazione con effetto di togliere ogni influenza al richiamo della *causa*, così in via di azione come di eccezione.

ogniqualvolta la legge, esplicitamente o implicitamente, distacca come irrilevante qualche elemento del negozio, cosicchè della causa si debba tener conto solo per quel tanto che si contiene nel riferimento letterale della obbligazione. Nella *cambiale*, secondo l'Arcangeli, il legislatore considera la promessa rigorosamente in sè medesima, scissa da tutto il resto; quindi *nei riguardi della promessa*, la causa *per intero*, nel suo complesso, è dichiarata estranea alla obbligazione; ma di tale proprietà la legge ha rivestito il titolo riguardo alla sola sua funzione di circolazione, esaurita la quale, lo stesso legislatore, contemperando il rigore dell'astrazione coll'equità, ammette la opponibilità delle eccezioni personali al presentatore, ponendo in condizioni di eguaglianza i due soggetti a fronte (creditore e debitore), per modo che tutte le possibili influenze di relazioni giuridiche, corse tra loro e *unicamente fra loro*, producono il loro effetto.

Invero l'a. 324 c. co. pone in una stessa posizione il primo e i successivi prenditori; ciascuno di essi è immune dalle eccezioni opponibili agli altri e ad ognuno di essi sono opponibili le eccezioni personali. Secondo l'Arcangeli è lo stesso principio che anima gli istituti della compensazione legale e della azione in riconvenzione: eliminare la molteplicità dei giudizi, (quindi un principio processuale) e ristabilire l'equilibrio giuridico fra due soggetti a fronte, accordando ad uno di essi di far valere contro l'altro pretese estranee al rapporto *de quo agitur*, ma che un giorno o l'altro avrebbero gravato contro il medesimo. In sostanza l'Arcangeli isola la obbligazione cambiaria, come obbligazione cartolare per sè, nei riguardi della circolazione e le dà importanza preminente, dimodochè considera le eccezioni personali dell'a. 324 c. co. come *staccate giuridicamente* dalla obbligazione astratta, quantunque possano talora esservi empiricamente connesse.

Le due dottrine del Ferrara F. e dell'Arcangeli hanno il gran merito di togliere qualsiasi *eclettismo:* a me sembra invero che l'Arcangeli consideri il *contratto astratto formale,* nella cambiale, come una obbligazione staccata, avente però per contenuto tanti contratti concatenati insieme, ciascuno dei quali è formato da due anelli consecutivi della catena, costituenti un contratto causale (1); e che il Ferrara F. con-

(1) Cfr. BRUSCHETTINI, *Trattato* (cit.), § 390, pag. 291, che chiama

sideri il contratto cambiario come *causale*, ma rivestito di forma tale che, nei *riguardi della circolazione*, possa valere per sè come contratto formale. Pare a me questa ultima la costruzione più semplice e più conforme alla nostra tradizione giuridica e al sistema del nostro diritto positivo.

Causale è il contratto cambiario per l'a. 251 ultimo capoverso del c. co., richiamato come fondamentale dal Ferrara F. e raccostato al 1120 c. c. *Causale* è, a me sembra, anche di fronte all'a. 265 c. co., richiamato come fondamentale dall'Arcangeli, poichè se, per tale articolo, il trattario diventa obbligato principale dal momento dello *spossessamento* e se questo è principio generale valevole per tutti gli obbligati cambiari e per qualunque categoria di titoli; se dunque la obbligazione cartolare di qualsiasi obbligato sorge, non con la sottoscrizione, ma col fatto della *emissione* (1) e cioè dello spossessamento, ciò significa che il contratto è *causale*, perchè il fatto stesso per cui taluno si spoglia e tal'altro acquista ne è la causa *obbiettiva*.

« originalissima » la concezione del Goldschmidt; il quale nella catena dei trasferimenti dall'uno nell'altro prenditore ravvisa una « formazione successiva di obbligazioni originarie (*successiv Originärbildung*) », l'una indipendente dall'altra, autonoma, sicura dalle eccezioni altrui e tuttavia munita delle garanzie che accompagnavano la obbligazione primitiva. Questo concetto, scrive il Bruschettini, si basa interamente sul principio che il Goldschmidt pone a base della sua costruzione giuridica dei titoli al portatore, consistente nel ravvisare il contratto costitutivo dell'obbligazione come un mero espediente di fatto, che rende possibile e valida una promessa unilaterale a beneficio di tutti i successivi portatori e in forza della quale essi acquistano il diritto contenuto nel titolo, senza che richiedasi da questi accettazione di sorta.

Il Bruschettini (§ 308 ss., pag. 220 ss.), confutando la dottrina del Goldschmidt, la considera anello di congiunzione tra le teorie contrattuali e le unilaterali, partendo dal concetto di un contratto conchiuso fra l'emittente e il primo prenditore, racchiudente in sè una promessa unilaterale a favore dei successivi ulteriori proprietari del titolo.

(1) Per il Rocco Alfredo (*Sulle eccezioni cambiarie desunte dal rapporto fondamentale*; Estratto dalla *Riv. di dir. comm.*; Anno II (1904), fasc. III, pag. 4 ss.), l'obbligazione cambiaria è legata alla *causa* nei rapporti di coloro che *negoziarono* il titolo; ma nei rapporti del *sottoscrittore* coi successivi acquirenti l'obbligazione è *astratta*, cioè isolata dalla causa. Egli si propone tuttavia di formulare con una logica più rigorosa questa dottrina, che accoglie, del Vivante e del Segrè; e, dopo

Ma decisivo mi sembra poi l'art. 254 c. co.: per questo articolo il contratto cambiario è fondamentalmente una ordinaria obbligazione e come tale *causale* (a. 251 ult. capov. c. co.); questa obbligazione è il *contenuto* (a. 251 c. co.) della cambiale, contenuto che conserva sempre i suoi effetti ordinari nei riguardi dei coobbligati. I requisiti formali dell'a. 251 c. co. sono di essenza della *cambiale* come titolo circolatorio e solo per tale effetto *speciale, non per quelli ordinari della obbligazione causale*. Ciò si desume anche dall'a. 256 c. co., che regola, per gli effetti *circolatori*, la proprietà della *cambiale* e i diritti *a questa* inerenti, rimanendo però intatti, nei riguardi dei *coobbligati*, gli effetti ordinari dell'obbligazione (a. 324 c. co.). La dottrina è collocata, a mio parere, nel suo giusto equilibrio, quando si ponga bene in evidenza che un negozio giuridico, *concreto* o *astratto*, *senza causa*, è un *assurdo:* che nei negozi concreti l'elemento della causa produce una efficacia *diretta* e perciò si dicono *causali,* in quanto non producono effetti se la causa si provi mancante od illecita; nei negozi *formali* produce una efficacia *indiretta* e perciò si dicono *astratti* nel senso che, prevalendo per essi il riguardo della circolazione, il negozio produce il suo effetto, *a tale riguardo*, anche ove se ne provi la mancanza o illecitezza della

aver definito *negozî formali* quelli nei quali, *per la validità loro,* non si ha riguardo alla *causa* (col Messina e contro il Ferrara F.), cosicchè non diventano nulli nemmeno quando sia dimostrata la *inesistenza* della *causa*; sostiene che però in essi la causa può venire in considerazione sotto varî aspetti e specialmente in quanto chi emise una dichiarazione di volontà astratta in base a una causa inesistente o illecita o mancata, può, *fermo restando il negozio in sè,* ottenere che ne siano paralizzati gli effetti dannosi mediante la concessione a proprio favore di una *condictio* o di una *exceptio,* in base al principio generale che nessuno può arricchirsi indebitamente a danno altrui. Ne argomenta perciò il Rocco che anche nei negozî astratti è possibile il richiamo alla *causa,* limitatamente ai rapporti con chi si è arricchito o vuole arricchirsi ingiustamente. Il chè per nulla attenua la assolutezza della teorica della astrazione, che è, in sostanza, quella del Messina; invero qui il richiamo alla causa è *occasionale,* diremo anzi che è *improprio, indiretto,* mentre la eccezione ha per base il principio generale che nessuno può arricchirsi indebitamente a danno altrui e opera *come un controdiritto di compensazione.* Siamo in realtà lontani dalla nostra concezione processuale della causa e manca qui qualsiasi collegamento fra la obbligazione cambiaria e il rapporto fondamentale.

causa; ma posciachè li ha prodotti, tali effetti si possono *rimuovere*, non però nel senso di un *solve et repete*, rispetto a colui che esercita l'azione. È garantita cioè l'azione, coerentemente al sistema del nostro diritto (1), a favore di colui che ha *contratto* l'obbligazione contro colui che ha *stipulato* e questa ha per fondamento quanto alla cambiale, della quale quindi non si può comunque mai parlare come di titolo astratto in senso assoluto, il *contrarre*, ossia la *causa;* ma obbiettivamente considerata, come il fatto stesso per cui il negozio si è stipulato (2).

In sostanza, a me sembra che la nozione di *causa* — ed è questo il punto che mi preme — sia intesa quì, non soltanto dal Ferrara F. ma anche dall'Arcangeli, in senso prevalentemente *obbiettivo*, senza di chè non è concepibile la ragione della protezione legale, nè si può comprendere quel parallelismo fra la *ragione materiale del contratto*, che è il contenuto del vincolo cambiario (ossia la *causa*) e la *obbligazione formale* (cambiale); parallelismo che è, lo ripetiamo, il vero punto di vista dal quale dobbiamo metterci, per spiegare la struttura giuridica dell'istituto cambiario.

18. Di questa obbiettivazione del contenuto della dichiarazione di volontà abbiamo un tipico esempio nell'a. 1318 c.c. (3) in ordine alle *enunciative*, che noi abbiamo costruito, agli effetti processuali, come *dichiarazione di volontà* esurgente da tutto il contesto dell'atto e considerata *obbiettivamente,* come mezzo di fissazione per il giudizio (4). Invero, nell'a. 1318 c.c. la *disposizione* è considerata per sè, come staccata dai soggetti, nella sua contenenza giuridica; la quale perciò si integra anche di ciò che dalle parti non è stato espresso che in modo enunciativo, ma in diretto rapporto con la di-

(1) V. sopra, § 16.

(2) Arg. a. 1137 c. c. per il significato della parola e cfr. nelle sue linee generali N. COVIELLO, *Manuale* (cit.), Parte generale, 2.ª ediz. (1915), § 130: *La causa*, pag. 413 ss. Per il Coviello tutta la singolarità dei negozi astratti si riduce in definitiva ad un *solve et repete*.

(3) A. 1318 c. c.: « Tanto l'atto pubblico quanto la scrittura privata fanno prova tra le parti anche di quelle cose, le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione... »

(4) Cfr. BALDO, *In Sextum, C.*, lib. *Comment.*; Venezia 1586, pag. 161 *versus*, n. 2.

sposizione. Questa contenenza obbiettiva si determina, ho detto, con una *traslazione di volontà*. Ora io scrivevo in quella mia monografia, ed ecco il parallelismo fra il contenuto materiale del contratto e la obbligazione formale: anche quando, *come nella cambiale considerata quale titolo esecutivo*, l'accertamento è la risultante della volontà della legge condizionata alla certezza che deriva al *documento* da elementi esterni, la *contenenza causale* della obbligazione non muta per questo. La *coercibilità* deriva immediatamente al titolo esecutivo da un atto di autorità; ma è indispensabile, nei riguardi fra i singoli obbligati, la preesistenza di un atto dichiarativo di volontà, il contenuto obbiettivo del quale non può in verun modo esser *sostituito* da elementi esterni formali o da un atto di autorità. Col prevalere della considerazione di un interesse più esteso sulla considerazione del rapporto fra le parti, al contenuto dell'atto deve aggiungersi, per il raggiungimento dei suoi fini generali, una serie di formalità esteriori; ma l'elemento interno rimane pur sempre *la contenenza concreta e obbiettiva della dichiarazione di volontà*, ossia la *causa* (1).

Anche in altro lavoro ho avuto occasione di sviluppare largamente, così dal punto di vista storico come dal punto di vista del nostro diritto positivo, questo concetto del *contenuto obbiettivo della volontà*, ed un accenno ad esso del Messina, proprio là dove svolge, sul tema della *confessione* giudiziale e stragiudiziale, la dottrina dei negozi astratti, mi dà occasione di richiamarlo qui brevemente, riferendo ben s'intende anche i più salienti tratti della dottrina del Messina (2), anzi dando a questa la precedenza.

19. Il professore dell'Ateneo palermitano, per costruire la dottrina della confessione parte dalla recisa affermazione

(1) Per tutto cfr.: R. COGNETTI DE MARTIIS, *Le enunciative nel processo civile*; Torino, Un. Tip. Ed. Tor., 1906, pag. 52 ss., 58 ss., 67 s. Ivi anche è toccato della influenza della *causa* nella *enunciativa* e della *confessione* (pag. 58). Cfr. anche la mia nota rivolta al chiar. prof. Perozzi e pubblicata in *La Legge*, vol. 47 (1907): *La traslazione di volontà e il silenzio nella conclusione dei contratti*.

(2) R. COGNETTI DE MARTIIS, *La rivocazione della sentenza nella procedura civile*; Torino, Bocca, 1900 (Memoria XII dell'Istituto di esercitazioni nelle scienze giuridico-politiche presso la R. Università di Torino); G. MESSINA, *Contributo alla dottrina della confessione*; Sassari 1902 (*Estratto* dal *Foro Sardo*, Anno I, Fasc. V e VI), pag. 49.

dei *negozi unilaterali*, secondo la dottrina del Baehr, e adatta a tale concezione tutto il sistema del processo civile.

Classifica la *confessione giudiziale* come *negozio unilaterale*, in cui fattore propriamente operante è l'*atto di parte* della confessione, perchè è questo che *fissa* i fatti ammessi (1). Essa opera come *atto dispositivo-impositivo* sul contenuto della sentenza, cioè sul *materiale istruttorio: dispositivo* perchè dichiarazione di volontà, *impositivo* perchè imposizione di un elemento di giudizio *in quella forma* che risulta dalla ammissione fattane (*inscindibilità*) (2). Sotto quest'ultimo aspetto la confessione giudiziale predetermina immutabilmente un elemento di giudizio *con intento di fissazione,* con la volontà cioè che quell'elemento sia utilizzato nella sentenza. Epperò essa è *negozio giuridico di diritto processuale,* tendente, mediante un *vincolo* alla parola del confitente che cagiona la *coincidenza* delle affermazioni delle parti, a *modificare* una situazione processuale, limitando la controversia.

Nella *confessione giudiziale,* così come dottrinalmente la concepisce il Messina, la dichiarazione del confitente *appartiene organicamente al processo* e non ha da esservi introdotta per opera dell'avversario (3). Conseguentemente nega la necessità dell'*accettazione* (4) avversaria, perchè: *a*) la confessione *non* è fatta all'avversario; *b*) il rapporto che si stabilisce con la confessione giudiziale *non* è di diritto privato (5); *c*) la inscindibilità *non* è un precetto rivolto all'avversario, ma al *giudice* e coloro che la ritengono rivolta all'avversario *fraintendono* la portata della inscindibilità (6). La prima parte della concezione del Messina si può così fissare: 1) la *confessione giudiziale* opera formalmente; 2) è unilaterale; 3) non ha bisogno di accettazione dell'avversario (7).

Impostata in tal guisa la dottrina della confessione giudiziale, il Messina costringe ad essa le basi stesse del nostro processo civile. Come (argomentando dall'a. 1360, capoverso secondo, c. c.) afferma che la confessione *simulata* è irrevocabile,

(1) § 11, p. 34, 40.
(2) § 12, p. 42.
(3) Pag. 86, nota 2.
(4) § 11, p. 39.
(5) § 12, p. 43.
(6) § 12, p. 43.
(7) § 16, p. 67, 69.

così sostiene che non vi è, nel nostro processo, un dovere di dire la verità (1), ma *nel giudizio la parvenza vale sostanza;* — come la confessione giudiziale opera *formalmente*, così su tutta la nostra legge processuale *impera la forma*; — come la confessione giudiziale è *unilaterale*, così in tutti gli atti processuali la dichiarazione opera, appena volontariamente emessa, *con indipendenza dalla volontà* (2). E seguendo questa concezione *formale unilaterale* del processo, giunge sino a *negare la necessità del contradditorio* delle parti, sostenendo *che il giudizio si costituisce con la sola proposizione della domanda* (3).

Questo, per usare le parole del Messina, l'*attuale ordinamento italiano tracciato secondo la considerazione realistica del giudizio* (4).

Contro la quale concezione del Messina sta, per espressa affermazione dello stesso autore, *tutta la letteratura del diritto comune* (5), che è l'opposto della concezione *formale unilaterale* del processo. Non se ne occupa il Messina direttamente, ma ne coglie alcuni potenti riflessi nel nostro diritto positivo processuale, i quali rivelano la influenza del diritto materiale, e perciò della *causa*, nel processo, e riguardano nientemeno che la premessa minore (cioè il *fatto particolare*) e la conclusione (cioè la *decisione*), di quel sillogismo che è implicito nel giudizio: penetra così nelle stesse radici del processo.

E valga il vero. Quanto al *fatto* in ordine al quale taluno vuol far valere un diritto in giudizio, il Messina ammette che processualmente ci sia un *obbligo di sostanziare la domanda*, ossia di *giustificare la causa,* richiamando specialmente in proposito gli a. 134 n. 2 e 3 c. p. c. e 1351 c. c.; ma dice che tale obbligo *cade* per la confessione. perchè il legislatore vede nel *riconoscere* per sè una *justa causa obligandi*, elevando perciò il riconoscimento a *negozio formale unilaterale;* e basa questo suo asserto sugli a. 1356 e 1358 c. c. (6).

(1) § 9, p. 31 ss.

(2) § 14, p. 52.

(3) Pag. 48. Cita nello stesso senso FADDA e BENSA, nelle note al Windscheid, *Dir. delle Pandette*, vers. it.; Torino, Vol. I, Parte I (1902), pag. 884.

(4) Pag. 70.

(5) § 14, p. 46 ss.

(6) § 24, p. 102.

Quanto alla *decisione*, l'osservazione del Messina si fissa giustamente sopra un istituto ch'egli esamina a più riprese sulla scorta di una mia monografia pubblicata due anni prima, istituto che non può a meno di riconoscere strettamente collegato col diritto materiale (1); voglio dire il rimedio della *rivocazione della sentenza*. Il Messina classifica la *rivocazione della sentenza* fra i mezzi idonei ad attestare la congruenza *necessaria* fra le affermazioni delle parti e la verità (2). Vede, infatti, che l'a. 494 del nostro Codice di proc. civ., considerato nei suoi capisaldi, vuole il *nesso di causalità* fra le affermazioni delle parti e la sentenza e dimostra una *tendenza alla ricerca della verità*. Riconosce che tutto l'istituto *è inteso a mantenere l'equilibrio tra il diritto materiale e il campo processuale.*

Non ostante tali esplicite affermazioni, il Messina sembra tuttavia propenso ad estendere anche all'istituto della rivocazione della sentenza la sua concezione *formale unilaterale* del processo: ed ecco come. Il *Codice di procedura civile estense* (questi richiami storici sono una necessità) ammetteva la *restituzione in intero*, oltre ad altri casi, anche *contro la conclusione in causa* e *contro le sentenze proferite in contumacia di alcune delle parti*. Per la restituzione contro la conclusione in causa era necessario giustificare un *legittimo impedimento*, in forza del quale fosse avvenuta l'omissione dell'atto o la mancanza della comparsa per cui erasi fatto luogo alla contumacia e quindi alla conclusione in causa. Per la restituzione *contro la condanna in contumacia* occorreva dimostrare un impedimento inevitabile.

Le *Leggi di Sicilia* concedevano *restitutio in integrum propter infirmitatem* ed equiparavano questa al caso di *assenza* del diritto romano, secondo il quale diritto, inteso il vocabolo *assenza* in senso latissimo, si dava *restitutio* ogniqualvolta si fosse provato un pregiudizio, se per un fatto non imputabile al danneggiato questi fosse impedito dal vegliare sui propri diritti.

Finalmente le *Costituzioni Sarde* concedevano la *supplicatio* quale rimedio contro la *decorrenza dei termini*, ossia contro la

(1) § 14, p. 58.
(2) § 9, p. 27.

lesione derivante da decorrenza di termini o da scadenza di un termine perentorio, senza colpa della parte (1).

Ora il Messina (2), riferendosi a questi precedenti storici largamente illustrati nella mia monografia sulla revocazione, scrive che il legislatore, abbandonando, tra le cause di restituzione ammesse dalle leggi precedenti, il *legittimo impedimento*, la *infirmitas*, la *lesione derivante da decorrenza di termini*, « ci lascia intuire una trasformazione ben più feconda di quella che non vi abbia avvertita un recente scrittore », riferendosi con tali parole, lo ripeto, a quella parte della mia monografia sull'istituto, nella quale, dopo avere trattato partitamente della legislazione anteriore al Codice di procedura attuale in Italia, assurgo ad un esame sintetico e critico della medesima (3).

Sono sicuro di avere riprodotto il pensiero del Messina con quella scrupolosa obbiettività, che è dovere d'ogni studioso esercitare quando adempie il delicato ufficio di riferire ed esaminare l'opera altrui. Nel farne la critica procederò in senso inverso a quello nel quale ho esposto la dottrina dell'autore, portandola sopra i tre punti essenziali messi da me in evidenza, come quelli che maggiormente interessano il tema nostro.

E perciò vedremo in *primo luogo* se veramente le innovazioni introdotte dal patrio legislatore all'istituto della revocazione della sentenza siano indice di una trasformazione dell'istituto nel senso *formale unilaterale* e conseguentemente se siano giuste le critiche del Messina relativamente alla mia monografia; il che mi permetterà di contrapporre alla sua quella mia concezione dell'istituto medesimo della revocazione della sentenza, alla quale egli mi ha fatto l'onore di riferirsi (4).

Vedremo in *secondo luogo* se veramente l'istituto della revocazione segni un distacco da quei principî e da quelle caratteristiche che formano la base del nostro processo, relativamente al *contradditorio*, all'*obbligo di dire la verità* in giudizio, alla importanza della *forma* nel processo e conse-

(1) Cfr. la mia *Rivocaz.*, § 79, pag. 116 ss.; § 75, pag. 112; § 34, pag. 34, nota 2; § 84, pag. 126.

(2) § 14, pag. 49.

(3) § 122, pag. 177 ss. della mia Mg.

(4) Cfr. anche la mia Mg.: *La causa* etc. (cit.) n. 17, pag. 25 s.

guentemente se corrisponda davvero alla realtà del nostro diritto positivo quella impronta *formale* e *unilaterale* che il Messina ritiene sia impressa al nostro processo, così come è cioè regolato dal diritto positivo italiano. Vedremo *finalmente* se questa stessa impronta si possa sostenere per l'istituto della *confessione* e perciò se sia errata la opinione di coloro i quali ritengono che per la *confessione giudiziale* sia necessaria l'*accettazione* dell'altra parte, rispondendo così ad altra critica rivoltaci dallo stesso Messina.

Ci ritroveremo così al punto dal quale eravamo partiti, cioè alla dottrina del Ferrara F., toccando anche quei luoghi della monografia del Messina nei quali egli fonde in unità concettuale i due istituti della confessione *giudiziale* e *stragiudiziale*.

CAPO QUARTO.

20. Incominciamo dunque dal rimedio processuale della *revocazione delle sentenze*, intorno al fondamento del quale il pensiero del Messina è, se non erriamo, il seguente:

Storicamente considerato, senza alcun dubbio l'istituto della rivocazione della sentenza è fondato su questo principio logico: non potersi dare vera sentenza senza una base di fatto conforme a verità; dovervi essere una congruenza necessaria, un nesso di causalità, fra le affermazioni delle parti, conformi a verità, e la sentenza; un equilibrio fra il diritto materiale che concede la restituzione in intero quando la *causa* del diritto sia inesistente, falsa, illecita (a. 1109 s., 1119 ss. c. c. (1)

(1) Sull'*errore di diritto* dell'a. 1109 c. c. e sul significato delle parole « solo quando ne è la *causa* unica o principale »; cfr. ASCOLI, *L'errore di diritto nei contratti* (cit.), in *Riv. d. comm.*, I (1903), parte 2; pagg. 5 ss. L'ASCOLI ritiene che la parola *causa* non è qui usata in senso essenzialmente diverso dagli a. 1119 sg. c. c.; contro il SIMONCELLI, *Tratt. delle locaz. dei pred. urb. e rust.*, vol. I, Lanciano 1892, p. 150, secondo il quale quello dell'a. 1109 è un caso di errore sui *motivi*; mentre per l'ASCOLI trattasi di errore sulla *causa* vera e propria. Qui l'ASCOLI applica la distinzione fra negozi concreti e astratti per spiegare il divario fra la *inesistenza* del negozio dell'a. 1119 e la *an-*

e il diritto processuale, che concede la revocazione contro la sentenza, quando, per analoghi motivi (a. 494 C. p. c.), manchi il nesso fra la decisione del giudice e il fondamento giuridico della pretesa.

Ma, secondo il Messina, c'è un punto della evoluzione storica dell'istituto della revocazione delle sentenze che ci dimostra come il fondamento dell'istituto medesimo sia mutato, e questo punto è così immediatamente prossimo al nostro diritto attuale, da fondare una tendenza opposta della nostra odierna legislazione, nel senso *formale unilaterale* e cioè della organica appartenenza al processo delle dichiarazioni di parte, come tali. Invero il legislatore italiano non ammette più nessuno di quei motivi di revocazione, consentiti dalle legislazioni precedenti, i quali si basavano su ciò: essere la sentenza stata pronunciata *senza tener conto di quelle conclusioni che una delle parti avrebbe potuto dedurre* se un *legittimo impedimento* non fosse sopravvenuto, come la malattia, l'assenza, il decorso di termini perentori senza sua colpa. *Ergo*, secondo il Messina, il legislatore italiano vuol considerare o almeno tende a considerare la dichiarazione di parte, appena volontariamente emessa, come indipendente dalla volontà e dal contradditorio. Le conclusioni, nella tendenza del pensiero del legislatore, non si rivolgono all'avversario, ma al giudice, predeterminando immutabilmente un elemento di giudizio *con intento di fissazione*, senza che sia necessario il concorso dell'opera dell'avversario, rivolta a sostanziare la domanda.

Ora, quanto alle considerazioni che si possono desumere dall'avere abbandonato il nostro legislatore, fra le cause di restituzione ammesse dalle leggi precedenti, il *legittimo impedimento,* la *infirmitas,* la lesione derivante da *decorrenza di*

nullabilità dell'a. 1109 e spiega quest'ultima dicendo che quando nel negozio astratto manchi la *causa concreta* (in questo caso la mancanza di *causa* deriva dall'essersi fondato il contratto sulla erronea conoscenza di una norma di diritto), *non si consolidano* gli effetti giuridici *immediati* del negozio. *Il legislatore vuole* la *coincidenza* fra la *norma* e la *volontà*; quindi l'a. 1109 ha valore *dispositivo*, non *imperativo*. *Errore di diritto* è dunque secondo il nostro a. 1109 c. c., coerentemente al concetto derivato dalla interpretazione dottrinale e pratica del Codice francese, un *falso apprezzamento della regola obbiettiva di diritto*; e non può venire in considerazione se non in quanto è stato *cagione* della dichiarazione di volontà viziata.

termini, noi ci richiamamo a quanto è scritto appunto nella nostra monografia sulla revocazione della sentenza (1). La infermità, l'impedimento legittimo, la contumacia, la decorrenza di termini, specie affini al caso tipico dei *noviter reperta* (a. 494 n. 3 c. p. c.) e nelle quali la considerazione della *lesione* è evidente, dimostrano una tendenza a dare il massimo sviluppo a criterî ispirati all'*equità*, sino a giungere alla formola generale che ammette la *restitutio*, ogniqualvolta da un atto, obbligatorio secondo le leggi, sia derivata lesione.

A mano a mano però che ci si avvicina all'attuale legislazione, salgono in maggiore evidenza, in particolare per la influenza del diritto francese, quelle specie che riguardano il rimedio di puro diritto, di mera giustizia; quali il *dolo*, l'*errore di fatto*, la *falsità in atti*. Conseguentemente l'istituto della rivocazione acquista una fisonomia propria, così che in esso il carattere contrattuale e soggettivo è temperato dalla considerazione del diritto pubblico obbiettivo, e, d'altra parte, meglio si qualifica come rimedio straordinario, in confronto ai mezzi ordinari dell'*appellazione* e della *opposizione*. Io dunque — e qui rispondo alla critica del Messina — ho avvertito una trasformazione dell'istituto della revocazione della sentenza nel senso di una sua maggiore specificazione, di fronte ad altri rimedi e di un maggiore adattamento a tutto il sistema della giustizia come funzione organica dello Stato. Il Messina vi intuisce invece una trasformazione nel senso *unilaterale-formale* e questa chiama « più feconda ».

Non io posso considerarla tale, perchè anzi la riterrei profondamente contraria, se fosse vera, allo spirito stesso e a tutta la struttura del nostro diritto processuale. Ma di ciò più avanti: preme ora notare che quella che il Messina chiama tendenza alla concezione *formale-unilaterale* della dichiarazione di volontà, non è altro, in verità, senonchè la *tendenza alla considerazione obbiettiva del contenuto della dichiarazione di volontà,* che io mi sono sforzato di mettere in luce durante tutto il corso della mia monografia; della quale cosa lo stesso Messina non può a meno di attribuirmi il merito. A prova di che ne riassumo qui i tratti fondamentali.

Nel suo svolgimento storico io ho esaminato il rimedio, dapprima come istituto di diritto *materiale* e poi come istituto

(1) § 122, pag. 178.

di diritto ***processuale.*** Sotto il primo aspetto, il diritto romano, nella applicazione del rimedio della ***restitutio in integrum***, aveva preso le mosse dal criterio intrinseco della ***volontà***, ma economicamente valutata, ossia come ***contenenza*** del diritto: « ciò che determina — io scrivevo — la prevalenza della « volontà reale sulla volontà dichiarata è il criterio della « utilità » (§ 18, p. 24 s.). Ma mentre il diritto romano accordava la restituzione in intero con riguardo specialmente all'elemento ***causale*** (***justa causa***) come elemento giuridico, il diritto canonico accordava un riguardo maggiore alla ***lesione*** « quia naturae repugnat aliquem locupletari cum jactura « alterius »; quindi, ad esempio, non la ***minorennitas*** per sè dovevasi considerare la cagione del privilegio, ma la ***laesio*** (§ 36, p. 38); anzi bastava il ***fumus laesionis.*** A poco a poco la lesione, dapprima legata colla volontà, assume importanza maggiore (§ 40 p. 40 sg.), ***per la necessità stessa della indagine giudiziale***; quindi la ***causa***, che ha contenuto prevalentemente giuridico in diritto romano, viene ad averlo prevalentemente economico nel diritto canonico; l'elemento economico segue dapprima il giuridico, come criterio valutativo, ma poi se ne stacca (***locupletatio***).

Era posto così in evidenza il processo evolutivo del diritto, per cui, dalla pura ragione giuridica, che porta in sè la ragione filosofica della utilità potenziale, si stacca e contrasta la ragione economica, in quanto agisce come ***criterio valutativo***, strettamente legato alla ragione dell'equo (§ 45 p. 48 sg.).

Passando poi all'esame della restituzione come ***istituto processuale***, notavo così il fondamento della estensione della ***restitutio in integrum*** dal ***negozio*** al ***giudizio***: « Le parti ma- « nifestano la loro volontà in ordine all'oggetto e alla risolu- « zione della controversia e tale manifestazione di volontà « deve, per essere giuridica, corrispondere alla volontà reale » (§ 45 p. 47). Osservavo però come, per diritto romano puro, la ***restitutio in integrum*** non sia mai stata istituto procedurale vero e proprio, ma si ricollegasse all'***imperium.*** L'istituto processuale — io scrivevo (§ 48 p. 54) — deve il suo sviluppo al contrattuale, ma da questo si differenzia molto più tardi (1): anche dal punto di vista processuale si parte dalla conside-

(1) Cfr. anche il mio *Appello stragiudiziale* (cit.).

razione della volontà, « tranne chè — soggiungevo — a differenza di ciò che accadeva pel diritto privato, non si guarda « più al vizio di volontà in quanto agisce sul soggetto passivo « a cagione del dolo, ma in quanto possa *traviare la coscienza « del giudice* » (§ 48 p. 56); e notavo come non potesse aver luogo *restitutio* se non era avvenuta la *contestatio litis*, con la quale manifestavasi la *comune volontà* relativamente al *contenuto* della controversia (pag. 56 nota 1).

Riassumevo in sintesi (1) la complessa evoluzione dell' istituto, anteriormente al diritto attuale, scrivendo che dalla stretta considerazione dell'elemento giuridico della volontà si passò gradatamente ad una determinazione pressochè costante del *vizio* della volontà, mediante un criterio valutativo economico, guidati in ciò dalla considerazione dell'equo; fino a che il criterio della *lesione*, scioltosi da qualsiasi altro legame di stretto diritto, si disposa a quello dell'*equità*. Ciò avviene per opera specialmente del diritto canonico, che segna veramente il *compimento* della evoluzione.

Venendo infine alla nostra legislazione (2), io scrivevo che evidentemente il legislatore italiano ebbe cura di basare l' istituto sopra il fondamento del diritto romano; non volle cioè dare alla lesione quell' ampiezza di significato che aveva assunto per opera del diritto canonico, in cui l'elemento economico, considerato dapprima come criterio valutativo, s'era andato a mano a mano svolgendo, così da assumere forma e figura propria; ma volle attenersi alla stretta equità giuridica, dando speciale importanza, come già il diritto romano, *all'elemento della causa*. Quindi il *dolo* è considerato *vizio della volontà*, cioè riguardo all'effetto giuridico (*causam dans*), ma deve esser tale da recar danno, da determinare la lesione; dimodochè, sotto un certo aspetto, la *lesione* viene ad essere, in definitiva, *determinante* della revocazione o quanto meno sono poste a base della revocazione così la *volontà*, quale elemento giuridico, come la *lesione*, come criterio valutativo e determinativo.

La quale influenza della lesione risulta anche meglio nel 3.° caso dell'a. 494 c. p. c., che riguarda il rinvenimento di un documento *decisivo* e la impossibilità di produrlo prima per

(1) § 121, pag. 174 sg.
(2) § 124, pag. 182.

fatto della parte contraria, senza che occorra il *dolo* di questa e nel caso 4.°, riguardante l'*errore di fatto*; e anche il caso 5.°, riguardante la contrarietà di giudicati, come quello che si fonda sulla inconciliabilità delle due sentenze, è un mezzo *utilitario*, a detta anche del Castellari, per evitare effetti dannosi (1).

La evoluzione storica dell'istituto della revocazione della sentenza ci offre dunque un altro esempio di *obbiettivazione*, di determinazione *quantitativa*, del *contenuto della volontà*; di quella tendenza cioè della mente umana a scorgere nella *causa* la contenenza concreta e obbiettiva della dichiarazione di volontà.

Possiamo dunque concludere che l'istituto della revocazione della sentenza *mantiene*, anche nel nostro processo, il *carattere causale* e *non* segna un distacco da quei principî che formano la base del nostro processo.

21. Che questi principî, quali il principio del *contraddittorio* e l'*obbligo di dire la verità*, siano fra le caratteristiche fondamentali del processo civile, così come è regolato dal diritto positivo italiano, mi sembra si possa desumere in modo certo dalla nostra letteratura e in primo luogo da quell'opera fondamentale, anche per il Chiovenda (2), che è il sistema di procedura sarda di Pisanelli, Mancini e Scialoja. Del quale i capisaldi intorno a quei tre punti, e cioè: *a)* se il giudizio si costituisca con la sola proposizione della domanda; *b)* se sia oppure no necessario il contraddittorio; *c)* se siavi oppure no un dovere di dire la verità in giudizio o se in esso la parvenza valga sostanza, riassumo e compongo fedelissimamente così:

a) Sul primo punto e cioè se il giudizio si costituisca con la sola proposizione della domanda:

Contenuto di ogni giudizio sono i diritti e le obbligazioni che le parti intendono di stabilire in esso e di avvalorare con l'autorità del magistrato. Tutte le controversie civili si possono regolare mediante *contratto* fra le parti, quando queste

(1) Cfr. la mia *Revocaz.* § 126, p. 188 s.; § 126 *bis*, pag. 189 s.; § 133, p. 200 s.; § 134, pag. 205 s.; § 136, p. 212 s.; § 138, p. 218 s. — CASTELLARI A., *La contrarietà delle sentenze come mezzo d'impugnazione*; in *Filangieri*, XIX (1894); pagg. 5-21; 87-95; 289-305; 367-398.

(2) *Principî di d. proces. civ.*, 3.ª ed. 1913, p. 18.

consentono *in idem placitum.* Quando esse parti sono discordi è natural cosa che si rivolgano ad un terzo di comune fiducia, accordandosi in ciò appunto, di voler sostituito il giudizio di lui alla propria convenzione. Da questo accordarsi nell'intenzione di stare a quanto un terzo deciderà intorno ad una differenza insorta, derivò la massima che il giudizio è un quasi contratto o che nel giudizio si contrae. Oggi nell'ordinamento e nella procedura giudiziaria *dominano principî di diritto pubblico*, quindi si è quasi perduto di vista questo momento originario della loro istituzione; *ma convien pure richiamare l'uno e l'altra ai loro principî,* dappoichè ogni litigio trae la sua prima origine dal *volere delle parti* e deve necessariamente volgersi sopra que' soli diritti che *i litiganti* intendono di sottoporre al giudizio del magistrato. È manifesto che per determinare il vero subbietto di una lite devesi unicamente riguardare alle *mutue* deduzioni dei contendenti. Codesto principio è *fondamentale* in siffatta materia ed è espresso dall'a. 29 c. p. c. sardo del 1854: « Il valore della « causa viene determinato da quello della domanda dell'at- « tore, non dalla sentenza » (1).

In detto articolo la voce *domanda* comprende tutti gli atti del giudizio, eccettuata la sentenza: questo è il vero concetto dell'a. 29. Chi cerca il soggetto di una controversia deve innanzi tutto volgere il suo sguardo alla domanda dell'attore, ossia all'atto di citazione, *poichè il procedimento per via di citazione è la regola nello stato presente dell'ordinamento giudiziario.* Ma chi guardi alla sola domanda dell'attore *prescinde dall'esame della realtà* del diritto messo innanzi dall'attore medesimo, perchè si attiene unicamente a quello che egli si attribuisce; la qual cosa è una necessità per determinare la *competenza* del giudice, perchè non vi è che un mezzo legale per rendere la competenza certa e invariabile, quello cioè di misurare il valore della cosa controversa nel momento in cui si forma la domanda; ma quanto alla *determinazione del soggetto della causa*, nella discordanza tra l'atto di citazione e le ultime conclusioni, deve attendersi a queste, essendo la conclusione atto essenziale del giudizio, come è parte essenziale di ogni ben ordinato discorso.

(1) Anche più evidente è tale concetto nel nostro a. 72 c. p. c.: « Il valore della causa si determina dalla *domanda* ».

Invero dopo che i contendenti avranno proposte le loro mutue domande e dopo che avran ragionato per sostenerle o combatterle, è pur mestieri che raccogliendo il loro discorso *conchiudano* e, riguardate sotto questo aspetto, le conclusioni hanno uno scopo puramente *logico*. Ma oltre a ciò è ancora utile che quando il giudice si fa a decidere una causa i litiganti gli sottopongano, raccolte in un solo atto, le loro scambievoli pretensioni, perchè, riassumendosi in esso tutto il corso del giudizio, *resti così fermamente determinata la materia della contesa*, ed è precisamente sotto questo secondo aspetto che le conclusioni hanno ancora un'importanza *giuridica*; poichè il *subbietto della causa* è determinato non solo dalle deduzioni dell'*attore*, *ma anche da quelle del convenuto* (1).

(1) Nella mia monografia: « *La comparsa conclusionale nella sua entità giuridica* » (Giurisprudenza italiana, Vol. LII, 1900) ho appunto sostenuto, in base al suo svolgimento storico, che sopra due canoni fondamentali si asside il nostro processo, e cioè: *a*) la determinazione del tema della controversia, concretantesi per la duplice volontà delle parti; *b)* la conseguente obbiettivazione del quesito giuridico: cosicchè la sentenza è la soluzione di un problema *proposto* dall' attore, *formulato* dalla volontà concorde di entrambe le parti; e additavo come *decisivo* il momento dell'assunzione delle conclusioni in contradditorio, quale « obbiettivazione complessiva, impersonale ed astratta, di queste due volontà concorrenti, determinante l'ambito entro cui dovrà svolgersi la libera potestà del giudice, in ordine alla pronunzia della sentenza ». Attraverso l'esame critico della dottrina e della giurisprudenza francese e italiana e fissatene le varie correnti, ricercavo i caratteri prevalenti del nostro processo. Questo, io conchiudevo, è diretto dalle parti (cui spetta il compito essenziale nel dibattito giudiziale), le quali danno al giudice la nozione del litigio e preparano i limiti della *decisione*, che però è opera del giudice, determinata dalla sua libera volontà. Ma, sostenevo, nè si dà valore eccessivo, nel nostro processo, alla libera iniziativa dell'attore e all'atto introduttivo della istanza, nè si rende troppo ampia la libertà d'azione del giudice. Da un lato, invero, il dibattito rimane stabilito per il simultaneo concorso dell'attore e del convenuto ed è perciò errato che la domanda dell'attore *costituisca* l'oggetto del giudizio; d'altro lato compito del giudice è la *ricerca della verità* in ordine al fatto controverso. Conseguentemente: è diritto e facoltà delle parti che siano ammesse, nel corso della causa, quelle nuove istanze ed eccezioni che sono *necessarie* al compimento del giudizio, purchè non muti la *causa;* ed è dovere del giudice riaprire la istruzione, qualora possa argomentare la importanza delle nuove istanze ed eccezioni per una decisione conforme a verità.

Cfr. tali mie conclusioni con GARRONE, *Contributo alla teorica della*

Questa uguaglianza dei diritti dei litiganti non solo è un postulato ineluttabile di giustizia, ma è anche la miglior garanzia per la rettitudine della pronuncia del magistrato; poichè *essenza immutabile* della citazione *non è di costituire il giudizio con un atto unilaterale,* ma di ottemperare al principio di diritto e di buon senso che nessuno possa essere giudicato senza che siasi potuto difendere e per difendersi occorre che sia chiamato dinanzi alla giustizia.

b) Sul secondo punto e cioè se sia oppure no necessario il contradditorio:

Il contradditorio completa la citazione, pone le parti di fronte: esso è *formalità necessaria, garanzia solenne* dei giudicati. Non vi è vero giudizio senza il *contradditorio* (che è la classica contestazione della lite, della quale, rendendo omaggio al diritto romano, è tradotta l' idea nei nostri fatti giuridici), prima cioè che si faccia la narrazione del *negozio* e il giudice vi presti orecchio; e dal contradditorio derivano effetti giuridici importantissimi, qual' è quello, per citarne uno solo, d' indurre la litispendenza.

c) Sul terzo punto e cioè sulla verità nel giudizio e se sia vero che in esso la forma vale sostanza:

Ufficio di un buon sistema di procedura è scegliere fra i molti metodi possibili il migliore *per la ricerca della verità nei giudizi*; cioè, tanto per raggiungere la vera volontà della legge, quanto per scoprire il vero nei fatti litigiosi e per dedurne, col soccorso del buon senso e del ragionamento, le opportune logiche conseguenze. Il processo non è nè deve

domanda giudiziale; Casale, 1910; pag. 42: « perchè però questo giudizio cui l'attore mira si costituisca, occorre che alla volontà dell'attore si incontri la volontà dell'avversario diretta al medesimo fine... ». Quindi il Garrone concepisce la *domanda giudiziale* come « una manifestazione di volontà diretta alla costituzione del giudizio civile, per la difesa di un diritto violato ». Cito di proposito la monografia del Garrone, poichè anch'egli, esaminando la domanda giudiziale nella sua formazione storica, afferma che « la domanda stessa nel *libellus* romano-canonico ottenne il suo *completo* sviluppo ». Da allora si fissa nell'essenza che a grado a grado aveva raggiunto e nella quale si consolida nell'odierno ordinamento processuale (pag. 129). Sugli *elementi costitutivi* della domanda giudiziale vedi la stessa monografia a pag. 98 s. e confronta con la mia nota: *La data dell'atto di citazione,* pubblicata sino dal 1907 in *La Legge*, anno 47; specialmente alla pag. 6 e seguenti dell'estratto.

essere altro che il risultamento e l'applicazione della *logica giudiziaria*, cioè di un sistema di norme necessarie o utili dedotte dalla logica generale ed accomodate allo speciale scopo della ricerca della verità, nelle contestazioni giuridiche che fra i membri della società civile insorgono; ed un capitolo essenzialissimo nella logica generale è quello appunto che insegna i mezzi efficaci a *schivare gli errori nella ricerca della verità*. La logica giudiziaria egualmente non deve perder di vista un solo istante sì capitale oggetto: fra le cagioni che possono far deviare l'azione giudiziaria dal suo scopo sociale sono la frode, la malafede e il colpevole artifizio nella parte; quindi il principio *logico* del processo è rappresentato da questa formula: *scelta dei mezzi più sicuri e spediti per ricercare e scoprire la verità e per evitare l'errore*; mentre il principio *giuridico* intende a procacciare ai litiganti l'*uguaglianza nella contesa* e la *giustizia nella decisione*.

Appropriate forme e metodi presceglie il legislatore per compiere tutti questi atti, per circondarli di garentie e per ottenere nella discussione l'egual trattamento dei litiganti, il più sicuro accertamento della verità, la più facile e piena istruzione e cognizione della causa da parte del giudice. Invero, ogni fatto è una verità; ma il *fatto* è fuori della sfera delle cognizioni personali del giudice come tale ed è necessario che quel fatto, che ha capacità di tradursi in un rapporto di diritto e cioè in quella situazione giuridica che il giudice è chiamato a determinare, sia veduto dalla mente del giudice stesso. La prova è appunto la giustificazione di una credenza ragionevole e saggia: la obbiettivazione del convincimento del giudice, così che in essa e per essa coincidano la *evidenza* e la *verità*. *Sotto questo aspetto si può fare l'apologia della forma; ma in quanto è barriera dell'assolutismo giuridico, non in quanto sia essa medesima strumento di tale assolutismo* (1).

(1) Cfr. il Pisanelli nel Commento al titolo preliminare della *competenza* e cioè: *Comm. del C. P. C. per gli Stati Sardi*, I, Torino 1855; Capo secondo: De' modi di determinare la competenza. Ivi, alla *Sezione prima* tratta della competenza territoriale; alla *Sezione seconda* tratta del valore: leggi qui, all'articolo 1: Dei modi di determinare il subbietto della causa p. 558 ss. n. DXXIV. Di seguito, al § I si parla *dell'estensione della cosa giudicata* e al § II *degli atti ond'è determinato il subbietto della causa:* leggi ivi al n. DXXXV, pag. 570 s.; e subito dopo (*sub. I*): *Degli*

Tale e non altra è la essenza fondamentale del processo civile italiano, considerato nel suo spirito scientifico e nella sua reale attuazione. Il giudizio non si costituisce con un atto unilaterale e chi sostiene che esso si costituisce con la sola proposizione della domanda attrice, prescinde dall'esame della realtà del diritto controverso, poichè il soggetto della causa è determinato non solo dalle deduzioni dell'attore ma anche da quelle del convenuto; prescinde dalla necessità del contraddittorio, che è invece formalità necessaria e garanzia solenne dei giudicati, e della forma fa uno strumento di assolutismo giuridico, mentre nel giudizio la forma è necessaria, ma in quanto elemento indispensabile a costituire il sistema più adatto onde procedere alla più sicura ricerca della verità ed evitare l'errore nei giudizi (1).

atti dell'attore, al n. DXXXVI, pag. 571. Poi al n. DXLI, pag. 574: poscia (*sub. II*): *Degli atti del convenuto*, n. DXLVI, pag. 578 s. — Nella seconda parte del Volume I dello stesso Commento (Torino 1857), compilata da A. SCIALOJA, vedi al Libro I, Titolo I *Delle citazioni*, Capo I, n. XV e XVI, pag. 5 s. Sempre al Titolo I *Delle citazioni*, Capo V *Della comparizione volontaria delle parti avanti al giudice*, n. CLXVI e CLXVII, pag. 90 e ivi la *nota 1*. — Nel Volume II dello stesso Commento (Torino 1855), compilato dal MANCINI, al Libro secondo, Titolo preliminare: *Sistema generale del processo civile*, pag. 5 ss.; ivi a: n. II, pag. 6 ss.; n. IV pag. 8; n. VI pag. 10; n. XXIV pag. 44 ss. Al Titolo II *Del modo di procedere in contraddittorio*, pag. 241 (commento del BORSARI), ivi al Capo II *Della contestazione della lite e della litispendenza*, Sez. I, n. CCCXIX, pag. 246. Sez. II, *Effetti della contestazione della lite*, n. CCCXXIII a CCCXXXII, pag. 250 ss. — Nel Volume III dello stesso Commento (Torino 1861), compilato dal BORSARI; nn. II e III, pag. 6 ss.

(1) Cfr. PESCATORE, *Sposizione compendiosa della proc. civ.* ecc., I, Torino 1864; pagg. 3 sg. § VII dove enumera gli elementi sostanziali della costituzione del giudizio, dalla domanda dell'attore alla posizione del tema giudiziario; pag. 23 sg.: *Della costituzione del giudizio*; pag. 30 sg.: *Dell'istruzione del giudizio*. MATTIROLO, *Trattato di dir. giudiz. civ. italiano*, I, 5.ª ed., Torino, 1902, pag. 48, § 51; II, id., pag. 98, § 89. MORTARA, *Manuale della proc. civ.*, 7.ª ed. (e cfr. l' 8.ª del 1916); Torino 1913, I, pagg. 26 sg., §§ 22 sg.; pag. 238 sg., §§ 230 sg.. CHIOVENDA, *Principii di dir. process. civ.*, 3.ª ed., Napoli 1913, § 4, n. VI, pag. 133 e § 3, *d) Costituzione*. pag. 92; ma vedi § 41, pag. 624 sg.; ID., *Saggi di dir. process. civ.*, Bologna 1904, pagg. 191 sg.. ROCCO, *L'interpretazione delle leggi processuali*, Estratto *Archivio giuridico*, vol. 77, 1 (1906), pagg. 46 sg. Vedi anche: GARSONNET, *Traité théor. et prat. de procédure*, 2.ª ed., II, Paris 1898, pag. 244, § 542. — All'ottava riunione della *Società italiana*

22. Vediamo ora, da ultimo, se questa essenza fondamentale del nostro processo venga meno oppure no nell'istituto della confessione: se cioè, come vorrebbe il Messina, la confessione giudiziale si rivolga al giudice imponendo un elemento di decisione in quella forma che risulta dalla fattane ammissione (*inscindibilità*), o se rivolgasi invece all'altra parte; e conseguentemente se abbia o no organica efficacia processuale, come fattore operante formalmente la fissazione dei fatti ammessi, indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte (§ 19).

pel congresso delle scienze, inauguratasi in forma solenne il 1.° marzo di quest'anno fatidico 1916, il senatore Ruffini, riferendo sul tema: « *Il principio di nazionalità* », svolgeva il concetto che il principio di nazionalità come fondamento del diritto internazionale, formulato con precisione scientifica dal grande Mancini in un celebre discorso, era divenuto la dottrina del nostro Risorgimento; che tale dottrina venne contrastata col tempo da scrittori liberali di ogni paese non esclusi gl'italiani; ma che, condannata dalle cattedre, bandita dalle Cancellerie, ha ora ottenuto nel mondo un improvviso, spettacoloso trionfo. Auguro ai principii non meno gloriosi sui quali si asside il nostro diritto giudiziario lo stesso trionfo, ed auguro ancora che del medesimo illustre scienziato, attualmente ministro dell'istruzione pubblica, possa realizzarsi il voto, nobilmente espresso all'atto di assumere l'ufficio: che ogni docente consacri le migliori energie a preparare al nostro Paese « quella scuola *veramente italiana* che sarà, con la forza delle armi vittoriose, lo strumento principale della sua futura grandezza ». Che se, sottoposti all'analisi, i fattori storici del processo civile moderno (CHIOVENDA, *Saggi*, Bologna 1904, p. 129 sg.) nel nostro Codice di procedura civile e in quello tedesco abbiano pure un egual peso, o se, nella cronologica economia del giudizio, eccella, a tenor di legge, il processo austriaco, così da poter esser segnalato come meritevole di imitazione (CHIOVENDA, *Principii*, 3.ª ed., pag. 696, nota 1), questa analitica comparazione di forme non deve far perdere di vista la sostanziale irriducibilità degli spiriti, quale appare dalla sintesi dei principî. — Cfr. DIENA, *Per un irredentismo in fatto di scienze giuridiche*; in *La riforma sociale*, 1916; Fascicolo 1, pag. 14 sg. — Ogni popolo, invero, ha recato indelebilmente la sua nota originale nelle diverse forme dell'attività sociale; e la civiltà latina più specialmente, a malgrado della invasione e dello stabilimento teutonico, mantenne sempre il suo predominio intellettuale e spirituale; cosicchè del fenomeno giuridico si può dire ciò che il Cocchia ha scritto del letterario: « Ogni *diritto* ha una sua particolare fisonomia, che dà l'impronta o l'unità a tutte le sue più svariate manifestazioni, e che ne costituisce come l'anima o il centro vitale. Ed è questa unità organica ed originaria che bisogna studiare anche nel fondo della nostra *processura civile*, perchè al disotto dell'erudizione storica non ci si involi la parte più

Per essere chiari, ritorniamo per un momento alla dottrina del Messina sulla confessione giudiziale: egli ritiene erroneo parlare, per essa, di *rapporto contrattuale*, perchè, essendo contrario alla concezione *privatistica* del giudizio, esclude che, dove la legge non disponga altrimenti, le dichiarazioni processuali debbano essere regolate con le stesse norme che regolano le dichiarazioni nel diritto civile. Sostiene invece che la confessione giudiziale è *atto processuale* e che, come tale e come è in generale per le dichiarazioni delle parti in giudizio, ha carattere *formale*, vale cioè indipendentemente dalla volontà dell'altra parte, tostochè siansi adempiute le prescrizioni di forma volute al riguardo dalla legge positiva.

Assurge così il Messina a un principio che egli reputa generale della nostra legge processuale, che cioè, essendo il processo *pura forma*, ed essendo in esso solo rilevante *l'azione*, non la volontà in quanto rivolta ad agire (*teoria della dichiarazione non volitiva*), gli effetti dell'*azione* si determinano con la *fissazione unilaterale* della dichiarazione fatta nelle forme volute dalla legge (*principio dell'autoresponsabilità obbiettiva*), senza che il giudice possa esaminare l'intento animatore della condotta delle parti. Ufficio del giudice è invero, conchiude

divina della sua anima. Al di fuori e al di là delle circostanze esteriori, che le diedero nascimento, ci è una tendenza segreta e quasi inconscia, in cui si annida l'istinto profondo della razza ». Che se vogliasi far pesare la superiorità del metodo tedesco nella indagine storica e nella tecnica costruttiva, è pur lecito osservare, con lo stesso Cocchia, trasportando le sue osservazioni dal campo dell'arte a quello della scienza, che il metodo non deve turbare le forme della vera indagine, allontanandola dalla considerazione obiettiva di quelli che sono gli elementi intrinseci e più sostanziali della scienza. Cfr.: E. Cocchia, *Introduzione storica allo studio della letteratura latina*; Bari, Laterza, 1915, pag. 4 sg., pag. 64. D'altronde è noto che in Germania è disputato se l'*O. P. C.* imperiale sia costruita sul fondamento dell'antico *processo comune tedesco* (Planck) o se la medesima *O. P. C.* imperiale 30 gennaio 1877 e nuovo testo 20 maggio 1898 abbia invece per base il processo *canonico-francese* (Kohler) e che il diverso punto di veduta porta a concezioni dottrinali diversissime, involgenti tutta quanta la struttura del processo anche nella sua forma di diritto positivo nella *O.P.C.* Osservo per ciò la non inutilità, in un dibattito fondamentale qual'è quello sulla giurisdizionalità o meno del lodo arbitrale, delle mie pagine sulla *inscindibilità del lodo arbitrale*, §§ 9 a 16. Cfr. anche: Chiovenda, *Saggi* (1904), pag. 143 sg., § 4.

il Messina, definire incontrovertibilmente le pretese private concrete.

Ora, se noi riportiamo concettualmente il nostro processo a quelle che sono le sue vere basi, e cioè: a) *eguaglianza* e *cooperazione* delle parti nella determinazione del tema della controversia; b) necessità del *contradditorio*; c) necessità della *forma,* ma come garanzia del giudizio, in quanto è rivolto al fine supremo della *ricerca della verità*; e se, dal generale passando al particolare, cioè al tema della confessione giudiziale, vogliamo provarci a metterle a raffronto con la concezione dottrinale del Messina, possiamo ridurla tutta a queste proposizioni, che raccogliamo e componiamo logicamente così:

a) Le norme *imperative* delle leggi processuali non obbligano le parti nel senso di esigere che esse *facciano*; ma, quando comandano, è sempre per vietare, per obbligare cioè a un *non fare*; *b*) conseguentemente, le parti assumono esse in generale la responsabilità delle proprie dichiarazioni; il giudice non è tenuto ad indagarne l'intento, ma solo l'avversario ha *facoltà di contestarle.* Se questo non contraddice, per un principio generale di economia dei giudizi il giudice non ha altro obbligo che di definire incontrovertibilmente le pretese private in quanto siansi *concretate*; *c*) *ergo,* la confessione giudiziale va considerata dal giudice *quantitativamente* ed essa cagiona la coincidenza per quel tanto che risulta dall'affermazione; poichè anche nella confessione giudiziale come nella revocazione della sentenza, ufficio del giudice è determinare *obbiettivamente* le conseguenze delle azioni e delle dichiarazioni delle parti (1).

Di queste tre proposizioni, la prima *sub a*) non è più vera per la legge processuale di quello che lo sia per la legge civile in generale, dove, fra le due categorie estreme del *iussum* e del *vetitum,* l'ultima è tecnicamente la più importante, mentre sulla prima delle due forme precettive (la positiva, il *iussum*), prevale la zona libera intermedia del *lecito giuridico* (2). La seconda *sub b)* deve necessariamente fondarsi sul

(1) Cfr. Messina, *Contributo alla dottrina della confessione*: § 9 pag. 31, § 10 pag. 34, § 11, id., § 14, pag. 49.

(2) Filomusi Guelfi, *Enciclopedia giuridica,* 4.ª ediz., Napoli 1904 (e cfr. la 5.ª del 1907) §§ 7 e 12; Chiovenda, *Principii di d. process. civ.,* 3.ª ediz. (1913), pag. 30 s., 102 ss.; Rocco, *L'interpretazione delle leggi processuali;* Estratto *Archiv. giurid.,* vol. 77, 1 (1906), pag. 17, *nota* 1.

principio del *contradditorio* e su quello della *concentrazione*, ossia della sintesi concreta del tema del dibattito, poichè la *economia dei giudizî* non può mai essere intesa nel senso di una soppressione delle garanzie fondamentali del processo. Quanto infine alla terza proposizione, *sub c)*, essa è pienamente conforme alla nostra concezione *quantitativa* e *obbiettiva* della *causa*.

Era dunque indispensabile l'apparato dottrinale del Messina, così staccato dalle nostre tradizioni, per giungere a tale conclusione? (1). Francamente non pare, potendosi, se mai, mantenere all'istituto della confessione giudiziale una impronta concettuale coerente alle basi del nostro diritto, senza cadere per questo necessariamente nella dottrina contrattualista.

Già nella nostra monografia su *Le enunciative nel processo civile* (2), ed è opportuno qui richiamarlo, notando l'analogia fra l'andamento storico della enunciativa e quello della confessione, mettevamo in evidenza per l'uno e per l'altro istituto, come assolutamente e intimamente distinti, l'effetto *obbligatorio* e l'effetto *probatorio*; dichiarando, quanto al primo, che esso deriva dal contenère, così la confessione come la enunciativa una volontà perfetta (*criterio intrinseco, dichiarazione di volontà*) e, quanto al secondo, dal contenere un maggiore o minor grado di verisimiglianza (*criterio estrinseco*). Notavamo poi la quasi assoluta importanza accordata *alle parti* per la preparazione dell'elemento logico nella *confessione*, accostandola alla prevalente importanza che le parti hanno, come

(1) Il Messina mantiene l'unità concettuale fra le due confessioni (*giud.* e *stragiud.*) in quanto entrambe, anche storicamente, hanno valore *dispositivo*. Invero, egli scrive, la formula « piena prova » dell'a. 1358 c. c. significa *assunzione di un obbligo*, quindi la confessione *stragiudiziale non* è prova, ma *contratto unilaterale astratto* e perciò staccato dalla causa *soggettiva*, di natura civilistica, avente ad oggetto un vincolo delle parti, e perfetto non appena la confessione sia giunta a notizia del destinatario. Questa struttura contrattuale, avverantesi con la *accettazione* in rapporto all'intero atto (a. 1360 capov., c. c.), riguarda più propriamente la confessione stragiudiziale estesa all'*intera pretesa giuridica* (a. 1359 c. c.), mentre se essa riguarda *fatti singoli non esaurienti il rapporto giuridico*, ha effetto processuale e sta in una *zona media comune civilistico-processuale*. Cfr. §§ 23 a 25, pag. 96 sg.

(2) R. Cognetti de Martiis, *Le enunciative nel processo civile*, Torino, 1906, § 35, pag. 59 sg. e § 37, pag. 65 sg.

soggetti agenti, nel *giuramento decisorio*. La base, io dicevo, è sempre la forza dispositiva dell'atto, salvochè a questa devesi aggiungere come essenziale la *autorità*, per attribuirgli un grado di certezza sufficiente; l'elemento *imperativo* viene così ad essere il coronamento di un processo logico che ha la sua base nella volontà delle parti. Col prevalere cioè di un interesse più esteso, quello della giustizia, sulla considerazione del rapporto fra le parti; al *contenuto* dell'atto si sovrappone la *forma*, come elemento esterno.

Certamente, come sostenevo nella posteriore mia monografia sulla *inscindibilità del lodo arbitrale* (1), la confessione *non è tipicamente un contratto* e nemmeno è *mezzo di prova*: non è

(1) R. COGNETTI DE MARTIIS, *Sulla inscindibilità del lodo arbitrale*; Estratto da *La Legge*, Anno 50 (1910), pag. 42 ss. Il quesito che proponevo in tale mia monografia era il seguente: Impugnato per nullità il lodo arbitrale (a. 32 c. p. c.), è ammissibile l'azione di nullità *soltanto per alcuni capi*, rimanendo valido il lodo circa gli altri? Il lodo è divisibile? È applicabile ad esso l'a. 543, capov., c. p. c.? Notavo subito che il tenore della risposta dipende dall'accoglimento o meno del concetto di *giurisdizionalità* della funzione arbitrale e, riattaccandomi così al mio precedente studio sul *Compromesso* (Torino, 1908) con l'intento di riannodarne le conclusioni alla dottrina generale del processo, io incominciavo ad esaminare se la funzione degli arbitri sia giurisdizionale, sopratutto in base alla più recente dottrina italiana e straniera. Dividevo così le opinioni in due gruppi, nel primo dei quali collocavo i sostenitori del compromesso come *contratto processuale* e nell'altro i sostenitori del compromesso come *contratto di diritto materiale*. Riportavo gli autori del primo gruppo alla dottrina dei *contratti di prorogazione*, dimostrando che l'*accordo di decisione arbitrale* si connette a questa, inquantochè anche per esso la convenzione dei privati è titolo di deroga all'ordine legale del processo. In merito a tale concezione, esaminavo come fondamentale la dottrina del KOHLER, dichiarandone e illustrandone la base sistematica e contrapponendovi, pure dal punto di vista della sistematica processuale, quella del PLANCK. Sottoposte a critica l'una e l'altra (pag. 21 ss.) e ponendo mente allo scopo *mediato* del processo, ossia all'*oggetto* della domanda, mi accostavo alla dottrina del KOHLER, per il quale la incoazione della lite è un *negozio giuridico*, tenendo così anche il debito conto, e tanto più per diritto nostro, della influenza dei principî della Rivoluzione francese sul processo civile.

Era indispensabile, per onestà di spirito scientifico, quella veduta generale, scrupolosamente e testualmente fedele agli autori; perchè, nella sistematica del processo, il KOHLER distingue il rapporto giuridico processuale che, attraverso l'*azione*, nasce e si fonda fra le parti, e i *negozi di*

un contratto, perchè, come affermazione di parte, è rivolta al giudice; non è *prova*, perchè accertamento immediato delle

diritto processuale, che possono presentarsi all'infuori dell'azione, e fra questi pone appunto gli *accordi circa la competenza* e il *compromesso*. Riaffermavo così le conclusioni del mio studio precedente sul *Compromesso* (cfr. *Compromesso*, pag. 56 ss.; *Inscindibilità*, pag. 27 ss.), contrarie alla teoria giurisdizionalistica del lodo arbitrale, completandole con la critica degli autori più recenti. Ribadivo i principî dottrinali favorevoli alla concezione dell' istituto nel senso del diritto materiale e comparando in tal senso le due figure dell'*arbitro* e dell'*arbitratore* sulla scorta del WEISMANN, accedevo alle conclusioni di tale autore per la *unità concettuale* delle due figure. Pronuncia e parere sono invero *un accertamento per la esecuzione:* tali le conclusioni del WEISMANN, alle quali pur noi eravamo *per altra via* pervenuti nel nostro studio sul compromesso (*Compromesso,* pag. 77 ss.: *Inscindibilità*, pag. 40 ss.).

Dalle quali conclusioni il WEISMANN (cfr. J. WEISMANN, *Das Schiedsgutachten;* Archiv für die Civilistische Praxis, 1888, pagg. 274 e 314), si noti, deduce una analogia fra *compromesso* e *confessione giudiziale* in questo senso, che entrambi gli istituti hanno per scopo comune o il riconoscimento di una circostanza giuridicamente influente o la risoluzione di un conflitto. « Invero (io scrivevo nella mia *Inscindibilità*, § 25, pag. 41), « e poichè suo scopo costante è toglier di mezzo le controversie: come il « legislatore consente a che una controversia sia risolta con un accordo « inteso a deferire ad un terzo la determinazione del contenuto della « volontà delle parti; così è altrettanto logico che esso consenta a che la « controversia medesima sia risolta mediante l'atto unilaterale col quale « una delle parti esercita un potere di disposizione sull'oggetto imme- « diato della controversia; e in tanto la confessione sarà tale e potrà « servire di fondamento alla decisione, in quanto si trovi in relazione « con una affermazione dell'avversario. Per modo che, ove l'avversario « se la approprii con la corrispondente affermazione, la confessione ha « effetto vincolativo...... ». Fondavo così, col WEISMANN (*Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechtes*, I, Stuttgart, 1903, pag. 109 ss., § 35; ID., *Zur Lehre vom Zivilprozessualen Anerkenntnis*, in: Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern; 1909, num. 11), il concetto di *inscindibilità* della confessione su ciò, che solo quando la confessione presenta due *affermazioni concordi e correlative*, essa costituisce un limite al potere del giudice, che su di essa deve fondare la sua decisione: ogni qualvolta cioè essa contenga una dichiarazione, connessa per modo che il suo smembramento in due dichiarazioni, indipendenti l'una dall'altra, verrebbe a contraddire alla *volontà delle parti*. E alla stessa conclusione venivo per il *lodo*, che non va già considerato per capi, ma come un tutto connesso, dichiarante inscindibilmente, così come le parti hanno voluto e perchè così esse hanno voluto, il contenuto della loro volontà.

circostanze di fatto, senza che il giudice debba indagarne la verità; ma il valore compiuto della confessione giudiziale, come scrive il Pescatore (1), risulta dall'intima unione di questi due elementi, che si integrano reciprocamente.

Ha carattere *dispositivo* e *causale*, la confessione giudiziale, perchè produce i suoi effetti in quanto emessa da chi ha capacità di obbligarsi (a. 1361 c. c.), in relazione ad una affermazione avversaria; e tiene luogo di prova l'*autorità* che la legge attribuisce alla confessione medesima. Scrive invero lo stesso Pescatore: « L'autorità della confessione giudiziale « che debbe tener luogo della cosa giudicata respinge l'offerta « della prova contraria, e giustamente si presume che il con- « venuto, cedendo volontariamente alle domande contro di lui « promosse, o non avesse eccezioni ad opporre, od avendole, « abbia inteso di rinunciarvi ».

Quanto alla questione dell'*accettazione* dell'altra parte, è noto che è controverso in diritto italiano se la confessione sia perfetta indipendentemente dal consenso dell'altra parte medesima (2); ma *in concreto* la questione può anche essere lasciata da banda, se ed in quanto si mantenga la necessità della correlazione fra la confessione giudiziale e l'affermazione avversaria: la *inscindibilità* va cioè considerata e valutata dal giudice *in relazione alla volontà delle parti*, ossia a due affermazioni *concordi* e *correlative*, che il giudice assume come in unica volontà obbiettivata. La confessione giudiziale è dunque da riguardarsi quale modo di determinazione del contenuto della decisione che le parti avevano dapprima deferito al giudice e che ha ora la sua fissazione per effetto della concordanza delle loro affermazioni. Lo Stato assume obbiettivamente tale mezzo di fissazione, perchè con esso si dirime la lite e la situazione ritorna quale era prima che sorgesse la controversia; epperò con *effetto* simile a quello della *conciliazione*, del *compromesso*, della *transazione*, del *giuramento decisorio*.

Nella confessione giudiziale non c'è contratto; ma una

(1) PESCATORE, *La logica del diritto*, Vol. I, Torino 1863; Capo XVI *Della confessione giudiziale*, pag. 109 sg.

(2) Il Messina accusa coloro che si lasciano guidare dalla « *idea errata* » che la confessione sia fatta all'avversario, di « *fraintendere* » la portata dell'inscindibilità (*Contributo alla dottrina della confessione*,

correlazione causale, non contraddetta, fra due affermazioni, tale che il legislatore, *considerandola obbiettivamente*, fonda su di essa una presunzione assoluta di verità e glie la attribuisce col concorso dell'*autorità* del giudice.

Quanto alla relazione fra le parti, chi ha confessato cagiona, con la confessione, l'incontro causale nel contenuto della controversia, se ed in quanto sussista la correlazione fra il confessato e la dichiarazione dell'altra parte. Quindi, se l'altra parte non contrasta tale contenuto, il giudice su di esso conformemente pronuncia; ma la parte può revocare la confessione giudiziale per errore, dolo, simulazione, *appunto perchè essa pone in essere un negozio causale concreto;* non però

§ 12, pag. 43). Richiamo a questo riguardo le note dei professori ASCOLI e CAMMEO alla *Parte generale del diritto privato francese moderno* del CROME (Vers. it., Milano 1906; § 45. pag. 428, nota *b* e pag. 429 nota *a*). Osservano giustamente gli annotatori, che la teoria della confessione in diritto italiano non sembra ancora completamente svolta; che non è netta ancora nella nostra dottrina la distinzione fra *riconoscimento* e *confessione*; che è controverso se la confessione debba considerarsi come un negozio giuridico o una prova; che infine è controverso in diritto italiano il principio che la confessione sia perfetta indipendentemente dal consenso dell'altra parte. Ma si può allora parlare di *fraintendimento* di una teoria fondamentale, quale è quella della inscindibilità della confessione e accusare di *grave errore* gli avversari? Come disconoscere, ad esempio, pur non accettandola, la profondità della dottrina del nostro PESCATORE? (*La logica del diritto*, vol. I, Torino 1863, Capo XVI, pag. 109 sg.; XVII, pag. 126 sg.; XVIII § 5 pag. 145 sg.). Anche il Bruschettini, che fa entrare nel sistema del nostro diritto vigente la dichiarazione unilaterale di volontà, come fonte di obbligazione, con esempi prevalentemente tratti dalle norme di diritto amministrativo, resta invece grandemente dubbioso per altri casi, fra i quali quello della *confessio in iure* (*Tratt. dei tit. al port.* [cit.], §§ 339 a 345, pagg. 251 a 259). Sostenere, *nella sua entità obbiettiva*, la *causalità* della confessione giudiziale, non è affatto conchiudere per la necessità dell'*accettazione*. Anche su di ciò non ho che da richiamare la mia nota sull'inscindibilità del lodo e la dottrina del Weismann, ivi largamente e fedelmente richiamata. Nella mia monografia è anche, col Weismann, posta la differenza, non di sostanza ma di estensione, fra *riconoscimento* (*Anerkenntnis*) e *confessione* (*Geständnis*): il primo ha per oggetto la pretesa così come è fatta valere nell'azione, interamente o parzialmente; la seconda una circostanza allegata dall'avversario. Ma si distinguono solo per ciò; mentre non sono possibili nè un *riconoscimento* nè una *confessione* che siano all'infuori del fondamento dell'azione, quale risulta dalla *correlazione* delle avverse pretese.

per errore di diritto, perchè il legislatore, come per la transazione, lo nega (a. 1360, 1772 c. c.).

Ma torniamo al Messina: egli esamina poi la *confessione stragiudiziale* e ne delinea la evoluzione storica prospettandola come *atto dispositivo*, nel quale era essenziale la *expressio causae*, mentre non lo era nella confessione giudiziale; però, accettando la dottrina del Baehr (*Jhering's Jahrb.* XIV, 1875, p. 44 ss.), come quella che meglio illustra, secondo lo stesso Messina, la legge italiana (a. 1341, 1359, 1361 c. c.), costruisce la *confessione stragiudiziale* come *contratto ricognitivo astratto dalla causa.* Toglie ad esaminare così il lato *dispositivo* e il lato *formale* della confessione stragiudiziale e considerandola sotto quest'ultimo aspetto svolge il problema processuale generico, quale si presenta per il *documento ricognitivo di debito* (V. retro § 3).

Si riannoda così agli a. 1119, 1120 c. c. e, contro il Ferrara F. che nega la esistenza di negozî giuridici astratti nel nostro diritto positivo (1), sostiene che l'a. 1119 c. c. riguarda bensì, *storicamente*, i contratti materiali; ma poichè i contratti formali, quali appunto il *riconoscimento*, esistono nella unità del sistema del diritto positivo, così l'a. 1119 c. c. comprende anche la *causa formale (justa causa)*, che nei contratti astratti prende il posto preminente della causa materiale.

Se anche processualmente ci sia un obbligo di giustificare la causa, di *sostanziare cioè la domanda,* il Messina, giova ripeterlo, nega tale obbligo per la confessione giudiziale e stragiudiziale, sostenendo che il legislatore vede già nel riconoscere per sè una *causa obbiettiva (justa causa obligandi)* di rapporto giuridico ed eleva perciò il riconoscimento a *negozio formale unilaterale* (2) staccato dalla causa soggettiva. Ma mentre mantiene la unità concettuale fra le due confessioni in quanto entrambe hanno valore *dispositivo*, alla confessione stragiudiziale riconosce la struttura *contrattuale* (contratto unilaterale), richiedente la cooperazione e la appropriazione del destinatario, operantesi con la *accettazione*, che dev'essere in rapporto all'intero atto (*indivisibilità*, a. 1360 c.c.); *accettazione* che, per il Messina, non è invece necessaria nella confessione giudiziale, quantunque valga anche per quella la

(1) FERRARA F., *Teoria del negozio illecito* (cit.) pag. 304 ss.

(2) Cfr. § 24, pag. 106 ss.

norma della indivisibilità, perchè la dichiarazione del contitente nella confessione giudiziale appartiene organicamente al processo (1).

23. La interpretazione che dell'a. 1119 c. c. dà il Messina è negata dal Ferrara F. (2) come arbitraria; se invero caratteristica essenziale del negozio formale è la astrazione, completa o no, dalla causa, è una contraddizione parlare di *causa formale*. La concezione del Messina, soggiunge il Ferrara F., può essere ammissibile per diritto romano, in cui *causa* era il complesso delle formalità esteriori che erano garanzia della sostanza; ma non lo è invece per diritto moderno, dove *causa* è « la ragione materiale del contratto o il fondamento giustificativo della obbligazione » e nel quale *negozio formale* non significa « legato necessariamente ad una forma », ma « sciolto da ogni fondamento materiale e perciò *residuantesi* quasi nella forma », (3). È questo il punto saliente del dibattito: per il Ferrara F., causa è quel substrato di fatto obbiettivamente determinabile a cui è legata la positiva efficacia del negozio, è cioè la ragion materiale del contratto, il fondamento giustificativo della obbligazione; egli intende dunque la nozione di *causa* in senso *obbiettivo*, mentre il Messina, dando alla causa, dal punto di vista *volitivo*, cui egli si oppone, un valore *soggettivo*, assorbe completamente in questo elemento soggettivo medesimo l'*impegno*, che è invece fattore obbiettivo correlativo al *contrarre* e non considera, con la tradizione anche immediata (Domat), l'« engagement » quale contenuto concreto dell'accordo (4).

E quì il campo del dibattito si colloca fra due principi opposti (5), l'uno dei quali vede l'elemento prevalente del

(1) Cfr. § 20, pag. 86.

(2) FERRARA F., *Della simulazione dei negozi giuridici;* 4ª ediz.; Milano, Soc. ed. lib., 1913; pagg. 113 ss.

(3) Il FERRARA F., contro il ROCCO A., seguace della teoria della *emissione* (*Arch. giurid.*, 1889, *cit.*), nega che le moderne azioni restitutorie siano *azioni di arricchimento* (a. 1145, 1237 c. c.: *condictiones*) e, contro il Crome, nega che il negozio astratto moderno si sintetizzi in un *solve et repete*.

(4) FERRARA F., *Della simulazione* etc., (cit.), pag. 109 ss., sul concetto dei negozi formali; e ID., *Negozio illecito* (cit.), pag. 301, num. 126.

(5) FERRARA F., *Della simulazione* (cit.), specialmente la *Introduzione*; MESSINA, *La simulazione assoluta;* Estratto *Riv. d. Comm.*, V (1907), VI (1908).

negozio giuridico nella volontà e considera la dichiarazione come semplice mezzo di manifestazione (Savigny) e l'altro, puramente formalistico, considera la dichiarazione emessa da una persona capace come produttiva di effetti giuridici senza riguardo se il dichiarato sia realmente voluto (Bähr, ecc.).

Il Ferrara F., convinto che chiunque esamini spassionatamente e senza preconcetti il complesso delle disposizioni del nostro codice deve riconoscere che il nostro diritto sta sul terreno della volontà per tradizione storica ininterrotta dal diritto romano attraverso il medioevale fino ai tempi moderni (1), riconosce tuttavia che la teoria volitiva è andata gradatamente allontanandosi dai classici principî del Savigny, così da modificarsi e piegarsi alle esigenze nuove; quindi sulla scorta del Kohler, del Windscheid e dello Hartmann, propende per una soluzione intermedia, pure assumendo come norma la volontà delle parti.

Invero, per il Kohler la dichiarazione di volontà in tanto è efficace in quanto *obbiettivazione* e per il Windscheid efficace giuridicamente non è la volontà come interno stato d'animo, ma la volontà *nella sua forma sensibile*. Necessariamente queste teoriche, particolarmente quella del Kohler che riduce la dichiarazione di volontà ad unità concreta come *azione di volontà* (*Willensaktion*), vedono che il lato pratico del problema è il *processuale;* tantochè l'Hartmann pone in evidenza la presunta volontà di un contraente tipico, il *bonus vir, obbiettivantesi per arbitrio del giudice secondo i principî della equità e della buona fede*.

Anche per questo lato ci si riannoda strettamente alla *causa* (2). Che se non è quì il luogo, per vero, di approfondire il delicatissimo tema dell'*officium iudicis* (3), presentan-

(1) Ferrara F., *Simulazione*, pag. 28.

(2) Kohler, *Studien über Mentalreservation und Simulation* (Jahrb. f. Dogmatik, XVI, pag. 91 ss., 1878; Id., *Lehrbuch des bürg. Rechts*, pag. 486; Windscheid, *Willenserklärung* (in *Festgabe* per Lauhn), 1878; Id., *Archiv für civ. Praxis*, vol. 63, pag. 72 sg.; Hartmann, *Wort und Wille im Rechtsverkehr*, Jher. Jahrb., XX. p. 1-79; Id., *Werk und Wille bei den s. g. Stillschweigende Konsens*; Archiv für civil. Prax., 72, p. 161 sg.

(3) Cfr. da ultimo, anche per la bibliografia, il libro maravigliosamente formativo del Brugi, *Della proprietà*, I (1911), ed. Marghieri, Napoli (in: *Il Diritto civile italiano*), pag. 160 sg., n. 23; e, per il lato più tecnicamente processuale, Calamandrei, *La genesi logica della sentenza civile*; Estr: *Riv. Critica di Scienze Sociali*; Firenze I (1914). n. 5; al

tesi, anche nel diritto nostro, come già nel romano e nello intermedio, quale una specie di arbitrato nel valutare il diritto secondo i criteri dell'equità e della *buona fede;* basterà tuttavia notare che questa (intesa quale convincimento di non ledere il diritto altrui e ignoranza del vizio del fondamento giuridico del proprio) non è altro senonchè la integrazione etica della *causa* considerata in quanto rapporto, contenenza concreta del diritto; e che entrambi sono elementi strettamente connessi, scaturenti da un unico principio (1).

§ 7 num. 22, specialmente *sub litt. c*) e *d*), dove sono contemplati dall'autore, come rientranti nel fenomeno della *discrezionalità*, casi del nostro diritto positivo ove la legge ha riferimento alla *equità, opportunità, convenienza.*

(1) BONFANTE; *Essenza della* bona fides *e suo rapporto colla teorica dell'errore*; *Bull. ist. d. r.*, VI, (1893), pag. 85 sg., spec. pag. 97 nota 1; ID., *Note ulteriori sul giusto titolo e sulla buona fede*; in *Rend. Ist. lomb. sc. e lett.*; Serie II, Vol. XXXIX, (1906), pag. 781 ss. Il Bonfante, richiamandosi anche a studi precedenti, dimostra che in diritto romano la usucapione rappresenta un modo di acquisto avente un limite generalissimo nella assenza di lesione del *possesso* altrui (*furtum*) nell'acquisto del proprio. Col restringersi dell'ambito del *furtum*, la limitazione venne surrogata dal concetto equivalente della *justa possessio.* Ma un progresso essenziale, eppure spontaneo, si ebbe con la nozione della *justa causa*; poichè allora l'assenza di lesione si volle giustificata da un *rapporto positivo*, onde, insiste il B., *l'onere della prova si rovescia*, e viene ad incombere sull'usucapiente. Non è chi non veda la importanza di questo passaggio, così nettamente delineato dal B., dal momento culminante, ma spirituale, della *buona fede* (mirante al *vero* proprietario), a quello della *justa causa* (mirante al *rapporto col proprio autore*). Qui il richiamo alla *cartula* medioevale viene spontaneo; e balza evidente, nella genesi storica, come, per la necessità di dare la prova di uno stato di coscienza; cio che ne rappresenta la portata *giuridica* (*causa*) si distacchi dal mero concetto *etico* (*buona fede*). Ma è pur sempre necessario che la *contenenza* del diritto sia giuridicamente una *realtà concreta.* Il rovesciamento della prova, reso necessario dalla differenziazione sempre più netta dall'etica, del diritto, che considera non gli stati d'animo interni ma i comportamenti esterni e le esterne relazioni della vita in quanto suscettibili di effetti giuridici, fa bensì *presumere*, per il principio del minimo mezzo, la esistenza della *causa*; ma il diritto non cede sulla sua essenza. Il legislatore non può, coi mezzi di cui dispone, volere l'*impossibile*, ma *vuole* il *giusto* (*justa causa*). RUFFINI, *La buona fede in materia di prescrizione*; Torino 1892 e confr. DE RUGGIERO, *Introd. alle sc. giurid. e istituz. di dir. civ.*; vol. I, Napoli 1913, p. 486 sg. (v. anche la ediz. 1915).

Ricorderemo anzi, perchè meglio appaia come tale ufficio del giudice sia coerente allo spirito generale della nostra legge, quanto abbiamo già scritto al § 16 in fine: dettare cioè lo stesso legislatore, con criterî equitativi, le norme regolatrici di interessi in contrasto, delineando così al giudice i caratteri di tale *officium* e fissandogliene i limiti. E si noti bene che, anche in questo campo, l'opera del giudice non solo non è mai avversa a quella del legislatore ma nemmeno indipendente da lui, che, come fissa preliminarmente i criterî *generali* di interpretazione della legge, così, abbiamo detto, fissa a volta a volta gli *speciali*, con un processo non dissimile da quello che fa capo all'*analogia* e ai *principii generali del diritto*; inquantochè proposito del legislatore è di « iudicis arbitrio illa relinqui, quae certa sub regula claudi non possunt » (1); ma con la aggiunta *eccezionale* di uno strumento nuovo di interpretazione da usare però entro i limiti prefissi dal legislatore, la *equità*, che ha la sua base nel temperamento del rigore del diritto e nel contemperamento di interessi contrastanti (cfr. a. 463, 578, 1124, 1131 ss. c. c.). Opera dunque affidata alla facoltà *discrezionale* del giudice, ma guidata dallo stesso legislatore, che le due funzioni di giudicare, di regola secondo il diritto, eccezionalmente con criteri di equità, può o far consistere nello stesso magistrato o attribuire a magistrature di equità appositamente create (2).

(1) MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis;* ed. Venezia 1576; Lib. I; Proemio, num. 5, sulla scorta di Francesco Duareno, Baldo, Jacopo Belviso.

(2) Nella mia monografia intitolata: *La giurisdizione del lavoro nel sistema delle leggi;* Torino, Bocca, 1904, ho appunto delineato la genesi e il fine di tale giurisdizione come un rimedio ai conflitti economici, attuantesi nella temporanea creazione di una magistratura con funzioni di equità, destinata a creare per l'industria, come già per il commercio, un diritto nuovo, estendendo l'antico, e poi a scomparire, come tale. Cfr. MANCINI, SCIALOJA, PISANELLI; *Comm. al Cod. di Proc. civ. St. Sardi*, vol. I, Torino, 1855, pag. 7 a 20; BRINI, *Intorno alle obbligazioni naturali nel D. romano privato;* in *Memorie della R. Accad. delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie 1ª, Tomo I, 1906-07, Bologna, Gamberini 1908, pag. 225 ss., num. 26 ss. Vedi le riserve e le osservazioni del REDENTI, *Massimario della Giurisprudenza dei Probiviri*, Roma, 1906 (Pubblicazioni dell'Ufficio del Lavoro; Serie B, n. 7); Introduzione, II, §§ 8 a 12, pagine 20 a 30 ss. La conclusione del Redenti è del resto conforme alla nostra: creare diritto nuovo non può voler dire sconvolgere il vigente,

Ora ecco che sopra questi medesimi criterî, di una valutazione equitativa dei fatti umani secondo una direttiva prestabilita dallo stesso legislatore, è basata tutta la indagine relativa alla sussistenza della *causa*. Invero la presunzione del legislatore su tale sussistenza è temperata dalla ammessibilità della prova contraria, con che il problema diventa necessariamente, come abbiamo detto fino dall'inizio della presente monografia, *processuale*; poichè, se per il legislatore il diritto è implicito nel negozio fino a prova contraria (a. 1121 c. c.), la allegazione della mancanza di causa rivolta a togliere effetto al negozio pone al giudice il problema processuale nella sua formola tipica: « da mihi factum, dabo tibi jus ». Il diritto allora è impostato sul problema della *causa:* « Respondi, in causa ius esse positum,... », come dice il giureconsulto Alfeno (L. 52 § 2 D., ad leg. Aq., 9, 2) e, come Accursio eccellentemente commenta: « *causam* dicit factum ipsum cum quo ius est implicitum: facti ergo potius est quaestio, quam iuris ». (Glossa ad Leg. 53 [52 ed. Mommsen] verb. *In causa*) (1).

ma compiere una funzione specifica di integrazione del diritto scritto, entro i limiti e coerentemente alle fonti del diritto. Così, quando si dice che il costituirsi di una giurisdizione del lavoro è fenomeno *transitorio*, si deve però soggiungere (cfr. la mia *Giurisd. del lav.*) che ne *permangono* gli effetti concreti sia dal punto di vista testè esaminato della formazione di speciali norme giuridiche, sia dal punto di vista di una integrazione della magistratura giudicante con speciali elementi tecnici. — E mi sia lecito ricordare, a questo proposito, che del mio studio comparativo, del quale lo stesso Redenti ha riconosciuto la vastità, il nostro *Ufficio del Lavoro* tenne pure largo conto a proposito della *Inchiesta* per la riforma della *L. 15 giugno 1893*. (Pubbl. dell'*Uff. del Lav.;* Serie B, num. 1). V. anche la relazione di F. Turati, approvata dal Comitato Permanente al Consiglio Superiore del Lavoro.

(1) La « res de qua agitur ». Cfr. CHIOVENDA, *Principî* (1913), § 78, pag. 906 sg. (*Cosa giudicata*), e vedi anche dello stesso: *Cosa giudicata e competenza* (Estratto dagli *Studi in onore di Carlo Fadda*; Napoli, 1905); ivi insiste sul concetto che: « ciò che passa in giudicato, non è « che esista la tal norma astratta, ma — ad esempio — che Tizio debba « cento » (pag. 10); e che: « l'istituto della cosa giudicata è destinato « a garentire *fuori del processo* i risultati del processo, di solito dando « certezza giuridica a una prestazione in quanto è dovuta ». — Da rigettarsi perciò l'estensione del concetto di *cosa giudicata* oltre i limiti del riconoscimento della sussistenza della *causa*, nel senso spiegato nel testo; e, coerentemente, da ripudiarsi giuridicamente, anche nei riguardi

Queste nostre considerazioni sono pienamente conformi alla dottrina da noi seguita. Nell'atto giuridico, scrive infatti il F. Ferrara — che, come i Chironi e Abello, si rifà in tale materia, ai principî della responsabilità, cui precorreva, scostandosi dalla dottrina dominante, il Windscheid (*Verschuldungstheorie*), — volontà e dichiarazione devono concorrere insieme: nella valutazione del dichiarato può e deve risalirsi all'*intento* del volente in base a circostanze e fatti esteriori che lo palesano e fanno riconoscibile, rendendolo tutelabile e produttivo di effetti giuridici entro i limiti della buona fede.

Non diversamente io conchiudevo nelle mie *Enunciative*, già ricordate (pag. 75 num. 42 di tale monografia): « Il punto « di partenza per determinare il valore processuale della e- « nunciativa è però e deve essere sempre comune: si deve « muovere cioè da una indagine interna, e se il giudice trae « la sua convinzione da tale indagine, da circostanze intrin- « seche all'atto, allora penetra necessariamente nella sostanza « del diritto e la sua volontà deve incontrarsi con la volontà « delle parti, che si dirige ad un consenso. Se l'indagine « interna riesca vana, allora nessuna forza esteriore potrà, agli « effetti processuali, integrare la forza intrinseca mancante; « che se invece si possa presumere un proprio intimo valore « della enunciativa, allora, a corroborarlo può intervenire un « accertamento di fatto; libero tuttavia in questa materia il « prudente apprezzamento del giudice ».

E quì conviene ricordare quanto scrivevo nella stessa monografia sulle *enunciative* a pag. 53: essere cioè questa una di quelle indagini nelle quali, essendo necessario ricercare l'intenzione subbiettiva delle parti, la questione di fatto e quella di diritto sono concatenate così da non potersi distinguere perfettamente; ma la relazione del fatto col diritto è così intima, da non potersi giudicare del fatto se non avvertendo alla mescolanza di diritto che lo modifica: « E allora « — io scrivevo — la questione è proprio puramente di fatto? « Oppure, considerato il processo nella sua più intima essenza, « come mezzo alla tutela giuridica, non implica essa la ricerca « delle condizioni della tutela giuridica medesima? » (1).

della sentenza e della regiudicata, la pretesa concezione *formale* della *causa*. Corretta la concezione della *preclusione* come istituto processuale generale, diverso e distinto dalla *regiudicata*.

(1) F. Sclopis, *Dell'autorità giudiciaria*, Torino, tip. Fontana, 1842,

Il Messina (1) schierandosi invece per la prevalenza della teoria dichiarativa, nega però, confutando il F. Ferrara, che per questa sia decisivo il segno esterno della parola per sè, ma vuole il *complesso comportamento esterno* dei soggetti del diritto, da *valutarsi* socialmente e che egli chiama *intento obbiettivo* delle parti.

Dunque: secondo il F. Ferrara, il Messina esagera sostenendo che, dal punto di vista della teoria volitiva, la causa debba intendersi strettamente in senso *soggettivo*; secondo il Messina, il F. Ferrara male si appone ritenendo che, dal punto di vista della teoria dichiarativa, sia decisivo il segno esterno della parola per sè; e accedono entrambi ad una *valutazione sociale obbiettiva* (ecco il lato processuale), secondo il F. Ferrara muovendo dall'*interno volere*, coerentemente alla tradizione storica; secondo il Messina prescindendo da questo interno volere, ma non limitandosi però alla valutazione delle parole esteriormente manifestate per sè; ciò che il Messina esprime con due vocaboli: *intento obbiettivo*, dei quali l'uno, il secondo, è comune ai due dissertanti, l'altro il primo, l'*intento*, è proprio del vocabolario di un difensore poderoso della teoria volitiva, il Windscheid, ma adattato alle nuove esigenze. Si ha un bel contrapporre questo *intento obbiettivo* del dogma della dichiarazione all'*intento subbiettivo* del dogma della volontà; ma la risultante sarà sempre una *obbiettivazione del volere* (2).

pag. 113: CAMMEO, *Comm. delle leggi sulla giustizia amminis.;* Milano, Vallardi, I, pag. 25. Il professore CALAMANDREI P. nel citato studio su *La genesi logica della sentenza civile*, ha una efficace trattazione al riguardo. Non mi sembra tuttavia esatto dire (pag. 36) che il giudice è chiamato a *interpretare* il significato da darsi alla dichiarazione; direi piuttosto: a determinarne l'*effetto giuridico* conforme alla volontà dichiarata *legittimamente*, cioè entro certi limiti. Appunto per questo la questione non è di mero fatto e sotto questo aspetto l'a. 1123 c. c. è un *avallo* (io direi), mentre per il Calamandrei è una *firma in bianco*. Opportuno il richiamo alla teoria della contenenza *obbiettiva* della volontà (DANZ). Il C., che non ha tenuto conto delle mie *Enunciative* (mi sia lecito rilevare la lacuna *bibliografica*), conchiude anch'egli (pag. 41) che l'accertamento del giudice nella interpretazione dei negozi non è nè accertamento di diritto nè di fatto, ma attività *tecnica*.

(1) MESSINA, *La simulazione assoluta* (cit.), pag. 7.

(2) MESSINA, *La simulaz. assol.* (cit.), pag. 11.

CONCLUSIONE.

24. Siamo così giunti al punto dal quale eravamo partiti, cioè alla dottrina del Ferrara F., toccando anche, come avevamo stabilito, quei luoghi della monografia del Messina nei quali egli fonda in unità concettuale i due istituti della confessione *giudiziale e stragiudiziale*, e ci disponiamo a ricongiungere la nostra trattazione (attraverso quelle approssimazioni che, per via di critica, siamo andati a mano a mano mettendo in luce passando dalla nozione *soggettiva* alla nozione *oggettiva* di *causa*) alla definizione romagnosiana, confrontandola, da ultimo, con la dottrina della *presupposizione* del Windscheid.

Questa è stata formulata, com'è noto, fin dal 1850; ma noi, anzichè riferirla, cronologicamente, alla fase dottrinale della quale abbiamo ragionato fin qui, ne trattiamo ora, a guisa di conclusione, per contrapporre la concezione del sommo Romagnosi, dichiarata fino dal 1805, a quella che gli illustri annotatori italiani del Windscheid proclamano « la più geniale « creazione di colui che, senz'esagerazione, si può chiamare il « principe della dogmatica giuridica in questa seconda metà « del secolo » (1).

(1) Quanto alle dottrine degli altri Pandettisti, vedile riassunte nella dissertazione del F. BRUSA, *Il concetto di causa nei negozî giuridici*, Torino, 1901, pagg. 28 a 35. Una nozione *obbiettiva* di *causa* si può riscontrare in DERNBURG, *Pand.* I § 95 (Vol. I, Parte I; *Parte generale*, della vers. cit. del Cicala, Torino, Bocca, 1906; pagg. 278 a 281), in quanto la considera ciò che più appare nelle attribuzioni patrimoniali; realizzazione *concreta* del fine della volontà. Egli, in senso *subbiettivo*, considera la *causa* come il fine che *il negozio* deve raggiungere secondo la *manifestazione esterna* della volontà dei contraenti; in senso *obbiettivo*, questo medesimo fine *in quanto realizzato*. Segue ivi la distinzione dei negozi *causali*, dove la causa è necessaria per il contenuto del negozio, e *astratti*, dove non ha influenza. Per il Dernburg, e questo è il lato *processuale*, la *causa* è elemento *essenziale* del negozio, che, *presupposto inizialmente*, vien *fatto valere* come parte *costitutiva* del negozio medesimo. — La dottrina windscheidiana del *presupposto* è stata svolta dapprima in una monografia sulla invalidità dei negozi giuridici (*Zur Lehre des* Code Napoléon *von der Ungültigkeit der Rechtsgeschäfte*, 1847); poi, e più di proposito, nella monografia *Die Lehre des römischen Rechts von der*

Mettiamo ora a confronto la nozione di *causa* romagnosiana con la nozione di presupposizione windscheidiana:

Causa di un diritto, è — per il Romagnosi — *il fatto medesimo per cui taluno si spoglia e tal' altro acquista*, ossia: *l'atto volontario col quale nel tempo stesso taluno ritira il suo potere dalla cosa e la sottomette, in forza del trasferimento, all'arbitrio altrui.*

Presupposizione, come contenuto della dichiarazione di volontà, è — per il Windscheid — *quel primo intento, mancando il quale l'effetto giuridico voluto non corrisponde al vero volere dell' autore della dichiarazione di volontà.*

A prima vista, nulla havvi di comune fra le due nozioni; poichè l'una riguarda uno stato di fatto attuantesi, l' altra uno stato d' animo potenziale; ma, da un canto, l' *atto* romagnosiano si riferisce alla volontà (« atto volontario »); d'altro canto l' *intento* del Windscheid indica indifferentemente, a detta dello stesso autore, così il relativo processo dell'animo del dichiarante, come lo scopo della dichiarazione medesima, inteso questo come l' *elemento di fatto* che provoca quel processo psicologico che il Windscheid chiama *primo intento.*

La *presupposizione* adunque si riferisce e fa capo a un fatto, atto o rapporto (*Absicht*, anche nel senso di *Zweck* indica etimologicamente: *tendenza, correlazione, rapporto, causa*), per guisa che fra quell'elemento di fatto, cui sovrasta un intento, e l'effetto giuridico voluto, deve esservi una necessaria correlazione. E allora la nozione del Windscheid non differisce dalla nozione di Romagnosi senonchè in questo: che nella prima, come già negli autori che hanno fondata, in Francia, la dottrina della *causa* (Domat, 1708; Toullier. 1811), si ripetono le stesse preoccupazioni filosofiche fra la nozione astratta dell' *intento* e quella concreta della sua *attuazione in*

Voraussetzung. (Düsseldorf, 1850) e nelle *Pandette* (*Diritto delle Pandette*): trad. it. Fadda e Bensa; vol. I, parte 1ª; Torino, U. T. E., 1902; pagg. 391 ss., §§ 97 a 100 e pagg. 1035 ss. (yy); e infine in un articolo pubblicato nell' *Archiv für die civilistische Praxis*, vol. 78, n. VI, nell'ultimo anno di vita del W. Segue la scuola dei Pandettisti anche il F. Brusa, che considera (pag. 37 ss.) della volontà un fine *soggettivo* e un fine *oggettivo* e chiama *causa* la determinazione *obbiettiva* della volontà, in quanto rivolta ad uno scopo giuridicamente raggiungibile. E' quindi la sua, al dire dello stesso egregio autore, una concezione analoga a quella del Windscheid e del Chironi.

fatto (1); mentre nella seconda, quella del Romagnosi, non è già che venga meno l'elemento psicologico dell' *intento* (*atto volontario rivolto ad un effetto giuridico); ma culmina, per una attitudine che è propria dell'ingegno italiano a cogliere la realtà concreta dei fenomeni armonizzandola con l'astrazione, quell' *elemento di fatto* che nell'autore tedesco passa in seconda linea: epperò ne emerge, nel nostro sommo giureconsulto, *la concezione obbiettiva della causa.*

Tantochè si può dire che la concezione del Windscheid, del 1850, rappresenta uno stadio arretrato (riconnettendosi a quelle del Domat del 1708 e del Toullier del 1811), rispetto al genio eminentemente logico del Romagnosi, affermatosi con la nozione *obbiettiva* della causa sino dal 1805 (2).

(1) In DOMAT e TOULLIER il dualismo era, come abbiamo dimostrato al § 13, fra la nozione astratta dell'*accordo* e quella concreta della *esecuzione dell'impegno.*

(2) E' noto che, in riguardo specialmente al nuovo *Codice civile germanico,* il LENEL (*Die Lehre von der Voraussetzung im Hinblick auf den Entwurf eines bürgerlischen Gesetzbuchs* nell'*Archiv für die civilist. Praxis,* vol. LXXIV, pag. 213) voleva sostituire il concetto di *causa* a quello di *presupposizione,* da lui avversato, osservando che, fondato su un principio unico, non potevasi che o accettarlo nella sua pienezza di applicazione o rifiutarlo. — Quanto alla dottrina romagnosiana è bene ricordare qui che essa è scritta in quella *Introduzione al diritto pubblico,* illuminata dalla luce gittatavi dallo studio del Vico, « libro (come scrive il suo allievo Defendente Sacchi nell'*Elogio* dell'autore preposto al *Trattato della condotta delle acque,* ed. Milano, Silvestri, 1835) studiato subitamente in Germania, e certo un giorno codice di nuova scuola italiana ». E' noto che la *Genesi del diritto penale,* scritta da Romagnosi a 27 anni e stampata a Pavia nel 1791, proclamata classica e due volte tradotta nella Germania che vi attinse, per il Codice prussiano promulgato da Federico Guglielmo nel 1794 (art. 40 e 41) l'idea fondamentale del *delitto mancato* (cfr. CARRARA, *Programma;* Parte generale, § 401 pag. 264 nota 1); solo dopo trent'anni fu dagli studiosi meditata in Italia, dove era dapprima creduto un libro inintelligibile, come inintelligibili erano state giudicate dai contemporanei le opere di Vico. È noto che, osteggiato da scolari e colleghi, il Romagnosi ebbe, come insegnante, grandi amarezze e provò, com'egli stesso scriveva « la esperienza mortificante di una totale diserzione di scolari ». Quanto alla ostilità accademica, un biografo e allievo del Romagnosi, il De Giorgi, la spiegava dicendo che il maestro mirava agli alti principî della scienza, mentre anche i più valenti non mettevano importanza che nell'autorità degli scrittori. La stessa sorte era toccata al sommo Vico. Cfr. SIMONCELLI, *L'insegnamento del diritto civile*

E invero scrive il Crome che quello che ***soggettivamente*** si designa dal Windscheid come ***primo intento,*** costituisce, ***nella sua incorporazione obbiettiva***, la ***causa giuridica*** del negozio (1).

Se adunque la concezione del Windscheid rivela, come scrivono i suoi commentatori italiani, una singolare potenza di astrazione; tuttavia essa è preoccupata, da un lato dall'elemento psicologico, come quella del Domat e in genere della dottrina francese, dall'altro dalla dottrina romanistica della ***condictio*** (2).

Ma noi pensiamo però, contrariamente ad una opinione generalmente seguita (3), che dalla teoria della presupposizione non debba escludersi la causa; poichè intendiamo la presupposizione come una condizione potenziale ***necessaria***, una ***realtà presupposta***, dalla quale, appunto per ciò, ***non si fa dipendere*** l'avverarsi della conseguenza giuridica; quindi ***non è*** una condizione, nè lo può essere se costituisce l'***anima di ogni negozio giuridico*** tantochè la sua mancanza è una ***impossibilità subbiettiva,*** un non senso. Intesa la presupposizione quale una condizione potenziale ***necessaria***, concretantesi processualmente in via di eccezione, la si fa rientrare, ed è questo l' unico modo, nella dottrina della causa. Come infatti nella presupposizione noi abbiamo la immediata produzione dell' effetto, per quel ***primo intento*** che si presume necessariamente in ogni dichiarazione di volontà, e la posteriore rescissione ove questo sia frustrato epperò venga meno l' effetto giuridico voluto (a. 1104, 1119 ss. c. c.); così la ***causa*** è un elemento essenziale dei negozî giuridici (a. 1104 c.c.) ed

e G. D. Romagnosi; Rend. Ist. Lomb.; Serie II, vol. XXXII (1899), pag. 549 ss. Per il Vico, vedasi la nostra nota bibliografica nella *Introduzione*.

(1) Crome. *Parte generale del diritto privato francese moderno;* vers., it. Ascoli-Cammeo; Milano, 1906, pag. 289 ss. § 31, IV Causa.

(2) E' nozione elementare che in diritto romano, come già abbiamo ricordato, nella *stipulatio*, della cui forma potevasi rivestire qualsiasi convenzione divenendo così un vero contratto produttivo di azione, chi voleva far valere un credito *ex stipulato* doveva provare solo la esistenza della promessa e di una corrispondente accettazione. La natura *formale* del contratto era la *causa civilis* dell'azione; la *causa materiale* della obbligazione operava solo nel senso che, non realizzandosi essa in fatto, la promessa non era di per sè invalida, ma poteva essere annullata con una *condictio sine causa* o paralizzata anche con una *exceptio*. Alla *stipulatio* corrispondeva, nel campo dei diritti reali, la *traditio*.

(3) Si confrontino gli annotatori del Windscheid sopra citati.

è necessariamente presunta (a. 1120, 1121 c.c.), salvo a rescindersi la obbligazione, ove, provata la inesistenza, falsità o illiceità della causa, il negozio non possa, conseguentemente, avere alcuno effetto (a. 1119 c. c.). Altrimenti, se alla presupposizione si dia il significato comune di *condizione*, cioè di disposizione accessoria, la conseguenza logica sarebbe che essa non possa riferirsi se non agli *accidentalia negotii;* ma escludere dalla presupposizione la *causa*, dicendo che, se essa anzichè una ordinaria condizione fosse una *condicio juris* non sarebbe più condizione, equivale a cadere nella dottrina *nullista* del Planiol (Cfr. § 14).

Comunque, è pur doveroso soggiungere che se anche lo sforzo per far rientrare la causa nella teoria della presupposizione può condurre a qualche risultato positivo, dallo sforzo medesimo emerge ancora più limpidamente la superiorità della dottrina romagnosiana.

Che l' *intento primo* sia del negozio la *contenenza concreta* romagnosiana, risulta evidente anche dalla ora ricordata trattazione che del *presupposto* windscheidiano fa il Crome (1) in relazione alla teoria della causa. E se l' intento primo non può mai mettersi in relazione con fatti i quali abbiano già esauriti i loro effetti nel passato; e se la nozione subbiettiva di un *primo intento necessario* corrisponde, nella sua obbiettività concreta, alla *causa*, così come è, nella sua entità giuridica, regolata dal nostro diritto positivo negli a. 1119 ss., c. c.; e se, infine, la nozione di causa vale in generale per tutti i negozî, così produttivi di obbligazione come costitutivi e traslativi di diritti reali; quanto più limpida la concezione romagnosiana che definisce la *causa* come *il fatto medesimo per cui taluno si spoglia e tal'altro acquista!*

Ma rievochiamolo in sintesi tutto il processo logico, rigorosamente matematico, del pensiero romagnosiano:

Inteso il diritto come *potere giuridico coattivo* di fare o di ottenere tutto quello che è *conforme all'ordine;* inteso sotto la qualità di *conforme* tutto quello che è secondo le regole della *giustizia* e come tale non può essere contrariato da chicchessia nel suo esercizio; e comprendendo nella parola *giuridicità* il complesso di quelle circostanze e di quei rapporti i

(1) Cfr. anche ZACHARIAE-CROME, *Manuale del dir. civ. franc;* Soc. ed. lib.; Milano, 1907; vers. it. Barassi, vol. II, pag. 413 ss., § 324: *Causa dei contratti.*

quali fanno sì che una cosa sia *di diritto;* — il diritto si può considerare come un *effetto* dei rapporti legittimi delle cose. Onde la idea astratta di *causa* o *titolo* del diritto: *complesso dei rapporti delle cose, in quanto sono valevoli a creare o effettivamente creano un diritto, un'obbligazione, un dovere qualunque.* Questo *titolo* ossia *rapporto* attivo e originario del diritto, va desunto dal *fine* cui deve servire il diritto medesimo; *è cioè un rapporto di mezzo a fine.*

Ogni diritto è un *mezzo* ed è tale in quanto rivolto ad un fine, ad un *fatto che è con esso inseparabile e che ne costituisce il contenuto obbiettivo.* Così havvi una essenziale coesione fra il diritto di proprietà e la cosa che ne forma l'oggetto (1).

« Non è l'atto della convenzione o la promessa considerata « *in astratto* che può obbligare, ma ricercasi inoltre la giustizia « naturale dell'oggetto per sè obbligante. Non v'ha remissione « di vero diritto, non v'ha dovere correlativo senza la *cagion* « *movente*, che imponga la morale necessità di adempiere la « convenzione. Produrre il legame contratto invece del *titolo*, « egli è un sostituire l'effetto alla causa, egli è un ragionare « a rovescio; diciam di più, egli è un supporre quello che è « in quistione. Se questo supposto si verifica in certi atti, « convien cercarne il perchè nell'oggetto. Dove non esiste un « pari oggetto o causa, non può esistere lo stesso o un pari « effetto (I, § 255) ».

Il solo riflesso del danno che deriva ad altrui col ritirare la mia opera è inconcludente. Non v'ha diritto coattivo dove non havvi una obbligazione morale corrispettiva in altri relativamente all'atto medesimo sul quale cade il diritto. *Ogni convenzione va ridotta ad individua unità di forma, che fa capo all'unità di volere richiesta e consacrata dal principio generale dell'uguaglianza giuridica;* mancando taluno dei *requisiti* di tale unità del contratto, io non posso farlo valere senza ingiustamente *ledere* altrui (2).

(1) Come poi la nozione di *causa* sia applicabile al trasferimento dei diritti, cfr. nella mia monografia: *La causa nel sistema dei processi civili.*

(2) ROMAGNOSI, *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale;* Parma 1805; Tomo I, §§ 178, 180 a 195, 219, 232, 238, 253 ss., specialmente 255; Tomo II, §§ 333 a 337. Il VANNI, *Lez. fil. del d.;* 2ª ed. Bologna 1906; Parte 2ª, Capo 5º, pag. 154 ss., a proposito del *rapporto giuridico* scrive che, costituito il contratto, la promessa di eseguirlo fatta da uno dei contraenti *entra come un bene giuridico a far parte del patri-*

Si può dire che in queste poche righe è sintetizzata la *somma* delle argomentazioni, che, partendo dalla definizione romagnosiana di *causa*, noi abbiamo dedotto logicamente con l'esame delle dottrine degli autori e facendone la critica, per ritornare così, come ci eravamo proposti, per via di approssimazioni, all'insegnamento dello stesso Romagnosi; il quale veramente in sè racchiude e suggella, per esprimerci con le belle parole del Cocchia (1), *la parte più divina dell'anima del nostro diritto, quella sua intima tendenza che è consona all'istinto profondo della razza.* E invero, dall'affermazione di un principio d'*ordine* e di *giustizia* cui è inerente la *coazione giuridica*, si desume la nozione di *diritto;* da questa discende la nozione obbiettiva di *causa,* inquadrata nell'ordine giuridico in quanto *realtà esteriore*, di facile percezione specialmente per atti di disposizione o destinazione di beni, come direbbe il Barassi. Così già il nostro additava la prevalenza concreta della *realità* sulla *consensualità* nella dinamica del diritto (2). Negata conseguentemente la esistenza di negozî giuridici *astratti* (3) come contraria a quei principii sommi d'ordine e di giustizia; ma ammesse *obbligazioni astratte* in ragione dell'oggetto; per cui, relativamente a certi *atti*, il legislatore, eccezionalmente ed entro certi limiti, costituisce quale *titolo*

monio dell'altro contraente; quindi, se il contratto non fosse eseguito, ciò produrrebbe per lui una *lesione* di un bene giuridico: le parti mirano alla *esecuzione* del contratto (*sicurezza delle aspettative*). E' qui il luogo di indicare anche, per il lato filosofico-giuridico del problema della *causa*, le monografie di: VIAZZI, *La causa nei negozi civili* (Saggio di psicologia giuridica), in *Filangieri,* XIX (1894), p. 65 ss. Il Viazzi, secondo i principi psicologici, considera la *causa* come « forza impulsiva della percezione o dell'idea, determinante la tendenza ad agire ». SOLARI, *L'indirizzo psicologico nelle scienze giuridiche*, in *Riv. it. sc. giurid.*, XXXIX (1905), p. 355 ss. e spec. pag. 380 a 382, dove, accanto a nozioni *soggettive* della causa come « idea o fine che si propone chi addiviene al negozio giuridico », ma accompagnati « a sentimenti che ne costituiscono i motivi determinanti l'attuazione »; sembra accennata una nozione obbiettiva della *causa* medesima, quale « *contenuto* rappresentativo del processo volitivo ». Cfr. BRUGI: *Istituzioni dir. civ. it.*, 3ª ed. (1914), pag. 469 s., lettera *d*).

(1) Cfr. la nota alla fine del § 21.

(2) Cfr. § 15, in fine.

(3) Cfr. la dottrina specialmente del F. Ferrara e tutto il Capo III della presente monografia; in particolare poi il § 16.

il legame contratto (1). D'onde, meglio armonizzando con la concezione *obbiettiva* della causa quella che il Venezian chiama *tutela della cooperazione delle attività individuali* (cfr. § 15), il Romagnosi assurge a quei principî di *responsabilità*, cui mezzo secolo dopo, scostandosi dalla dottrina dominante del suo tempo, ricorreva anche il Windscheid e ai quali si richiamano oggi, come abbiamo visto, i Chironi-Abello e il Ferrara F., come pure, dal punto di vista della filosofia del diritto, il Vanni.

Risale così a quei cardini della saggezza giuridica latina, che si riassumono nel triplice precetto; « Neminem lae- « dere, jus suum cuique tribuere, honeste vivere (2) », e che, pur nella precisa formula romagnosiana (3), sono fondamento comune, come abbiamo dimostrato, al nostro diritto positivo così materiale come processuale (cfr. § 21).

E da questa stessa dottrina romagnosiana noi muoveremo per svolgere la seconda parte della monografia, rivolta ad illustrare gli altri due requisiti della *causa* e cioè, come abbiamo detto (4), il suo carattere di *generalità* e la sua *funzione di garanzia*.

Parma 24 maggio 1916.

Avv. Prof. Raffaele Cognetti de Martiis.
Socio corrispondente.

(1) Il Tartufari, la dottrina del quale si ricollega però a quella del Gareis, coglie tuttavia limpidamente la caratteristica dell'osservanza delle *formalità legali, di per sè causa sufficiente di obbligazione* e attributive alla medesima di una *esistenza reale ed obbiettiva*. Mentre però conferisce al contratto *formale* validità ed efficacia *separata affatto e indipendente* dalla causa materiale che può aver dato occasione al suo nascere, cosicchè (per la natura stessa di quelle *formalità legali*) si possa e debba prescindere da ogni ricerca intorno ai rapporti giuridici preesistenti alla perfezione del contratto; non fa poi scomparire affatto, ma solo *per grandissima parte*, la personalità del vincolo. Cfr. L. Tartufari, *Dei contratti a favore di terzi;* Verona, Tedeschi ed., 1889; § 87, pag. 214 ss.; § 88, pag. 225 ss.; § 138, pag. 388 ss.

(2) Cfr. Carle, *Le origini del diritto romano;* Torino, Bocca ed., 1888; ricostruzione storica sempre viva e vitale, perchè poderosamente concepita, con un profondo sentimento d'italianità.

(3) Cfr. § 24, in fine: « Ogni convenzione va ridotta ad *individua* « *unità* di forma, che fa capo all'*unità di volere* richiesta e consacrata « dal principio generale dell'*uguaglianza giuridica...* ».

(4) Cfr. il § 11 e la fine del § 12.

GUGLIELMO DU TILLOT

UN MINISTRO RIFORMATORE DEL SECOLO XVIII

(Contributo alla storia dell'epoca delle riforme)

CAPITOLO III.

Il periodo della preparazione.

§ 1. L'età pupillare del ducato borbonico. — § 2. Il problema finanziario. — § 3. La politica economica. — § 4. La giustizia e la sicurezza pubblica. — § 5. Gli affari esteri. — § 6. Gli affari ecclesiastici. — § 7. Le classi sociali e la coltura. — § 8. I sovrani e la corte. — § 9. La preparazione d'un ministro riformatore.

§. 1. È noto che il ducato, finalmente concesso dalla pace di Aquisgrana al figlio minore d'Elisabetta Farnese, offese, nella sua piccolezza, i nuovi padroni, avvezzi ad aspirazioni troppo maggiori (1). Ma era esso, almeno, posto in condizione di vera indipendenza, talchè potesse il principe, nell'attesa illusoria di sorte diversa, spiegarvi un'attività, per quanto modesta, propria ed autonoma? Il problema è fondamentale per una comprensione adeguata ed un equo giudizio degli avvenimenti. Lo considereremo sotto il riguardo politico in questo paragrafo e sotto il finanziario nel successivo.

Era chiaro che, tramontata bruscamente, con la morte di Filippo V, la potenza di Elisabetta, il fratello di don Filippo, salito al trono di Spagna, e la regina Maria non avevano cercato che di sbarazzarsi di lui, facendogli assegnare un possesso purchè fosse; chè, altrimenti, sarebbe stato, a giudizio del governo francese (2), più decente e vantaggioso lasciarlo in

(1) Sage, op. cit., 27; Stryienski, op. cit., passim.

(2) *Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu' à la révolution française*.... (Paris, Alcan), XII[bis], *Espagne*, Tome III, 1899, pag. 289.

patria a far l'infante. Don Filippo o meglio Luisa Elisabetta lavorò con indefessa lena sino alla morte per una riparazione: è il dramma intimo che logorò la fibra di Madama Reale ed è stato con bell'arte lumeggiato in tutte le fasi da Casimiro Stryienski. Questi dedica molte pagine, piene di curiosità e di spirito, se non di critica, agli inizi del nuovo stato borbonico d'Italia. Ma e lui e il Sage hanno, come francesi, dato considerazione prevalente all'influenza di Francia. Perchè la visione sia esatta e completa, occorre un punto di vista più elevato. Inoltre conviene vedere quali effetti producessero quegli influssi nel governo del piccolo stato, mentre quegli scrittori si curano quasi solo delle relazioni esteriori, degli intrighi di corte e di gabinetto, delle fasi di sogni destinati a rimanere sempre tali.

Pur mentre il re Ferdinando mostrava chiaramente la sua noncuranza per la sorte del fratello, affrettandosi a levargli il grado e l'assegno di ammiraglio (1) e a togliere le rendite già assegnate alle infante Luisa Elisabetta e Isabella (2), il governo spagnuolo affermò subito in molte guise la sua supremazia sul nostro ducato. In nome di don Filippo, l'ho accennato, prese possesso dello Stato e raccolse i giuramenti di fedeltà il generale spagnuolo De Ahumada, con istruzioni, circa le formalità del trapasso, del capitano generale marchese de la Mina. E attendendo la venuta del duca, provvide alle prime necessità del nuovo governo, in nome di quello, ma secondo i voleri e le direttive di Madrid. Continuava così la tutela, a cui il principe si era avvezzato già durante la guerra, obbedendo agli ordini della madre. Anche re Carlo l'aveva subita, ma se n'era poi sottratto (3); per don Filippo la cosa non era ugualmente facile.

(1) Stryienski, 246.

(2) Essendo corsa voce che la Spagna continuerebbe *los bolsillos a las s.ras Infantas* e i soldi al seguito che han condotto di là, per ordine del Re il marchese de la Enseñada avverte, il 17 febbraio 1750, che è un equivoco: si pagano solo sino al giorno dell'ingresso delle Infante nello Stato di Parma (risposta del Carpintero, 2 marzo, minuta nel *Carteggio di Spagna* in ASP).

(3) Schipa, op. cit., 257.

Poco dopo la partenza del De Ahumada, avendo una regia generale, affidata ad un Francese, suscitato forti lagnanze del pubblico (come vedremo), la Spagna ne ordinò la revoca immediata (1). Venne tosto come plenipotenziario del re Ferdinando il marchese di Bondad Real, con l'ordine d'impiegare, al bisogno, il nome e l'autorità di S. M. Cattolica per obbligare l'Infante a non far nulla, se non secondo le intenzioni di questa (2); e poichè don Filippo, dominato da alcuni cortigiani, non si mostrava troppo docile, gli si teneva sospeso qualsiasi aiuto finanziario (3). Al Bondad Real, come al plenipotenziario francese, fu concesso, circa le franchige ed esenzioni, un trattamento specialissimo, non tanto secondo il consueto, quanto per le nuove circostanze *e riguardo al nostro sovrano et alle r. corti che rappresentavano* (4).

Le forze armate erano, come si vedrà, in buona parte una cessione spagnuola. Così, per ordine del Re era passata al servizio di don Filippo la compagnia delle guardie del corpo. Essendo tosto parecchie di queste, malcontente del trattamento, corse a Madrid a lagnarsi, il Re si fece loro patrono (5): il comandante accusato si dovette giustificare con uno scritto, che fu subito trasmesso in Ispagna (6). E

(1) *Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France. — Naples et Parme.....* Paris 1893, p. 190.

(2) Ivi. — Nelle credenziali il re, da Buen Retiro, 19 agosto 1749 (orig. nel *Carteggio di Spagna* in ASP), protesta al *fratello della sua vita e del suo cuore: Le he mandado* (al ministro plenipotenziario) *te asegure las veras de mi amor para ti, y quanto me intereso en ta gloria y en todo lo que te toca.* — Al Bondad Real succedette nel 1751 il marchese di Revilla, che partecipò la sua nomina al Carpintero, primo ministro di Parma, con lettera da Madrid, dei 3 agosto (orig. in ASP, *Carteggio borbonico*, 843).

(3) Stryienski, 315.

(4) Lettera del presidente della camera di Parma al Seratti, 19 gennaio 1750 (orig. in ASP, *Mutazioni, promozioni e rimozioni di ministri*); risposta del Seratti, 2 febbraio (min. in cit. *Carte Du Tillot*, P, 27).

(5) Lettera dell'Enseñada al Carpintero, da Madrid, 16 marzo 1750 (orig. nel cit. *Carteggio di Spagna*):... *Me manda S. M. haza relacion a V. S.....*, *teniendo* (V. S.) *presente, fue el Rey qui en mandò que esta compania pasase al servicio del señor Infante.*

(6) Il Carpintero all'Enseñada, 5 aprile (minuta ivi).

il nostro governo aveva adottato dal primo del 1750, a preferenza di tutte le consuetudini precedenti, un regolamento steso dal Bondad Real! (1).

Intanto era incominciato, e continuò per parecchi anni, l'arrolamento nel ducato di soldati per l'esercito di Spagna, sotto la direzione o meglio impresa di un colonnello spagnuolo (2), assistito da ufficiali del Duca (3). Centinaia e centinaia di giovani reclute, volontarie o forzate dal nostro governo perchè malviventi (4), sotto buona scorta armata per impedirne le violenze e le diserzioni, venivano, di tanto in tanto, avviate, per l'alto Modenese, alla volta di Avenza, ov'erano imbarcate per Barcellona (5). Anche il regno di Napoli, non trovando colà buone reclute per tener completo il reggimento delle guardie di fanteria italiana, ottenne il permesso di far arrolamenti nel Piacentino (6). Ma il reclutatore spagnuolo protestò presso la sua Corte per la concorrenza dannosa al regolare adempimento del suo contratto; il marchese de la Enseñada, per ordine del Re, passò il reclamo a Parma; e di qui si mandò a Napoli e a Piacenza il contrordine (7).

Ma, veramente, la tutela spagnuola si sarebbe potuta

(1) Il Carpintero allo stesso, 2 febb. (min. ivi).

(2) Il baron de Castelli.

(3) « Nota distinta di tutti quelli che assistono al reclutamento di S. M. Cattolica..... », in ASP, *R. Casa borbonica*, 12.

(4) Lettera del Carpintero agli Anziani del Comune di Parma, 1° giugno 1751, in *Ordinazioni comunali*, 1751, f. 110, nell'Archivio del Comune di Parma; lettera ministeriale al conte del Verme, 4 aprile 1755, orig. in ASP, *Carteggio borbonico*, 855.

(5) Ad es., lettere del Carpintero al ministro modenese conte Sabbatini, 4 marzo, 7, 9 e 21 aprile, 8 maggio, 1° e 20 giugno, 6 agosto, 6 settembre, 2 e 23 ottobre 1750 (min. in ASP, *Carteggio di Modena*); e del baron de Castelli al nostro ministro, da Borgo San Donnino, ove quegli risedeva, 24 marzo, 5 aprile, 31 agosto..... 1750, 5 aprile 1753 (orig. in ASP, *Carteggio borbonico*, 838, 839, 851).

(6) Il marchese Fogliani al Carpintero, da Caserta, 13 aprile 1751, e risposta di questo, 24, da Colorno (*Carteggio borbonico*, 843). Venne per la bisogna il conte Corrado Pallastrelli.

(7) Il Carpintero al Fogliani, 16 novembre 1751 (min. ivi).

affermare senza l'intervento diretto di quel governo. Quando, con decreto ducale dato a Chambery ai 20 novembre 1748, fu collocato a riposo Gian Gregorio Muniain (1), che dai 4 settembre 1743 teneva l'ufficio di segretario di stato e guerra di don Filippo (2), venne destinato a succedergli lo spagnuolo Giuseppe Carpintero, creatura del Carvajal. Con una carriera diplomatica di quasi quarantacinque anni, era stato a Vienna (3) e a Venezia segretario d'ambasciata (4), era passato alla segreteria di stato come primo commesso, poi a Lucerna quale ministro di Spagna (5), infine era salito a dirigere gli uffici degli affari esteri in Madrid (6). Ora, accompagnata la Duchessa a Versailles (7), raggiunse il Duca in Parma, ove entrò in carica ai 10 marzo 1749 (8), col titolo di segretario di stato e guerra e gran cancelliere di S. A. R. (9). Assumendo, nell'età degli acciacchi (10), un ufficio nuovo, al quale non era preparato, non aveva altra forza all'infuori della autorità della Spagna. In amichevole relazione epistolare con con quel Carlo Broschi, *Farinelli*, del quale è notissima la enorme influenza presso la Corte di Madrid (11), e ai cenni del

(1) Brigadiere, poi colonnello, infine maresciallo di campo di don Filippo.

(2) Lettera del Muniain al Carpintero, da Barcellona, 18 ottobre 1750 (orig. nel cit. *Carteggio borbonico*, 836); lettera di Francesco de Solera al marchese di Felino, da Madrid, 11 maggio 1767 (ivi, 838).

(3) Schipa, op. cit., 385, 742.

(4) G. Battista Mortari al Carpintero, da Forlì, 10 maggio 1749 (cit. *Carteggio*, 832).

(5) Stryienski, 285.

(6) Cit. *Recueil... Naples et Parme*, 191.

(7) Stryienski, ivi; Sage, 37.

(8) *Ruolo borbonico 1749-1759*, f. 1, in ASP.

(9) *Cancelleria borbonica*, *I*, 20 marzo 1749, in ASP. — Portò da Genova a Parma e fece proseguire sino a Modena una cassetta di libri, indirizzata a L. A. Muratori dal Nunzio di Spagna. E il Bibliotecario del Ser.mo di Modena lo ringraziò vivamente « per un atto di tanta generosità » (lettere autografe da Modena, 6 e 9 luglio 1749, la 1a nel *Carteggio borbonico* 832, la 2a nel *Carteggio di Modena* in ASP).

(10) Lo incomodava anche la podagra (B. Ferrari a lui, da Parma, 7 giugno 1749, in APS, *R. Casa e R. Corte*, 4).

(11) Cfr. Schipa, 734. Fra le lettere confidenziali di Farinelli al

primo ministro spagnuolo, egli resta, più che altro, un agente di quel governo; dal quale riceve e istruzioni e ordini con assoluta ubbidienza e invoca aiuto in ogni menoma difficoltà, e al quale, perfino, non si fa punto scrupolo di palesare segreti politici, venuti a sua conoscenza per ragioni d'ufficio (1).

Eppure, l'adulatrice musa del Frugoni brindava al navigatore prudente nel mare infido della Corte:

Osserva attento
e l'onda e il vento.
Son seco ognora
senno e consiglio (2).

Vento, ne soffiò, davvero, assai sulla debole barca (il De Ahumada parlava anzi, nell'agosto del 1749, di *tempestosa burrasca*) (3). E in ispece per tutto il tempo che il Carpintero ebbe un collega vivace e invadente. Sin dagli 11 agosto 1748, un decreto scritto, per ordine di don Filippo (?), dal segretario di stato del Re di Spagna marchese della Enseñada, aveva eletto a presedere, come uditore generale, a tutti gli affari di giustizia e di r. giurisdizione di questo ducato l'abate Giambattista Seratti, toscano, protetto dal car-

Carpintero, ne citerò una dei 6 maggio 1749, da Aranjuez (orig. in cit. *Carteggio borbonico*, 832): suo buon amico e servo, si scusa di rispondere tardi, *a motivo di molte mie occupazioni;* lo ringrazia del ritratto del Metastasio (*tanto mio stimato ed amato amico*); gli rinnova, da parte della sua *adorabile signora contessa Borri*, le raccomandazioni a favore del conte Rimbaldesi, desideroso di servire S. A.; gli raccomanda l'armonia con l'altro ministro, il Seratti. *Non so esplicare a V. S. Ill.ma qual sia il mio piacere per conoscere in questo supremo altare l'intiera sodisfazione che dimostrano per loro dui soggetti.*

(1) Così, nel 1750, informava il Re di quanto gli confidava il gran cancelliere di Milano conte Cristiani sopra il punto della successione di Spagna e le due Sicilie, ed accoglieva l'incarico di indagare sugli scopi reconditi del viaggio di questo alla Corte di Torino (L'Enseñada al Carpintero, 5 gennaio e 11 agosto; e il Carpintero allo stesso, 27 luglio, nel *Carteggio di Spagna* in ASP).

(2) *Opere poetiche...*, Parma, 1779, IX, 404.

(3) Sua lettera al Carpintero, da Madrid, 25 agosto 1749, orig. nel cit. *Carteggio borbonico*, 833.

dinal Valenti e vissuto lungo tempo in nunziatura (1). Un decreto ducale del 1° maggio 1749 (2) specificava le sue attribuzioni con molta larghezza (3) e a scapito anche di quelle del primo ministro (4). Ma lo stato era troppo piccolo per più di un ministro (5); il Seratti era venuto con l'intenzione di essere e rifare tutto e la persuasione di dover contrastare l'ingerenza soverchia e dannosa della Spagna (6); la senile debolezza del Carpintero era molto ombrosa: le gelosie e le discordie erano inevitabili, e dovevan portare le solite conseguenze. Le questioni di competenza furono tosto grandi, soffiando gli amici e i dipendenti nel fuoco della discordia, che il Duca non era capace di soffocare. L'energia attivissima del Seratti ottenne dapprima una facile vittoria: con un decreto che egli fece firmare all'Infante l'ultimo del 1749 (7), toglieva al Carpin-

(1) Lettera ministeriale a don Filippo, da Buen Retiro, 9 marzo 1751, orig. in *Carteggio borbonico*, 844. — Era stato abbreviatore nella Nunziatura di Spagna (*Risposta* del Carpintero nelle *Carte riguardanti l'affare dell'elezione dell'abate di Quartazola*, 1750, in *Carte Du Tillot*, F, 187). Nel marzo 1749 il Seratti era a Roma per ordine dell'Enseñada a sollecitare una grazia papale pel Re di Spagna circa la Crociata (sua lettera, del 12, nel *Carteggio di Roma* in ASP).

(2) Dato a Sala, copia contemporanea annessa al libro dei *Decreti e rescritti, 1749*, e stampa nel *Gridario*, alla data, in ASP.

(3) Autorità di ricevere i ricorsi contro qualsiasi tribunale, giusdicente, governatore e ministro, come già l'aveva avuta la congregazione dei ministri; vigilanza su l'Università e il Collegio dei Nobili, con potere di provvedere, nominare e riformare; tutti gli affari in materie ecclesiastiche, appartenenti al duca e alla camera, le controversie di giurisdizione, immunità, privilegi, nomine ai benefici, pretese di decime dei beni ducali.

(4) Al tempo di don Carlo e, pel Piacentino, del Re di Sardegna, erano spettate al segretario di stato le materie giurisdizionali e di *exequatur*.

(5) Minuta autografa al Du Tillot circa una riforma degli uffici di Corte, in *Carte Du Tillot*, C, 245.

(6) Sua lettera, probabilmente al Du Tillot, da Roma, 19 febbraio 1749, nel *Carteggio di Roma*, in ASP.

(7) Copia contemporanea annessa al citato libro dei *Decreti e rescritti*. — Il Bondad Real approvò il decreto, trasmessogli dopo la firma dal Seratti, confessandolo fatto *con mucha avilidad*; dichiarò tuttavia allo stesso auditore generale che, come ministro di Spagna,

tero anche le funzioni tutte di ministro d'azienda o delle finanze. Le dissensioni si accrebbero e invelenirono a edificazione dei sottoposti, che o partecipavano alla lotta o tra ordini e contrordini non sapevano a che santo votarsi (1). Contro certe ardite innovazioni del Seratti, anche in materia ecclesiastica (egli pensava doversi molto mutare degli usi farnesiani per le assai più distinte prerogative del nuovo sovrano) (2), si schierano col Carpintero e il *partito spagnuolo*, ad esempio, il governatore di Piacenza dottor Giacomo Maria Schiattini (3), il presidente della camera piacentina Michel Angelo Facconi, lo stesso auditor criminale Giulio Cesare Misuracchi (4). Sono pel Seratti l'attivo e abile consigliere Francesco Antonio Maggi e il conte Alberto Scribani Rossi, presidente del supremo consiglio di giustizia di Piacenza. Al Duca manca la forza o la volontà di farsi arbitro fra i contendenti. Ma, quando scoppia la dissensione maggiore, circa la non voluta nomina di uno straniero ad abate del monastero cistercense di Quartazola, che ciascuno dei due ministri avoca a sè o come affare di stato o come faccenda di giurisdizione, il Carpintero, sfogando l'ira a lungo repressa contro l'invadenza del Seratti, ricorre al governo spagnuolo. E questo gli diede ragione; il Re inoltre ordinò che soltanto lui avesse conoscenza anche degli affari di confine e di qualsifosse,

avrebbe sempre visto con dolore che non si trovasse modo di risparmiare a un principe tanto grande l'errore *de desmentir lo que ha dos dias mandò*. — Ai 6 e 7 del 1750, il Seratti comunicava la sua nomina e dava i primi ordini ai presidenti della Camera ducale di Parma e di Piacenza, al governatore di Guastalla, al tesoriere generale (min. nella cit. cartella *Mutaz., promoz. e rimozioni di ministri*).

(1) Ad es., lettera del magistrato di Piacenza al Seratti, 26 del 1750, copia in *Carteggio borbonico*, 836; copia di capitolo di lettera del 1° aprile 1750, in *Segreteria borbonica*, I, in ASP; bigliettini confidenziali, annessi a lettere del 1750 del Carpintero ad Antonio Francia Pellicier, presidente camerale, in *Carteggio borbonico*, 833.

(2) Sua lettera al Vescovo di Borgosandonnino, 1° luglio 1749 (*Suprema giurisdizione*, I, in ASP).

(3) Poi grande collaboratore del Du Tillot nell'opera riformatrice!

(4) Lettere autografe dello Schiattini al Carpintero, nel *Carteggio borbonico*, 839: è feroce contro il Maggi e lo Scribani Rossi.

anche minima, differenza con gli stati vicini (1). Il Seratti, che si vedeva bruscamente interrotto il disegno ambizioso di raccogliere quasi tutto il potere nelle sue mani, levò sdegnose proteste. Ma ormai la Spagna aveva parlato: un decreto ducale, dei 21 aprile 1750 (2), trovava (*tra le molte altre cose non ben regolate e che a tempo opportuno poi provvederemo*) necessario un cambiamento nell'assegnazione degli affari giurisdizionali e di *exequatur*, e li riuniva alla segreteria di stato. Fatto più sicuro, il Carpintero consegnò allora al Bondad Real, perchè la rimettesse alla Corte, una non breve *Noticia de las usurpaciones hechas por el abate Seratti* in danno della sua segreteria (3)! Una vera spogliazione progressiva, non certo difficile, per l'apatia e l'irresolutezza di chi ora si querelava. E col favore costante della Spagna, la vittoria del Carpintero andò crescendo: un altro decreto ducale, ben tosto (4), confinava il rivale nei soli negozi d'azienda, mentre tutte le incombenze di grazia e giustizia e le altre contenute nel decreto del 1° maggio 1749 venivano unite alla segreteria di stato e guerra. Così, tutta l'opera affrettatamente iniziata dal Seratti per una riforma, era troncata di colpo. Si istituì, inoltre, due mesi dopo, una giunta d'azienda, da riunirsi ogni martedì dopo pranzo da-

(1) L'Enseñada al Carpintero, da Buen Retiro, 24 e 31 marzo e 14 aprile 1750 (orig. nel Carteggio di Spagna in ASP). Cit. *Carte riguardanti l'affare dell'elezione dell'abate di Quartazola.*

(2) Orig. nei cit. *Decreti e rescritti, 1750.* Nel memoriale, che ne accompagnava la proposta, si invocava, soltanto, la *decisione di Spagna* (nella cit. *Segreteria borbonica*, I).

(3) Min. nella cit. *Segreteria*, con la data: Colorno, 25 aprile 1750: oltre ai giurisdizionali, gli affari relativi agli Ebrei, la censura sopra la stampa, la vigilanza dei conventi, degli ospedali, delle opere pie, dei collegi, il regolamento monetario, i trattati e le convenzioni con l'estero, l'importazione, l'esportazione e l'annona, le licenze di porto d'armi, le materie di confine, la soprintendenza della badia di Fontevivo, le prammatiche, le leggi e i bandi, l'ispezione degli archivi e delle congregazioni e quella delle poste.

(4) Cit. *Decreti e rescritti, 1750*, n. 210, 28 maggio. Un decreto del giorno innanzi (n. 208) gli aveva conferito gli onori di consigliere intimo ducale!

vanti al duca e le cui deliberazioni venivano subito comunicate al primo ministro spagnuolo (1); il ministro d'azienda ne doveva essere *uno degli individui*, e l'annuncio dell'istituzione gli fu dato dal Carpintero, a cosa deliberata! (2). Egli, odorando il vento infido, s'era isolato, e ormai non cercava la difesa della sua autorità di ministro d'azienda, che nelle vecchie leggi farnesiane e nell'uso (3). Tuttavia, il rivale non gli dava più quartiere, osteggiando quanto proponesse, e facendo di tutto per iscreditarlo presso il Duca e con le risposte alle richieste di pareri da parte di questo e indirettamente col mezzo di Guglielmo Du Tillot (4).

Questo celebre nome offre l'agio di toccare di altre influenze, che nella Corte, più o meno apertamente, contrastavano la spagnuola. Il Du Tillot, del quale si vedrà a suo luogo, capeggiava, in fatti, un altro partito di cortigiani, un partito che si potrebbe chiamare francese o della Duchessa, benchè vi aderissero anche Spagnuoli (5) e paresse, più che altro, una camarilla. Invero, la Francia ufficiale si sforzava di non comparire, allo scopo di non provocare le facili ombrosità iberiche. Luigi XV, sicuro

(1) Ad es., minuta di lettera ministeriale al marchese de la Enseñada, da Colorno, ottobre 1750, nel cit. *Carteggio borbonico*. 836.

(2) Il Carpintero al Seratti, da Colorno, 22 luglio 1750, orig. nella cit. cartella *Mutazioni*, *promozioni*, etc.

(3) Sue lettere al Pellicier, 10 luglio, 7 agosto, 2 e 15 settembre 1750, nel *Carteggio borbonico*, 838.

(4) Lettere del Carpintero al fedele Pellicer, agosto e settembre 1750. ivi, 839.

(5) Ciò non toglieva la naturale e insanabile antipatia tra Francesi e Spagnuoli, della quale troviamo nei documenti del tempo frequenti testimonianze. — Anche presso altre Corti i loro ambasciatori erano in discordia e in gara: ad es., il co. Antonio Camillo Marazzani Visconti, di Piacenza, recatosi, per un semplice complimento, a Torino come inviato straordinario del nostro Duca, ebbe ordine di lasciarsi regolare da quell'ambasciatore di Spagna; ma non avendogli questi suggerito nessun'attenzione speciale verso l'ambasciatore di Francia, vennero poi a Parma tali lagnanze, che il conte fu dal nostro ministro invitato a scolparsi (lettera ministeriale, 16 gennaio 1750, e risposta del Marazzani Visconti, 18, in *Carteggio borbonico*, 836 e 841).

della devozione e inclinazione di don Filippo a sè ed alla Infanta (1), anzi timoroso che l'ascendente di questa sia troppo visibile, fa da pacere tra il Duca e il re Ferdinando, industriandosi a render questo meno ingeneroso e ostile, quello ancor più ossequente. E bene faceva istruire, in memoria segreta dell'aprile 1749, il suo ambasciatore straordinario presso la Spagna; al quale vivamente si raccomandava di insistere con quei ministri *sur le danger et sur l'indécence de l'établissement de l'Infant en Italie sur le pied où il est* (2). Vi si sente tutto il disdegno che pel troppo piccolo stato ebbe sempre Madama Reale! Ma già nel maggio del 1749, a guidare don Filippo sotto la copertura della tutela spagnuola, il Re gli aveva inviato il Du Tillot, non nuovo, come vedremo, al séguito dell'Infante, ma che assumeva, in quel punto, una funzione nuova e specialissima, di creatura della Duchessa e sostenitore dell'indirizzo francese (3). Una condotta tutt'affatto remissiva di fronte all'influenza spagnuola era invece imposta al ministro plenipotenziario conte di Maulevrier (4); al quale, però, con bel garbo si insinuava di usare cortesie particolari a qualche francese, che l'Infante onorava di speciale amore (5). Ma torniamo alla trama dei

(1) Schipa, 504 e 530; Stryienski, 105.

(2) Cit. *Recueil....*, XII[bis]. *Espagne*, 288-290.

(3) Cfr. Stryienski, 300.

(4) Il Re lo accompagnò con lettera credenziale, da Versailles, 9 settembre 1749, orig. nel *Carteggio di Francia* in ASP. — Lo stesso giorno gli era data la memoria d'istruzione (cit. *Recueil...., Naples et Parme*, p. 185 e seg.[ti]).

(5) Oltre al Du Tillot, tra una folla di parassiti petulanti, il De la Combe e il De la Roque, confidenti, come vedremo, del Duca, coi quali s'era alleata la marchesa de Leyde (cfr. Stryienski, 314). — Al Maulevrier succedette, con le stesse istruzioni, il marchese di Crussol, e a questo, dopo tre anni, pure con istruzioni quasi uguali, il conte di Rochechouart (*Recueil* cit., 197, 201). Non pare che queste scelte fossero felici: il Maulevrier chiese dopo un anno il suo richiamo e morì, quasi improvvisamente, prima di partire; il Crussol fu richiamato per malattia (lettera di Luigi XV al Duca, da Versailles, 19 settembre 1754, orig. nel cit. *Carteggio di Francia)* o meglio per un folle amore per la Duchessa; il Rochechouart rimase per ben dodici anni, ma dalle note del Moreau de Saint-Méry (ms. parm. 550 nella

piccoli intrighi nella piccola corte, per ben conoscerne i segreti motóri.

Il Seratti aveva, tra le altre innovazioni, istituito (1) la carica di direttore generale della r. azienda, chiamandovi il conte Maurizio Caraccioli, piacentino. Anche questa novità fu combattuta con assiduo lavorio presso l'Infante dal Carpintero, cercando soprattutto di guadagnarsi, coi frequenti colloqui e le instancabili insistenze, l'appoggio prezioso e decisivo del Du Tillot. Non si potè ottenere la revoca dalla perplessità del Duca, benchè si avesse anche il soccorso di una supplica del tesoriere generale, marchese Francesco Ottavio Piazza, che si lagnava dei limiti posti alla sua autorità (2). Si tentava di mostrare, presso il governo spagnuolo, errati e troppo paurosi i piani finanziari del Seratti, il quale tendeva a ridurre, per necessità, l'assegno per le spese della nostra Corte. Par che si insinuassero anche sospetti di malversazioni. Una grande e affatto sproporzionata lotta si ingaggiò contro l' idea caldeggiata, anzi cominciata ad attuare dall'abate (al quale si era appioppato il nomignolo di corvo), di preparare la ripresa della fiera di mercanzia a Piacenza. Il primo ministro, validamente sorretto dal Du Tillot, si sforzava, con grande foga, a persuadere in contrario il duca e la duchessa, la quale, con la marchesa di Leyde, aveva finito per abbandonare il perseguitato al suo destino: anche se la fiera si fosse fatta nella primavera del 1751, non ci dovevano andare i sovrani. E avendo osato il Seratti di replicare e insistere, il rivale lo accusò presso il Duca di volersi erigere arbitro dispotico di tutto, e non mancò di soggiungere che se arrivava ad effetto un certo decreto, che sospettavasi in via di formazione da parte dell'abate, " *non restava a lui che fare*, *anzi sarebbe stato del tutto inutile*, *e gli conveniva supplicare al Re di richiamarlo* „ (3). Invano

R. Biblioteca di Parma, p. 133) è detto sordo e imperiosamente dominato da una donna parmigiana, a causa del suo amore per lei.

(1) Decreto ducale dei 10 gennaio 1750, copia del tempo annessa ai citati *Decreti e rescritti*. 1750.

(2) Orig. nella cartella *Tesoreria*, 11, in ASP, settembre 1750.

(3) Di tutti questi maneggi si trovano minute notizie nelle citate

l'abate si fa pieghevole e rassegnato (1).... Il Carpintero, con lo aiuto spagnuolo, ottiene piena vittoria: con decreto del 1° febbraio 1751 (2) sono accolte le dimissioni che il Seratti ha dovuto presentare (3). La sua caduta accrebbe ancor più il prestigio spagnuolo nel ducato: tutti si affrettarono a far la corte al ministro di Spagna, senza distinzione di partito (4).

Per quanto il ministero di Giambattista Seratti fosse breve ed agitatissimo, non mancò di dar qualche prova (come si vedrà anche più avanti) di attività, energia e originalità. Il Du Tillot stesso, che era stato indotto a cooperare alla sua caduta, gli riconosceva, nella corrispondenza confidenziale col banchiere parigino Bonnet, molto spirito (5).

Il Carpintero si atteggiò a salvatore dei principi (6); ma stimò bene di non caricarsi di nuovo del peso dell'azienda (7)

lettere confidenziali del Carpintero al Pellicier, da Colorno, dal 19 agosto al 26 ottobre 1750.

(1) Facendosi dai nemici difficoltà circa il suo alloggio, scrive al Pellicier (da Colorno, 29 settembre 1750, orig. nel *Carteggio borbonico*, 838): «..... Quantunque abbia accomodato tutt'i miei mobili a misura di detta casa, non ò difficoltà di abandonarla ed andar a vivere nel monastero di S. Giovanni; poichè, non solo in tal genere di cose, ma anche in altre di maggior entità il mio animo pensa assai differentemente e con maggior noncuranza di quello che si possa per avventura discorrere ».

(2) Cit. *Decreti e rescritti*, *1751*, n. 83.

(3) *Accusando le continuate indisposizioni prodottegli dall'aria di questi paesi!* Il decreto parla di una pensione di 5.000 lire di questa moneta all'anno; ma egli poi in lettera da Siena (ove abitava in sua casa con un fratello di cospicua carica) dei 13 dec. 1754 (orig. nel *Carteggio di Toscana*, in ASP), ringraziava della pensione allora ottenuta e chiedeva, per non goderla a ufo, qualche incarico ducale colà o a Napoli o a Roma, benchè con questa non avesse corrispondenza S. A. R..

(4) Il fiscale Trombetti al Raffi, da Parma, 12 febbraio 1751, nel cit. *Carteggio borbonico*, 844.

(5) Però *sans probité* (almeno così pare da lettera del Bonnet al Du Tillot, da Parigi, 25 aprile 1752, orig. nel cit. *Carteggio di Francia*).

(6) Sua lettera al cardinale Alberoni, marzo 1751 (min. nel *Carteggio borbonico*, 841).

(7) *Nella quale vedo quanto sia difficile di mettere quel*

e lasciò in vita la tanto criticata direzione generale. Ormai era ben nota anche in Ispagna la sua incapacità senile. E anche di là (mentre il Re non lasciava occasione di mostrare al nostro Duca la sua simpatia) (1) si dichiarava a questo, non convenirgli di tenere più d'un ministro, e si prometteva di cercarne un altro, da sostituire al povero Carpintero (2), che fosse in istato di lavorare e su cui potesse S. A. R. riposare. Invero, la caduta del Seratti non aveva calmato le acque del piccolo governo: seguirono altri naufragi, si acuì la lotta tra Spagnuoli e Francesi, crebbe orribilmente la confusione con gli intrighi e le venalità (3), il governo del Carpintero (a franco giudizio di un ben diverso vegliardo) divenne sempre più languido, indolente, vario, incostante e irresoluto (4). Ma prima che la Spagna pensasse davvero a dargli un successore, lo colse improvvisa la morte, ai 18 gennaio 1752 (5). Egli non può considerarsi che come un

buon ordine che tanto ella ama in ogni cosa (il marchese Fogliani, da Napoli, 16 febbraio 1751, orig. nel *Carteggio di Napoli*, in ASP).

(1) Ce lo mostra anche una lettera di Luigi XV a Filippo, da Versailles, 4 febb. 1751 (nel cit. *Carteggio di Francia):* Sapevo bene che solo i figli del re di Spagna possono portare il nome di infante; ma poichè vostra figlia era stata così trattata, credevo che vostro figlio (Ferdinando) dovesse esserlo egualmente. Tuttavia, giacchè la Spagna pensa diversamente, vi è necessario domandare al Re, « *quel nom il veut que votre fils porte, et vous y conformer, en l'assurant de votre soumission et de votre tendresse* ».

(2) *El pobre, hasta lo que ha alcanzado y podido, ha servido bien, con honor y con desinteres:* lettera ministeriale a don Filippo, da Buen Retiro, 9 marzo 1751, citata.

(3) Lettere da Parma al consigliere Raffi, a Piacenza, del fiscale Trombetti, dell'uditore criminale Nasalli, del conte Pier Francesco Scotti, febbraio e luglio 1751, in *Carteggio borbonico*, 844.

(4) Il cardinale Alberoni al Carpintero, da Piacenza, 15 luglio 1751 (orig. ivi, 842).

(5) Circolare ministeriale, in ispagnuolo, 20 gennaio 1752, ivi, 845. La segreteria di stato aveva una sezione spagnuola accanto ad una sezione italiana (Rescritto ducale 9 aprile 1750, tra i cit. *Decreti e rescritti).* La vedova, Cristina Schas, che aveva avuto un grande potere sopra di lui (ad es., lettera a lei dell'abate di S. Giovanni Evangelista, 21 maggio 1751, in ASP, *Frati e monache,* 46, e risposta del marito, ivi), restò a Parma coi figli. La nomina a cittadino

diplomatico spagnuolo, mandato qui a terminare il servizio, e per nulla superiore alla mentalità del suo paese in quel tempo.

Il nostro Duca si rimise per la nomina di un successore alle disposizioni del Re di Spagna (1). E intanto affidò interinalmente la carica di primo ministro e segretario di stato, giustizia, grazia ed azienda al già direttore generale di quest'ultima, conte Maurizio Caraccioli, riservandosi altra determinazione rispetto agli affari esteri (2). Fu generalmente creduto che la Spagna volesse destinare qua per primo ministro un Giuseppe de Aldecoa, segretario dell'ambasciata spagnuola in Parigi (3); ma l'attesa fu vana quanto lunga.... L'interinato del Caraccioli, veramente superiore, a quanto pare, alle sue forze (4), cessò bruscamente per un decreto

nobile di Parma, che era stata preparata pel padre, fu data, invece, al figlio Giambattista, dalla nostra Comunità, col dono di un ricco diploma (*Documenti e memorie di belle arti*, di E. Scarabelli, VII, ms. nel R. Museo di Parma). Giambattista fu maggiordomo di settimana dal 1° agosto 1769 al 31 agosto 1773, e sposò poi la marchesa Teresa Manara.

(1) Stryienski, 335.

(2) Decreto 19 gennaio 1752, *Libro delle r. d. patenti*, *B*, f. 30 in ASP.: il Duca dichiara che le cariche sono state tenute dal Carpintero *con lode e particolar nostra soddisfazione*. — Pel Caraccioli, cfr. cit. *Dizionario biografico piacentino* del Mensi, 106. — Il suddetto decreto escludeva anche gli affari militari; ma un altro, dei 23, assegnava pure questi, interinalmente, al conte (*Decreti e rescritti* cit., *1752*, nn. 9 e 10).

(3) Ne parlavano, nella loro corrispondenza amichevole, il Du Tillot e il Bonnet (aprile, maggio, dicembre 1752, nel cit. *Carteggio di Francia:* secondo il Bonnet, quel segretario passava per un galantuomo, che non aveva punto le idee spagnuole, onesto e buono; *cela vaut mieux que tout l'esprit de l'abbé Serrati sans probité).* Cfr. lettere del Caraccioli al presidente Facconi, 1° agosto e 17 ottobre 1752, in *Carteggio borbonico*, 846. — Gli Anziani del Comune di Parma scrivevano addirittura, 17 ott. 1752, al Boudad Real, tornato a Madrid, perchè raccomandasse al sig.r *Aldecova* questo corpo pubblico, ridotto alle maggiori strettezze (*Ordinazioni comunali*, 1752. f. 192 t.°, nell'Archivio del Comune di Parma).

(4) Sue lettere confidenziali al Facconi, 21 gennaio, 1° agosto e 24 nov. 1752 (orig. nel cit. *Carteggio borbonico*, 846).

di rimozione entro il 1752 (non è detto per quali motivi) (1); ma, sempre in attesa di un primo ministro designato dalla Spagna, succedette, parimenti come interino, un ufficiale della nostra segreteria di stato e guerra, l'irlandese Roberto Rice. Buono e onesto, ma senza alcuna esperienza, questi prese ad appoggiarsi principalmente al ministro di Spagna qui residente (2). Per questa ragione e per le solite discordie, che si rendevano soprattutto acute nel campo delle finanze, in cui il partito francese, capeggiato dal Du Tillot, aveva esigenze inesorabili in nome del decoro della corte, un decreto ducale dei 3 decembre 1753 (3) limitava le funzioni del Rice, assegnando gli affari di azienda con ampi poteri a un nuovo direttore interinale, che fu il conte fiorentino Francesco Berti, introduttore, come vedremo, di non gradite novità fiscali (4).

La tutela spagnuola, dunque, non aveva altro limite, che l'opposizione, per quanto assidua e potente, di un partito di corte e la freddezza di re Ferdinando; il quale avrebbe volentieri abbandonato affatto il fratello duca al suo poco lieto destino, se fosse stato possibile, se la Francia non avesse vigilato costante, per interesse dinastico.

Di più, la condizione politica del piccolo stato era resa ancor più difficile da molte ostilità. Il Papa, come vedremo a suo luogo, aveva accolto con particolare avversione il sorgere del nuovo ducato all'infuori della sua alta sovranità; egli affettava di conoscere in Don Filippo l'infante di Spagna,

(1) *Decreti e rescritti, 1752,* 24 decembre; *Por motivos reservados a mi real conocimiento.* Una lettera del successore, stesso dì, gli permetteva di fermarsi nella capitale il solo tempo necessario a regolare i suoi affari domestici, con divieto, però, di comparire a Palazzo sino a nuovo ordine (in *Carteggio borbonico*, 847). Nell'autunno dell'anno dopo gli fu permesso di presentarsi ai sovrani, in Piacenza (sua lettera al Rice, 18 ottobre 1753, ivi, 850).

(2) Cit. memoria *La Corte di Don Filippo di Borbone nelle « Relazioni segrete » di due ministri di M. Teresa* di O. Masnovo, p. 29.

(3) In lingua spagnuola, *Decreti e rescritti, 1753*, n. 190.

(4) Intorno al governo della r. Azienda si parlerà nel paragrafo seguente.

non il duca di terre rivendicate in gran parte dalla Chiesa! Anche l'Impero aveva fatto formale riserva alla sovranità del Borbone, s'era salvato il diritto di reversione (1) e occupava Bozzolo e Sabbioneta, che il nostro governo pretendeva come parti del ducato di Guastalla (2). Nè intendeva rinunziare alle sue pretese di alta sovranità (3). E benchè nel trattato di Aquisgrana nulla si fosse deciso circa le pretese di investitura cesarea, avanzate nel congresso dagli Imperiali; a Madrid, in previsione di qualche mossa viennese, si stabilì che il nostro Duca, qualora gli fosse intimato l'editto di dover domandare l'investitura stessa, rispondesse semplicemente: il Re di Spagna gli aveva comunicato d'aver conseguito per lui i domíni bramati, ma non gli aveva fatto cenno di chiedere investitura a nessuno; se mai, l'istanza doveva rivolgersi a quello e non a lui, pronto sempre e solo ad ubbidire al Re (4). L'imposizione di domandare la investitura non fu fatta; ma la questione fu sollevata per via indiretta. Essendo stata fatta una Convenzione contro i ladri tra Parma e la Lombardia austriaca, ed essendosi, secondo l'uso, nelle relative gride nostre anteposto il nome del Duca a quello di Maria Teresa, il Cristiani fece amichevoli, ma chiare osservazioni (5). A queste il Carpintero, evidentemente meno inabile diplomatico che ministro, oppose gentili, ma recise ragioni (6), ottenendo la piena approvazione del governo

(1) Sage. 30.

(2) Cfr. ad es. *Carte Bertioli* nell'Armadio dei Depositi in ASP; Masnovo, op. cit., 30; e quanto si vedrà più avanti.

(3) Cfr. J. Lameire, *Les déplacements de souveraineté en Italie pendant les guerres du XVIIIe siècle*, Paris, 1911, p. 2.

(4) Lettere tra il Pignatelli ed il Carpintero, febb. 1750, nel *Carteggio di Francia;* lettera del Carvajal al Carpintero, da Buen Retiro, 17 marzo 1750, orig., e risposta del Carpintero, da Parma, min., nel *Carteggio borbonico*, 838.

(5) Lettera riservata e senza firma, da Milano, 6 maggio 1750. nel *Carteggio di Milano* in ASP.

(6) Da Colorno, 12 maggio, min. ivi:... *Le lamente che ne potessero venire* (dalla Corte di Vienna, alla quale il Cristiani scriveva di non aver spedito la grida, per prudenza), *sarebbero dirette non già a questa, ma bensì alle Corti maggiori, che si sono*

spagnuolo e la ritirata dell'Impero (1). Il Re di Napoli, benchè fratello di Filippo, ne biasimava aspramente il governo, nè intendeva affatto lasciargli il regno a danno della sua discendenza. Col Duca di Modena, divenuto tosto amministratore generale del Milanese, eravi disaccordo pei beni patrimoniali dell'ultimo Duca di Guastalla, e per le comunicazioni nostre col Guastallese, che si potevano effettuare solo attraverso il territorio modenese. E inoltre, come si vedrà, confini controversi da tutte le parti; comunicazioni col mare, da ogni lato inceppate e alla mercè dei vicini. Anche l'etichetta creava difficoltà nelle relazioni coi ministeri esteri: nè da Vienna o Milano, nè da Torino, nè pure da Napoli si voleva concedere, con vari pretesti, il titolo di eccellenza al nostro primo ministro (2)

Fra tante difficoltà, don Filippo confidava nella moglie, attiva e intraprendente anche per lui, e nel suocero. Questi, sin dalla fine del 1751, gli confidava le prime notizie d'un trattato di alleanza difensiva, che si veniva segretamente combinando tra Spagna e Impero e Sardegna (3). Nel marzo seguente il Duca nominava il suo plenipotenziario (4); il suo-

convenute in disporre di questi Stati in proprietà a S. A. R. senza veruna spiegazione.

(1) Il Carpintero all'Enseñada, da Colorno, 17 e 25 maggio 1750, nel *Carteggio di Spagna*, e il Pignatelli al Carpintero, da Parigi, 1° giugno 1750, nel *Carteggio di Francia*, in ASP.

(2) Il Cristiani al Pellicier, da Milano, 1° luglio 1749 (orig. nel *Carteggio di Milano*):..... *per il dubbio delle conseguenze e dell'esempio per rapporto agli altri principati ed agli altri consiglieri di Stato.* Se voleva il titolo di eccellenza, si facesse nominare consigliere di Stato del Re di Spagna! Cfr. nel *Carteggio borbonico*, 832, lettere da Venezia, 5 e 12 luglio 1749; e lettera del Du Tillot, primo ministro, al Montallegre, a Venezia, da Parma, 30 nov. 1760, min. autografa in cit. *Segreteria borbonica, I:* il Du Tillot, come vedremo, volle anche in ciò riparare alla precedente debolezza.

(3) Luigi XV a Filippo, da Versailles, 20 dec. 1751, orig. nel cit. *Carteggio di Francia: .....Surement le traité n'est pas signé, mais bien avancé, je croy, car m.r de Kaunitz nous en a fait part. Sur cecy je vous prie un scesel absolu.*

(4) *Agostino Pablo de Hordeñana, cavallero del orden de Calatrava*, 20 marzo 1752.

cero approvava, esprimendo però l'augurio che nel trattato la primogenita Isabella trovasse il suo collocamento (1): era uno dei cocenti sogni di Madama Reale, che frattanto otteneva dal Re di Spagna l'assenso a una sua nuova andata a Versailles (2), a intensificarvi i suoi instancabili, quanto poco felici maneggi. Il trattato fu, è troppo noto, firmato in Aranjuez, ai 14 giugno 1752. L'Infante, la cui adesione era prevista dagli articoli 3° e 4°, dopo nuove sollecitazioni del Re di Spagna (3) e dopo aver avuto cura di giustificarsi col Re di Napoli adducendo la necessità di obbedire a un ordine ingratissimo (4), aderì per mezzo del plenipotenziario, ai 16 agosto, e diede la sua ratificazione, ai 9 settembre (5). Mentre il Re di Napoli mostrava di compatire lo stato di necessità in cui si trovava il fratello, non mancò il Papa di protestare in concistoro per serbare illesi i suoi diritti sul ducato di Parma e Piacenza (6).

Ma, nonostanti le sue promesse, non era punto cessata l'indifferenza del Re di Spagna per le triste condizioni del Duca. Il nuovo ambasciatore francese a Madrid ebbe istruzioni in proposito, per ottenere, almeno, una pensione, che insieme con l'altra, già disposta dal suocero, lo liberasse dalle strettezze maggiori (7). Ferdinando incolpava Filippo e la moglie di non saper regolare le spese e di trascurare

(1) Da Versailles, 31 marzo 1752, orig. ivi.

(2) Luigi XV a Filippo, da Versailles, 31 marzo 1752, orig. ivi; cfr. Stryienski, 337; Sage, 46.

(3) Stryienski, 337. L'Infante insisteva per ottenere, almeno, Bozzolo e Sabbioneta (Masnovo, 30), benchè confessasse al fratello Carlo di non isperar nulla dalle sue insistenze (lettera del re Carlo a Filippo, da Portici, 11 luglio 1752, orig. nel *Carteggio di Napoli,* in ASP).

(4) Carlo gli rispondeva da Portici, 4 luglio 1752 (orig. ivi): Vedo dalla tua dei 25 p. p. che hai ricevuto la risposta di Spagna, *la qual te obliga a firmar tu ratificacion, pues te fuerzare a ello.... Se el amor que me tiene, el qual puedes estar muy seguro que te pago, como devo.... No crei jamas que te tratasen asi.*

(5) Nel cit. *Carteggio di Spagna, Copia de la ratificazion de S. A. R. a la accession hecha en su r.l nombre....*

(6) A. Coppi, *Annali d'Italia dal 1750*, I (Roma, 1824). p. 18.

(7) Cit. *Recueil*, XIIbis, *Espagne*, 307, 312.

di scrivere a lui e alla regina. Occorse, anche, nientemeno che una missione pacificatrice del maresciallo de Noailles (1). Il Re di Spagna si dovette piegare alfine: ma fece scontare la concessione con una umiliazione ben grave: un suo inviato, il marchese Grimaldi, venne, come vedremo, a Parma con pieni poteri a *establecer lo que considerasse mas conveniente al servicio del S.or Infante Duque* (2).

Don Filippo continuò a trovar conforto nella tenerezza di Luigi XV per lui e per la Duchessa (3). Questa tentò, già nel 1754, di liberarsi dalla pesante tutela spagnuola, facendo nominare primo ministro il suo Du Tillot, che giudicava l'unico capace di governare la barca con energia e senza bisogno di aiuti iberici; ma il padre, per non disgustare la Spagna, oppose un diniego assoluto, limitandosi a concedere al favorito una pensione (4). L'evoluzione diplomatica del 1756 (5) favorì l'elezione del Du Tillot a ministro d'azienda; ma solo tre anni dopo, quando il re Ferdinando cadde nell'ebetismo alla morte della moglie, fu possibile a don Filippo assumerlo, secondo il volere dell'Infanta, alla carica di primo ministro, il cui potere egli, però, esercitava in effetto già da molto, stando dietro le quinte. *Era finalmente*, dopo un intiero decennio, *il momento di riprendere i diritti ricevuti dall'Europa sopra questi stati, per quanto meschini!* (6). Se non era la vera indipendenza, impossibile a chi non basta

(1) Stryienski, pp. 341 e seguenti; Sage, 46-49.

(2) Lettera di Riccardo Wall al Revilla, da Buen Retiro, 3 sett. 1754, orig. in *Carteggio borbonico*, 852. — In tale circostanza, il Re di Spagna riservò a sè soltanto la nomina del segretario di Stato, lasciando per ora nell'interinato il Rice, purchè l'esercitasse secondo le regole fissate dal Grimaldi (Lettera del duca di Huescar al Grimaldi, da Buen Retiro, 23 ap. 1754, copia, in *Cart. borb.*, 852).

(3) Ad es., lettera di Luigi XV a lui, da Versailles, 17 febb. 1755, orig. nel *Carteggio di Francia*.

(4) Stryienski, 374-'75; Sage, 50.

(5) Cit. *Recueil, Naples et Parme*, 209. — Luigi XV annunciava al genero (da Versailles, 1° giugno 1756, orig. nel *Carteggio di Francia*) che il nuovo trattato non era più un segreto, essendo già stato ratificato e partecipato a tutti quei ministri stranieri.

(6) Parole dell'Infanta al marito (Stryienski, 428).

a sè, era almeno la liberazione dall'ingerenza spagnuola, il prevalere di uno spirito ben diverso, il trionfo di un uomo degno d'esser messo al cimento.

§ 2. La corte di Spagna soppresse a Filippo, come già a Carlo (1), ogni assegno, appena gli ebbe dato un dominio, limitandosi alla concessione, per una volta tanto, d'una somma, derisoria, per ispese di viaggio e mobili (2). È vero che i Farnesi, padroni d'uno stato ancor più piccolo, avevan potuto vivere con magnificenza; ma, oltre all'assegno di gonfalonieri della Chiesa, possedevano in tutta l'Italia immense ricchezze. Del resto, col loro sfarzo avevan coperto di debiti sè e il ducato. E i loro beni allodiali fuori di questo se li era presi re Carlo (3). Così, al Duca restavano solo, oltre i confini, le sue rendite di Spagna, cioè le commende e il granpriorato di S. Giovanni e lo stato di Chinchon, con un frutto netto annuo di circa 500 o 600.000 lire tornesi o di Francia (4).

Per varie cause già accennate, le finanze del ducato erano cadute in dissesto, comune, del resto, in quel secolo ad altri stati, di ben diverse risorse (5). Le costituzioni far-

(1) Schipa, 271.

(2) Stryienski, 280; Sage, 25.

(3) Ancora nel 1759, la Corte di Parma indirizzava a quella di Napoli i ricorsi dei creditori a carico della Casa Farnese; onde il Tanucci ne chiedeva spiegazione al Du Tillot (lettera da Napoli, 30 ottobre, orig. in *Carte Du Tillot*, D. 6, in ASP), ricordando che già il Re aveva del suo estinti in Roma i debiti farnesiani per circa 150.000 scudi. — Il trattato di Versailles, 30 dec. 1758, aveva stabilito che Filippo rinunziasse alle pretese sugli allodiali delle Case Medici e Farnese; ma il Duca non aveva voluto consentire.

(4) Herrero, il procuratore, al Carpintero, da Madrid, 5 maggio 1749 (*Carteggio borbonico*, 831); memoria del Du Tillot in ms. parm. 574 della R. Biblioteca di Parma, p. 51. — Osservo, una volta per tutte, che secondo molti ragguagli da me fatti sui documenti di questi anni, la lira di Parma, la più comunemente usata nelle nostre carte, corrispondeva a un quarto della lira di Francia; la lira di Piacenza, usata sempre in quel *ducato*, valeva un quinto più di quella di Parma, e la lira di Guastalla, circa un ventesimo meno della medesima.

(5) Lombardia (Ricca-Salerno, op. cit., 129), Genova (H. Sieveking,

nesiane relative al mantenimento del *ducale patrimonio* parvero ai ministri borbonici, compreso lo stesso Du Tillot, assai ben ponderate. Ma ciò conferma la grande incertezza dell'epoca nelle dottrine finanziarie, e dimostra che non s'erano potuti conoscere, non che meditare, i dettami d'economia civile del Genovesi. Alla stregua de' quali, un giurista parmigiano, Antonio Bertioli, additava poi (1), visibili a colpo d'occhio, nella finanza di questi stati *i più massicci errori e sregolamenti*. Consisteva questa in beni demaniali (2) (ossia beni prediali, canali, molini, osterie, macelli e pristini, pesche e cacce di diritto privativo, regalie del sale, tabacco, acquavite e salnitro, miniere di ferro e vetriolo, acque saline, poste de' cavalli, porti delle lettere), multe, dazi, pedaggi, monopoli industriali e commerciali, gabelle sui commestibili, contribuzioni sopra le terre e capitazione (3), tasse del sigillo e delle concessioni de' titoli ecc., prestiti (4). Come gravi *sregolamenti*, ancora dopo il ministero del Du Tillot, il Bertioli indicava, tra l'altro, il sistema complicato e dispendioso, e opprimente pei sudditi, delle imposizioni e gabelle e dei dazi (5), la cattiva ripartizione dei carichi pubblici (6), la ferma, in ispece perchè composta tutta di

Studio sulle finanze genovesi....., trad. in « Atti della Società Ligure di S. P. », XXXV, parte II, p. 266), Venezia (*Bilanci generali*....., II, Venezia, 1903, pp. 54 e seg.ti)....

(1) *Miscellanea fiscalia*, ms. nella Biblioteca del R. Archivio di Stato in Parma; cfr. Pezzana, *Continuazione* cit., VII, 356.

(2) Erano divenuti tali, nei trapassi di dominio, anche gli ex allodiali farnesiani del ducato (*Storica dimostrazione degli effetti componenti le r. finanze. 1768*, ms. in ASP, vol. I, f. I). Onde allodiali si potevano ritenere solo i beni già posseduti dai duchi di Guastalla in quel territorio; ma questi erano passati, come vedremo, al duca di Modena.

(3) Tasse sopra i beni, tasse *diritte*, estimo rurale, estimo civile e forese, sussidio dei feudatari foresi, tassa del sale e de' cavalli morti, soldo militare, terratico di Guastalla ecc.

(4) Cit. *Miscellanea*, I, f. 141.

(5) A' tempi del Bertioli, perchè l'erario ricevesse poco più di 9 milioni di lire di Parma all'anno, i sudditi portavano un carico di circa 14.

(6) Ivi, f. 126. — Veramente, la quota media d'imposta non sa-

forestieri, i dazi gravosi sull'esportazione di merci qui abbondanti. Si può aggiungere, l'essere uno dei cespiti principali i dazi e le dogane anche sulle cose più indispensabili, a tutto danno del commercio e dei non abbienti, e la mancanza di un recente catasto e censimento.

Il primo problema del nuovo governo fu, naturalmente, quello delle finanze, reso ancor più grave dalla mancanza di dati sicuri. Giungevano da varie parti offerte per appalti o per una ferma generale, ma parvero insidiose; e si preferì, almeno per un anno, l'esperimento d'una regía. Tutti i contratti, specialmente di locazione degli effetti camerali, che risultavano dannosi all'Azienda, furono dichiarati nulli (1); uscì un regolamento, in ispece per la revisione de' privilegi, de' quali gli abusi erano divenuti insopportabili (2); si scelse come amministratore generale un uomo d'affari francese, Dumouceaux, che versò subito acqua sugli steli aridissimi (3), e fatte a sue spese tutte le provviste, assunse la regía delle rendite dell'Infante nel ducato, col 1° luglio 1749. Per le cure dell'amministratore le entrate aumentarono immediatamente; e si prevedeva un accrescimento ben maggiore, se si fosse continuato ad agire contro l'abuso delle immunità. E poichè il ministro si lagnava di non potere con quel sistema regolare le spese, al che avrebbe meglio servito un appalto di rendita fissa; l'amministratore assicurò cinque milioni all'anno, in rate mensili di circa 400.000 lire. Subito, però, la repressione severa del contrabbando, specialmente dell'acquavite, del tabacco e del sale, l'iniziata revisione dei privilegi, le visite rigorose, forse anche gli eccessi di rigore e di severità, provocavano allarmi e satire minacciose contro il

rebbe stata grave (ammessi 500.000 abitanti e 5.000.000 all'anno, 10 lier di Parma, ossia 2 e mezza di Francia per abitante); ma bisognava tener conto delle enormi immunità e della scarsità della produzione.

(1) Con decreto ducale dei 17 maggio 1749, ricordato in supplica del marchese Giovanni Fogliani, in ASP, *Feudi e feudatari*, 258bis.

(2) Dei 16 giugno 1749, a stampa nei *Gridari*.

(3) Anticipò, per favore, 800.000 lire di Francia, essendo le strettezze dell'erario giunte a un grado incredibile.

Dumouceaux e i Francesi e i Milanesi che lo servivano (1), e qualche tumulto da parte di una popolazione già irritata per altri motivi. L'amministratore voleva seguitare imperterrito, confidando nell'effetto di qualche arresto eseguito e calcolando già un prodotto annuo di sette milioni... Ma i suoi incoraggiamenti caddero nel vuoto. L'azione contro i privilegi abusivi fu subito sospesa. Il Duca, cedendo alle circostanze, decise di abbandonare la regia, congedando, con una forte indennità, il Dumouceaux (2).

Dopo un esperimento malamente troncato sul principio, si ricadeva nell'incertezza circa l'ammontare delle entrate, nella selva intricatissima delle imprese e degli appalti. Nel gran numero dei disegni e delle offerte, si scelse un contratto

(1) Ad es., il conte Antongioseffo della Torre di Rezzonico scriveva al Carpintero. da Piacenza. 17 luglio 1749 (orig. nel *Carteggio borbonico*, 835): *L'altra sera fu affissa una satira sciocca ed infame contro li direttori dei dazi.....* — Per Parma, il *Diario parmigiano* del ms. parm. 963, f. 133, ci informa che avendo i Francesi posti i *burlandotti* per fare le visite contro le frodi dell'acquavite, del sale e del tabacco, fu attaccata alle porte della Salina una carta che diceva:

Amiamo li Spagnuoli e patriotti,
Abborriam li Francesi e burlandotti:
E per la via quanti ne troveremo,
Tutti tutti, per Dio, gli accopparemo.

Di una più grave pasquinata ci dà notizia un altro cronista contemporaneo, lo Sgavetti (ms. in ASP): fu affissa sul portone della corte verso S. Domenico, mentre il Duca era a Colorno, e sonava: *Aviso Patrono. Milanesi, Burlandoti e Francesi, se da' vostri stati non bandirete, il Vespero ciciliano voi sentirete. Dalla tomba, vostro padre Filippo 5º.*

(2) Vedi lettere di questo, 2 maggio e 17 luglio 1749, in *Carte Du Tillot*, 127, e un suo *Mémoire abregé de ce qui s'est passé depuis le 20e avril concernant la Regie de revenus de l'Infant Don Philippe dans ses états de Parme, Plais. et Guast.*, ivi. — Il Dum. nel partire diede molti consigli, in ispece perchè fossero frenate le immunità e i privilegi, e meglio curate le possibili risorse dello stato, consigli spesso acuti e ispirati dalle nostre peculiari necessità, come l'apertura d'una strada carrozzabile pel Genovesato e per la Toscana.

di ferma dei beni e delle ragioni non affittate, sotto il nome di Ottavio Ferrari: durata, nove anni dal 1° febbraio 1750: canone annuo, lire di Parma 2.234.000 (1). Si trattava d'una delle solite società di speculatori (2), i rappresentanti dei quali, naturalmente, non poterono rinunziare ai consueti rigori per combattere i soliti frodi (3).

Intanto, il governo delle finanze era assunto dal Seratti, assistito da un direttore generale, il conte Maurizio Caraccioli. Le condizioni dell'Azienda divenivano sempre più misere, mentre si inasprivano, come si è visto, i dissensi tra i ministri e i cortigiani. Nel luglio 1750 all'opera personale del Seratti si sovrapponeva quella d'una giunta di Azienda, da convocarsi settimanalmente alla presenza del Duca (4). Ma non si ebbe che un aumento delle discordie nel calcolare le rendite dello stato e nel proporre gli espedienti per diminuire le spese. Il dissenso era inconciliabile, perchè aveva radice nell'opposizione dei criteri e degli scopi. Il Seratti limitava le rendite di questi stati a circa cinque milioni di lire di Parma, e tendeva a dimostrare, quindi, la necessità di imbrigliare le spese di corte; per contro, il partito dei Francesi preferiva calcoli più ottimistici, che vi aggiungevano un altro mezzo milione e più, e, quanto a ridurre le uscite, suggeriva, se mai, una diminuzione degli stipendi

(1) *Carte Du Tillot*, F. 128: copia del contratto originale. Al governo era anche dovuta la terza parte dell'intiero profitto netto; ma gli appaltatori avevano cura di non lasciarne mai figurare alcuno.

(2) Il Ferrari nominò come persone, a conto delle quali aveva fatta l'offerta, e che si obbligavano in solido, i capitalisti Carlo Castelli, Giuseppe Nicolai e Giambattista Borsa. Cfr. Schipa, 670.

(3) *Carteggio borbonico*, 838, 8 maggio 1750, minute del Presidente della Camera di Parma.

(4) Un decreto ducale, firmato, ma senza data (nel *Carteggio borbonico*, 846, fra le carte del 1752, ma del 1750; cfr. lettera del Carpintero al Seratti, 22 luglio 1750, già citata), la componeva di Carpintero, Seratti, Pellicier, Du Tillot e Piazza, tesoriere generale; ma in una lettera del Carpintero all'Enseñada si trovano, in luogo del Du Tillot, il consigliere Garbarini e il Caraccioli (minuta nel *Carteggio di Spagna*, 26 luglio 1750, in ASP).

degl'impiegati (1). Invero, mentre si discutevano piani di riforme e disegni di regolamenti e calcoli delle rendite, le strettezze dell'erario si facevano tali, che non solo i debiti si accumulavano, ma si dovevan sospendere le paghe e le spese più necessarie ed urgenti. E le opposizioni troncarono bruscamente l'opera del ministro, che, se non era sorretta da grande competenza (2), d'altra parte aveva dovuto lottare contro difficoltà troppo gravi.

Dopo un esperimento triennale delle Ferme, risorge il dubbio, se non convenga meglio una Regia (3): gli appaltatori mirano al proprio interesse, difficilmente a quello del principe; sostenuti poco dai magistrati, che non prendono a cuore un vantaggio privato, mal possono lottare contro gli abusi secolari delle immunità e contro i frodi; per la loro avidità, non che aversi quel profitto maggiore riservato al Duca per un terzo, la stessa contribuzione annua è stata

(1) Ad es., lettera del Seratti al Pellicier, da Colorno, 11 settembre 1750 (orig. nel *Carteggio borbonico*, 838): ...*Ieri, in un discorso avutosi con M.r Du Tillot avanti la Sig.ra Infanta, assicurò il medesimo che da uno stato, da V. S. Ill.ma in confidenza comunicatogli, delle rendite di questi Stati, risultavano queste in più di cinque milioni e settecento mila lire.....* — Il Pellicier attribuì l'eccesso del calcolo a un equivoco del Du Tillot: egli aveva parlato, in vece, di lire di Parma 5.457.326, computando lire 255.850 dovute dalla Comunità, 75.000 da ricavarsi dalla metà del fitto de' giuochi proibiti, e 72.000 da risparmiarsi sul progetto delle milizie a cavallo. Ma il Seratti gli osservava che in un piano di rendite da presentar al principe si dovevano porre soltanto le rendite esistenti, non gli aumenti progettati. Notevole, a proposito del dissenso circa i rimedi, è la citata lettera del Carpintero al Pellicier, 2 novembre 1750: .....*La sua idea* (del Seratti) *era di far comparire che a quelli del paese non si poteva assolutamente far riforma, e sostenersi sul punto di non poter dare la somma ricercata da' Francesi in quella quantità e ridurli a diminuirla; che a mio credere par dificile.*

(2) In un memoriale d'un progettista, *Carteggio borbonico*, 841, senza data, si afferma che il Seratti *non s'intendeva a fondo delle materie agibili ed economiche*.

(3) *Avantages d'une regie sur la ferme generale dans les états de S. A. R.*, in cit. Carte Du Tillot, F, 141.

ridotta dalle indennità pretese. Da altri (1) si propone, invece, come unico mezzo per aumentare le entrate e togliere gli abusi, la fusione di tutte le rendite, comprese quelle delle tre comunità maggiori, in una sola grande Ferma generale (2). Mentre dura l'incertezza, si chiaman di Toscana altre persone a riprendere i tentativi di sanare l'Azienda: il conte fiorentino Francesco Berti (3), come direttore interino di essa (4), e Francesco Astier di S. Albano (che vantava molta esperienza nelle finanze, acquistata vivendo col padre in Toscana, ove questi aveva esercitato le funzioni di direttore generale), come controllore generale di tutte le entrate dei tre ducati (5). Col favore del partito francese il Berti fece del suo meglio, attirandosi anche molti odi (6): introdusse, attuando un'idea già ventilata, dietro l'esempio toscano, a tempo del Seratti (7), *il bollo della carta* (8); sostituì alla scaduta locazione del Lotto una economica amministrazione

(1) Memoria in forma di progetto, ivi.

(2) Così era stato fatto in Lombardia dal 1° gennaio 1751 (Invernizzi, cit. *Riforme amministrative ed economiche nello Stato di Milano al tempo di Maria Teresa*, in « Bollettino della Società Pavese di Storia patria », sett.-dic. 1913, pp. 357 e seguenti).

(3) Aveva, però, già il titolo di commissario ordinatore delle truppe ducali, ed era stato, durante la guerra, commissario nell'esercito spagnuolo.

(4) Con dipendenza dal ministro; *Decreti e rescritti, 1753*, in ASP, n. 29, Parma, 15 febbraio 1753; *Ruolo borbonico 1749-59*, ivi, facc. 334. I suoi poteri furono specificati con decreto ducale dei 3 decembre 1753.

(5) Rescritto 14 marzo 1753, nei cit. *Decreti e rescritti*, n. 59. — Era assistito da tre altri controllori: Mattia Berni, per Piacenza (rescritto 20 marzo, ivi); Pietro Prudent, per Parma (cit. *Ruolo*, facc. 324), e Antonio Francesco Destienne per Guastalla.

(6) Masnovo, 29.

(7) Il Caracciolo al ministro, Parma, 20 maggio 1750, orig. in *Carteggio borbonico*, 838.

(8) Legge 21 maggio 1753, in cit. *Decreti e rescritti*. n. 116; è controfirmata dal Rice, ma se ne conosceva da tutti autore il Berti (cit. *Diario parmigiano* del ms. parm. 466, f. 269). — In Toscana il bollo era stato stabilito da legge degli 8 novembre 1749 (cfr. Mengozzi, cit. op. *Il Monte dei Paschi*, V, 228).

per la camera ducale (1); ridusse le spese di governo quanto più potè. Ma le entrate, in vece di aumentare, andavano scemando; ed era naturale, dato un tale governo e un ordinamento tributario pel quale più della metà delle pubbliche entrate era tratta dai dazi sulle cose necessarie, ossia gravava di preferenza sulle classi non abbienti, massime vigendo tante immunità (2). E qualsiasi avanzo del bilancio (3) era irrisorio per far fronte a quello che si chiamava *il necessario decoroso stabilimento del Duca e della sua corte.*

È vecchio il giudizio che troppo superiore alle forze del piccolo stato fosse la magnificenza della corte di don Filippo, " ordinata giusta il lusso di Spagna e la galanteria e liberalità francese " (4). Il Duca non faceva, del resto, che seguire gli esempi del padre e del fratello maggiore (5) e i suoi stessi precedenti. Al suo ingresso nel ducato, la spesa annua in *creati* e dipendenti della casa di S. A. R. era di reali 425.194 in soldi e 454.790 in *mesillas* (6). Dal 1° aprile 1749 furono bensì soppresse queste a chi godeva quelli (7); ma tuttavia nel primo semestre di quell'anno la tesoreria ducale, senza calcolare i molti conti pendenti, sborsò per paghe e spese, rimaste libere da qualsiasi regolamento, reali 2.326.358, pari a lire di Parma 2.620.719 (8). I consigli della Francia per un'amministrazione economa avevano l'effetto meritato

(1) Grida 3 luglio 1753, a stampa nei *Gridari.*

(2) Ad es., *Entrata generale de' Stati..... per l'a. 1751*, nota annessa al vol. I° della cit. *Storica dimostrazione degli effetti componenti le r. finanze.*

(3) Nel 1751, essendo stata l'entrata di lire di Parma 5.100.000 circa e la spesa di 3.400.000, restavano per la Casa reale un milione e 700.000 lire (cfr. *Quenta general de la entrada y salida de los estados de Parma..... por el a. 1751*, in *Carte Du Tillot*, C, 270).

(4) *Continuazione della Cronichetta parmigiana*, Parma, Carmignani, 1836, 17.

(5) Schipa, 276, 269.

(6) *Relacion de los sueldos.....*, Parma, 13 marzo 1749, in *Carteggio borbonico*, 831.

(7) Il ministro al Rohan, Parma, 22 maggio 1749, min. ivi.

(8) *Razon de todas las cantidades* etc., Parma, 6 sett. 1749, *Carteggio borbonico*, 833.

dall'esempio dei consiglieri. Immensi erano i bisogni della corte: ai 19 marzo 1750, era dato ordine al tesoriere generale di sborsare subito (1) 900.000 lire in mano dell'intendente della r. Casa, Guglielmo Du Tillot (2). Numerosi pagamenti erano ordinati dal Duca *per cause a lui riservate* (3). E così, tra il 1749 e il 1750, gli sborsi pel servizio ducale salirono a lire di Parma 9.954.300, delle quali ben 4.692.724 pagate fuori del nostro paese, in Francia e Spagna (4). E anche dopo i bisogni del primo impianto, le spese di corte conservano un carattere categorico: nel maggio del 1751, il Duca ingiunge che assolutamente, *inalterabilmente* si passino alla r. Casa, in rate trimestrali, 2.600.000 lire ogni anno, *volendo S. A. che la sua Casa reale sia preposta a qualunque altra causa per il pronto e immancabile pagamento di detta somma, ed essendo questa ferma e precisa sua volontà, alla quale non deve farsi replica, nè addursi ragione in contrario* (5). Di fronte a questo ordine ricisissimo, nel quale si sente la volontà assoluta dell'intendente generale, il direttore d'azienda, naturalmente, china il capo, non senza però documentare con malinconia lo sbilancio annuo di circa 675.000 lire, aumentate ad almeno 750.000 dai pagamenti straordinari ordinati di volta in volta, e dimostrare che non erano possibili economie nelle spese fuori della corte e che, inoltre, l'azienda era aggravata da un mi-

(1) Dei danari pagati dai fermieri generali a titolo di anticipazione e di sovvenzione.

(2) *Che devono servire per conto di attrassi* (conti arretrati) *e per corrente mantenimento della detta Casa reale* (lettera del Seratti al Piazza, 19 marzo 1750, min. in *Tesoreria*, 11, in ASP).

(3) Ad es., ordini del Carpintero al Seratti, in nome del Duca, 7 maggio 1750 (20.000 lire al march. Uberto Pallavicini di Roma), 25 dec. 1750 (12 doble di Spagna al Carpintero stesso); *Decreti e rescritti 1750:* 10 settembre, 85 zecchini al cappellano d'onore G. B. Vanetti; 600 zecchini a Francesco La Rocca, maggiordomo di settimana.

(4) *Relazion de todas las cantidades que han entrado en la tesoreria de la r. Casa....* di Felice Baroni, Parma, 24 aprile 1766, orig. in *Carte Du Tillot*, C, 278.

(5) Fogli senza firma, con la data 11 giugno 1751, in *Carte Du Tillot*, A, 78.

lione di lire per debiti contratti con diversi particolari (1). I tentativi di riformare i soldi e gli uffici non rallentavano affatto il crescere delle strettezze del r. erario. Chè, intanto, nel 1751 si sborsarono per la Corte lire 5 266.069, delle quali più di due milioni fuori del ducato (2); e nell'anno seguente pensioni e soldi furono di 1.895.450 reali e le altre spese di 1.985.607, oltre a 200.000 circa per vestiti e mobili comprati a Parigi, alle spese di guardaroba dell'Infante e a più di 100.000 reali di pensioni segrete somministrate dal Du Tillot, ossia la spesa complessiva fu di quattro milioni di reali (3). E tuttavia l'Intendente si lagnava dell'incertezza e del ritardo degli assegni per la corte, e tempestava per ottenere fondi fissi, sui quali poter fare sicuro assegnamento per le spese della Casa, e si inquietava coi reggitori dell'Azienda (4); e i creditori in Parigi strepitavano (5). Basti dire che lo stesso Du Tillot calcolava, poi, la spesa annua media della Casa reale, dal 1749 al 1754, in nove milioni di lire di Parma. Eppure, se l'Intendente medesimo prendeva ad esaminare lo stato della Casa reale nel marzo del 1753 (in cui da nove mesi non si pagavano regolarmente i soldi), guardando con l'occhio del cortigiano e dell'uomo di cuore, trovava che gli assegni e le spese dei vari servizi della Corte, salvo pochissime eccezioni, non erano assolutamente riducibili. E sosteneva questa massima con molta e convinta eloquenza e grande dovizia di particolari (6).

(1) Anche il tesoriere generale, marchese Francesco Ottavio Piazza, dopo di avere spulciato con gran cura il bilancio d'uscita, non sapeva suggerire, nelle spese non di corte, che lievi potature (sua lettera 29 giugno 1751, in *Carte Du Tillot*, A, 78).

(2) Citata *Relazion*.

(3) Documenti originali in lingua spagnuola, in *Carte Du Tillot*, C, 270. In uno si lamenta il metodo *descompuesto*, in cui è stato ed è il maneggio del Du Tillot.

(4) Lettere del banchiere e amico Bonnet al Du Tillot, da Parigi, 25 aprile e 25 dec. 1752, orig. nel *Carteggio di Francia* in ASP.

(5) Alla fine del 1752, il Bonnet, soltanto per gli sperperamenti della nostra Duchessa, era in credito di 500.000 lire di Francia, due milioni della moneta di Parma (lettere come sopra, 21 e 28 novembre 1752).

(6) *État actuel de la Maison*, autografo del Du Tillot nel *Car-*

Ma, quasi non bastasse l'irrimediabile eccesso delle spese di corte, il dissesto delle finanze era aggravato e complicato ancor più da quello dei Comuni. Abbiamo già visto l'enorme cumulo dei loro debiti. Molte delle *imprese* erano state impegnate o addirittura vendute (s' intende, col patto di ricuperazione) per fronteggiare le necessità urgenti e straordinarie (1). Società di speculatori, qui come altrove, per lo più forestieri, si disputavano l'appalto delle dogane e dei dazi. Questo era stato tenuto a Parma dalla compagnia Cattani (2), sinchè il governo austriaco l'aveva sostituita con quella milanese dei fratelli Cioia e Mellerio. Ora, la prima compagnia voleva aver la rivincita, offrendo l'aumento del sesto (3). E la Comunità ne sosteneva la domanda, come giusta e vantaggiosa. Il Duca diede il suo assenso, il contratto austriaco fu rescisso e la compagnia Cattani riebbe l'appalto (4). Ma

teggio borbonico, 847...... *Comme les gages sont generalement petits. il seroit cruel de ne payer que formellement ou en regle.....* Conclude con la speranza che il ministro sentirà la necessità di rimediare prontamente al male, pagando in qualche modo gli arretrati dell'anno scorso. — *Discurso sobre el plan que acompaña, del estado actual de individuos de la r.l Casa, sus destinaziones, y los gastos de la misma, y especulaz.n de lo que puede aver de mas y de menos relativam.te a todos los ramos de que se compone* (autografo del Du Tillot, in *Carte Du Tillot*, C, 245): in *Reflexiones* finali, conclude insistendo sulla necessità di un assegno fisso e del pagamento regolare dei soldi, giustificando le spese ducali, in ispece pel teatro, e gli atti di generosità, e anzi affermando indispensabile qualche piccolo aumento di soldo a persone di merito: *todo esta caro, todo es pobro, todo quenta para vivir desda el maior al menor con la piedad de S. A., y ninguno tiene otra cosa que su sueldo, haviendose quitado* (soppresso) *mesillas, gagos y emolumentos, noobstante los repetidos clamores de todos.*

(1) Il Carpintero ad A. Martelli, tesoriere ducale di Piacenza, 25 marzo 1749, min. in ASP, *Tesoreria*, 11.

(2) Diretta dal capitano Pietro Giovanni Cattani. Entravano nella ditta anche un Tarchioni e un Botti, di Parma.

(3) Lire centomila annue.

(4) Con decreto dei 30 decembre 1749. La ditta Cioia e Mellerio ricorse, tuttavia, al Supremo Consiglio di Giustizia: il ricorso non fu accolto, ma si riconobbe ad essa il diritto di far valere il suo credito, e questo fu saldato dal nuovo appaltatore per conto della Co-

nonostante il profitto recato da tale gara, la Comunità di Parma era sull'orlo del precipizio (1). Il governo era costretto ad intervenire con provvedimenti straordinari, e coglieva l'occasione per aumentare la sua tutela: un decreto dei 24 luglio 1750 concedeva la rinnovazione delle *collette* per un altro quinquennio dal 1749; ma in pari tempo si richiamava in vigore la pratica farnesiana, che, eccettuate le solite annuali spese ordinarie e le occorrenti pel presidio militare e le r. guardie, la Comunità non potesse arbitrare ricognizioni, nè fare spese senz'approvazione ducale (2), e per gl'impellenti bisogni dell'erario governativo si imponevano alla nostra e a quella di Piacenza oneri sempre nuovi, di preferenza rinnovando i farnesiani (3).

La difficoltà di gran lunga più grave pei Comuni di Piacenza e di Parma proveniva dal fatto che una quantità grande dei luoghi di monte, dei quali da molti anni non si pagavano neppure i frutti, era nelle mani di creditori forestieri, genovesi (4). A questi, soltanto dal Comune di Parma si dovevano, a giudizio del debitore, almeno tre milioni tra

munità in L. 1.665.000 (*Carteggio sopra la sesta, offerta*..... in *Carte Du Tillot*. F, 156; *Ordinazioni comunali* 1750, f. 82 t.°, Archivio del Comune di Parma). Il Mellerio non si rassegnò e presentò nuove offerte per soppiantare la compagnia rivale, nel 1755 e nel 1756.

(1) Il Carpintero all'Enseñada, 27 luglio 1750, min. nel cit. *Carteggio di Spagna*.

(2) Grida 12 agosto 1750, a stampa, nei *Gridari; Ordinazioni comunali*, 1750, f. 60 t.°, 106, 108.

(3) L. 255.850 annue, sul Comune di Parma per la contribuzione del soldo delle truppe, detta Cassa militare (*Ordinazioni comunali*, 1750, f. 193; 1753, f. 167 t.°). Il Comune dovette vendere, per pagare, il dazio dei bozzoli e il dazietto della seta filata fuori di città (Avviso degli Anziani, 3 ottobre 1753, a stampa nei *Gridari*). Dal Comune di Piacenza si esigettero L. 140.000. di quella moneta, annue (*Comunità*, *Filza 20*, *Memorie storiche delle cose più rimarchevoli accadute al Pubblico piacentino*...... nell'Archivio del Comune di Piacenza; Corrispondenza fra il Berti e il governatore di Piacenza, Garbarini, 1755, in *Carteggio borbonico* cit., 855).

(4) Cfr. F. GALIANI, *Della Moneta* (Bari 1915), p. 298; MONTESQUIEU, *De l'ésprit des lois* (Parigi 1860), 338 e seguenti (Ricca-Salerno, 114).

capitali e frutti (1). I creditori pazientarono per lungo tempo; ma quando il nuovo governo si fu stabilito, mandarono a Parma un procuratore, che presentò le loro ragioni ad una Giunta appositamente eletta. Cominciarono le discussioni, tanto più accanite da parte dei Comuni, perchè si trattava, veramente, di debiti fatti contrarre dai Farnesi, per lo più per bisogni di Stato, e assai ingrossati dal cambiato corso delle monete. Non si mancò di sostenere apertamente l'obbligo di S. A. R. o della sua Camera a pagare quei debiti che erano solo formalmente delle Comunità, nè di mostrare l'assoluta impossibilità di cavar tanto denaro da aziende già in grave sbilancio. Ma, poichè questi argomenti non sembravano destinati a far presa, anche per lo stato delle finanze ducali, conveniva trattare: e si cercava di falcidiare, restringere, distinguere. Così, se non altro, si guadagnava tempo. E frattanto, sotto la direzione del governatore, divenuto regio commissario, si cercava di scoprire i debitori antichi, si preparava una più rigorosa e più larga applicazione delle *collette*, si studiava di frenare gli abusi delle immunità e dei privilegi (2).

Veramente, lo sbilancio delle Comunità (oltrechè retaggio degli ultimi Farnesi e degli anni delle guerre) era anche un effetto di negligenze e colpe di alcuni amministratori e impiegati: era riuscito a spadroneggiare in esse un ceto ristretto, che le aveva amministrate nelle epoche di scombussolamento (3). Le condizioni del Comune della capitale erano, poi, aggravate da cause particolari, che il governo conosceva e oppose ai ricorsi delle Comunità di Guastalla, Luzzara e Reggiolo, le quali pretestavano la propria povertà per ottenere alleviamenti (4).

(1) Cfr. Casa, cit. *Memorie storiche di Parma*, 139.

(2) *Ordinazioni comunali* citate, passim.

(3) Per Piacenza, vedi il giudizio alberoniano nel mio studio *Ultime cure del cardinale Alberoni*, estratto dal « Bollettino Storico Piacentino », Piacenza 1916, p. 15. — A Parma i montisti e i creditori bisognosi erano obbligati a vendere, per fino a un terzo del valore, i mandati a chi li incettava e poteva farseli scontare o pagare con la connivenza di cassieri comunali (*Motivi di pubblico bene*..... in ASP, *Carte Moreau de S. Méry, Comuni*, *13*).

(4) La Comunità di Parma, *attesa la permanenza della r. Corte*,

Insomma, da qualsiasi lato si consideri la condizione finanziaria del ducato, è troppo chiaro che così non si poteva continuare. E di ciò, per le insistenze francesi, si convinsero finalmente anche in Ispagna. Re Ferdinando dovette venire in aiuto del fratello: 70.000 pezze da 15 reali, ossia 264.000 lire di Francia per pagare i debiti della Casa ducale di Parma (1), e un assegno annuo, dal 1° gennaio 1754, di lire tornesi 224.000, al quale se ne accompagnava un altro, maggiore, di Luigi XV (2). Ma il Re di Spagna fece scontare la concessione con l'umiliante invio d'un suo plenipotenziario, il marchese Girolamo Grimaldi (3), a rivedere e dar ordine, che avrebbe dovuto restare inalterabile, alle finanze del Duca (4). Infatti, il duca di Huescar, per mezzo del Grimaldi, avvertiva il Duca in nome del Re, che questi poneva quale condizione del regolare pagamento del sussidio annuo, che non si alterasse in nulla quell'ordinamento, giacchè S. M. si era risolto ad accordare la sovvenzione a S. A., perchè vi-

soffre molto più d'ogn'altro Pubblico, sia per uno smisurato numero di continui carreggi per lo bisogno e servizio della medesima, sia per provvedere il militare di quartieri e loro mantenimento.... (risposta del Carpintero alla Comunità di Guastalla, 10 dec. 1750, min. in ASP, *Suprema Giurisdizione*, II).

(1) Stryienski, 371; *Notizie storiche* nel ms. parm. 1185 della r. Biblioteca di Parma, f. 39 t.°. — Il Du Tillot confessò poi al Bonnet che purtroppo c'era stato un errore, in meno, nel calcolo della somma dei debiti (lettera del B. a lui, da Parigi, 22 luglio 1755, nel *Carteggio borbonico*). Infatti la Duchessa, nel novembre, ordinava al Du Tillot di passare al tesoriere ducale Giuseppe Pardo lire tornesi 265.000, pari a lire di Parma 1 100.000, che il Re di Francia, padre di lei, le aveva fatto rimettere a Genova, a saldo dei debiti arretrati della Casa e dello Stato (*Decreti e rescritti*, 1754, n.° 150)

(2) Passava questi, infatti, alla figlia duchessa un'annua sovvenzione di 288.000 lire di Francia (lettera del Bonnet al Du Tillot, da Parigi, 14 gennaio 1755, *Carteggio borbonico*, 854).

(3) Cfr. per lui cit *Recueil des instructions*, XIIbis, *Espagne*, t.° 3, p. 441-443; lettera del Frugoni a Nidalma, da Parma, 9 luglio 1754, nell'*Epistolario* del *Rubbi*, 1795, p. 66 (citata anche da C. Calcaterra, *L'amicizia di Carlo Innocenzo Frugoni e Alfonso Varano*, Asti, 1910, p. 44).

(4) Cfr. Masnovo, 29.

vesse col decoro conveniente alla sua alta condizione, e non già perchè quella servisse ad aumentare i disordini fin qui prodotti o dal troppo buon cuore di Filippo o dall'abuso che di questo avevan fatto i cortigiani (1). Appunto, giusta le relazioni del marchese fu dosato l'assegno e fu stabilita la somma pel saldo dei debiti. E secondo gli ordini di lui, a togliere le pretese esorbitanti di certuni, si formava con decreto dei 30 giugno 1754 un piano degli individui di tutte le classi della corte, col rispettivo stipendio, lasciando, in via transitoria, il di più, come pensione o soprassoldo, a chi aveva seguito l'Infante dalla Spagna, alla guerra (2). Sarebbe inutile esaminarlo qui, perchè fu bensì firmato e pubblicato, ma poi rimase *sin efecto en la maior parte de sus puntos!* (3). Fu pure, in quelle circostanze, istituito pel buon andamento dei tributi, oltrechè del governo e della giustizia, un consiglio privato ducale, da tenersi alla presenza del Duca e composto dal segretario di stato, dal direttore dell'azienda e dal presidente della camera (4); e furono date norme minute per la regolare riscossione e spesa dei denari dell'erario (5). Gli assegni continuarono a correre, spesso però, quelli di Spagna, con puntualità... spagnuola. E grandi somme continuarono ad essere ingoiate dalle spese fatte per conto della nostra corte a Parigi. Invero, le imposizioni del Grimaldi furono tollerate solo momentaneamente, per l'estrema necessità del soccorso; non potevano lasciar traccia durevole, perchè nè il figlio di Filippo V, nè la figlia di Luigi XV, nè chi li consigliava si potevano rassegnare alla vita di principi modesti e secondari, la sola possibile in quelle condizioni finanziarie. L'Infanta e il Du Tillot erano impazienti di libe-

(1) Da Buen Retiro, 23 aprile 1754, copia d'ufficio, nel *Carteggio borbonico*, 852.

(2) *Decreti e rescritti*, 1754, n.º 77.

(3) Nota sul frontispizio di una copia del decreto, in *Carte Du Tillot*, C, 233.

(4) *Decreti e rescritti*, 1754, n.º 100, Colorno, 14 agosto.

(5) Si raccomandava, per i fondi dello Stato, la presentazione sollecita del conto consuntivo al principio d'ogni anno, da parte del direttore dell'azienda (ivi, n.º 101, stesso giorno).

rarsi dalla pesante tutela. L'avvento di questo al governo delle finanze doveva spianargli la via alla carica di primo ministro, di cui il re Ferdinando aveva riservata a sè l'assegnazione, pur senza valersi di tal potere.

D'altronde, quell'assetto era reso insostenibile dalle finanze stesse dei Comuni. Anche pel buon regolamento di queste erano state impartite disposizioni (1). Ma il grande viluppo era quello dei creditori genovesi (2): messa, naturalmente, da parte l'idea di indirizzare questi allo Stato, che era il vero debitore, continuava il disaccordo tra i due Comuni principali circa la divisione del grande salasso; si discuteva molto sul tributo da imporre a tale fine. Gli Anziani di Parma non volevano imposte che cadessero sopra la sola proprietà, e sostenevano calorosamente, come la più sicura e regolata nell'esigenza e giusta perchè universale, un'addizione di due soldi per libbra sul sale! (3). Ma convenne obbedire e votare un aumento delle collette (4). A Piacenza la faccenda incontrava ancor maggiore opposizione, non potendosi rassegnare quella cittadinanza al pagamento di debiti che si sapevano spettare allo Stato e per di più si ritenevano estinti da un editto austriaco contro i Genovesi (5). Si intrecciò anzi, per mezzo di opuscoli anonimi e stampati alla macchia, una

(1) Alla Comunità di Parma le partecipò il governatore commissario, con lettera agli Anziani, dei 21 maggio 1754: per le collette, si ordinavano provvedimenti contro i debitori morosi, molti e ostinati qui come a Piacenza (*Ordinazioni comunali*, 1754, f. 73 t.°).

(2) Tra i quali era una ditta Grimaldi, pel cui pagamento aveva fatto istanze anche il marchese plenipotenziario omonimo.

(3) *Ordinazioni comunali*, 1754, f. 102-143.

(4) Occorrevano 65.000 lire di Parma, annue, per quattro anni, e altre 122.000 lire circa, per pagare la nostra metà dei residui dei debiti contratti nel 1723 e nel 1724; ossia per restituire il valore di 12.250 genovine coi frutti al 5 per cento dal 1° febbraio 1738.

(5) Fu pubblicato nel marzo 1747, cfr. lettera del Caraccioli al Seratti, 5 luglio 1750, *Carteggio borbonico*, 838. — L'avversione dei Piacentini al pagamento che il governo voleva imporre, traspare perfino da un brano dell'orazione funebre per Don Filippo pronunciata poi a Piacenza dal conte Antonio Maria Scotti di S. Giorgio (*Orazione funebre per S. A. R...... nelle solenni esequie ad esso celebrate*

aspra e acre polemica tra Piacentini e Genovesi intorno alla dibattuta questione; sì che dovette imporvi fine il governo (1). Di fronte agli ordini di provvedere al pagamento, anche là si tergiversò e discusse assai intorno alla misura e al modo, manifestandosi, come a Parma, l'urto degli interessi tra le classi sociali nella scelta del tributo da imporre (2). E tuttavia continuava, anzi si accresceva l'insolvenza dei Comuni verso tutti i creditori; continuava il loro disordine amministrativo, anche per colpa degli impiegati (3). Si affermava da varie parti la necessità e il desiderio di far trionfare la giustizia distributiva.

A questo scopo, appunto, intese il Du Tillot, appena fu divenuto ministro d'azienda. Ma prima di salire alla carica, egli era venuto imbastendo il suo disegno: un'unica ferma generale, come quella istituita nel Milanese dal 1° gennaio 1751, ma che, oltre ad aumentare le entrate, aiutasse il governo, con iniziative industriali e commerciali, ad avviare il piccolo stato verso la meta luminosa d'essere in condizione di bastare a sè e ad una splendida corte. Sin dal principio del 1755, lo vediamo in relazione con banchieri e capitalisti parigini per la formazione d'una potente e capace compagnia (4). Intanto, progettisti francesi, anche residenti

dalla Comunità di Piacenza..... Presso Andrea Bellici Salvoni, p. 20). Si veda anche lettera del conte Scribani Rossi, da Piacenza, 12 giugno 1755, nel *Carteggio borbonico*, 855.

(1) Nel *Gridario* di ASP è conservata una *Lettera d'un Genovese risponsiva ad altra d'un amico piacentino*, Genova, 30 agosto 1755 (stampa di pagine XII); e la notificazione del sequestro di tutte le copie, ordinato dal ministero, stampa dei 2 dec. 1755.

(2) Minute di verbali di sedute dell'Anzianato di Piacenza, e minute e originali di lettere tra quel governatore e lo Schiattini, nel *Carteggio borbonico*, 858.

(3) Vedi, ad es., lettera del Berti al governatore di Piacenza, 23 marzo 1756, orig. nel *Carteggio borbonico*, 858.

(4) Un amico gli scriveva da Parigi, 9 febb. 1755 (*Carteggio borbonico*, 854): *La Compagnie... sera bien composée, de gens riches et entendus dans les affaires. Je vous avoue que je souhaiteroi bien de savoir en fin les Fermes de Parme un peu en ordre... Je veux proposer a Du Mouceaux d'entrer dans cette compagnie:*

qui, da varie parti gli suggeriscono riforme per aumentare le rendite dello Stato, correggendo gli abusi e migliorando le ferme (1). Gli stessi fermieri milanesi fratelli Cioia e Giacomo Mellerio, pur di riavere l'appalto, insistono nelle loro offerte di aumenti (2), notevoli, ma sempre troppo inadeguati agli immensi bisogni. L'Intendente si informa con grande cura sul lato giuridico e finanziario dell'impresa disegnata: può il principe rescindere i contratti suoi e dei Comuni per istipularne altri, se vi concorre non solo un aumento forte del r. erario, ma anche la pubblica universale utilità de' sudditi? (3). Una compagnia di speculatori francesi, già stata per breve tempo in Toscana (4), ha offerto al Duca un contratto allettante. Un decreto ducale dei 12 marzo 1756 dà al Du Tillot pieni poteri per trattare e concludere (salva la formalità dell'approvazione sovrana pel contratto definitivo) sul progetto, rivolto alla migliore esazione e all'au-

parce que avec les connoissances qu'il a des affaires de ce pais, il pouroit etre fort necessaire pour y etablir le bon ordre.

(1) Ad es., il Destienne, che era divenuto ispettore sulla carta bollata, si offriva di documentare una serie di riforme atte ad elevare le entrate annue del ducato a nove milioni di lire di Parma, con riunione di ferme, catasto, aumenti di prezzo d'appalto, abolizione di abusi, specialmente dei privilegi ecclesiastici (*État de ce que les duchés de Parme, Plaisance et Guastalle pouroient rendre a S. A. R.*, in *Carte Du Tillot*, C, 270).

(2) Documenti orig. in *Carte Du Tillot*, F, 134 e 133: il 21 febbraio 1756, aggiungevano L. 20.000 all'offerta di aumento di L. 50.000, fatta il 14.

(3) E per utilità pubblica si possono intendere l'evitare imposizioni, altrimenti necessarie per mantenere il decoro della regia dignità? (*Memoria autografa*, in *Carte Du Tillot*, F, 156). — Lo Schiattini, mutato da quello del tempo del Carpintero, e Odoardo Raffi, consiglieri, danno parere favorevole ad ogni quesito (lettere orig., ivi).

(4) Il Vernacci al Rice, da Firenze, 7 ott. 1752, orig. nel *Carteggio di Toscana* in A S P: È partito per la corte di Vienna, il 29 p. p., il capo dei finanzieri, Foacier; importa a Richecourt cautelarsi di fronte alle accuse che quegli gli farà. — Secondo una lettera al Raffi, da Piacenza, 1° luglio 1756 (in *Carteggio borbonico*, 857) la compagnia aveva fatto parlare troppo male di sè in Toscana.

mento e alla buona direzione dell'azienda, mediante l'unione dei vari suoi rami in una sola impresa (1). Egli, che ripone, al pari degli altri, grandi speranze nell'abolizione degli eccessivi privilegi secolari ed ecclesiastici (2), cerca di regolarsi nelle complesse trattative col semplice buon senso (3). È lietissimo di concordare in nome del Duca nel maggio. Tanto è lontano dalle idee di un famoso filosofo del suo tempo! (4). La compagnia manda suoi deputati con pieni poteri. I ministri plenipotenziari di Spagna e di Francia, qua residenti, sono informati, quando tutto è preparato. Finalmente, con due decreti firmati nello stesso dì 22 giugno 1756 (5), il conte Francesco Berti è dimesso dall'impiego di direttore interino (6), e Guglielmo Du Tillot è nominato ministro e intendente della r. Azienda.

§ 3. È noto che verso la metà del secolo XVIII, mentre sorgevano le prime idee della libertà industriale e commerciale, dominavano per lo più nella teoria ed esclusivamente nella pratica i criteri e le illusioni dell'ingerenza governativa onnipotente, prodotto di quelle dottrine mercantilistiche, contro le quali, appunto, erano cominciati i primi assalti. Il rapido esame, che si fa in questo paragrafo, deve mostrarci fino a qual punto prevalessero anche qui i vecchi metodi e le vecchie idee, alla vigilia del ministero riformatore.

Le condizioni arretrate dell'agricoltura in questo paese (male, del resto, allora comune con altri stati) (7) si sono

(1) Copia nel *Carteggio borbonico*. 859.

(2) In note autografe, *Carte Du Tillot*, F. 114, ne spera un aumento dell'80 per cento.

(3) Lettera al Bonnet, 3 aprile 1756, nel *Carteggio di Francia* in A S P.

(4) Montesquieu, *De l'ésprit des lois*, libri XIII e XXII, cit. in Ricca-Salerno, 112.

(5) *Decreti e rescritti* 1756, n. 51, in ispagnuolo, a Colorno.

(6) Gli è concessa e sarà continuata sino alla morte (ottobre 1758) una pensione annua di lire di Parma 12.000 (cit. Ruolo borbonico 1749-'59, facc. 334).

(7) Cfr., ad es., Contessa, cit. *Nobile vecchio Piemonte*, p. 358 (dal vol. del Prato); H. Taine. *Les origines de la France contemporaine. L'Ancien Regime* (Parigi 1879), 443; A. Anzilotti, *L'eco-*

già accennate. E la constatazione ne fu fatta sin dal principio del nuovo governo, incolpandosi l'imperizia o meglio l'incuria dei padroni, e l'inerzia e l'ignoranza dei contadini (1). Questi in tempi di carestia si riversavano in città ad elemosinare (anche dopo l'abolizione delle elemosine di Corte) (2); nè ci fu poi verso di farli lavorare nei giorni delle feste soppresse (3). Del resto, in troppo dispregio era tenuto dai cittadini il rozzo *villanismo* (4); si inasprirono i carichi delle collette: per il Parmigiano, già assai meno produttivo, allora, del Piacentino, crebbe enormemente l'onere dei carreggi pei bisogni d'una Corte lussuosa e, più, delle nuove fabbriche o meglio dei restauri (5), sicchè lo stesso Du Tillot, che, come intendente generale, non ammetteva debolezze nelle esigenze del decoro ducale, fin dal 1754 ne comprese troppo grave il danno (6). Anche la manutenzione delle strade, che

nomia toscana e l'origine del movimento riformatore del secolo XVIII, in « Archivio Storico Italiano », disp. 3.ª e 4.ª del 1915. *passim*.

(1) Lettera di Carlo Patroni al Carpintero, Parma, 12 novembre 1750. orig. in ASP, *Paratici ed arti*, 3.:.... *Il terreno parmigiano non è sì angusto da non somministrar pane per tutto l'anno agli abitanti; ma la penuria di quello proviene dalla dapocaggine de' padroni e de' contadini.....*

(2) Il Governatore di Parma al Caraccioli. 11 marzo 1752. *Carteggio borbonico*, 845.

(3) Pur dopo il ministero Du Tillot, il Bertioli, dopo aver visitata buona parte della *nostra Italia*, doveva confessare non esservi terreno peggio coltivato del parmigiano. E ne incolpava, anche lui, la incuria dei padroni, l'inerzia dei contadini, il pregiudizio dei nobili contro la cura delle loro finanze, specialmente di campagna (cit. *Miscellanea* ms., f. 100), e. conseguenza delle cose predette, le troppe affittanze de' prediali (f. 141).

(4) Ad es., lettera di Gaspare Guarnaschelli, consigliere del supremo Consiglio di giustizia e delegato della Congregazione dei Comuni dello Stato di Piacenza, al Ministro, 14 aprile 1749, in ASP, *Mutazioni, promozioni e rimozioni di ministri*.

(5) I carreggi dal 1750 al 1754 furono in media 35.000 all'anno (*R. Casa Borbonica*, 13, in ASP).

(6) Propose che la spesa fosse equamente ripartita fra le tre maggiori Comunità, interessò vivamente il Duca alla riforma, e sollecitò sul suo progetto un dotto consulto del governatore di Piacenza Gian

pesava sull'estimo rurale, veniva ad essere ora una manifesta ingiustizia, pei tanti altri gravami; onde, *oppressi li villani* (scrivevano due consiglieri al Carpintero, in lettera d'ufficio dei 13 ottobre 1751) (1) *da tanti e tanti pesi..., già ridotti sono in tali angustie e miserie, che gran parte di questi infelici sarà purtroppo ad ogn'ora nella necessità di abbandonare il paese*. A colmare la misura, persistevano vecchi vincoli (2). L'allevamento animale limitavasi a quello di non molti porci; talchè si importavano bovini da macello. E così anche burro e formaggio di grana, che, nella patria del *parmigiano*, si era giunti a chiamare *di Lodi o piacentino o cremonese*! (3).

Così, una delle più gravi cure del governo, qui come altrove, era ancora l'annona, con l'assoluta esclusione del libero commercio dei grani e i soliti vincoli (4). Ma negli anni di carestia, che nella seconda metà del secolo XVIII furono anche qui frequenti, l'ancor maggiore insufficenza dei consueti rimedi spingeva a provvedimenti straordinari. Nel 1751, second'anno di raccolta scarsa, infierendo la carestia in tutto il ducato, apparve unico riparo (5) una grossa compera di grano a Napoli (6). Il governo scaricò la fac-

Francesco Garbarini (minuta di consulto anonimo in ASP, fra le carte del 1754, in *Carteggio borbonico* 852, ma posteriore al marchesato del Du Tillot; il Berti al Garbarini, Parma, 17 giugno 1755, in *Carteggio* cit., 855; note con la data 31 ottobre 1755, ivi). Ma le difficoltà furono allora insormontabili.

(1) Orig. in ASP, *Cerroni*, *Consulte politiche*.

(2) Ad es., non si poteva vendemmiare prima del tempo prescritto (Consiglio di S. A., 5 ott. 1754 nel *Carteggio borbonico*, 853).

(3) Grida 3 luglio 1756, a stampa nei *Gridari*. Da Piacenza si faceva anche qualche esportazione di formaggio forastiero o anche paesano (cfr. r. decreto 16 giugno 1751, in grida 1° luglio, a stampa nei *Gridari*).

(4) Ad es., gride 5 luglio e 6 agosto 1749, 19 agosto e 5 decembre 1750; cfr. Anzilotti, ivi, 315 e seguenti.

(5) Un tentativo di requisizione, mal fatto, aveva sollevato un coro di proteste. Continuando inesorabilmente a salire i prezzi, se ne faceva colpa, in generale, agli usurai, che volessero strozzare i compratori.

(6) In altri paesi meno lontani eravi penuria e divieto d'incetta. A re Carlo rivolse suppliche il Comune di Parma, per il permesso.

cenda su due giunte d'annona (1), alle quali doveva apprestare i denari la rispettiva Comunità. Fallito un appello degli Anziani di quella di Parma per generose sovvenzioni (i secoli dell'assolutismo avevano spenta ogni virtù civica), si dovette ricorrere a quotizzazioni forzate ed anche alla vendita di qualche entrata comunale (2). Nè le cose andarono meglio a Piacenza, per le ostinate morosità dei quotizzati e poi per le speculazioni tentate sui grani importati (3). Eppure, nulla insegnarono le poco liete esperienze: negli anni seguenti continua la rinnovazione dei consueti bandi delle biade, *vedendosene nella maggior parte l'inosservanza*, con tutto il vincolismo sempre più rigoroso.

Gli stessi impacci, per volere anche del governo, si opponevano alla libertà nel campo delle arti e dei mestieri. Le corporazioni, prive ormai di ogni vita feconda, si erano fossilizzate nelle funzioni di strumenti fiscali (4). Onde il governo ducale, per garantire queste sue agenzie esattrici, con grida dei 3 luglio 1749 ordinava che nessuno potesse esercitare un'arte o un mestiere, se prima non fosse stato dai corpi rispettivi giudicato abile e non avesse ottenuta da essi la prescritta immatricolazione e non sopportasse i pesi

(1) Istituite una a Parma e l'altra a Piacenza con decreti 18 e 4 agosto 1751, *Decreti e rescritti* 1751, nn. 302 e 282.

(2) *Ordinazioni comunali*, passim. Gli Anziani apersero, secondo il solito, un magazzino per la vendita della farina ai poveri. Il grano arrivò soltanto nel marzo del 1752. Il Muzzi, capitalista che aveva preso l'incarico di andarlo a comprare, esigette il prezzo di lire 31 lo staio, invece delle convenute 26 e mezza. E domandò un'indennità di lire 125.000 per le perdite sofferte, oltre alle spese del viaggio e della dimora di sette mesi a Napoli (Documenti vari, anche in cit. *Carte Du Tillot*. P, 167, e nel *Carteggio borbonico*).

(3) Gride 28 agosto 1751 e 27 aprile 1752.

(4) La più importante delle arti era quella dei mercanti. Il loro collegio in Piacenza sin dal 1714 aveva pattuito col Comune di pagargli annualmente come estimo mercantile 600 filippi, che quello si incaricava di ripartire fra i suoi iscritti, secondo allibbramenti quinquennali (ad es., grida del governatore di Piacenza e dei 3 consoli grandi del collegio, 14 ott. 1754, a stampa). Cfr. F. MEDA, *Leone Harmel e un esperimento corporativo moderno*, in « Nuova Antologia », del 1° marzo 1916, p. 54.

stabiliti. Si dava pieno vigore, salvo casi speciali di favoriti della corte (1), agli antichi statuti delle corporazioni. Quelli dell'università dei mercanti di Parma furono, per desiderio di questi e volontà del governo, riformati con lungo esame (2) e ripubblicati nel 1751 (3), come il miglior espediente per ristabilire ed aumentare il commercio (4). La loro osservanza fu affidata al magistrato camerale con ordini dei 19 febbraio 1755, in cui si proscriveva nuovamente il *mercimonio* degli Ebrei; contro i quali già nel 1749 si era chiesta la ripubblicazione d'una grida d'espulsione dalla città. Anche gli speziali nel 1751 ottennero la conferma dei loro statuti (5). Ogni arte doveva erigersi in paratico, se già non era eretta; o almeno aggregarsi a qualcuno degli esistenti. Così, si forma a Piacenza il paratico dei parrucchieri (6), e subito scende in lizza contro l'arte dei barbieri, che già *erano in possesso* di pettinar parrucche (7). Pure in quella città i librai si costituiscono in paratico nel 1750. E, con esibizioni alla camera ducale, viene perfino domandata al governo la facoltà di erigere un paratico per la sola arte di fare i tacchi

(1) Due mercanti di Parigi e Lione, che da anni seguivano Filippo, dovettero essere accettati nella matricola dell'università, ad onta degli statuti, per ordine del sovrano (lettere agosto-settembre 1749, in ASP, *Paratici ed arti*, 2).

(2) Furono a ciò deputati il co. balì Federico del Verme e il co. Giulio Baiardi (il Ministro alla Università, Parma, 18 del 1750, in ASP, *Paratici ed arti* 2).

(3) A stampa, anche nei *Gridari*. Rescritto 19 maggio 1751, n. 213 dei cit. *Decreti e rescritti*. — Cfr. G. Micheli, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri*, Parma 1899, p. 98.

(4) L'art. 13 poneva come requisiti per l'immatricolazione l'aver bene esercitato qui per 6 anni, saper tenere i libri, possedere almeno il valore di mille scudi d'oro, pagare lire 60 parm. come tassa d'entrata, essere parmigiano o almeno aver qui abitato ed esercitato per 10 anni e far constare, in tal caso, l'onestà dei natali e i costumi cattolici.

(5) Il Carpintero al governatore di Parma, 31 luglio 1751, in ASP. *Università degli studi*, I.

(6) Imitando gli statuti del paratico milanese.

(7) Lettere 21 luglio, 1° sett. e 16 ott. 1749 in ASP, *Paratici ed arti*, 3; grida 7 ott. 1749.

di legno, con separazione da quello dei falegnami! (1). Intanto, conservava ingerenza nella vita interna delle corporazioni, oltre al governo, il comune (2). Naturalmente, si inaspriscono le relazioni tra le arti affini e i rigori contro i non matricolati: lottano ciabattini e calzolai di Piacenza pei confini dei lavori (3): l'arte dei pellicciai di Parma contro quella dei mercanti pei suoi diritti privativi (4), e contro l'introduzione di nuovi processi tecnici (5); l'arte piacentina dei fabbri e stagnai fa proibire il lavoro di rappezzatori napoletani (6); quella dei sarti parmigiani ottiene di trattare come forestiero un sarto venuto da.... Piacenza (7). Da parte del governatore e degli anziani comunali si continuò anche nel sistema colbertista dei regolamenti industriali e commerciali, riesumando periodicamente le vecchie gride contro le frodi e le negligenze (8): circa le quali durava pure la vigilanza del vicario di provvisione.

(1) Il Ministro al Presidente e al Magistrato camerale di Piacenza, 29 luglio 1749, min. ivi.

(2) Ad es., gli Anziani della Comunità di Parma, nel 1755 e 56, intervennero in questione interna dell'arte dei falegnami (*Ordinazioni comunali*, 1755, f. 187; 1756, f. 32, 36, 38, nell'Archivio del Comune di Parma).

(3) I ciabattini potranno fare scarpe anco tutte nuove, soltanto se grossolane, pei poveri e i contadini (grida 25 aprile 1752).

(4) Lo Schiattini al Seratti, Piacenza, 22 sett. 1749, in *Paratici ed arti*, 3.

(5) L'Arcelli al Carpintero, Parma, 27 sett. 1749, ivi, 2: confezione delle pelli all'uso di Francia e di Germania.

(6) Il Rice al governatore di Piacenza, 13 luglio 1753, ivi, 3.

(7) Lettere del Carpintero e del governatore di Parma, 15 e 18 luglio 1749, ivi, 2.

(8) Contro gli abusi dei rivenduglioli (5 aprile 1749), circa la carta da usarsi dai venditori di commestibili (2 luglio), sopra gli stracci, la colla e la manifattura di ottima carta (23 aprile), contro quelli che tirano e dilungano le tele (Piacenza, 14 agosto 1752), intorno alla qualità e ai prezzi dei materiali da fornace e della calce (Parma, 24 sett. 1755). Proibito agli osti di comperare uve per far vini, se non per la famiglia (Parma, 12 sett. 1750); proibito a chiunque di acquistar l'uva incamminata alla *Ghiaia* (Parma, 14 sett. 1754); interdetta ai pasticceri la compra del pollame, prima dell'ora di terza (Parma, 18 sett.

Essendo il nostro vino assai ricercato fuori del paese, il governo, nonostante il parere contrario del magistrato camerale e del governatore di Piacenza, ne vietò l'esportazione (1); e così anche quella del fieno e della paglia (2), della calce (3), delle fascine e della legna (4). Divieti e regolamenti si complicarono, quando si ingaggiò col Milanese una piccola guerra commerciale: nel 1749, non permettendo più quel governo l'esportare qui formaggio, burro e vitelli, il nostro vietò segretamente l'uscita dei nostri generi, in ispece bestie minute (porci) (5); si venne poi ad un accordo circa il massimo della quantità esportabile dalla Lombardia (6) e circa i provvedimenti per evitare che dai negozianti piacentini si facesse esportazione del burro in barili e dei vitelli importati (7). Forte ostacolo al commercio erano anche i dazi camerali e comunitativi, pessimamente distribuiti (8) e regolati da varie tariffe, sicchè le principali erano nientemeno che cinque: di Parma, di Piacenza, di Guastalla, dello stato Pallavicino e dello stato Landi! (9).

Per far rifiorire l'industria serica, assai decaduta, benchè a Piacenza fosse ancora la risorsa maggiore, si ricorse, secondo l'esempio farnesiano e dei paesi vicini, a divieti, periodicamente ripetuti, d'esportare la seta cruda e i bozzoli

1754); vietato comprare legna e fascine fuori del mercato (Parma, 14 dec. 1754).

(1) Occorreva uno speciale permesso fin per portarlo dal Parmigiano al Piacentino.

(2) Grida 12 giugno 1751.

(3) 19 aprile 1755.

(4) Lettera ministeriale, 20 giugno 1755, *Carteggio borbonico*, 856.

(5) Lettera del ministro al governatore di Piacenza, 30 sett. 1749, min. in ASP, *Zecca di Parma*.

(6) 100 pesi di burro la settimana, riducibili a 70 nella stagione non propizia (il Rice al governatore di Piacenza, 12 marzo 1754, orig. nell'Archivio del Comune di Piacenza).

(7) Bertioli, cit. *Miscellanea*, I, 262.

(8) Bertioli, ivi, f. 220 e 224: ricorda anche i dazi, chiamati del traverso, anticamente introdotti nei luoghi infeudati, di grande intralcio alla libertà del commercio.

(9) Cfr. Cipelli, op. cit., 204.

(1); e si promosse, anche con piantagioni sui terrapieni delle città, la coltura del gelso (2). Un r. editto, dei 14 luglio 1751, raccolse e adattò alle circostanze le vecchie prescrizioni (3): si ripubblicarono via via anche le gride dei tempi passati. E, con decreto dei 22 marzo 1750 (4), sempre giusta le tradizioni farnesiane, fu affittato a due negozianti ginevrini (5) il filatoio *nuovo* della seta in Piacenza, con l'obbligo di introdurre non meno di 8.000 libbre di sete forestiere, da lavorare e poi esportar lavorate, all'anno. Il vecchio edificio bisognava di tali restauri, che solo nel 1753 furono terminati. Subito, l'università dei tessitori, di Piacenza, solidali tutti quei mercanti, presentò supplica contro quell'affitto, con molte accuse (6), smentite dal magistrato camerale (7). Ma le difficoltà degli affittuari, nonostante l'appoggio del Du Tillot, apparivano insuperabili, ancora verso la fine del 1756 (8).

Ebbero intanto larga diffusione le imprese con privativa. L'introduzione di nuove industrie era stata lodata dal Muratori (9): e non possono biasimarsi, almeno nelle intenzioni

(1) Grida 13 sett. 1749; Piacenza, 26 maggio 1751; Parma, 21 giugno 1755, ecc.; cfr. per la Toscana, Anzilotti, op. cit., 332.

(2) Il Caracciolo al ministro. 11 giugno 1750 (*Carteggio borbonico*, 839); lettere Seratti. sett. 1750 (*Paratici ed arti*, 3, e *Tesoreria*. 11); grida, Piacenza, 8 maggio 1751.

(3) Per ordine del Seratti: sua lettera al gov.re di Piacenza, 31 marzo 1750, in *Paratici ed arti*, 3.

(4) Orig. nel *Carteggio borbonico*, 836.

(5) Francesco Delon e Giovanni Haldimand. negozianti in Torino: benchè forestieri e protestanti.

(6) Orig. in *Paratici ed arti*. 3: continuava la disoccupazione, per combatter la quale il governo aveva fatta la concessione; gli affittuari facevano incetta artificiosa di bozzoli; scrupoli religiosi ne tenevano lontani gli operai.

(7) Lett. al min., 15 giugno 1750 (ivi): il solo Haldimand era venuto, di non cattolici; *i supplicanti vorrebbero far essi quel monopolio che riprovano in altri.*

(8) *Rimostranza della compagnia....* in *Carte Du Tillot*, C, 317: mancava per 3 o 4 mesi l'anno l'acqua, venduta dai precedenti affittuari; spesso difettava la materia prima a prezzo conveniente: l'impresa doveva mantenere sempre gli operai, perchè non emigrassero o si dessero ad altro mestiere.

(9) Nel *Trattato della pubblica felicità*. 1749.

e con tutte le riserve circa i risultati, negativi, del *colbertismo* (1), alcune iniziative del nostro governo. Constatata, pei bisogni dell'impianto della nuova corte, la mancanza di diverse fabbriche, necessarie e possibili anche qui, il Du Tillot ne iniziò alcune, alle quali si concesse per un certo tempo la privativa: così sorse, ad esempio, la concessione di fabbricare lastre e vetri da fiato nel Parmigiano (2). Rappresentavano pure tentativi giustificabili una privativa di condurre legnami dai monti al piano per mezzo delle acque correnti (3); un'altra per la fabbrica di cuoio e pelli (4); un'altra ancora per la fabbrica e vendita di cappelli di legno al gusto inglese (nel ducato di Guastalla) (5). Ma la forma che qui come altrove prevalse, era quella a scopo prevalentemente fiscale e universalmente odiata e disapprovata, perchè d'impedimento all'attività altrui e di cattivo effetto sulla qualità e sul prezzo della merce. Così, una concessione del diritto privativo di fabbricare ovatte nel Piacentino dovette essere tosto annullata per le suppliche dei *bambagini* di Piacenza (6); e per quelle degli zoccolai ne fallì un'altra (7). Contro la concessione d'una privativa per la cera supplicò il collegio degli

(1) Cfr. Anzilotti, *L'economia toscana....* cit., 335.

(2) Data a Nicola Piacentini, per un decennio, dal 18 nov. 1752, con la privativa ed anche il diritto esclusivo di raccogliere e comprare vetri rotti (grida 2 dec. 1752, del Magistrato camerale di Parma a stampa, nei *Gridari*).

(3) Concessa per un decennio a Nicola Yon, proclama del magistrato di Parma, 26 maggio 1753 nel *Gridario* in ASP.

(4) *Carte Du Tillot*, P, 250 e 26: riferirono circa la proposta Astier di S. Albano, Bernardino Giordani, Antonio Verona e Giacomo Maria Schiattini; il Verona la metteva nel numero delle privative odiose e dannose, invece lo Schiattini, contrarissimo in generale ai monopoli, vi riscontrava i tre motivi eccezionali: l'utilità pubblica, il considerevole vantaggio dell'erario e la novità dell'opera (secondo il *De iure belli et pacis* del Grozio).

(5) Grida 13 agosto 1755: novità introdotta lì da Giambattista Brescianini. Cfr. Cipelli, 161.

(6) Grida 15 agosto 1749, Piacenza, a stampa, nei *Gridari*.

(7) Lettera dell'avv. Carlo Poggio al Rice, da Piacenza, 7 giugno 1753, *Carteggio borbonico*, 850.

speziali e droghieri piacentini (1); la privativa di fabbricazione fu tuttavia concessa, con decreto dei 12 febbraio 1753, ma senza divieto dell'introduzione delle cere forestiere (2). Tuttavia contro altri monopoli (3) le opposizioni tacquero o non furono abbastanza forti.

E, frattanto, lo stato come curava le poche industrie, che da esso dipendevano direttamente ed alle quali era possibile dare un florido sviluppo? Le fabbriche delle Ferriere erano in grave pericolo: il governo, che vietava l'introduzione del vetriolo forestiero per aiutare l'impresario (4), lesinava i mezzi per salvarle (5). Le fabbriche, poi, del sale a Salsomaggiore (6) avevano quasi tutti i vasi in sì grave stato, che di tempo in tempo si dovette sospendere la distribuzione fiscale di esso, e infine, nonostanti tutti gli sforzi, ricorrere all'importazione di sale marino, da somministrarsi ai comuni della montagna (7).

(1) *La domanda... contiene.... un detestabile monopolio contrario alle leggi naturali e pernicioso alla repubblica, e perciò condannato da Zenone* (orig. in ASP, Università degli Studi, I).

(2) *Decreti e rescritti*, 1753, n. 35. Cfr. Cipelli, 169.

(3) Ad es., impresa dell'olio da ardere, impresa dell'aceto, impresa dei vermicelli e delle paste secche, appalto della polvere e del salnitro (vedi gride a stampa nei *Gridari*).

(4) Grida 27 sett. 1749.

(5) Consulto ministeriale, 6 sett. 1751, nel *Carteggio borbonico*, 844.

(6) È curioso il contrasto tra l'attuale splendore di questa cittàdina e il quadro che del paesello d'allora faceva la sua stessa Comunità (supplica in *Carte Du Tillot*, P, 294): protestando contro il ristabilimento del comarco piacentino, si osserva che per quella presenza (che viene a *ridurre in mancipio* del territorio piacentino il Salsese, invece affatto separato da esso) sarà evitato dai vetturali e fuggito dagli stessi abitanti il paese, *il quale è poi per se stesso di cattiva ubicazione, di una pessima aria, funestata da pessimi odori di salume, d'olio di sasso, di sangue fracido, da continuo fumo; onde chi mai vorrebbe abitare in un paese di questa sorte, che senza esagerazione ha l'apparenza dell'Inferno, e nel quale tutti gli abitanti ponno dirsi schiavi delle fabriche saline, se non venisse allettato dall'abbondanza e dalle franchiggie?...*

(7) Lettera 21 febb. 1750, in ASP, *R. Casa borbonica*, 13; gride 1° luglio 1751 Parma, e 1° aprile 1752 Piacenza; consulto 20 dec. 1751, *Carteggio borbonico*, 844; documenti in *Carte Du Tillot*, S, 4 e 36.

D'altronde, però, è giusto osservare che dell'infelice esito di molte iniziative industriali potè essere colpevole anche il popolo: ozioso nelle tre maggiori città, che avrebbero dovuto fornire le maestranze, affollava le osterie, rissandovi e sperperando nelle notti intiere tutto il guadagno, e passava spesso dai bagordi all'accattonaggio.

Esaminiamo ora brevemente l'azione governativa in quei campi che sono ancora considerati di sua speciale competenza.

L'Affò, regnando il figlio di Filippo, elogiava l'opera di questo nelle provvidenze monetarie (1). In realtà, imperò anche qui la cattiva circolazione, con le conseguenze che l'accompagnano di necessità in ogni tempo e luogo (2). Già nel 1738, in una relazione, considerata come fondamentale ancor dopo l'epoca del Du Tillot (3), due Piacentini (4), esaminando dal lato pratico il corso delle monete nel ducato, concludevano col dichiarare inefficace qualsiasi altro provvedimento, fuorchè il conio di nostre monete grosse provinciali solite; la cui mancanza rendeva indispensabile o comperare le monete estere in questi stati pei pagamenti da farsi fuori o dare aggio ad esse per attirarle qui (5). Ora, negli anni de' quali parliamo, il Duca aveva sì uno zecchiero (6); furono presentati numerosi progetti della riapertura della zecca per monete d'oro e d'argento (7); il Seratti giudicò la cosa lode-

(1) I. Affò, *La zecca e moneta parmigiana* (Parma 1788), pp. 327 e seguenti.

(2) Cfr. Sieveking, op. cit., in « Atti della Società ligure di St. P. », XXXV, parte 2ª, pp. 82-112.

(3) Affò, ivi, 325.

(4) Il marchese Francesco Maria Tedaldi e il conte Carlo Maria Perleti.

(5) *Disamina in materia di monete e sentimenti pel loro regolamento*..., Piacenza, 28 luglio 1738, a stampa (una copia in ASP, *Zecca di Parma*).

(6) Michele Dubois, come vedremo. Nel 1749, per mezzo del marchese della Banditela, fece replicate offerte dell'opera sua lo zecchiero toscano Zanobi Paoli (lettere del marchese al Carpintero, da Livorno, 7 e 14 marzo, 9 aprile, 11 giugno, *Carteggio di Toscana* in ASP), finchè il ministro rispose che non poteva promettere nulla.

(7) Affò, 333; *Mémoire sur les monnoyes*, senza data, ms. in

vole, utile, anzi necessaria (1); ma, se si eccettua la prova ricordata dall'Affò, nulla fu fatto (2). Tutta l'opera monetaria si limitò al rimaneggiamento periodico della tariffa. Fin dal maggio del 1749 il Dumouceaux rilevava le valute abusive e l'incertezza del ragguaglio fra le monete stesse delle città principali del ducato; e in attesa della riduzione alla sola valuta di Parma e del conio di una valuta ben proporzionata a quella degli stati vicini, suggeriva intanto la pubblicazione d'una tariffa. E questa fu fatta con la grida 19 giugno (3). Ma il tentativo di applicarla (venendo da essa aumentato quasi d'un terzo il prezzo delle monete dei tempi di Francesco Farnese) produsse gravi inconvenienti (4). Intanto, avendo il governo di Milano proibite le monete forestiere spiccinite ed erose, queste si riversarono qui; al che si cercò ovviare con grida dei 25 ottobre 1749 (5). Inoltre, gli abusi del corso, non che cessare, crescevano, col pretesto che la grida dei 19 giugno riguardasse soltanto i redditi camerali (6). Il Seratti si accinse, allora, a studiare il grave problema: raccolse le gride farnesiane e di altri paesi e sollecitò il parere dei *competenti* del ducato (7). Ai 4 aprile

Zecca di Parma, ASP. — Anche il controllore di Guastalla Destienne suggeriva, con lettera 29 nov. 1750 (orig. ivi) come unico rimedio allo sbilancio del corso la riapertura della zecca.

(1) Lett. al Pellicier, 2 sett. 1751, *Cart. borbonico*, 838.

(2) Nell'agosto del '49 si dovette sospendere anche il conio dei sesini a Piacenza, ag.-sett., *Zecca di Parma*, 4.

(3) Ms. in *Zecca di Parma: Ragguaglio delle monete di Piacenza e Guastalla col corso abusivo di Parma*. — Affò, 328.

(4) Il tesoriere ducale a Piacenza Ambrogio Martelli al Carpintero, Piacenza, 17 luglio 1749, orig. in ASP, *Tesoreria*, 11.

(5) Proibiti tutti i sesini (monete basse di rame) forestieri. eccettuati i quattrini di Milano. purchè fossero spesi a ragguaglio della nostra moneta. Lettera del gov.re di Piac., 25 sett. 1749, in *Zecca di Parma*.

(6) Lett. del Martelli al Seratti, 22 genn. 1750, in *Tesoreria*, 11.

(7) Considerati come tali erano solo i funzionari, come il tesoriere di Piacenza Ambrogio Martelli. che in *Riflessioni sopra il corso eccessivamente alterato delle monete d'oro e d'argento in Piacenza* (ms. in *Zecca di Parma*), credeva a una capricciosa speculazione dovuta ad artifizi di speculatori.

1750, sperimentandosi una enorme penuria delle monete d'oro e d'argento, *prodotta dalla perniciosa libertà di alcuni che fraudolentemente le estraggono per avidità di vile vantaggio*, si vieta l'esportazione di qualsiasi somma (1). Sei dì dopo, tuttavia, il Seratti, con più felice pensiero, riflettendo che uno dei motivi della scarsezza di buone monete poteva essere *la mala coeguaglianza del valore corrente in queste piazze,* disponeva che la questione fosse ventilata dai magistrati relativi (2), sollecitati i consigli dei principali negozianti (3). E vennero anche pareri, illuminati dal senso pratico (4), e si udì pure l'università dei mercanti e quella degli speziali; mentre la crisi si faceva ogni giorno più acuta (5), e il Seratti affrettava gli studi con insistenti preghiere e ordini. Si riconobbe possibile determinare non il vero valore intrinseco delle monete, ma provvisoriamente il loro corso rispettivo, salve le mutazioni che via via apparissero necessarie (6); almeno, la tariffa nuova avrebbe potuto servire di regola, come esperimento. Il Carpintero, che si limitava a non capire qual vantaggio potesse recare all'erario la riforma (7), non fece opposizione. Si

(1) Grida del magistrato camerale, a stampa nei *Gridari*: pena la perdita della somma, 100 scudi d'oro, tre tratti di corda ed altre pene ad arbitrio...! Si ammette solo l'uscita dei denari per uso personale.

(2) Il Pellicier, presidente della camera, e il Caraccioli, direttore d'Azienda, in Parma; il governatore e il presidente della camera, in Piacenza.

(3) Lettere Seratti, aprile 1750, in *Zecca di Parma.*

(4) *Consultazione e parere di alcuni mercanti di Piacenza per la fissazione del corso delle monete d'oro e d'argento in detta città*, 27 apr. 1750: sono firmati Francesco Goin, Antonio M.ª Fontana, Antonio Toffoli.....

(5) Le casse dei fermieri rigurgitavano di monete erose, mancando assolutamente quelle d'oro e d'argento; ma come pagare con esse le superbe dame della Corte?!

(6) Così consigliarono, poi, il Cappello e il Beccaria (A. ERRERA, *Storia dell'economia politica*...., Appendice al vol. II della serie V degli « Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti », Venezia 1877, pp. 232, 296.

(7) *Quando per lo stesso prezzo che si riscuotono dalla r. cassa, si spendono; ed i pochi soldi che si accrescono alle monete*

smaltirono, segretamente, le monete sottoposte a ribasso, che si trovavano nelle varie casse governative e di corte (1). E finalmente nacque la grida dei 12 decembre 1750 (2). Ma che il rimedio non fosse che un palliativo, lo dimostra, tra l'altro, il succedersi di nuove gride contro la *copiosa affluenza* delle monete erose forestiere (3).

Grandi e difficili cure richiedeva anche la viabilità, le cui non buone condizioni si sono accennate. Con decreto dei 20 ottobre 1751 (4) fu fatta un'aggiunta agli Ordini farnesiani per l'ufficio de' cavamenti, regolando le funzioni de' suoi magistrati, allo scopo di obbligarli al più zelante adempimento dei loro doveri, di assicurar l'osservanza di quei vecchi statuti, di toglier gli abusi che si lamentavano nella pratica. Ne furono ispiratori ed autori i consiglieri Cerroni e Giordani (5). Ma i ponti non solo mancavano per lo più (6), e specialmente nella regione montana; ma si desideravano ancora o ruinavano per vetustà sugli stessi corsi d'acqua attraversanti la strada principale (7). L'inconveniente più grave restava quello del Taro, che, nelle piene, impediva o rendeva

d'oro, vanno tanto per chi le spende, come per chi le tira (lett. al Pellicier, 16 nov. 1750, orig. nel *Carteggio borbonico,* 839).

(1) Ad es., lettera Seratti, 13 nov. 1750, in *Zecca di Parma* (ASP). Si dovettero indennizzare i tesorieri delle comunità. E, naturalmente, gli affari in corso rimasero, poi, scombussolati.

(2) Affò, 330.

(3) Ad es., il bando contro i sesini forestieri fu rinnovato in Piacenza, ai 30 agosto 1752 e ai 20 novembre 1756 (a stampa, nei *Gridari*).

(4) Cit. *Decreti e rescritti*, n. 342 e, stampa in Parma, 1751, r. stamperia Monti in Borgo Riolo.

(5) Anche l'arcidiacono Lalatta Pettorelli ne aveva sentita la necessità ed anzi aveva steso un abbozzo di capitoli, di sua iniziativa, il quale fu dal Carpintero trasmesso ai due consiglieri, perchè lo tenessero presente.

(6) Pei lunghi sforzi del cardinale Alberoni per la costruzione di due ponti nella pianura piacentina, vedi il mio studio *Ultime cure del cardinale Alberoni* (cit.).

(7) Allora detta Romea o Claudia. — Lettera del podestà di Castel S. Giovanni al Ministro, 13 maggio 1754, orig. in ASP, *Frati e monache,* 45. — Per la montagna borgotarese, lett. del Power al Min., da Borgotaro, 20 giugno 1756, nel *Carteggio borbonico,* 858.

pericoloso il passaggio, anche ai nostri sovrani, nonostanti i più accurati preparativi (1). Inoltre non di rado quel fiume, straripando, inondava le campagne, sino a tre miglia dalla capitale (2). E gravi erano anche le inondazioni del Pò; sotto la cui continua minaccia restava Piacenza. Di questi danni e pericoli si incolpava la mancanza dell'incanalamento dei fiumi e di un canale navigabile (3).

Da molto tempo si desiderava nna diretta comunicazione col mare. Ranuccio I aveva trattato coi Genovesi per l'apertura d'una strada carreggiabile, da farsi per parte della Repubblica nel proprio territorio, e da Borgo Taro sino al Monte delle Cento Croci per parte del Duca. Ma dopo la morte di questo il disegno fu abbandonato dal nostro governo per non dispiacere al Granduca, timoroso di danno al porto di Livorno (4). Ora, al Carpintero scrisse subito in proposito il tesoriere ducale di Piacenza (5). E un progettista (Carlo Patroni) presentò istanza circa tre ponti sul Taro e l'accomodamento della strada, da Fornovo al Cento Croci: non occorrerebbe il menomo aggravio di gabelle sugli abitanti della valle (6): i Genovesi non avrebbero che da accomodare la strada dal Cento Croci a Sestri di Levante,

(1) Il Rice al Caraccioli, 13 nov. 1753, nel *Cart. borbonico*, 850. — Registro della *Regia Contadoria* 1753, p. 155; 1754, p. 149 (ASP). — Ai 4 febbraio 1756 fu pubblicata una *Dichiarazione degli ordini per il passo del Taro a Strada Claudia o sia Romea, ad oggetto di togliere ogni equivoco e disordine in materia delle riscossioni che accadono farsi sopra del detto porto de' passeggeri.....* (a stampa nel *Gridario* in ASP).

(2) Cronaca ms. dello *Sgavetti* in ASP, 9 nov. 1750.

(3) Fra Salvatore Sperindio da Sacca al Du Tillot, 31 ott. 1756, dall'Annunciata di Parma, in *Carte Du Tillot*, P, 154. — D'aver trovato rimedi contro la corrosione delle rive dei fiumi vantavasi in un memoriale a S. A. l'aiutante maggiore Gio. Pietro Draghi, parmigiano, *Carteggio borbonico,* 847.

(4) Il co. Giulio Baiardi al Ministro, 29 aprile 1751, Parma, nelle cit. *Carte Du Tillot*, S, 94; cfr. Pellegrini, cit. *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi* (Lucca 1901), 318.

(5) Risposta, 25 marzo 1749, in ASP, *Tesoreria*, 11.

(6) Era una delle condizioni poste dal Seratti.

essendo già stata fatta carrozzabile la restante, sino a Genova; la cosa doveva premere, più che a ogni altro, ai Genovesi stessi (1), pel timore della concorrenza di Livorno per la nuova via dell'Appennino modenese; la strada Parma-Sestri sarebbe la più breve tra l'Italia centrale e la settentrionale e accorcerebbe di più che cento miglia il cammino per la Germania (2). Altri progetti si complicavano con proposte di acquisti e cessioni di terre, in modo di ottenere il prolungamento dello Stato sino alla foce della Magra e la libera comunicazione con l'Adriatico per mezzo del Po! (3). Consultato dal Carpintero, il conte Giulio Baiardi caldeggiava (4) l'idea di aprire il commercio più breve tra il Mar Ligure e l'Adriatico pei monti del Genovesato e del Parmigiano (5); assicurava che un'opera sì degna avrebbe reso immortale senza fallo il nome del Ministro. L'idea fu allora abbracciata in fretta e furia. Un ingegnere ducale (Filippo Regalia), dopo rapide visite, riferì in senso favorevole al progetto della strada *carreggiabile* dal Cento Croci e dal confine pontremolese sino a Parma (6). Il Carpintero officiò subito (7) per le pratiche con la Repubblica il marchese Agostino Grimaldi, di Genova, dimostrando per la cosa molto entusiasmo. (8) Ma soltanto nel 1754 (più di due anni dopo la morte del Ministro)

(1) Era un altro dubbio del Seratti, che stimava necessaria una garanzia da parte dei Genovesi, di far aggiustare la loro porzione.

(2) Cit. lettera, 12 nov. 1750, in ASP. *Paratici ed arti*, 3; cfr. Anzilotti, op. cit., 336.

(3) Si trattava, fra l'altro, di far risorgere, con l'appoggio di Spagna e di Francia, le vecchie rivendicazioni di Castro e Ronciglione, allo scopo di commutarli poi con una parte del Ferrarese (cit. *Memoria*, in *Carte Du Tillot*, C, 128).

(4) Cit. lettera 29 aprile 1751.

(5) Consigliava la costruzione da parte del governo, che poteva far quattrini con le collette dei ponti, gli affitti delle osterie con privativa, i dazi delle merci. Il carico della manutenzione si addosserebbe agli Ebrei, che facevan buoni affari in varie parti del ducato!

(6) *Registro di Contadoria* (in ASP) 1751, C, 7 maggio.

(7) Lettera 10 maggio 1751, min. in *Carte Du Tillot*, S, 94.

(8) Non avendo avuto risposta, gli riscrisse, ai 6 agosto, notificando che da parte nostra si dava mano al lavoro, nella fiducia che la Repubblica avrebbe fatto altrettanto (min. ivi).

si venne a qualche accordo generico e non ufficiale. E si intrapresero (1) precipitosamente i lavori da parte nostra, nei monti dal Cento Croci ad Ostia di Borgotaro (2). Su proposta del Berti, direttore generale dell'azienda e di quell'impresa, un decreto dei 20 settembre 1754 ordinava all'intendente Du Tillot di passargli per le spese duecentomila lire entro due anni, dai due milioni e mezzo assegnati annualmente alla r. casa (3). Ma tutta l'opera era stata mal pensata ed eseguita senza preparazione. L'anno dopo, l'Intendente, in un memoriale (4), rimproverava, appunto, la precipitazione e il disordine dell'impresa: erano mancati accordi ufficiali e concreti col governo genovese (5), anche intorno alla qualità della strada da costruire; si lavorava di qua e di là senza intesa e ad arbitrio proprio; la nostra spesa riuscirebbe dieci volte maggiore della genovese. Occorrevano, dunque, maturi studi, pratiche e impegni specifici, preventivo delle spese. La Duchessa (continuava il Du Tillot, che era anche suo segretario) desiderava che s'impiegassero in ciò i fondi della pensione di Francia, e lei e l'Infante volevano preporre al grande lavoro un Francese di loro fiducia, senza dipendenza dal Berti (6); così bisognava provvedere. Ma l'intendente, divenuto ministro, doveva aver campo di spe-

(1) Sotto la direzione del provveditore Rivara, capitano.

(2) Note di spese, ivi, 97 e 92; *Registro di Contadoria*, 1754, F, p. 424; 1755, G, p. 424 (ASP).

(3) *Decreti e rescritti* cit., 1754, n.º 136: in quel biennio il Duca attendeva, dalla sistemazione dell'azienda, un aumento delle sue entrate, per merito del direttore stesso e per la vigilanza del proprio consiglio privato. — Anche a Sestri, nel 1755, giungevano ordini pressanti di far terminare la strada nuova (lettera di G. B. Daneri al cugino consigliere Odoardo Raffi, a Piacenza, da Sestri, 18 ottobre, orig. nel *Carteggio di Genova* in ASP).

(4) Observations sur le chemin a faire par Sestri (minute autografe e copie in *Carte Du Tillot*, S, 93).

(5) Anzi il Du Tillot, ignorando i precedenti, credeva che la proposta fosse partita dal Grimaldi, ad esclusivo vantaggio di Genova.

(6) Il signor Mongeot, uomo (dice il Du Tillot) saggio, colto, disinteressato, integro e infaticabile.

rimentare, dopo parecchi anni, le difficoltà dell'eseguire questi suoi consigli (1).

Già si è accennato che il Seratti caldeggiò la ripresa dell'uso farnesiano delle fiere delle mercanzie a Piacenza (2). Desideroso di ricominciarle con la primavera del 1751, sollecitò informazioni sin dal maggio del 1750 (3), promosse con gran cura tutti i soliti preparativi d'ogni spece (4), fece rinnovare, con l'accordo dei principali negozianti piacentini, i consueti capitoli (5). Questi furono pubblicati in una grida dei 5 agosto, per la rinnovazione della fiera delle mercanzie, dal 19 aprile p. v., per dieci giorni (6). Nonostante la caduta del ministro, la fiera si tenne, e fu prolungata di sei giorni (7). Oltre ai fermieri generali, che l'osteggiavano per interesse (8), altri era avverso alla riesumazione (9), giudicandola non più, come un tempo, utile, ma dannosa: era stata di profitto quando fiorivano a Piacenza le manifatture (10) e il commercio de' cambi (11); ora, invece, questo era affatto

(1) Cfr. per ora Cipelli, 222, che non conosceva questi tentativi precedenti.

(2) Cfr. il mio studio *Per la storia delle Fiere dei cambi*. Piacenza, 1915 (estratto dal « Bollettino Storico Piacentino », a. X). L'ultima era stata tenuta nel 1732.

(3) Lettera al gov.re di Piacenza, da Colorno, 15 maggio 1750, min. nel *Carteggio borbonico*, 838: ......*affare che tanto interessa il clementissimo animo del sovrano ed il pubblico vantaggio.*

(4) Cominciando dal restauro dei fabbricati.

(5) Sua corrispondenza col tesoriere Martelli e il governatore di Piacenza, giugno e luglio 1750, nel *Carteggio borbonico*. 839.

(6) A stampa, nel *Gridario* in ASP.

(7) Grida 26 aprile 1751, a stampa, ivi.

(8) Essi ottennero un'indennità di 26.000 lire di Parma (lettera del Caracciolo. 20 aprile 1751. nel *Carteggio borbonico*, 844).

(9) Antonio Toffoli, a richiesta del Carpintero, manda una relazione con lettera, da Piacenza, 17 maggio 1751 (orig. nel *Carteggio borbonico*. 841).

(10) Specialmente, *numerosissime fabbriche di pannine, di saglie, di baraccani, di trentine, di fustagni e valessi, di drapperie di seta d'ogni genere e di molte altre specie di merci.*

(11) Il Toffoli notava che quasi tutti i mercanti del tempo passato erano adesso iscritti al catalogo della nobiltà.

cessato, non si trovava nella città neppure un banchiere, pel cambio s'era costretti a ricorrere alla mediazione di altre piazze (1), ed erano perite le fabbriche quasi tutte o arenate, e la più parte degli artigiani ridotti a mendicare o emigrare: così, le fiere attuali, come aveva mostrato, secondo quello, la prima, non avrebbero prodotto che l'uscita di denari e la morte del commercio cittadino. Tuttavia, la fiera si riaperse nelle primavere successive (2), col solito accompagnamento di mascherate e di rappresentazioni teatrali; alle quali, nel 1753, andarono ad assistere anche i Sovrani (3).

Queste sono le direttive generali nel campo economico. Le loro manchevolezze sono in questo decennio comuni a quasi tutti gli stati, provenendo dal persistere di tradizioni e principi, contro i quali pochi pensatori e ancora senza séguito aggiustano i primi colpi delle loro meditazioni. E nel nostro ducato dominano senza contrasto, nella mente dei migliori, le idee mercantilistiche e colbertistiche. Ha Guglielmo Du Tillot una preparazione propria e adeguata per affrontare i gravi problemi uscendo da questi vecchi sentieri? Se no, sarà naturale che li continui, cercando almeno di raggiungere per essi una meta migliore, con attività nuova e più solide gambe.

§ 4. Secondo un viaggiatore francese del principio del Settecento, la giustizia si osservava nel ducato a meraviglia (4). E un'*Informazione sopra il ducato e città di Piacenza*, dell'inizio del nuovo principato, opera anonima, ma senza dubbio di un nobile (5), lodava i Farnesi d'aver tenuto alto il decoro della magistratura, e in ispece del Consiglio supremo di giustizia in quella città, non ammettendovi che gentiluomini dotti, togati di lunga prova ed esperienza, e chiaman-

(1) Danno comune anche a Napoli (Schipa, 590).

(2) Gride o avvisi 24 settembre 1751, 12 e 30 marzo, 15 aprile e 14 settembre 1752, 30 marzo, 7 maggio e 20 ott. 1753, 20 aprile 1754.

(3) Il Rice al Del Verme, 28 aprile 1753, in *Carteggio borbonico*, 849; Rossi, cit. *Ristretto*, IV, 414.

(4) Caylus, *Voyage* cit., 40.

(5) Cit. ms. in *Carte Du Tillot*, C, 97.

dovi, in mancanza dei nostri, forestieri (1); e lamentava che i successivi rivolgimenti avessero sconvolto anche i tribunali (2). Divenuto auditore generale con l'autorità direttiva su tutti gli affari di giustizia, il Seratti volle anche in ciò restaurare *le ottime regole dei saggi principi Farnesi* (3). Uguali furono i criteri de' suoi successori, a cominciare dal Carpintero, che ebbe anche quel ministero per decreto dei 28 maggio 1750.

Confermò, così, il Seratti il suddetto Consiglio e ripristinò il tribunale della dettatura (4) e l'istituto del sindacato finale per tutti i magistrati (5). Ma anche i più alti e i migliori di questi ci appaiono schiavi di viete piccole bizze di precedenza (6), e tanto lenti nel disbrigo delle cause da rendere necessarie frequenti incitazioni e moniti del governo (7). Continuarono ad esservi delegazioni di cause (8), finchè con avviso dei 24 maggio 1755 furono tutte annullate (9); venne

(1) Veramente, senza voler entrare in questo esame, non posso tacere testimonianze ben diverse. Il Bertioli, ad es., nei cit. *Miscellanea fiscalia* ricordava d'aver visto un rituale de' primi tempi della dominazione farnese, nel quale anche per i delitti più atroci si componevano i delinquenti con fissate pene pecuniarie. E il potente consigliero di Ranuccio I parla di omicidi in rissa, graziabili come delitti *onorati* (min. di lettera di Bartolomeo Riva, degli 11 marzo 1617, nel *Carteggio farnesiano generale*, in ASP).

(2) Collocandovi ciascun nuovo governo i suoi fidi, senza riguardo al merito e con avvilimento delle cariche, o meglio con l'ammissione dei non nobili, a grande scandalo della nobiltà, che riguardava i magistrati non nobili come gente vile e mancava loro di rispetto in molte occasioni.

(3) Sua lettera al Presidente e Consiglio di Piacenza, 26 agosto 1749, min. in *Carteggio borbonico*, 833.

(4) Cit. *Decreti e rescritti* 1749, 8 aprile.

(5) Il sindacatore, che fu Antonio Domenico Calderoni, doveva regolare le sue sentenze secondo il voto del Supremo Consiglio di Giustizia. L'istituto era stato creato con grida 8 gennaio 1652 (*Carteggio borbonico*, 831, 17 e 26 marzo 1749). Cfr. Schipa, 620.

(6) Cfr. *Carte Du T.*, T, 77.

(7) Ad es., grida 29 marzo 1752, per la spedizione dei giudizi e delle controversie foresi.

(8) Cfr. Schipa, 622.

(9) A stampa, nei *Gridari*.

però spiegato con altro avviso (1) che erano eccettuate le delegazioni delle cause riguardanti persone e corpi, ai quali dalla legge si concedeva il privilegio dell'elezione del foro. Anzi, si istituì, sin dal 1751 (2), un nuovo giudice speciale, per le cause civili e criminali delle persone della R. Casa, col nome di assessore, senza ben chiare funzioni e sotto gli ordini del ministro; tra l'altro, procedeva anche contro i furti di cose della corte. Il nuovo ufficio fu dato al consigliere Rinaldo Cerroni (3); e riusciva assai difficile per l'alterigia dei nobili della Corte: ad esempio, il conte Francesco Rossetti, milanese, nella credenza ch'egli intendesse citarlo per un suo debito (per somministrazioni di legna, fieno e frumento) che durava da nove anni, lo investì con una lettera riboccante di insolente burbanza (4); ma essendo l'assessore ricorso al Ministro, questi fece, per quella volta, ammonire il conte alla presenza del Cerroni stesso, con l'obbligo di chiedergli scusa (5).

Gli odi e le discordie, fermentate negli anni burrascosi, avevan introdotto pur qui (6) l'abuso dei memoriali e delle

(1) 27 marzo 1756, a stampa ivi.

(2) Lettera ministeriale al cons.re Rinaldo Cerroni, da Colorno, 7 maggio 1751, min. in ASP, *Assessore della R. Casa*, 1-4.

(3) Nell'agosto ammonì la contessa Barbieri a non ammettere in sua casa, nè praticare, sotto pena della reale indignazione, il conte Giacomo Antonio Sanvitale. Nel gennaio del '52, affinchè non restasse ritardato il corso della giustizia nelle cause ove potessero aver interesse persone impiegate nella r. Corte come gentiluomini di camera, il duca delegò per la sottoscrizione di qualsifosse citazione proprio il conte Sanvitale; a cui, però, nel febbraio fu sostituito il conte di Rohan (lett. orig., ivi).

(4) Da Colorno, 24 ott. 1755, ivi.

(5) Il Cerroni al Ministro, 20 nov.; il Min. al C., 1° dec. — Il Cerroni nell'informare il Ministro della lieta fine dell'episodio (5 dec.) insiste perchè siano prontamente pubblicate regole e leggi circa l'assessorato, eretto da S. A. in grazia soltanto e per maggiore onorificenza de' servitori della sua real Casa. — Anche i militari godevano del privilegio, per cui non si potevano eseguire contro di loro atti giudiziari senza il visto della collatereria (cfr. lettera del conte Giacomo Ceretoli al Carpintero, da Vienna, 21 giugno 1749, nel *Carteggio borbonico*, 832).

(6) Si dovettero vietare anche a Napoli (Schipa, 621).

lettere anonime al Duca, massime in materie civili. Un avviso dei 17 agosto 1750 ammonì che non erano ammessi che memoriali firmati dalle parti o dal procuratore. E nel decembre si dovettero vietare addirittura (1), considerando che per preteso gravame dei giudici potevasi ricorrere alla dettatura, e per negligenza o dolo de' giusdicenti, alla congregazione dei ministri (2). La proibizione si dovette rinnovare, ai 5 gennaio 1753 e ai 21 maggio 1755 (3); e così ancora quella dei memoriali anonimi (Parma, 2 agosto 1755, Piacenza 13) (4). L'accanimento dei litiganti li spingeva ad offese reciproche (5). Sembra, in vero, che mancassero nel paese buoni *ministri togati*, e i *nazionali* erano troppo legati da aderenze, amicizie, parentele, onde si pensò più d'una volta di tornare al sistema farnesiano di tenere maggior numero di magistrati forestieri (6). Udiamo acerbe lagnanze contro le estorsioni e i furti dei commissari (7). E scendendo ai più umili gradini della sicurezza pubblica, i birri erano pagati così male e con tale ritardo, che arrivarono a minac-

(1) Editto dei 23 dec.; il ministro al gov.re di Parma, 14 agosto; e al capo della Congregazione dei ministri, 15 dec. 1750, min. in ASP. *Segreteria borbonica*, 1.

(2) Per le cause criminali si proibiva il ricorrere anche alla Congregazione dei ministri, mentre pendeva il processo informativo, se non per sollecitarne la fine. La detta Congregazione, istituita dai Farnesi per sentire le querele de' sudditi, per togliere gli aggravi. per sollecitare i giudizi e impedire ogni abuso, era composta dei consiglieri del Consiglio supremo di giustizia e degli uditori civile e criminale (lettera ministeriale, 4 marzo 1746, min. in ASP, *Forma del governo farnesiano).*

(3) A Piacenza, 23.

(4) *Avvisi* a stampa, nei *Gridari*.

(5) Così, ai 20 maggio 1752 si rinnovò un bando farnesiano dei 5 giugno 1635, contro quelli che offendono le persone con le quali giuridicamente contrastano, o i loro avvocati.

(6) Il Ministro al conte Selvatico, a Piacenza, da Colorno, 3 sett. 1751 *(Carteggio borbonico*, 842); il Ministro al De Sada e al Portocarrero, riservata, da Parma, 25 dec. 1753.

(7) Il Power al Du Tillot, da Borgotaro, 28 dec. 1756, *Carteggio borbonico*. 858.

ciare un esodo generale (1); e non ottennero che il permesso della questua! (2).

Ma quanto si è visto sin qui, non è ancora la parte più caratteristica dell'opera borbonica in questo campo. All'inizio del ducato, abbiamo trovate assai cattive le condizioni della pubblica sicurezza: male che aveva qua concause locali, ma che era comune ad altri Stati (3). Certo, risse, assassini e furti erano cresciuti enormemente di numero e di efferatezza negli anni delle ultime guerre (4). Ed ora, si stimò necessario obbligare a portarsi un lume chi camminasse di notte per le vie di Parma e di Piacenza (5); emanare replicati particolareggiatissimi editti contro quei benedetti osti, perchè chiudessero subito dopo suonata l'ora di notte, pena (se maschi) tre tratti di corda (6), nè dopo la detta ora accogliessero forestieri, nè mai femmine diffamate, pena a queste tre tratti di corda da essere dati in pubblico e la frusta pubblica e l'esilio per tre anni (7); ripubblicare bandi farnesiani anche contro i vagabondi, i ladri, i banditi e gli altri malviventi (8). Ma, visti inefficaci questi mezzi consueti, il Seratti, violento, com'era, di carattere e di sistema (9), emanò,

(1) L'auditore criminale di Piacenza al Min., 2 luglio 1750, *Carteggio borbonico*, 839.

(2) Purchè si astenessero dalle violenze, ivi.

(3) De Castro, *Milano nel Settecento* cit., 179; C. Tivaroni, *L'Italia prima della rivoluzione francese* (1888, Roux edit.), 534.

(4) Ce lo conferma lo Sgavetti nella cronaca ms. in ASP: 1747, 19 agosto; 1748, 11 febbraio.

(5) L'ordine si dovette rinnovare, a Parma, il 10 maggio 1749, nell'ottobre 1750 (Sgavetti), il 24 dicembre 1753.

(6) Se femmine, tre anni d'esilio.

(7) Editto 10 febbraio 1749, del progovernatore Cerroni, a stampa, nel *Gridario* in ASP; cfr. lettera dell'auditore criminale di Piacenza al Ministro, 27 marzo 1749 *Carteggio borbonico*, 833); grida sopra le osterie, Piacenza, 14 aprile 1749.

(8) Piacenza, 15 febbraio 1749; Parma, 19; il Carpintero al Beghini, consigliere, 19 giugno 1750 (*Carteggio borbonico*, 841); il sergente maggiore Bertolon, 21 agosto 1750 (ivi, 839).

(9) Il Power al Carpintero, da Borgotaro, 13 agosto 1749, copia ivi, 833.

d'accordo, in questo, col duca e con l'opinione pubblica e con l'uso degli altri Stati, quelle famigerate leggi contro i ladri, gli omicidi, i portatori d'armi proibite, che fa stupore veder lodate dal Nisard al cadere del secolo XIX (1). La prima, dei 31 luglio 1749 (2), è contro i frequenti furti. Si comincia col temporaneo confino o esilio o carcere, o berlina o tratti di fune, ad arbitrio del giudice, per un primo furto semplice di qualsiasi valore che non superi i venticinque scudi; segue la frusta pubblica o il marchio infame sulla spalla con l'esilio a tempo, ad arbitrio del giudice, pel secondo; si arriva, pel terzo, computando, di più, in esso il valore degli altri due, alla galera per dieci anni. Naturalmente, col crescere della somma e per le circostanze aggravanti, è d'uopo passare a pene via via più enormi: per esempio, pel furto del valore da 300 a 400 scudi, per la prima volta la galera a vita, per la seconda la forca; per somma maggiore, senz'altro, la forca. Al ladro di cosa sacra o in luogo sacro o anche nei palazzi, nelle fortezze e nei corpi di guardia ducali, per quanto piccolo ne sia il valore, irremissibilmente la forca, con l'arbitrio anche di esasperarla. Ai cassieri ducali o comunali rei di furto di scudi da 100 a 150, la galera a vita: se di più, la forca e la confisca dei beni. Pei nobili, il carcere tien sempre le veci della galera, la decapitazione, della forca. La forca pei grassatori, se il furto sia di cinque scudi, o anche se di meno, nel caso che vi sia stata offesa, benchè leggera. A chi rapisce ferraiuolo o spada o altro di notte, dieci anni di galera, estensibili alla galera a vita, se il valore non supera i due scudi, la forca, se li supera, anche essendo la prima volta. Pei furti domestici, anche minimi, delle persone di servizio, purchè aggravati da qualche circostanza, la galera a vita; e se saranno di più che venti scudi di valore, *siano puniti nella pena della forca, alla quale vogliamo* (si fa dire al *clementissimo* Duca) *che si aggiunga lo squarto, se sarà seguito* (il furto) *con offesa apparente del padrone*. Cinque anni

(1) Op. cit., 8-11.

(2) *Decreti e rescritti* ms. cit., 1749, Colorno, n. 171. Anche a stampa, r. stamperia Monti, Parma, nei *Gridari*.

di confino o tre della ruota di Salso e più ad arbitrio del giudice, ai ladri di polli con circostanze aggravanti; mancando queste, due tratti di corda in pubblico, con l'arbitrio d'aggiungervi, alla prima recidiva, l'esilio *per quel tempo che parrà*. — Per provare qualsiasi furto, basti la deposizione giurata del derubato, che sia fededegno, con l'attestazione giurata di altro della sua casa e famiglia. *Quando non vi sia confessione del reo presente, nè che possa dirsi convinto, purchè sia indiziato oltre la tortura, abbia luogo la pena straordinaria, da misurarsi ad arbitrio del giudice....*

È ben vero che l'enormità atroce di tali pene era approvata, allora, anche da persone di non comune buon senso (1).

Ai 20 del seguente agosto il Ministro emanò un'altra prammatica, contro gli omicidî, con effetto anche sui processi già iniziati, *non potendo l'animo paterno del Duca non risentirsi estremamente per la scandalosa e detestabile frequenza degli assassinî*. Si può immaginare il terrore delle pene. Accade al nostro legislatore, e a tutti gli altri del suo tempo, quel che acutamente osserverà il Beccaria (2): quantunque un'industriosa crudeltà abbia variato moltissimo le spece delle pene, esse non possono oltrepassare il limite dell'umana sensibilità! Basta pensare che nel primo articolo troviamo subito pei rei d'assassinio, purchè entrati nel diciottesimo anno, oltre la confisca dei beni ed il rifacimento dei danni, l'esser tratti a coda di cavallo al luogo del supplizio (3), il taglio della mano destra, e lo squartamento, per esporre i quarti nel luogo del delitto. Pei nobili, sempre, la scure in luogo del nodo scorsoio. Chi, penetrato in casa privata, facesse morire i padroni tormentandoli per costringerli a palesare il nascondiglio del denaro (4), sia arrotato vivo,

(1) Lo Sgavetti, ad esempio, trova poco per un ladro la frusta, l'esser messo sotto la fune pubblica e la galera a vita! (cit. cronaca ms. in ASP, 8 maggio 1757).

(2) *Dei delitti e delle pene*, parag. XV.

(3) Esclusi i nobili.

(4) Così era accaduto più d'una volta di recente in alcune parti dello Stato.

con restar indi esposto il suo corpo a pubblico terrore nel luogo del misfatto. Per l'omicidio premeditato (1), la forca, e il taglio e l'esposizione della testa; pel veneficio di parenti, oltre la pena di morte, sarà infamata la memoria dei delinquenti, anche se nobili e cospicui, con una lapide di perpetua ignominia nel luogo del delitto. I casi dubbi sono rimessi al Supremo Consiglio di giustizia, *con che si ritenga e si osservi sempre nel decidere, la sentenza più rigorosa, tale essendo la sovrana nostra intenzione.* Tutti i giudici criminali in avvenire osserveranno nei processi il metodo che sarà fra breve prescritto loro dal governo riservatamente. A chi denuncerà un omicida, un dono di cento filippi e la facoltà di liberare qualsiasi complice di delitto simile, purchè non reo principale. E l'ultimo articolo prometteva altre provvidenze supplementari! (2).

Ai 4 settembre dello stesso anno, per togliere ogni occasione agli assassinî, usciva, sempre con la controfirma del Seratti, una prammatica sulle armi (3): annullate tutte le licenze di queste, si stabilisce che siano concesse solo dal segretario di giustizia o da quello di stato (4); è vietato, non che portare, tenere armi insidiose, con la pena, per le peggiori (5), della relegazione perpetua in un castello e della multa di trecento scudi d'oro, alle persone nobili o assai civili, e della galera in vita alle altre.

È giusto ripetere che la ferocia di queste leggi non era voluta dal solo Seratti: oltre che essere più o meno comune a tutti gli stati (6), venne mantenuta, anzi inasprita dopo la

(1) Per tale s'intenderà anche quello avvenuto in seguito a rissa, se sei ore dopo questa.

(2) Cit. *Decreti e rescritti* 1749, n. 177, e a stampa, nei *Gridari*. — Anche a questo Editto plaudiva, nelle paginette della sua cronaca inedita, lo Sgavetti, non senza mostrarsi, però, piuttosto scettico circa la sua esecuzione e stabilità: le gride del nuovo governo erano, al solito, così poco osservate! (ms. cit., 20 e 22 agosto 1749).

(3) Data a Sala, a stampa, nei *Gridari*.

(4) Salva la facoltà riservata al capocaccia generale di darle per la schioppetta da caccia.

(5) Pugnali, stili e pistole minori d'once 4 di misura bresciana.

(6) Solmi, cit. *Storia del diritto italiano*, 717; cfr. De Castro,

sua caduta; ed era approvata di gran cuore dal Duca, che volle leggi terribili anche per serbare a se solo i piaceri della caccia nelle sue immense *riservate,* e dal popolo. D'altra parte, i documenti contemporanei ci provano che non si trattava di pene soltanto minacciate a terrore pubblico; erano spesso spesso eseguite e con lo stesso furore che le aveva dettate. Le carceri erano sempre piene. E formavano di per sè, qui come altrove, una pena molto grave (1). Mancavano perfino di ogni riparo contro l'aria invernale (2); per sollevare la camera ducale dal peso di mantenere, a pane ed acqua, i prigionieri, si ricorreva, come in passato e come altrove, a una questua generale nel territorio (3). ed esistevano confraternite, ma con mezzi inadeguati e senza gli opportuni poteri (4). Perfino gli infermi giacevano in terra sino al giugno del 1749, per mancanza di letti, nelle prigioni di Piacenza (5); ed anche a Parma furono per diversi anni tenuti pur essi a pane ed acqua (6). Ma anche le altre pene

Milano nel Settecento, 180 e segg.; Tivaroni, l. c.; W. Cesarini-Sforza, *La « Dichiarazione dei diritti » a Bologna*, Bologna 1915 (estratto da « L'Archiginnasio », anno IX). 18-19.

(1) Cesarini-Sforza, ivi; Schipa, 623-'24.

(2) Il ministro al presidente della camera di Parma, 13 dec. 1749 (min. nel *Carteggio borbonico*, 834): le finestre siano munite almeno di tela.

(3) Il Magistrato camerale di Piacenza, 2 giugno 1749, orig. ivi, 832; e grida del medesimo, 8 giugno 1755, nel *Gridario* in ASP; *Registro di Contadoria*, 1751, C, p. 194, 199 ecc. (pagamenti per il pane somministrato ai carcerati).

(4) Così a Piacenza, prima la Confraternita di S. Giacomo o Giacomino, poi quella del Sacco o della Torricella, alla quale, sin dal 1736, era stato vietato di distribuire direttamente, per mezzo de' suoi assistenti e deputati, il pane ed altro ai carcerati (il Pellicier al Ministro, 4 giugno 1750, orig. nel *Carteggio borbonico*, 839; G. Baiardi al Ministro, 18 agosto 1749, orig. ivi, 833).

(5) Il padre gesuita Girolamo Giustiniani chiese di poter erigere là una congregazione pei sussidi spirituali e corporali ai poveri carcerati; ma il consigliere conte Girolamo Baiardi diede parere recisamente contrario (lettera citata), concludendo doversi restringere entro il termine del dovere l'eccedente zelo di quel religioso.

(6) Il Rice al Berti, 9 agosto 1754, orig. ivi, 852.

erano inflitte con una specie di feroce voluttà, fra la curiosità morbosa d'una folla enorme di spettatori. Le sentenze di morte (e le mostrano ben frequenti le testimonianze dei cronisti e i registri stessi delle orrende spese pei *mastri di giustizia*) (1) si eseguivano nella Piazza grande, pure della capitale (2), col massimo apparato, al quale conferiva anche la presenza solenne dei confratelli confortatori (3). La forca lavorava perfino di carnevale, sospendendosi pel giorno del supplizio l'indulto delle maschere (4). La frusta, la scopa, l'esporre alla berlina o sotto la catena infame o corda pubblica, i tratti di fune usavansi a profusione, anche contro le donne, per le vie principali e nella Piazza (5). Si frustavano disgraziati sopra un asino; e molti si cominciarono a segnare col marchio infame sulla spalla sinistra (6). Assistendo a quei barbari strazi, il pubblico provava per lo più un tristo piacere: ma quando si punivano reati, a così dire, popolari, come frodi di sale, compassionava e gettava soldi ai puniti,

(1) Per es., nel gennaio 1756, L. 466 per l'esecuzione di sentenza della forca con lo squarto del corpo e trasporto al luogo del delitto (*Registro di Contadoria.* H, p. 146). — A Piacenza, secondo don Giulio Gandini (*Compendio storico.* nel ms. Pallastrelli 162, della Biblioteca Comunale di Piacenza), furono impiccati in 4 o 5 anni, dal 1749, circa una ventina di ladri, riuscendosi così a nettarne il paese (p. 390).

(2) Soltanto nel giugno del 1771, per ordine ducale, il patibolo fu piantato, invece, sul baluardo di S. Benedetto (Ms. parm. 466, f. 374).

(3) A Piacenza era la confraternita de' cappuccini laici di S. Maria della Torricella: ad esempio, è a stampa (nel *Gridario* in ASP) un *Invito* del guardiano ai fratelli per accompagnare al solito luogo del supplizio sei condannati alla forca (cinque per rapina armata in casa; uno per ratto armato e stupro, commessi con altri due, contumaci), 12 maggio 1752.

(4) Avviso del gov.re di Piacenza, 5 febb. 1754, a stampa, ivi.

(5) Cit. *Registri di Contadoria*, in ASP, e cronaca ms. dello Sgavetti, ivi, *passim*.

(6) Nel 1751 (*Registro di Contadoria*, C, p. 188), ai 19 giugno, in sabato, giorno di mercato, il bollo infame fu impresso dal carnefice sopra sedici persone, nella pubblica Piazza di Parma! (Cfr. Sgavetti, alla data: *.....cosa non mai più seguita in Parma*).

mentre erano messi alla berlina o battuti con la scopa (1). Per delitti, dei quali mancavano denunzie e querele o la piena prova, e anche soltanto per semplici indizi, l'auditore criminale poteva condannare (2) al bando perpetuo, dopo varie pene infamanti (3). Lo sfratto veniva intimato anche, in nome del Duca, per cause riservate, a Ebrei o forestieri, o a persone di condotta scandalosa. E così erano espulse spesso le donne di mal affare: con la testa rasa, dopo le frustate in carcere o in pubblico, erano accompagnate tra le armi con musica da grande concorso popolaresco sin fuori le porte della città; in cui sovente, nonostante lo sfratto, tornavano, per essere novamente scacciate... (4). Anzi, essendovi in Piacenza il bell'uso di metterle *sopra il cavalletto o sia la capra*, il Rice ordinò, in nome di S. A., che s'introducesse anco in Parma (5). Il bando perpetuo era pure inflitto ai maggiori delinquenti di vita brigantesca (6): nel 1751, erano così banditi ottantadue da Parma, sedici da Piacenza, quarantadue da Guastalla (7). Pei giovani scapestrati una forma di bando era

(1) Sgavetti, 5 agosto 1750 e 28 agosto 1754. — Ma nel 1750 si arrivò a condannare a tre anni di galera due rei confessi d'introduzione di sale ed acquavite forestieri (lettera ministeriale, 18 febb. 1750, *Carteggio borbonico*, 836).

(2) Così accadde anche a due ventenni, di condizione miserabile e vita oziosa (l'auditore criminale di Piacenza al Min., 21 aprile 1749, ivi, 834).

(3) Esposizione sotto la corda, frusta pubblica, tre tratti di fune (anche a un vecchio storpio), fustigazione (anche a una donna) (carteggio fra l'auditore e il ministro, maggio e settembre 1749, ivi).

(4) Sgavetti, 15 giugno 1749, 16 luglio 1752; lettere tra il Ministro e il governatore di Parma, 11 luglio e 15 sett. 1752, *Carteggio borbonico*, 845.

(5) *Ordinazioni comunali*, 1755, f. 256 t.° (nell'Archivio del Comune di Parma).

(6) Ad essi dovevano dare la caccia, con libertà di ucciderli occorrendo, i capi e i deputati dei Comuni rurali; ad es., grida 27 giugno 1749, a stampa, nel *Gridario* in ASP.

(7) *Catalogo* a stampa, ivi. — Questi cataloghi, fatti periodicamente, erano inviati ai governi esteri, giusta le convenzioni contro i malviventi, delle quali si vedrà. Cfr. lettere del Carpintero, 30 ott. e 1° dec. 1750 (*Carteggio borbonico*, 839).

il reclutamento nelle milizie arrolate per conto della Spagna. Una specе di lavori forzati era quella della ruota di Salso, nelle saline (1). Ma tutti gli altri erano fatti nelle galere della Serenissima (2), alla quale il nostro governo (secondo un'antica convenzione farnesiana, che era stata rinnovata ora, non senza stento, pei buoni uffici dell'ambasciatore di Spagna a Venezia) vendeva i condannati per la vita o a tempo (3): gli sciagurati, che negli anni de' quali parliamo furono assai numerosi, dopo la visita medica che li dichiarava abili all'improba fatica, erano condotti in giro per la città sopra un giumento, col remo in ispalla e sotto le frustate del carnefice, e poi dal bargello con buona scorta accompagnati fino a Venezia (4). I loro nomi erano pubblicati nel ducato con la dichiarazione del delitto e della pena di ciascuno (5).

Questo stesso elenco di pene atroci, con tanta ed anzi crescente larghezza applicate, prova la vanità di quelle leggi draconiane. Ma ce ne dà conferma esuberante il continuo succedersi e il tenore stesso dei nuovi bandi. Ai 22 agosto 1750, un sol anno dopo sì terribili prammatiche, *per frenare la malvagità di alcuni che in questo r. d. dominio con*

(1) Nel 1750 ve n'erano 15; ma essendosi lagnato il conduttore di quelle fabbriche, ai cinque che superavano il numero stabilito, fu commutata la pena restante in un tempo doppio di esilio, secondo l'uso farnesiano (lettera del Seratti, 22 marzo 1750, nel *Carteggio borbonico*, 838).

(2) Così anche i condannati al remo milanesi. — In lettera del Carpintero, citata, 3 sett. 1751, si accenna a qualche spurgo del Piacentino, fatto con l'invio di diversi malandrini ad Orano.

(3) Lettera dell'ambasciatore duca di Montealegre, da Venezia, 15 ott. 1749, al Ministro. orig. nel *Carteggio borbonico*, 833.

(4) Il Seratti all'audit.re criminale di Parma, 4 sett. 1749 (ivi); Sgavetti, cit. cronaca ms., 5 sett. 1749; il Seratti all'audit.re crim. di Piacenza, 5 e 23 dec. 1749 (ivi, 834); l'uditore generale di Guastalla al Ministro, 29 dec. 1749 (ivi, 838); il Montealegre al Rice, da Venezia, agosto 1752 (ivi, 846). — Il Cardinal legato di Ferrara mandò al Rice, 30 dec. 1754, il passaporto per la barca che doveva condurre circa 45 condannati al remo (ivi, 852).

(5) Così, *Avviso* a stampa (nel *Gridario* in ASP) del 12 marzo 1750, per quarantatre galeotti, 17 parmigiani e 26 piacentini.

facilità troppo audace si avanzano a commettere omicidi, si esumano editti e gride perfino del sei e del cinquecento (1). *Essendo giunto a notizia di S. A. che... vengano infestati questi suoi stati... da vagabondi, ladri, banditi ed altri malviventi,* ai 9 novembre 1750 un editto ordina ai comuni di procedere all'arresto dei medesimi (2). Il che non impedì che, ancora nell'anno seguente, almeno il Piacentino fosse desolato da orrendi delitti (3). E infatti, *avvegnachè non sono cessati i furti, che si rendono ogni dì più frequenti,* S A. vede la necessità di esacerbare le pene, e, sull'esempio d'un bando del 1655, ordina che qualunque furto, il cui valore oltrepassi cinquanta lire di Parma (circa dodici di Francia), debba *irremissibilmente esser punito in pena della forca!* (4). E si rinnovano con aggiunte aggravanti, negli anni successivi, bandi, editti, gride contro forestieri, zingari, vagabondi, oziosi (5), con la continua constatazione della vanità dei precedenti. Non si otteneva che di cadere, talvolta, perfino nel pubblico dileggio (6).

(1) *Bando* del governatore di Parma, a stampa, nel *Gridario* in ASP.

(2) *Editto* del Carpintero, a stampa, ivi: dovevano valersi delle milizie foresi e far dare campana a martello.

(3) Mio studio cit. *Ultime cure del cardinale Alberoni,* 14.

(4) Gride del governatore di Parma e di quello di Piacenza, 27 marzo 1751, a stampa nel *Gridario* in ASP. Proporzionatamente erano aggravate le pene pei furti ancor più leggeri: per il 1° furto semplice di 50 lire parmigiane o meno, la frusta, il marchio sulla mano destra e il bando perpetuo; per il 2°, sette anni di galera e l'esilio perpetuo; per il 3°, la forca.

(5) 10 aprile 1751, 15 marzo 1752, 14 sett. 1754 (divieto ai barcaiuoli e portinai di non traghettare malviventi in questo stato), 23 aprile 1755 (vigilanza contro gli zingari), 30 gennaio 1755 (legge circa il portare le armi), 16 luglio 1756 (editto contro gli osti): a stampa, nel *Gridario* in ASP. — Nella citata lettera del Carpintero, 3 sett. 1751, si legge: ......*Io so dire a V. S. Ill.ma* (il conte Selvatico) *che da paesi esteri si sentono doglianze, giunte a notizia perfino di S. A. R., che le strade del Piacentino non sono sicure, per li malandrini che le infestano; il che succede, perchè mai si spediscono le cause di tanti carcerati, e non si dà mai un esempio di gastigo, che metta terrore a' malviventi.....*

(6) Sgavetti, cronaca ms. cit., 1755, 16 luglio: *Non credo sia*

E neppure erano cessati gli abusi a danno della giustizia. Chi poteva pagare, otteneva di commutar la pena in una multa pecuniaria, anche per delitti gravi, di omicidio, di ratto ecc. (1). Pure nel consiglio di S. A., dietro consulto del Supremo Consiglio di giustizia, si potevano deliberare permutazioni di pena, anche pei più gravi delitti. Spesso i rei maggiori divenivano uccelli di bosco, con la complicità facile ed irridente del diritto d'asilo (2).

Concludendo, nel campo della giustizia c'era quasi tutto da rifare, per un ministro che avesse aderito davvero anche in ciò alle idee e all'indirizzo dello spirito filosofistico. Vedremo se e quanto abbia innovato, in questo riguardo, il Du Tillot, dacchè divenne, nel 1759, anche ministro di giustizia e grazia. Certo, una scorsa delle cronache dopo quell'anno non ci mostra un cambiamento di sistema, salvo la sostituzione di lavori forzati pubblici nel paese all'invio alle galere; nè appaiono fra le leggi mutazioni delle famigerate prammatiche del 49...; ma non conviene precorrere col giudizio la fine del processo!

§ 5. Si è parlato diffusamente della condizione pupillare del ducato in questi anni. Gli affari esteri, dei quali si passa a far cenno, sono, naturalmente, subordinati a quello stato, e quindi di carattere non primario; tuttavia, degni pur essi d'esame, soprattutto in quanto aumentavano le difficoltà, già gravi, del governo, con un viluppo di controversie non lievi, nè facili.

Le solite questioni di confine (3) pendevano, nonostante

mai stata fatta, nè affissa grida come quella d'oggi; tanto è ridicola e senza riflesso, almeno secondo il detto comune. È per le osterie: nessuno vi possa stare più di un'ora pel pranzo, e per merenda o colazione solo mezz'ora; e ciò per evitare litigi e inconvenienti, come purtroppo accade. Ma chi è uso, sia osservante di tal ordine, io non lo credo, certo. — Anche in molti altri luoghi mostra scetticismo circa l'efficacia delle terribili gride.

(1) Ancora ai tempi del Bertioli, tali multe erano tariffate ne' rituali delle dettature di Parma e di Piacenza (cit. *Miscellanea fiscalia*, I, f. 141).

(2) Vedremo di questo nel paragrafo sesto, relativo agli affari ecclesiastici.

(3) Cfr. V. ADAMI, *La magistratura dei confini negli antichi*

la piccolezza del territorio, con ben cinque stati finitimi, in parte dibattute sin dall'epoca farnesiana (1). S'intende che ora anch'esse erano soggette alla tutela spagnuola (2). Vi attendeva da molto tempo un commissario generale dei confini; nonostante la cui opera gli sconvolgimenti seguiti alla estinzione della casa ducale non erano stati senza effetti disastrosi. Tale ufficio era tenuto, nel 1749, dal feudatario piacentino marchese Gioseffo Tedaldi, dal quale dipendevano gli ispettori dei vari settori. Gli fu dato, nell'anno successivo, come aiuto, il consigliere Odoardo Raffi (3), e fissato un assegno meno irrisorio, a spese, però, del Comune di Parma e di Piacenza (4). In vero, le controversie erano assai numerose.

Si contrastava, circa il confine, col regno di Sardegna. Secondo noi, il torrente Bardoneggia o Bardonezza (5) era nostro all'incrocio con la strada romea, con un tratto di questa, verso sera, fino allo sbocco della via montana; i Pavesi sostenevano, in vece, che il limite era segnato da quel

domini di Casa Savoia, in « Miscellanea di storia italiana », 3ª serie, t. 17, p. 191, 192, 197; Coppi, cit. *Annali*, I, 25.

(1) A. Barilli, *Lettere politiche inedite del p. Paolo Segneri*, Parma 1911 (estratto dal vol. XI della N. S. dell'« Archivio storico per le province parmensi »); G. Micheli, *Le Valli dei Cavalieri*, Parma 1915, pp. 91 e seg.ti.

(2) Il Carpintero ebbe a Madrid, prima di partire, apposite istruzioni (lettera dell'Enseñada a lui, da B.n Retiro, 23 dec. 1749, nel *Carteggio di Spagna* in ASP); e per volere della Spagna fu a lui solo riservata anche quella partita, con assoluta esclusione del Seratti (cit. lettera del suddetto allo stesso, 24 marzo 1750, ivi).

(3) Risposta del Raffi al Ministro, da Piacenza, 4 giugno 1750 (orig. in ASP, *Mutazioni, promozioni e rimozioni di ministri*).

(4) Quello di Piacenza già gli dava un assegno annuo; il Carpintero, con lettera dei 3 luglio 1750 (cit. *Ordinazioni comunali* nell'Archivio del Comune di Parma, 1750, f. 86), da Colorno, ordinò al Comune di Parma di passargli altrettanto (L. 1560 parmigiane). Invano gli Anziani obiettarono che già concedevano L. 426 annue al dottore Antonio Costerbosa, congiudice nella congregazione dei comuni e, come tale, commissario dei confini (lettera 7 luglio nel *Carteggio borb.*, 839).

(5) Affluente di destra del Po e linea generale di confine tra i due stati; cfr. Molossi, cit. *Vocabolario topografico*, 13.

torrente, comune tra i due Stati. E in proposito si riaccesero subito le dispute, nell'occasione delle venute dei sovrani (1), benchè ad accoglierli si recasse, ambo le volte, anche il commissario generale, fermandosi al *preciso confine dello stato piacentino, per mantenere il possesso e diritto di questa territoriale giurisdizione sino al detto confine* (2). La controversia seguitò a rimanere insoluta, inasprendosi specialmente ai vari passaggi della duchessa; mentre altre piccole questioni si dibattevano nella montagna (3). Ma assai più gravi erano le dissensioni verso la Lombardia austriaca. Ne avevano avuto conoscenza i plenipotenziari radunati a Nizza, alla fine del 1748, per regolare l'esecuzione del trattato d'Aquisgrana (4): considerando la natura (5) e situazione dei terreni, i modi di coltivazione, la mutabilità del corso fluviale e i dubbi numerosi agitati anche nel passato, essi giudicano impossibile fissare di là i confini, e stabiliscono che un mese dopo la presa di possesso, commissari delle due parti trattino a Crema questo punto (6), insieme con tutti gli altri relativi al commercio d'esportazione e di transito e alla navigazione padana (7). Un'altra grossa questione ri-

(1) Avendo in entrambe le circostanze il Comune di Piacenza fatto costruire un ponte di legno e inghiaiare il tratto di strada a ponente di esso, i Pavesi levarono proteste e reagirono (*Carte dei confini* in ASP, Vol. 1°, filza II^a^ MM, nn. 9 e seguenti).

(2) Sua lettera al ministro, da Castel S. Giovanni, 17 nov. 1749 (in ASP. *Parma e Piacenza in possesso del r. Infante*...); cit. *Carte dei confini*, ivi, n. 16. Cfr., pei termini della questione, lettera del Carpintero all'Enseñada, 26 gennaio 1750, nel cit. *Carteggio di Spagna*.

(3) Gli uomini di Bobbio passavano a far legna nei boschi di Mezzano Scotti, oltrepassando la Costa, detta delle Forche, che secondo i Piacentini era divisoria (cit. *Carte dei Confini*. Z, filza 1^a^, vol. 1°, n. 58).

(4) Cfr. Casa, cit. *Memorie storiche di Parma*..., 137 e 140.

(5) Alluvionale.

(6) Col necessario sussidio di piani topografici, osservazioni sul luogo e testimonianze.

(7) *Article touchant les limites des états de Parme, Plaisance et Guastalle. Nice*, 4.XII.1748, copia nel ms. parm. 476, *Confins de Parme*, p. 1, nella R. Biblioteca Palatina di Parma.

guardava Bozzolo e Sabbioneta, Reggiolo e Luzzara, i primi due occupati dall'Impero e pretesi da Don Filippo, i due ultimi incorporati nel Guastallese, ma pretesi dall'Austria (1) come parte del Mantovano. I plenipotenziari, senza pregiudizio degli eventuali diritti, stabilirono che si conservasse per ora lo *statu quo*; nel congresso di Crema si decidesse anche di ciò, entro due mesi dalla sua apertura (2). La questione di Bozzolo e Sabbioneta fu subito data a studiare dal nostro governo a persone giudicate competenti nel diritto pubblico (3), giacchè sarebbe stato un ben prezioso acquisto, per la fertilità di quel territorio; ma i documenti relativi erano stati dal governo austriaco portati a Mantova (4). Intanto si facevano i preparativi, in ispece raccogliendo documenti, per intervenire bene armati al divisato congresso (5): si officiava il conte Beltrame Cristiani, inviandogli le prove dei nostri diritti (6), e presentandogli, in una sua venuta a Parma, le nostre lagnanze per gli *attentati* dei Lodigiani nell'Oltrepò piacentino (7). Il conte ligure al servizio

(1) Per bocca del conte Verri.

(2) In caso di discordia si scegliesse un arbitro (*Article separé de convention particulière touchant le Duché de Sabioneta, la principauté de Bozzolo et les terres de Reggiolo et de Luzzara.* Nice, 4.XII.'48, copia ivi, p. 5). Cfr. I. Affò, *Istoria della città e ducato di Guastalla,* IV, Guastalla 1787, p. 95.

(3) Lettera del conte Paolo Zambeccari al Carpintero, da Bologna, 20 marzo 1749, in ASP, cit. *Parma e Piacenza in possesso del r. Infante.* Morto l'avvocato Montefani Caprara, se ne cercava un altro, perito ed abile.

(4) Lettera del detto conte, da Bologna, 9 giugno 1749, nel cit. *Carteggio borbonico*, 832; cfr. Affò, ivi.

(5) Furono destinati a raccogliere i documenti e a studiarli, col Tedaldi, il consigliere Garbarini e il dottor Verona, avvocato patrimoniale di Guastalla (il Carpintero al Francia Pellicier, 13 e 18 aprile 1749, orig. nel *Carteggio borbonico*, 831). Naturalmente, si sentì il terribile vuoto, prodotto dalla mancanza delle carte portate da Carlo a Napoli, e subito cominciarono le istanze pel loro ritorno, come vedremo.

(6) Il Cristiani al Pellicier, da Milano, 28 maggio 1749, orig. nel *Carteggio di Milano* in ASP.

(7) Il Carpintero all'Enseñada, 26 gennaio 1750, nel *Carteggio di Spagna,* ivi.

austriaco, protestando il suo desiderio di promuovere con tutti gli sforzi l'armonia fra le due corti, fece buone promesse; ma, tornato a Milano, andò schermendosi e rimettendo evasivamente le cose al congresso di Crema. Consta (1) che nel 1750 fu concordata tra i due governi la preventiva dichiarazione provvisionale, che qualsiasi atto posteriore alla convenzione di Nizza non potesse mai nè aggiungere, nè togliere alle rispettive ragioni. Ma del congresso di Crema si parlava soltanto in aria, almeno dal nostro governo, che ubbidiva alla Spagna (2). Così, nonostanti i vincoli di parentela tra le due corti e i replicati tentativi di accordo, le questioni si inasprirono coi soliti incidenti di confine, divenendo lunghe lunghe e sempre più inconciliabili (3), finchè non le tagliò la spada del Bonaparte a favore della Cisalpina: il dissenso era, in vero, insolubile, chè i nostri volevano, naturalmente, conservare l'Oltrepò piacentino e parmigiano, esteso per cinquanta miglia lungo il fiume e formante la porzione più fertile del ducato, e i Milanesi volevano portare il confine al Po, sia pure con qualche compenso. Le controversie coinvolgevano, così, l'importante affare della navigazione padana, che da parte sua originava discussioni pei transiti reciproci di grani e d'altre merci e per le visite e i dazi di dogana (4).

(1) Consulto pel Consiglio ducale del 19 agosto 1756, nel *Carteggio borbonico*, 858.

(2) Mentre l'imperatrice destinò subito a suo rappresentante il senatore conte Verri, il nostro governo non ne fece nulla: così almeno potè esporre le cose, nel 1753, il Cristiani al Rice, affatto ignaro di questa e delle altre questioni (Masnovo, *La corte di don Filippo*... cit., 30).

(3) Cfr. cit. *Carte dei confini* in ASP, Z. filza 1ª, vol. 1°, n. 62 (a. 1759), e volumi 5 di indice delle dette carte per una discussione da farsi con lo stato di Milano (1762); cit. ms. parm. 476, *passim*, per le discussioni e controversie sino al tempo della Rivoluzione.

(4) Nota in *Carteggio borbonico*, 841. — Il governo della Lunga del Po piacentino formava una commenda, confermata nel 1749 al conte Raffaello Tarasconi Smeraldi, maggiordomo di re Carlo (Schipa, 276, 462) (lettera del conte al Carpintero, da Portici, 22 aprile 1749, *Carteggio borbonico*, 831). Il commendatore e il magistrato camerale

Con Modena le questioni di confine furono riattizzate, di contraccolpo, da un trattato conchiuso ai 24 luglio 1752 tra l'Imperatrice, come duchessa di Mantova (1), e quel duca, e che regolò, senza riguardo ai nostri *diritti* (2), la navigazione padana, considerando sotto la giurisdizione modenese, senz'altro, varie terre ed acque pretese da noi. Il Tedaldi pensava che il Cristiani, agente imperiale, fosse stato tratto in inganno dal modenese co. Torretti, e sperò, invano, nella resipiscenza di quello (3). Antiche, particolarmente, erano le controversie pei confini col granducato di Toscana. Riguardavano, tra l'altro, il taglio dei faggi che quei di Rigoso intendevano aver diritto di fare nel distretto di Comano, e i diritti di pascolo, pure contraddetti dai Toscani, e la pretesa rimozione di un termine: dalle alte cime ne giunse l'eco a Firenze e a Vienna (4). Finalmente, nel 1754, per terminare le secolari controversie tra le ville di Miscoso, delle Valli de' Cavalieri, e di Comano e per *ben vicinare*, il governo di Parma e la Reggenza delegarono commissari (5); ma occorsero ben molti anni e un lodo del conte di Firmian

di Piacenza emanarono ordini e regolamenti pei paroni e i marinai o navaroli (gride febb. 1751, 28 ag. 1753, 24 sett. e 28 nov. 1755, a stampa, nei *Gridari*). Il governo teneva sul fiume apposite barche armate o bergantini, a difesa dei diritti doganali e a garanzia dei naviganti pel lungo o pel traverso (Bertioli, cit. ms. *Miscellanea fiscalia* in ASP, I, 149: bergantini di Guastalla e di Piacenza).

(1) Rappresentata dal conte Beltrame Cristiani.

(2) Giurisdizione di tutto il Po lungo il Guastallese e di metà dal confine parmigiano in su, delle acque del Crostolo, della Bocca d'Enza ecc. (cit. *Carte dei confini*, AA, filza II, vol. 1, n. 12).

(3) In occasione d'uno dei passaggi del Cristiani presso la nostra corte (cfr. Masnovo, 31); lettera del T., da Piacenza, 2 ag. 1753, nel *Carteggio borbonico*, 850. — In certi luoghi mancavano perfino le carte per le visite periodiche del confine: ad esempio, in Colorno, per un saccheggio e incendio dato dalle truppe alemanne nel 1733! (cit. *Carte dei confini*, AA, filza VIII, vol. I, n. 40).

(4) Raniero Vernaccini al Rice, da Firenze, 25 nov. 1752, nel *Carteggio di Toscana*, in ASP.

(5) Il dott. Giambattista Torti, commissario ducale di Bardi, e l'uditore della Lunigiana: *Libro delle r. patenti* in ASP, f. 187, Colorno, 17 maggio 1754.

e l'arbitrato del re di Sardegna, perchè si chiudesse la grande lotta! (1). Solamente con Genova, essendo ben segnati i termini, non si ebbero, in questi anni, che i piccoli incidenti, consueti lungo tutti i confini (2).

La questione dei confini, in ispece con la Lombardia austriaca, si complicò con le necessità della caccia ai malandrini, che si rifugiavano, a vicenda, nel territorio estero contestato. La piaga del brigantaggio era, del resto, così generale e così difficile a combattere, anche pel grande frazionamento politico, che fu sentita dappertutto la necessità di accordi tra i governi dopo cessata l'era delle guerre. Quando fu ordinata nel ducato, sin dai primi inizi del nuovo dominio, la lotta contro il malandrinaggio imperversante, i funzionari incaricati della difficile impresa nei territori confinanti col Milanese, suggerirono tosto che per fare opera non vana occorreva accordarsi con quello stato, giacchè i malviventi dopo le incursioni si riparavano oltre il confine. E l'accordo fu presto concluso col governatore generale co. di Harrach (anch'egli impensierito del numero dei ladri e degli assassini, enorme nonostanti le pene più crudeli), stabilendosi un'operazione contemporanea e combinata (3). Un nostro vicario e giudice criminale di campagna (fu eletto a tale ufficio il maggiore di Piacenza, tenente colonnello Davide Griffith, irlandese) doveva con soldati e birri e boia procedere sommariamente, all'uso di guerra, alla pronta punizione dei banditi capitali, dei ladri famosi e particolarmente dei grassa-

(1) Micheli, *Le Valli dei Cavalieri* cit., 179-186.

(2) Si interponevano come paceri il nobile patrizio genovese Agostino Grimaldi e il Cornejo, residente spagnuolo in Genova: lettere 15 e 26 maggio 1749 e 30 maggio e 19 giugno 1750 nel *Carteggio di Genova* in ASP, e cit. *Carte dei confini*, OO, filza 1ª, vol. 1°, 3 e 5; FF, filza 6ª, vol. 1°, nn. 43-45; Z, filza 1ª, vol. 1°, n. 58: atterramento di termini, rimessi a posto con l'intervento di rispettivi commissari, ecc.

(3) Copioso carteggio dall'aprile all'agosto 1749, nel cit. *Carteggio borbonico*, 831, 832, 833; lettera del conte Pallavicini al conte Boselli, colonnello del reggimento di Parma, di guarnigione in Piacenza, 16 luglio 1749, or. nel *Carteggio di Milano*, in ASP.

tori (1). Le spese non lievi della grande caccia furono addossate alle tre comunità principali, anticipandole quella di Piacenza (2). Da parte nostra l'azione fu principiata con vigore (3); ma, sorti malintesi col commissario milanese, il Griffith fu richiamato al suo ufficio in Piacenza, dichiarandosi compiuto il suo incarico. Intanto, però, per iniziativa del governo lombardo, si preferì venir a trattare e concludere (4), previa per noi l'approvazione del Re di Spagna (5), una convenzione (6) quinquennale per l'arresto dei banditi, sul genere di quelle che nel medesimo anno vennero stipulate da Milano stessa con Torino, con Roma, con Modena (7): i banditi da un territorio son tali anche per l'altro; è concordato l'arresto e la consegna reciproca dei rei di morte o di galera perpetua o d'altre gravi pene; si stabilisce lo scambio dei cataloghi dei rispettivi banditi (8). Il gran cancelliere Cristiani propose pure un'intesa per la restituzione dei disertori (9); ma per volere della Spagna, che dalle diserzioni dei

(1) Bando dei 5 agosto 1749, a stampa di L. B. Salvoni, Piacenza, nel *Carteggio borbonico*, 833.

(2) Il governatore di Piacenza al ministro, 1º sett. 1749; il ministro agli anziani del comune di Piacenza, 5 sett. 1749, ivi.

(3) Con una circolare dei 19 decembre ai giusdicenti ducali e feudali foresi, si ordinò anche che dai consoli di tutte le terre si escludessero i vagabondi e gli oziosi e si denunciasse tutto il movimento dei forestieri. - Corrispondenza tra il commissario e il ministro, sett., ivi.

(4) Specialmente tra il Cristiani e il Tedaldi, circa i limiti territoriali, fino ai quali si potesse dall'una e dall'altra parte spingere l'inseguimento dei banditi (lettere Cristiani-Seratti, 29-30 dec., nel *Carteggio* cit., 834).

(5) L'Enseñada al Carpintero, da B. Retiro, 13 del 1750, orig. nel *Carteggio di Spagna*, in ASP.

(6) Firmata in Parma dal Carpintero per S. A. ai 25 marzo 1750, e ai 31 pubblicata a stampa (nei *Gridari*).

(7) *Carteggio di Milano* cit., 1750, febbraio e luglio.

(8) La convenzione fu via via rinnovata alle scadenze: lettere tra il nostro ministro e il presidente de Olivera, febbraio e marzo 1755, ivi; e così nel '60, nel '65, nel '70....

(9) L'idea di simile accordo con Milano e Torino era stata suggerita al Carpintero dal conte Anton Gioseffo della Torre di Rezzonico, con lettera dei 17 luglio 1749, orig. nel *Carteggio borbonico*, 835.

soldati del Milanese sperava accresciuti i suoi arrolamenti nel ducato, la proposta fu lasciata cadere (1). Convenzioni simili contro i banditi furono fatte dal nostro governo con Modena (2) e infine anche con la Toscana (3). Con Genova fallirono le trattative iniziate, sempre pel tramite del marchese Agostino Grimaldi, nel 1750, perchè sarebbe occorso derogare a qualche legge antica e perchè il governo della Repubblica era troppo occupato dalla conclusione dell'affare di S. Giorgio (4).

Delle altre relazioni principali coi vari stati sarà utile fare una rapida rassegna, per chiarire meglio l'ambiente politico del nuovo ducato.

Il Re di Sardegna aveva di mala voglia sgombrato il Piacentino (5), e non attendeva che la morte del Re di Spagna per far valere i suoi diritti di riversione su quella città e il suo territorio sino alla Nure, sanciti, com'è noto, dall'articolo 4° del Trattato di Aquisgrana. Non mancò fra le due corti lo scambio delle gentilezze di prammatica nè dei piccoli favori fra i due governi, senza però che il primo ministro sardo volesse concedere al primo ministro parmigiano il titolo di eccellenza (6). Il marchese Del Borgo, venuto a felicitare

(1) L'Enseñada al Carpintero, da B. Retiro, 28 luglio 1750, nel *Carteggio di Spagna* in ASP: tanto più che S. A. aveva così poche truppe ed era tanto facile (a detta dell'Ens.) contenerne le diserzioni.

(2) Lettere del Carpintero e del conte Sabbatini, marzo 1750, a proposito dell'arresto nel Modenese d'un vagabondo che teneva nella valigia le chiavi della Porta S. Croce di Parma, nel *Carteggio di Modena* in ASP. - La convenzione fu pubblicata a stampa ai 20 giugno 1750, e rinnovata di quinquennio in quinquennio (stampe nei *Gridari*).

(3) Nel 1756, per iniziativa del Power, governatore di Borgotaro (*Carteggio di Toscana*, in ASP, 1755 e '56): convenzione quinquennale dei 27 gennaio 1756 (*Gridari*).

(4) Lettere del Grimaldi, da Genova, 7 aprile e 18 luglio 1750, nel *Carteggio borbonico*, 839.

(5) Le formalità della consegna erano state fissate a Nizza, nel febbraio 1749, con particolari convenzioni (*Carteggio borbonico* 832, e *Carteggio di Francia* in ASP, aprile 1749).

(6) Nel luglio e settembre 1749 il Re concedette la grazia a un

la riunione di questi sovrani nei loro stati (1), confidò al Carpintero il desiderio di stabilire fra le due corti una buona corrispondenza; il governo spagnuolo, subito informato dal ministro, approvò l'intenzione, assicurando che quell'amicizia sarebbe stata certo promossa e coltivata dal rappresentante di Spagna a Torino, Manuele de Sada (2). Le nozze del duca di Savoia con una sorella di Don Filippo portarono l'invio a Torino del marchese Uberto Pallavicini di Roma (3); al quale rispose la venuta a Colorno del marchese Seissel di Chatillon (4). Nel passare di qua per recarsi a Napoli, nel 1750, il conte di Monasterolo non presentò agli Infanti lettere del Re, perchè non s'era ancora concordato il cerimoniale tra le due Corti; protestò, tuttavia, l'intenzione del suo sovrano di voler essere, non ostante l'incomprensibile fatalità della guerra passata, nella più perfetta corrispondenza con Ispagna, Napoli e Parma (5). Ma troppo erano opposti gli interessi sardi a quest'ultima: negli anni seguenti non si ebbero che i soliti scambi di cortesie (6).

esiliato e il permesso di passaggio per Nizza e Oneglia a un distaccamento delle guardie ducali (il marchese del Carretto di Corzegno, primo ministro del Re, al Carpintero, da Torino, 16 luglio 1749, orig. nel *Carteggio borbonico* 832, e 24 sett. 1749, orig. nel *Carteggio di Piemonte* in ASP).

(1) La visita fu subito ricambiata, a nome del duca, dal conte piacentino Marazzani Visconti (lettere del marchese del Carretto, 9 e 22 dec. 1749, nel cit. *Carteggio di Piemonte*). Il 18, il del Carretto annunciava la stipulazione degli articoli matrimoniali del duca di Savoia con l'infanta Maria Antonia (orig. ivi).

(2) Il marchese de la Enseñada al Carpintero, da Buen Retiro, 6 del 1750, nel *Carteggio di Spagna.*

(3) Il Ministro al marchese P., da Colorno, 30 aprile 1750, nel *Carteggio borbonico*, 836; *Registro di Contadoria*, B. 1750, p. 182: lire 20.000 per aiuto di costa.

(4) Il Ministro al D'Ossorio, 13 giugno 1750, min. in *Carte Du Tillot*, N, 11 bis.

(5) Il Carpintero all'Enseñada, da Colorno, 6 luglio 1750, min. nel *Carteggio di Spagna*, in ASP.

(6) Scambio di inviati per la nascita del principe di Piemonte (marchese di Lanzo e marchese Meli Lupi di Soragna, maggio 1751, *Carteggio di Piemonte*); dono di cervi a Don Filippo da parte del Re e del duca di Savoia (5 dec. 1752 e 26 giugno 1756, ivi).

Le relazioni con la Lombardia austriaca prendono una intonazione speciale per l'opera di saggio e potente arbitrato, che vi esercita con grande zelo il conte Beltrame Cristiani, fedelissimo ed ottimo ministro imperiale e nello stesso tempo devoto alla casa di Parma e fratello del vescovo di Piacenza, devotissimo a questa e assai desideroso di esserle utile. Le relazioni epistolari dei due fratelli col Carpintero sono frequenti e confidenziali, e mostrano che l'opera del conte Beltrame non si limitò a quella di mediazione matrimoniale per la primogenita dei nostri sovrani (1). Nell'agosto del 1749 egli, per mezzo del fratello, avvertiva il ministro di vigilare nell'interesse del sovrano: si preparava a Milano un provvedimento per impedire l'esportazione del formaggio, del burro e di altri commestibili verso il Piacentino (2). Quando l'editto del divieto arrivò, questo governo rispose ordinando al governatore di Piacenza di impedire, senza pubblicità, l'esportazione dei nostri commestibili pel Milanese (3). Prima che l'anno si chiudesse, il Cristiani, dopo una vacanza a Varese Ligure, passando per la nostra corte a riverire i sovrani (4), aggiustò col Carpintero la questione in modo, che fu approvato dal governatore generale (5): nel gennaio 1750

(1) Vedi per questo lo studio citato di O. Masnovo, *La corte di Don Filippo di Borbone nelle « Relazioni segrete » di due ministri di M. Teresa.*

(2) Il Vescovo di Piacenza al Carpintero, 14 ag. 1749, *Carteggio borbonico*, 835: .... *massime che al dì d'oggi pur troppo corrono in Milano*: il Carpintero al gran cancelliere, da Colorno, 19 ag. 1749 (min. ivi, 833): .... *Il buon uso che verrà a farsi de' sentimenti prudentissimi di V. E., può persuaderla della considerazione grande, che qui si ha dell'attaccamento sincero e finissimo amore che ella continua ad avere per tutto ciò che riguarda questa r. Corte.* In altra il Carpintero lo ringrazia d'averlo messo a parte della cioccolata, fatta ad uso di lui.

(3) Lettera 30 sett. 1749, in ASP, *Zecca di Parma;* 7 ott., *Carteggio borbonico*, 833.

(4) Il 29 decembre, da Piacenza, ringraziava delle accoglienze il Carpintero (*Carteggio* cit., 834).

(5) Il gran cancelliere al Carpintero, da Milano, 14 gennaio 1750, ivi, 836.

il libero commercio era ristabilito tra i due paesi, col patto che si prendessero nel ducato piacentino le debite provvidenze per impedire che, in quegli anni di scarsezza, il burro venisse ammassato in barili dai negozianti di Piacenza e di Parma e riesportato per lo stato ecclesiastico e il regno di Napoli (1). Un'altra rapida visita alla corte nostra fece il gran cancelliere nel decembre del 1750, portando i cordiali complimenti di Maria Teresa ai sovrani (2). Nell'anno seguente il buon Carpintero perorava presso il Cristiani in difesa del conte Anton Gioseffo della Torre di Rezzonico, per un disgraziato incidente, nel quale, a quanto pare e fu risposto dal gran cancelliere, aveva torto e pretendeva la punizione altrui (3). E già due anni prima il Rezzonico stesso aveva sollecitato con insistenze le raccomandazioni del Carpintero per essere rimesso, a Milano, in possesso de' suoi beni (4). Passato al governo di Mantova, il Cristiani approvò, nel 1752, una convenzione tra quelle poste e le nostre (5). Intanto a Milano ne aveva preso le veci, nelle relazioni col ducato borbonico, il conte presidente Pertusati, col quale si ebbero a fare le solite trattative per l'esportazione del burro e dei vitelli, che ci veniva spesso assottigliata per la penuria

(1) Avvisi dei governatori di Parma e Piacenza, 7 e 23 febbraio 1750 (cit. dal Cipelli, 207); Bertioli, cit. *Miscellanea fiscalia* ms., I, 262. Anche in appresso, il conte Cristiani si adoperò con zelo conciliativo ad appianare le difficoltà spesso risorgenti.

(2) Il Cristiani al Min.. da Piacenza, 9 dec. 1750: preannuncia la sua venuta a Parma; porta speciali ringraziamenti dell'Imperatrice all'Infanta per essersi questa ricordata di lei in occasione del passaggio d'un ufficiale diretto a Vienna (or. nel *Carteggio di Milano* in ASP). Dev'essere questa la visita, a cui accenna nella lettera dei 3 gennaio 1754 (Masnovo, 26-27).

(3) Corrispondenza sett.-dec. 1751, nel cit. *Carteggio di Milano*: il Rezzonico aveva cercato di far arrolare come soldato di Don Filippo un Comasco, e non essendovi riuscito, l'aveva bastonato; ed ora pretendeva che fosse arrestato per offese a lui.

(4) Lettere da Piacenza, 8 e 12 maggio 1749, orig. nel *Carteggio borbonico* 835. - Il 4 dec. 1749 annunciava da Piacenza d'aver avuto la grazia (ivi; cfr. E. BERTANA, *In Arcadia*, Napoli 1909, pag. 257).

(5) Lettere nel *Carteggio di Milano*, 27 e 28 giugno 1752.

del Milanese (1). Dopo una rapida corsa a Sala nell'estate del '53 (2), il Cristiani tornò sul cadere dell'anno, per cominciare, con la sua abilità di mediatore di matrimoni politici, a tessere la tela delle nozze di Isabella con Giuseppe di Austria (3). E continuò, naturalmente, anche dopo a favorire quella conciliazione degli interessi comuni, che era necessaria alla conservazione della più perfetta intelligenza ed armonia fra le due corti. Così, nel 1755, concepì i capitoli di una convenzione, con la quale, in attesa della soluzione delle controversie di confine, era riparata a spese comuni, per le necessità delle comunicazioni e del commercio, la strada detta della Mirandola, tra il Lodigiano e il Piacentino (4).

Col Duca di Modena, erede dei beni patrimoniali dell'ultimo duca di Guastalla Giuseppe Maria Gonzaga, i quali formavano una insigne porzione dei terreni di quello Stato, si ebbe subito motivo di discordia, circa la distinzione dei feudali, essendo stati anche molti di questi ceduti all'Estense, secondo, almeno, le pubbliche proteste dell'avvocato patrimoniale delegato dal De Ahumada a prenderne possesso (5). Da Parigi, a nome del suo Duca, protestò presso Don Filippo il primo ministro conte Sabbatini (oltrechè contro il passaggio

(1) Lettere 6 dec. 1752, 17 e 25 ap. e 7, 12 e 29 dec. 1753, ivi. Nel febb. 1754 promette di intervenire il Cristiani.

(2) Sue lettere al Rice, da Mantova, 18 giugno 1753 (ivi): era tornato, dopo sette mesi, da Vienna.

(3) Masnovo, *La corte di Don Filippo di Borbone* cit., pp. 26-31. - Il 29 dec. 1753, inviava da Mantova al Rice per S. A. 12 libbre del vero caffè della Mecca, con una ricetta per farlo alla turca, e 18 bottiglie del suo Tokai (lettera nel *Carteggio di Milano*). Anche al Rice inviava doni e lettere confidenziali e scherzose.

(4) Cit. ms. parm. 476, *Confins de Parme,* pag. 219 e seguenti.

(5) Bertioli, cit *Miscellanea fiscalia* ms., I, 258; protesta a stampa di Giuseppe Bonvicini, Guastalla, 13 febb. 1749, nel *Carteggio borbonico*, 831. Fu incaricato di studiare la questione, insieme con quella di Bozzolo e Sabbioneta, il conte Paolo Zambeccari, di Bologna. E fu spedito a studiarla sui documenti rimasti a Guastalla il conte Pietro Celestino Morone, che, secondo una lettera della vedova (da Reggio, 22 novembre 1756, nel *Carteggio borb.*, 858), vi faticò tanto da morirne di accidente apoplettico.

senza permesso delle truppe d'occupazione pel Modenese) contro quelle proteste, lamentando addirittura che fosse impedito al suo sovrano il possesso dell'eredità allodiale (1). Ma il De Ahumada, richiesto di spiegazioni dal Carpintero, rispose (2) con una piena giustificazione delle operazioni de' suoi delegati (3); e questa fu passata al ministro modenese, pur con la protesta del proposito di S. A. di coltivare con tutti gli sforzi una perfetta armonia coi confinanti *e più distinta e sincera col ser.mo di Modona per li tanti e sì giusti titoli......* (4). Il Sabbatini avea toccato un'altra causa di urti: la necessità di attraversare terre modenesi per le comunicazioni tra il Parmigiano e il Guastallese. Quel primo passaggio si scusò con la dimenticanza del comandante; ma poi bisognò ottenere volta per volta un passaporto del governo di Modena per ogni invio di soldati, birri, prigioni (5). Inoltre, mancava a Guastalla un vescovato. Rimasta vacante la chiesa assai ricca di Luzzara, Don Filippo voleva stabilirvi una pensione per l'abbate coadiutore di Guastalla. Essendosi opposto il Vescovo di Reggio (6), il Rice si querelò col ministro di Modena (7), e questi rispose in tono alquanto

(1) Lettera del Sabbatini, 17 marzo 1749, in ASP, *Parma e Piacenza in possesso del r. Infante Don Filippo.*

(2) Il D'Ahumada al Carpintero, da Parma, 11 aprile 1749, ivi.

(3) Mentre il Sabbatini lamentava la mancata consegna delle carte private, il De-A. rimbeccava che da taluni erano state portate via dall'archivio di Guastalla *infinite originali scritture.* E in fatti, cfr. Affó, cit. *Istoria di Guastalla*, IV, 95.

(4) Il Carpintero al Sabbatini, da Sala, 29 aprile 1749, nella cit. cartella *Parma e Piacenza in possesso del r. Inf.*

(5) Ad es., il Carpintero al Sabbatini, da Parma, 17 marzo 1750 (min. nel *Carteggio di Modena* in ASP), e il Sabbatini al Carpintero, 28 sett. 1750 (orig. ivi); il Rice al Bianchi, 10 sett. 1756 (min. ivi); passaporto di Francesco III per l'esenzione dai dazi di 105 morsi da cavallo, fabbricati a Guastalla per la Corte di Parma, 29 novembre 1756 (ivi).

(6) Adduceva lo stato deplorevole di quella chiesa. Non volle neppur concedere che all'abbate si devolvesse la pensione del conte can. Bellincini, alla futura morte di questo.

(7) Lettera al Sabbatini, 22 gennaio 1753 (ivi).

conciliativo (1). Tuttavia, il Vescovo e il nuovo arciprete di Luzzara persistettero nel diniego; e allora il Rice, preavvertito il governo modenese (2), fece dal governatore di Guastalla intimare all'arciprete che non mettesse piedi in questi Stati, e ordinare, per mezzo del podestà di Luzzara, il fermo di tutti gli affitti dell'arcipretura (3). Il governo estense fu solidale col borbonico: il Vescovo e l'arciprete dovettero ubbidire (4). Quando il Duca di Modena, nel 1754, prese il possesso dell'amministrazione della Lombardia austriaca, si scambiarono fra le corti i soliti atti di complimento (5). Le uniche relazioni con la Repubblica di Genova, delle quali era tramite consueto il marchese Agostino Grimaldi (6), furono relative ai passaggi di merci e di corrieri per quel territorio. Alla venuta della nuova corte, la Repubblica concesse libero passaggio a tutti gli equipaggi dei sovrani e della principessina (7). Passarono così in franchigia, dietro agl'immensi equipaggi, infinite altre cose tratte di Francia e d'altronde dal Du Tillot per l'istituzione e il mantenimento della corte; finchè i Genovesi, stanchi, riapplicarono l'uso consueto con gli altri sovrani (8). Per lo scambio delle lettere fra le corti di Versailles e di Parma, fu stabilita nel 1750 la spedizione settimanale di un corriere del Re sino a

(1) Rispose pel Sabbatini indisposto l'abb. Antonio Felice Bianchi, da Modena, 2 febbraio 1753 (ivi).

(2) Lettera del Rice al Sabbatini, 13 febbr. (ivi).

(3) Minuta, ivi.

(4) L'abb. Bianchi al Caraccioli, 15 febb., ivi; il Caraccioli al Bianchi, 20, ivi: l'arciprete Niccolò Cantelli si presentò a questa corte.

(5) Venne da Milano, a complimentare il Duca, il co. Luigi Trotti; fu spedito là, a contraccambiare, il co. Gio. Carlo Montanari (carteggio del gennaio e febbraio 1754, nel *Carteggio borbonico*, 852).

(6) Questi fece, ai 29 maggio 1749, le profferte più cordiali a nome di quel governo (lett. orig. al Carpintero, da Genova, nel *Carteggio borbonico*, 832).

(7) Sotto la semplice attestazione del ministro incaricato di Spagna in Genova, Giovanni Cornejo.

(8) Per ottenere la franchigia, occorreva, ogni volta, formale domanda al governo, con la specificazione della qualità della merce (lettere del Cornejo al Carpintero, da Genova, 18 sett. 1750, nel *Carteggio di Genova* in ASP).

Genova e l'altra, pure settimanale e fino a questa città, di un corriere dell'inviato francese di Parma; il trasporto da Genova a Parma dei pacchi di generi per gli Infanti era affidato a un corriere genovese settimanale, soggetto all'ufficio delle poste della Repubblica e pagato dall'Infante (1). Mentre i Farnesi avevan tenuto un agente a Venezia (2), il governo borbonico vi ebbe a rappresentante l'ambasciatore spagnuolo; e per mezzo di questo fu trattato e concluso, come si accennò, il rinnuovo della convenzione farnesiana per lo invio dei nostri condannati alle galere venete (3). Con Roma le relazioni furono senza dubbio importanti in questi anni, in ispece quali prodromi della famosa lotta successiva; ma, pel loro carattere particolare, converrà trattarne in apposito paragrafo, dedicato agli affari ecclesiastici.

Speciale interesse hanno le relazioni di Filippo col Re di Napoli, data la strettissima parentela fra i due sovrani; nonostante la quale, come è noto, li divideva inconciliabilmente un contrasto capitale, volendo Carlo lasciare, nel suo futuro passaggio al trono di Spagna, la successione di Napoli alla propria discendenza, in onta alle disposizioni del

(1) Lettere fra il Carpintero e il Grimaldi, 27 sett. e 3 ott. 1750, in ASP, *R. Corte e r. Casa*, 4; *Carte Du Tillot*. V, 25 e 26. — La spedizione del corriere dei pacchi, non potendo farsi celermente per Sestri, passava per gli Stati Sardi, a Voghera. Avendo ciò fatto sorgere a Torino, dei sospetti di contrabbando, il Du Tillot colse l'occasione per proporre la sostituzione d'un corriere parmigiano al genovese; se non questo, l'Intendente potè almeno ottenere che la spesa annua fosse ridotta, pel duca, da 15.600 a 12.675 lire di Francia (anni 1754 e '55).

(2) Si offerse replicatamente come tale al Carpintero Gabriele Rombenchi, agente di re Carlo (Schipa, 175): lett. 22 febb. 1749 nel *Carteggio di Venezia* in ASP, e 14 marzo 1750, *Carteggio borbonico*, 838.

(3) Il Montealegre, ambasciatore spagnuolo, al Carpintero, da Venezia, 15 ott. 1749, con due lettere annesse, copie nel cit. *Carteggio di Venezia*; il ministro all'auditore criminale di Piacenza, da Parma, 3 febb. 1750, min. nel *Carteggio borbonico*, 836: *Restando finalmente risoluto con la Repubblica di Venezia l'affare riguardante la spedizione dei condannati al remo, trasmetto a V. S. Ill.ma*

trattato di Aquisgrana favorevoli al fratello (1). Sottrattosi finalmente alla tutela spagnuola (2), freddo anche verso la Francia (3), il Re, non che simpatia, aveva gelosia e avversione pel fratello minore, che dalle due maggiori potenze borboniche strettamente dipendeva e godeva il favore francese (4). A tale cozzo di sentimenti e sopratutto di interessi si ispira, nel fondo, la condotta di Carlo verso Filippo, non ostanti le formalità convenzionali. Appena entrato nel dominio, il Duca pensò di nominare un ministro suo presso la corte napoletana (5); ma il primo ministro di S. M. Siciliana (6) rispose (senza dare al Carpintero il titolo di eccellenza) (7) che, correndo fra i due sovrani un carteggio diretto, il Re credeva che S. A. R. potesse risparmiare quella spesa.... Già si lamentò la spogliazione qui fatta da Carlo, avanti la pace di Vienna del 1736. Se al resto bisognava rinunziare (8), mancanza intollerabile era quella di tutte le carte del-

i necessari passaporti; il Caracciolo al Montealegre, da Parma, 25 giugno 1752, nel *Carteggio borbonico*, 839.

(1) Cfr. Schipa, 481, 490.

(2) Schipa, 455.

(3) Schipa, 487.

(4) Schipa, 392, 504, 523, 494.

(5) C'era l'autocandidatura del conte Gal.° Att.° Bolognini che s'era fatto raccomandare anche presso il primo ministro di Napoli dal Carpintero: sue lettere al Carpintero, da Roma, 20 giugno 1749, da Napoli, 8 luglio, lettera del Carpintero al marchese Fogliani, da Parma, 22 giugno (*Carteggio borbonico*, 832).

(6) Era, come è noto, il marchese Giovanni Sforza Fogliani d'Aragona, feudatario piacentino, cugino di mons. Ottavio Antonio Baiardi, il perpetratore del famigerato *Catalogo delle antichità d'Ercolano*. Era suo nipote il marchese Federigo di Soragna (sua lettera al Rice, 23 ott. 1753, nel *Carteggio di Napoli* in ASP).

(7) Da Portici, 8 luglio 1749, nel *Carteggio borbonico*, 832.

(8) Ad es., si confermarono nel ducato i privilegi dell'Ordine Costantiniano, di cui conservava il granmaestrato il Re, che alla morte del gran priore Lampugnani avea destinato a succedergli il conte Corrado Tarasconi Smeraldi, canonico del duomo di Parma (lettera del Fogliani al Carpintero, da Napoli, 26 agosto 1749, nel *Carteggio borb.* 833; ms. parm. 761 della R. Biblioteca di Parma, f. 19-20). Cfr. Schipa, 648.

l'archivio farnesiano. È nota la parziale restituzione di queste, ma ne restano oscure circostanze importanti. Si dice comunemente, anche da scrittori autorevoli, che quella restituzione parziale si ottenne nel 1766 per le insistenze del ministro Du Tillot (1). Ora, il bisogno e la richiesta dei documenti furono assai anteriori. Delle carte dei confini si sentì la necessità assoluta sin dai primi inizi del nuovo ducato, e se ne fece immediatamente richiesta a Napoli (2). E già nell'estate del 1749 ne era arrivato a Parma un primo ammasso (3), tanto confuso che dopo parecchi mesi di lavoro il commissario de' confini, il Tedaldi, non ne aveva potuto fare che una prima divisione generale (4). Il governo di Parma richiese subito, e ottenne entro la stessa estate, anche gli antichi manoscritti dei privilegi e diplomi, portati via da Piacenza (5). Nel 1751

(1) Cfr. Ronchini, cit. *Relazione officiale intorno all'Archivio governativo di Parma*, p. 11 dell'estratto; Alfred Cauchie et Léon Van der Essen, *Inventaire des Archives Farnésiennes de Naples au point de vue de l'histoire des Pays-Bas catholiques*, Bruxelles, 1911, p. 51.

(2) Il Carpintero al Pellicier, a Parma, da Sala, 18 ap. 1749 (*Cart. borb.* 831) (dopo parlato del Congresso da farsi a Crema): *Si conosce anche qui la necessità di far ritornare da Napoli le scritture che furono tradotte da questi stati, e se n'è già fatta l'istanza, la quale sarà replicata, fintanto che non si veggono collocate in cotesto Archivio segreto, da dove furono levate.* E in un poscritto autografo: *Il sig.r march.e Fogliani mi dice nell'ultima sua, gl'indichi io la via, per la quale mi dovrà mandare dette carte, perchè ve ne sono molte casse; ed io le replicherò lundì, mi mandi per li straordinarii corrieri tutte quelle che le pareranno le più necessarie ed indispensabili...*

(3) Il Fogliani al Carpintero, da Portici, 6 maggio 1749 (ivi, 832): *Mando a V. S. Ill.ma il resto dell'Indice de' confini che riguardano il Po, e coi successivi (straordinari) gli rimetterò quello de' confini col Reggiano e Genovese. Ed aspetterò quindi i suoi ordini; Registro di Contadoria* A, 1749, p. 184, 13 agosto: spesa per *condotta di scritture venute da Napoli, spettanti a' confini di Parma e Piacenza.*

(4) Sua lettera al presidente della Camera di Parma, 12 nov. 1750, orig. in ASP, *Suprema Giurisdizione*, I.

(5) Il Carpintero al Fogliani, da Parma, 10 agosto 1749 (min. nel

si richiesero dodici casse di carte del magistrato camerale di Parma. Il Fogliani non si rifiutò, ma chiese schiarimenti per rintracciarle (1). Sappiamo, infatti, in che orrendo modo fossero tenuti a Napoli quei preziosi documenti! (2). Gli schiarimenti non si poterono mandare, mancando qui perfino l'indice delle casse (3). E ogni giorno più continuò a farsi sentire la lontananza delle restanti carte dell'archivio farnesiano (4).

Intanto, il governo parmigiano aveva dovuto ricorrere a Napoli per ottenere l'esportazione di grani nella carestia del '51: Ministro e Comune di Parma fecero appello al cuore paterno dell'ex sovrano (5). L'esportazione (come vedemmo) fu concessa, ma senza la menoma riduzione dei dazi regi, negata già anche alla Spagna (6).

La corrispondenza diretta tra i due fratelli si scosta di rado dal tono di un affetto convenzionale, e non mai per diventare veramente cordiale dalla parte di Carlo. In occasione del trattato di Aranjuez, Filippo, timoroso che la sua adesione provochi lo sdegno del già amaro fratello, gli spiega con varie lettere la sua necessità di cedere alla forza maggiore; e Carlo gli viene rispondendo con aria di compatimento e di

Cart. borb. 835); il Fogliani al Carpintero, da Napoli, 9 sett. 1749, orig. nel cit. *Carteggio di Napoli*: Si sono inviati al conte Ascolese, a Roma, perchè l'inoltri nella maniera solita, *tre grossi libri di formolari e registri dei privilegi, diplomi, patenti etc. speditisi nel tempo del dominio della ser.ma Casa Farnese... che V. S. si servì richiedermi...*

(1) Il Fogliani al Carpintero, da Napoli, 31 agosto 1751, orig. nel cit. *Carteggio di Napoli.*

(2) Schipa, 712.

(3) Il Carpintero al Fogliani, da Colorno, 28 settembre 1751, nel cit. *Carteggio di Napoli.*

(4) Ad es., lettera ministeriale, dei 12 maggio 1752, al consigliere Giordani, nel *Cart. borbonico*, 848; cfr. Micheli, *Le Valli dei Cavalieri* cit., 180.

(5) Carteggio Carpintero-Fogliani nel *Cart. di Napoli,* luglio-novembre 1751.

(6) Il Fogliani al Carpintero, da Napoli, 10 ag. 1751, orig. nel *Carteggio borbonico* 843.

superiorità, mal velata da una finta confidenza (1), e intanto si accinge a riprendere con maggior vigore quel fortunato lavorio diplomatico, che deve sbarrare al fratello la via del trono napoletano. Sin dal 1752 il nostro governo era stato consigliato a non entrare in una questione giudiziaria tra il duca Sforza e il principe di Stigliano, a scanso di disgusti tra i due reali fratelli (2) Ma l'ammonimento fu dimenticato; e quattro anni dopo, l'ambasciatore di Francia a Napoli potè presentarsi al Sacro Consiglio di S. Chiara per essere sentito, con una procura del Duca di Parma. Il Tanucci (3) chiese spiegazioni, e il Re scrisse un'aspra lettera al fratello (4): si diedero gli schiarimenti più ampi (5), e si ritirò subito la procura (6).

Discordia inconciliabile e profonda con l'unico stato, che nella Penisola avrebbe dovuto essere il naturale amico e alleato del ducato borbonico; mancanza dell'archivio, ossia di quasi ogni sussidio della tradizione per l'opera governativa; scissione del territorio in due parti, fra loro comunicanti attraverso a terre di un principe non troppo amico; rivendicazioni irrealizzabili di terre lontane; notevole porzione dello stato pretesa da vicini potenti e agguerriti; incertezza di molta parte dei confini; condizione politica precaria e alla mercè degli eventi: un intreccio di difficoltà, che rendeva ancor più travagliata la vita del nuovo piccolo stato.

(1) Carlo a Filippo, da Portici, 16 maggio 1752, orig. nel *Carteggio di Napoli.*

(2) Lettera riservata del de Solera al Rice, da Madrid, 10 ott. 1752, or. nel *Carteggio di Spagna* in ASP. — L'intervento del nostro duca poteva venire occasionato dall'essere la causa intorno a un maggiorasco istituito nello stato di Cincione, posseduto in Ispagna da lui, come vedemmo.

(3) Il Fogliani era stato nel giugno del 1755 rimosso, e destinato vicerè di Sicilia (sua lettera al Rice, da Portici, 10 giugno, nel *Carteggio di Napoli*); Schipa, 521.

(4) Lettere degli 8 giugno 1756, nel cit. *Carteggio*: Carlo scrive tra l'altro: *No si porque te la ayan echo hazer* (la procura).

(5) Il Rice al Tanucci, da Colorno, 20 giugno e 6 luglio 1756, min. ivi.

(6) Carlo replicò allora in tono alquanto addolcito (29 giugno e 20 luglio 1756, orig. ivi).

§ 6. Il governo borbonico trovava nel ducato la solita tradizione di confessionismo religioso, e non se ne scostò. Don Filippo accorda subito protezione a tutti i conventi e alle confraternite, già protette dai Farnesi (1), continua i sussidi consueti, le elemosine di messe da celebrarsi secondo la sua mente (2), gli addobbi del palazzo di corte per le processioni sacre. Nè devia, in principio, dalla tradizionale condotta verso i gesuiti: dal padre Belgrado accetta una dedica (3), e fa, come la Duchessa, dispensare le sue elemosine (4): per suo desiderio è scelto un gesuita a predicatore quaresimale nel 1752 (5); seguita, anzi accresce i sussidi al rettore del collegio di S. Rocco per la festa di S. Francesco Saverio.... (6). E, come altrove (7), vediamo via via rinnovati i vecchi bandi pel rispetto delle chiese, per la proibizione dei giuochi e disturbi nel tempo della dottrina cristiana e la *pesca* dei ragazzi da condurre a questa, per l'osservanza delle feste, per le pubbliche processioni (8). Con l'approvazione governativa, i comuni maggiori continuavano a promuovere e pagare frequenti tridui pel sereno o la pioggia (9). Eppure il pie-

(1) Ad es., risposta del Seratti alla badessa del monastero della Santissima Concezione in Piacenza, Parma, 2 decembre 1749 (min. in ASP, *Frati e monache*, mazzo 46). Anzi della Confraternita della S.ma Trinità egli è confratello, già in funzione nel maggio 1749 (min., 15 maggio, in ASP, *Confraternite, congregazioni* etc., mazzo 19).

(2) *Registri di Contadoria* A, 1749, p. 190, 191, 195; B, 1750.

(3) Lettera del padre, 28 aprile 1749, *Cart. borb.*, 835.

(4) Antonio Martinez Campo al Carpintero, 23 giugno 1750, *Carteggio borbonico*, 839.

(5) Il Carpintero al padre Quirico Rossi, da Colorno, 8 giugno 1751, in *Frati e monache*, mazzo 46.

(6) *Registri Contadoria* 1751, p. 200; lettera di F. Berti, 14 dec. 1754, in *Carte Du Tillot*, F, 190. — La vigilia di S. Ignazio del 1754 fu inaugurata la nuova chiesa di S. Rocco, cominciata sin dal 1736 (ms. parm. 761 della R. Biblioteca di Parma, f. 85).

(7) Ad es., pel Milanese, L. Fumi, *L'inquisizione romana e lo stato di Milano*, in « Archivio Storico Lombardo », 30 sett. 1910, pp. 159-163.

(8) A stampa nei *Gridari*.

(9) Ad es., *Ord. comunali* nell'Archivio del Comune di Parma, 1750, f. 65 t.°, 1756, f. 57 t.°; ms. parm. 466, f. 256 t.°, 259. — Il Car-

tismo paesano lamentava l'intiepidirsi delle pratiche religiose della corte (1); e non molti anni dopo, fu da questa iniziata una gran lotta contro la Chiesa. Che cosa ferveva, dunque, sotto quella superfice tradizionale?

Contro nuove correnti religiose il primo allarme doveva partire dall'Inquisizione (2). Fra Giacinto Maria Longhi, dal S.° Uffizio di Parma, mosse subito lamenti contro un'irruzione delle guardie nel piccolo casino di questo, contro la sosta, in un albergo della città, d'un forestiero sospettato luterano, contro una temuta ingerenza del Seratti in cose di fede (3); ma gli diedero specialmente un gran da fare molte persone francesi ed anche italiane, che nella Corte, senza bisogno, mangiavan carne ne' dì proibiti, e soprattutto un diavolo d'un fabbro francese, il quale, dopo d'essersi a lungo burlato delle sue citazioni, si presentò a ricevere un'ammonizione fattagli da lui stesso con la *maggior dolcezza,* per riguardo ai padroni! E quando l'inquisitore annunciò d'aver in pronto un editto contro quell'abuso, gli fu risposto in fretta che non s'incomodasse, avendo già preparato il duca i provvedimenti necessari (4). Più battagliero si dimostrava il suo collega di Piacenza, fra Giorgio Maria Tornielli. Erano incorsi ne' suoi rigori sette fratelli Mazza, della Vernasca, tutti detenuti nelle carceri del Santo Uffizio, eccetto uno solo (5). Ora, volendo egli confiscare tutti i loro beni a risarcimento delle

pintero ha gran fede in reliquie, è protettore di frati, chiama *infallibile* il Papa (lett. 19 ott. 1750 e 11 genn. 1752 nel *Carteggio borb.*, 841 e 846).

(1) Cit. *Cronaca* ms. dello Sgavetti, 31 maggio 1755.

(2) A questa fu conservata l'esenzione postale e una carità semestrale di S. A. R. (*Reg. Contadoria*, 1755, p. 427).

(3) Lettere 30 luglio, 26, 28 e 31 ag., 20 ott. 1749, nel *Carteggio borbonico*, 835.

(4) Carteggio giugno-luglio 1751, in *Frati e monache,* 46. Infatti una lettera ministeriale de' 18 luglio 1751 ingiungeva agli osti, ai pasticceri ecc. di non servire cibi vietati ne' giorni e tempi proibiti; e l'ordine venne replicato, e qualche volta eseguite le pene in esso minacciate (lett. 7, 9 e 12 febb. 1752, nel *Cart. borb.*, 845).

(5) Rifugiatosi, si credeva, a Ginevra.

spese sostenute pel loro mantenimento dal suo indebitato ufficio, il commissario di Castell'Arquato, Lucio Bolla, (benchè non fosse luogo della sua giurisdizione) invocò energicamente l'opposizione governativa, ascoltato dal Seratti (1). Succeduti, però, il Carpintero e gli altri, coi soliti tentennamenti, si diede man forte al *sacro tribunale*, anche contro la fiera vedova e gli orfani d'uno di quegli sciagurati morto in carcere (2). E tenendo un padre teatino una cabala, della quale era voce avesse fatto fare copia anche il Duca per mezzo di un suo cappellano, l'inquisitore, con ferme insistenze e particolari accuse, ottenne dal Carpintero (nel dubbio di una protezione ducale, che sarebbe stata contraria al *decoro di un sovrano sì cattolico e protettore della fede*) l'assenso a una segreta e *pietosa* ammonizione del reo (3). Ma presto egli trovò un oppositore tenace e più fortunato del Bolla, nel consigliere Anton Francesco Maggi, capo della congregazione sovra i comuni del Piacentino. Avendo questi ordinato sequestri per debiti familiari contro un ecclesiastico e patentato privilegiato del S. Officio (4), l'inquisitore cercò dissuaderlo, sostenuto, almeno a quanto egli stesso afferma, dal consigliere Raffi: ma il Maggi non si lasciò smuovere, anzi estese i sequestri. Gonfio d'ira, il Tornielli denunciava la cosa

(1) Lettera del Bolla, 14 maggio 1750 (*Cart. borb.*, 838): ... *Io non so, nè mai ò inteso che detto tribunale, almeno in queste parti, abbi il fisco.... Attesa l'importanza dell'affare, che è somma, perchè trattasi di giurisdizione, non ò saputo dispensarmi dal notificarle indilatamente il successo*...; lettera del Seratti al Presidente della Camera di Piacenza, 16 maggio 1750, in *Suprema Giurisdizione*, II.

(2) Lettera dell'auditore criminale di Piacenza al ministro, 17 ag. 1750, nel *Cart. borb.*, 841; e lettera del ministro al Tornielli, 22 ott. 1754, in *Frati e monache*, 45.

(3) Lettera del Tornielli, 19 nov. 1750, in *Carte Du Tillot*, I, 1[bis]: scrive per riguardo della millantata protezione ducale. — Avendo il Carpintero obiettato potersi trattare d'una semplice e anche innocente curiosità, egli replica il 6 genn. 1751 (*Frati e monache*, 46), indicando le affermazioni eretiche fatte dal padre per accreditare la cabala. Il Ministro si piega, raccomandando pietà e segretezza, 12, ivi.

(4) Il conte Felice Landi.

al Carpintero, conchiudendo che si era astenuto finora da ogni atto giuridico contro il consigliere, *unicamente* per riguardo alla carica (1). Ma seguì una lunga discussione, e nonostanti le insistenze tenaci dell'inquisitore, il Maggi non fu sconfessato dal governo (2): rimase in favore e continuò per la sua via; talchè ancora nel 1755 (3) l'Inquisitore di Piacenza si lagna vivamente col Rice di lui, che *da qualche anno si è posto a perseguitare il tribunale del S. Uffizio per renderlo odioso*; e aggiunge che in più di trent'anni di suo servizio nell'inquisizione, non gli è mai occorsa, prima, la menoma differenza con verun governo (4). La più prossima causa dello sfogo è una vertenza per una strada tra il padre e il comune di Valera Puglia, sostenuto dal Maggi. Il Ministro trasmette il ricorso al supremo consiglio di giustizia, senza rispondere affatto circa le invettive contro il consigliere (5). E poco dopo il Tornielli deve contrastare col direttore delle poste che non gli riconosce più l'esenzione (6). E nello stesso anno è pure sintomatico il ritorno, voluto dal governo, nell'arcipretura di Momigliano del sacerdote Pietro Coppellotti, combattuto dal feudatario e dai parrocchiani, e che sarà poi per parecchi anni ospite delle carceri del S. Uffizio, e finalmente collaboratore della R. Giunta di Giurisdizione (7).

(1) Lettera 30 agosto 1751, in ASP, *Frati e monache*. 46.

(2) Carteggio Carpintero-Inquisitore-Maggi, sett.-nov., ivi: il Tornielli continua ad insistere perchè della vertenza tra i fratelli conti Landi sia investito il Raffi, *ministro prudente, dotto e dolce per maneggiare simili affari.*

(3) Lettera 22 giugno, ivi, 45.

(4) *Ma da che il riferito ministro ha avuta qualche delegazione della Corte (che non fu mai possibile, nonostante le più umili e replicate istanze, saperle, nè comunicarle, per regolarmi sopra i ricorsi portati a S. A. R. in pregiudizio del Santo Tribunale), muove ogni pietra e attentamente si adopra in instruire i ricorrenti.... ponendo così in scompiglio ogni cosa...., col ripugnare di trattare all'amichevole l'affare per declinare da ogni impegno di giurisdizione....*

(5) Lettera ministeriale, 20 giugno (ivi).

(6) *Frati e monache*, 45: lettera del T. al Min., 11 sett. 1755.

(7) Il marchese Giuseppe Lampugnani al Rice, da Momigliano, 23 sett. 1753, nel *Cart. borb.*, 850: il C. era sotto processo della curia

Anzi, il Rice gli vorrebbe anche procurare una patente di teologo attuale e consultore di S. A. .... (1).

In un solo senso fu caldeggiata, a principio del nuovo governo, (e veramente senza bisogno) l'azione del S. Uffizio: contro la *indegna ciurmaglia* degli Ebrei (2). Nello stesso tempo, però, si chiedevano ai podestà e ai parroci informazioni particolareggiate circa gli Israeliti viventi nel ducato (3). E il vero scopo del ministero non era che fiscale: quegli industriosi e danarosi ebrei erano, in fondo, apprezzati sin dai tempi farnesiani (4); si cercava, soltanto, di salvare le apparenze di fronte all'autorità religiosa, e di trarre da loro il maggior canone possibile per il permesso di soggiornare e tener banchi nel ducato. A tempo dei Farnesi, si erano stipulate apposite convenzioni fra la camera ducale di Parma e l'università degli Ebrei; l'ultima, quindicennale, era scaduta nel 1742, e ne era mancata la rinnovazione solamente pel turbine delle guerre. Ora la supplicava dal nuovo governo l'università medesima (5); e le suppliche erano appoggiate

vescovile, alla quale il L. e i parrocchiani lo avevano denunciato per *irregolare contegno e scandalosa condotta*; Pietro *Copellotti* (così nelle due firme autografe) al Rice, da Piacenza 22 dec. 1755 e 1° marzo 1756, ivi, 856 e 857.

(1) Non riesce, perchè da tempo Don Filippo si era accorto d'aver troppi teologi ormai, e aveva stabilito di sospenderne qualsiasi nuova elezione (il Rice al Coppellotti, arciprete di Momigliano, 9 marzo 1756, ivi, 859; cfr. sua lettera, 17 genn. 1754, in *Frati e monache*, 47).

(2) Lettere ministeriali, 17 giugno 1749, nel *Carteggio borb.*, 832.

(3) Le informazioni non sono, in generale, sfavorevoli; il podestà e il comune di Fiorenzuola, però, inveiscono contro di loro, per motivi di concorrenza commerciale. Risultano dieci famiglie a Borgosandonnino, cinque a Soragna, dodici a Cortemaggiore, tredici a Busseto, undici a Colorno e ventotto a Fiorenzuola (Carte in ASP, *Università degli Ebrei*, 10).

(4) Ad es., licenza di soggiorno e commercio per Giuseppe Sanguinetti, ebreo di Reggio, concessa dai Farnesi e rinnovata dal Carpintero. per la sua abilità nel provvedere molte cose alla Corte e ai particolari (*Cart. borb.*, 836).

(5) Per essa, i due deputati Abram Fontanella e Moisè Sforni. Questa comprendeva gli israeliti degli stati di Parma e Piacenza. Una supplica particolare vennero a presentare altri due ebrei (Giu-

dal parere favorevolissimo del magistrato camerale di Parma, nell'interesse dell'erario e dell'economia pubblica (1). Mentre pendono le trattative, a scansare ogni impegno con la corte di Roma, a procurar le condizioni più vantaggiose per lo stato e a sacrificare nello stesso tempo al tradizionale odio antisemitico, è pubblicata a Parma e a Piacenza, ai 10 settembre, una fiera grida contro gli Ebrei, con le consuete proibizioni e restrizioni generali di soggiorno e di traffico, eccettuandosi, tuttavia, per ora quelli compresi nell'università; che vanta qualche privilegio farnesiano, ma dovrà entro quindici giorni esibire i documenti all'auditore generale, affinchè siano eventualmente approvati dal Duca (2). E nello aprile del 1750 le convenzioni di tolleranza erano rinnovate (3), e così anche per gli Ebrei di Guastalla (4). Tre anni dopo, una grida del magistrato camerale di Parma, che ne rinfrescava un'altra del 1714, vietava, aderendo alle suppliche dell'università degli Ebrei, di usare ad essi strapazzi o violenze (5).

seppe Ottolenghi e Salvatore Sacerdoti) in nome dell'università del ghetto di Guastalla (documenti, agosto e sett. 1749, in *Università degli Ebrei*, 10).

(1) Il Presidente al Min., da Parma, 4 ag. 1749 (ivi): così il duca, oltre all'annuo reddito di lire dodicimila, chiama a sè o conserva un numero sufficente di sudditi stranieri, che, intesi al commercio, non lascian di essere, per tutti i versi, di vantaggio allo stato e di utile al pubblico. *Et è questa la massima adottata dalla parte maggiore de' sovrani dell'Europa, cominciando dalla Corte di Roma.*

(2) A stampa nei *Gridari*; cfr. lettera di Innocenzo Bertoncelli al Carpintero, 26 sett. 1751, in ASP, *Suprema giurisdizione*, II.

(3) Lettera del Seratti al Magistrato camerale di Parma, 7 aprile 1750 (in *Carte Du Tillot*, P, 43; cfr. *Università degli Ebrei*, 10). Ve n'è copia autentica nelle *Carte Moreau de S. Méry*, in ASP (p. 231 degli *Inventari*).

(4) Decreto 9 aprile 1750, copia in *Università degli Ebrei*, 10: l'art. 7° obbligava gli Ebrei a portare il solito segno sopra il cappello, salvo chi ne ottenesse l'esenzione. Quell'università ricorse novamente al Duca alla fine del 1753, per fargli constare la sua condizione miserabilissima, della quale faceva fede la duchessa vedova Teodora, protettrice di quella (sua lettera al Rice, da Guastalla, 10 dec. 1753, orig. nel *Carteggio borbonico*, 850).

(5) Grida 10 febb. 1753, a stampa, nei *Gridari*: proibiva anche di contraffarli con invenzioni, acconciature, vestiti o parole, di mole-

L'esempio farnesiano si seguì pure in un altro affare importante, quello dei capi de' monasteri. Una circolare del Carpintero, dei 30 gennaio 1750, avvertiva i generali delle religioni che, ad imitazione de' predecessori, Don Filippo non voleva fossero destinati superiori de' conventi del ducato, se non suoi sudditi. Le risposte furono adesive, salve alcune riserve (1). Ma la prescrizione originò una lotta circa la nomina del nuovo abate di Quartazola, che proprio allora i prelati cistercensi stavano per fare. Mancando circa cinque mesi al frate suddito, candidato del governo (2), questo chiese una proroga dell'elezione, in attesa della dispensa. Invece, fu nominato senz'altro un padre Visconti, forestiero. Il Duca, offeso, intimò che non fosse accolto nell'abbazia. E allora venne a galla che la nomina era stata favorita, con una lettera di raccomandazione, dal Seratti! Questi invano tentò scusarsi (3); l'ira del Carpintero contro il collega, che tendeva a prendersi tutto il potere, ottenne piena vittoria. Il governo dichiarò che il suo candidato doveva andare almeno vicario abbaziale in quello dei tre monasteri cistercensi del ducato (4), il quale nelle prossime elezioni sarebbe rimasto vacante; e ottenne, dal congresso tenuto a S. Martino, che fosse destinato come tale precisamente nel convento di Quartazola (5). Ancora cinque anni dopo, era così vivo nella Corte

starli, massime duranti le loro cerimonie funebri, di condurli violentemente alle prediche e chiese cristiane.

(1) Numerose risposte in *Suprema Giurisdizione*, II. — Soltanto il generale dei Gesuiti con un preteso precedente farnesiano tentò esimersi, ma lo stratagemma fallì, senza neppure una risposta.

(2) Il padre Rovacchia, che, tra i pochi del ducato appartenenti all'ordine, era stato dichiarato idoneo alla carica.

(3) Adduceva, fra l'altro, che il principe poteva bensì esigere che fosse eletto un suo suddito, ma che imporre il p. Rovacchia sarebbe stato coartare la coscienza dei votanti, anche a giudizio dei regalisti più favorevoli al diritto dei sovrani (rappresentanza del Seratti al Duca, in *Carte riguardanti l'affare dell'elezione dell'abbate di Quartazola*, in *Carte Du Tillot*, F, 187).

(4) Oltre al nominato, S. Martino, e Chiaravalle della Colomba in Fiorenzuola.

(5) La carica di abate in questo fu bensì conferita al padre Franco Redaelli, milanese; ma questi se ne dovette rimanere a Milano, non

il ricordo di quella lotta, che, dovendosi permettere l'elezione di un forestiero a quell'abbazia per mancanza di sudditi idonei, si escluse soltanto il padre Visconti (1). Anche dopo il Carpintero, fu ribadito il principio che non dovessero ammettersi alle cariche i forestieri, se non in difetto di *nazionali* abili (2); al quale fu poi sostituito l'altro, di non accogliere, tra i forestieri, come superiori se non quei monaci, ne' conventi della cui patria si accogliessero i nostri, come tali (3).

Importanza notevole ebbero alcuni episodi delle relazioni coi vescovi. Se l'officiosità del vescovo di Piacenza preveniva con garbo deferente qualsiasi dissapore col governo, e il vescovo di Parma non faceva sopportare che il suo affetto alle vanità del cerimoniale (4), le cose andarono assai diversamente con quello di Borgosandonnino, *attaccatissimo*, sopra tutti, *alle massime della corte romana* (5). Avendo il Seratti deputato l'economo d'un canonicato, il cui titolare era assente da tre anni, il Vescovo di Borgo protestò esser quello

ostanti le insistenze fatte presso il Carpintero, per mezzo del marchese Agostino Grimaldi, di Genova, del conte Sabbatini e perfino di parenti milanesi del ministro, al fine di ottenergli il *placet* ducale (lettere 7, 13, 24 e 31 luglio 1750, *Suprema giurisdizione,* II). Le altre notizie nelle citate *Carte riguardanti l'affare dell'elezione* ecc.

(1) *Che cagionò tanti disturbi in occasione del connoto torbido di Quartazola* (lettera del Rice all'abbate cistercense di Chiaravalle della Colomba, 8 aprile 1755, in *Frati e monache*, 45). — Per segreto eccitamento del borgotarese padre Pietro Martire Cassio, inquisitore a Modena, il Carpintero, nel 1752, ingiunse anche al priore dei domenicani di S. Pietro Martire in Parma di non affiliare più forestieri, di que' paesi i cui principi non ammettevano i nostri (31 gennaio e 8 febb., ivi).

(2) Traccia di risposta, provocata da lettera del capo del clero regolare di Piacenza, dei 9 ott. 1752 (in *Frati e monache,* 46).

(3) Lettera ministeriale, 6 giugno 1755, ai presidenti camerali (*Suprema Giurisdizione,* III).

(4) Il fiscale Trombetti al consigliere Raffi, 9 febb. 1751, nel *Carteggio borbonico,* 844.

(5) A. F. Maggi al Carpintero, 8 ag. 1749, orig. in ASP, *Immunità delle chiese.*

suo diritto privativo (1). Quegli replicò che S. A. intendeva soltanto usare del suo diritto sui benefici di suo patronato: non negava l'uso contrario del tempo de' Farnesi, ma invocava *le assai diverse eminenti prerogative e circostanze, che concorrevano a rendere più distinto il carattere e la persona di S. A. R. nel dominio di questi Stati* (2). Alla morte del Vescovo, fu fatto valere il giuspatronato ducale sul capitolo di quel Duomo, con la designazione del vicario generale capitolare (3), e si ottenne la nomina, preparata da tempo, del conte Girolamo Baiardi, canonico e prevosto della Cattedrale di Parma (4). Ma questi prese possesso del Duomo di Borgo per mezzo del vicario, senza curarsi di ottenere lo *exequatur* ducale. Il Ministro, eccitato anche dal consigliere Odoardo Raffi (5), ordinò a questo di spiegare a voce al Vescovo il suo torto e di concertare insieme il riparo; soltanto nel caso di difficoltà, intimassegli di non entrare nel vescovado sino a nuovo ordine. Allora, monsignor Baiardi si scusò per lettera col Duca, incolpando il procuratore e im-

(1) Sua lettera 9 giugno 1749, in *Suprema Giurisdizione*. I.

(2) *Motivo per cui in molte altre cose era necessario giornalmente alterare tante altre formalità* (1° luglio, ivi). — Un'altra pretesa di quel Vescovo fu dal Seratti, per riguardo ai meriti di lui, data in esame al Supremo Consiglio di Giustizia, *benchè S. A. ne riconoscesse l'insussistenza* (30 dec. 1749, in *Suprema Giurisdizione*. I).

(3) Nella persona del vicario generale arciprete Ranuccio Miccari, designato assai tempo prima (il Carpintero al Miccari, 19 febb. 1751; al Portocarrero, 16 nov. 1751, *Carteggio borbonico*, 841, 843).

(4) Il Baiardi ringraziò, da Roma, ai 24 marzo 1753 (*Carteggio borbonico*, 850). — Vedi su lui Pezzana, cit. *Continuazione*, VII, 166 e 519; G. B. Janelli, *Dizionario biografico dei Parmigiani illustri*..... Genova 1877, p. 35; M. Martini, *Cenni storici sull'origine dell'Archivio capitolare*...., Parma 1911, p. 28.

(5) Questi, delegato all'*exequatur*, consigliò, anzi, che, per rintuzzare un atto così avanzato, s'intimasse al B. di non entrare in questi stati senza permesso sovrano; il r. placito, giusta l'uso spagnuolo ancor vigente nel Milanese, non gli si doveva concedere, se non dopo la sua rinuncia alla presa di possesso clandestina e illegittima (Lettere 21 e 22 aprile 1753, in *Suprema giurisdizione*, III).

plorando l'*exequatur* (1). Alquanto agitate furono anche le relazioni col Vescovo di Reggio (2), mentre non uscirono dalle semplici convenienze quelle coi Vescovi di Sarzana e di Pavia, le diocesi de' quali si estendevano, pure, su terre ducali.

Assai incerta era, in vero, la tradizione farnesiana in materia di placitazione. Il Seratti cercò subito di sistemarla (3), delegando il co. Alberto Scribani Rossi e il cons. Pellicier, rispettivamente, alla vigilanza sull'esecuzione dei dispacci esteri nello stato di Piacenza e in quelli di Parma e di Guastalla (4), con l'ordine di sostenere, oltre alle regole farnesiane, *quelle che, provenendo dal diritto pubblico civile e canonico, corrispondevano alla sovranità, e ciò per il dovuto vigore delle nostre regalie* (5). Alla caduta del Seratti, allo Scribani Rossi fu sostituito il presidente del magistrato camerale di Piacenza, al quale e al cui collega di Parma restò affidata la materia. In questa non si hanno a ricordare per gli anni seguenti che pochi casi notevoli (6).

(1) Il Raffi al Min., 16 maggio, ivi.

(2) S'è già vista la lotta per una pensione sulla chiesa di Luzzara. Nel 1755, egli fu delegato dal Papa a fare il concorso della vacante arcipretura parrocchiale di Guastalla. Il suo eletto entrò in carica senza il r. *exequatur*, attirandosi i rimproveri di quel Governatore (lettere 17 genn., 14 e 19 febb., in *Suprema Giurisdizione*, III).

(3) Dopo uditi i pareri del conte Scriban Rossi, del Faconi, del Bertoncelli sulla pratica vigente (6, 12 e 17 maggio 1749, in *Suprema Giurisdizione*, I).

(4) Decreto dei 15 decembre 1749.

(5) Raccomandava di osservare ciò che aveva stabilito il governo austriaco, ossia che il delegato potesse esaminare da sè la materia, ed anche alcune pratiche del governo sardo circa i superiori regolari. Per gli atti vescovili, cercassero di applicare i princípi del governo sardo, senza, però, positivo impegno, con la considerazione che da quello si era preteso estendere il concordato ai nuovi paesi in molte cose. Così non si prendesse impegno nel proibire che il suddito laico fosse tratto al foro ecclesiastico o per privilegio della mensa vescovile o per ragione di materia mista; ma si seguisse in ciò la pratica farnesiana e austriaca.

(6) Ad es., nel 1754, per ordine ducale fu chiuso nelle carceri vescovili di Piacenza il prete Andrea Pisani, piacentino, perchè a sua

Già s'è accennato il numero e la ricchezza strabocchevole del clero nel ducato: risulta, ad esempio, che nella sola capitale, l'anno 1759, si contavano 91 tra chiese ed oratori, 19 confraternite, 4 congregazioni, 21 conventi femminili, 18 maschili, oltre ai pii conservatori (1). A domande d'introduzione di nuovi ordini, il governatore di Piacenza Schiattini osservava che veramente delle religioni ve n'erano in questi Stati abbastanza (2); e la comunità di Borgo San Donnino, d'accordo col podestà, faceva notare ch'eran già quattro i conventi maschili e tre i femminili, che di continuo, quasi tutti, aumentavano i loro beni, esenti dagli aggravi, con enorme rigurgito di questi sui *poveri* laici (3). Anche a Parma si constatava (4) che la città era già piena di regolari, e si deprecava l'idea d'introdurne altri. Quanto ai costumi, mons. Cristiani, nella sua corrispondenza confidenziale coi ministri, adduceva i suoi sforzi per infrenarli, punire gli scandali e impedire ad alcuni ecclesiastici il portar armi proibite (5), e si lagnava dell'insubordinazione a lui di tutti gli abati degli ordini regolari (6). Sulle confraternite, le congrega-

istanza era stata fatta, d'ordine dell'uditore della camera apostolica, una citazione ai Copellotti Cristoforo e Donnino, arciprete di Casaliggio, senza il r. *exequatur*. Il Pisani supplicò il perdono di S. A., che glielo concesse, pago della mortificazione inflittagli (lett. 12 sett. e 15 ott. 1754, in *Suprema Giurisdiz.*, III).

(1) Elenco dello Scarabelli-Zunti, nel suo *Materiale per una guida.... di Parma,* ms. nel R. Museo di Parma.

(2) Al Seratti, 13 ott. 1749, *Suprema giurisdizione*, I.

(3) Lett. 23 nov. 1750, in *Frati e monache*, 46.

(4) Il conte Giov. Francesco Montanari al Ministro, Parma, 21 luglio 1755, nel *Carteggio borbonico,* 856.

(5) Sue lettere 24 aprile e 19 ott. 1749 e 1° luglio 1750 (ivi, 835, e *Suprema Giurisdizione,* II). Ai 2 gennaio 1748 aveva pubblicato, per la sua elezione, un Editto sui costumi del clero, notando che, di fianco a buon numero di ecclesiastici esemplari, non mancavano persone di vita trascurata o licenziosa, ed emanando una lunga serie di precetti (a stampa, nei *Gridari*).

(6) Lettera riservata al Carpintero, 16 sett. 1751, nel *Carteggio borbonico*, 842. — Nel 1750, il ministro dovette far riprendere dal Vicario generale di Borgosandonnino il canonico arciprete Ignazio Affò, che, pretestando la tenuità del suo assegno, dava una caccia

zioni e i luoghi pii chiese subito notizie il Seratti, e il dott. Antonio Verona, fornendogliele per Guastalla, aggiungeva i motivi per sostenere la giurisdizione laica su quei luoghi pii (1). Apparse tosto le angustie degli ospedali di Piacenza e di Parma, si emanarono avvisi con far obbligo a tutti i notai di suggerire ai testatori i lasciti per essi (2). Ma il rimedio fu inadeguato, se nel 1755 si incaricò segretamente il co. Giov. Francesco Montanari di scoprire lo stato delle confraternite più ricche, per devolverne, nei limiti del possibile, le annue entrate a favore della povertà dell'ospedale parmigiano (3).

Le immunità erano difese con la solita gelosa tenacia. L'immunità locale recava enormi danni alla sicurezza pubblica e alla giustizia, assicurando ai colpevoli l'impunità, anzi persino la continuazione dei delitti dai luoghi d'asilo delle città. Sin dall'aprile del 1749 il Carpintero ne scrisse al Vescovo di Piacenza, per ordine del Duca, dichiarando che avrebbe imposto il rispetto dovuto alle chiese, se quegli non avesse fatto cessare abusi sì scandalosi. Il Cristiani protestò la sua buona volontà e promise la cooperazione più deferente (4); il difetto, in vero, non era in lui, bensì nella tradizione della curia, nello zelo geloso dei dipendenti, nel dover sostenere l'uso come punto d'onore. Ben lo vedeva l'auditore criminale Misuracchi, che contro il troppo pernicioso confugio dei delinquenti nei luoghi d'asilo, suggeriva l'esempio dei concordati di Napoli e di Torino (5). Il Vescovo non potè

spietata alle pingui eredità (lett. ministeriale 2 ott., in *Suprema giurisdizione*, II).

(1) Lett. 11 luglio 1749, in *Confraternite. congregazioni*..., 19, in ASP.

(2) 7 marzo e 9 sett. 1752, a stampa, nei *Gridari*.

(3) Il conte, dopo mesi di indagini difficilissime, poteva solo riferire che una di esse, della B. Vergine delle Grazie, aveva un avanzo annuo netto di circa 8 o 10 mila lire, e 40.000 in cassa (17 luglio, *Carteggio borbonico*, 856).

(4) Lettera ufficiale e lettera confidenziale, 14 aprile 1749, orig. in ASP, *Immunità delle chiese*.

(5) Sua lettera al Seratti, 14 maggio 1749 (ivi).

che far condurre i rei più pericolosi nelle chiese di campagna (dalle quali era più difficile molestare i cittadini, ma tanto più comodo fuggire), e i più gravi nelle carceri vescovili. Per consegnarli al foro comune occorreva che si decidesse se il delitto godeva o no dell'immunità; e le decisioni dipendevano dalla curia vescovile, giudice e parte. Così i delinquenti si sentivano tra le atrocità della giustizia governativa e l'impunità, che era quasi sempre l'effetto di quelle gare (1). L'inconveniente gravissimo si lamentava, come altrove, in tutto il ducato. E da tutti i magistrati non si sapeva suggerire che un concordato con Roma; onde il nostro governo stabilì di procurarsi, con l'appoggio di Spagna, le concessioni già ottenute da Torino e Napoli. Vedremo quali fossero le disposizioni della corte romana verso Don Filippo! Ma certo è che, nonostanti i continui inconvenienti, la questione non era risolubile qui, senza deviare dalla tradizione (2). Vaste zone d'asilo potevano essere anche i feudi di giurisdizione temporale del Vescovo di Parma, ove i rei non si perseguivano senza il permesso vescovile (3). A riguardo del foro ecclesiastico, il nostro governo raccomandava la maggiore pru-

(1) Il Misuracchi si sfogava col Seratti, 17 luglio, ivi: *L'immunità ecclesiastica è l'obbrobrio de' r. ministri, i quali sempre fanno una triste figura inutilmente riclamando coi vescovi.*

(2) Al Carpintero, che spazientito dall'eccesso di perversità de' facinorosi vorrebbe far infliggere al Vescovo di Parma una forte reprimenda contro il troppo facile rifugio, il consigliere Beghini obietta che, trattandosi di rifugiati per delitti non eccettuati dalle bolle papali, le domande non sarebbero che dannose (5 e 6 luglio 1750, ivi). Anzi, nel 1754 la curia vescovile di Parma pretese che fosse luogo d'asilo anche l'ospedale (lett. del Ministro, 16 gennaio, in *Suprema giurisdizione*, II). Specialmente propensi ad accogliere i fuggiaschi erano stimati i cappuccini: a quei di Parma il Rice vietò il dar ospitalità ai contumaci, e anche ai forestieri, senza assenso del governo (17 dec. 1754, in *Frati e monache*, 45). Come luogo d'asilo fu considerato anche il palazzo della landgravia di Assia-Darmstadt in Piacenza (lettera di lei al min. e risposta di questo, 22 aprile 1756, nel *Carteggio borbonico*, 857).

(3) Lettere tra il Carpintero e il Pellicier e il Vicario vescovile di Parma, nell'assenza del Vescovo, ottobre 1750, in *Suprema giurisdizione*, I.

denza e concordia (1). Alcuni privilegi erano controversi (2); ma le immunità più tenacemente difese dagli ecclesiastici e più gravose per le altre classi, erano le reali. Secondo alcune fonti, esse erano qui sviluppate più che in qualsiasi altro stato d'Italia, bastando essere iniziati alla prima tonsura per godere le esenzioni per sè, pei propri beni e per la famiglia (3). Una r. dichiarazione o editto, del 17 maggio 1749, invitava chiunque pretendesse aver diritto a privilegi e titoli, a presentarne le prove entro giugno. Il principio dell'amministrazione generale Dumouceaux fu tempo di grave crisi anche per le immunità ecclesiastiche, che vennero sospese in attesa della dimostrazione della loro legittimità e misura, da esaminarsi, secondo il gius e i canoni e l'inveterata pratica locale, da tre rappresentanti per ogni ducato, uno del reggitore generale delle finanze, un altro di S. A., il terzo del Vescovo (4). L'amministratore invocò subito provvedimenti contro gli abusi (5). Ma la lotta era durissima (6): il clero

(1) Il Seratti al fiscale di Piacenza, 12 dec. 1749, ivi; il Rice al co. Giuseppe Anvidi, di Piacenza, da Parma, 9 marzo 1756 (*Carteggio borb.*, 859): *Non è di pratica il convenirsi un ecclesiastico nanti il foro secolare.*

(2) Ad es., quel che pretendeva il clero guastallese, di un suo delegato e del sigillo abbaziale nelle visite dei granai suoi in tempo di carestia (copioso carteggio dal 1751 al 1755, in ASP: *Dettatura e congregazione de' ministri*, I; *Cart. borb.*, 842, 27 e 31 decembre 1751; 854, 7 maggio 1755; 855, 23 maggio 1755).

(3) Stryienski, 461.

(4) Lettere luglio 1749 in *Immunità delle chiese.*

(5) Era caratteristico quello di fabbricare e vendere tabacco e acquavite nei luoghi immuni.

(6) Verso la fine del luglio la maggior parte degli ecclesiastici e nobili, interessati a far valere i loro privilegi e titoli, non aveva ancora obbedito all'editto dei 17 maggio. Tuttavia il duca, *inerendo sempre più ai pietosi suoi stimoli per gli amatissimi sudditi*, con un nuovo editto, dei 28 luglio (orig. nel *Carteggio borb.*, 832), assegnava la proroga di un altro mese: protestava che non intendeva affatto scostarsi da queste patrie leggi o legittime consuetudini, ma solamente togliere gli abusi e gli eccessi; i privilegi sarebbero esaminati da ministri designati e, col parere di questi, giudicati da un'apposita giunta alla presenza di S. A. R..

voleva conservare lo *statu quo*, anche nella parte di sola pratica, salvo un ordine in contrario della Corte di Roma; fioccavano le sue proteste, in ispece per la soppressione del privilegio del sale; sarebbe occorsa altra energia, che quella del Carpintero: il malcontento degli ecclesiastici fu, senza dubbio, un grande fattore dell'agitazione che costrinse il governo a licenziare il reggitore. Le trattative dei tre rappresentanti non poterono concludere che alla sanzione dello *statu quo*, anche secondo gli ordini del Seratti, che vedeva l'inutilità di trattare per limitazioni delle esenzioni invalse, se non direttamente col Papa, giusta l'esempio delle corti maggiori (1). In vero, la pratica delle esenzioni fin dai tempi farnesiani era stata troppo illimitata e troppo perniciosa, anche perchè essendo quei principi vassalli della Chiesa avevano tollerata, in riguardo di essa, pur un'esenzione senza freno e senza legge (2). Ed ora, per quanto i fermieri, nel proprio interesse, cercassero di opporsi, ogni rimedio era vano. Il governo confermò le esenzioni (3). Particolarmente grata era agli ecclesiastici quella del sale (4) e l'altra, assai più strana e poco edificante, del tabacco e dell'acquavite, che, nonostanti le proteste dei fermieri e l'indecenza della cosa, si continuarono a vendere al pubblico nei luoghi sacri da preti e frati (5). Di maggior peso erano gli abusi dell'accennata

(1) Sua lettera 26 agosto 1749, ivi.

(2) Lettera del presidente camerale di Piacenza Michelangelo Faconi al Seratti, 17 sett. 1750, ivi.

(3) Interinalmente, ai 10 ott. 1749; poi, con conferme particolari Le esenzioni del clero guastallese ottennero conferma dalle lettere ministeriali 11 e 21 ott. 1749 (cfr. *Carte Du Tillot*, P, 264).

(4) Fu restituita per un terzo il 15 agosto, per intiero nell'ottobre. Lo Sgavetti ricorda questo, sotto il 16 ott., come un bel trionfo del clero (ms. citato): si può notare che il buon cronista aveva un figlio incamminato al sacerdozio, che fu ordinato prete 4 anni dopo (7 aprile 1753).

(5) Il Ministro ne fece lagnanza ai Vescovi, da Colorno 27 maggio 1755 (*Carteggio borb.*, 854). Ai 10 giugno, il Vescovo di Parma emanò un apposito editto contro l'abuso (a stampa, nei *Gridari*). — Nel medesimo anno il direttore delle poste di Parma accusava alcuni gesuiti di abuso dell'esenzione postale a pro di altre persone (*Frati e monache*, 45).

immunità delle terre possedute dagli ecclesiastici, le quali erano in continuo aumento. Gli ecclesiastici studiavano ogni mezzo per sottrarre ai carichi rurali i parenti (1), formando la disperazione della congregazione dei comuni (2). Con gli acquisti del clero, crescevano ogni dì le *declamazioni* dei laici pel danno che venivano a risentirne. Specialmente nei tempi più critici il concorso degli ecclesiastici appariva, oltre che giusto, indispensabile. I Vescovi promettevano i loro buoni offici; ma non potevano che esortare (3); per costringere occorreva, al solito, il consenso di Roma.

Ma quali erano le relazioni del ducato con quella autorità, che appariva l'unica capace di far cessare uno stato di cose intollerabile? Ho accennato che il Papa intendeva conservare l'alto dominio sul ducato (4), anzi lo considerava suo. Protestò anche contro il trattato di Aranjuez in quanto riguardava Parma e Piacenza (5). Naturalmente, il Pontefice non riconosceva Don Filippo come duca di queste città. Le relazioni non potevano che intonarsi a tale condizione delle cose. Sin dal principio il Duca rivolse alla Santa Sede le sue domande religiose (6) pel tramite dell'ambasciatore spagnuolo di Roma cardinal Portocarrero (7). Per lo stabilimento

(1) Facendo contratti simulati, prendendo beni in affitto, facendosi i patrimoni sui beni soggetti agli oneri maggiori, offrendo le case come asilo per le robe dei contadini debitori della congregazione dei comuni. Cfr. Anzilotti, cit., 345.

(2) A. F. Maggi, capo di detta congregazione, al Carpintero, 16 febb. 1750, in ASP, *Cerroni, Consulte politiche*....

(3) Il governatore di Parma al ministro, 4 sett. 1751, in *Carte Du Tillot*, A, 64.

(4) Cfr. Coppi, *Annali*, I (Roma 1824), 9.

(5) Cfr. lettera del Vernaccini al Rice, da Firenze, 16 dec. 1752, nel Carteggio di Toscana, in ASP.

(6) Licenze di messe negli oratori ducali (se ne chiedono 6 e 8 al giorno; il Papa ne concede 4, in più delle solite), per la conferma del culto del beato Raimondo Lulio, di Majorca, per dispense quaresimali (essendo la maggior parte di quei della corte spagnuoli e francesi, avvezzi a uova e latticini in tale epoca, e mancando qui una pesca sufficente).

(7) Cfr. « Boletin de la Real Academia de la Historia », gennaio 1916, Madrid, p. 78.

della r. Cappella egli aveva incaricato, veramente, il vescovo eletto di Majorca, nell'occasione di un'andata di questo a Roma. Ma temendosi che il Papa opponesse difficoltà per non aver riconosciuto Don Filippo in qualità di duca, si pensò dal Portocarrero e dall'Enseñada a un ripiego, al quale aderì il nostro governo (1): non potendo ottenersi quello stabilimento, si cercherebbe di far includere in un breve che era in preparazione per la conferma delle prerogative delle cappelle del Re di Spagna e degli Infanti, anche quella dell'*Infante che era a Parma* (2). Intanto le raccomandazioni del Duca presso la corte pontificia a favore di due suoi cappellani d'onore per l'assegnazione di abbazie vacanti nel ducato, ne fruttavano la destinazione a due altri ecclesiastici, con grosse pensioni per qualche cardinale! (3).

Altre relazioni necessarie, sempre pel tramite dell'ambasciatore spagnuolo di Roma, correvano pei transiti di nostre merci d'importazione, attraverso il dominio papale, per la via del Po. Nella carestia del 1751 e '52 non fu possibile ottenere nè dal legato di Ferrara, nè dal Papa il passaggio esente di grani destinati a queste popolazioni (4). Tre anni dopo, il Rice lamentava (5) che il transito dei generi per imme-

(1) Lettera dell'Enseñada al Carpintero, 18 maggio 1750 (nel *Carteggio di Spagna*, in ASP), e del Carpintero al Portocarrero, 6 giugno 1750 (*Carteggio borb.*, 839).

(2) Così lo indicava Benedetto XIV in lettera al Duca di Modena, dei 15 marzo 1752 (B. Trifone, *Lettere inedite di Ben. XIV al card. F. Tamburini*, in « Archivio della R. Società Romana di Storia Patria », vol. 34, 1911, p. 61).

(3) Sicchè amaramente rifletteva il Duca che sulle sue raccomandazioni a favore di chi l'aveva servito con zelo nelle campagne d'Italia, erano prevalsi gl'interessi delle pingui pensioni (lettere 29 luglio e 9 ag. 1750, nel *Carteggio di Roma* in ASP). — Ancora nel 1755 si progettava l'erezione d'una r. cappella, previa l'approvazione papale (*Carte Du Tillot*, C, 208).

(4) Il governo papale obiettò che non lo concedeva a nessuno, perchè, altrimenti, esso avrebbe dovuto dare un indennizzo agli appaltatori del dazio (lettere sett. 1751, in *Cart. borb.*, 842; 25 febb. 1752, ivi, 847).

(5) Lettera al Portocarrero, 9 genn. 1755, nel *Cart. borb.*, 856.

diato servizio del Duca (1) incontrasse sempre a Pontelagoscuro un trattamento non solo diverso dal solito degli altri Stati, ma addirittura pari a merci private, mentre nei tempi farnesiani tali passaggi erano stati liberi. La segreteria papale negò questo precedente, accordando la franchigia intiera soltanto per ciò che servisse alla persona dell'Infante, e pel resto lo sconto di un terzo, già offerto dal doganiere (2).

Ma l'affare di gran lunga più importante era quello di ottenere da Roma la necessaria riduzione delle esenzioni tributarie del clero. I primi approcci furono tentati dal nostro governo nell'inizio del 1752 (3), dopo che da tutte le autorità religiose del ducato era stata indicata quella via. Alle replicate insistenze del Portocarrero, il Papa finalmente diede qualche speranza nel caso di eventuali trattative circa quelle domande (4). Intanto, un'altra iniziativa veniva provocata dal governo ducale. Le comunità di Parma e Piacenza, esponendo

(1) Provvisioni di tavola, avena pei cavalli, legnami ed altro per le fabbriche ducali.

(2) Luglio 1755, in ASP, *R. Casa Borbonica*, 13; il Portocarrero al Rice, da Roma, 4 sett. e 26 nov. 1755, nel *Carteggio borb.*. 854. — Il nostro governo non replicò; ma i conduttori delle barche si ribellavano ai doganieri papali, provocando lagnanze e domande di punizione (Il Cardinale legato di Ferrara al Rice, 23 febb. 1756, e il Rice a lui, 12 marzo, ivi, 857).

(3) Il Portocarrero al Rice, da Roma, 24 febb. 1752, nel *Carteggio di Roma*.

(4) Il Portocarrero al Caraccioli, da Roma, 27 luglio 1752, ivi. Le domande erano: I, che i beni comprati nel futuro dagli ecclesiastici, conservassero i pesi; II, che i vescovi avessero facoltà di costringere il clero alle imposte di carattere urgente e per motivi di beneficenza pubblica (*es cosa*, dice la risposta, *que en general no se puede pedir; però, se obtendrà en particolar, siempre que sea razonable*); III, che i frutti venduti dagli ecclesiastici, non si pretendessero ancora esenti; IV, fosse limitata l'immunità locale; V, si frenassero gli altri abusi delle immunità (per questi, si rispondeva, bastava l'autorità dei vescovi, che Roma, se pregata, non mancherebbe di richiamare, se mai, al dovere). Il Garbarini, interrogato a domande fatte, non tacque che queste si sarebbero potute concepire in termini assai più adeguati al bisogno e cercando vantaggi ben maggiori (lett. 3 ott. 1752, in *Suprema Giurisdizione*, II).

le loro strettezze in memoriali al Pontefice, implorarono, con la limitazione delle immunità, un sussidio sui beni ecclesiastici (1). Il Portocarrero, incaricato, naturalmente, anche di questa pratica, non nascose che la richiesta era molto ardua (2): ma si mise all'opera. Il primo risultato fu un reciso rifiuto del Papa, che disse di non poter concedere quanto aveva negato ad altri (3). Da Parma si replicò che la domanda dei nostri Comuni era stata modellata precisamente sulla concessione fatta dal Papa al Duca di Modena in circostanza eguale! (4). Col suffragio di nuovi documenti le richieste comunali furono ripresentate dall'ambasciatore nell'aprile del 1753 (5); rispose il Pontefice di dover prima informarsi presso questi Vescovi. Intanto il Rice sollecitava la concessione del breve lasciato sperare al governo nel 1752, circa i freni agli abusi delle immunità (6). Si ebbero tosto da Roma le contro-proposte: si estenderebbero al ducato le disposizioni degli stati pontifici, *a contemplazione delle Comunità* e senza accenno della sovranità del duca (7). Fallite quelle pratiche, per nuovi incitamenti governativi tornarono all'assalto le comunità, con nuovi e più chiari e documentati ricorsi circa il sussidio e i freni alla troppo estesa ed abusata immunità (8); e intanto il governo invocava anche l'aiuto di

(1) Lettere del Min. al Portocarrero, 24 luglio 1752, nel *Cart. borb.*, 847; Casa, cit. Controversie, V, 236: non conosce la precedente, nè la parallela iniziativa del governo.

(2) Lett. 3 agosto 1752, nel *Carteggio di Roma*.

(3) Lett. del Portocarr., 23 novembre, ivi.

(4) Il Caraccioli al Portocarr., 19 decembre, ivi.

(5) Sua lettera al Rice, 19 aprile 1753, ivi.

(6) In attesa di questo, per consiglio del Portocarrero, furono sospese le sollecitazioni pel sussidio comunale.

(7) Ne fa un minuto e severo esame il Bertoncelli, 18 ott. 1752 (*Cart. borb.*, 848), concludendo doversi passare sotto silenzio quell'indecorosa offerta e promuovere l'altra trattativa, incamminata meglio.

(8) Ord. com. 1753, f. 16 t.°, nell'Archivio del Comune di Parma; il Min. al Portocarrero, da Parma, 28 marzo 1753, *Carteggio di Roma:* si davano anche i documenti dei fondi d'entrata venduti e si mostrava con un editto della curia vescovile di Parma che la concessione del sussidio era stata già fatta in altra occasione.

Spagna (1). Il Portocarrero si rimise al difficile lavoro. Furono finalmente richiesti da Roma del loro parere questi Vescovi (2). E come frutto di sì lunghe fatiche vennero i brevi papali ai Vescovi di Parma, Piacenza e Borgosandonnino, dei 28 gennaio e dei 12 marzo 1754 (3): il primo, circa la moderazione delle franchige e il pagamento dei carichi pubblici sui beni ecclesiastici di acquisto futuro; i secondi (4), pel pagamento di ventimila doppie, da farsi, in dodici anni, dagli ecclesiastici delle tre diocesi (5). La riscossione del sussidio procedette lentissima, per l' incuria, a quanto è detto, dei delegati vescovili, che dovettero essere spronati dai Comuni (6). Basti dire che l'editto del Vescovo di Parma per l'esecuzione del breve dei 12 marzo 1754 porta la data dei 10 giugno 1756 (7). E, intanto, il breve dei 28 gennaio era stato accolto nel ducato dalle persone competenti con grande delusione: concludevano doversi ritornare quello, le cui concessioni troppo limitate apparivano ancor più irrisorie nel confronto dei concordati di Napoli e Torino (8). Le relazioni si inasprirono nell'autunno del 1755, quando il governo papale pretese di estendere, come nell'epoca farnesiana, ai par-

(1) Lettera ministeriale, 20 maggio 1753, nel *Cart. borb.*. 850.

(2) Il Cristiani assicurò il Ministro (lett. 19 nov. 1753, autografa nel *Cart. borb*, 850) di aver riferito favorevolmente. Ma le osservazioni venute da Roma provano che gli altri fecero eccezioni in difesa del clero.

(3) Sono editi anche nella *Risposta alla memoria di Parma sulle lettere in forma di Breve pubblicate ed affisse in Roma nel giorno primo febbraio 1768*, nn. 3 e 4 nel *Sommario di documenti* (in ASP, *Miscellanea rerum parmensium et placent.*, II).

(4) Uno per Parma e Borgosandonnino e un altro per Piacenza.

(5) In ASP, *Diplomatico*, vi è copia del Gozzi, di quello ai vescovi di Parma e Borgo, dall'originale conservato nell'Archivio Vescovile di Parma.

(6) Ord. com. 1755, f. 136 t.º.

(7) A stampa, nei *Gridari*.

(8) Cit. *Sommario di documenti*, n. VII: il consulto è del Maggi (Bertioli, cit. *Miscellanea fiscalia* ms., II, n. 55); *Riflessioni* in *Cart. borb.*, 853; fascicolo di memorie, nel *Carteggio di Roma*; cfr. Casa, ivi, 240 e seguenti.

roci di questi Stati il pagamento del sussidio delle galere, dovuto nei paesi di dominio mediato o immediato del Pontefice! (1). Il nostro ministro fece intimare ai vicari vescovili di astenersi dal concorrere ad alcuna coazione, poichè l'A. S. R. non poteva tollerare l'esecuzione di un tale monitorio (2). Le acque ingrossavano. Nella primavera del 1756 il governo faceva studiare da teologi e da giuristi la possibilità di imitare anche nel ducato la legge toscana contro le mani morte (3).

Considerate nel ducato affattò deficenti le concessioni del breve dei 28 gennaio 1754; cominciatasi a portare la discussione sul terreno degli esempi dei concordati di Napoli e di Torino e delle leggi toscane contro le Mani-morte; palesatasi sempre più aspramente l'avversione della Corte papale a un sovrano, da essa riguardato come detentore di Stati della Chiesa, pur mentre pontificava il mite Benedetto XIV; permanendo, d'altronde, ed aumentando la crisi finanziaria dello Stato e dei comuni; è chiaro che l'accordo diveniva sempre più difficile. Mentre un atteggiamento diverso del Papato avrebbe

(1) Documenti sett.-ott. 1755 in *Suprema Giurisdizione*, III.

(2) Il Ministro al Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, da Colorno, 7 ott., ivi: ... *l'A. S. R. molto male l'intenderebbe, e non so a quali risoluzioni potrebbe venire....* — Il vicario vescovile di Piacenza assicurò subito la sua obbedienza.

(3) ASP, *Suprema Giurisdizione*, III: stampa della legge 11 marzo 1751 (cfr. Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana*, cit., 267); Parere teologico ms. di Donnino Giuseppe Copellotti, arciprete di Casaliggio ed esaminatore sinodale e vicario foraneo del S. Offizio, di Alessandro Mantegazzi, censore de' libri del S. Offizio di Piacenza e consultore della Congregazione dell'Indice, e di Bartolomeo Casali, preposto di S. Donnino di Piacenza: condannano l'ammortizzazione e il conservare gli oneri sui beni passati da laici ad ecclesiastici, dichiarando doversi, in caso di soverchia mole dei beni stabili ecclesiastici, ricorrere alla paterna provvidenza del Pontefice; lettera orig. del conte A. Scribani di Cerreto, presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, 3 maggio 1756: il tribunale aveva espresso parere conforme a quello dei teologi, *lui solo dissenziente;* i teologi suddetti erano stati scelti nella fiducia che dovessero riuscire più spregiudicati di quanti frati, anche degli ordini mendicanti strettissimi, si potessero adoperare; il presidente inviava anche, per notizie più precise, le domande di immunità delle confraternite e dei luoghi pii.

forse fatto prevalere nella corte e nel governo la tradizionale devozione alla S. Sede; ora, inevitabilmente, il piccolo ducato era avviato alla lotta con Roma, per la propria esistenza politica ed economica.

§ 7. Dai giuramenti di fedeltà prestati nell'inizio del governo borbonico (1) e da altri documenti (2) risultavano, nella nobiltà parmigiana, diciannove famiglie di marchesi e cinquantanove di conti, con feudo, e centosei gentiluomini (3). Alcune famiglie principali mantenevano alte, si è detto, le tradizioni di mecenatismo e di lusso. Si distingueva il conte Jacopo Antonio Sanvitale, celebre per l'ingegno e per l'amore degli spettacoli, ai quali destinava il privato teatro, e anche per l'immensa prodigalità (4). A lui è affidata nella corte, pur fra tanto prevalere dell'elemento esotico, la carica di cavaliere d'onore della Duchessa e di governatore

(1) Rogiti originali, 10 e 12 febbraio 1749, in ASP, *Parma e Piacenza in possesso del r. inf. Don Filippo;* e *Nota dei sig.ri Feudatari che hanno prestato il giuramento di fedeltà*..... ivi, *Segreteria borbonica*, 1.

(2) Ad es., fascicolo *Noblesse* in *Carte Du Tillot*, N, 27.

(3) Si calcolarono a 38 le famiglie nobili esistenti in Parma dal secolo XV e a 13 altre le esistenti dal successivo.

(4) Si credeva, per esempio, che per la venuta del Duca avesse speso, in isfarzo e livree, più di 30.000 lire, attirandosi il biasimo anche de' suoi pari (cfr. la cit. Cronaca ms. dello Sgavetti, 1749, 20 marzo). Indebitatissimo, rinunciò al patrimonio in favore dei figli, cedendo l'amministrazione alla moglie Maria Isabella Cenci, e riservandosi 120 mila lire annue, 17,000 delle quali si obbligava di passare ogni anno ad Orazio Mazza e ad altri creditori. Quegli è la vittima della *Ciaccheide*, vendetta delle Muse contro il rigido creditore d'un poeta! (cfr. Calcaterra, *La Ciaccheide* cit.). Ma tosto il Conte cercò la deroga alla rinuncia, perchè il figlio gli pagasse un grosso debito posteriore ad essa. Ebbe però il sopravvento l'interesse dei figli, difeso strenuamente dalla madre, con le raccomandazioni del cardinale Paulucci, di Ferrara (lettere di questo, 9 marzo 1749 e 12 ott. 1750 nel *Cart. borb.*, 831 e 841; lettere del Carpintero al Conte, 1.° e 23 marzo 1751, orig. nell'Archivio della Casa Sanvitale, *Carteggio*, alla data). — Ringrazio vivamente l'ecc.mo signor conte ing.r Giovanni Sanvitale di avere con grande gentilezza permesse le mie ricerche nel suo importantissimo Archivio privato.

della casa ducale (1): essendo la corte ancora in balia della confusione per la mancanza di un regolamento d' etichetta, egli ardisce lottare, in questioni di questa, con l'intendente generale Du Tillot, che vuol dipendere direttamente dal primo ministro e non da lui (2). Gli è dato l' incarico di recarsi a complimentare, nel 1751, la corte di Versailles in occasione della nascita del duca di Borbone; e colà si trattiene per diversi anni, ottenendo dal Re, nel 1756, l'ordine dello Spirito Santo (3). A far complimenti, quindi, per la nascita del conte di Provenza fu inviato, nel 1755, il marchese di Soragna, il cui figlio, secondo il costume del tempo, già si trovava colà, a perfezionare la sua educazione (4). Accasavasi in Parma nel 1750 il marchese Prospero Manara, poeta e poi primo ministro (5). I Piacentini vantavano maggior splendore del corpo della nobiltà, *superiore di due terzi a quella di Parma* (6). In vero, divisi tra le famiglie Fontanese, Landese, Scotti e Anguissola o ad esse aggregati, si noveravano diciassette marchesati e sessanta contee, e inoltre tre

(1) L'originale della nomina, 25 nov. 1749, è nell'Archivio Sanvitale, *Storico*, mazzo 11°, n. 293.

(2) Documenti nell'Archivio Sanvitale, *Carteggio*, 1750; in ASP, *Cart. borb.* 841, 31 luglio 1750, e in *Carte Du Tillot*, C, 231.

(3) Lettera del Carpintero, 27 sett. 1751, nel *Carteggio* dell'Archivio Sanvitale; e documenti circa il cavalierato, ivi, *Storico*. mazzo 11°, 295, 296, 299, e mazzo 17°. I due figli furono educati nella r. Accademia di Torino e poi in quella di Parigi (ASP, *Cart. Napoli*, nov. 21 e 29, 1752; e lett. ministeriale 2 genn. 1753 nel *Cart. borb.*, 849). Cfr. Pezzana, cit. *Continuazione*, VII, 178; ms. parm. 761, f. 90.

(4) Lettere Bonnet-Du Tillot, nov. 1755, nel *Cart. borb.* 854 (il marchesino è lodato dal banchiere per amabilità, buon senso e sviluppo fisico, e per l'acquisto di buoni libri, fra i quali il Molière); lettera dell'Infante al Re, 27 nov. 1755, copia nel *Carteggio di Francia*.

(5) Sposava una figlia del conte Antino Antini (lettera di questo al Ministro, 30 giugno 1750, nel *Cart. borb.*, 841).

(6) Secondo un cronista piacentino (don Giulio Gandini, ms. Pallastrelli 162, nella Biblioteca comunale di Piacenza, II, 538), Don Filippo, trovandosi in Piacenza per la fiera di mercanzia nel principio del ducato, ebbe a dire pubblicamente che sembravagli di essere a Parigi, vedendosi corteggiato da tanta nobiltà in così superba gala.

famiglie marchionali ed una comitale di magnifici foresi, e altre otto di marchesi e nove di conti (1). Vi teneva il primato per gloria letteraria l'ormai vecchio marchese Ubertino Landi. Alcuni erano già o furono via via ammessi al servizio del nuovo Duca, nella corte o nelle magistrature o nell'esercito. La grande maggioranza, tuttavia, si teneva negletta a torto dal sovrano e dal governo (2). Diverse nobiltà e cittadinanze nuove furono concesse in questi anni o dai Comuni, con approvazione o per ordine ducale, o dal Duca senz' altro (3), secondo l'esempio farnesiano. Questi poteva anche erigere nuovi feudi o conferire i vacanti, calcolandosene il prezzo a seconda dei diritti e delle entrate annesse a ciascuno (4). Erano fra i diritti, privative, dazi e carreggi, decime feudali di grani e vini, donativi in natura o denaro. Ancora verso la fine del Secolo, ci attesta il Bertioli (5), in alcuni feudi del Parmigiano e del Piacentino si facevano da' sudditi donativi al feudatario e spese di allegrezza per le sue nozze. Continuava naturalmente nei feudi l'autorità del minor magistrato, costituente a volte un ostacolo al ri-

(1) Cit. giuramenti. e *Stato delle famiglie de' nobili titolati di Piacenza viventi nel 1749. inviato al D'Ahumada da G. M. Schiattini, da Piacenza, 19 febb. 1749.* in *Carte Du Tillot*, N. 27. — Diversi erano al servizio di sovrani forestieri, e in ispece del re Carlo.

(2) A Guastalla non v'erano che le due case titolate dei marchesi Tirelli e conti Caracci (lett. di quel governatore, ott. 1749, in ASP. *Viaggi di Principi*).

(3) Con approvazione ducale (ad es.) fu ascritto alla cittadinanza nobile di Parma il De Ahumada, e poi il figlio del ministro Carpintero in vece di lui stesso, defunto (*Ord. com.*, 1749 e 1752); per ordine ducale fu assegnato all'aiutante di camera Carlo Rossi un posto vacante nel bossolo dei piazzesi di Parma (ivi, 1750). — Pel conferimento ducale, *Dec. e rescritti*. 1755, n. 114; *R. Patenti*, f. 96; P. Falconi, *Investiture di nobiltà a famiglie piacentine*, in « Bollettino Storico Piacentino », 1915, pp. 182 (Poggi Antonio), 228, 231.

(4) Nel 1750 erano 4 i vendibili; si calcolavano, nel prezzo, 12 ducatoni da L. 23 per ogni fuoco, L. 2.000 per un titolo di marchese, 1.000 per uno di conte (lettera 4 giugno 1750, in ASP, *Feudi e feudatari*, 258bis).

(5) Cit. *Miscellanea fiscalia* ms., I. 19 t.º e 124 t.º.

gido corso della giustizia (1). O la secolare consuetudine facesse tollerare ogni cosa tacendo, o veramente il trattamento feudale verso i sudditi non fosse cattivo, fra tante carte non ho trovato quasi nessuna traccia di lagnanze (2). I feudatari dovevano alla camera canoni di ricognizione, anche come segno di sudditanza (3): pagavano pure, se loro piaceva o se trovavano nei magistrati un'insolita energia, l'estimo rurale (4). Ma godevano larghi privilegi, di origine e misura diversissima: la legittimità de' quali il governo aveva cercato sul principio, come vedemmo, di sottoporre a severa revisione nell'interesse del fisco e dei fermieri (5). I carteggi pubblici e privati ci attestano anche nei nostri nobili la falsa opinione di avvilirsi attendendo ai propri interessi, e specialmente di campagna (6), le svenevolezze di dame e di cavalieri serventi per cagnuole (7), le corse pazze e le gare dei cocchieri (8), la esclusione dei non nobili dai casini di conversazione e dalle feste di ballo (9), il lusso e il

(1) Cfr. lettera dell'auditore criminale di Piacenza al Carpintero, 2 luglio 1750, in *Feudi e feudatari*, cit.: essendo seguito un omicidio nel feudo del marchese Fogliani, tra due sudditi del minor magistrato, non ha potuto che raccomandare al giudice del feudo i passi di giustizia corrispondenti alla gravità del delitto.

(2) Ricordo solo un richiamo ministeriale al duca Sforza Cesarini, di Roma, per una supplica degli uomini dei comuni di Val di Tolla contro un abate, che v'era fittabile e amministratore di quello, e già per le sue prepotenze e avidità era stato cacciato da Lugagnano (24 marzo 1752, nel *Carteggio borbonico*, 846).

(3) Cit. *Miscellanea fiscalia* del Bertioli, I, 248.

(4) Lett. riservata di Anton Francesco Maggi, da Piacenza, 3 del 1753, in ASP, *Cerimoniali d'etichetta*, 2: in foglio annesso: *Nessuno di questi signori, ove trattasi di pagare, vorrebbe nè giustizia, nè giudice*. Si facevano temere dai birri, e dai consoli, che spesso erano loro sudditi feudali.

(5) Lettera del magistrato camerale ai consiglieri incaricati della revisione, agosto 1749, nel *Carteggio borbonico*, 831.

(6) Cfr. anche *Miscellanea fiscalia* cit., I, 100.

(7) Il Seratti al Pellicier, 24 luglio 1750, *Cart. borb.*, 838. Il P. appare cavalier servente della contessa Del Bono.

(8) Bando del governatore di Piacenza, 9 maggio 1753, in ASP, *Gridario*.

(9) L. Cerri, *Note storiche piacentine*, V (Piacenza, 1914), 43.

dispendio eccessivo, gli sforzi dei nobili, non abbastanza ricchi, per andare alla Corte, almeno in portantina (1), la chiusura di giovani figlie nei conventi, per mancanza di marito, *a piangere la propria verginità* (2), le piccole gare di precedenza sostenute per punto d'onore anche dai migliori (3), l'intransigenza implacabile di genitori contro le nozze plebee dei figli pure cadetti (4), l'intromissione del governo *paterno* negli affari privati, anco per sollecitazione di persone interessate. In generale, l'effetto della superba negligenza de' propri affari e del fasto era una povertà crescente. Alcuni avevano seguito Filippo nelle campagne e da tempo s'erano procurate, in anticipazione, le cariche (5): mentre molti vecchi cortigiani e funzionari spagnuoli gli erano stati regalati dal padre e in ultimo dal fratello Ferdinando, col peso delle pensioni. Nel 1748, l'Infante saggiamente deliberò di non conferire impieghi prima del suo arrivo qui (6): ma invece non sapeva resistere alla turba che lo seguiva, e che riuscì ad accaparrarsi quasi tutti i posti

(1) Cronaca ms. dello Sgavetti, 1754, 30 decembre.

(2) Lettera confidenziale senza firma, ma del conte A. Scribani Rossi, da Piacenza, 13 marzo 1755, *Carteggio borbonico*, 855.

(3) Ad es., lettere del marchese Ubertino Landi, 8 marzo 1753, ivi, 850, pel posto della panca della sua casa duranti le prediche in S. Antonino.

(4) Il co. Annibale Scotti, dalla Spagna, ottenne dapprima l'arresto del secondogenito Claudio Luigi per impedirgli un matrimonio con una non nobile; liberato questo dal Duca, il padre insistè, invano, che fosse espulso dal ducato con la moglie, e, altro non potendo, gli lesinò gli assegni alimentari, sin davanti al Supremo Consiglio di giustizia (documenti, ivi, 832-838).

(5) Fra gli altri, il marchese Francesco Ottavio Piazza, tesoriere generale (*Decreti e rescritti*, 1749, rescritto 13 aprile); il conte Claudio Luigi Scotti, capocaccia; Giov. Battista Arcelli, auditore e consultore, poi governatore di Parma e dal 1751 conte (era della nobile famiglia A., piacentina) (*Decreti e rescritti* 1749, n. 20). (Un suo *Diario* delle campagne del Duca ci è pervenuto in diversi esemplari mss.; ad es., ms. parm. 1199 della R. Biblioteca di Parma): il conte Luchino del Verme, capitano delle r. guardie del corpo, forti di oltre 100 cavalli....

(6) Lettera del march.^e Mari, da Chamberi 9 sett., *Cart. borb.*, 834.

della futura corte e dello stato (1). Altrettanto faceva da parte sua la Duchessa, nel cui seguito prevalevano i Francesi, come gli Spagnuoli in quello del marito. Nella piccola capitale parve tosto avessero trovato *le Indie et il Perù* una folla di parassiti stranieri, che strappavano alla debole prodigalità del Duca assegni e doni della cassetta privata ed entrate d'ogni spece (2): sembrava questa la terra promessa degli avventurieri, accolti dall'inesperto sovrano senza discernimento (3). I primi provvedimenti del governo poterono solo rivolgersi all'espulsione *d'una gran quantità di esteri di condizione plebbea* (4), la più parte de' quali pretestava relazioni con la corte e i cortigiani (5), e alla vigilanza sul movimento dei forestieri, con la rinnovazione delle vecchie gride per la loro denunzia e *consegna* (6). Intanto, pochi onori e assegni restavano pei nostri nobili, che tanto ne avrebbero bisognato, anche per le enormi spese, alle quali li costringeva la nuova corte di magnificenza borbonica: all'entusiasmo sottentrò subito una grande delusione (7), che

(1) *Noticia de los decretos firmados por el S.r Inf. de empleos....*, nel *Carteggio di Francia*, 36. Non è da confondere con gli altri lo scultore Boudard, nominato, come si vedrà, per le raccomandazioni del Du Tillot.

(2) Lettera 21 giugno 1749, nel *Cart. borb.* 832; grida 9 giugno 1749, etc.

(3) Curiosa, in proposito, una lettera del Carpintero al co. Sabbatini, ministro del duca di Modena, 22 ott. 1751 (nel *Carteggio di Modena*): .... *Trovandosi in un tempo che da molti altri affollatisi si aspirava alla graduazione di gentiluomo di camera,...* (il Duca) *passò a comprenderlo* (un principe di Sirignano, poi scappato pei debiti) *tra la folla di molt' altri nella stessa nomina per solo onore e non con soldo.*

(4) Specialmente, francesi, savoiardi, piemontesi, milanesi, genovesi e veneziani.

(5) Il progovernatore di Parma al Carpintero, 18 marzo 1749 (*Carteggio borb.*, 831).

(6) Il governatore di Parma al Carpintero, 10 maggio 1749, ivi, 832; grida, Piacenza 1.° ott. 1749. Poi, avviso del gov.re di Parma, 9 sett. 1752, del gov.re di Piacenza, 23 aprile 1754 (a stampa, nei *Gridari*).

(7) *Cronaca ms. Sgaretti*, 1749, 23 marzo.

si confuse col malcontento del clero pei privilegi sospesi e del popolo pel caro introdotto (1), per la superbia spagnuola e la prepotenza francese, e il rigore del Dumouceaux...... Ne vennero grandi sussurri generali, grida e pasquinate minacciose (2); per effetto delle quali, come sappiamo, fu licenziato l'amministratore generale e prorogato il termine per la presentazione dei privilegi. Un editto dei 23 luglio 1749 elencava i veri servitori della corte, ai quali S. A. chiedeva fosse accordato l'alloggio, non più gratuito, ma per un affitto ragionevole. Seguiva una riforma delle paghe dei cortigiani (3). Tuttavia, la folla dei forestieri restò, anzi s'accrebbe pei lavori ne' palazzi; e restò anche il malcontento popolare, benchè contenuto, in ispece contro i modi sprezzanti e l'invadenza esclusivista dei Francesi (4). Per l'influenza di questi, soprattutto (5), la corte di Parma non seppe farsi na-

(1) In lettera del Bondad Real al Duca, da Piacenza, 6 nov. 1749 (*Cart. borb.*, 844) è detto che questi prezzi ormai appena differivano da quei di Madrid.

(2) Memoriale del Dumouceaux, in *Carte Du Tillot*, D, 127; P. L. Gozzi, *Parma accademica* (Parma 1778), p. 52; Malaspina, cit. *Compendio*, V, 66.

(3) Cfr. *Sgavetti*, 1749, 11 decembre. Era un nuovo *Regolamento generale della R. Casa.*

(4) Cit. *Cronaca ms. Sgavetti*, passim. Una viva pittura dello stato d'animo della popolazione in quel tempo ci è fornita dai *Mémoires* del Casanova, in tre capitoli del 2° volume (ed. *Flammarion* di Parigi): sbalordimento per tante novità, rimpianto dei pacifici tempi farnesiani. Ho mostrato altrove come i documenti confermano i particolari di quel racconto (cit. *Curiosità stor. parm.*, 31 e segg.). Una lettera di P. Zuccarelli, 15 agosto 1750 (ASP, *Paratici ed arti*, 3) accenna a un inconveniente accaduto in casa della cantante Caterina Bassi, per cui il Paternoy deve passare a Piacenza. — L'introduzione del sistema orario francese, nel 1755, incontrò, in vero, difficoltà. Il Comune di Parma curò la pubblicazione di apposita *Regola* e *Planisfero* (*Ord. com.*, 104 e 180).

(5) Ancora tenevano *in assedio* il Duca nel 1751, mentre il Re di Francia, per bocca del Chauvelin, li ripudiava come sudditi (Lettera del Trombetti al Raffi, 9 febb., nel *Cart. borb.*); benchè i più disgraziati fossero ripartiti nel principio del 1750, con gratificazioni ducali (Filippo al Du Tillot, 1° marzo, ivi, 836....: *ces pauvres gens qui s'en vont*).

zionale, anzi mantenne ostentatamente il carattere gallico-ispano con non dissimulato disprezzo della lingua e della cultura italiana. Per colmo, Francesi e Spagnuoli, nel seno della corte, si disprezzarono e combatterono fra loro, sino al trionfo dei primi. Cavalieri e dame del paese erano, bensí, ammessi al servizio nella splendida corte (1); ma i primi posti in questa, come nel governo, restavano, in generale, ai forestieri o per preferenza dei potenti o per vera inferiorità di spirito e coltura e, specialmente, di ricchezza. Così in luogo della de Leyde è chiamata, come cameriera maggiore dell' Infanta, nel 1754, la principessa Trivulzi (2): e tra le dame di palazzo già brilla la marchesa Anna Malaspina della Bastia, futura cameriera maggiore di Maria Amalia (3).

Anche il piccolo *esercito* ducale non offriva molti posti ai nostri nobili. Come già Filippo V a re Carlo (4), re Ferdinando donò a Filippo quel che doveva essere la metà della milizia del ducato, ossia il reggimento di fanteria di Parma, di due battaglioni, in pessimo stato (5); le cui paghe corsero fin dal 1° gennaio 1749 a carico del duca, con la consueta irregolarità. Dell' altro reggimento, da chiamarsi delle r.

(1) Per artificiosa lagnanza del conte Ottavio Antonio Baiardi, col Carpintero (lettera da Napoli, 18 febb. 1751, nel *Cart. borb.*, 844), fu concesso al conte Giulio della stessa casa (una delle più qualificate del paese, secondo Ottavio Antonio) l'impiego di gentiluomo di camera con esercizio senza soldo.

(2) *Decreti e rescritti 1754*, n. 76, 24 giugno; lettera del Frugoni a Nidalma, da Parma, 9 luglio 1754 (Rubbi, *L'epistolario*... 1795, 67).

(3) Nata a Siena il 28 nov. 1727 (note del Moreau de S. Méry nel ms. parm. 550, p. 127) da Azzo Giacinto Malaspina di Mulazzo, e moglie di Giovanni Malaspina della B. (Odorici in Litta), fu nominata dama dell'Infanta ai 13 agosto 1751 (*Decreti e rescritti*, n. 296). A lei, in Arcadia *Fiorilla Dianeja*, dedicava il poemetto *Taneto* (in Parma, Borsi) *Nirisbo Scamandrico*, ossia il conte Gianantonio Liberati (Pezzana, *Continuazione* cit., VII, 223).

(4) Schipa, 376.

(5) Il Seratti, che lo aveva veduto, lo dice nella cit. lettera 19 febb. 1749, pieno di aggregati, con ufficiali quasi tutti di bassa nascita e poveri e ammogliati, e con un colonnello di poco conto.

guardie, fu disegnata qui la formazione (1). A tutte le truppe vennero imposte le ordinanze spagnuole (2); e *sul piede spagnuolo* si formarono regolamenti e conti (3). Ad organarle fu mandato di Spagna il marchese di Bondad Real; e per suo consiglio, a togliere le confusioni, fu eletto un comandante generale nella persona del conte piacentino Luchino del Verme, già da gran tempo al servizio spagnuolo. Il Bondad, trovando il reggimento formato di reclute d'ogni paese, continuamente rinnovate per gl' ingaggi e le diserzioni (4), propose e ottenne, previa l' approvazione del Re di Spagna, la riduzione di ciascuno dei due battaglioni a 400 uomini, distribuiti in 7 compagnie, in luogo delle 18 precedenti (5). Tuttavia, continuò l' instabilità degli effettivi, verificati con apposite riviste mensili, a causa delle diserzioni. L'arresto dei disertori doveva essere (oltre alle pattuglie e all'esazione del soldo militare) l'ufficio delle milizie foresi, formate dai contadini con appositi ufficiali. E a tale scopo si emanarono e rinnovarono i soliti editti, con incitamento di premi e minaccia di pene, persino alle donne

(1) Ne era nominato sergente maggiore, dal 1° maggio 1749, il capitano dei dragoni spagnuoli Francesco de la Rocque (lett. ministeriale 30 maggio 1749, nel *Cart. borb.*, 831).

(2) Con decreto 24 sett. 1749 quelle di Filippo V, e con altro, 11 dec., quelle di Ferdinando.

(3) *Decreti e rescritti* 1750, n. 213. — Ancora nel '53 si copiavano norme disciplinari spagnuole (lettera ministeriale, 4 maggio, *Cart. borb.*, 851).

(4) Nella rivista fatta per ordine del Duca il B. avea trovato: nel 1° battaglione, 13 capitani, 13 tenenti, 13 sottotenenti, 26 sergenti, 13 tamburi, soldati buoni 145, mediocri 56, inutili 26; nel 2°, che era di guarnigione a Piacenza, oltre agli stessi graduati, 338 soldati buoni, 71 mediocri, 44 inutili (sua lettera al Carpintero, Colorno, 8 luglio 1750, *Cart. borb.*, 836).

(5) Decreto 30 agosto 1750. La spesa mensile era di circa 50.000 lire. Nuove riforme di ufficiali furon fatte nel '53. Il Grimaldi, nel suo piano generale di riforme, propose poi l'aumento d'una compagnia per battaglione; ma il suggerimento non fu seguito. — S'era dovuto anche provvedere a un nuovo vestiario, per mezzo di un'impresa, alla quale si sborsarono, entro il primo anno, 50.000 lire (*Carte Du Tillot*, M. 76).

favoreggiatrici di fuga: un solo colpo di cannone dal castello della città, anche nel cuore della notte, doveva bastare a dar l'allarme a tutte le campagne (1). Tra gli ufficiali dell'*esercito* ducale meritano ricordo i della Torre di Rezzonico. Il contino Castone per le insistenze del padre, *tenente colonnello* al comando d'una compagnia del reggimento di Parma, è, nonostante la minore età, iscritto cadetto in questa compagnia nel 1749, con licenza di compiere gli studi (2) Due anni dopo diventa alfiere, col soldo (3). Intanto, con instancabili sollecitazioni seccanti, Anton Gioseffo fa qualche passo nell'esercito e nella corte (4).

Più largo campo di uffici offriva ai nobili e alla gente civile la magistratura giuridica e amministrativa. Nel 1749, dopo tanti scombussolamenti politici che avevano avuto una continua ripercussione sull'assegnazione delle cariche, al nuovo governo si presentarono 57 memoriali di dottori: 28 per le giudicature foresi, 13 pel ministero togato e camerale, e 16 per le segreterie (5). Dopo meticolose informazioni, si provvide a restaurare lo *statu quo ante* l'occupazione austriaca, entro, però, i limiti convenienti e senza esclusioni partigiane. Nobili titolati e, in numero assai maggiore, borghesi riebbero o acquistarono uffici nel Consiglio supremo di giustizia (6).

(1) Vedi Editto 2 maggio 1753, a stampa, nei *Gridari*. La pena pei disertori, nei pochi casi di arresto (eran così prossimi i confini!), era la morte per fucilazione (così ai 15 febbraio 1756 furono *archibugiati* un Parmigiano di 22 anni e un tamburino reggiano di 18, ms. parm. 466, f. 258).

(2) Rescritto dei 10 settembre (*Decreti e rescritti*, n. 189), che negava, però, il correre dall'anzianità, chiesto dal padre. Cfr. Bertana, *In Arcadia* cit., 257.

(3) *Decreti e rescritti* 1751, n. 353, 2 novembre; cfr. Bertana, 258.

(4) Un decreto del maggio 1751 gli conferisce il grado di colonnello di fanteria, ma senza soldo (orig. nel *Cart. borb.*, 843); cfr. *Decreti e rescritti*, 1751, n. 13. — Nel febbraio dello stesso anno, in occasione della nascita del primogenito di S. A., ottiene la nomina a gentiluomo di camera d'entrata, ivi, n. 97 (Bertana, ivi).

(5) Lettera ministeriale 18 marzo 1749, nel *Cart. borbonico*, 835.

(6) Ne divenne presidente, come vedemmo, il conte Alberto Scribani Rossi.

nel Tribunale di dettatura, nella Congregazione dei comuni, nel Magistrato camerale, negli auditorati civili e criminali, nelle procure fiscali. La carica importante di governatore della capitale (1) fu affidata al nobile Giambattista Arcelli, fatto poi conte, e nel febbraio 1753 (2) confermato governatore *perpetuo* ed eletto commissario sovrintendente agli interessi del Comune di Parma. Con questo provvedimento e con altri successivi (3) era cancellata anche ogni più meschina apparenza di qualche menoma autonomia comunale, e si preparava l'aggregazione completa delle finanze del Comune alle governative, agevolata, anzi resa necessaria dall'orribile confusione e dalle disastrose condizioni, in che erano cadute (per colpa di tutti) le due comunità principali del ducato.

All'aristocrazia intellettuale poteva aprirsi la nostra Università degli studi. Ma le condizioni ne rimanevano veramente tristissime (4). I lettori stipendiati, nel 1749, erano ventiquattro, undici di medicina e tredici di legge; al paragone, molto ristretto il numero degli studenti; per gli stipendi non restavano che 25.000 lire annue (s'intende, di Parma);

(1) Questo disimpegnava le occorrenze dell'abbondanza, del quieto vivere e della polizia, e soprintendeva alle congregazioni de' cavamenti, degli edili, della riparazione, della giunta d'annona, della sanità, delle fontane etc. (nota del Ronchini, in ASP, *Forma del governo farnesiano*). In questi anni lo vediamo anche capo della congregazione dei riformatori dello Studio pubblico di Parma.

(2) *Decreti e rescritti*, n. 21, 4 febbraio. L'Anzianato ordinò la registrazione, *con le espressioni di congratulazione e contento*!! (*Ord. comunali*, 1753, f. 19).

(3) Ivi, f. 87 t.°, 107-110.

(4) Nel 1749, fu restituita al co. A. Bernieri la cattedra di lettore eminente, conferitagli già da Elisabetta e toltagli dagli Austriaci (*Decreti e rescritti* 1749, rescritto, da Sala, 30 aprile). Cfr. Pezzana, ivi, 196. — E così al dott. Marco Cavedagni quella di medicina teorica (lettera dell'Arcelli, 5 maggio 1749, in ASP, *Università degli Studi di Parma*, I). E in virtù della *futura* concessa dalla medesima Elisabetta al dottore Marsilio Ventura per le sue benemerenze presso la Casa Farnese e come proprio medico particolare, venne a lui assegnata nel 1749 la cattedra eminente di medicina, lasciata vacante dal cav.re Giuseppe Cervi (il Carpintero dell'Arcelli, da Sala, 1° aprile, ivi).

ond'essi erano incredibilmente meschini, oltrechè ineguali (1) e assegnati, generalmente, dopo vari anni di insegnamento onorario (2). Prevaleva per lo più il criterio dell'anzianità, dell'ereditarietà, delle benemerenze verso i serenissimi padroni. Quanto alla tenuità delle paghe, basti ricordare che il dott. Pateri fu a lungo tra i più anziani lettori di medicina col *soldo* annuo di 273 lire, alle quali, nel 1750, ne vennero aggiunte altre 300; e che ancora nel 1755 lo stipendio del lettore mattutino dei canoni (3) era di lire 949, dopo venti anni di servizio e una promozione. Risultando allora insufficenti per vivere a un impiegato due mila lire di Parma annue (4), evidentemente tali assegni non potevano che essere complementari di altri guadagni. Non si trovò dal governo, nelle strettezze finanziarie, altro rimedio che lasciare vacanti via via alcune delle cattedre non primarie; tanto più che frattanto occorrevano spese urgenti per i restauri e la riapertura del palazzo delle scuole pubbliche, da molto tempo abbandonato (5).

Una fortuna particolare arrideva al conte dott. Silvestro Antonio Ponticelli, medico primario ducale con lautissimo

(1) Lettera dell'Arcelli, 24 giugno (ivi).

(2) Così, ad es., con rescritto 26 ott. 1749 (n. 208) fu deliberata l'istituzione di una cattedra di gius pubblico per lustro maggiore dell'Università di Parma (*come in altre delle più celebri università d'Europa vedesi introdotta*) e fu conferita all'avv. Francesco Bertolini (già promosso da Elisabetta, nel 1745, ad una cattedra di diritto civile, poi perduta per le guerre), ma senza stipendio sino alla vacanza di altra cattedra. E così pel dott. Francesco Maria Bertoncelli, eletto nel 1751 alla cattedra criminale già tenuta dal padre e dal fratello (Lettera del Carpintero, 5 nov., ivi).

(3) Dott. Gaspare Malpeli.

(4) Ristretto di supplica, pel Consiglio ducale dei 10 nov. 1755, del Commissario di Colorno (*Carteggio borbonico*, 855).

(5) *A cagione delle passate notorie disgrazie, con grave pregiudizio del maggior lustro e del maggior bene che ne risultava dall'affluenza de' studenti, ridotta in oggi a tenuissimo numero* (l'Arcelli al Ricc. 7 del 1754, *Università degli Studi di Parma*, I). Si pagavano L. 1460 annue per l'affitto del palazzo delle scuole gesuitiche (cit. lettera dello stesso al Carpintero, 24 giugno 1749).

assegno (1), e investito del protomedicato coi relativi emolumenti (2) e anche dell'insegnamento universitario della botanica (3). Egli fu il promotore d'una riforma della facoltà medica. Sin dal 1748, nonostanti le ripugnanze della congregazione dell'ospedale di Parma, i due ordinari di questo (4) avevano intrapreso private incisioni anatomiche di cadaveri per gli studenti, a complemento della scuola universitaria di anatomia. All'inizio del nuovo governo, gli ordinari vollero render pubblica quell'incisione, erigendo un'accademia di anatomia, con presidente il Ponticelli. Il ministro vietò quell'accademia pubblica, ordinando, però, ai conservatori dell'ospedale di accordare cadaveri ad ogni richiesta del Ponticelli, come anche del lettore di anatomia. Quest'ultimo iniziò nella camera apposita dell'ospedale diverse accademie *con pubblico invito e concorso di persone nobili e letterate;* ma non le continuava (5). E allora, udito il parere del Collegio medico di Bologna (6), furono sancite, nella forma latina delle XII Tavole (7), il 1° aprile 1751, le leggi per una più solenne instaurazione della pubblica Accademia fisico-anatomica nell'Ospedale di Parma; leggi che il protomedico presidente emanò con un manifesto dei 30 ottobre (8). L'Accademia ebbe

(1) Reali 54.352 annui.

(2) Lettere patenti, date a Sala, 1° maggio 1749, e decreto ducale, dato a Colorno, 26 luglio, con le Costituzioni del protomedicato (a stampa, nel *Gridario* in ASP). Il protomedicato gli era già stato concesso nel Piemonte occupato dai Gallo-ispani, nel 1745 (Lameire, *Les déplacements....* cit., p. 294). Per il protomedico di Napoli, cfr. Schipa, 673.

(3) Con lire 2000 annue (lettera ministeriale 16 maggio 1749, *Università degli Studi*, I).

(4) I dottori Almerico Pateri e Marco Cavedagni, lettori nello Studio.

(5) *Informazione sincera...* in ASP, *Suprema giurisdizione, Carteggio*, I).

(6) Lett. del Carpintero al co. senatore Paolo Zambeccari, a Bologna, da Parma, 23 febb. 1751 (min. in *Università..*, I).

(7) Ad es., la 1ª suona: *Academia Hospitalis, fausto nomine et omine augusti... Philippi..., ad normam R. D. Protomedicatus Constitutionum.... solemnius erigitor sive instaurator.*

(8) A stampa nel *Gridario* in ASP.

seguito (1), nonostanti le opposizioni della congregazione dell'ospedale, la quale inorridiva al pensiero che un medico non ammogliato anatomizzasse i cadaveri delle donne! (2). Nel 1755, poi, giusta un vecchio disegno, convenuto già per comando del Duca tra il Protomedico e il Carpintero, e ratificato con decreto dei 30 gennaio di quell'anno, si ordina la riduzione delle cattedre di medicina al numero necessario (salvando naturalmente le più importanti) con aumento conseguente di onorario, dovendosi la dote annua dell'Università (3) dividere sempre a mezzo fra la facoltà legale e la medica (4); e si stabilisce che le nomine saranno fatte per concorso (5).

Se il Comune, ahi quanto decaduto!, aveva dimenticate le sue cure d'altri tempi pel rifiorire dell'Università (6), si adoperò, almeno, interprete delle pubbliche premure, alla conservazione di un capolavoro correggesco. Informati che la meravigliosa Madonna del S. Girolamo (7) si trovava (8) in pericolo di patire per l'umidità nella canonica della precettoria di S. Antonio abbate, gli Anziani si proposero, ai 4 ottobre del 1749, di procurarne il trasporto in luogo più

(1) Nel 1753 ne fu eletto assistente il dott. Serafino Dentoni, con l'incarico di fare osservazioni sui cadaveri, affine anche di tessere la storia delle malattie, e comunicarle poi all'Accademia, pel desiderato avanzamento dello studio medico (Il protomedico al ministro, 20 ag. 1753, in *Università degli Studi*, I).

(2) Il protomedico al ministro, 18 sett. 1753, ivi.

(3) Era allora di lire annue 28.000.

(4) Anche se col tempo le cattedre di questa divenissero meno numerose delle giuridiche.

(5) Come è la pratica d'altre celebri università (lettera ministeriale alla Congregazione dei riformatori dello Studio Pubblico di Parma, 4 febb. 1755, ivi).

(6) Gli Anziani della Comunità di Parma sollecitavano, nel gennaio 1755, il governo a lasciar vacante la cattedra di lettore primario di medicina, secondo le sue prescrizioni di due anni prima, *a sollievo* del Comune (*Ord. com.* 1755, nell'Archivio del Comune di Parma, f. 2 t°).

(7) *Una delle cose più preziose in materia di pittura esistenti per anche in città.*

(8) Essendo stata rimossa, da molti anni, dalla Chiesa di S. Antonio abbate per la nuova fabbrica, terminata poi soltanto nel 1766.

adatto e sicuro (1). E sopravvenute tosto a commuovere il pubblico voci d'una meditata esportazione (2), Anzianato e Congregazione di Credenza, interpetri delle ansie generali, per mezzo di deputati, scelti nel loro seno (3), invocarono e ottennero dal governo il trasporto del quadro in una camera della fabbrica della cattedrale (4).

Continuavano le scuole, e il collegio dei Nobili, in mano dei gesuiti (5). L'autorevole storico di questo spiega, almeno in parte, il ritardo triennale della conferma dei suoi privilegi con l'opera dei parassiti di don Filippo, e attribuisce tutto il merito d'aver rotto gli indugi al ministro Du Tillot (6). Alcuni nuovi documenti ci presentano il corso delle cose in modo diverso. Il consigliere Cerroni aveva mandato al Ministro la sua relazione sopra i vecchi privilegi del collegio sin dal 19 novembre 1749, concludendo per una conferma, con le cautele, però, contenute nel rescritto imperiale dei 15 agosto 1739 (7). Ma la vigilanza sul collegio fu tosto uno

(1) *Ordinazioni comunali.* 1749, f. 194 t.°.

(2) Le raccoglieva anche lo Sgavetti nella sua *Cronaca* ms. cit.: si parlava di trattative col Re di Polonia, che avesse offerto 14.000 zecchini, oltre a mille di regalo per l'abbate conte Anguissola, piacentino. Alla faccenda si riferisce pure un foglio annesso a lettera del Montealegre, da Venezia, 15 ottobre 1749 (*Carteggio di Venezia* in ASP): quel ministro di Polonia instava perchè il M. promovesse l'intercessione del Carpintero, acchè l'Anguissola facilitasse il contratto e l'esportazione del consaputo quadro del *Caraccio* (sic).

(3) Il marchese Giulio Cesare Bergonzi e Paolo Zuccheri, anziani, e il conte Ferrante Cogorani e Girolamo Zunti, credenzieri (seduta dei 25 nov., ivi, f. 222).

(4) Il prezioso dipinto, riconosciuto dai pittori Giuseppe Peroni e Pietro Rubini, fu depositato dai deputati comunali presso i rappresentanti della Fabbrica del duomo. per rogito fatto da Francesco M.ª Pedana con Francesco Bertolini, il 1° dec. 1749 (copia in *Ord. com.* cit., f. 225 t.° — 227). L'anno seguente, fu dagli Anziani permesso che il professore di pittura Francesco Londonio ne conducesse a fine una sua copia quasi terminata, ma sotto la rigorosa sorveglianza di apposito incaricato (*Ord. com.* 1750, 20 giugno, f. 80).

(5) Ai 7 maggio 1749 si rinnovava il solito bando contro i disturbatori delle scuole.

(6) Capasso, *Il Collegio dei Nobili* cit., 137-38.

(7) Min. della lettera del Cerroni. in ASP, *Cerroni. Consulte politiche...*: la lettera è indirizzata al Carpintero.

dei poteri contrastati fra il Seratti e il Carpintero. Quegli se l'era assunta insieme con tante altre prerogative, che il primo ministro considerava di proprio diritto e che riuscì in breve tempo a rivendicare. Le discordie ministeriali dovettero avere anche l'effetto di ritardare l'approvazione dei privilegi del Collegio (1). Liberatosi del rivale, il Carpintero approvò il consulto e incaricò il Cerroni di concretare la nuova concessione (2) e gli raccomandò ripetutamente i termini più *chiari, significanti ed enfatici* e le clausole conducenti piuttosto all'ampliamento dei privilegi (3). Ma l'opera del Cerroni, occupato in molte altre pratiche, non fu compiuta che nell'agosto del '52 (4): il suo disegno fu sollecitamente convertito in ordinanza ducale dal nuovo ministro Caraccioli (5). Ma da quel Collegio, che, nonostante la sua decadenza, la strettezza finanziaria e il dominio gesuitico, ebbe ancora alcune belle pagine per docenti e scolari, erano naturalmente esclusi i non nobili: e così erano riservati alle giovinette nobili, anche forestiere, i collegi delle Orsoline, di Parma, Borgosandonnino e Piacenza (6). Era stata istituita nel 1749, alla vigilia dell'arrivo dell'Infanta, una paggeria,

(1) Il Seratti incoraggiò il rettore a restaurare il salone del collegio, assicurandogli il rimborso della spesa. Caduto quello, si rispose al rettore che le condizioni dell'erario non permettevano di rifondergli il credito di 7.000 lire, benchè egli le destinasse a terminare nella Badia il fabbricato per due nuove camerate (consulto, 29 giugno 1751, nel *Carteggio borbonico*, 844).

(2) Lettera dei 13 luglio 1751, orig. in *Cerroni. Consulte politiche....*

(3) *Essendo mente precisa del munificentissimo sovrano, che questo suo Collegio goda del beneficio di detti privilegi in una maniera la più ampia ed effrenata e senza restrizione alcuna, volendo la R. A. S. anche in simil guisa manifestare al pubblico quanta e quale sia la sua affezione per un sì illustre convitto...* (lett. orig. 14 novembre, ivi). E fece anche seguire raccomandazioni verbali per l'aggiunta di qualche privilegio nuovo.

(4) Lettera del Cerroni, 4 ag. 1752, min. ivi.

(5) Capasso, 139-143.

(6) Per le alunne forestiere occorreva l'approvazione ducale (maggio 1753; 21 giugno, 6 agosto, 24 sett. 1754, in ASP. *Frati e monache*, 45 e 47).

con un governatore e un regolamento formulato dal co. di Rohan, cavallerizzo maggiore (1); ma l'innovazione, introdotta contro il parere del Carpintero (2), non ebbe stabile durata (3). Pei giovinetti poveri della capitale si apriva finalmente, nel 1755, previo un rescritto sovrano dei 16 maggio, dai Consorziali del duomo di Parma (timorosi che il fondo venisse devoluto a pro' del Collegio dei Nobili) un nuovo collegio, in esecuzione di un lascito del canonico Antonio Lalatta per rogito di Alessandro Melegari, dei 3 settembre 1563. Ma vi si potevano accogliere soltanto quattro alunni gratuiti, con una dozzina di paganti (4). Per gli aspiranti al sacerdozio, il cardinale Alberoni, come è noto, apriva in Piacenza, ai 28 novembre 1751, il celebre Collegio di S. Lazzaro, coi missionari, sotto la protezione ducale (5).

Una corte, dunque, ispano-francese, ferma e superba nel suo carattere esotico in un paese di tradizioni prettamente italiane, e zeppa di stranieri e sprezzanti e mal visti; una nobiltà paesana non potente, nè ricca, stimata incapace della maggior parte delle alte cariche, massime della Corte, e naturalmente offesa di tale esclusione, sempre più rovinata dal

(1) Lettera del Rohan al Carpintero, da Sala, 27 sett. 1749, orig. in ASP, *R. Casa e R. Corte*, 4: occorrevano per la Duchessa 12 paggi, e non ve n'erano qui che cinque. Il regolamento fu approvato con lettera ministeriale 9 ottobre 1749. Primo governatore fu Alessandro Vincimala. Ecco dunque le date cercate dal Capasso, ivi, 172.

(2) Il Carpintero all'Enseñada, 3 ag. 1750, nel *Carteggio di Spagna*: l'infante si era persuaso, data l'incapacità del Vincimala, della necessità di porre i paggi nel Collegio dei Nobili. All'unione si oppose a lungo il Rettore (Capasso, ivi, e lettera del Baiardi al Ministro, 12 giugno 1751, orig. in *Università degli studi*, I).

(3) La paggeria fu unita al Collegio dei N. nel 1768.

(4) Sgavetti, *Cronaca* ms. cit., 1755, novembre 4; *Note* in *Carte Du Tillot*, C, 26; Scarabelli-Zunti, cit. *Materiali per una guida*..., III, nel R. Museo di Parma.

(5) Questa fu sollecitata dal Cardinale, presso la Duchessa, anche col mezzo del Re di Francia (lett. del Carpintero all'Alberoni, 22 decembre 1750, con annessa la supplica, in *Suprema giurisdizione*, II). Don Gio. Paolo Villati, superiore del Collegio, con lett. al Ministro, 31 luglio 1752 (orig. in *Frati e monache*, 46), invoca la continuazione del patrocinio ducale.

lusso, dall'incuria dei propri affari, dal giuoco; un ceto medio quasi affatto cristallizzato nelle tradizioni; un popolo di natura disdegnosa e sveglia, ma avvilito e assonnato dai secoli di servaggio, immerso nell'ignoranza e nella superstizione, irritato dal sentirsi scosso dalla secolare apatia, naturalmente ribelle a un'importazione forzata di usi e idee straniere: un ambiente, anche dopo quasi un decennio di nuova dominazione, non troppo adatto, in generale, ad intraprese di ardito rinnovamento spirituale e materiale.

8. Esaminando le non liete condizioni del ducato nel suo primo settennio, si è assai volte accennato alla più alta vittima di esse, il serenissimo padrone. Ma è necessario che anche S. A. R. ci si mostri più da vicino e quale era in questo principio di dominio, avanti che si avvolgesse nel manto di novello Augusto, conquistandosi un seggio tra i più arditi e lodati principi riformatori. Due autori francesi, da noi ben tenuti presenti, si sono in questi ultimi anni occupati di lui, anche pel nostro periodo: il Sage e lo Stryienski. Entrambi, e specialmente il secondo, con larghissima documentazione di fonti francesi, e lavorando contemporaneamente, concordano nel presentarci un ritratto non favorevole delle qualità morali del Duca (1). Il giudizio dei contemporanei francesi rivive dopo un secolo e mezzo nelle geniali e documentate pagine del compianto professore della Sorbona. Una

(1) Fanciullo senza volontà durante la campagna di guerra, se anche non senza coraggio; ancora d'animo puerile a 26 anni; un modesto e un oscuro, per quanto coscienzioso e onesto e forse con dei *lumi*, secondo il Sage. Sotto luce ancor più sfavorevole, facendo uso d'innumerevoli documenti, ce lo presenta lo Stryienski: non nega, in un punto, a lui diciottenne il gusto della lettura seria, l'amore degli studi scientifici e specialmente militari, la conoscenza del latino, francese, italiano e inglese: ma in tutto il resto del vasto volume è continua, impressionante la requisitoria, documentata, contro l'incapacità, la debolezza, la fatuità di Don Filippo, la sua pigrizia fisica e morale, in contrasto stridente con l'infaticata attività di Madama di Francia. Il ritratto è tanto più impressionante, perchè corrisponde a quello del fratello maggiore Carlo, almeno fino al 1746 (Schipa, 520, 780, 470 e *passim*).

relazione segreta del Firmian alla corte di Vienna (1) faceva, nel 1760, un breve cenno sull'Infante, lodandone (oltre il cuore buono ed onesto, che nessuno gli ha mai negato) la mente chiara ed aperta, la molta coltura di belle lettere e di scienze, il parlar con eleganza spagnuolo, francese, inglese ed italiano, la cura principalissima dell'educazione dei figli. Ma se si pensa che alcune di queste doti traspaiono nei ritratti dei due autori francesi, che la relazione del conte austriaco riguarda il Duca quarantenne e vedovo di fresco, che nell'insieme essa ci presenta un compito gentiluomo, eccellente padre di famiglia, rassegnato, nelle difficoltà politiche, ai voleri della Provvidenza, cullantesi in vane speranze, tutto portato pei costumi francesi e che conserva un ministro odiato dai sudditi e sprezzato da quel Re, da cui spererebbe persino un aiuto armato, non pare che in effetto la figura ducale resti molto inalzata: tanto più che il Firmian aveva formato il suo giudizio in una breve visita ufficiale e riferiva aulicamente su una famiglia, della quale era già stabilito il parentado con quella imperiale. Un quadro veramente diverso dal tradizionale ci offrirebbero alcune note biografiche lasciate dal Du Tillot (2), se non fossero, naturalmente (3), un'apologia ufficiale, per quanto affettuosa e delicata, anzi, in buona parte, un'autoapologia, per quanto riguarda i metodi e i criteri del governo ducale; onde, d'altra parte, quel-

(1) Edita dal Masnovo, nella cit. memoria *La Corte di Don Filippo di Borbone nelle « Relazioni segrete » di due ministri di M. Teresa;* p. 37-42.

(2) Minute autografe in ASP, *Cartella Du Tillot*, nella sala del Direttore: una, nello strano italiano del Ministro, è come riassuntiva o di traccia, ed è rimasta in tronco; le altre, in francese, portano, rispettivamente, questi titoli: *Conduitte militaire; Conduitte économique, c'est á dire relative á l'administration de son État; Conduitte interieur, ou domestique relativement á l'éducation de ses enfans et á sa maniere de vivre comme homme:* appaiono scritte tra la morte di Don Filippo, luglio 1765, e quella di Elisabetta Farnese (1766), che nella terza delle note francesi è ricordata come vivente.

(3) Si tratta, evidentemente, di abbozzi per una pubblicazione commemorativa, non poi seguita.

l'elogio ha più speciale importanza per la conoscenza della mente del ministro. In una narrazione encomiastica delle campagne di Savoia e d'Italia (duranti le quali si sa che Don Filippo non aveva avuto che un comando nominale) son esaltate le prove offerte dal giovane Infante, del *coraggio ereditario* nella sua casa e delle migliori virtù militari, nel corso di sette anni (1). Circa l'amministrazione dello Stato, è spiegato che si volse dapprima a restaurare l'osservanza delle leggi e la dignità dei tribunali: segue l'esposizione apologetica della riforma finanziaria, del ristabilimento delle industrie, dell'annona e dell'esercito, della lotta contro le immunità ecclesiastiche, della fondazione della biblioteca ecc........ Per Don Filippo, è da rilevare l'affermazione che egli non si sottraeva agli affari (2): la quale è contenuta in quella parte delle note, in cui è dipinto come uomo, con particolare calore di affetto e di convinzione: un'intelligenza facile e un'anima sensibile, felicemente educate: carattere dolce, spirito e persona piena di grazie; generoso sempre, anche in segreto e personalmente coi vecchi cortigiani sventurati e anche verso famiglie estranee alla corte. Bramava la gloria delle opere utili al suo popolo, che teneramente amava, della corte splendida, degli studi e delle arti fiorenti. Dilettavasi della lettura per lunghe ore d'ogni giorno e conosceva la letteratura inglese, come la francese, la spagnuola e l'italiana. Visitava quotidianamente e a lungo il quartiere dei figli, interessandosi di loro, come il padre più affettuoso. Facile ed amabile nella società familiare, ove accoglieva affabilmente pure gli stranieri, guadagnandosi, soprattutto, le simpatie degli inglesi. Religioso in tutta la vita, si confes-

(1) Specialmente gli episodi del suo disprezzo del pericolo negli assedi di Demonte e di Cuneo e nel piazzare le batterie contro la Tour du Pont, quando fu ferito il suo ministro Muniain, a trenta passi più indietro, da un proiettile passato a due dita dalla sua testa, ed egli non volle, tuttavia, cedere alle preghiere di ritirarsi...

(2) Se ne occupava, anzi, ogni giorno, anche all'infuori dei consigli: faceva giornalmente chiamare a sè i ministri e molto concludeva con essi in grazia del suo spirito, della felicissima memoria, del *colpo d'occhio* pronto e sicuro.

sava e comunicava, sempre con fede; e quasi ogni mattina consigliavasi col confessore pel bene suo e del popolo (1).

Sarebbe assurdo dubitare della bontà, generosità e probità di Filippo, che, insieme con un'alterezza simpatica, brillano ancora vive ai nostri occhi nel busto del Boudard. Ma tutto questo capitolo, si può dire, contraddice alle affermazioni del Du Tillot, d'una cura costante e competente ed efficace del Duca pel buon governo del piccolo stato: se mai, questi seppe far valere le sue buone intenzioni solo col tempo.... e con l'aiuto del suo apologista. In vero, soltanto nell'agosto del 1754 si viene all'istituzione d'un consiglio particolare e privato (2), già in uso presso re Carlo, ma a Napoli di pura apparenza (3). Della sua ben nota debolezza verso la madre ebbe a soffrire un'irreparabile, dolorosa perdita il patrimonio artistico del ducato e d'Italia: l'elettore di Sassonia, per l'intercessione anche della delfina di Francia, ma specialmente di Elisabetta, strappò al Duca il permesso per l'abate e i monaci cassinesi di Piacenza di vendergli la celebre *Madonna di S. Sisto* di Raffaello! (4). E così, nel 1754, i benedettini di

(1) Cit. note del Du Tillot.

(2) *Decreti e rescritti* 1754, n. 100: 10 agosto, Colorno, cit..

(3) Schipa, 321. — Abbiamo prove dell'interessamento del Duca a qualche pratica, forse anche per incitamento altrui: così, ai 17 giugno 1755 (*Carteggio borbonico*, 855), il conte Berti confidava al governatore di Piacenza, che pochi consigli passavano senza che S. A. domandasse se era giunto il consulto sopra i carreggi. Sappiamo quanto il Du Tillot s'interessasse della cosa. — D'altra parte, non mancano notizie di consigli rinviati a motivo della caccia ducale.

(4) Il conte di Brühl era anche ricorso all'intercessione del conte Giovanni Zambeccari, figlio del senatore bolognese (sua lettera da Dresda, 30 luglio 1753, copia ivi, 850). Il decreto ducale è dato a Colorno, 24 ag. 1753 (*Decreti e rescritti*, n. 156): *In considerazione ed ossequio delle premure di S. A. R. madama la Delfina di Francia e maggiormente di quelle pur pervenuteci di S. M. Cattolica la Regina Vedova, riveritissima nostra madre e signora, condiscendiamo, nonostanti i giusti contrari riflessi da noi avuti, a dare all'abate e monaci cassinensi.... di Piacenza l'implorata facoltà di poter trattare e disporre sopra l'acquisto dell'insigne tavola di Raffaello, che tuttavia si conserva nella loro chiesa, con chi sarà per farne compra a favore del Re di Polonia.*

S. Sisto, sia pure per bisogni del convento, poterono compiere un *delitto* simile a quello che cinque anni prima la vigilanza del Comune e della cittadinanza parmigiana aveva impedito all'abate Anguissola di S. Antonio (1). Si è già accennato che la generosa bontà di Filippo si convertiva in debolezza colpevole di fronte alle pressioni dei parassiti. Doni, cariche, patenti di familiarità non sapeva negare, neppure a persone indegne affatto (2). Il marchese di Bondad Real francamente lo pregava (3) di reprimere la sua generosa inclinazione a beneficare e di non concedere promesse, non che grazie, senza maturo esame. La facilità a regalare lo indusse pure a farsi fare un numero *terribile* di ritratti, con enorme spesa e lungo strascico di debiti (4). Amava assai il teatro e la musica; ma la sua passione dominante (come del fratello Carlo e, in generale, dei principi del tempo) era la caccia. In questo senso può dirsi veramente che egli considerava lo Stato come un suo immenso parco. Quella passione lo rendeva sprezzante della fatica e dei disagi d'ogni specie, egoista e tiranno. Tra i primi provvedimenti fu il *Bando generale sopra la caccia* (5). I confini delle riservate ducali si ampliarono continuamente: un bando dei 25 settembre 1751 (6) segnava nel Parmigiano le riserve du-

(1) Cfr. Rossi, cit. *Ristretto*, IV, 416.

(2) Cfr. lettera del Carpintero al Vescovo di Borgo San Donnino, 7 sett. 1751 (min. in *Carteggio borb.*, 842).

(3) Cit. lettera 6 nov. 1749.

(4) Nei soli primissimi anni spese 80.000 reali. Il pittore cav. Carlo Rusca, solo alla fine del 1756, potè avere il saldo di 4 ritratti, fattigli quand'era a Milano (lettere del Rusca 2 maggio 1749, 29 luglio 1750, 15 sett. 1756, *Carteggio borb.*, 832, 839, 858). Un gran numero ne fece fare a Parigi pel tramite del banchiere Bonnet.

(5) 10 aprile 1749, a stampa nei *Gridari*: si cominciava col lamentare che poco erano rispettate le cacce riservate già sotto Francesco, mentre *dovevano servire di sollievo al principe, per avere qualche divertimento dalle cure del suo buon governo*; si fissavano i limiti delle cacce riservate generali e speciali, per le quali ultime erano più gravi le pene ai contravventori; si rinnovavano i più rigorosi divieti, con l'aggiunta di norme più severe.

(6) Lo emanò il capocaccia generale conte di Rohan, pur protestando il Carpintero per l'usurpazione dei poteri.

cali entro questi limiti: Enza e Taro, e a nord una linea da Enzano a Viarolo, a sud un'altra da Fornovo a Guardasone per Langhirano (1). Nuove bandite furono dichiarate nel 1754 (2) e nel 1756 (3). Pure nel Piacentino vastissime erano le riservate (4): boschi, boscaglie e tutti i Mezzani oltre Po, tutti i greti della Nure fino a S. Giorgio e Podenzano, e quei della Trebbia da Rivalta in giù, i feudi di S. Pietro in Cerro e Scipione, e più di cinquantasei *ville*. Ma ancor più esorbitante è il rigore dei regolamenti e delle pene. Quel *Bando generale* conteneva già la rinnovazione di molte rigorose e minute norme e sanzioni severissime (5). Uccisi alcuni cervi o daini da mastini, si vieta di tenere di questi, nelle riservate o vicino, che abbiano più di 6 once d'altezza (6). Essendo poi caduto un cervo nella riservata di Collecchio per due colpi di schioppo, si mette una taglia sul reo di sì *mostruosa baldanza*, e si vieta il tenere armi da fuoco entro le riservate ducali (7). Un *Editto* dei 4 gen-

(1) Includeva, inoltre, Castellina e Castione de' Marchesi ed altri luoghi camerali. — Due anni dopo, erano luoghi di *speciale* riservata tutta la *tagliata* della città (con una ventina di *ville*), Colorno, con 23 ville, Sala con 21, Fontevivo con 9, Montechiarugolo (*Avviso* 31 ottobre 1753, a stampa ivi).

(2) Borghetto, Noceto, Costamezzana e Cella-Costamezzana (15 maggio).

(3) Felegara e S. Pancrazio sotto strada sino alla Vallazza (29 maggio).

(4) Aumentate, in qualche raro caso, per domanda dei feudatari vecchi, desiderosi di escludere gli altri, come fu per alcune *ville* del feudo di Rivalta a richiesta del marchese Ubertino Landi (sue lettere 1° sett. 1749, 4 del '51 e 4 febb., 29 agosto e 3 sett. 1753, *Carteggio borb.*).

(5) La multa di 50 scudi d'oro e tre tratti di corda in pubblico, non che altre pene maggiori, pecuniarie e corporali, ad arbitrio di S. A.

(6) 4 marzo 1752, pena uno scudo e altre anche corporali ad arbitrio di S. A.; onde ironicamente commenta lo Sgavetti, essere i cani incorsi nell'indignazione sovrana.

(7) *Avviso* dei 4 luglio 1753. Perfino alle milizie foresi che abitassero nelle riservate, si ordinava di deporre i loro fucili nelle case degli ufficiali superiori; ma l'ordine fu revocato con grida dei 31.

naio 1755 vietava recare comunque la menoma molestia a cervi, caprioli, daini e simili, o scacciarli con bastoni o altro, *neanche quando volessero pascolare* (1), e, tra l'altro, rinnovava l'obbligo delle spazzate delle nevi, per la conservazione dei selvatici. Nell' ottobre si ripubblicava un gran *Bando generale*, seguito da nuove più strette disposizioni del 21 gennaio 1756 (2). È ben vero che anche queste gride draconiane correvano il pericolo del solito destino; ma per esse vegliava la passione del Duca. Qualche contravventore fu punito con la frusta per mano del carnefice (3); e, senza dubbio, le campagne tutte furono infestate da sempre più numerosi cervi, daini ed altri selvatici, con danno immenso dell'agricoltura e avvilimento irato dei coloni.

Il ritratto della duchessa Luigia Elisabetta è stato tracciato con tanto amore e copia di documenti dallo Stryienski, che ben poco si potrebbe aggiungere, o togliere, se non, forse, della sconfinata ammirazione dell'autore per Madama di Francia. Dalle sue pagine balza in tutta la sua irrequieta esuberanza la virago francese, con la sua attività ed ambizione impaziente, con la sua opera assidua per migliorare la sorte politica del marito e sua, e poi, almeno, de' figli, sino all'immatura fine causata da tante ansie e fatiche. Il bisogno della sua presenza a fianco del debole marito fu replicatamente espresso dallo stesso Carpintero, nei mesi che ella si tratteneva a Versailles prima di venire al piccolo dominio (4). Solo ai 6 novembre, tuttavia, sotto il nome di marchesa di Sala, tra l'incognito e il non incognito, l'In-

(1) Pena la multa di 50 scudi d'oro, da darsi per un terzo all'accusatore. Chi soffrirà danno, ne faccia fare la stima dai deputati delle *ville* e la presenti al capocaccia.

(2) I campari, ai quali si rinnovava l'obbligo di residenza, dovevano dimandare ai cacciatori la licenza di caccia, anche incontrandoli fuori delle riservate, e qualora non l'avessero avuta, far dare immediatamente campana a martello per arrestarli.

(3) Cfr. Sgavetti, *Cronaca* ms. cit., 1755, 19 settembre.

(4) Il Min., a lei, da Sala, 12 aprile 1749, min. nel *Carteggio borbonico*, 834. In quel tempo le stava già appresso il Du Tillot, che inviava a Parma particolareggiate relazioni delle giornate di lei (autografi nella cit. *Cartella Du Tillot*), e regolò poi con una diligenza

fanta (1) sbarcò a Genova con la figlia, soffermandosi una settimana nel palazzo Doria, servita da una deputazione di feudatari del ducato (2) e da un'altra di nobili genovesi per la Repubblica (3). Questa seconda le fece una corte premurosa, con balli in casa del marchese Balbi, e conversazioni con giuoco di carte, e serenate, e la commedia buffa in S. Agostino (4). Intanto nel ducato fervevano da tempo i preparativi pel ricevimento, tanto più che l'Infante aveva già esonerato i Comuni dalle feste del proprio arrivo, perchè fossero riserbate a quello della moglie (5). E si era discusso a lungo anche su questioni di etichetta e di vestiti. A una serie di quesiti del governatore di Piacenza il Du Tillot aveva risposto in nome della Duchessa col suo tono fermo e risoluto (6): S. A. R. acconsente che al suo primo arrivo non si osservi la distinzione d'ammettere solo le dame della prima classe di nobiltà (7), ma agli inviti seguenti e alle *assemblee* (8) (essendovi le presentazioni) non saranno ammesse che quelle; il vestito di corte è indispensabile, e c'è stato tempo di prepararlo, e deve essere ugualmente di cerimonia il primo come l'ultimo giorno del ricevimento: così si fa a Torino e in altre corti, e sarebbe

e minuziosità straordinaria ogni particolare del viaggio, col governo ducale e il Duca e il ministro spagnuolo in Genova. Giovanni Cornejo.

(1) Preceduta, accompagnata e seguita da un numero immenso di colli di mercanzie parigine.

(2) Il co. Giacomo Antonio Sanvitale e il marchese Uberto Pallavicini, di Parma, il conte Federico Balì dal Verme e il conte Giambattista Barattieri, di Piacenza, ed il marchese Giulio Tirelli di Guastalla (lettera del marito a lei, 25 ott. 1749, in ASP, *Viaggi di principi*).

(3) La componevano 6 cavalieri (G. B. Spinola, G. Giacomo Brignole, Benedetto Viale, Camillo Pallavicini (in vece di Francesco Carrega, infermato), Ettore Fieschi e Domenico Spinola) e 6 dame (Durazzi, Serra, due Grimaldi, Negroni, Spinola).

(4) Lettere del Cornejo nel *Carteggio di Genova* in ASP.

(5) *Ord. com.* di Parma, 1749, f. 48.

(6) Minuta autografa in cit. *Cartella Du Tillot*.

(7) *Serà un besa manos general para ellas sin esas formalidades* (della presentazione).

(8) Queste non si faranno che a Parma, dovendo essere la sosta a Piacenza di pochi giorni.

irrispettoso non farlo anche nel ducato, e frivoli sono i motivi allegati in contrario dal governatore (1). Le imposizioni di usi nuovi principiavano ancor prima dell'arrivo di Madama reale e del segretario (2). Le accoglienze furono festose a Piacenza (3) e a Parma. Uscì, ai 15 decembre, un decreto grazioso per due mesi, prorogato di un altro (4). Ma intanto il Comune di Piacenza e quel di Parma, nonostanti le loro strettezze, dovevano offrire alla padrona quattrocentomila lire della rispettiva moneta! (5). Luigia Elisabetta introdusse nella piccola corte gli usi di Versailles, rimanendo forestiera in tutto e per tutto, anche per le sue frequenti e prolungate assenze. Ed è noto che anche quei viaggi pesavano in modo crudele sul misero erario ducale. Nella impaziente attesa di uno de' ritorni, le indirizza un poemetto la povera musa di un suo celebre protetto, il Bettinelli, professore nel Collegio dei Nobili, introducendo Parma a lagnarsi dell'assenza di lei con Parigi e a protestare che, per gratitudine di tanto dono, s'era fatta legge degli esempi di questa agli usi, alle arti ed ai costumi suoi! (6). Lo spirito spregiudicato di Madama (7), avvivato anche dalla lettura di libri e giornali

(1) *Il vestire in busto incomoderà le pregnanti e le poco sane, le troppo pingui et tutte le altre che non avranno il commodo di fare la spesa.* — A proposito della spesa, osserva il Du Tillot che un vestito di corte può essere di poco prezzo.

(2) Molto si era discusso anche a Parma; ed è curiosissima una lettera, del 9 aprile 1749, in cui Margherita Giusti Borri, a nome di altre gentildonne interpella il ministro circa il significato della parola *mantò* come abito di prescrizione in corte (*Cart. borb.*, 835). Anche lo Sgavetti nota (1749, 31 ott.) che per la nobiltà sarà assai d'incomodo recarsi *all'anticamera, in busto e veste* etc.

(3) Si cantò, tra l'altro, una pastorale in musica, mancando i mezzi per un'*opera eroica* (lettere del governatore al ministro, in *Viaggi di Principi* cit.).

(4) A stampa, nei *Gridari*: 17 dec. 1749 e 28 febb. 1750.

(5) Anzi, Piacenza ne aveva anticipate 50.000, in cambiali, ai deputati spediti a Genova.

(6) *Opere* (Venezia 1800), XVI, 201-240; cfr. Capasso, *Il Collegio dei Nobili* cit., 151-156.

(7) Nonostante il suo attaccamento alle reliquie d'una Farnese in attesa di beatificazione (foglio annesso a lettera del Bonnet al Du

francesi (1), eserciterà poi una notevole influenza sull'indirizzo, per qualche tempo incerto, della politica del ducato negli affari ecclesiastici: come le sue ambizioni di mecenatismo letterario e artistico coopereranno con quelle del Du Tillot e di Filippo.

A conforto del padre amoroso, cresceva la primogenita Isabella, fiore prezioso della corte. Undicenne, nell'assenza della madre, fa da mammina premurosa e indulgente ai fratellini, tenendo informato il padre (2). Educata con cura (3), apprende con amore e facilità le lingue (4), il disegno (5) e la pittura (6), il ricamo, il canto e il suono del cembalo e del violino (7), adorata dai sudditi e dai parenti (8). *A dar nuovi destini e nuove leggi,* secondo il Frugoni (9), nacque

Tillot, 9 nov. 1752, da Parigi, nel *Carteggio di Francia*), e una gran fondazione di messe per la morta sorella (lettere dello stessso al Du Tillot, 1755, 27 gennaio, 10 febbraio e 12 maggio, ivi).

(1) Il Bonnet al Du Tillot, 1755, 20 gennaio, 24 febb. 10 marzo, 8 aprile (Lucrezio e l'Enciclopedia, *ouvrage aussi considerable et utile*), 10 (opere dell'abate Ballard, protetto di Madama), 23 giugno etc. (ivi).

(2) Ad es., letterine autografe, sett. e ott. 1752, maggio 1753, in ASP, *Carteggio di Germania*.

(3) Come suo istitutore, riceveva dal 1° gennaio 1751 Pietro Cerou, controllore della r. casa, la gratificazione di 2.000 lire di Francia annue, sborsategli dal Du Tillot sui fondi della ducale cassetta o *borsiglio segreto* (foglio d'ordine in ASP, *Decreti e rescritti* 1751, n. 125) (Cfr. Nisard, 213). Il titolo di istitutore di lei, di storia, lettere e francese, l'aveva già nel luglio 1749 (*Rescritto* 22 luglio 1749, in *Decreti e rescritti*, n. 164).

(4) Anche la tedesca, pel matrimonio a cui era destinata (Masnovo, *La corte*... cit., p. 36), e secondo il Frugoni (*Opere*, VII, 190) anche la latina.

(5) Nell'aprile del 1751, secondo il parere del Du Tillot, le fu dato a maestro di questo, che ella voleva imparare, Andres Dubois, col soldo annuo di 3.600 lire di Parma (lett. nel *Cart. borb.*, 844).

(6) L'apprese sotto il valente Giuseppe Baldrighi, sì da dipingere a pastelli, più che da dilettante (Scarabelli, *Documenti e memorie*, ms. cit. del R. Museo di Parma, VIII).

(7) Frugoni, ivi; (Conte Antonio Cerati), *Elogio di S. A. R. Donna Isabella*...., Parma, 1780.

(8) Cit. *Elogio*, e Sgavetti, cit. *Cronaca* ms., 1757, 26 marzo.

(9) *Opere*, I, 165.

ai 20 gennaio 1751 Ferdinando, fra l'esultanza della corte e quella, almeno esteriore, dei sudditi: *per le r. fasce* il Comune di Parma, nonostanti le sue riluttanze per lo *stato suo miserabile*, dovette sobbarcarsi a sborsare altre 240.000 lire, rivendendo, col solito patto di ricupero, le porzioni di proventi già redente dopo una vendita del 1745 (1). La funzione solenne del battesimo fu fatta ai 17 ottobre, alla presenza del cardinal Portocarrero, venuto a far da padrino in nome del Re di Spagna (2). Nel decembre dello stesso anno nasceva Luisa Maria. La carica di precettore dei figli di S. A. era affidata nel 1755, al padre gesuita Tommaso de Fumeron (3). Le frequenti e prolungate assenze della Duchessa bastano a mostrare ciò che risulta da tante altre prove, che non s'era punto affezionata al piccolo Stato, il più piccolo e il più povero d'Italia, dopo la Repubblica di Lucca. A Parigi si considerava come *indecente* questo collocamento della primogenita del Re (4). *Troppo all'alto tuo padre angusto Regno*, cantava a Isabella anche il Frugoni (5); e a chi obiettava essere bastato pei Farnesi, si rispondeva che la nuova casa ne superava di gran lunga lo splendore coll'origine avita (6). A Don Filippo non poterono non fare disastrosa impressione i palazzi desolati dalla completa spogliazione e bisognosi d'ogni spece di restauri e rifornimenti. La vita di lui e della corte si svolgeva metodica, non differente (secondo il consiglio del suocero) da quella d'un signore venuto a godere queste belle terre. Appena fu restaurato il palazzo di Colorno, Don Filippo prese a passarvi gran parte dell'anno, da mezzo aprile alla fine di novembre o al principio di decembre, non allontanandosene che per brevi comparse nella capitale o per le partite di caccia a Sala e altrove.

(1) *Ord. com.* 1751, f. 20 t.° e 1752, f. 68 t.°.

(2) *Relazion de la forma en que se hizò la funzion del baptismo...* nel *Cart. borb.*, 843.

(3) *Decreti e rescritti*, 2 giugno 1755, n. 77.

(4) Bernis, in Sage, 31.

(5) *Opere*, VII, 231.

(6) Cfr. Rezzonico, Memorie storiche e letterarie della vita e dell'opere del sig. ab. Frugoni, 34 (nelle cit. *Opere* di questo, I).

Godeva co' suoi quegli ameni passeggi quasi tutte le sere, e si divertiva cacciando e pescando. Nell'occasione delle feste (per esempio, di S. Luigi e di S. Carlo, o per passaggi di principi o d'altre persone distinte) vi accorreva, con molta gente di Parma e anche di fuori del ducato (1), la nostra nobiltà. Questa s'industriava, come nella corte della capitale, di fare bella comparsa agli spettacoli comici nel piccolo teatro e ai ricevimenti; e, sempre per uniformarsi al gusto dei padroni e dei loro favoriti, si abbandonava alla più sfrenata passione del giuoco. Cavalieri a dame (secondo la moda) gareggiavano nel rovinare, giocando, i patrimoni, col pretesto (2) di fare meglio la corte a S. A.. Naturalmente, si giocava pure nelle case dei nobili, di Parma e di Piacenza, perfino col permesso ministeriale, ottenuto col pretesto di un discreto divertimento (3). E il più curioso è che nello stesso tempo si ripetevano periodicamente le vecchie gride contro i giuochi di *zara e di rischiata fortuna* (4); e si permettevano, anzi si appaltavano i giuochi *proibiti*, nel ridotto dei teatri ducali; e così, mentre dalla corte veniva l'esempio e l'impegno del lusso, si emanava un editto suntuario in materia

(1) Talchè, non essendovi pei forestieri *di condizione* che la sola osteria *della Porta* e affatto impropria, il De La Combe, governatore de' luoghi di delizia di S. A. R., supplicò il Duca di ordinare il restauro di essa (che apparteneva alla r. Camera) e la costruzione di un'altra, che si poteva far fare dai ricchi ebrei Fontanella, i soli capaci di reggere alla spesa (orig. nel *Carteggio borbonico*, 858, fra le carte del Consiglio ducale de' 9 agosto 1756).

(2) Note autografe del Du Tillot (*Carte Du Tillot*, C, 206):.... *Tous ceux qui ont taillé chez S. A. R. et qui se sont beaucoup renviez pour en avoir l'agrement, ont toujours allegué le motif de cet honneur et jamais de le interet.*

(3) Lettera ministeriale al conte colonnello Boselli, a Piacenza, 10 aprile 1750 (*Cart. borb.*, 841).

(4) Parma, 26 marzo 1749, 3 luglio 1751; Piacenza, 8 marzo 1749, 3 luglio 1751: a Piacenza si giocava specialmente nel *casino e bottega del caffè*, ove solevano radunarsi i cavalieri e i nobili. — Nel 1753, si davano istruzioni nuove ai comandi militari per reprimere i giuochi proibiti anche nelle case dei nobili (13 settembre, *Cart. Borb.*, 849).

di lutto (1). La residenza invernale nel Palazzo di Parma comprendeva il carnevale e la quaresima. In questa, i principi assistevano agli uffizi della settimana santa dalla loro tribuna nella chiesa di S. Pietro Martire dei domenicani. Quello offriva danze e mascherate col concorso di dame e cavalieri e opera e commedia francese nel Teatro e rappresentazioni drammatiche nel Collegio dei Nobili (2).

In uno Stato troppo inferiore all'ambizione sua e più della moglie, spesso lontana, era evidente il pericolo che Don Filippo si abbandonasse all'umore malinconico della sua famiglia, non vedesse altro rimedio della noia che nella caccia, nel giuoco, nelle dissipazioni, come il duca della vicina Modena. Occorreva affezionarlo al governo del piccolo Stato, mostrandogli coi fatti che si poteva acquistar bella e duratura fama anche in questo *cantuccio,* superando le tradizioni farnesiane con l'innesto delle borboniche. Ecco la necessità che attendeva chi la comprendesse e l'appagasse.

Resta da ricordare che in uno stato così piccolo eran rimasti principi, ai quali spettavano privilegi sovrani e assegni e palazzi. Sopravviveva (e campò ancora molto) la vedova dell'ultimo Farnese (3), sposa del principe Leopoldo, langravio d'Assia-Darmstadt (4), la quale per frutti dotali decorsi, dopo qualche pagamento assai irregolare di acconti

(1) Parma, 6 luglio; Piacenza, 13 luglio 1750, a stampa nel *Gridario* in ASP: si regolavano i vestiti di lutto, i paramenti nelle chiese e nelle case, il numero delle torce durante l'officiatura, sullo strato del pavimento (non più di dodici, eccettuati i feudatari o giuspatroni della chiesa).

(2) Copiose notizie sulla vita della corte offrono (oltre le cronache e soprattutto quella citata dello Sgavetti, ms. in ASP) le numerose lettere ministeriali ai ministri ed agli ambasciatori spagnuoli e francesi, nel *Carteggio borbonico* citato, *passim.*

(3) Nata principessa di Modena.

(4) A lui Enrichetta donò, per dopo la propria morte, il feudo di Polesine (cedutole dal governo austriaco, nel 1748, a saldo di parte del credito), in cambio della convenuta metà della dote (riassunto dello Schiattini, in *Carte Du Tillot,* P, 30). Con diploma 20 maggio 1749, dal Serbatoio de' Filarmonici di Trebbia, egli fu acclamato nel numero di quegli accademici (orig. in ASP, *Carteggio di Germania*).

e reiterate sue insistenze, fu dalla camera ducale, nel 1752 (1), riconosciuta creditrice di una forte somma, a saldo della quale ottenne il palazzo ducale in Cortemaggiore con altri beni. E le si doveva naturalmente continuare il pagamento mensile dell'assegno (2).

A Guastalla vivevano la duchessa Teodora, vedova del penultimo Duca (3), e la duchessa Eleonora Carlotta d'Holstein, vedova dell'ultimo (4), con diritto (ad esse riconosciuto dal governo austriaco e promesso da Don Filippo) di abitare quel palazzo ducale e godere tutte le prerogative di sovrane. Nel 1750 il Carpintero promise a Teodora la conservazione, a spese ducali, anche della guardia del palazzo, di 30 soldati e 2 ufficiali. L'anno dopo, questa si dimezzò per economia; ma per le rimostranze di Teodora la riforma fu tosto revocata (5). Recatasi per affari in Germania, nel 1752, scriveva al segretario residente rimpiangendo il suo buon vino, benedicendo all'Italia e a Guastalla, inviando complimenti ai gesuiti (6); e protestava, con esito felice, presso l'Infante contro pretesi attentati a'suoi diritti sovrani circa la caccia (7). Ai 5 luglio dell'anno seguente era già tornata alla sua ducale residenza di Guastalla (8).

(1) Rogito Borella, 6 marzo (cit. riassunto): il credito fu calcolato di L. 860.000.

(2) Cfr. lettera di lei al ministro, 15 del 1753, *Cart. borbonico*, 850. — Essendo passato per Piacenza incognito, nel 1755, il Duca di Modena e fermatosi due ore nell'appartamento della sorella, il conte Barattieri, tenente generale, vi mandò la guardia con bandiera e tamburo; ma il Rice, a nome del nostro sovrano, gl'ingiunse di non farlo per l'avvenire senza espresso ordine di questo (lettera 9 gennaio 1756, nel *Carteggio borbonico*, 857).

(3) Sorella del langravio Leopoldo suddetto.

(4) Si recò in Germania nella primavera del 1751: sua lettera di avviso al Carpintero, 3 maggio, *Cart. borb.*, 841. — Cfr. Affò, cit. *Istoria di Guastalla*, IV, *passim*.

(5) Il Carpintero a lei, 6 ott. 1751, *Cart. borbonico*, 842. — Agli 11 sett. 1755, ella si lagnava col Rice che la guardia degli arceri fosse senza salario da 7 mesi e col vestiario vecchio di 16 anni (ivi, 854).

(6) Lettere orig. ottobre e novembre 1752, ivi, 847.

(7) Sue lettere, 3 gennaio e 17 aprile 1753, ivi, 849 e 850.

(8) Sua lettera al Duca, 8 luglio (ivi, 849). — In quell'anno ella

9. Dopo Augusto, Mecenate. Negli scritti satirici del tempo della sua caduta, a Guglielmo Leone Du Tillot (1), fatto dal suo Filippo marchese di Felino, si rinfacciò in tutti i toni l'ignobilità e povertà dei natali, la madre *lavandaia*. i *bassi uffizi* avuti a principio nella corte, l'avervi fatto le parti di lacchè (2). Lo stesso biografo ed elogista Nisard, del resto, ignora quasi affatto tutto il tempo della formazione del suo lodato, e, salvo qualche accenno frammentario, si può dire che lo presenta già salito al potere, nel 45° anno di età.

La nascita (in Baiona, ai 22 maggio 1711) non fu certo illustre (3), ma neppure tanto bassa. Fu educato in un primario collegio di Parigi (4). I mezzi della famiglia, che risedeva frattanto a Madrid, essendo il padre valletto di camera del Re, non dovevano essere troppo scarsi (5). Compiuti gli studi e tornato a casa, entrò al servizio della corte verso il 1730 (6), come valletto di camera (7) dell'infante

otteneva dal Cristiani la promessa di eventuali risarcimenti del Palazzo di Sabbioneta, affinchè potesse ridursi idoneo al servizio di lei (lettera di B. Cristiani a lei, da Mantova, 28 dec. 1753, ivi, 853).

(1) Così egli scriveva il suo cognome, che era veramente Dutillot. Forse coglie nel segno il Nasalli Rocca dubitando che il ministro abbia spezzato il cognome per dargli un'aria aristocratica (*Le industrie e il commercio in Piacenza*... cit, p. 24).

(2) Cfr., per ora, mie *Satire piacentine* citate.

(3) Come non fu, del resto, quella della maggior parte degli uomini più eccellenti della sua età, come osservava nel 1798 il conte Cerati (*Opuscoli* cit., II, 117).

(4) *Delle Quattro Nazioni*, col De Choiselle (sic) e il De Chauvelin, rimasti suoi amici sino alla morte (*Notes sur le marquis de Felino Dutillot*, che fecero parte della raccolta del Moreau de S. Méry, ASP, *Cartella Du Tillot* cit.). Il Pezzana lo dice allevato nel *Collegio di Francia* (cit. *Memoria* ms. del Pezzana per il Poggi). Non restò, dunque, in Ispagna, come crede il Nisard.

(5) Fra l'altro, risulta (lettera del Bonnet al Du T., da Parigi, 28-XI-1752, nel cit. *Carteggio di Francia*) che Guglielmo nel 1728 si vestiva presso uno dei primi sarti di Parigi. Della famiglia allora a Madrid è detto in lettera del Power, 8 luglio 1756, da Borgotaro, nel cit. *Carteggio borbonico*, 858.

(6) In lettera al Duca Grillo, del 14 aprile 1770 (ivi, 916) accenna al suo servizio quarantennale.

(7) Secondo il Firmian, come *perrucchiere!* (Masnovo, *La corte*... cit., 39).

Don Filippo, che era di nove anni più giovane di lui e che egli poi seguì, dal 1743, nelle fortunose *campagne d'Italia*. In questo stesso anno e nel successivo lo troviamo cassiere di somme rilevanti per la costruzione e il funzionamento di un r. teatro nel castello di Chambery (1). La passione teatrale, che aveva comune col principe, gli faceva seguire da tempo la produzione anche contemporanea e lo stringeva in amicizia cogli autori più celebri, ad esempio col poeta e commediografo G. B. Gresset (2). Nella prima gioventù aveva amato e coltivato le muse (3). Già nel 1745 si segnalava tra i cortigiani di Don Filippo come spiritoso, gentile, fine ed amabile (4); da allora gli fu assegnata una pensione, da lui non riscossa (5). Era considerato come necessario nel seguito dell'Infante, e questi lo teneva caro e in molta stima, quando fu colpito, nel 1747, da una malattia (6), attribuita al soverchio lavoro, la quale lo tenne a Montpellier e a Tolosa, lontano da quella corte, in cui era salito al grado di primo vailetto di camera (7). A consolarne la convalescenza, ancora nel febbraio del 1748, l'amico Bonnet gli inviava da Parigi *Le méchant* dell'amico Gresset e una nuova tragedia di un giovane suo conoscente (8). Dopo la pace, il Du Tillot, di-

(1) *Quentas de la fabrica del teatro de Chambery*, registro in ASP. *Teatri*. 1: i conti, in lire di Savoia 83.725, furono approvati dal tesoriere dell'Infante, ai 19 maggio 1744.

(2) Il Bonnet al Du Tillot, da Parigi, 21 febbraio 1748, ivi.

(3) Cfr. l'importante *Epistola* del Frugoni, *All'incomparabile Signor Don Guglielmo Du Tillot, intendente generale della real Casa, creato con universale applauso ministro d'azienda di S. A. R.*, *Opere*, ed. di Parma, IV, 279-'86.

(4) *Mémoires sur les campagnes d'Italie di 1745 à 1746*. p. 24-25, cit. in Stryienski, op. cit., 299.

(5) Cfr. lettera ducale 20 giugno 1764, in Martini, *Guglielmo Dutillot* cit., 107.

(6) Otite purulenta.

(7) Lettere del Bonnet a lui, nel cit. *Carteggio di Francia*. — A Montpellier egli si fa mandare un abito teatrale, del costo di lire 734, per una giovane vezzosa, nella quale il Bonnet (12 giugno) gli augura di trovare il rimedio contro la febbre! — Il mal d'orecchie con vertigini e pus continuò a disturbarlo anche a Parma.

(8) Cit. lettera 21 febbraio.

venuto gentiluomo o aiutante di camera di S. A., era a Versailles già nel principio del '49 (1), a fianco della Duchessa, che lo nominava colà segretario intimo del suo gabinetto (2). Come uomo di fiducia di Luigia Elisabetta, fu appunto mandato, nel maggio, a vedere e consigliare nel nuovo ducato, con lettera di viva raccomandazione del Re a Don Filippo (3). Possiamo bene intendere gli sforzi dell'inviato per riparare alla debolezza del Duca e del Carpintero, e le sue relazioni circa il disordine e il disavanzo enorme dello Stato: fin d'allora egli vide, fra l'altro, la necessità finanziaria e politica di una limitazione delle immunità ecclesiastiche, e proclamò che tutto doveva restaurarsi *ab imis* per le mutate condizioni dinastiche. Don Filippo, frattanto, gli confermò la carica di segretario intimo di gabinetto della Duchessa e lo elesse intendente generale della r. casa (4), con la cura economica della corte (5), mentre *l'onorifica* era di spettanza del mag-

(1) Con un proprio domestico e un valletto di camera (lettera di G. B. Mauro, 10 febb. 1749, ivi). Lo raggiunse come aiuto Pietro Cerou, ricordato come istitutore di Isabella, *Decreti e rescritti*, 1749, f. 2.

(2) Ai 5 e 16 maggio egli firmava i contratti di assunzione di un primo aiuto della tappezzeria e di scopatori dei palazzi ducali di Parma (*Carte Du Tillot*, F. 191). Non sembra probabile la sua presenza nel seguito dell'Infante, all'ingresso in Parma, immaginata dal Martini e creduta dal Nisard.

(3) Stryienski, 300.

(4) Decreto dato a Parma ai 26 giugno 1749, contro-firmato dal Carpintero, copia d'ufficio in *Carte du Tillot*, C, 206. Oltre al soldo fissato dal 1° luglio in lire 16.000 di Parma annue della cassetta segreta (*Decreti e rescritti* 1751, n. 1: *État des pensions secretes que l'Infant fait.... qui ne doivent pas etre portées sur l'état de la maison et qui seront satisfaites aux dits particuliers par la cassette que l'intendant general de la maison de S. A' R. aura entre ses mains et pour la quelle le dit Intendant fera les fonds en tirant de la tresorerie de la maison les sommes qui seront necessaires*).

(5) Direzione di tutti gli uffici della casa, specialmente della cavallerizza sotto gli ordini del cavallerizzo maggiore, ordine dei pagamenti per le spese e gli stipendi, intendenza dei palazzi, siti e giardini e dei teatri con la direzione degli spettacoli e delle feste, disposizione

giordomo maggiore e del grande scudiere. E subito gli ingiunse di dar gli ordini pei restauri del Palazzo del Giardino di Parma (1). Così, il 1° luglio 1749 cominciava l'intendenza generale del Du Tillot, che si fece dare come *controllore*, sotto i suoi ordini, il suo protetto Pietro Cerou, precettore della principessa (2). Nel settembre egli era ancora a Parigi; onde tornò, come si è accennato, accompagnando l'Infanta (3). Mi sono diffuso in questo preambolo, perchè da esso la figura del futuro ministro ci appare in una luce nuova: il parrucchiere, il lacchè, l'addetto ai *bassi uffizi*, il figlio della lavandaia, scompaiono cedendo il posto al cortigiano di fine educazione, innamorato della letteratura, specialmente teatrale, apprezzato a ragion veduta dal Duca, dalla Duchessa, dal Re di Francia, e già in cariche elevate nel principio della nuova signoria. Già prima ch'egli fosse ministro, era aperta a Madrid la casa bancaria *Señora d.ª Margarita Luisa Dutillot y compañia*, condotta da Pietro Dabent, cognato di Guglielmo (4). Per molto tempo il suo disinteresse e la generosità soverchia gli avevano impedito di fare risparmi (5); ma nel 1747 il suo nuovo banchiere di Parigi, Bonnet (6), seppe infondergli uno spirito di economia e di illuminato risparmio: entro quell'anno cominciò a fargli comprare biglietti di rendita vitalizia della lotteria reale, mentre approvava la sua deliberazione di affidare parte de' suoi averi al cognato (7). Continuò negli anni seguenti, per opera di quel banchiere e amico, l'accorto investimento dei risparmi e delle rendite del

degli alloggi. — Gli era concessa una carrozza con cocchieri di livrea ducale e l'uso dei cavalli e una mensa di stato.

(1) *Ordre* 29 giugno 1749, in *Decreti e rescritti*, f. 146.

(2) Ivi, f. 164, 22 luglio. Nel 1751 il Cerou fu abilitato a tener le veci del Du Tillot.

(3) Passò il 2 sett. per Lione, diretto a Parigi (G. B. Mauro al Cerou, da Lione 5 sett. 1749, nel cit. *Carteggio di Francia*).

(4) Era marito di Margherita Luisa, sorella del nostro.

(5) Nel 1747, dichiarava al suo banchiere di non saper contare che il denaro esistente nella sua borsa.

(6) Succeduto al padre, presso il quale il Du Tillot aveva già un conto corrente.

(7) Questi, a giudizio del Bonnet, faceva affari sicurissimi.

nostro, divenuto finalmente curante dei propri interessi (1): dei quali si preoccupava anche l'amica De Leyde, intenta a far sì che egli, coi risparmi suoi e le cure del Bonnet, riuscisse ad assicurarsi una rendita di dieci o dodici mila lire francesi, sufficente per un uomo che pensava, parlava, non aveva figli, nè sapeva giocare (2). Lo vediamo, in appresso, discutere col banchiere, con crescente interessamento e competenza, circa gli investimenti più proficui e sicuri, mentre i suoi capitali, naturalmente, aumentavano (3).

Dal 1749 al 1756 egli tiene l'ufficio di intendente generale (4). Quanto le sue funzioni urtassero contro quelle del ministro d'azienda, egli stesso, divenuto ministro, ci dimostra eloquentemente in uno scritto assai posteriore, dichiarando necessario che le due cariche siano unite nella stessa persona (5). Ma la sua genialissima attività ebbe ragione d'ogni impedimento burocratico. Anzitutto, si premunì contro l'invadenza del Seratti: informato di difficoltà possibili tra l'intendente e il ministro d'azienda, e desideroso che le funzioni di quello rimanessero intatte e si evitasse ogni confu-

(1) Carteggio Bonnet-Du Tillot nel cit. *Carteggio di Francia, ad annum* (il Bonnet a lui, da Parigi, 24 luglio 1752: *Je veux que vous continuies a penser a vos affaires, puisque vous avés enfin comencè*).

(2) Lettera del Bonnet, 1° agosto 1752.

(3) Non è quindi incredibile quanto è detto in un memoriale sincrono, che egli era entrato nell'amministrazione con un capitale di 100.000 franchi (Nisard, 246): investimenti sicurissimi davano il 10 per cento (il Bonnet al Du Tillot, 21 novembre 1752); speculazioni commerciali e marittime, sino al 15 (30 ott. 1752); le rendite vitalizie delle lotterie del Re e del Duca d'Orleans, ad uomini della classe del Du Tillot, dai 35 ai 40 anni, il 10 per cento (8 agosto 1747) oltre alla possibilità dei premi (nel 1769 il Du Tillot ne guadagnò uno di 12.000 lire di Francia sulla lotteria dei principi, lettera del Bonnet, 12 decembre, nel *Carteggio borb.*, 836).

(4) Abitava una casa della corte, nella Strada S. Barnaba, sulla quale guardava l'unica finestra della sua camera (*Registro Contadoria* 1751, C. p. 289, e contratto 23 febb. 1750 nel *Carteggio borbonico*, 836).

(5) Cit. minuta autografa circa la riforma degli offici della corte, in *Carte Du Tillot*, C. 245.

sione nel servizio, il Duca ordinava (1) che il ministro non entrasse nelle cose della r. casa, se non per assegnare a disposizione dell'intendente, nelle mani del tesoriere, i fondi ordinati da lui stesso annualmente per le spese di quella, e stabiliva che il Du Tillot non dovesse nè obbedire, nè rendere conto a chicchessia, se non a lui e alla Duchessa (2). Le prime cure furono, naturalmente, rivolte alla reggia di Parma e a quella di Colorno, trovate *desolate ed inabili alla maestà della sovrana residenza.* Questa era già abitabile nella primavera del 1750 (3). L'urgenza e il numero dei lavori contemporanei, continuati anche nei giorni di festa, portarono il bisogno di moltissimi operai forestieri d'ogni spece (4) e una scarsezza grave di materiali da costruzione, alla quale l'intendente cercò di ovviare con divieti d'esportazione anche segreti e con l'istituzione di fabbriche ducali o di privative (5). Occorrendo infiniti locali per la corte (6), molti uffici furono trasportati altrove, con ingrata meraviglia della popolazione (7). Si vollero rifare anche le facciate del palazzo

(1) Con dispaccio del 12 gennaio 1750, rilasciato al Du Tillot (*Decreti e rescritti*, 1750).

(2) *Bastando* (gli dice il Duca) *para vuestro descargo nuestra r. aprovacion por la experiencia que tengo de vuestro zelo, capacidad y honor.*

(3) *Cronaca ms. Sgavetti* in ASP, 1750, 10 aprile.

(4) Quasi tutti venuti di Francia (*Sgavetti*, ivi), anche per l'inabilità dei nostri: in un *Discurso sobre al Plan....*, autografo in *Carte Du Tillot*, C, 245, del 1753, l'Intendente riconosce la necessità degli artigiani forestieri, specialmente per i serramenti, *por que en el pays nada saben hazer*, non fabbricandosi che porte e finestre fatte malissimo e chiuse con catenacci e sbarroni di ferro, incomodissimi.

(5) Con annua pensione e l'obbligo di vendere i prodotti, ad es. il gesso e il bianco, a prezzi minori per le fabbriche governative (*Carte Du Tillot*, S. 36).

(6) Nel 1750 l'Intendente si lagna di mancare ancora della metà dei necessari per l'attuale *famiglia*. Il quarto di S. A. R. fu preparato con nuova muratura.

(7) *Sgavetti*, 1750, 22 marzo. Anche il Seratti fece le sue obiezioni (sua lettera 2 ott. 1750, nel *Carteggio borbonico*, 838). Per rendere abitabile la Rocchetta, i prigionieri furono allora trasportati nel Castello (*Sgavetti*, 1750, 19 giugno).

principale secondo i disegni dell'architetto Francesco Carlier, francese. Per la riduzione della facciata settentrionale, verso S. Domenico, con due ordini di finestre (1) e il portone tra lesene laterizie abbellite (2), si offersero dapprima un capomastro (3) per lire parmigiane 20.500 (4) e due altri (5) per lire 23.357 (6) (s'intende escluso il materiale, che doveva essere fornito dalla corte); questi ultimi ne domandarono 41.000 per la riduzione delle tre facciate secondarie (7). Le trattative del Du Tillot corsero rapidissime: nel luglio stesso del 1750 si iniziavano i lavori (8). Per la facciata principale il Carlier aveva pure disegnato ornamenti di stucco (9). Ai lavori di questo genere si provvide con la stessa urgenza. Il Carlier diede in appalto gli stucchi dell'appartamento del duca e della duchessa (10), secondo i suoi disegni, a due società contemporaneamente: Carlo Bossi e compagni (11), e Domenico Belloni e compagni (12). Il Bossi e il Belloni con

(1) Con ornamenti in mattoni, sagomati, e, in quelle del piano nobile, parapetti d'inferriata. Un ornamento speciale avevano le due finestre ai lati del portone e quella al di sopra di esso.

(2) Anche ai lati della finestra sopra il portone erano lesene, di ordine ionico con base attica.

(3) Carlo Cristoforo Poma.

(4) *Oblazione* orig., Parma, 27 giugno 1750; secondo una nota di mano del Carlier, in quest'offerta non erano, però, comprese tre finestre in più del disegno, per eguagliare press'a poco i due lati a fianco del portone (*Carte Du Tillot*, F, 191).

(5) Ottavio e Domenico Bettoli.

(6) Orig., Parma, 6 luglio 1750, ivi, con note autografe del Du Tillot: *Offres de Bettoli, dont le prix a eté refusé. — Ier marche de Bettoli, annullé.*

(7) Foglio staccato, ivi, Parma, 21 luglio 1750.

(8) *Sgaretti, cronaca* ms. cit., 1750, 16 luglio.

(9) Volate, foglie, cartelle, trofei ecc.

(10) Tredici stanze in tutto.

(11) Stefano de Giorgi, Paolo Caruzati e Gio. Domenico Cremoni. Contratto orig., Parma, 6 maggio 1750 (*Carte Du Tillot*, F, 191); cornici, rosoni, cantonate ecc. nella camera da letto del duca con alcova, nella sala del baldacchino, nella 2ª anticamera, nella stanza di toletta del duca...; per lire 7.800 di Parma.

(12) Gio. Batt. Duca, Ignazio Vicario, Gio. Pietro Giacomazzi e

Carlo Antonio Sermini si offersero pure per la facciata (1). A indorare gli stucchi, le porte, le finestre, le specchiere, la volta e le cornici della camera da letto di Madama con l'alcova, secondo il gusto del Carlier, si obbligò Salvatore Cucurello (2). Vennero scultori francesi, carpentieri di Lione (3). Il verniciatore Martin si prese ad aiuto, per affrettare il lavoro secondo gli ordini dell'Intendente, Antonio Delbò (4), già pittore d'architettura della Casa Farnese e di Don Carlo, che s'era già lamentato di vedersi escluso dal servizio di S. A. (5). I lavori di restauro della reggia di Parma, come di tutte le altre fabbriche ducali, continuarono negli anni successivi. Sotto il 12 agosto 1755 quel *misoneista* dello Sgavetti notava nella sua curiosa cronaca: *Qui si lavora in ogni luogo, in Giardino, in città, al Palazzo, a Colorno, in vari luoghi, a Sala facendovisi un giardino: guastano, rifanno, tanto che asciugano l'erario e la borsa al padrone* (6). Intanto, si era provveduto ad ammobiliare e addobbare gli appartamenti del r. Palazzo (7). Superbi arazzi furono fatti venire di Francia, in sostituzione magnifica dei farnesiani, portati a Napoli (8). Addobbi e drappi, per volere

Salvatore Nevroni. Contratto orig., Parma, 6 maggio 1750 (ivi): gli stessi lavori in altre 7 camere, per lire 10.550.

(1) Ai 7 luglio 1750 domandarono per gli stucchi di questa lire 17.700; l'offerta fu discussa dal Carlier, ma non ebbe effetto (documenti orig., ivi).

(2) Contratto originale, Parma, 9 giugno 1750 (ivi), per lire 19.200; entro il 10 o il 15 dell'agosto p. v.

(3) *Conventions* 29 marzo 1751, ivi.

(4) Cit. *Documenti e memorie* ms. dello Scarabelli, VII.

(5) Sua supplica (ott. 1749) in ASP, *R. Corte e r. Casa.*

(6) *Cronaca* ms. cit. in ASP. Proprio in quell'anno sorsero dubbi circa la sicurezza medesima del r. Palazzo (foglio d'avvisi 8 aprile, e biglietto di risposta, senza firma, ma del conte A. Scribani Rossi, da Piacenza, 14 aprile 1755, nel cit. *Carteggio borbonico*, 855).

(7) Qualche mobile regalò il re Carlo! (lettera ministeriale, da Parma, 19 ott. 1749, in *R. Corte e r. Casa*, 4).

(8) Sgavetti, *cronaca* cit., 1754, 20 giugno, ottava del *Corpus Domini*: *Erano magnifici gli arazzi dei Farnesi, e di numero ancora; ma quelli che hanno messo fuori oggi, superano in numero e bellezza....* Cfr. 1755, 5 giugno.

del Du Tillot, si cominciarono a fabbricare anche a Parma dal mercante Giovanni Manghi, con particolare contratto (1) ed esenzioni daziarie (2) Così pure gli specchi vennero di Francia in copia sceltissima (3) o furono fabbricati qui da un fornitore con apposito contratto, in cui erano fissati anche i prezzi per la vendita al pubblico (4). E intanto l'Intendente indefesso pensava pure a far sorgere una fabbrica di maioliche per opera d'un artefice francese (5). In ogni parte del Palazzo restaurato trionfava il gusto di Francia (6) e la magnificenza, con lode generale e legittimo compiacimento dell'Intendente, che di tutto era stato l'animatore geniale (7). Il Frugoni cantava, con gli arazzi e gli specchi, i grandi bronzi dorati, l'equipaggio di carrozze e di legni, i letti splendidissimi, le magnifiche suppellettili francesi. E di Francia si seguitarono ad importare oggetti e vettovaglie d'ogni spece (8).

Il Giardino di Parma, per le vicende avverse, era divenuto tale da fare a Don Filippo, a prima vista, l'impressione di un carcere (9). Un nuovo disegno fu fatto eseguire da uno

(1) 23 febb. 1750, orig. nel *Carteggio borbonico*, 836.

(2) Lettera del D. T. al Seratti, 7 luglio 1750, ivi, 841; cfr. per Napoli, Schipa, 595.

(3) Nota 25 aprile 1750 ed altre, *R. Corte e r. Casa*, 4.

(4) *Carte Du Tillot*, F, 191; cfr. Schipa, ivi.

(5) Lettere del Bonnet, da Parigi, 11 giugno e 28 agosto 1753 (nel *Carteggio di Francia*). Cfr. Schipa, ivi e 686.

(6) Imitato nelle fabbriche private (Sgavetti, cit. *Cronaca* ms., 1755, 9 ottobre).

(7) Il Bonnet al Du Tillot, 25 dec. 1752, 6 ag. 1753 (... *tous ceux qui viennent de Parme. font l'eloge de la magnificence, du goust et de l'ordre qui regne dans le palais...*), nel *Carteggio di Francia*.

(8) L'Intendente comprava d'ordine del Duca e presentava al Ministro il conto annuale. Le compere a Parigi erano per lo più affidate al buon gusto e... all'anticipazione dei fondi del Bonnet. Le spese per gli acquisti dei mobili, cavalli e addobbi furono nel 1752 di lire 2.580.213. Ai 13 sett. 1753 (*Decreti e rescritti*, 171 bis) fu approvato un conto generale del Du Tillot per dette spese in lire 8.489.998, risultando a suo favore un credito di lire 1.083.921 verso la reale azienda.

(9) Sgavetti.

specialista parigino (1). L'Intendente s'occupava attivamente dei lavori, chiedendo schiarimenti e consigli all'autore del piano pel tramite del Bonnet, e procurandosi memorie sugli alberi (2), sui boschi e la loro coltivazione, ordini regi circa le acque e le foreste, descrizioni e disegni. Doveva il Giardino essere anche adorno di statue di piombo, che il Du Tillot pensò di commettere in Inghilterra o a Parigi; il Bonnet gli suggerì, in vece, di valersi, con immensa economia, del Boudard (3). Così sorgeva uno spazioso terrazzo per passeggio, e si preparava un grande *parterre* (4). Intanto, si provvedevano marmi (5); e per ordine dell' Intendente uno della corte (6) visitava minutamente le miniere di Carrara e di Massa, e passava a Firenze e a Venezia, per riferire circa le pietre pei r. Palazzi, e far ricerca di scultori (7) e pittori e dar loro commissioni (8). E anche al giardino di Colorno il Du Tillot aveva dedicato fin dal 1749 le cure più assidue: già nell'agosto di quest'anno esortava il Carpintero a indurre la congregazione dei cavamenti a difendere quel *potager* (9) che minacciava rovina, con una palificata verso

(1) Content, occupatissimo in lavori di questo genere anche presso il duca d'Orleans (cit. corrispondenza del Bonnet col Du Tillot, 1752, nel *Carteggio di Francia*. in ASP.).

(2) Il Bonnet al D. T., da Parigi, 14 maggio 1753: .... *M.r de Buffon fait la dessus un livre, que je vous envrrai aussitot qu'il sera achevé.* Il 4 luglio dell'anno prima gli aveva scritto: *Je suis bien aise que vous soies content de la dissertation de M. de Buffon* (era un estratto del lavoro sulle piante).

(3) Lettera 2 giugno 1754.

(4) Cfr. l'*Epistola* del Frugoni.

(5) Giunsero, nel 1752, 43 casse di marmi lavorati provenienti da Napoli (lettera ministeriale 9 dicembre, nel *Carteggio di Milano* in ASP).

(6) Claudio Escalonne.

(7) A Firenze, tra l'altro, visitò le statue di gesso per modello, comandate dal Boudard allo scultore Gaetano Trabalesi.

(8) Il viaggio fu compiuto nell'agosto 1754, e ne è fatta una particolareggiata relazione col titolo *Noticias y observaciones....* in *Carte Du Tillot*, P, 186 bis: l'inviato riferisce anche sulle fabbriche di stoffe ed altro per uso del Teatro ducale.

(9) L'orto di piante e d'erbaggi, già cantato dal Frugoni a tempo del duca Francesco (*Opere*, V, 100).

la Parma (1). Nel giugno del 1751 egli stringeva una convenzione (2) con Francesco Anquetil, detto Delisle, primo giardiniere di S. A. e direttore del giardino e orto di Colorno; questi si obbligava a provvederne alla conservazione e al rinnovamento, pel compenso annuo di lire 36.000 di Parma (3).

In questa parte dell'opera del Du Tillot, si affermava in tutto lo splendore il suo buon gusto artistico, la sua tempra di geniale protettore delle arti; del fiorire delle quali egli voleva fare una delle glorie più fulgide del piccolo Stato. Amico, oltrechè di poeti e commediografi, di pittori (4) e altri artisti francesi, era degno di continuare in questo le tradizioni farnesiane (5). Per sua raccomandazione, fin dal 1° decembre 1748, era stato impiegato presso l'Infante, come statuario, G. B. Boudard (6); nel 1754, lo si inviava con incarichi a Firenze (7). I grandi lavori della corte fecero sentire la mancanza di artisti, come di operai, del paese: questo non poteva, allora, *vantare* che il pittore Peroni con qualche altro artista di fama ancor minore. Non bastò allo

(1) L'anno seguente sollecitava dal Seratti provvedimenti, perchè si potesse rimettere la terra speciale nelle spalliere e ne' vasi degli agrumi (lettere 2 agosto 1749, in *R. Corte e r. Casa*, 4, e 13 febbraio 1750, nel *Carteggio borbonico*, 832.

(2) Originale in *Carte Du Tillot*, F. 191.

(3) Si impegnava, tra l'altro, a fornire i legumi e le frutta alla tavola di S. A.

(4) Ad es., G. B. Oudry, pittore animalista (il Bonnet al D. T., 29 del 1753).

(5) *Tu rivivere fai l'arti languenti*, gli cantava il Frugoni nella citata *Epistola*. Nel 1781, come si è visto, il ministro francese a Parma ricordava, in lettera officiale, che le belle arti erano state stabilite qui dal Du Tillot

(6) *Noticia de los decretos firmados por el s.or Inf...* nella cartella 36 del *Carteggio di Francia*.

(7) Con lettera di presentazione al Vernaccini (risposta di questo al Rice, da Firenze, 20 luglio 1754, nel *Carteggio borbonico*, 852). — Ai 2 febb. 1756, l'artista sposava, a Parma, Maria del fu Francesco Giordani (notizia dal *Registro de' matrimonii* in Scarabelli, cit. *Documenti e memorie* ms., VIII, al cognome).

Intendente importarne di forestieri: volle far sorgere una scuola che nella patria del Parmigianino e dello Zaccagni risvegliasse il culto delle arti, un'accademia secondo l'esempio francese e il desiderio anche di Madama (1). Ebbe così i primi inizi l'Accademia di pittura, scultura e architettura; alla quale, il 12 novembre 1752, Don Filippo accordava la sua protezione (2). Il Du Tillot, sempre per mezzo del Bonnet, cercava a Parigi nel '54 informazioni circa il conio di medaglie annue di premio per la sua Accademia (3): la prima d'esse doveva alludere alla fondazione di questa. E aveva frattanto atteso con amorosa cura a procurarsi i migliori maestri, a formarne, anche. Il pittore pavese Giuseppe Baldrighi (4) fu da lui inviato, a spese dell'Infante, ad un lungo perfezionamento in Parigi, che cominciò nella scuola dell'insigne Boucher (5), ma continuò con sistema eclettico e sforzi di originalità (6). Nel 1755, potè mandare a Parma alcuni saggi (7), che gli guadagnarono doni ed elogi dell'Intendente. Nel giugno dell'anno seguente, veniva,

(1) Questa chiamò poi *sua* l'Accademia, fondata dal suo segretario e consigliero.

(2) *Decreti e rescritti* 1758, n. 58; cfr. Pezzana, cit. *Continuazione*. VI, parte 1ª, 153.

(3) Carteggio Bonnet citato. ott. e dec. 1754, gennaio 1755. Progetti diversi furono mandati in un *Mémoire* dal Melot, coadiuvato, per le leggende, dal Le Beau e dall'abate Belet. Il Dubois domandò nel 1755 un compenso pel conio in una somma, che fu trovata ragionevolissima dal celebre Caylus, una delle persone che il Bonnet faceva consultare in proposito.

(4) Alunno del fiorentino Meucci (cfr. *Documenti e memorie* cit. dello Scarabelli, VIII, all'articolo di Ferrari Pier Melchiorre).

(5) Il 3 del 1752 il Bonnet lodava il Du Tillot d'aver accordato al Baldrighi 4 lire al giorno; a queste si aggiunsero le frequenti gratificazioni ordinate dall'intendente generale, e le premure intelligenti di quel banchiere, dal quale quegli era con oculata assiduità informato della buona e cattiva condotta del suo protetto a Parigi.

(6) Il Bonnet al D. T., 11 giugno 1753. Il Baldrighi, fiero della protezione dell'Infante e del Du Tillot, non accettò gli aiuti offertigli dal Caylus.

(7) *Tableaux en dessus de porte.*

con la presentazione del Boucher (1) e la protezione del Caylus, aggregato e ricevuto, in una medesima seduta, nell'Accademia di Parigi (2). In quel tempo erasi recato colà un altro giovane protetto dell' Intendente (3), Francesco Grassi, che, stato al servizio dell'Infante durante le guerre e sin dal tempo degli spettacoli di Chambery, architetto d'onore di tutti i ducali teatri di Parma e Piacenza sotto Elisabetta Farnese e confermato regio architetto da Don Filippo con rescritto dei 26 novembre 1749 (4), già nel 1753 era passato, a perfezionarsi nell'arte sua, a Roma (5). Anche l'architettura, massime dopo la morte del Dalla Nave, giaceva qui affatto (6). Nel 1751, il Du Tillot ottenne per Giovanni Isidoro Furlani, aiutante dell'Oratorio della R. Casa, la licenza di andare a perfezionarsi a Bologna nella pittura e nel disegno d'architettura (7). E frattanto volgeva il pensiero a chiamare per la Corte e per l'Accademia un architetto francese, il più valente e il più adatto che fosse possibile trovare. Dopo un rifiuto del Lancret (8), il Baldrighi indicò al Bonnet, nel gennaio del 1753, un giovine sui trent'anni, eccellente per ogni riguardo, salvo la pecca della vanagloria, di cognome Petitot (9), sul quale dava ottime informazioni anche il Caylus (10). Il Du Tillot rivolse subito al designato

(1) Sua lettera originale, da Parigi, 4 luglio 1756, nel cit. *Carteggio di Francia*.

(2) Il Bonnet, da Parigi, 9 giugno 1756; il Du Tillot a lui, da Colorno, 10 luglio (ivi).

(3) Questi però lo giudicava *freddo e un po' indolente* (lettera 20 marzo 1756 al Bonnet, ivi).

(4) *Decreti e rescritti* 1749, n. 237.

(5) Il Ministro al card. Portocarrero, a Roma, da Colorno, 9 giugno 1753, min. nel *Carteggio di Roma* in ASP.

(6) Cit. *Documenti e memorie* ms. dello Scarabelli, VIII, all'articolo *Petitot*.

(7) Rescritto ducale cit. dallo Scarabelli, ivi, all'articolo *Furlani*, e lettera del Carpintero al Du Tillot, 29 maggio 1751, min. nel *Carteggio borbonico*, 844.

(8) Giudicato dal Content il migliore da chiamarsi a Parma.

(9) Lettere del Bonnet al D. T., nel cit. *Carteggio di Francia* 9 gennaio 1753 e seguenti.

(10) Questi, nell'occasione che lo si interpellò, disse che conosceva

una di quelle lettere incantevoli che sapeva scrivere agli artisti e ai letterati, da lui desiderati ad ornamento del piccolo Stato (1). Venuto a Parma (2), piacque subito all'Intendente, che lo fece nominare, con decreto dei 24 decembre 1753, architetto delle r. fabbriche (3). Un altro artista francese era fin dal 1742 al servizio dell'Infante e l'aveva seguito facendo qualche lavoro, in attesa di un collocamento: Michele Dubois, fatto dal marchese di S. Croce incisore di S. A. R. (4). Venuto a Parma (è il gobbo spiritoso e *fatale* del racconto casanoviano), in vece della sperata fortuna, vi ebbe per le strettezze dell'erario riduzione di stipendio, consolata dal titolo solamente onorifico di direttore generale delle zecche ducali (5) e da qualche umile commissione pagata. Restava inutilizzato il suo singolare talento per le medaglie, le monete, le incisioni (6). Col permesso del Duca, passò due volte a Venezia per dar consigli circa una nuova moneta e per l'introduzione in quella zecca del lavoro d'una moneta a torchio (7); ma rimase, del resto, fino alla morte al servizio dei Borboni di Parma.

il Du Tillot senz'averlo mai visto, e che al bisogno gli avrebbe dato mandato in bianco sulla sua riputazione. Questo elogio, soggiungeva il Bonnet nel parteciparlo all'Intendente, è una delle maggiori sodisfazioni che voi possiate avere dalla vostra probità e dal gusto per ogni cosa bella (23 del 1753, ivi).

(1) Il Petitot e il Bonnet ne furono commossi e la dichiararono, ringraziando l'Intendente, degna del grande Colbert (16 febb. 1753, ivi).

(2) Partì da Parigi ai 16 aprile 1753.

(3) *Decreti e rescritti*, n. 230: Ennemondo Alessandro Petitot, architetto delle r. f., dal 1° maggio 1753, con lo stipendio annuo di lire 20.000 di Parma.

(4) Memoriale del Dubois, in ASP, *Carteggio borbonico*, 852: *Retraitte que Michel Dubois Chatelcrant supplie....*

(5) Minuta di patente in *Carteggio borbonico*, 834.

(6) *Aqui pereze*, scriveva di lui nel '53 il Du Tillot, nel cit. *Discurso sobre al Plan....*

(7) All'inquisitore agli ori e alle monete, Pietro Barbarigo, che lo chiedeva per la seconda volta (lettera da Venezia, 19 maggio 1755, nel *Carteggio borbonico*, 856) il Rice rispose, ricorresse al tramite di quell'ambasciatore spagnuolo, incaricato dal Re di attendere anche agli affari di Parma (min., ivi).

Altr'arte, di cui erano (come è noto) parimenti innamorati il Duca e l'Intendente generale, era la teatrale. Col teatro fu dato a questo *le sovrane menti rasserenar* (1): e, d'altronde, il tenerne alto lo splendore era considerato mezzo di buon governo (2). Anche in ciò il nuovo dominio si riallacciava alle tradizioni farnesiane; ma per le solite spogliazioni, per gli effetti del lungo abbandono, pel prevalere di vecchi abusi, l'attività del Du Tillot trovò un altro largo campo, in cui esplicarsi con genialità e competenza (3), avendo egli assunto, appena venuto, la direzione dei teatri, assegnata già provvisoriamente al conte Dal Verme (4) e domandata per Piacenza, col titolo di poeta ducale, dal piacentino Luigi Bernardo Salvoni (5). Egli considerava, naturalmente, il teatro, parte dei r. Palazzi, come destinato, anzitutto, al godimento del sovrano e della corte; e mirò a farvi regnare la dignità e il decoro della casa ducale. Il melodramma, che aveva taciuto nel Teatro ducale della capitale dal 1747, potè degnamente ripresentarsi nel carnevale 1752-'53 e nei successivi (6). Anche il teatro di Piacenza si aperse nel 1751, in occasione della riapertura della fiera di mercanzie, da un'impresa (7) per l'opera in musica *Alessandro nelle*

(1) Citata *Epistola* del Frugoni.

(2) Ad es., lettera anonima, ma del Trivulzio, al Carpintero, da Milano, 15 dec. 1751, nel *Carteggio borbonico*, 844.

(3) Rifornimento dei magazzini quasi vuoti di macchine, scenari, arredi, vestiti ecc. (risulta dagli Inventari in *Carte Du Tillot*, T. 36: ad es., la *Nota delle scene et altre robbe* del r. Teatro di Parma si limita a un semplice foglio, mentre è un volume ms. di 116 pagine l'*Inventario generale di tutto il vestiario* etc. di esso dopo l'opera della primavera del 1759); ordine e quiete degli spettacoli; repressione degli abusi da parte dei privilegiati circa i palchi, e degli ingressi senza pagamento di biglietto.

(4) Lettera ministeriale 9 maggio 1749, in ASP. *Carte dei Teatri*, 2.

(5) Sua supplica originale in ASP, Tesoreria, 11. Il tesoriere Ambrogio Martelli nel raccomandarlo lo dichiarava capacissimo di comporre qualsifosse opera drammatica (19 maggio 1749, ivi).

(6) P. E. Ferrari, *Spettacoli drammatico-musicali e coreografici in Parma dall'a. 1628 all'a. 1883* (Parma 1884), 32 e 73.

(7) Guido Riviera, Francesco Goin e Giuseppe Gilardoni, *Pro-*

tende di Dario, con libretto di uno degli impresari (il dottore Guido Riviera) e note del milanese Giambattista Lampugnani (1). Il Du Tillot stesso spiega, in una sua nota (2), come funzionava allora l'organamento teatrale sotto la sua direzione: egli, benchè non fosse che intendente generale, presedeva ai teatri ed alla polizia interna, senza che alcuna autorità vi si potesse immischiare, se non sotto i suoi ordini (3). Dal 1° luglio 1751 egli affidò, dopo abili trattative con vari offerenti, l' impresa triennale de' teatri di Parma e Piacenza a una società (4), con l'obbligo per essa, tra l'altro, di rappresentare in ogni carnevale a Parma una bonissima opera di musica, con artisti di primo ordine e numerosi ballerini e decorazioni di gradimento di S. A. R., e, pure annualmente, una buona commedia nel teatro della capitale o a Colorno o a Sala, non che un' opera di musica, con gli stessi pregi, in Piacenza in ogni primavera, durante la fiera. Animatore degli spettacoli rimase, tuttavia, il buon gusto dell'Intendente, che già aveva posto gli occhi sul Frugoni, in ispece per la riduzione dei drammi (5). Ma

getto approvato a Parma, 6 febbr. 1751, orig. in ASP, *Carte dei Teatri,* 1 (già *Carte Du Tillot*, T, 45).

(1) Avviso a stampa nel *Carteggio borbonico*. 841. — Anche a Piacenza si disciplinò il godimento dei palchi, col criterio che essendo il Teatro annesso al Palazzo detto la Cittadella, era di *indispensabile* proprietà ducale; e se ne stabil il pagamento (altro *Avviso* stampato, Piacenza, 18 aprile 1751, ivi).

(2) In *Carte Du Tillot*, T, cartella 1-79.

(3) Pio Quazza era incaricato del servizio del teatro e degli spettacoli, come ufficiale; Betti, sarto del teatro, curava il magazzino e la manutenzione dei vestiari: per la manovra, Grassi figlio dirigeva gli scenografi, *Parmesanin*, i falegnami, Des Landes, i macchinisti; custode, negligente e qualche volta infedele, Dall'Aglio.

(4) Michelangelo Soldati, Giuseppe Gualazzi e compagni. Annuo affitto di lire 40.500 di Parma (*Resumen di tutti li patti*... in *Carte Du Tillot*, T. 41).

(5) Ricorda il Bertana tracce di lettere del Du Tillot al poeta, del 1751 (cit. *In Arcadia*, 374). E al Frugoni deve riferirsi una minuta autografa del Du Tillot, 3 ag. 1751, nel *Carteggio borbonico*, 843: *È obbligazione degl'impresari... di far ridurre il dramma del p. v. carnevale... Avanti però ch'essi scielgano altro soggetto.*

ogni innovazione urtava contro la scarsezza delle entrate: tant'era la cattiva abitudine di non pagare il biglietto! E, per giunta, queste erano costituite nella parte maggiore dai prodotti dell'appalto dei giuochi proibiti, nei ridotti teatrali e fuori (1). Occorsero energici e ripetuti provvedimenti (estesi anche a Piacenza dopo il risultato avuto a Parma) per limitare l'inveterato abuso delle entrate gratuite e del tardivo pagamento dei palchi (2). Frattanto la decadenza era continuata così evidente che il conte Ferdinando Scotti e il marchese Marsiglio Paveri si erano esibiti (3) come cavalieri protettori dell'impresa teatrale col solo scopo di rendere sempre più brillanti gli spettacoli, senza intralcio dell'opera del Du Tillot e a maggior godimento dei sovrani. E l'offerta era stata accettata. Il disavanzo persistente portò la rescissione del suddetto contratto triennale, nel secondo anno, e la conchiusione di un nuovo, molto vantaggioso e da durare un seiennio (4), ma troncato a sua volta bruscamente dopo la prima annata. Allora, dall'estate del 1753,

trovomi in debito di prevenire V. S. Riv.ma che sarà di aggrado della med.ma A. S. che venga affidato al di lei sapere...

(1) Nel 1750 gli incassi per entrate e palchi, tra Parma e Piacenza, si limitarono a lire 14.000, di fronte ad una spesa di 62.331, scemata solo dal prodotto dei giuochi: 21.000 pel biribis, 6.466 pel faraone di Parma.. (documenti in *Carte Du Tillot*, T, 53). Il bilancio dell'*Olimpiade*, rappresentata a Piacenza nel '52, si chiuse con una perdita di 30.700 lire, secondo computi ottimistici.

(2) Avviso 29 ag. 1752, *Carte dei Teatri*, 2; lettera ministeriale 6 nov. 1752, min. nel *Carteggio borbonico*, 847; *Ordini* a stampa nel *Gridario* in ASP, Piacenza 17 ap. 1753, Parma 12 dec. 1753, Piacenza 2 ap. 1754.

(3) *Carte Du Tillot*, T. 42: essi pensavano che con la sola privativa de' giuochi e il piccolo introito non fosse possibile accrescere gli scenari e far risorgere la fama, già scemata per entrambi i teatri, molto meno poi esigere un affitto dagli impresari.

(4) Contratto originale con Alberto Raimondi, Parma, 5 luglio 1752 (*Carte Teatri*, 2): una o due opere musicali nel teatro di Parma, secondo la lunghezza del carnevale, delle migliori e delle più belle possibili; una delle migliori compagnie comiche da potersi avere di Venezia; un'opera in musica, non inferiore, a Piacenza; locazione annua, lire 40.500 di Parma.

il Du Tillot si fece, a così dire, direttore impresario, pensando ad ogni cosa, dalla scrittura dei cantanti e dei ballerini (1) alla direzione dell'allestimento degli scenari (2) alla rinnovazione dei vestiari (3), alla provvista di maschere, berretti piumati, piume, parrucche ecc. da Parigi (4), alla disciplina sempre più esatta degli spettatori (5), alla scelta delle opere e degli autori. Tra questi, come è noto, fu nel 1756 chiamato a Parma, per iniziarvi con tre suoi lavori l'opera comica italiana, il sommo Goldoni, che ne' suoi ***Mémoires*** ricorda l' Intendente come un bravo e degno francese, pieno di spirito, di talenti e di probità e ci conferma che almeno le cure disciplinari non erano state vane (6). Ed è pur noto che altro collaboratore di grande fama (allora), fu pel Du Tillot il Frugoni. Per questo, dopo tante nuvole, con la nuova signoria era cominciato un nuovo sereno. Nel luglio del 1749 il Seratti faceva sgridare dal Vescovo di Piacenza un attuario di quella curia (7), che aveva osato lanciare satire contro il poeta. L'anno seguente egli toccava la gratificazione di cento zecchini (8): e nell'agosto giungeva

(1) Per essa si valeva specialmente dell'amico Giovanni Jacobi, al quale dava istruzioni concise, avvivate da una conoscenza sempre più acuta del teatro e degli artisti (ad es., autografi in *Carte Du Tillot*, C, 206).

(2) Per questo si valeva, naturalmente, del Grassi e del Petitot.

(3) Ai 2 nov. 1754 strinse un contratto col ricamatore Francesco Genocchi per un nuovo vestiario degli attori, dei ballerini e delle comparse, su disegni del Petitot e con le prescrizioni più minute (orig. in *Carte Teatri*, 4, già in *Carte Du Tillot*, T, 34).

(4) Vedi copiosa corrispondenza col Bonnet nel cit. *Carteggio di Francia*.

(5) Lo Sgavetti, che stava a casa, registra *un mondo di rigori: non si tien cappello in capo, non si può parlare!* (cit. *cronaca* ms., 1755, dicembre, 28).

(6) Ediz. Paris. Duchesne, 1787, II, p. 253-'59.

(7) Il dottore Rossetti: risposta del Vescovo, 21 luglio 1749, nel *Carteggio borbonico*, 835.

(8) Il tesoriere generale al Seratti, 25 *giugno* 1750, in ASP. *Tesoreria* 11; cfr. *Opere*, I, 161, e corr. la data: Calcaterra, *L'amicizia di C. I. Frugoni e A. Varano* cit., 34.

a Genova pei suoi interessi (1) con una raccomandazione del Carpintero pel marchese Agostino Grimaldi: ai 9 ottobre, poteva annunciare al ministro (2) d'aver ottenuto che, dopo il suo legato già eseguito d'ordine del Senato, gli si desse facoltà di ricorrere contro l'odioso testamento del fratello. Un posto era pronto nella corte di Parma; ma pare che il Frugoni non lo bramasse, se lo aveva offerto nel 1749 al Rolli (3), quello di insegnare l'italiano. Fatto è che gli fu data, con decreto dei 29 gennaio 1751 (4), la nomina *per insegnare le belle lettere italiane* al principe Ferdinando, allora neonato, per quando arriverebbe il tempo. In questo anno prese, appunto, ad interessarlo alle cose del teatro l'Intendente. E nel febbraio del 1754, quando già questo faceva le veci di direttore impresario, il Frugoni supplicò il Duca per ottenere l'attuale onore di impiegarsi nel real servizio, quale revisore di tutte le rappresentazioni teatrali da darsi al pubblico, presente la r. famiglia e la corte, e compositore di quelle che espressamente verrebbero ordinate e dirette ai piaceri di S. A., con l'onorario da assegnarsi dalla sovrana munificenza. La supplica fu esaudita (5), e all'incarico fu annessa la pensione annua di lire seimila di Parma, della cassetta segreta amministrata dal Du Tillot (6). Nella dimora in questo ducato, il Goldoni, come ricorda nei *Mémoires*, vide per la prima volta ed ammirò, per la viva-

(1) Partecipava l'arrivo al Carpintero con lettera dei 19 ag. 1750 (orig. nel *Carteggio borb.*, 839), raccomandandosi a lui per essere introdotto al servizio dei sovrani con onorevole sussistenza.

(2) Lettera orig., da Genova, nel *Carteggio borbonico*, 840.

(3) A. SALZA, *Note biografiche e bibliografiche intorno a Paolo Rolli*, in « Bollettino della R. Deputazione di Storia P. per l'Umbria », XIV (Perugia 1915), p. 107. Cfr. G. CARDUCCI, *Opere*, XIX, prefazione al volume *Erotici del Secolo XVIII*.

(4) *Decreti e rescritti* 1751, n. 59, Parma. Dal 1° febb. 1751 gli corse la pensione segreta di 4.000 lire di Parma (*État*..., ivi, n. 1).

(5) *Decreti e rescritti* 1754, n. 22: rescritto, Parma, 25 febbraio. Cfr. Bertana, *In Arcadia* cit., ove, però, la nomina è posticipata di un anno: Calcaterra, *L'amicizia di C. I. Frugoni* cit., 46.

(6) *Decreti e rescritti* 1754, n. 75.

cità della rappresentazione (1) una compagnia di attori comici francesi. La chiamata di questa fu, in fatti, la maggiore innovazione teatrale del Du Tillot, nella sua Intendenza. Da tempo la meditava (2). Per mezzo del duca d'Aiguillon, iniziò pratiche col capocomico Gian Filippo Delisle, che formò una compagnia apposita (3). Durante una sosta, poco fortunata, di questa a Torino, il Du Tillot si faceva mandare dal Delisle informazioni minute circa gli attori, i ballerini, il repertorio (4). Le rappresentazioni furono principiate, in Colorno, ai 17 agosto 1755 (5). Benchè l'Intendente la trovasse debole (scriveva, quindi, al suo Bonnet per procurarsi altri comici e ballerini di rinforzo, avvertendo che quelli non doveva sceglierli secondo le esigenze del teatro di Parigi, ma di Lione, Bordeaux, Marsiglia e Strasburgo, coi quali poteva accompagnarsi il nostro teatro) (6); tuttavia la compagnia restò, passando alla fine dell'autunno con la corte a Parma, ove furono emanate per gli spettatori (soltanto dame e cavalieri ed ecclesiastici invitati) quelle prescrizioni che parvero enormi al buon popolo (7) e destarono l'ammirazione del Gol-

(1) Anche il Frugoni cantava l'impressione fatta sui Parmigiani dal *fervido, improvviso, nuovo rappresentare* della valorosa compagnia degli attori francesi (cit. *Epistola*).

(2) Cfr. Bettinelli, *Opere*, XIX, 55, cit. in Capasso, *Il Collegio dei Nobili...* cit., 152.

(3) D'una trentina di persone, pronte a sforzarsi alla felicità ed all'onore di divertire S. A. *et d'arriver au point de traiter les passions avec sentiment et avec harmonie*. Vi era compreso il corpo di ballo di circa 16 o 18, senza contarvi il primo ballerino e la prima ballerina (lettera del Delisle al Du T., da Nantes, 31 del 1755, in *Carte Teatri*, 1). La 1ª ballerina era figlia della governante del Delisle, e questi la chiamava Mimì Delisle, la Mimì del Du Tillot e del Frugoni! Nell'aprile del '56 l'Intendente ordinava al Bonnet un *corpo* da danzatrice per lei (cit. *Carteggio Francia*).

(4) Lettere 7 maggio, 14 giugno, 16 e 30 luglio, ivi.

(5) Il 1° contratto era bimestrale; il compenso, lire 48.000 di Parma annue (*Compte des sommes. Carte Teatri*, 1). — Ivi è pure una lista delle commedie, tragedie e opere rappresentate a tutto il 1757.

(6) 22 nov. 1755, da Colorno, nel *Carteggio di Francia*.

(7) Lo Sgavetti (*cronaca* ms. cit., 1755, novembre 29) notava

doni. S'era frattanto obbligata a venire anche, come attrice, madamigella Bocard, della Rochelle; ma si ribellò al contratto, con grave sdegno del Du Tillot, che, rinunciando subito ad essa, tentò di farle infliggere un'esemplare mortificazione con l'arresto e una multa (1): lo spirito e la gentilezza francese rendevano impossibile a lui e a quel governo la grottesca violenza di Federico II contro la Barberina! (2). Ma figurarsi che da fare all'Intendente, così nemico del disordine e della confusione, doveva dar la disciplina dei comici e dei ballerini! Non si stancava di stare alle costole del Delisle, di far valere la propria autorità di direttore dei teatri, di sollecitare sempre nuovi miglioramenti artistici (3).

Ma le sue funzioni d'intendente generale mettevano in luce ben altre caratteristiche della sua mente e del suo animo. Con ispirito di uomo di corte, egli segue il culto dei diritti della sovranità secondo i principi dell'assolutismo borbonico. Per ottenere che gli siano assegnati fondi sicuri per le spese della corte (4), sostiene frequenti lotte coi ministri, le quali lo travagliano, non meno delle sue verti-

l'affissione d'un avviso che imponeva tale rispetto, che Iddio si sarebbe contentato di vederlo nelle chiese: *nessuno parli, nessuno porti il cappello, nessuno con spada, salvo quelli di ufficio della corte e nobiltà; non si ammettono visite da un palchetto all'altro.*

(1) Corrispondenza tra il Bonnet e il Du Tillot, aprile e maggio 1756.

(2) Il ministro francese competente giudicò troppo grave l'arresto, proposto dal Du Tillot semplicemente come mortificazione della ribelle. Cfr. A. D'Ancona, *Memorie e documenti di storia italiana dei secoli XVIII e XIX* (Firenze, Sansoni), 149.

(3) La compagnia comica francese al servizio del Duca, nel 1756, con 18 attori, costava annualmente lire 38.000 circa, senza contare l'assegno dei ballerini. Lo Sgavetti, nella *cronaca* ms., chiedeva al lettore, se queste ed altre fossero spese da duca o da re (1755, 2 decembre). I famosi balletti di quell'anno, che ispirarono al Frugoni *Le feste di Tersicore*, costarono in soli compensi e gratificazioni oltre lire 43.000 (documenti in *Carte dei Teatri*, 1, ed *État des sommes payées.... Carteggio borbonico*, 857).

(4) Senza la qual cosa, come scrive al Bonnet, 21 febb. 1752, la sua carica non si può tenere.

gini (1). Spettandogli di provvedere tutto l'occorrente alla r. casa, pone l'approvvigionamento e l'interesse di questa avanti a tutto, adottando e imponendo, nei casi di necessità o contro gli abusi degli impresari, sequestri e requisizioni e calmieri, ed esigendo l'osservanza esatta dei contratti, od anche la loro rescissione o modificazione, quando gli risultano, per nuove informazioni o nuove offerte, troppo vantaggiosi ai fornitori (2). Volle che il Comune di Parma gli consegnasse le chiavi della fontana pubblica, perchè questa doveva servire anche per la bocca di S. A. R. e per l'ufficio della sua r. spezieria (3). Abbiamo visto come alla venuta della Duchessa egli, respingendo le difficoltà opposte da queste dame, imponesse l'osservanza di nuova etichetta dei vestiti, secondo l'esempio delle corti maggiori. Dell'etichetta egli ebbe sempre estrema cura. E la difesa di essa e, piuttosto, un orgoglioso concetto delle sue funzioni lo spinsero a una questione di precedenza col governatore della casa ducale, il conte Giacomo Antonio Sanvitale (4). Il che non impedì

(1) Il Bonnet a lui, da Parigi, 25 dec. 1752. In questo anno era accusato, come abbiamo visto, di tenere i conti delle pensioni segrete in poco ordine. Soltanto gli aiuti spagnuoli e francesi gli permisero di sperare per l'opera difficilissima a cui attendeva, di metter ordine nella r. Casa.

(2) Lettere 13 gennaio, 31 luglio, + settembre, 14 ottobre 1750; 3 agosto 1751; 17 e 19 gennaio 1753 (*Carteggio borbonico*, 838-849); lettera del D. T. al Rice, 13 aprile 1753, *Carte Du Tillot*, C, 280; Avviso a stampa (nel *Gridario* in ASP) del Du Tillot, Parma, di corte, 1° febb. 1755:... *per la totale conservazione di tutti li diritti ed indennità del r. patrimonio vegliarà sempre in qualsiasi luogo e tempo la generale intendenza.* — Dei rigori si lagnarono gli Anziani del comune di Parma (*Ordinazioni Comunali* 1751, f. 137, nell'Archivio del Comune di Parma).

(3) *Ord. com.* 1750, f. 29; 1753, ff. 44-66 t.°.

(4) Egli e il suo Cerou rinviano, nel luglio 1750, al conte una lettera d'ufficio, per questioni di formulario, nel quale non volevano essergli inferiori, anzi. Il conte scatta: scrive al Carpintero che non ispetta *a tal sorte di gente* prescrivere il formulario (31 luglio, nel *Carteggio borb.*, 841). Ne segue una discussione. Il Sanvitale ricorre al Duca con una supplica, in cui adduce a sua difesa l'esempio delle prerogative del governatore della r. Casa secondo il piede di Francia

che due anni dopo, nel decembre 1753, il Du Tillot rivolgesse al conte una lettera notevole: non può accogliere una sua raccomandazione per un industriale, per l'impegno assunto con una manifattura, già impiantata da lui stesso con poca fortuna ed ora felicemente continuata da un impresario con privativa: *vous, monsieur, qui n'avez que des vues grandes et nobles et qui cherissez la gloire et les avantages d'un pay, ou vous tenez par votre naissance et vos charges le premier rang, vous me scaurez peutetre gré d'avoir pensé à cela* (1). Con profonda convinzione difende l'immunità dei cortigiani dalla comune giustizia, civile e criminale, e protesta contro il disdoro e il danno dell'inosservanza dei privilegi farnesiani (2): e così ottiene che si emani l'ordine dell'osservanza precisa della pratica antica, istituendosi, come abbiamo visto, un giudice speciale (3). Premurosissimo è verso i servitori della corte, in ispece i meno fortunati (4); si fa interprete del loro disagio per la tenuità delle paghe e i loro lunghi ritardi (5). Ma sa essere, al bisogno, severissimo. Con inflessibile giustizia applica l'autorità, concessagli dal Duca (con reiterate promesse d'appoggio in ogni occasione), di punire qualsiasi cortigiano, che manchi contro

e quello di Parma; il Du Tillot avea già accettato la dipendenza da lui; l'intendente non può essere che il braccio del governatore; non sarebbe contrario al decoro di S. A. fare il governatore eguale all'intendente? (cit. minuta nell'Archivio di Casa Sanvitale, e *Carte Du T.*, C, 231).

(1) Parma, 8 dec. 1753, orig. nel *Carteggio Sanvitale*, nell'Archivio Sanvitale.

(2) Memoriale al Duca, orig. in ASP, *Assessore della R. Casa*, anno 1751: Guai a quel birro o bargello che a tempo dei Farnesi si fosse accostato senza licenza alla casa dell'infimo servitore di corte! Il presente trattamento di eguaglianza li rendeva inesplicabilmente avviliti presso il pubblico.

(3) L'assessore della r. Casa.

(4) Volle che a questi, quand'erano ammalati, fosse assegnato nell'Ospedale della Misericordia un locale separato, perchè avessero cure speciali (30 dec. 1750, *Carteggio borbonico*, 841).

(5) *État actuel de la maison*, autografo nel *Carteggio borbonico*, 847.

l'interesse di quello (1). Nell'ottobre 1752, trovando un ostacolo nella debolezza del Caraccioli, dopo una relazione severissima contro un falso memoriale del governatore dei paggi (2) lo sentiamo rivolgere al ministro una serie serrata di domande: *Caminaremos con azierto, quando los pretendientes pediran poco con la idea de lograr, abusibamente, mucho? quando miraran las merzedes como derechos?* ecc. ecc. (3). La fiducia ducale in lui cresceva di continuo: un decreto dei 26 agosto 1754 stabiliva che qualsiasi memoriale di impiegati della r. casa, camera e cavallerizza per domanda di promozione fosse dal segretario di Stato rimesso, per informazioni competenti, all' intendente generale (4). Vigilava soprattutto contro l' introduzione di abusi contrari agli interessi del sovrano (5). Per porre fine alle continue angherie e noncuranze del maestro delle poste Carlo Dall'Argine, fece istituire una privativa delle diligenze e vetture tra Parma e i reali soggiorni di Colorno o Sala (6). Tant'era la sua cura dell' interesse ducale che sembra fin-

(1) Così, dopo avere sospeso Emanuele Rodriguez, addetto alla scuderia, trovando (nell'esaminare nuovi documenti, dopo un colloquio con la Duchessa) che la punizione è insufficente, ottiene da Don Filippo il consenso anticipato ad un provvedimento più grave (Parma, 28 del 1750, Carte Du T., C. 206).

(2) Pietro Serafino des Predeaux.

(3) 27 ott. 1752, *Carteggio borbonico*, 847. — L'anno seguente, si opponeva alla pretesa di cumulare gli assegni conservando il vecchio nel passare a nuova carica (28 febb. 1753, ivi).

(4) Questi, infatti, aveva a sua disposizione tutti i decreti relativi al personale ed all'anzianità e ai meriti di ciascuno, e inoltre conosceva lo stato dei fondi assegnati alla r. Casa (*Decreti e rescritti* 1754, n. 121).

(5) Ad es., si oppose ad una domanda di abbuono da parte del tesoriere della r. casa, uso esistente in Ispagna, ma non qui (29 novembre 1753, nel *Carteggio borbonico*, 851); diede ordini minutissimi ai munizionieri, perfino circa la legna e le fascine, *esigendo il serviggio di S. A. R. che in ogni qualonque cosa che lo riguarda, vi si vedda una chiarezza ed ordine, che lo renda facile e sicuro* (28 giugno 1751, ivi, 843).

(6) *Proclama* in *Carte Du T.*, P. 285 e scrittura autografa *Contra Dall'A.* nella citata *Cartella Du Tillot*.

gesse più volte di scordarsi degli ordini di doni, impartitigli dal troppo generoso sovrano! (1). Egli che pur tanto amava lo splendore della corte (2), ci si mostra, massime nei primi anni dell' intendenza, animato da un vivo spirito di economia. Nell'aprile del 1750, madama di Leyde, che pur gli era favorevolissima, ricorre al Duca (3) contro le sue rigide opposizioni a spese di restauro ed arredamento della casa di lei: L' intendente, il cui alloggio è tra granaio e scuderia, mi tiene ancor troppo fortunata d'aver la testa al coperto, e non immagina che s'abbia bisogno d' un appartamento proprio, per mettervi dei mobili convenienti, lui che, quantunque intendente, *couche dans un lit d'emprunt!* E il Duca le dà piena ragione (4). Con ispeciale scrupolo difendeva gli interessi del sovrano nelle relazioni finanziarie con la banca madrilena della sorella e del cognato (5). La nobile lealtà del suo carattere brilla ancora nel ritratto, unico, ma di pennello abile in tale bisogna (6). Non mentiva, in vero, la musa del Frugoni, quando gli cantava, nel tempo della sua elezione a ministro d'azienda, l'elogio dell'elegante aspetto e della felice fisonomia (7). Qualche documento getta luce anche sulla sua vita intima, umanizzando l' idolo frugoniano (8). Benchè si votasse interamente al servizio ducale,

(1) Cfr. Masnovo, *La corte....* cit., 18; lettera di P. Flandi a Don Ferdinando, 2 febb. 1770. *Carteggio borbonico*. 916.

(2) Cfr. A. Fabroni, *Vitae Italorum...*, XIV (Pisa 1789), 231: *in luxum effusus....*

(3) *Decreti e rescritti* 1750, n. 159: rescritto 11 aprile.

(4) Così, per una mascherata che voleva fare la corte, oppone la necessità di qualche nobile allegoria e della proprietà ed eleganza, ma anche la difficoltà della spesa non lieve. *considerazione che non lascia di far qualche remora a chi scrive* (*Carte Du Tillot*, cartella T, 1-79).

(5) Vedi, per ora, copia autografa di una sua lettera riservatissima, nella cit. *Cartella Du Tillot.*

(6) Cfr. Cerati. cit. *Opuscoli*, I, 250.

(7) *Epistola* citata.

(8) Il senso della dignità della carica e le occupazioni sempre più importanti avevano messo una fodera di gravità su una natura incline ai trasporti sensuali (vedi una letterina piccante del Bonnet a

alla gloria dell'Infante e sua, restava, nel fondo, un adoratore d'ogni eletta bellezza, d'ogni fino piacere. Alla vigilia della morte, egli veniva preparandosi a Parigi una splendida dimora, con signorile e, al solito, minutissima cura d'ogni proprietà, secondo l'esempio de' palazzi dei signori di miglior gusto (1). La sua fermezza di fronte al Sanvitale in una nuova vertenza meraviglia il Bonnet, che ne nota il contrasto col fondo di dolcezza e cortesia, pure spiegandola con la necessità dell'ufficio: quand'era partito da Parigi, era così compiacente e incline a contentar tutti, che l'amico aveva temuto potesse riuscire troppo pieghevole; ora, in vece, gli sembrava, in qualche occasione, troppo duro (2). Ma, certo, pur da ministro serbò poi i modi cortesi, anche nel rifiuto, meritandosi il titolo di boccadoro (3). Alla cortesia esteriore non corrispondeva, però, una cordiale simpatia verso gli abitanti del paese: nonostante il lungo soggiorno in terra italiana, egli rimase interamente francese: negli Italiani derideva l'amore esagerato della considerazione, come dei superlativi e il lasciarsi sedurre dall'orpello, ad onta dello spirito loro (4). Tutt'affatto

lui, 13 marzo 1752 nel cit. *Carteggio di Francia*). Ma a volte, e ancora sulla fine del '52 tornava a dare sfogo col Bonnet alle stravaganze che, a detta dell'amico, gli riempivano il capo, con dello spirito e senza malignità. Da un negoziante di Baiona si fa inviare di frequente abbondanti partite di quei vini e del bordeaux, appositamente fatti e stagionati, e dei quali appare fino conoscitore, provvedendone le cantine dell'Infante e degli amici. Per mezzo del Bonnet, ordina lo champagne bianco e lo spumante (*Carteggio borbonico*, 858, e *Carteggio di Francia*).

(1) Lettera orig., 14 gennaio 1773, a Liborio Bertoluzzi, nei cit. *Documenti e memorie* ms. dello Scarabelli, VIII, al cognome *Valdrè*.

(2) Lettera 3 giugno 1752 (ma a tergo vi è la data del '53), nel Carteggio di Francia.

(3) Masnovo, *La Corte* cit., 18; Frugoni, *Opere* cit., VII, 361. — Avendo un segretario del suo ufficio schiaffeggiato un operaio nel discutere per l'interesse della R. Casa, il Du Tillot, benchè si trattasse d'un giovane onesto, laborioso e capace, ne chiese al Rice l'arresto in Castello, perchè ciò persuadesse lui e il pubblico, che anima di questo governo dovev'essere, insieme con la giustizia, la dolcezza (lettera 27 agosto 1753, Cart. borb., 849).

(4) *Lettres de Paciaudi au comte de Caylus...* (Parigi, 1802), p. 278, lettera del Du Tillot al conte di Caylus, 13 febbraio 1762.

francese restò pure nel suo sentimento artistico, nel suo mecenatismo, con profonda sincerità e coscienza. Sapeva suggerire all'artista non solo l'argomento, ma i particolari del disegno desiderato, con tocchi evidenti, pittorici, con predilezione dell' arte del Poussin e del Watteau (1). Un buon gusto simile lo guidava nelle materie letterarie, nonostante la sua ben nota curiosissima incertezza ortografica e morfologica in tutt' e tre le lingue (francese, spagnuola, italiana) che a volta a volta e spesso tutt' insieme adoperava (2). Il Bettinelli, che lo aveva potuto ben conoscere negli anni dell' intendenza, lo esaltava, dopo morto, intendentissimo e fine giudice in letteratura, il miglior gustatore de' versi del Frugoni (3). Nè suggeriva solo al poeta di corte temi teatrali da svolgere *invita Minerva*; ma, benchè lo ammirasse come quasi tutti i contemporanei, cercava, con ben più felice ispirazione, di frenarne la troppo facile vena (4). S'era fatta in gioventù la cultura letteraria leggendo molto, benchè, a sua confessione, sempre senza metodo (5), so-

(1) Vedi, ad es., un autografo nella cit. *Cartella Du Tillot...*: Figuerez vous que mon idée ressembleroit a l'Arcadie du Poussin: un buste sur un piedestal dans un lieu frondoso, comme les Vateau; 3 ou 4 bergers et une bergere l'ornent de guirlandes...: un d'eux à genoux auprés d'un vaze fumant d'encens, et offrant un rotolo. C'est Frugoni. Dans le lontain ecc. — È il soggetto del ritratto del poeta, dipinto dal Ferrari; cfr. C. Ricci, *La r. Galleria di Parma* (Parma, Battei), 166; G. Lombardi, *Parma alla mostra fiorentina del ritratto italiano*, in « Aurea Parma », anno I, fasc. 1-2, pp. 22 e seguenti.

(2) Nisard, op. cit., 51; Casa, *Controversie* cit., VI, parte 1ª, 37.

(3) Capasso, *Il Collegio dei Nobili* cit., 149; Bettinelli, *Opere* (Venezia, 1801), XXI, 110.

(4) Anche con quelle lettere che il Rezzonico (cit. *Memorie storiche e letterarie*, 38-40) tanto lodava e nelle quali rifulgeva un non comune buon gusto e una sensata severità di giudizio. Cfr. Bertana, *In Arcadia* cit., 379-383; Calcaterra, *L'amicizia di Carlo Innoc. Frugoni....*, cit., 47.

(5) Sua lettera al Paciaudi, da Parma, 2 dec. 1760, nella cass. 149 dell'Epistolario della R. Biblioteca (cfr. G. Drei, *Notizie sulla politica ecclesiastica del ministro Du Tillot...*, estratto dall' « Archivio Storico per le prov. parm. », XV, Parma 1915, p. 4).

prattutto autori classici francesi (1), e con passione particolare i teatrali (2). Parve al Casa tutto imbevuto dei principi nuovi proclamati dagli Enciclopedisti (3); ma la sua opinione ha provocato ovvie obiezioni (4). Per gli anni dell'Intendenza, il carteggio confidenziale col banchiere parigino Bonnet ci offre in proposito molte curiose notizie (5). Vi si conferma che l'*amabilità* era il pregio cercato nei libri dal Du Tillot, e che la più interessante era ancora per lui la produzione teatrale, sia per sua lettura, sia per l'ufficio di direttore dei teatri ducali. Il Voltaire è giudicato, dal Bonnet, nel 1750 (6) affatto mutato, non in bene, da quattro o cinque anni: ne loda, questi, l'*Histoire du siècle de Louis XIV* (7); ma quando il Freron inizia la campagna contro l'idolo, il banchiere ne prova uno spontaneo compiacimento (8), e continua a lungo a inviare quelle critiche all'amico, che, evidentemente non gli si palesava *volterriano* nel carteggio frequente. Manda anche l'*Encyclopédie* in parecchie copie (9): ma si può dire che spedisce, in ge-

(1) Cita, per es., in lettera da Sala, 13 ott. 1767 (*Carte Du Tillot*, C, 206), una sentenza del *celebre Montaigne*.

(2) Nelle sue lettere si incontra pure qualche reminiscenza di letture inglesi e italiane. Al p. maestro Pagnini, r. prof., scriveva, da Colorno, ai 4 luglio 1768 (min. di mano del Paciaudi in *Carte Du Tillot*, V, 28): *Abbenchè nella lettura dell'italiana poesia io non sia esercitato, per maniera da poter giudicare fondatamente delle sue bellezze; pure, la grazia, l'armonia, l'eleganza dei versi toscani si fanno sentire agli orecchi miei....*

(3) Op. cit., V, parte 2ª, p. 361.

(4) Pigorini-Beri, *La corte di Parma*... cit., 270.

(5) Lettere del Bonnet, nel cit. *Carteggio di Francia*, dal 1750 al 1756.

(6) 18 gennaio (a proposito dell'Oreste).

(7) E la manda a Parma, giudicando assolutamente necessario che la leggano il Duca e l'Intendente (15 ag. 1752).

(8) 15 maggio 1752: invia un foglio del critico nella certezza che divertirà il Du Tillot. Questo ne è colpito e fa richiesta del séguito. – Verso la lotta tra Re, Parlamento e Clero il B. mostra grande indifferenza: ma per gli avvenimenti politici il Du Tillot aveva altri informatori.

(9) Per il duca, la duchessa, il Du Tillot, la De Leyde ecc. In lettera 8 ap. 1755 la chiama *ouvrage aussi considerable et utile.*

nerale di proprio impulso, tutto quanto di notevole si stampa a Parigi, sia di libri, che di giornali. Richiesti dal Du Tillot per sè appaiono un Corneille e un Racine del Louvre (1), un opuscolo sulla pittura (2), un' *Histoire de la chapelle du roy*, commedie e tragedie (all' infuori dei tre massimi autori) per completare la sua biblioteca (3), l' *Observateur sur l'Amerique* (4), opere del Fénelon, dizionari ecc. Egli seguiva attentamente la produzione libraria francese sui *Mercures,* per farsi inviare libri per sè, per il Duca e per la Duchessa. Ancora nel 1753, era, del resto, così poco seguace delle idee filosofistiche, che in un *Discŭrso* su un disegno di riforme della corte (5) giustificava un forte aumento di stipendio pel padre gesuita Belgrado, confessore degli Infanti, anche in considerazione del suo stato religioso. E ancora sei anni dopo mandava alla stampa e dedicava a Don Filippo un libro religiosissimo, cattolicissimo (6). Già primo ministro, dichiarava al Frugoni, in lettera confidenziale, di non voler prendere nulla su di sè in materia di beni ecclesiastici (7). Se poi cambiò idee e letture, cercherò di spiegare a suo tempo come e perchè. Era e restò sempre attaccatissimo alle distinzioni sociali, egli nato non nobile,

(1) Lettera Bonnet, 27 genn. 1755.

(2) 10 marzo 1755.

(3) Questa era, però, ancora nel 1755, con molte lacune, sicchè il Bonnet gli mandava addirittura un catalogo dei migliori libri conosciuti nei buoni generi, perchè potesse domandare quel che gli mancava.

(4) Lettera del Du Tillot, 15 nov. 1755.

(5) *Discurso sobre el plan....* autografo in *Carte Du Tillot,* C, 245. — Soltanto nell'agosto del 1758, come si è visto, egli chiedeva poi al Riga, che gli aveva parlato sull'argomento, informazioni circa l'abuso delle esenzioni ecclesiastiche.

(6) Don Guglielmo Du Tilloth, *Doze capitulos de verdades catolicas y politicas muy necessarias al gobierno de los principes*, Brescia, 1759. — Vedremo che questa non era che una riduzione dell'opera inedita d'un cappuccino spagnuolo (fra Ermenegildo da Siviglia, del convento di Brescia); ma qual seguace dei filosofisti l'avrebbe lasciata stampare sotto il suo nome?

(7) Lettera da Colorno, 16 sett. 1759, nell'Archivio della R. Accademia di Belle Arti in Parma, Armadio A, 1759, n. 97.

e al *decoro* della corte, tanto che, non ostante il suo spirito di economia e le gravi ansie finanziarie, trovava nel 1753 necessari quasi tutti gli assegni dei cortigiani, anzi proponeva alcuni aumenti, e profondeva i denari per rendere splendidi gli spettacoli teatrali e i palazzi.

Tuttavia, dopo quanto si è visto in questo e nei precedenti paragrafi, si può comprendere l'opera del Du Tillot, sgombrando anzitutto il campo dagli errori tradizionali. Nell'imperversare delle satire contro il Ministro alla vigilia della sua caduta, un'accusa gli fu mossa con insistenza, d'esser stato debitore del suo inalzamento all'amicizia del de la Combe (1), prediletto dal Duca, e d'aver ricompensato la protezione con un'orrida guerra e una morte immatura (2). Risulta, in vero, che nelle lotte di corte il nostro fu alleato del de la Combe, oltre che del de la Roque (3) e della de Leyde (4): ma nessuna traccia del menomo disaccordo fra i due intimi amici, escluso anche da vari punti dell'epistolario del Bonnet e

(1) Luigi de la Combe era già nel 1749 capo della guardaroba (*Carteggio di Francia*, 17 nov. 1748) e aiutante di camera, con un assegno complessivo di reali 26.479, quando al Du Tillot ne spettavano soltanto 16.200 (*Relacion de los sueldos* nel *Carteggio borbonico*, 831). Stette presso don Filippo anche nell'attesa della Duchessa (sua lettera al Sanvitale, da Sala, 10 ott. 1749, nel cit. *Carteggio* dell'Archivio Sanvitale) e con lui faceva della musica. Con decreto 28 luglio 1750 fu eletto governatore de' r. palazzi, siti e luoghi di delizie, riservandosi all'Intendente le funzioni ricordate (*Decreti e rescritti* 1750, n. 278 bis).

(2) *Relazione storica* nel ms. Pallastrelli 160 nella Biblioteca comunale di Piacenza, anonima, ma di mano di don Giulio Gandini, e *Panigirico nella partenza da' r. stati di m.r Dutillot, sopra il suo governo...*, ms. parm. 1323, n. 8 (nella R. Biblioteca di Parma): l'accusa è formulata con identiche parole, sicchè è evidente che una fonte dipende dall'altra. La ripetè poi, senz'altro, il Rossi, nel cit. *Ristretto*, V, 61.

(3) Francesco, esente della compagnia delle guardie del corpo (*Decreti e rescritti 1749*, n. 172), poi maggiordomo di settimana, e infine dimesso ed espulso per vari motivi riservati, con decreto 20 luglio 1756, di poco posteriore all'assunzione del Du Tillot al ministero d'azienda (*Decreti e rescritti 1756*, n. 76).

(4) Stryienski, 314.

dall'aver il Frugoni pianta in un sonetto l'immatura morte del governatore, avvenuta, dopo breve infermità, ai 17 decembre 1757 (1), quando già il Du Tillot era ministro da un anno e mezzo. Il sospetto di veleno era anche allora facilissimo a sorgere, tanto più contro i potenti; eppure non lo vediamo espresso dai nostri cronisti sincroni, che pur non tacciono in altri casi (2): spunta quando ogni arma è buona per colpire il marchese di Felino. Un vero emulo del Du Tillot (senz'essere, però, da lui avvelenato!) sarebbe stato, in vece, un altro cortigiano, se si deve credere, come pare, alle informazioni raccolte, al principio dell'Ottocento, dal Moreau de S. Méry, pure ammiratore del Ministro: il milanese Carlo Rossi (3). Entrato anche lui al servizio di Don Filippo da parecchi anni (4), l'aveva seguito a Milano e aveva ottenuto, al principio del ducato, vari favori (5). Anzi, alla morte del Carpintero l'Infante (narra il Moreau) voleva farlo ministro: ma glielo impedì risolutamente, per istigazione del Du Tillot, la Duchessa, facendolo allontanare (6). Il Rossi, tuttavia, tornò dopo alcuni mesi in corte, vedendo giornalmente il Duca, e vi riebbe anche l'ufficio nel 1755, conservandolo poi per tutto il ministero del suo rivale (7). Anche da queste

(1) Cit. ms. parm. 466, f. 264 t.º.

(2) Ivi, f. 284 t.º, e Stryienski, 321.

(3) Ms. parm. 550 nella R. Biblioteca di Parma, 291.

(4) Nel 1743 era aggiunto di camera del Re di Spagna, che lo cedette nel '44 al figlio Don Filippo con lo stesso ufficio.

(5) La *futura* segreta della soprintendenza delle strade, rescritto 16 aprile 1749; la nomina ad aggiunto di camera del figlio Ruffino, di 2 anni (poi bibliotecario di Don Ferdinando e al servizio del Re di Etruria); l'impresa dei giuochi minuti dello stato di Parma, toltagli il 1º marzo 1750, restituitagli il 15 sett. 1751, ma ritoltagli con decreto 26 agosto 1754 per essere unita a quella de' giuochi teatrali *sotto l'intendente*.

(6) Questi fatti sembrano piuttosto da riferire al 1754: in una lettera anonima, ma del conte Scribani Rossi, da Piacenza, 5 sett. 1754 (*Cart borb.*, 852), si accenna alla *disgrazia* del Rossi.

(7) Morì nel 1778, in servizio (*Ruolo di Parma della R. Casa*, A. 1766 al 1802, in ASP). Secondo le notizie del Moreau, sarebbe stato istigatore di Maria Amalia contro il ministro: e lo vediamo, infatti, relegato dal Chauvelin (Nisard, 152).

tradizioni resta confermato che il Du Tillot era creatura della Duchessa. Sin dal 1752 si voleva elevarlo al ministero (1), e compare *secretaire de commandemens* dell'Infanta (2), che riponeva in lui piena fiducia. Interpellato, in appresso, dal Rice su affari di stato (3), era già sottoposto ad un enorme lavoro (4). Nel 1754, per mezzo del duca d'Aiguillon, la Duchessa chiese espressamente al padre la nomina del suo protetto a primo ministro; Luigi XV rifiutò per non contrariare il Re di Spagna, comprendendosi anche a Versailles che quell'elezione avrebbe posto fine ad ogni tutela iberica (5). In premio de' suoi *delicati fedeli servizi* come intendente e come uomo di fiducia, Don Filippo, con decreto dei 27 decembre dello stesso anno (6) gli confermava la nomina di segretario dell'Infanta. Essendo pel nuovo ducato questione fondamentale l'assetto finanziario, era naturale che ad esso volgesse la sua attività questo ministro occulto, quest'*eccellenza grigia*. Il Cipelli lo riputò *solidamente fornito delle dottrine di economia civile* (7). Ma in questi anni lo sentiamo caldeggiare il ristabilimento di privative per accrescere con le loro pensioni le entrate ducali, con subordinazione assoluta delle considerazioni economico-sociali (8). A mezzo del '55 (come si è accennato nel 2° paragrafo) il banchiere francese D'Estienne era in moto per formare a Parigi una compagnia che assumesse le ferme del ducato, elevandone enormemente il canone ed alleggerendo nello stesso tempo il carico pel popolo (9). Nelle pratiche complesse, che, come si

(1) Il Bonnet a lui, 21 febb.: *Si l'on vous offre le ministere, continués dans vos refus: vous en aurés plus d'honneur et plus de repos.*

(2) In un *État*.... dell'estate 1752, nel *Carteggio borbonico*, 843.

(3) *Le Valli dei Cavalieri*, cit., 179.

(4) Lettera del Bonnet, 12 agosto 1754.

(5) Stryienski, 374.

(6) *Decreti e rescritti* 1754, n. 167.

(7) Op. cit., 158.

(8) Ad es., *Papier particulier*, autografo nel Cart. borbonico, 847.

(9) Lettera al Du Tillot, da Parigi, 7 luglio 1755, nel *Carteggio borbonico*, 854: il Du Tillot aveva promesso al banchiere di istituire

è visto, portarono alla conclusione della Ferma generale, l'Intendente non era aiutato che dal buon senso (anche questo si è accennato). E mentre si lusingava di avere ugualmente veduto e preveduto ogni cosa, raccomandava al Bonnet di correggere gli errori eventuali del contratto (1). Evidentemente, egli era rimasto entusiasmato dei disegni audaci del D'Estienne, come appare dalle speranze che confidava al Bonnet (2): con l'anticipazione di 1.200.000 lire di Parma, che esigeva dalla società, colmerebbe il *deficit* del Berti, da lui apertamente combattuto: se la compagnia avesse accumulato fondi superiori al bisogno, essa potrebbe diventare qui con immenso vantaggio la banca generale d'Italia; questo era il paese, in cui più mancavano e più sarebbero occorsi i mezzi per ricevere o mandar fuori il denaro; altri progetti avevano, secondo il D'Estienne, i capi della società per la industria serica, per l'impianto d'una fabbrica di latta, pel commercio dei grani; in Italia, conclude il Du Tillot, non occorrevano che fondi, ed egli, per parte sua, aveva le sue idee circa il filatoio di Piacenza. Se l'Infante l'avesse scelto per l'esecuzione del grande disegno, la sua buona concordia col Rice avrebbe portato in mille cose un miglior sistema di governo e il successo di tutti gli affari, dopo tanti anni di continue, infeconde discordie ministeriali. Per lui, personalmente, il prendere quella carica sarebbe stato *saltare*

per la sicurezza della ferma un intendente di polizia e delle finanze e due consiglieri delle finanze del paese.

(1) Copia di lettera dei 18 marzo 1756, in *Carte Du Tillot*, D, 114. Il Bonnet, nel trovare sensatissima l'osservazione del Du Tillot, che occorreva una prima annata per verificare i fondi da potersi cavare dal ducato, lo lodava d'essere divenuto un ottimo finanziere (22 marzo, *Carteggio di Francia*). Al che egli replicava: ... *C'est le bon sens que dit tout cela. Je travaille pour savoir les fonds que je puis trouver icy; jusqu'à present je ne vois rien de clair.* — Pure nel 1756 il Du Tillot avea principiato a impratichirsi circa il meccanismo dei cambi, trovando il modo di evitare le spese del passaggio dei fondi spagnuoli per l'Infante per la piazza di Genova (sua lettera, 31 gennaio, e risposta del Bonnet, 16 febbraio, ivi).

(2) Lettera cit. 18 marzo 1756.

il fosso: ora aveva più credito e altrettanta considerazione dei ministri; nessuno ne aveva mai goduto di più in qualsiasi ufficio: a che poteva aspirare di più lusinghiero, qui? Occorreva, però, intanto mantenere sino al momento opportuno il più assoluto segreto, massime con gli addetti alla ambasciata di Spagna: infatti, la sua nomina a ministro e intendente della r. azienda e la conclusione della ferma generale furono, in realtà, un primo forte strappo alla tutela spagnuola, preparato nell'ombra.

L'assunzione del *nuovo Colbert* al ministero delle finanze, che preludeva al raggiungimento della dignità di primo ministro, era salutata dalla musa frugoniana con un' *Epistola* piena d'entusiasmo, in cui bene si compendiava l'opera dell' intendente generale. I malcontenti l'accoglievano col solito scetticismo (1). Tra i magistrati si commentava con ironia maligna o con pietà il capitombolo del Berti, e si insinuava che l'intendente divenuto ministro cercherebbe di *poter continuare a star dietro la coltre a far ballare i burattini senza comparir lui mai in scena* (2).

In fatto, Guglielmo Du Tillot, assistito dal forte ingegno, dalla simpatica vivacità, dalla tempra energica, dall'inesauribile spirito d'iniziativa, e favorito dalle circostanze, mentre svolgeva l'opera attivissima accorta felice d'intendente generale per la sistemazione della r. casa e l'impianto di una corte emula delle primarie, era a grado a grado divenuto, restando fra le quinte, l'uomo di fiducia, il ministro intimo del Duca e della Duchessa; e il suo potere occulto era andato allargandosi nel dominio di sempre nuovi campi (3).

(1) Sgavetti, cit. *cronaca* ms., 1756, 26 giugno: ... *Che si miliori, io nol credo.*

(2) Lettere citate 1° e 5 luglio 1756, tra il conte A. Scribani Rossi, il consigliere Raffi e altri amici.

(3) Se in tanta diversità di tempi e di circostanze fosse possibile istituire un paragone, sembrerebbe di trovare, almeno per alcuni lati, una certa somiglianza tra l'intendente Du Tillot e un ben lontano ministro di r. casa, l'avvocato Urbano Rattazzi, quale acutamente lo presentò suo un necrologista (*ac.* ne *L'Illustrazione Italiana*, a. 38°, 2° semestre del 1911, pp. 147-48).

Usciva ora sulla scena, mettendosi a fianco del Rice, destinato a cedergli, appena maturate le circostanze politiche, anche il resto delle cariche ministeriali.

Così in quel poco lieto principio di signoria, nel quale era stato massimo conforto il sorriso dell'arte e spina peggiore il disordine finanziario ed economico, i casi, uniti cogli aculei dell'ambizione, avevano trasformato il fine amatore d'ogni cosa bella, il geniale, onesto, acuto cortigiano e direttore delle ducali delizie, in *factotum* di retroscena, e finalmente in ministro d'azienda, armato, a principio, del solo buon senso, arma di esito non sicuro contro ardui problemi finanziari ed economici, tanto più che non gli sarebbe stato facile sacrificare alle necessità del bilancio i gusti dei padroni e suoi, l'amore della magnificenza specialmente nella corte, negli spettacoli teatrali, nelle feste. Comunque, la sua assunzione al ministero, mettendolo apertamente di fronte a tutte le questioni economiche e politiche, che ho cercato di formulare in questo capitolo, iniziava per lui e per la storia dello Stato un periodo nuovo; all'intelligenza del quale erano necessarie le cognizioni qui raccolte, circa il tempo della preparazione.

UMBERTO BENASSI.

(continua)

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA (*)

LE VALLI DEI CAVALIERI

NOTA CRITICA

A PROPOSITO DI RECENTE PUBBLICAZIONE (1).

Giuseppe Micheli — nome noto con favore nel campo degli studi storici parmensi — ha scritto un nuovo libro col titolo: *Le Valli dei Cavalieri.* Le « valli », che il libro illustra, e che anche oggi mantengono nell'uso il nome che ne ricorda il periodo storico di più alto interesse, si stendono nella parte montuosa del territorio parmense, verso il confine di Reggio e quello della Toscana. La linea che le racchiude non è precisa in ogni punto; e fu molte volte contestata nei secoli. I documenti che le riguardano sono in buon numero per i tempi a noi più vicini, ma assai scarsi per i più lontani. Il Micheli si è proposto, con amore, di tracciarne la storia, assumendo in esame tutta l'ampia materia, ed esponendone i risultati nel presente volume.

Del quale ecco la trama. Il volume si apre col richiamo delle notizie date intorno alle Valli dal Ronchini, nella prefazione all'edizione degli Statuti parmensi del 1255 (2); e di questi statuti ricorda i passi più notevoli riguardanti le « terre dei cavalieri », e cioè il capitolo: « come la *colta* debba essere imposta e raccolta » (3), dove è fatta salva la « usanza » dei

(1) GIUSEPPE MICHELI, *Le Valli dei Cavalieri*, Parma 1915, Tipografia federale.

(2) *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Parma, 1856, nei *Mon. Hist. ad provincias parmensem et placentinam pertinentia*, p. XXII.

(3) Statuti cit., p. 68.

(*) Quest'Appendice bibliografica, divisa in *Rassegna* e *Note*, si inizia giusta la deliberazione dell'adunanza dei 26 maggio 1916. Per invito del Consiglio di Presidenza ne assume la direzione il membro attivo onorevole Giuseppe Micheli. L'Appendice presente comprende le pubblicazioni del biennio in corso, sino al 1° novembre 1916. Tuttavia, trattandosi del principio, si è creduto conveniente accogliere nella *Rassegna* qualche articolo relativo a lavori del 1914, di importanza particolare. Restano, naturalmente, esclusi gli studi pubblicati in questo « Archivio Storico ». U. B.

cavalieri di pagare 18 parmensi per ogni paio di buoi e 9 per ogni zappa in tutte le terre di loro giurisdizione, ad eccezione dei signori di Vallisnera e Vairo, e di quelli che tenessero cavalli per la guerra del comune di Parma, i quali nulla pagavano; e l'altro: « della giurisdizione dei consoli dei militi » (1), dove è riconosciuto il diritto di questi consoli di esigere l'imposizione predetta, e sono specificati i loro poteri. da esercitarsi in tutte le terre, ad eccezione della corte di Rigoso. Sembra al Micheli che queste concessioni provenissero dall'avere il Comune affidato alla comunità dei militi l'amministrazione e la difesa di quelle lontane terre di confine; donde la ragione della particolare larghezza, e anzi del privilegio, in loro favore (2). Ma forse la spiegazione è diversa, e le radici del privilegio più profonde e più antiche, come vedremo (3). Certo tale privilegio non durò oltre il 1346, quando Luchino Visconti dispose che « tutti gli uomini delle terre dei militi e le terre stesse, sino allora sotto la giurisdizione dei consoli dei militi, dovessero passare sotto la giurisdizione del comune di Parma » (4).

Da quel punto le valli seguirono da presso le sorti del comune parmense, che le governò a mezzo di podestà, di guisa che la loro storia attenua, da quella data, la misura del suo interesse, già così vivo nel periodo precedente allo statuto visconteo.

Nel capitolo II e nei successivi, il Micheli procede allo studio delle varie questioni riguardanti la storia delle valli, dal sec. VIII al XX. E più specialmente nel cap. II risale, in loro confronto, alle prime tracce della dominazione dei vescovi; poi indaga le origini della dominazione del Comune. Nel cap. III considera il formarsi nelle valli della signoria del « commune » dei militi. Nel IV studia, di questi militi, il ceppo più forte, costituito dai Nobili di Vallisnera, e lo segue nelle lotte famigliari dei secoli XIII e XIV, sino all'atto di pace 22 giugno 1357, allorquando i « nobiles et consortes de Valisneria », per la provvida mediazione di comuni

(1) Statuti cit., p. 186.

(2) Micheli, op. cit., pp. 6, 23.

(3) V. oltre p. 15.

(4) *Statuta communis Parmae anni MCCCXLVII*. Parma, 1860, nei *Monum*. cit., p. 24 e sg.

amici, « fecerunt pacem et concordiam pacis, osculo interveniente ».

Con quest'atto di pace, del 1357 (1), si è omai di più che dieci anni oltre il ricordato statuto di Luchino; e l'interesse del racconto, come si è detto, si fa meno vivo. Non mancano tuttavia pagine di particolare interesse. Il capitolo V descrive l'episodio dell'assedio e presa del Castellaro; il VI illustra il *Liber podesteriae terrarum militum* di Bartolomeo da Casola, podestà delle Valli nel 1453; i capitoli VII, VIII e IX espongono le contestazioni per le terre di Vallisnera, Ramiseto e Vetto, e le controversie per i confini delle Valli, dal primo tentativo per il loro componimento, risalente al 1421, insino alla risoluzione proposta dai consiglieri Nicelli e Galliani, nel 1687, e accolta nel pubblico istrumento del 10 luglio di quell'anno (2). Le notizie al riguardo sono molto copiose, ma forse troppo minute. Certo il racconto avrebbe guadagnato di efficacia, se più sobriamente condotto.

Il tema delle controversie di confine è ripreso, nei riguardi della Toscana, nel cap. XI, insino al lodo pronunciato in Milano, nel 1761, dal conte Firmian. Seguono poi i capitoli XII e XIII, che molto promettono dai titoli. Dovrebbero riguardare, l'uno la giurisdizione civile, l'altro quella ecclesiastica; temi quant'altri mai importanti, se trattati con la necessaria ampiezza, a partire dalle origini. Nella realtà, invece, si deve riconoscere che i due capitoli non approfondiscono il tema, e forse appena lo sfiorano. Muovono da età assai tarda, e si riducono alla illustrazione di pochi e modesti documenti, quali il *Registro dei feudi dello Stato di Parma* (3) e l'editto forestale del 24 aprile 1790 (4), per la giurisdizione civile, e la *Descriptio omnium civitatis et diœcesis parmensis ecclesiarum*, dovuta al Dalla Torre, e compilata, come sembra, fra il 1560 e il 1565, per quella ecclesiastica (5).

Con questo stesso carattere frammentario, e quindi con uguale risultato di limitata informazione, procedono gli ultimi

(1) Op. cit., pp. 35-42.

(2) Il testo della decisione è dato integralmente nell'*Appendice* fra i *Documenti*, al n. V, lettera c), pp. 329-34.

(3) Op. cit., pp. 190-91.

(4) pp. 192-95.

(5) pp. 197-201.

capitoli, che meglio avrebbero potuto trovare luogo in una *Appendice.* Di essi, il cap. XIV è costituito da due elenchi di capi-famiglia, tratti dall'estimo del sale del 1415, e da altre notizie, di non maggior rilievo, ricavate dal *Liber perequationis extimi salis* del 1462; — il XV ha il titolo: « I viaggi dello Smeraldi e del Boccia nel territorio delle Valli », e consiste nella pubblicazione di alcune pagine di un *Diario* di viaggio fatto nelle Valli da Smeraldo Smeraldi, nel 1600, al tempo delle famose controversie, e nella riproduzione di parte del racconto di un altro viaggio, fatto nelle stesse Valli, dal naturalista capitano Boccia, nel 1804, per incarico dell'amministratore degli Stati Parmensi, Moreau de Saint Méry; — il XVII, a prescindere da due brevi pagine riguardanti il sec. XIX, comprende nove biografie dei più illustri figli delle Valli, membri per la maggior parte delle famiglie Basetti e Castiglioni; — il XVIII è dedicato alle leggende, ai canti e alle rappresentazioni popolari, e sopratutto a quei « maggî », che erano stati già studiati dal Bocchia, e furono da ultimo illustrati dall'Arcari (1). Ora certamente non si contesta l'interesse di tutte queste notizie; ma la forma stessa con cui sono date, e anche, all'infuori di questa, la ragione del contenuto, non bene si comprendono in un quadro mirante a tracciare, con forti tratti, la storia delle Valli nell'ampio sviluppo di più che dieci secoli.

Nel rapido esame che precede abbiamo pretermesso il cap. XVI, del quale non bene si intendono, nell'economia del volume, la collocazione e il fondamento. Dal titolo apparirebbe dover trattare de « le altre fonti per la storia delle Valli ». Nella realtà, invece, esso si occupa, per più che tre quarti [pp. 249-60], di notizie riguardanti il periodo dei podestà, quali la nomina di Arcangelo de Loschi in podestà delle Valli, nel 1477, e una successiva aggiudicazione della podesteria, del 1497. Dei podestà il capitolo tenta anche un elenco, notevolmente ampio, alle pp. 259-60. Ora tutta questa parte avrebbe dovuto aver sede fra i primi capitoli del volume, non qui fra gli ultimi; e più specialmente a seguito del cap. VI, illustrante, come si è detto, il *liber podesteriae terrarum militum*, del 1453.

(1) Paolo Arcari, *Un cantamaggio nell'Appennino parmense,* nella Rivista settimanale *Pro Familia* di Bergamo, n. 46, 18 agosto 1901; cit. dal Micheli, che ne riproduce le parti più importanti alle pp. 295-98.

Quante alle « fonti », di cui il capitolo dà l' indicazione alle pp. 261-64, sarebbe stato miglior consiglio che esse non comparissero così frammentarie, e in questo punto; ma fossero riunite insieme con tutte le altre, in principio o in fine del volume, come è buona norma nei lavori del genere. Nasce il dubbio che, così esse, come i documenti accennati, siano tardi venuti a conoscenza dell'A., che più non potè farne governo adeguato, nè darvi collocazione opportuna. Certo il libro tradisce, in questo capitolo, la fretta con cui dovette essere conchiuso (1).



Tale il volume del Micheli, e le linee del nostro riassunto dicono già in suo confronto il nostro giudizio. Il quale è favorevole, se il libro si consideri come un omaggio dell'A. alle sue Valli, e come una buona raccolta di materiali per lo studio delle loro vicende. Forse, anche l'A. più di questo non volle; onde di più non conviene di chiedere. Nella dedica a Giannina Basetti, l'A. dice di aver voluto trarre per Lei, « dagli echi del passato, alcuni ricordi delle terre montane, ove il nome della sua famiglia è vissuto, e vive, cinto dell'aureola del bene ». Non conviene dunque giudicare l'opera con diversa esigenza; nè guardare al di là dei confini che l'A. ha a se stesso proposti.

Che se, invece, prescindendo da tali considerazioni, si volesse giudicare il libro con più rigorosa misura, allora certo meno facilmente il nostro desiderio potrebbe farsi pago di quanto il libro contiene. Poichè questo convien dire con tutta franchezza: la somma di notizie che il Micheli ha raccolta è preziosa; ma non è la storia delle Valli, quale noi avremmo avuto ragione di attendere. Questa storia non è, e non può essere, nelle interminabili controversie di confine, che tengono gran parte del volume, e cadono in un periodo in cui la vita delle Valli, nella sua vera essenza, — e cioè in quanto aveva potuto avere di proprio, di particolare, di caratteristico — era da tempo conchiusa. Se ancora dopo il sec. XV, e sino al XIX, e anzi sino ai nostri giorni, si parla di Valli dei Cavalieri, questo nulla rileva. La denominazione è rimasta, ma come semplice definizione topografica. Nè più la storia delle

(1) L'A. stesso lo dice nelle prime linee della p. 261.

Valli interessa, allora che essa è storia del ducato di Parma; o quanto meno la sua particolarità è perduta, allora che si compie la sua fusione nel maggior quadro d'insieme. Non così certo era stato quando una vigorosa accolta di militi qui si era imposta sovrana. Che anzi i poteri di quei militi avevano dovuto essere ben forti, e rivestire fisonomia ben propria, se così profondo ne era stato il solco, da durarne il nome, anche quando ogni traccia ne era scomparsa. Ora quei militi donde erano venuti? E come, e quando, incominciarono a regger le Valli? E quali le prime vicende? — Ecco altrettanti problemi, che tutti attraggono col fascino che hanno i problemi di origine. — E ancora: come si governavano? Erano divisi o consorti? E, in fine, come cedettero? Ora tutti questi problemi il Micheli ha trattato in pagine troppo brevi: non più di trenta, delle trecentosettanta che il libro comprende; limitandosi anzi, in un punto, ad augurare che presto « qualche studio particolare » si pubblicasse per la illustrazione del « Commune » dei militi (1), dove invece sarebbe convenuto che il problema fosse esaminato dal fondo, e se possibile, adeguatamente risolto.

Noi non possiamo qui, ora, rifare la via. Ma perchè le nostre osservazioni non abbiano carattere puramente negativo, e possano valere per più approfondite ricerche, diremo, per cenni, come l'indagine avrebbe dovuto procedere, e quali risultati possano sin d'ora riguardarsi come attendibili, intorno ai punti principali del tema in questione.

***

Di questi punti, il primo è quello riguardante l'origine e la formazione del potere dei vescovi di Parma su quelle che furono poi le Valli dei Cavalieri. È materia assai dibattuta, dove conviene la maggiore cautela. Si tratta intanto di risolvere preliminarmente la questione dell'autenticità dei diplomi imperiali e regi per Parma del secolo IX e del X. E i dubbi sono molti e gravi. Di essi un primo gruppo riguarda l'autenticità dei diplomi di Carlomanno e Carlo III, intorno ai quali le più recenti ricerche dello Schiaparelli hanno conchiuso col ritenere interpolati « con grande probabilità » i diplomi 11 maggio 879 e 16 aprile 885, contenenti la conces-

(1) Op. cit., p. 17.

sione al vescovo di Parma dell'« ambitus murorum in circuitu » (1). Quanto al diploma di Carlo III, del 13 marzo 881, riguardante la concessione al vescovo del « locello » di Lugolo, lo Schiaparelli ha espresso il parere che, anche « intorno alla sua autenticità, intera o parziale, forse non è ancora stata detta l'ultima parola » (2).

Questi risultati lo Schiaparelli ha ottenuti, sopratutto valendosi della comparazione fra due diplomi autentici e due falsificati di Ugo. La via è diritta, e i risultati quindi sicuri, anche per chi aveva prima ritenuto di dover altrimenti conchiudere (3). Qualche dubbio potrebbe mantenersi soltanto per la concessione di Lugolo, nel cui confronto, del resto, anche lo Schiaparelli non ha preso posizione precisa. Quando essa si ammettesse, costituirebbe il primo segno di un dominio dei vescovi di Parma sui territori pertinenti alle « Valli ». E sembra che si possa ammettere. Vero è, difatti, che i due diplomi di Ugo, del 4 settembre 926 e del 16 settembre 930, non ne contengono cenno; ma l'ommissione, in confronto del placito del maggio 906 (4), non è decisiva; ed essa è in ogni modo di ben altro momento che quella dell'ambito delle mura in circuito, a cui certamente è da attribuirsi la doppia falsificazione che lo Schiaparelli ha rilevata.

Più arduo è il decidere del gruppo dei diplomi riguardanti la corte di Nirone e il castello di Vallisnera; ed è questione essenziale per le nostre ricerche, da poi che dal secondo castello ebbe più tardi a ripetere il nome la più potente tra le famiglie dei Cavalieri dominanti le Valli. La posizione nei diplomi è la seguente. — Nirone appare conceduta la prima volta al vescovo di Parma da re Lotario nel 948 (5); e poi confermata dall'imperatore Corrado nel 1029, aggiuntavi la specificazione della rocca di Vallisnera: «.... cum rockis, una

(1) SCHIAPARELLI, *I diplomi dei re d'Italia. Ricerche storico-diplom. Parte V. I diplomi di Ugo e di Lotario*, nel *Bullett. dell'Istit. Stor. Ital.*, n. 34, Roma, 1914, pp. 207-13.

(2) SCHIAPARELLI, *Bullett.* cit., pp. 212-13.

(3) Cfr. il mio *Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino*, Torino, 1908, p. 23, n. 6.

(4) HÜBNER, *Reg.*, n. 842.

(5) AFFÒ, *Storia di Parma*, I, 349, n. 63; SCHIAPARELLI, *Ricerche* cit., *I diplomi di Lotario*, n. 9.

quarum Vallis Uixinaria (1) ». Corrado ricorda nel suo diploma la precedente concessione lotariana: «... quam (curtem) prefate ecclesie rex Lottharius in perpetuam proprietatem munere votivo contulerat », nonchè le conferme intermedie: « et post eum, reges et imperatores eidem (ecclesie) ad nos usque per precepta firmaverant (2) »; dove appare evidente il proposito di affermare la continuità del possesso della corte, per parte della chiesa di Parma, da Lotario a Corrado. — Di contro, ed entro i limiti dello stesso periodo, Nirone appare conceduta al conte di Parma, Bernardo. Nell'anno 1015, difatti, l'imperatore Enrico, ricordata una precedente concessione a Bernardo per parte di Ottone, glie la rinnova e conferma: « curtem Neironem cum capellis, castris etc. », specificando anch'egli il castello di Vallisnera: « et castrum de valle Visenerina, cum omnibus ibi pertinentibus »; e dicendo di farlo così come la corte stessa era stata tenuta da Ugo, marchese di Toscana: « sicut quondam Hugo Tusciae marchio per omnia tenuit in integrum (3) ».

Siamo dunque di fronte a due testimonianze decisamente opposte, che anche gli sforzi dell'Affò, quantunque ingegnosi, non sono riusciti a conciliare (4). Non vale, difatti, dire che il diploma di Lotario al vescovo potè valere « come una investitura reale, ancorchè senza effetto »; nè che, in generale, i vescovi, « spogliati dai prepotenti di qualche loro proprietà, veggendo impossibile il ricuperarla per allora, si contentassero di farsene investire, onde non perdere le ragioni loro, aspettando frattanto circostanze migliori di ritornarne in possesso » (5); poichè troppo lungo tempo i vescovi di Parma avrebbero atteso — dal 948 al 1029 —, e fra mezzo non v'è soltanto l'asserita usurpazione di qualche potente, ma il diploma di Enrico a Bernardo, e l'espresso ricordo di un precedente diploma di Ottone.

La via maestra fu già veduta dal Tiraboschi, quando dubitò dell'autenticità del diploma lotariano (6). È la via che

(1) M. G. H., *Diplomat.* t. IV, n. 142, pp. 192-93.
(2) Ed. cit., p. 193, lin. 18-20.
(3) M. G. H., *Diplomat.* t. III, n. 338, pp. 720-21.
(4) Affò, *Storia di Parma*, I, pp. 231-34.
(5) Affò, op. cit., I. p. 233.
(6) Tiraboschi, *Storia dell'augusta Badia di Nonantola*, I, pp. 240-41.

conviene seguire. — È noto, difatti, che il diploma contiene la concessione al vescovo e ai canonici di Parma di tre corti distinte: Nirone, Vilzacara e Roncaria. Di questa terza corte il diploma specifica che ne aveva fatto acquisto, con proprio denaro, l'imperatrice Alda, madre di Lotario, la quale poi, morendo, aveva disposto perchè fosse conceduta ai predetti « servi di Dio » (1). Ora questa concessione di Roncaria è probabilmente la sola che dovette originariamente essere contenuta nel diploma lotariano. Le altre due, di Nirone e Vilzacara, vi sono interpolate. — Già alcune particolarità del formulario lo lasciano intendere. Si legge, difatti, nella *dispositio*: « quod Deo annuente devotissime adimplevi, *et cum ista* [la corte di Roncaria] *alias iam dictas duas* predicto Adeodato episcopo concessimus etc. », dove l'interpolazione delle parole date in corsivo, e quindi delle disposizioni che nel testo vi si riferiscono, appare evidente. Ma vi sono delle ragioni più positive. Ha osservato il Tiraboschi che la corte di Vilzacara fu donata, nel 945, al fedele Riprando dal marchese Berengario, poi re d'Italia, e la donazione fu solennemente riconosciuta cinque giorni più tardi in Pavia, nel placito presieduto da re Lotario (2). Com'è dunque possibile che il re, dopo soli tre anni, donasse la corte, come propria, alla chiesa parmense? Nè può supporsi che Vilzacara, donata da Berengario a Riprando, fosse poi tosto uscita dal diritto e dominio del fedele vassallo. Che anzi, come ha ben veduto il Tiraboschi, essa appare ancora, novant'anni più tardi, nelle mani dei suoi discendenti, i quali, in due documenti del 4 luglio 1034, ne fanno permuta col monastero di Nonantola (3). Non è dunque pensabile che nell'intervallo, e già nel 948, il re l'avesse comunque conceduta al vescovo. Posta la quale conclusione, si rende assai verosimile, che, come Vilzacara, così Nirone fosse interpolata nel diploma lotariano; e ciò sopratutto in confronto del diploma enriciano, che vedemmo concedere Nirone al conte Bernardo.

(1) Cfr. anche SCHIAPARELLI, *Ricerche* cit., pp. 187-88, il quale, però, non si è proposta, in nessun punto, la questione dell'autenticità del diploma [cfr. ivi, oltre quelle citate, le pp. 165, 178, 223 ss.].

(2) Il placito è in TIRABOSCHI, *Storia della Badia di Nonantola* cit., II, doc. n. LXXXVII, pp. 117-20. — SCHIAPARELLI, *Ricerche* cit., *I diplomi di Ugo e Lotario*, n. 80.

(3) TIRABOSCHI, *Storia* cit., I, pp. 240-41.

Ma qui occorre aprire una parentesi. Abbiamo detto che il Tiraboschi ha felicemente intuito il rapporto di discendenza fra Riprando e i permutanti del 1034, così da escludere che nell'intervallo Vilzacara potesse essere del vescovo. Ma la sua non è stata più che un'intuizione, per quanto giustissima; e anzi alcune congetture da lui proposte a sostegno non reggono. Occorre quindi che il suo felice intuito si corrobori di più robusto argomento. Si guardi perciò alle due permute del 1034, sopra ricordate, quali furono già edite dal Muratori (1). Nella prima compaiono Adalberto, conte, figlio del fu Uberto, parimenti conte, e Sofia sua moglie; nella seconda, Guido conte, e Riprando chierico *de ordine* della chiesa di Pavia, figli anch'essi del fu conte Uberto, e inoltre i loro nipoti Guido e Ottone, ancora fanciulli, figli di un fratello Uberto, premorto. Il Tiraboschi ha rilevato che il Riprando, donatario di Vilzacara nel 945, non era conte, mentre sono conti i permutanti del 1034 (2); e quindi ha supposto che la dignità comitale fosse assunta nell'intervallo dai discendenti di Riprando (3). Bisogna invece dire che, pervenuto Berengario al trono, Riprando stesso fu conte, essendo egli una stessa persona col Riprando, conte di Piacenza, della seconda metà del sec. X. Vari documenti lo provano incontestabilmente, e sopratutto il seguente. Il Riprando, vassallo di Berengario, è detto, nel placito del 945, « filius bone memorie Alderadi de loco Basilica ducati »; e il Riprando, conte di Piacenza, si dichiara anch'egli, nel 977, « filius quondam ilderado de basilica duci » (4). L'identificazione è dunque sicura. — Quanto alla discendenza, il Tiraboschi, come già il Muratori, ha supposto che il conte Uberto, autore dei permutanti del 1034, e già morto in quell'anno, fosse il medesimo conte Uberto condannato, come ribelle, da Enrico, nel 1014. E ha soggiunto: « Questi era figlio di Ildebrando, e non è inverosimile che Ildebrando fosse figlio del primo Riprando » (5). Ma le cose stanno altrimenti. Anzitutto Riprando non ebbe alcun figlio di nome Ildebrando. Poi alcune recenti ricerche hanno

(1) MURATORI, *Antiquitates*, I, 271-72; V, 437-40.

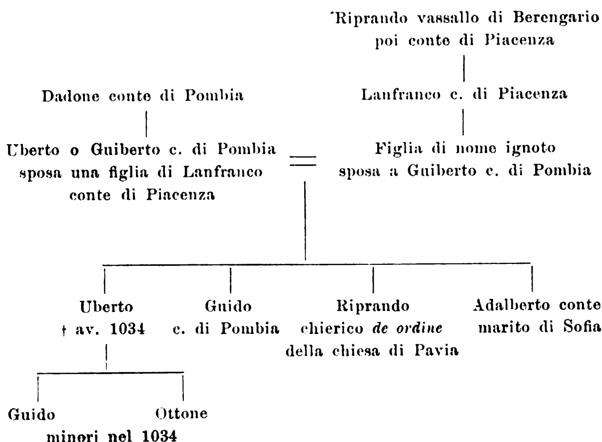
(2) TIRABOSCHI, *Storia* cit., I, p. 241.

(3) TIRABOSCHI, l. cit.

(4) BOSELLI, *Storie piacentine*, I, pp. 292-93.

(5) MURATORI, *Antiquitates*, V, 440; TIRABOSCHI l. cit.

mostrato doversi invece identificare il conte Uberto predetto coll'Uberto o Guiberto, conte di Pombia, figlio del conte Dadone. Il quale Guiberto sposò una figlia del conte di Piacenza, Lanfranco, figlio questo assai noto del nostro conte Riprando (1); ed è per questa via che Vilzacara venne nelle mani dei permutanti sopraricordati. La tavola genealogica, dimostrante la continuità del dominio di Vilzacara da Riprando nei discendenti, limitata ai personaggi che ci interessano, sarebbe così la seguente:



Giunti al quale risultato, la nostra parentesi può essere chiusa, riaffermandosi con sicurezza l' interpolazione di Vilzacara nel diploma lotariano; e come di Vilzacara, così di Nirone, nei modi che sopra si è detto.

Interessa ora di conoscere quando il passaggio di Nirone al vescovo possa essere poi avvenuto. Non dunque nel 948; e sta bene. E nemmeno, aggiungiamo, nella seconda metà del sec. X, in cui Nirone appare tenuta da Ugo marchese di Toscana. Così racconta il diploma enriciano, che conferma Nirone al conte Bernardo (2). Il diploma è del 1015. Dun-

(1) Boselli, *Storie piacentine*, I, p. 53, 60 (n. 86), 61,74 (n. 1).
(2) V. sopra p. 10 n. 3.

que fino a questa data non potè Nirone essere del vescovo. E forse non lo fu nemmeno nel 1029. Di quest'anno abbiamo, è vero, due diplomi di Corrado alla chiesa parmense; ma entrambi assai sospetti. Il primo, del 12 giugno, già ricordato, conferma Nirone al vescovo, rinnovandogli la precedente concessione lotariana: « ... quam prefate ecclesie rex Lottharius... contulerat » (1). Ma, dimostrata falsa questa concessione, gravi dubbi investono tutto il diploma. L'altro, che nell'edizione del Bresslau ha il numero 143, e non ha data nè di mese nè di giorno, ma soltanto di anno, concede il *comitato* al vescovo, alla morte del conte Bernardo e del figlio Guido, senza discendenti maschi: « post decessum Bernardi comitis et Vuidonis filii, nisi forte de coniuge sua Ita filium habuerit masculinum ». La quale concessione è sicuramente falsa. Colla estinzione dei Bernardingi, difatti, il comitato di Parma non passò al vescovo, ma al conte Arduino; nè si ha memoria di una qualunque opposizione per parte della potestà vescovile, appoggiata al diploma di Corrado. Potrebbe al più proporsi un' ipotesi, e cioè la seguente, che nell'anno 1029 fosse conceduto al vescovo, non il comitato, ma la corte di Nirone, e la concessione dovesse valere dopo la morte del conte Bernardo e del figlio senza discendenti; il che ritarderebbe in ogni modo il dominio di Nirone per parte dei vescovi di Parma al quarto decennio del sec. XI (2).



A questo punto verrà fatto di chiedere il perchè della nostra insistenza sul tema in esame, e quale speciale importanza possa avere il fatto che, nei primi decenni del sec. XI, Nirone, con le sue rocche, fra cui Vallisnera, fosse del conte di Parma e non del vescovo. Quest' importanza per noi è decisiva. Ci è già occorso difatti di ricordare, riassumendo il volume del Micheli, che i *de Valisneria* furono, dal secolo XII, i più potenti signori delle Valli. Ora la ricerca

(1) M. G. H., *Diplomat.* t. IV, n. 142. — V. sopra p. 10 n. 1.

(2) Per tutta questa parte, e specialmente per la successione di Arduino ai Bernardingi, nel comitato di Parma, e per la data di questa successione, faccio rinvio ad una mia prossima pubblicazione in materia, riguardante la storia di Parma nel periodo precomunale. Essa comparirà in questo medesimo *Archivio*.

genealogica che venga istituita in loro confronto ne mostra assai probabile il riattacco col ceppo viscontile di Parma, appunto nei primi decenni del sec. XI. Ne viene dunque la conseguenza che il conte Bernardo, rimeritato, come vedemmo, con Nirone e Vallisnera da Ottone III e da Enrico, dovesse poi tosto concedere queste terre e castella in beneficio ai suoi fedeli visconti. Nel gruppo dei quali, quindi, andrebbero ricercati i primi « cavalieri », signori delle « Valli », e la ragione anche dei particolari rapporti che poscia ne derivarono.

Se poi si ritiene, come noi riteniamo, che il « commune » dei militi, nelle varie città capiluoghi di comitato, abbia costituito essenzialmente la riunione dei molteplici rami fra cui erano andate divise le famiglie viscomitali, si potrà avere la via piana ad intendere perchè il « commune » dei militi parmensi avesse poi giurisdizione su le Valli dei Cavalieri; senza che si debba perciò far ricorso all'ipotesi, che il Micheli ha proposta, ma egli stesso ha riconosciuta « caso veramente unico », di una infeudazione fattane dal comune di Parma al comune dei militi (1).

Naturalmente tutto questo, che qui vien proposto in forma assertoria, avrebbe bisogno di essere dimostrato; e si tratterebbe di dimostrazione anche ardua, riguardante non solo lo sviluppo della famiglia viscomitale parmense e il processo di formazione del comune dei militi, ma le origini stesse e lo sviluppo del comune di Parma, dalla metà del secolo XI a tutto il secolo XII e al XIII. E il Micheli potrebbe aver buon gioco a rispondere, che di questi dibattiti, nel suo libro, non era il luogo. — Pure noi crediamo che la sua ricerca, ad esser completa. avesse veramente questa severa esigenza; nè gli fosse possibile trattare adeguatamente di Valli dei cavalieri, se prima questi non gli erano noti, e la loro origine e il loro « commune »; e il problema che li riguarda non fosse posto in relazione con tutta la storia di Parma di quel periodo, su cui preferibilmente avrebbe dovuto portarsi il suo esame. In questo modo soltanto il libro avrebbe potuto avere quella solida base, che si sente essere mancata, e di cui le pagine che precedono vorrebbero aver tracciato il disegno.

(1) V. sopra p. 4 n. 2.

Maggiori cose, del resto, e più precise, mi auguro di poter dire in materia, nella pubblicazione che ho in preparazione, e di cui, sopra, in una nota, mi è occorso di dare l'annunzio (1). Anche perciò sono grato al Micheli, che con questa recensione al suo libro mi ha offerta l'occasione di poterne anticipare alcuni risultati, richiamando sopra di essi il consiglio degli studiosi. Il quale, desiderato sempre, lo è tanto più in questi temi di origine, in cui veramente *per aspera* i nostri sforzi muovono *ad astra*. E ne merita il conto. Qui gli *astra* sono i Comuni.

GIUSEPPE SIMONETTI, *Lettere inedite di Girolamo Tiraboschi e Ireneo Affò a eruditi Correggesi.* — Modena, Soc. tipografica Modenese, 1914; pp. 418, in 8°.

Questa pubblicazione, che costituisce da sola il tomo VIII della serie 5ª degli *Atti e Memorie* della operosa e benemerita Deputazione Modenese di Storia patria, comprende complessivamente 109 lettere di Ireneo Affò a Girolamo Colleoni (pp. 27-205); 123 lettere di Girolamo Tiraboschi al dott. Michele Antonioli (pp. 207-358); 5 lettere dell'Affò al dottor Antonio Vicini (pp. 359-67), e una lettera del Tiraboschi al Colleoni (pp. 369-72). Delle responsive del Colleoni e dell'Antonioli, conservate rispettivamente nella Palatina di Parma e nella Estense di Modena, il S. ci offre soltanto, dopo l'*Indice analitico*, un regesto cronologico (pp. 408-11 e 415-18), indicando nella *Introduzione* le giuste ragioni di opportunità che lo hanno dissuaso dal seguire un metodo diverso.

Una corrispondenza diretta a eruditi di Correggio, — cioè della città ch'ebbe il vanto di dare i natali ed il nome all'artista insigne che forma di Parma la più grande attrattiva, — e che contiene buon numero di lettere di uno dei suoi più dotti e benemeriti bibliotecari, non può non interessare direttamente i lettori di questo periodico.

Nel luglio 1782 il Tiraboschi venne a Parma e vi soggiornò alcuni giorni; ed è interessante sentire, quasi dalla stessa sua bocca, l' impressione profonda che egli — sebbene dato a tutt'altro genere di studi — ricevette dalle pitture del Correggio. Egli è, giustamente, un vero entusiasta del-

(1) V. sopra p. 14 n. 3.

Vol. XVI dell' "Archivio Storico per le Provincie Parmensi"

AVVERTENZA.

Per una svista tipografica, in calce della *Nota critica a proposito di recente pubblicazione,* a p. 382, è stato omessa la firma dell'Autore: Prof. SILVIO PIVANO.

dell' Antonioli, dandone un transunto nella *Biblioteca Modenese*. Riproduciamo per intero questo brano, che fa grande onore al disinteresse illuminato del sommo erudito: disinteresse che non trovò, purtroppo, eco nello spirito gretto e melanconico dell' Antonioli. « Io voglio avere il coraggio di proporle un progetto (scriveva il Tiraboschi all' Antonioli il 25 giugno 1785), che non ardirei forse di proporre, se non fossi persuaso ch' Ella mi conosce abbastanza per fidarsi della mia sincerità e onoratezza. Io credo certo che tutti i materiali, almen quelli ch' Ella poteva cercare ed avere costì, sian tutti raccolti, e che solo manchi in parte lo stenderli e il rischiararli. Non potrebbe Ella dunque mandar tutto ciò che ha già raccolto e disteso, e tutti i materiali, e quanto insomma ha riguardo al Correggio? Io terminerei il lavoro secondo le sue traccie, e aggiugnerei ciò che per avventura possa mancarvi; e pubblicherei a parte la sua opera sotto il suo nome, senza che comparisse ch' io ci avessi la menoma parte; e al medesimo tempo ne darei un transunto nella *Biblioteca*, sicchè questa invogliasse di aver la Vita. Circa all' interesse della stampa, farei tutto ciò che a lei piacesse; anzi farei in nome suo i patti collo stampatore, e qualunque ne fosse il guadagno, sarebbe tutto suo » (p. 289). Infatti il Tiraboschi ritardò la pubblicazione dell'ultimo volume della *Biblioteca Modenese*, contenente le biografie degli Artisti, appunto per poter giovarsi del lavoro che l'Antonioli aveva promesso di pubblicare entro il 1785, e di cui desiderava gli fossero inviati i fogli di stampa di mano in mano che si imprimevano, per farne più sollecito uso. Ma tutto fu invano. « Una grave indisposizione di salute » impedí anche all' Antonioli di dare compimento all'opera, la quale infatti non fu più pubblicata.

Altri accenni a cose di Parma, o che interessano Parma, non mancano in questo bel volume. Nella stessa lettera al dott. Antonioli, del 29 luglio 1782, più sopra accennata, il Tiraboschi ricorda di aver trovato presso il P. Abate di S. Giovanni Evangelista « un codice di stromenti rogati da Barnabeo Aliotti, notaio Parmigiano, in cui si contiene un lunghissimo inventario de' beni di Azzo da Correggio allora defunto, fatto a' 31 di agosto del 1364, che occupa più di 15 fogli »: codice, che il Tiraboschi si fece prestare per far trar copia di codesto istrumento, il quale dava un' idea delle ricchezze e del potere di cotesti principi (pp. 275-76).

Altrove abbiamo questa nota dell' Affò sulle edizioni della *Storia di Parma* di Bonaventura Angeli: « L' Angeli poi è libro che desidero ancor io. Ma Ella sappia (scrive al Colleoni) che ve n' ha di due sorti. Il legittimo, quale uscì dalla stampa del Viotto, impossibile quasi a trovarsi, una copia di cui fu rinvenuta da Paciaudi, e si trova nella regia biblioteca di Parma, per una delle cose più preziose; ed il castrato, che in realtà è la medesima edizione, con più carte levate, e rifatte. Se osserverà bene, le conoscerà dalla varietà del carattere più minuto. Furono i Farnesi che vollero guaste così tutte le copie » (p. 87). — Anche nelle note del S. troviamo accennati alcuni manoscritti della Biblioteca di Parma: come ad es. quelli del p. Carlo Vaghi carmelitano (p. 50 *n*); di Buonafede Vitali (p. 109); il *Parnaso Gonzaga* dell' Affò (p. 191 *n*); lo *Zibaldone* dello stesso Affò *intorno la vita ed opere de' Poeti italiani,* che l' A. aveva in animo di proseguire, ma che poi, all'apparire della *Storia della letteratura italiana* del Tiraboschi, tralasciò (p. 34); le lettere del Colleoni all' Affò (pp. 13, 408 11), ecc.

Questi cenni frettolosi, e limitati a ciò che più direttamente riguarda gli studi parmensi, basteranno a dimostrare l' interesse non lieve di queste lettere, « che disvelano (come scrive l'editore) una pagina non ancora definitivamente tracciata delle vicende della cultura nell' Emilia » (p. 13); e dobbiamo essere grati al S. di averle insieme raccolte e sobriamente illustrate (1).

CARLO FRATI.

(1) Per quanto la microscopica scrittura del Tiraboschi debba rendere molto indulgenti nel rilevare errori che possano farsi nella decifrazione di essa, pure accenneremo qui pochi errori di nomi, che meritano correzione: p. 225, l'opera del *Richardion,* riguardante il Correggio, sarà da leggere *Richardson.* Cfr. anche pp. 19, 238; — p. 234, si fanno ricordare dal Tiraboschi gli: *Annali Estensi di Jacopo Belaito,* per *Delaito* o *Delayto* (errore ripetuto anche nell' *Indice,* p. 375; mentre altrove lo stesso nome è stampato correttamente: cfr. *Indice,* p. 382); — p. 259, *Carlo Gualceruzzi,* per *Gualteruzzi* (errore ripetuto anche nell' *Indice,* p. 387); — p. 255, *Girolamo Caras,* autore di un epigramma riguardante Rinaldo Corso, è da correggere in *Girolamo Catena:* v. TIRABOSCHI, *Bibl. Moden.,* II, 164 (errore ripetuto anche nell' *Indice,* p. 378); — nè si sa perchè lo ZENO debba, nell' *Indice,* essere registrato sotto APOSTOLO (p. 374), mentre altre citazioni sono fatte regolarmente sotto

BELTRAMI LUCA, *La « Galeazesca Vittoriosa ». Documenti inediti sul « 530 » delle Artiglierie Sforzesche* — Milano, Allegretti, 1916. (Edizione di soli 300 esemplari).

Sono trentanove documenti, tratti dall'Archivio di Stato di Milano, dalla Biblioteca Nazionale di Parigi *(Fondo MSS. Sforzeschi)* e dalla Raccolta Beltrami, accompagnati da una erudita monografia e da diverse tavole ed incisioni nel testo, che illustrano la storia dell' Artiglieria italiana dall' inizio della dominazione Sforzesca in Milano (1450) sino agli assedii di Colorno e di Roccabianca nei primi mesi della *Guerra dei Rossi* (1482).

Otto di quei documenti (dal XI al XVIII) riguardano quel mal conosciuto assedio di Brescello, che il Muratori, negli *Annali*, ritarda sino al 1470, e che l' Angeli nell' *Historia di Parma*, anticipa al giugno 1468, pur notando che altri lo rimanda ancor più indietro, all' « entrar di novembre del 67 ». — Già il Rosmini, nell' *Historia di G. G. Trivulzio*, sulla fede della *Cronaca* del Bosso, aveva assegnata giustamente quell' impresa al novembre 1468; ma i nuovi documenti editi ora dal Beltrami, non solo tolgono ogni dubbio snlla data precisa di quell' impresa, ma dimostrano come il Duca di Milano, oltre all' *esercito di diecimila soldati*, già ricordato dall' Angeli, vi mandasse pure i più poteuti arnesi di guerra di cui potesse disporre.

La *Liona*, la *Bissona,* la *Ferlina*, ed altre grosse bombarde, che pochi anni prima, nel 1464, nella espugnazione del Castelletto di Genova, avevano *facto una opera meravigliosa;* il *Mortaro* tolto dal castello di Pavia; spingarde, schioppetti, *et piombo, polvere et verrettoni a sufficentia, et gavette de filo da balestre .... carre, ponti da bombarde, reppari, sedini, assoni et culatte, levere, cavigie de ferro per dicti ponti, pali de ferro, ganreri grossi per mettere alle carre per tirare dicte bombarde;* tutto, insomma, un immenso arsenale di armi e di munizioni si mosse allora da Milano, da Novara, da Pavia, trascinato da innumerevoli paia di buoi, faticosa-

ZENO (p. 402); e molto meno perchè il PACIAUDI, non pure bibliotecario, ma fondatore della Biblioteca di Parma (la cui nobile figura fu sì magistralmente tratteggiata da un suo degno successore, Federico Odorici), abbia ad essere qualificato *Bibliotecario segreto del Re di Sardegna* (p. 392).

mente caricato nelle navi, parte a Sestocalende sul Ticino, parte a San Jacopo sul Po, e scese minaccioso lungo il gran fiume sin contro Brescello, invano munito e difeso dai Correggeschi ribelli.

Le otto lettere autografe di Bartolomeo Gadio ora edite dal Beltrami — datate da Milano, da Sesto, da San Jacopo e l'ultima, del 15 novembre 1468, *in navi prope Cremonam* — dimostrano con quanta cura venisse preparata quell' impresa e ci spiegano perchè Brescello « non avendo chi lo soccorresse, si rese a patti di buona guerra » come ci narra il Vedriani nella sua *Storia di Modena* (II, 416).

***

Di un altro assedio rimasto quasi ignoto agli antichi storici nostri — quello di Colorno del febbraio 1482 — ci dà interessanti notizie il documento XXXVIII, edito ora dal Beltrami; notizie tanto più preziose per noi in quanto che il *Diarium Parmense*, che narra con tanta diligenza ed esattezza le vicende di quei giorni, ha una deplorevole lacuna dall' 11 luglio 1481 al 10 maggio 1482, e di quell' assedio nulla disse l'Angeli, e nulla lo stesso Affò nelle *Memorie Storiche di Colorno*.

Alle scarse notizie date su di esso dal Ripalta, dal Poggiali e dal Rosmini, riassunte brevemente dal Pezzana nel IV volume della *Storia di Parma* (pagg. 266-267) ora potremo aggiungere queste più ampie che ci dà la lettera ducale scritta il 2 febbraio 1482 da Milano a Costanzo Sforza che comandava quell' impresa; lettera che il Beltrami trascrive dalle minute della Cancelleria Sforzesca: — *Havemo mandato ad Cremona magistro Mapheo da Como nostro inzignero cum opportune lettere sottoscripte de nostra propria mane ad quello nostro castellano per condurre alla impresa de Colorno due bombarde che sonno in quello nostro castello, videlicet la* Contessa, *che è di portata de più de quattrocento libre et la* Ferlina *che è di portata di più de ducento libre. De le quale V. Sig. usarà como gli parirà et recercherà el bisogno.*

Sembra che davanti ai « 200 » e ai « 400 » delle artiglierie sforzesche le robuste mura di Colorno e le agguerrite milizie che Roberto Sanseverino vi aveva lasciate a difesa

non abbiano potuto resistere a lungo; sicchè pochi giorni dopo, il 18 febbraio, anche quella forte rocca capitolò.

Di quel memorabile bombardamento si scoprono di continuo evidenti traccie presso ed entro l'antica rocca di Colorno, trasformata poi, nel sec. XVII, nel magnifico palazzo ducale dei Farnesi. Grossi proiettili di granito, scavati qua e là nelle vecchie fosse, si conservano ora in molte case della borgata. Nei cortili della antica casa Longhi (ora Barvitius), sulla sponda sinistra del Parma, proprio di contro alla fronte settentrionale della rocca, se ne dissotterrano di quando in quando, in gran numero, tutti di bel granito grigio; ed altre se ne scoprono nei lavori di scavo per opere murarie entro i cortili del Palazzo Ducale. Il nostro collega Prof. Glauco Lombardi ne ha formata una interessante raccolta per farne dono al Museo che, per sua iniziativa, sorge ora in Colorno.



L'ultimo dei documenti pubblicati dal Beltrami, è una lettera ducale in data del 23 luglio 1482 tolta da minuta di mano della Cancelleria Sforzesca nell' Archivio di Stato di Milano. È diretta ad Ambrosio Ferrario e dà notizie interessantissime sull'opera delle bombarde nell' espugnazione di Roccabianca e sulla morte (ivi avvenuta per ferita di archibugio) di uno dei più valenti bombardieri Sforzeschi, Danese dei Maineri.

Questa lettera meriterebbe un ampio studio di confronto coi documenti che si hanno negli Archivi di Parma e con le cronache di quei giorni relative agli assedi e alle espugnazioni, non solo di Roccabianca, ma anche di Noceto, di Basilicanova, di San Secondo, di Torrechiara e degli altri principali castelli dei Rossi; e lo studio potrebbe essere molto utilmente completato con un accurato esame dei proiettili da bombarde di diverse dimensioni, che si scoprono di continuo attorno alle mura di quei vecchi fortilizi.

Ma ciò eccederebbe di troppo i limiti imposti ad una modesta recensione; e, mentre mi riserbo di ritornare sull'argomento in un altro volume del nostro *Archivio Storico* con apposito studio sopra « *Le bombarde sforzesche nella Guerra dei Rossi (1482-1483)*, » esprimo intanto la più viva gratitudine all' illustre Senatore Beltrami, che con i nuovi preziosi do-

cumenti pubblicati e con le dotte illustrazioni con cui li ha resi più eloquenti, ha portata nuova luce sull'ultima sfortunata lotta di riscossa invano tentata dai vecchi fieri feudatari contro il sorgere dei nuovi principati.

Nell' impari lotta i Rossi, pur valorosissimi, perdettero, uno dopo l'altro, tutti i loro castelli, molti dei quali ritenuti, fino a quei dì, inespugnabili. Ben può dirsi che anche qui, come al Castelletto di Genova, le nuove potentissime bombarde « *hano facto una opera meravigliosa* ».

GIOVANNI MARIOTTI.

L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, vol. V.* Paolo III (1534-1549). *Versione italiana del sac. prof. A. Mercati.* Roma, 1914.

Il grosso volume è parte d' un' opera poderosa, troppo nota e da troppo tempo nelle sue linee generali, e sulla quale son già stati pronunziati autorevoli giudizi. Ma esso merita attenzione pure nel rispetto particolare della storia parmense, non solo perchè molti documenti citati si conservano nel nostro Archivio di Stato, ma anche perchè vi si illustra con grande ampiezza la figura del fondatore di quel ducato che per quasi due secoli diede alle vicende locali un indirizzo nuovo e peculiare. E appunto sotto questo riguardo mi limiterò a considerarlo qui, tanto più che è ancora da trattarsi debitamente il periodo della storia cittadina che va dalla morte di Clemente VII all' inizio della dominazione farnesiana (1).

Nel grande quadro disegnato dal Pastor gli avvenimenti relativi a Parma compaiono soltanto in breve scorcio: non hanno potuto essere ricordati che in maniera riassuntiva e per lo più incompleta.

Il cardinale Alessandro Farnese, prima della sua assunzione al papato, aveva avuto notevoli relazioni con la nostra città, essendone stato vescovo dal 1509. Anzi, nel modo in cui egli concepì tale ufficio, il P. vuol vedere un primo indizio del suo risorgimento morale. Veramente, il Farnese rimase quasi sempre assente; ma vi tenne un buon vicario generale nella persona di Bartolommeo Guidiccioni, e, consi-

(1) È noto agli studiosi qual valore possa avere il tentativo di E. Gualano, *Paulus papa III nella storia di Parma* (Parma 1899). Quel periodo sarà appunto l'argomento del sesto volume della mia *Storia di Parma*.

derati i tempi, è degno di speciale encomio per le due visite, del 1516 e del 1519, nella seconda delle quali presedette un notevole sinodo (1). Tornò a Parma nel 27, sottraendosi, secondo il Guicciardini, alla legazione che gli era stata affidata da Clemente VII presso Carlo V. Fatto poi papa, passò per la già sua diocesi nell'aprile del 38, recandosi al congresso di Nizza. Venendo da Pontremoli, pel passo della Cisa, Berceto e Fornovo discese a Parma ai 13; benedisse le palme, la cui domenica riçorreva il giorno dopo, e regalò al Duomo la rosa d'oro. Ma essendogli stato ucciso un *banderolo*, partì pieno di sdegno il lunedì, e si fermò a Piacenza, celebrandovi la settimana santa e la Pasqua. Il Pastor non dice, ma è attestato dal nostro Da-Erba (2), che il fiero pontefice ordinò di là severissime punizioni. Ripassò cinque anni dopo, recandosi al noto congresso di Busseto e tornandone.

Ma i suoi maggiori legami con la storia di Parma sono di origine e natura nepotistica, così evidente che lo stesso Pastor deve confessare la *spaventosa disinvoltura* del pontefice nell'abbandonarsi alle sue debolezze paterne. A Pier Luigi, natogli nel 1503, quand'era già cardinale, ma non sacerdote, e che aveva dato prove di spietata ferocia militando al servizio imperiale, Paolo III assegnava nella primavera del 37 la città di Castro, e nell'ottobre dello stesso anno conferiva il ducato, ereditario, dello stesso nome. Ma con lungo lavoro di politica generale e locale gli preparò e assegnò uno stato ben più cospicuo in questo territorio, conquistato per la Chiesa dal bellicoso Giulio II.

Il nostro primo duca farnesiano ebbe, come è noto, una tragica fine. Il Pastor la narra succintamente, secondo le fonti edite; passa quindi ad un' efficace descrizione del composto dolore di Paolo III e della sua opera vana per ottenere la punizione degli uccisori e la restituzione di Piacenza, in contrasto con la condotta ignobile degli Imperiali, speranzosi, prima, di far perire di crepacuore l'ottantenne padre, poi di ridurlo a piegarsi alla politica di Carlo V nei riguardi del Concilio. Mentre la Francia cercava di trar vantaggio dal

(1) Sul vescovado di Alessandro, sulle sue visite e in particolare sul sinodo del 1519 si trovavano già più ampie notizie nel 1° e 3° volume della mia *Storia di Parma*, rimasta, forse, ignota allo storico austriaco.

(2) Cfr. Gualano, op. cit., 44.

grave conflitto, l' Imperatore, in vece di restituire Piacenza, domandava anche Parma! Tuttavia, il Pontefice, senza perdere la calma, proseguì le rivendicazioni di Piacenza a favore della Santa Sede, e terminò col chiedere per questa entrambe le città: Ottavio sarebbe stato compensato con Camerino e una somma di denaro. La ben nota disubbidienza di questo (1), che non rifuggiva dal trattare perfino col Gonzaga, provocando l'ira immensa del vecchio papa, ne causò o affrettò la morte. Prima della quale, però, prevalse ancora in Paolo III lo sconfinato amore per la sua famiglia. Sul governo di Pier Luigi nel ducato il Pastor non porta nuovi elementi di giudizio, limitandosi ad accennare che la riabilitazione tentata va qua e là troppo avanti.

In conclusione, per quanto riguarda le relazioni di Paolo III e di Pier Luigi Farnese con la storia di Parma, il volume ha, in generale, carattere di compilazione e riassunto. È, tuttavia, naturale che anche le nostre vicende riescano meglio lumeggiate, nel gran quadro della politica paolina, colorito con molta dovizia di documenti editi ed inediti.

Cure ancora più diligenti ha dedicato a questa parte il benemerito traduttore, sac. prof. Angelo Mercati.

Non posso, però, chiudere questo breve cenno dell'opera d'un Austriaco sulla storia d' Italia senza formare il voto che per l'avvenire gli Italiani, coltivando gli studi con ancor maggiore costanza e con più provvidi aiuti del Governo, non lascino da trattare agli stranieri gli argomenti principali della nostra storia, i documenti de' quali si conservano quasi tutti nei nostri archivi. Se non m' inganno, sarà un dovere nazionale, dei governanti e dei cittadini.

UMBERTO BENASSI.

G. DREI, *Sulle relazioni tra la Santa Inquisizione e lo Stato nei ducati parmensi (sec. XVIII)* (estratto dalla « Miscellanea di studi in onore di P. C. Falletti », Bologna, 1914).

I provvedimenti rivolti dal ministro Du Tillot a tutelare i diritti dello Stato di fronte al Tribunale della S. Inquisizione giusta i ben noti principi del *Secolo dei lumi,* sono

(1) Le sue nozze poco liete con Margherita d'Austria sono ricordate a pp. 214-15.

l'oggetto interessantissimo di questa erudita memoria. Parecchi articoli delle *Istruzioni* date nel gennaio del 1765 alla R. Giunta di giurisdizione, tendevano a disciplinare le mansioni del Tribunale. Le cure della Giunta per attuarli, mentre furono accolte con piena rassegnazione dal docile inquisitore di Parma, suscitarono la resistenza del piacentino, padre Francesco Ciacchi, da Pesaro intransigente e battagliero. Per un incidente del marzo 1767, la questione riflettè particolarmente i patentati del S. Uffizio: il governo li voleva ridotti a numero ristrettissimo e di nomina propria; e domandava che fossero introdotti nel Tribunale regi assistenti, come già a Venezia e in Toscana, e che il padre inquisitore non compiesse alcun atto esecutivo, se non previa denunzia al Sovrano e approvazione della R. Giunta.

Sulla fine del medesimo anno riarsero le discordie pel rifiuto dell' Inquisitore piacentino di pagare le collette sui beni dell' Uffizio, di acquisto posteriore al catasto del 1596. Per questa ragione e per le denunzie di abusi presentate da un sacerdote di Bedonia, Bartolomeo Agazzi, evaso dalle carceri inquisitoriali di Piacenza, e dal ben noto Pietro Coppellotti, si venne, nel febbraio del 1768, pochi giorni dopo la clamorosa cacciata dei Gesuiti, all'espulsione del p. Ciacchi dal Ducato. E un anno dopo, morto l' Inquisitore di Parma, il ministro onnipotente incamerava i beni delle due inquisizioni, e disponeva che i due Vescovi e l'abbate di Guastalla assumessero nelle rispettive diocesi l'ufficio inquisitorio, da esercitare sotto la vigilanza della R. Giunta. Ma la collaborazione vescovile non poteva essere sincera, tanto più che troppe altre questioni ardevano tra il governo riformatore e la Chiesa: non si procedeva all'organamento della nuova inquisizione; anzi, cominciò subito una resistenza passiva, soprattutto da parte del Vescovo di Parma, mons. Pettorelli. Mentre il Du Tillot fremeva contro quelle larvate ostilità, la lotta ingaggiata nel ducato contro di lui dopo le nozze di Don Ferdinando riusciva finalmente a distruggerne l'onnipotenza, mettendo, dopo il breve ministero De Llano, il governo nelle mani del duca, pio ed inesperto. Naturalmente, le cose erano destinate a prendere un corso tutt'affatto diverso, anche nei riguardi dell' Inquisizione. Circa il suo disegno di ristabilirla, già nel gennaio del 1772, due mesi dopo la caduta del grande Ministro, il Duca si consigliava coi Vescovi di Parma

e di Piacenza, segretamente, per timore del Llano e delle corti borboniche. Gli veniva suggerita una prudente attesa. Ma dopo il congedo di quello e la rottura con queste, Don Ferdinando potè liberamente riavvicinare lo Stato alla Chiesa, distruggendo via via l'opera riformatrice: fra l'altro, veniva ad un concordato, dei 29 luglio 1780, col governo papale circa il pieno ristabilimento del Tribunale nel ducato. Un motuproprio dei 2 agosto annunziava ai sudditi la lieta novella, accolta da anonime manifestazioni di malcontento. Ai padri inquisitori tornarono i beni, che il Du Tillot aveva destinati al Patrimonio dei poveri. E verso quelli e i loro dipendenti i favori del Duca furono continui e sempre più larghi e assoluti, nonostanti tutti i tentativi dei ministri per frenarli.

All' importante memoria, che si basa su un largo materiale archivistico e illustra un episodio della lotta parmense contro Roma lasciato nell'ombra dal Casa, segue il testo del Concordato suddetto.

G. MICHELI.

D. VIRGILIO PIGNOLI, *La cupola di S. Giovanni Evangelista a Parma* (1).

Il canonico e professore Pignoli, morto da poco (2) era uno studioso amabile e colto, ma tanto modesto che raramente s' induceva a pubblicare qualche saggio del suo spirito analitico ed originale.

« Che cosa rappresenta questa cupola? » si domanda il Pignoli. La domanda potrebbe sembrare irriverente, o ironica, dopo che tanti si occuparono bene o male del capolavoro correggesco, ma non è che logica e il Pignoli lo dimostra indirettamente proseguendo: « Alcuni hanno asserito che qui sia rappresentata l'Ascenzione di nostro Signore. Nulla di più falso; perchè qui gli Apostoli non sono figurati in terra,

(1) In *Arte cristiana*, Anno I, n. 4; 15 aprile 1913, pagg. 116-122.

(2) Era nato il giorno 4 del mese di febbraio nel 1847, e morì il giorno 4 febbraio del 1914. — Ebbi la fortuna di conoscerlo personalmente e d'averne aiuto amorevole quando mi venne concesso, parecchi anni or sono, di studiare l' importante archivio del Consorzio dei Vivi e dei Morti, allora in perfetto ordine. Oggi, caduto in altre mani, non si può dire altrettanto.

ma tutti fuorchè Giovanni in cielo e sopra le nubi .... » (1). « Altri han voluto vedere in questa composizione rappresentata la gloria di Cristo. Ma secondo questo concetto il Salvatore doveva essere figurato in attitudine più tranquilla.... » e nè dà la dimostrazione con un esempio dipinto cinquecentesco e quasi perfettamente contemporaneo all'affresco in S. Giovanni. Passa poco dopo a provare come anche alla Mignaty si confondessero le idee parlando del capolavoro e chiamandolo: « una visione apocalittica che agli sguardi di Giovanni rivela il Cristo trasfigurato nel nuovo regno » ed osserva: « Ma se questa fosse una visione apocalittica, il pittore avrebbe dovuto figurare Giovanni in atto di scrivere, giusta il precetto a lui fatto; e di questa visione si dovrebbe trovare qualche traccia nell'Apocalisse. Ma non si verifica nè l'una, nè l'altra cosa » (2). Aggiunge che, tolti i santi Pietro e Paolo, nella Mignaty: « sono pressochè tutti sbagliati i nomi degli apostoli » e non ha torto. Però la Mignaty ebbe, non fosse altro, il merito di tentare una identificazione, mentre il Mengs e il Pungileoni avevano sorvolato sull'argomento spinoso. Secondo il P.: « il Toschi e la sua scuola diedero i nomi degli apostoli senza alcuna ragione nè intrinseca nè estrinseca, ma che pur tendono a fuorviare la mente dell'osservatore » (3). Questi i risultati ottenuti dal P. nella critica degli scrittori precedenti.

Avanti di procedere all' esame della parte ricostruttiva

(1) *Loc. cit.*, pag. 116.

(2) *Loc. cit.*, pag. 117-118.

(3) *Loc. cit.*, pag. 116 – Aggiungiamo che il Meyer (*), quantunque accurato, ricordò soltanto i nomi dei santi e degli evangelisti, facilissimi ad individuarsi, frescati nei pennacchi, ma tacque intorno a quelli degli apostoli nella conca. — Anche il Ricci (**) nominò soltanto i santi Pietro e Paolo, ma tacque degli altri apostoli, limitandosi a porre sotto le riproduzioni la scritta: Apostoli ed angeli. — Il Gronau (***), più tardi, ritenne, al solito, che la cupola rappresentasse l'Ascenzione di Cristo. — Nel testo non discusse la successione apostolica, ma nelle riproduzioni iniziò, a torto, la serie con S. Tommaso. Il Pignoli ignorò questo lavoro del dotto straniero, il quale, come la Mignaty, pose nella serie tutti i quattro evangelisti, escludendo gli apostoli Simone e Bartolomeo.

(*) JULIUS MEYER, *Correggio*, Leipzig, 1871, pag. 166.

(**) CORRADO RICCI, *Antonio Allegri da Correggio*, London, 1896, pagg. 199-205.

(***) GEORG GRONAU, *Correggio*, Stuttgard und Leipzig, 1907, pag. 59.

dell'articolo del P. conviene notare un fatto importante circa la figurazione degli apostoli nell'arte.

È noto che nella liturgia e nelle arti figurative il numero, e più ancora l'ordine, per così dire, gerarchico degli apostoli non possono essere determinati con rigore scientifico, perchè gli Evangelisti stessi non sono d'accordo. Rohault de Fleury (1) formò una tavola che permette di rilevare facilmente le differenze. Una tavola, anche più utile, offrì il padre Cahier (2) ove confronta il Canone della Messa, gli Evangelisti, gli Atti degli Apostoli, le Litanie dei Santi simili al Canone della Messa, le Costituzioni Apostoliche, il Pseudo-Agostino e altre fonti meno importanti. — Una delle liste più accreditate è quella dell'Apocalisse (3). Quelle del Canone della Messa e delle Litanie ne differiscono soltanto per l'aggiunta di S. Paolo, interpolato fra S. Pietro e S. Andrea, e perchè, oltre l'ordine mutato dall'aggiunta e da variazioni, portano il numero degli apostoli a tredici. I primi quattro, tolto Paolo, concordano nella successione con l'Apocalisse, e così gli ultimi tre che però, invece dei numeri: 10, 11, 12; portano: 11, 12, 13. S. Tommaso ha il n. 6 in luogo di 8; S. Giacomo minore il 7 invece di 9; S. Filippo l'8 e non il 5; S. Bartolomeo 9, S. Matteo 10, invece di 6 e 7. — Questi confronti minuti erano necessarî per dimostrare che fin dai tempi antichissimi il numero e l'ordine degli apostoli variano. A S. Paolo in Roma, a Cefalù, a Grottaferrata, a Monreale, a Palermo, a Parma nel Battistero, gli apostoli sono collocati con molta libertà, mentre in Francia si usa meno indi-

(1) *L' Evangile*, Tours, 1874, vol. I, pag. 136. Egli sentì il bisogno d'aggiungere in nota che S. Paolo figura quasi sempre nel numero dei dodici e allora occupa il posto dato in altri casi a Mattia.

(2) *Caracteristiques des Saints dans l'art populaire*, Paris, 1866-1868, vol. I, pag. 51.

(3) 1° Pietro; 2° Andrea suo fratello; 3° Giacomo figlio di Zebedeo, o Giacomo maggiore; 4° Giovanni suo fratello; 5° Filippo; 6° Bartolomeo; 7° Matteo; 8° e 9° Tommaso e Giacomo figlio di Alfeo, o Giacomo minore; 10° Simone il Cananeo; 11° Giuda figlio di Giacomo, o l'apostolo Taddeo; 12° Giuda Iscariota, al quale succede Mattia.

Paolo non è compreso nella lista, perchè, secondo Isidoro da Siviglia: « Hic secundo post ascensionem Domini anno baptizatus, dignitatem meruit Apostolatus, ecc. ». *PP. lat.*, Tom. LXXXIII, cap. LXIX, col. 150, ed. Migne.

pendenza e nelle vetrate di Reims, la serie, quando era intatta, concordava col Canone e con le Litanie.

***

Il Pignoli avverte d'avere seguito il Canone della Messa perchè il Correggio nel comporre la figurazione sacra avrebbe pure: « seguito il Canone, o, se vuolsi, le litanie dei santi, che per noi torna la stessa cosa » (1). Ma in tal caso il P. avrebbe dovuto mutare l'ordine successivo delle sue figure e mettere Giacomo maggiore accanto ad Andrea e non Giacomo minore e vicino a S. Tommaso porre Giacomo minore e non viceversa. Inoltre tanto nella figurazione d' insieme quanto nelle illustrazioni di particolari (2) avrebbe dovuto cominciare la serie coi santi Pietro [e Paolo?] e chiudere appunto con S. Taddeo cioè come, a primo esame, comincia il ciclo e si chiude nella cupola; ma dove, peraltro, volendo essere rigorosi, può dirsi che la serie comincia con S. Pietro e termina con S. Paolo seguendo la spiegazione di S. Isidoro di Siviglia. — Tuttavia, per quanto il P. non sia stato preciso, l' idea madre era buona e fa meraviglia che nessuno vi abbia pensato prima fra quanti scrissero della cupola dopo i quadri comparativi del Cahier, del Fleury, del Male (3).

Stando al Canone, la cui seguenza è caldeggiata dal P., il Correggio avrebbe collocato fuori di posto S. Paolo (che nella pittura si presenterebbe primo, ma per noi ultimo, della serie, invece che secondo) e S. Giacomo minore (il quale occuperebbe il quarto posto invece del settimo assegnatogli dal Canone). Nè per quest'ultimo può valere l'osservazione del P. che il Canone non distingue i due Giacomi perchè l'Apocalisse li aveva distinti nettamente, nominando prima il maggiore, figlio di Zebedeo, al terzo posto; e poscia, al nono posto, Giacomo d' Alfeo, o minore, presso a Tommaso che

(1) *Loc. cit.*, pag. 119.

(2) La figurazione d' insieme, composta con le riproduzioni avvicinate degli acquerelli del Toschi e della sua scuola, si trova a pag. 118; le illustrazioni particolari si hanno nelle pagine seguenti; pure dalla stessa fonte.

(3) Servendosi del Canone, delle Litanie, o dell'Apocalisse si vengono ad eliminare gli evangelisti, non apostoli, Marco e Luca, inclusi invece dalla Mignaty e dal Gronau.

tiene l'ottavo. E perchè, in questo binomio, Apocalisse e Canone concordano, non si vede perchè il P. abbia voluto invece accostare Tommaso e Giacomo maggiore. Dobbiamo quindi ritenere arbitraria la conclusione del P.: « E dal trovare questi sette (1) al posto assegnato loro dal Canone, dovremo conchiudere che anche per gli altri ha tenuto la stessa norma (2) ». No, su sette nomi, tre sono fuori di posto, relativamente al Canone. Riteniamo quindi che, nonostante il buono studio del P., e un altro precedente, poco accurato, comparso su l' *Emporium*, possa ancora riprendersi in esame con frutto la questione dei nomi e della collocazione degli apostoli nella cupola tenendo presente il brano rivelatore di S. Isidoro e l'osservazione del Fleury che S. Paolo tiene spesso il posto di S. Mattia, cioè l'ultimo seguendo l'Apocalicasse.

Data la tesi del P. si comprende ch'egli cerchi spesso di piegare ad essa qualche gesto degli apostoli correggeschi. Ad esempio, fa: « protendere Matteo con tutta la persona verso il nuovo beato.... e par gli dica: Evangelista con Evangelista, vieni alla mia destra » (3). Ma invece Matteo guarda orizzontalmente davanti a sè verso i santi Simone e Taddeo, e non già verso S. Giovanni E. (4). Così dicasi d' altre mosse di santi non corrispondenti alle interpretazioni del P.

***

Sgombrato così il terreno, ritorniamo alla domanda del P.: « che cosa ha inteso di rappresentare negli affreschi di questa cupola il Correggio? ». E risponde più oltre : » Tutti ormai convengono essere rappresentata qui una visione di Giovanni; e quest' è vero, ma è necessario aggiungere che questa è l'ultima sua visione della quale non poteva lasciar memoria.... è il momento nel quale il Redentore circondato da tutti gli

(1) *Loc. cit.*, pag. 119. I sette, secondo il P., sarebbero: « Pietro, l'uno e l'altro Giacomo [fuori di posto tutti e tre] Filippo, Matteo, Simone e Taddeo ».

(2) *Ibidem.*

(3) Pag. 121.

(4) Ognuno potrà verificarlo nell' affresco, nella fotografia grande della testa del santo, procurata dal Gabinetto fotografico ministeriale, o nella bella riproduzione a pag. 68 dell'opera del Gronau.

Apostoli, premorti a Giovanni, scende come in trionfo (1), a chiamare il discepolo prediletto [ciò è giusto]...... *Questo insomma è il transito di Giovanni Evangelista;* [e qui ha torto] e piuttosto che chiamar questa una visione di Giovanni, dovremo dire che il pittore ha voluto far vedere a noi in che maniera Giovanni passò di questa vita » (2). Il P. s'inganna, tuttavia dobbiamo riconoscere che fece un passo ardito sulla retta via a paragone di tutti coloro che finora parlarono d'Ascenzione di Cristo (3). Ma secondo noi il P. dimenticò, o non conobbe, la fonte che gli avrebbe permesso di precisare e d'avvicinarsi del tutto alla verità. Narra la *Leggenda dorata* che: « San Giovanni aveva novantanove anni, e aveva finito di scrivere il suo Evangelio e che durante la redazione la natura intera era stata in una calma profonda e i venti non avevano soffiato per deferenza. *Gesù Cristo allora gli apparve e gli disse*: *Vieni a me, mio amato, perchè è giunto il tempo che tu ti assida alla mia mensa coi tuoi fratelli* ». Ma il transito non avviene durante la visione, infatti la *Leggenda dorata* continua: « *E la domenica seguente* mentre i fedeli erano riuniti nella chiesa, S. Giovanni, dopo d'averli esortati ad osservare i comandamenti, fece scavare una fossa ai piedi dell'altare. Vi discese e, giungendo le mani, pregò. Allora egli fu avviluppato da una luce tale che non se ne poteva sostenere la vista. Quando lo splendore si dissipò, nessuno vide più l'apostolo e quelli che si chinarono sulla fossa la trovarono piena d'una manna profumata ». La corrispondenza del primo brano della leggenda con la pittura non potrebbe essere più perfetta. Nulla il Correggio ha tralasciato. L'Evangelico è compiuto (4). S. Giovanni ha la visione non solo del

(1) Non scende, come vedremo.

(2) Pag. 120.

(3) Il Pignoli, pag. 116, avverte onestamente: « Io espongo una mia interpretazione, che non pretende d' essere affatto nuova (mi si dice che il dotto prof. Giocondo Viglioli l'aveva pure affacciata).... ». Il Viglioli, debole e leccato pittore accademico, era uomo assai studioso, che insegnò per molti anni anatomia nell' Istituto di Belle Arti in Parma.

(4) Infatti Giovanni, prima della visione, stava rileggendo il suo Evangelo sostenuto dall'aquila la quale, pel suo noto significato simbolico, toglie qualsiasi dubbio sull' identità del volume. — Il Correggio

Redentore, ma di quanto gli promette: « la mensa coi fratelli ». Cristo quindi non scende nè sale, si aprono i cieli ed egli si mostra a Giovanni nella gloria del Paradiso insieme a coloro presso i quali lo invita a prendere posto. Col testo della *Leggenda* si spiega anche il gesto dimostrativo della destra del Redentore: « Vieni a me ». L'affresco non rappresenta dunque il « Transito di Giovanni Evangelista » bensì la *Visione* che l'ha preceduto.

LAUDEDEO TESTI.

J. GUIRAUD, *Rome, la Renaissance et les Farnèse* in *Revue des questions historiques*, 1 Octobre 1914.

L'articolo di cui ci accingiamo a dar brevemente conto non è, in sostanza, che una recensione del noto volume del signor Ferdinand de Navenne: *Rome, le Palais Farnèse et les Farnèse,* pubblicato nel 1913 a Parigi; ma essa ha una tale estensione e si eleva a considerazioni così larghe ed originali, che il titolo ne rimane interamente giustificato. L'Autore dell'articolo infatti, mentre dà conto diffusamente dell'opera del Navenne e ne mette in rilievo l'importanza per la storia dell'arte, della Chiesa e della Città eterna, traendo occasione dai fatti e dalle osservazioni esposte nella medesima spiega, completa e talvolta rettifica i giudizi d'indole generale che essa contiene, specialmente rispetto alla Rinascenza ed alle sue relazioni colla religione cattolica.

Nel volume del Navenne, frutto di dieci anni di studii e di ricerche diligenti, eseguite con fine spirito di artista e di critico, tanto nei quadri, nelle statue e nei monumenti, quanto negli archivi di Roma, di Firenze, di Napoli e di Parma, la storia e la descrizione del Palazzo Farnese serve all'Autore di occasione, o meglio di base per narrare la storia della Rinascenza nella capitale del mondo cattolico. Dopo aver descritto Roma a traverso la civiltà antica e del medio evo cristiano nei costumi, nell'aspetto e nei monumenti, egli

ha così, nella stessa chiesa, rappresentato quando Giovanni iniziò l'Evangelo (*) e quando l'ebbe compiuto.

(*) Nella mirabile lunetta dove, secondo il testo stesso dell'Apocalisse (I, 11), rappresentò l'Evangelista estatico pei suoni e per le visioni che lo hanno rapito e che si prepara a descrivere secondo il comando divino: scrivi quello che vedi.

viene al secolo decimosesto, si ferma a lungo su Leone X descrivendone la pompa festosa e lo splendore mondano e poi passa al Papa Farnese, nella persona e nella famiglia del quale si personifica, a suo avviso, la rinascenza romana. Leone X, come prima di lui Nicolò V, Pio II, Alessandro VI, Giulio II, e dopo di lui Clemente VII erano certamente stati pontefici favorevoli, benchè non tutti in ugual misura, al rinascimento artistico e letterario, ma essi non erano romani; quindi non possono competere coi Farnesi, oriundi dell'Umbria, e stabiliti da secoli nella città eterna, nella quale, anche prima dell'assunzione di Paolo III alla tiara, avevano profuso cure e tesori a tal fine. Cardinale sotto quattro papi, il primo Alessandro, ellenista di grido, legato pontificio in Francia e in Germania, aveva tenuto una corte principesca, nella quale brillavano i migliori letterati e artisti del tempo, aveva promosso vasti scavi per mettere in luce i tesori dell'arte antica nascosti sotto le rovine, iniziato la costruzione dei palazzi farnesiani di Roma e Caprarola, e fondato musei e gallerie. Eletto papa, aveva dato più vigoroso impulso all'opera di abbellimento e di rimodernamento di Roma, spingendo la fabbrica di San Pietro e del Palazzo Farnese, impiegando a volta a volta Sangallo e Michelangelo, Pierin del Vega e Daniele di Volterra, Tiziano, Cellini e Sebastiano del Piombo.

Vastissimo campo si offriva quindi al Navenne per scrivere il suo volume, ed il Guiraud nota come egli abbia saputo spaziarvi largamente e trarne un'opera di grande pregio. Ma, pur nel rendere coscienziosamente conto del lavoro che esamina, il Guiraud, come comporta la sua qualità di direttore della *Revue des questions historiques,* periodico di principii schiettamente cattolici, che la guerra ha costretto a sospendere le sue pubblicazioni dopo ben 49 anni di vita rigogliosa e feconda, non tace che parecchi capitoli di essa lasciano un'impressione piuttosto triste in ogni lettore credente, perchè i fatti che riferiscono provano a qual punto gli scandali di Alessandro VI avevano corrotto la Curia, a qual punto, nel seno della Chiesa cattolica, l'ideale cristiano si era oscurato, in presenza di un rilasciamento di più in più pagano nelle sue idee e ne' suoi costumi. Si vorrebbe poter cancellare dalla storia, egli dice, pagine come quelle che il Navenne scrive. E notando come il Navenne porti intorno a Paolo III papa un giudizio benevolo, quasi che la sua con-

dotta quale papa fosse in pieno e felice contrasto con quella anteriore alla sua assunzione alla tiara, osserva come il giudizio non sia pur troppo interamente fondato; perchè, se può sostenersi che Paolo regolarizzò i suoi costumi fin dal 1519, quando, in età di 55 anni, ricevette gli ordini sacerdotali, non gli si possa in alcun modo perdonare la eccessiva indulgenza, debolezza e cecità verso i frutti de' suoi antecedenti amori, sia durante il cardinalato, sia sopratutto dopo la sua elezione a Sommo Pontefice. E qui il Guiraud enumera i notissimi atti di favoritismo del papa Farnese, la sua tolleranza per i trascorsi dei nipoti, l'elevazione di tre di questi alla porpora, la erezione di uno stato a Pierluigi, ecc. ecc. Ma, dopo avere confortato con queste prove la sua opinione, egli innalza l'animo a più liete considerazioni; e, terminato l'esame dell'opera del Navenne, scrive una pagina che, a nostro avviso, merita di essere riprodotta, perchè ci sembra riassumere egregiamente il pensiero cattolico moderno intorno alla Rinascenza ne' suoi rapporti colla Chiesa. Dobbiamo però notare che il suo giudizio sui Farnesi ci pare eccessivamente severo, perchè egli addossa loro troppa parte di una responsabilità che spetta ad un'intera generazione, e non tiene abbastanza conto dei servizi resi alla causa cattolica dal più grande uomo che quella famiglia abbia prodotto, quello che può chiamarsi il Duca di Parma per eccellenza. Ecco senz'altro la pagina del Guiraud:

« Per un contrasto fecondo d'insegnamenti, questo libro, che comincia cogli scandali di Alessandro VI e di Giulia Farnese, termina coll'austerità e colla penitenza di San Francesco Borgia, se non imitata, almeno ammirata dai cardinali Alessandro e Ranuccio Farnese.

« Noi possiamo così misurare la felice evoluzione che si era prodotta nel seno della Chiesa romana e di tutto il Cattolicismo nel corso del secolo decimosesto. L'una e l'altro avevano accettato con entusiasmo la Rinascenza e, con una larghezza eccessiva di spirito, ne avevano ammirata la bellezza; ma non avevano tardato ad impregnarsi delle sue idee pagane e de' suoi costumi epicurei, radicalmente opposti allo spirito cristiano; e questa fu la ragione della crisi morale subìta dalla Chiesa nel secolo XVI, una delle più gravi che essa abbia mai attraversate.

« Al pari dello storico, il cattolico non deve dissimu-

larne l'importanza passando sotto silenzio, negando, od anche attenuando gli scandali dei Borgia e dei Farnesi; perchè essa mette in evidenza l'opera considerevole compiuta, alla fine del XVI secolo, dal Concilio di Trento, dai grandi papi riformatori come Pio V, dagli ordini religiosi come i Gesuiti, i Teatini, gli Oratoriani, e da santi come S. Ignazio, S. Carlo Borromeo, S. Filippo Neri, S. Francesco Borgia. La loro grandezza davanti a Dio e agli uomini, l'estensione dell'opera loro è in ragione diretta degli scandali che essi hanno espiati e fatti sparire colla loro austerità, e degli abusi che hanno corretti colla loro riforma. Essi hanno tanto più ben meritato della Chiesa, quanto più essa pareva caduta in basso prima della loro comparsa: ecco il grande e salutare insegnamento che ci dà la storia dei Farnesi ». P. FEA.

JUAN PEREZ DE GUZMAN, de la R. Academia de Historia, *Los encantos de la Noria*. In *Revista moderna*, Madrid, Marzo 1914.

La fidanzata di cui il Guzman descrive in questo articolo le attrattive, è la principessa Maria Luigia di Borbone, figlia del duca Don Filippo, secondogenito del re Filippo V di Spagna e di Elisabetta Farnese. Nata nel 1751, Maria Luigia aveva di poco oltrepassato il tredicesimo anno, allorchè l'ava Elisabetta, la quale, non ostante la sua vecchiaia e la cecità quasi completa, godeva ancora presso il re Carlo III, suo primogenito, molta parte di quell'autorità che aveva esercitata sul defunto marito, gli suggerì di chiederne la mano per il principe ereditario di Spagna, che fu poi il re Carlo IV, e che dal canto suo aveva diciassette anni. Carlo III accolse con premura il suggerimento materno, e iniziò subito col fratello Filippo trattative per concludere il matrimonio.

La proposta di così cospicue nozze doveva trovare, e trovò infatti accoglienza premurosa nel Duca di Parma: sicchè, non ostante l'età giovanissima dei due principi, non si tardò a venire alla conclusione. Scambiati fra i due cugini lettere di circostanza, ottenuta dal papa Clemente XIII la dispensa necessaria, si passò senz'altro ai preparativi del viaggio della promessa sposa da Parma a Madrid. E poichè in quel tempo medesimo stava per recarsi dalla Spagna in Italia l'infanta Luigia Maria, che andava sposa a Pietro

Leopoldo, futuro granduca di Toscana, i preparativi furono anche più cospicui.

Una squadra di ben dieci vascelli di linea e di parecchie navi minori, sotto il Marchese della Vittoria, fu spedita apposta a Genova per imbarcarvi la futura principessa delle Asturie, ed ottenne, per concessione specialissima, il permesso di entrare tutta quanta nel porto, dove ordinariamente non potevano entrare che cinque navi da guerra della stessa nazione ad un tempo. Una grossa somma di danaro fu posta a disposizione dei rappresentanti spagnuoli in Genova, dove Maria Luigia doveva sostare alcuni giorni: il palazzo dei Principi Doria fu sfarzosamente addobbato per riceverla; una compagnia di granatieri fu destinata a montarvi la guardia.

Ultimati questi preparativi, nel Luglio del 1765 la giovine promessa sposa, accompagnata dai rappresentanti delle più cospicue famiglie della nobiltà di Parma, si recò nella capitale della Liguria, dove la Repubblica aveva ordinato ricevimenti, balli e rappresentazioni teatrali in suo onore; ma, appena arrivata, la triste notizia della morte del Padre, che essa aveva lasciato infermo a Parma, fece sospendere ogni festeggiamento. Il viaggio proseguì senza pompa, ma, giunta in Spagna, Maria Luigia fu accolta cogli onori dovuti al suo grado. Giovanissima e bella, affettuosa ed intelligente, essa seppe in breve cattivarsi le buone grazie, non solo dello sposo, ma anche dello zio-suocero, col quale già nel periodo del fidanzamento aveva mantenuto una viva corrispondenza, di cui il Guzman riferisce qualche saggio. Maria Luigia gettava così, verosimilmente senza premeditazione, ma per impulso naturale, le basi di quell'autorità che si affermò poi maggiormente il giorno in cui il marito di lei, altrettanto inetto sovrano quanto suo padre era stato prudente ed avveduto, salì al trono, e durò inalterata fino al giorno in cui Napoleone Bonaparte lo costrinse ad abdicare. Il Guzman accenna appena a queste circostanze e si astiene dal toccare delle critiche acerbe che vennero mosse a Maria Luigia per il modo con cui si valse di tale autorità; egli si arresta al matrimonio della Principessa e tale limitazione gli permette di presentarla sotto un aspetto interamente simpatico e favorevole ai suoi lettori.

P. Fea.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

STORIA GENERALE.

VARIETÀ.

GIULIO BERTONI, *Italia dialettale*, Milano, Hoepli, 1916 (Manuali Hoepli).

Con questo volumetto, il cui titolo è ispirato a quello del celebre articolo dell'Ascoli nel vol. VIII dell'*Archivio glottologico italiano*, il B. si è prefisso di « fissare i principali caratteri dei dialetti italiani ». Qui esso viene ricordato solo per quello che vi si dice dei dialetti emiliani in genere e del parmigiano e piacentino in ispecie nel cap. *Dialetti italo-gallo-ladini* e *passim*. A, BOSELLI.

U. BENASSI, *L'anima parmigiana di fronte alla guerra attraverso i secoli. Conferenza tenuta nell' Università Popolare di Parma la sera del 23 marzo 1915*, Parma 1915.

Dall'eroismo di Giacomo Boveri, a San Cesario. nel 1229, a quello del barone Del Campo, nell'ultima guerra d'Africa, son passate in rapida rassegna le prove del valore parmigiano, individuale e collettivo. Sono posti in risalto la lotta famosa contro Federico II, la forte figura di Pier Maria Rossi, la bella difesa del 21 decembre 1521, intorno alla quale si citano parecchie ottave di un anonimo, curiosissimo poemetto. Dopo l'eclisse del Sei e Settecento, si esaltano le gesta del risveglio patriottico e militare. G. MICHELI.

— *I francescani a Parma* Nel *Giornale del Popolo* del 9 ottobre 1915 num. 297.

Si dà conto di una conferenza tenuta da Padre Costanza Albasini il 4 ottobre 1915 nella Chiesa dell'Annunziata. Dal passaggio di S. Francesco da Parma nel 1220, alla posa delle fondamenta di S. Francesco in Prato nel 1227, al principio della fabbrica dell'Annunziata avvenuto nel 1566, è una rapida sintesi dei fatti storici più importanti riferentisi ai figli di S. Francesco. Vengono inoltre illustrati i più illustri parmensi che hanno appartenuto all'ordine dal beato Giovanni Buralli a Padre Ireneo Affò. G. MICHELI.

D. G. C. (Don G. Consigli) *La Madonna della Pace a Parma.* Nel *Giornale del Popolo* del 27 maggio 1916 n. 330.

Accennato alle origini del culto della Madonna della Pace in Roma, l'A. viene a parlare della dedica a S. Maria della Pace fatta dalla città di Parma della Chiesa omonima il 27 luglio 1670, e della immagine portata da Roma e che recentemente venne traslata nella chiesa parrocchiale di Marzolara. G. MICHELI.

BARBUTI D. R., *Oratorio del Castellaro.* Cenni Storici. X settembre MCMXVI. Parma, Tip. Fresching 1916.

Breve monografia dell'antichissimo oratorio del Castellaro, situato presso S. Vitale di Baganza. Di esso si fa cenno in una pergamena del 1230; nel 1606 risulta diroccato, e ricostrutto nel 1618. Per nuove vicende nuovamente ruinato, venne eretto di bel nuovo nel 1716 nei terreni e con una dote per la manutenzione fornita dai marchesi Ortensio e Carlo Banzola. L'A. ha con diligente criterio raccolte altre notizie al riguardo. G. MICHELI.

LAURINI D. GUGLIELMO, *Cenni storici intorno al nostro Seminario.* Nel *Risveglio* di Borgo San Donnino. Supplemento al n. 849 del 22 gennaio 1916.

Brevi cenni pubblicati in occasione dell' ingresso del nuovo vescovo Mons. Fabbrucci. Ricordano l'origine ideata da Mons. Papirio Picedi primo vescovo Fidentino e compiuta dal terzo Mons. Alfredo Pozzi, che potè inaugurare il Seminario il 14 maggio 1624. La costruzione dell'attuale fabbricato vicino alla Cattedrale incominciò nel 1690 e terminò nel 1709. Pregevole la Biblioteca annessa, che fu arricchita di molti volumi da varii benefattori, ma specialmente dal celebre abate Pietro Zani.

Lo stesso A. parla pure in altro articolo della *Gerarchia della Chiesa di S. Donnino,* dai primi arcipreti della famiglia fidentina dei Rebaldi sino al Picedi ultimo prevosto, tale nominato nel 1598, e divenuto vescovo nel 1601, quando per interessamento del duca Ranuccio la prepositura di Borgo San Donnino venne elevata a Diocesi.

Segue l'*Elenco dei Vescovi che ressero la nostra Diocesi.*

G. MICHELI.

C. P. C. (Can. Pietro Castagnino). *Antichi Confini fra Genova e Parma.* Note Storiche — Nella *Giovine Montagna* del 13 febbraio 1915 num. 7.

Vi si parla delle liti di confine fra le popolazioni abitanti il territorio diviso dal crinale fra il Cento Croci e il Bocco. Nel 1611 una sentenza arbitrale fra la repubblica di Genova e il ducato di Parma stabiliva una linea di demarcazione; essa venne rinnovata in seguito al convegno di Chiavari del 2 settembre 1797; rappresentava il Duca l' ing. Giuseppe Cocconcelli.

Le vertenze non cessarono neppure allora, e l'A. riproduce alcuni documenti riferentisi a nuove contestazioni ed a vari scontri avvenuti con uomini armati, fra gli abitanti delle due parti. G. MICHELI.

JACOPO DA CASSIO (Don G. Begani). *Cenni topografici e storici su Ceretolo Parmense.* Nella *Giovane Montagna* del 26 febbraio 1916 num. 9.

Breve monografia intorno a questo villaggio nostro di Val d'Enza

compilata dall'A. benemerito illustratore della nostra montagna. Vi sono raccolte le poche notizie storiche che intorno a Ceretolo si trovano nella storia parmense, ed aggiunti alcuni dati raccolti nei documenti dell'archivio parrocchiale. Si afferma che l'arco di ponte sito, poco discosto al villaggio, nel greto dell' Enza debba essere di costruzione romana e non opera della Contessa Matilde, come si ritiene da alcuni. G. Micheli.

— — *Cenni storici topografici su Mediano.* Nella *Giovane Montagna* del 26 agosto 1916 num. 35.

Brevi cenni contenenti notizie storiche e descrizioni dei luoghi e dei costumi di Mediano, villaggio parmense situato sulla sinistra dell' Enza. Sono pubblicate alcune iscrizioni riferentisi alla Chiesa parrocchiale e ad un artistico calice in essa conservato. G. Micheli.

(D. E. Foglia), *Memorie e documenti di storia delle montagne parmensi raccolte dall'on. G. Micheli.* Nel *Giornale del Popolo* del 16 ottobre 1915 num. 298.

È una recensione delle varie pubblicazioni fatte dal Micheli, in occasione di nozze di amici, circa gli statuti di Borgotaro, quelli di Bardi e Compiano, di Berceto, Corniglio, Ravarano, Tizzano e Varsi; e intorno alla vita di Alberto Cassio, illustre borgotarese, ed alle Valli dei Cavalieri. U. Benassi.

Relazione sulla azienda del demanio forestale di Stato. Pubblicata dal *Ministero di Agricoltura* - Roma - F.lli Capaccini - 1915.

Vi è un largo cenno della foresta dell'alta valle del Parma in Comune di Corniglio. Non mancano brevi cenni storici intorno alle *Comunalie* del Bosco, ed al Lago Santo (pag. 39). La pubblicazione è adorna di magnifiche fotografie e di una Planimetria schematica dell'alto bacino idrografico del torrente Parma. G. Micheli.

Anelli M., *Cenni geologici sui dintorni di Traversetolo e di Lesignano Bagni.* Estratto di pag. 136 dal *Bollettino della Società Geologica Italiana.* Roma Tip. Cuggiani 1915.

Con queste note l'A. prosegue ad esporre i risultati delle sue accurate ricerche sui terreni neogenici del subapennino Parmense, prendendo ora in esame la regione fra i torrenti Parma ed Enza.

I lavori antecedenti, che completano questo importante studio, sono:

L'eocene della vallata del Parma (1908).

Cenni petrografici sul conglomerato dei « Salti del diavolo » in Val Baganza (1910)

I terreni miocenici tra il Parma ed il Baganza (1913).

G. Micheli.

— *Giustizia e giustiziati nel Parmense.* Nel *Presente* del 30 marzo 1915 num. 89.

Resoconto di conferenza tenuta il giorno antecedente all' Univer-

sità Popolare di Parma da Umberto Beseghi, nella quale egli ha riassunto ciò che fu la legge penale della città nostra nei vari periodi che vanno dall'epoca dei Comuni alla formazione dell'unità italiana.

G. Micheli.

Dott. Fritz. *L'assistenza ai pazzi nella provincia di Parma.* Nel *Presente* dell'11 febbraio 1915 num. 42.

È il primo di una serie di articoli polemici intorno all'assistenza dei pazzi. In questo vi è qualche cenno relativo ai secoli scorsi. È accennata l'apertura del primo ricovero in Parma avvenuta nel 1793, alla quale fece seguito per opera di Maria Luigia l'istituzione di un vero e proprio ospizio nel già convento di S. Francesco di Paola.

G. Micheli.

Lazzaro Belleli. *Goccie di buon senso.* Torino, Silvestrelli e Cappelletto, 1915 (rist. dal *Vessillo Israelitico*, 30 novembre 1914).

Una di queste *goccie di buon senso* merita d'essere qui segnalata, la seconda, dal titolo *Il fascino svanito d'un Pentateuco di Parma.* Al Vitali, al quale il Pentateuco, che ora si conserva nella Biblioteca di Parma, aveva appartenuto, era sembrato ch'esso contenesse parecchie varianti, che lo ravvicinavano alla Volgata, alla Versione dei Settanta e alla Samaritana, facendogli così assumere una importanza di primissimo ordine. Ma il Belleni confuta il ragionamento del Vitali e dimostra che il Pentateuco della Parmense in nulla differisce dal testo massoretico. A. Boselli.

— M. G. (Manfredo Giuliani), *Epigrafi nella chiesa di S. Francesco di Pontremoli.* Nel *Giornale storico della Lunigiana*, VII, 1915-16, pp. 223-229. (A parte): La Spezia, 1916, in-8, pp. 8.

Illustrazione di alcune epigrafi, in parte già erroneamente pubblicate, ed in parte inedite, dei sec. XIV-XVI, di carattere pubblico e sepolcrale, che si trovano nella chiesa, ora parrocchiale, già dei Minori Osservanti. U. Mazzini.

STORIA DELL'ARTE.

Laudedeo Testi, *Le Baptistère de Parme. Son histoire, son architecture, ses sculptures, ses peintures.* Firenze, G. Sansoni, ed. 1916 (pp. 264 con 215 incisioni e 19 tavole).

Il più caratteristico se non il più grandioso dei nostri monumenti medievali, il Battistero, splendida sintesi di una vita democratica intensamente vissuta e di una intera cultura, che con lo sforzo perseverante dell'intelligenza e con la sacra fiamma dell'arte raccolta

nelle ceneri del passato cerca divincolarsi dalla barbarie, e dare all'uomo col battesimo della vita quello della civiltà ormai lanciata verso il fulgido periodo della Rinascenza, ebbe cinquant'anni or sono dal comm. Michele Lopez un'ampia descrizione corredata di tavole disegnate ed incise dal Sottili, scolaro del celebre Paolo Toschi.

Senonchè le obbiezioni mosse all'opera del Lopez da altri illustri eruditi di quel tempo quali l'Odorici, il Cavedoni, il Barbieri, mostrarono come questa illustrazione del Battistero di Parma presentasse il fianco ad appunti non lievi, e lasciasse vivo il desiderio di maggior luce.

Questa luce viene fatta ora dal direttore della R. Galleria, professor Laudedeo Testi, con un magnifico volume in 4.°, dove alla riproduzione fotografica di ogni particolare architettonico, di ogni scultura, di ogni dipinto che ricopre internamente le pareti e l'ardita volta del Battistero, si accompagna il più largo commento storico e descrittivo che uno studioso possa desiderare.

Una vasta conoscenza dell'archeologia cristiana porta l'Autore ad indagini erudite e ad acuti raffronti critici, determinando così l'influenza esercitata nella costruzione dell'insigne monumento dall'arte provenzale senza però diminuire la di lui originalità; rettificando le precedenti lezioni errate delle iscrizioni del Battistero; presentando nuove interpretazioni delle decorazioni figurate delle porte; limitando l'opera di Benedetto Antelami, ossia di Benedetto *tagliapietre*, nell'esecuzione avventurosa di un edificio così complesso; offrendo infine un contributo non lieve allo studio della pittura romanica.

Quindi lo splendido volume del prof. Testi deve considerarsi come un lavoro *definitivo*, degno di venire preso a modello per altri studî consimili, primo dei quali quello del Duomo. Questo è il miglior elogio meritato da chi con assiduo amore ha interrogato pietra per pietra il nostro Battistero, ed ha rintracciato, diradando la foschia del tempo, quei sottili legami della tradizione e della leggenda che avvincevano i nostri antenati alle molteplici figurazioni scolpite nel grandioso monumento, vera enciclopedia medievale dalle pagine di marmo, sulle quali lo sguardo quasi si smarrisce nel loro solenne mistero, se non viene guidato dagli studî più severi.

GLAUCO LOMBARDI

(SAC. ANTONIO SCHIAVI, dogmano), *Nel VII centenario del 1.° Battesimo amministrato nel Battistero monumentale di Parma. — Sabato Santo (9 Aprile) 1216. — Sabato Santo (22 Aprile) 1916.* Parma, Tipografia Coop. Parmense.

L'Autore, che è uno dei due dogmani del nostro Battistero, colse l'occasione del 7° centenario per pubblicare questo opuscolo allo scopo di far conoscere quest'insigne monumento dell'arte romanica attraverso specialmente quanto hanno scritto storici e critici parmigiani.

Dopo aver detto dei Battisteri in generale si propone l'Autore di stabilire ove sorgeva l'antica Cattedrale presso la quale si trovava il Battistero. Quindi, come in tanti capitoli brevi, passa a parlare della costruzione del Battistero — delle sculture all'esterno — delle sculture nell'interno, comprese le due vasche marmoree e l'altare — delle pitture nella volta e nelle absidiole. Segue una breve storia del Battistero, e in un capitolo susseguente è cenno del 1° battesimo per immersione. Si occupa inoltre l'Autore della origine dei dogmani e, più specialmente, dei sacerdoti battezzatori, detti ancor oggi dogmani, e, senza intenzione di darne l'elenco, ne ricorda alcuni. Infine parla dei registri conservati in Battistero, preziosa collezione che va dal 1° di marzo del 1459 sino al presente, però non completa, come quella che manca di alcune annate della seconda metà del sec. XV.

Per dimostrare la erudizione dell'Autore basta osservare che l'opuscolo è corredato da 32 notazioni. N. Pelicelli

Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, begründet von U. Thieme und F. Becker, vol. XI (Erman-Fiorenzo), Lipsia, 1915.

Riserbandoci di parlare adeguatamente dell'opera, nel riguardo della storia dell'arte parmigiana, quando ne sarà terminata la pubblicazione, ci dobbiamo limitare ora ad elencare gli artisti nostri, dei quali si danno nel volume predetto notizie diligenti e interessanti, compilate dal prof. sac. N. Pelicelli col sussidio di varie fonti edite ed inedite. Tra queste ultime tengono, naturalmente, il primo posto i Manoscritti di Enrico Scarabelli-Zunti.

Ecco, dunque, l'elenco: *Matteo Fabi*, scultore in legno e architetto, sec. XVI; *Simone Fabiano*, incisore di medaglie, sec. XV; *Riccardo Fainardi*, paesista, sec. XIX; *Erminio Fanti*. paesista, sec. XIX; *Girolamo Fanti*, incisore in rame e disegnatore, sec. XIX; *Francesco Fantozzi*, pittore, sec. XVII; *Stefano Farasio*, miniatore, sec. XV; *Gherardo Fatuli*, architetto, sec. XV, e i figli *Gaspare* e *Antonio*; *Carlo Luigi Fava*, scultore, sec. XIX; *Giuseppe Fava*, pittore di copie, sec. XVII; *Egidio Felini*, pittore, sec. XVIII; *Luigi Augusto Feneulle*, architetto. sec. XVIII; *Antonio Maria Feraboschi*, scultore, sec. XVII-XVIII; *Lorenzo Ferramonti*, pittore, sec. XVII-XVIII; *Domenico Ferrari*, architetto, sec. XVIII; *Evangelista F.*, architetto e paesista, sec. XVIII; *Giovan Battista F.*, architetto, sec. XVIII: *Giuseppe Giacomo F.*, architetto e pittore d'architettura, sec. XVIII; *Lorenzo F.*, pittore e modellatore, XVIII-XIX; *Paolo F.*, architetto e pittore, sec. XVIII; *Paolo F.*, pittore, sec. XVIII; *Pietro Melchiorre F.*, pittore, sec. XVIII; *Agostino Ferrarini*, scultore, sec. XIX; *Giuseppe F.*, paesista, sec. XIX; *Pier Giuseppe F.*, paesista, sec. XIX; *Stefano Ferretti*, pittore, sec. XIX; *Agostino Filippi*, pittore d'architettura, sec. XVII.

U. Benassi.

M. G. [Manfredo Giuliani]. *Un'opera ignota di Luchino da Parma.* Nel *Giornale storico della Lunigiana*, vol. VIII, 1916, pp. 74-76. [A parte:] s. nn. tt (ma Spezia, 1916, tip. F. Zappa) in-8, pp. 4 n. n.

L'« opera ignota » è il coro della chiesa di S. Francesco, già dei Minori Osservanti, di Pontremoli. L'autore è Luchino Bianchino o Bianchini de' Bonati, detto talora Luchino o Bianchino parmense, del quale esistono in Parma varie e pregevoli opere d'intaglio e d'intarsio. Quel coro esiste tuttora, sebbene in mediocre stato, e conserva un frammento, a intarsio, di iscrizione che permette l'identificazione dell'autore, e che svela l'epoca del lavoro, che è l'anno 1508.

U. Mazzini.

Adolfo Venturi, *Note sul Correggio*, « L'Arte », Anno XVIII, fasc. V e VI.

Tre studi interessantissimi ha pubblicato A. Venturi sul Correggio negli ultimi fascicoli della sua superba rivista « L'Arte ».

Il primo di essi rischiara molti punti oscuri della biografia del grande pittore e spiega lo svolgimento della sua educazione artistica, additandoci i diversi maestri da cui derivò successivamente quelle differenti « maniere » che poi il suo genio seppe fondere in un'espressione tutta personale.

Antonio Allegri non nacque, come generalmente s'è creduto, nel 1494, ma almeno 5 anni prima. Così riesce più attendibile la notizia data dal cronista modenese Lancillotto, che cita, come maestro del Correggio, Francesco Bianchi Ferrari, morto nel 1510. Da questo eccellente pittore, dal Francia e dal Costa egli apprese l'uso dei colori splendenti, con cui rivestì le forme acromatiche care al Mantegna. Il quale fu il suo secondo maestro a Mantova, dove il giovane artista dimorò piuttosto a lungo e dove dipinse quattro Evangelisti e alcuni angeli nella Cappella di S. Andrea. Oltre a queste pitture sono da ritenersi opera del Correggio anche l'affresco votivo attribuito al Bartolotti, ora nella Galleria Estense di Modena, i due tondi a fresco dell'atrio di S. Andrea in Mantova ed altre pitture in cui si scorgono le caratteristiche della sua arte già notevolmente diversa da quella del suo grande maestro.

L'Allegri, dopo aver lavorato col Mantegna, che del suo aiuto si valse largamente, seguì le traccie anche del di lui figlio Francesco e sentì l'influsso di Lorenzo Costa. Ma chi esercitò su di lui una così forte suggestione da farlo deviare dalla sua prima forma fu Raffaello con la sua S. Cecilia, ch'egli vide a Bologna verso il 1518. In tale anno si recò anche a Roma e nella Cappella Sistina subì l'irresistibile fascino del capolavoro michelangiolesco, da cui trasse evidente ispirazione per la decorazione della Camera di S. Paolo e della cupola di S. Giovanni in Parma. La pittura del catino dell'abside di questa chiesa pare invece derivata da Raffaello.

« L'andata a Roma non portò.... a un'altezza nuova il Correggio, e gli esempi trattennero, almeno in alcuna parte e per qualche tempo, gli slanci della sua schietta natura; ma alla fine, quando i ricordi di Roma si fecero vieppiù lontani.... la forma plastica s'andò dolcemente sfumando, la purità virginale divenne voluttà idealizzata.... e sulle reminiscenze raffaellesche e michelangiolesche s'impose il suo genio innovatore ».

— *L'arte del Correggio*, « L'Arte », Anno XIX. fasc. I.

Nel secondo articolo, strettamente legato al precedente, il Venturi sintetizza, con quella competenza che gli è propria, il carattere peculiare dall'arte correggesca, isolandolo da quanto di transitorio gli avevano successivamente accoppiato le imitazioni dei modelli prediletti. « Innalzandosi » egli dice « a una visione del carattere continuo che informa tutte le opere del Correggio, si scorge che subordina forma, linea compositiva, e colore, al chiaroscuro sfumato, e sceglie la curva quale linea più adatta.... ». Infatti le linee falcate si ripetono e quasi si rincorrono ne' suoi dipinti, segnando come una cadenza ritmica di quel movimento a onde, che s'accorda così bene con la vaporosa trasparenza dei contorni, col velluto dell'atmosfera, col molle abbandono degli atteggiamenti, che fanno del Correggio il pittore della grazia e della voluttà.

Anche i suoi colori gemmei, che paiono stillati dalle pietre preziose, vanno teneramente svanendo per gradazioni di luci insensibili, cosicchè, partendo dalla tradizione emiliana (cui fu sempre cara la vivacità brillante dei colori) ed accostandosi a Leonardo, l'Allegri giunge ad un suo particolare « luminismo di lievi riflessi nel velo dell'ombra ».

Il Venturi accenna anche qui alle deviazioni dovute a Raffaello e a Michelangelo, le quali, se turbarono lo sviluppo spontaneo dell'arte correggesca, non lo turbarono invano, perchè la natura impressionabile, viva, amorosa di maestro Antonio, seppe potentemente rinnovare ciò che assimilava.

Lo stile del Correggio nella sua forma più evoluta è rappresentato dalla cupola del Duomo di Parma, dalla Madonna del latte (Budapest) e dall'Antiope (Parigi).

L'amore è il sentimento ond'è pervasa tutta la sua opera; è « il canto unico del poeta monocorde ».

Ognuna delle sue pale d'altare dà prototipi al « seicento »; i corpi lanciati su per gli spazi nelle cupole di Parma gettano il fondamento dello stile barocco.

— *La cupola del Duomo di Parma*, « L'Arte », Anno XIX, fasc. II.

Il terzo di questi articoli, nei quali l'abilità dello scrittore sembra rivaleggiare col valore del critico, tanto vigorosa e smagliante è la forma ond'è rivestito il pensiero, più che altro è una bella descrizione della Cupola del nostro Duomo. Troviamo però in esso acute osserva-

zioni, giudizi interessanti e opportune analisi di particolari generalmente trascurati. Così riesce quasi nuova la descrizione del fregio che cinge una zona di parete negl'intervalli tra i pennacchi; fregio monocromo, costituito da alcuni episodi della lotta fra Ercole bambino e il serpente. La lotta si svolge tra eleganti volute di foglie d'acanto, e nel suo insieme questo finto altorilievo con la sua ardita stilizzazione « ci dà un fiore precoce di decorazione barocca ».

Il migliore dei quattro pennacchi è quello di S. Tomaso, secondo il Venturi; il quale poi giudica che la processione degli Apostoli lungo la balaustrata alla base del catino della cupola, se sente ancora di manierismo, se è un po' faticosa, serve però « a far sentire con la gravità del suo peso la leggerezza aerea delle figure libere nello spazio.,.. il cui movimento turbinoso per le sue graduali sfumature.,.. nel passaggio dalle forme di pieno rilievo a quelle che vanno svanendo nella luce e nell'aria si raccoglie in una perfetta unità di visione e dà alla cupola un'apparenza di altezza molto superiore alla realtà ».

A. Barilli.

(Saccani can. don Giovanni), *Un'insigne opera d'arte rivendicata a Bartolomeo Spani*. Articolo dell'*Avvenire d' Italia*, 20 marzo 1914.

Il monumento, eretto alla memoria di Beltrando Rossi dal fratello Gio: Girolamo, vescovo di Pavia, nella chiesa della Steccata, era dato dagli studiosi di cose storiche e dalle guide artistiche di Parma, come lavoro di ignoto scultore. L'Autore dell'articolo, buon cultore delle discipline storiche nella vicina Reggio E., a cui fu buona ventura di trovare il documento che ne rivela l'artista, dà brevemente alcuni cenni descrittivi del monumento e del personaggio, al quale fu innalzato. Riferisce inoltre il giudizio discorde che dell'opera artistica hanno dato Federico Rossi, l'Angeli, l'Allodi, il Ronchini, il Martini e, fra i recenti il magg. Massa e il Testi.

Ma chi ne fu l'autore di quel mausoleo? dice il can. Saccani. Ne fu Bartolomeo Spani, detto anche il Clementi, come risulta dall'ultima rata di pagamento a rogito di Francesco Dagli del 25 novembre 1536, secondo l'ordine dato dal vescovo Gio: Girolamo al suo mandatario in Reggio il nob. Annibale Maleguzzi (Arch. notarile presso l'arch. di Stato in Reggio, busta 327). Del documento infine l'Autore dà un breve compendio tradotto dal latino.

N. Pelicelli.

Glauco Lombardi, *Per la conservazione del Bosco d'Arcadia nel giardino ducale di Parma*. « *Aurea Parma* », 1915; fasc. I.

Nel 1739 il poeta Carlo Innocenzo Frugoni, ricevuto l' incarico dal Custode generale dell'Arcadia romana di condurre la nascente Colonia parmense lungo il torrente Parma, dov'essa doveva innalzare le proprie capanne, riunì i principali cavalieri e letterati di Parma,

che acclamarono come loro capo il conte Jacopo Antonio Sanvitale. Nel settembre dello stesso anno venne formato, a spese del Sanvitale, un teatro pastoreccio nell' isolotto della peschiera del giardino ducale, ove la colonia parmense tenne la sua accademia, alternando alla presenza del vescovo e della nobiltà la declamazione dei proprii componimenti poetici con concerti musicali. Dall'origine dell'Arcadia in Parma l'A. passa a descriverne le successive vicende, mettendo in rilievo, anche con alcune belle riproduzioni artistiche, particolarmente le feste pastorali, le gare poetiche, la trasformazione artistica a cui fu ridotto il giardino ducale per la munificenza del ministro Du Tillot, che assecondava i nobili disegni dei letterati e artisti convenuti da ogni parte d' Italia alla corte borbonica. Deplorando l'abbandono in cui il bel soggiorno delle muse è attualmente tenuto, l'A. incita i suoi concittadini al culto dell'arte, e delle patrie glorie, facendo voto che il Bosco d'Arcadia sia fatto rifiorire nella sua antica bellezza. G. Drei.

STORIA DELLA MUSICA.

Sac. Nestore Pelicelli, *La Cappella Corale della Steccata nel secolo XVI.* — Parma, Off. graf. Fresching, 1916.

Fondando principalmente le sue ricerche sui documenti conservati nell'archivio dell' Ordine Costantiniano, l'A. traccia la storia della importante cappella musicale della Steccata, dal 1529 al 1604, registrando, con notevole abbondanza di particolari, gli avvenimenti vari pei quali quella cappella sorse e fiorì. La narrazione segue fedelmente lo svolgersi delle diverse vicende e lumeggia, con lodevole cura, quelle epoche e quelle figure che più possono interessare lo studioso. Così sono poste in rilievo le epoche durante le quali la cappella fu diretta da celebri maestri quali il Lanfranco, il Pontio, il Crivelli, il Dillen; del pari sono singolarmente tratteggiate le figure interessanti del Ragazzoni, del Caussinus, del Platonio, del Saladi, del Gnocchi, del Merulo, sulle quali l'A. dà ragguagli speciali desunti da documenti inediti e non consultati sinora. Nel complesso, questo studio offre, quindi, un contributo assai pregevole alla storia generale dell'arte musicale e particolarmente alla storia dell'arte parmense e fa sorgere vivo il desiderio di una continuazione che dia nuovi ragguagli sullo sviluppo della cappella dopo la morte del Merulo e durante il secolo XVII. Esso fa anche sorgere vivo il desiderio che le tradizioni della celebre cappella rifioriscano nell'epoca presente. Il quadro presentato dall'A. sulle condizioni musicali della Steccata durante il 16.° secolo è, infatti, assai ricco; e fa, perciò, vivamente sentire la povertà delle condizioni attuali. Possa esso influire sull'auspicato ristabilimento dell'antica e gloriosa cappella corale! G. Gasperini.

ALTO MEDIO EVO.

A. Gaudenzi, *Il Monastero di Nonantola, il Ducato di Persiceta e la Chiesa di Bologna* (« Bullettino dell'Istituto Storico Italiano », n. 36, Roma, 1916).

Nell'opera del compianto illustre Autore, che con le appendici comprende anche il n. 37 del « Bullettino », si ripubblicano (pp. 29-37) tre documenti dell'Archivio capitolare di Parma già contenuti nel nostro *Codice diplomatico parmense* (numeri I, II e VII). Molte lezioni del Gaudenzi sono diverse dalle nostre; ma, ad eccezione di quella assai plausibile di *episcopus* dell'ultima pergamena, esse non concordano con gli originali, come mostra anche la riproduzione fotografica partecipata alla Presidenza dell'Istituto. U. Benassi.

BASSO MEDIO EVO.

A. Solmi, *Le leggi più antiche del Comune di Piacenza* (nell' « Archivio Storico Italiano », dispensa 1.ª del 1915, pp. 3-81).

Ben altro che un semplice cenno merita per la sua importanza questo lavoro; ma qui si deve, naturalmente, considerarlo solamente sotto il riguardo della storia di Parma. Vi troviamo accenni all'antipapa Cadalo (p. 13); alle guerre del Comune piacentino col parmigiano pel possesso di Borgo (p. 19) e del contado aucense (p. 20); alla pace del 1149 tra Parma e Piacenza (p. 21). Fra i documenti editi nell'appendice, il terzo, contenente la legge per la fondazione del monastero cistercense di Chiaravalle della Colomba, 5 aprile 1136, è tratto dalla pergamena conservata nel R. Archivio di Stato in Parma.

U. Benassi.

R. Cognetti de Martiis, *Forza e diritto negli Statuti delle corporazioni parmensi*, « Aurea Parma », Anno III, fasc. II, 1915.

L'A., prendendo ad esame gli Statuti dell'Arte dei merciai (Ediz. G. Micheli: *Gli Statuti delle Corporazioni Parmensi*, Parma 1913) brevemente mostra com'era giuridicamente regolata la vita economica del minuto commercio di essa, come si procedeva, quando la vita giuridica della Corporazione o de' suoi iscritti era turbata da private controversie o querele. Descritta piacevolmente la vita consueta dell'Arte, espone come, assieme alla forza, il diritto concorresse a ben regolare questa vita con tre ordini di provvidenze: cioè di legislazione, di amministrazione, di giustizia, mostrando: *a*) come nella Corporazione si forma la legge, come acquista vigore e come è resa pubblica;

b) quali sono gli organi dell'Arte e quali i loro poteri; *c*) come si svolge un processo.

Su quest'ultimo punto, l'illustre A., richiama, concludendo, l'attenzione degli studiosi facendo notare, contro la sentenza del Menestrina (*La pregiudiciale nel processo civile*, Vienna, 1904, p. 35) che cioè uno dei più spiccati caratteri dell'antico processo germanico è la distinzione delle due attività *urteilen* e *richten*, come tale distinzione è anche più evidente e caratteristica nel nostro diritto statutario; ciò a conferma delle conclusioni a cui il dotto A. era pervenuto, nei riguardi della sentenza moderna, in istudii precedenti.

G. Drei.

A. Pettorelli, *Pelavicino trovatore* (in « Miscellanea di storia, letteratura e arte piacentina », Piacenza, 1915, pp. 172 e sgg.).

Parla brevemente, ma con garbo, del trovatore Pelavicino Pelavicini, marchese di Pellegrino, che nel Duecento scrisse in dialetto lombardo liriche non sopravvissute. U. Benassi.

A. De Stefano, *Le origini dei Frati Gaudenti*, estratto da « Bilychnis, Roma, 1915.

Le origini dei Frati Gaudenti non sono da riannodare all'*Ordo Militiae Jesu Christi*, istituito in Parma nel 1233; nè questo fu continuazione dell'altro fondato alcuni anni prima in Provenza. L'A. si vale con acume anche della testimonianza del famoso nostro fra Salimbene, e perviene con dottrina e critica sottile a conclusioni convincenti.

U. Benassi.

G. Marchetti Longhi, *La legazione in Lombardia di Gregorio da Monte Longo negli anni 1238-1251*, Cap. XII e XIII, in « Archivio della R. Società Romana di Storia Patria », 38, pp. 283-339; *Registro delle lettere e degli atti di legazione di G. da M. L. 1233-1251* (ivi, pp. 591-644); *Documenti* (ivi, 645-672).

Continuando ad illustrare assai largamente la legazione del da M. L., l'A. viene a parlare delle vicende di guerra nel Parmigiano dopo la gloriosa vittoria nostra del febbraio 1248, pp. 283-291; tocca del parlamento generale tenuto in Parma dalla Lega nel maggio 1249 per provvedere ai suoi interessi politici e militari, tra i quali la difesa di questa città, che ormai in sè compendiava le sorti comuni; e poi segue il corso degli eventi successivi. La minuta narrazione, che non sarebbe possibile riassumere qui, completa ed emenda l'Affò.

Fra i documenti, sono ripubblicate le due lettere di Federico II circa l'assedio di Parma (n. XIV e XVIII) e quella del nostro Podestà al Podestà di Milano circa la memoranda distruzione di Vittoria (XVI).

U. Benassi.

P. Falconi, *Cronologia dei Podestá di Piacenza dall'anno 1200 al 1800* (in « Bollettino Storico Piacentino », maggio-giugno 1916, p. 101 e seguenti).

L'A. si propone di elencare i nomi dei podestà piacentini del periodo predetto, facendoli seguire dall'indicazione del documento, in cui ciascuno è ricordato. Le notizie sono tratte, oltre che da qualche fonte edita, dai vari Archivi di Piacenza e da quello dei Canonici Lateranensi di S. Agostino, conservato nel R. Archivio di Stato in Parma. In questa prima parte del lavoro, si giunge all'anno 1400. Stralciamo dall'interessante catalogo cronologico i Parmigiani che tennero quella magistratura, con l'anno di ciascuno: *Matteo de Correggio*, 1250 (da Correggio, cfr. Affò, *Storia di Parma*, III, 225); *Azio de' Guidabò,* 1255; *Bertolino Tabernerio*, 1260 (Bartolino o Bartolo o Bartolomeo Tavernieri, Affò, ivi, passim.: non è ricordata, però, la sua podesteria piacentina); *Uberto de Pellegrino*, 1264; *Ugone de Corticelli*, 1286; *Uberto Lupi, marchese di Soragna*, 1287 (Affò, IV, 71); *Petraccio de Lasenacia*, 1304; *Corrado da Correggio*, 1305 (Affò, IV, 136); *Iacobo Cornazzano*, 1317 (di Giacopino da C. l'Affò non ricorda che la podesteria milanese del 1315, ivi, p. 200); *Ilario de Zocco*, 1318 (Affò, ivi, 221); *Gerardo Fontana*, 1322 (Affò, ivi, 233); *Andreaccio Rossi,* 1325 (Affò, ivi, 239).

U. Benassi

M. Casella, *Per la storiografia piacentina. — I codici vaticani del « Chronicon » di Pietro da Ripalta* (in « Miscellanea di storia, letteratura e arte piacentina », Piacenza, 1915; pp. 18 e seguenti).

Notevolissima, a pp. 33-34, in nota, la menzione di un testo latino, finora ignoto, dell'importante cronaca parmigiana di Giovanni di Ziliolo, detto già Giovanni del Giudice, testo che fa parte del ms. casanatense 4157, già della Biblioteca Boncompagni (titolo 2°, c. 81 r. — c. 133 r.).

U. Benassi

M. Longhena, *Introduzione ad uno studio sulla Carta dei fratelli Pizigani del 1367* (in « Studi di storia e di critica dedicati a P. C. Falletti dagli scolari, celebrandosi il XL anno del suo insegnamento », Bologna, 1915; pp. 537-559).

È il primo capitolo d'uno studio sulla mappa posseduta dalla Biblioteca Palatina di Parma, dacchè Girolamo Zanetti la donò al p. Paciaudi e questi al Duca: mappa già tanto discussa, e pur poco nota ai più recenti e importanti scrittori di geografia. E contiene la rassegna critica, il riassunto sostanziale dei giudizi e delle polemiche di antiquari e paleografi sull'argomento: polemiche attizzate talora dalle passioni personali, e quasi inutili alla risoluzione scientifica del problema. Le discussioni più acri si agitarono, nel 1806-07, tra Angelo Pezzana, sostenitore dell'autenticità della data, e il p. Pellegrini,

non bene informato dall'Affò. Avversò l'opinione tradizionale anche l'Odorici, ma poi si ricredette. E i più autorevoli giudici recenti si pronunziarono contro i sospetti circa l'autenticità medesima. Attendiamo dall'A. quello studio definitivo, al quale lo sappiamo preparato da lunghe indagini. U. Benassi.

M. A. Silvestri, *Appunti di cronologia cornazaniana* (in « Miscellanea di storia, letteratura e arte piacentina », Piacenza 1915; pp. 130 e sgg.).

Cita dal *Codice Lavallière* della Biblioteca Nazionale di Parigi due terzine della *Sforziade* di Antonio Cornazano, umanista piacentino, che si riferiscono all' impiccagione, da lui stesso veduta in Parma, di sei cittadini colpevoli di parteggiare per Francesco Sforza durante la breve Repubblica del 1448-49. U. Benassi.

F. Ferri, *Un' invettiva latina contro Erasmo Gattamelata*, in « *Athenaeum* », anno III, fasc. IV, pp. 418-425.

Basinio Basini ha trovato nel professore Ferruccio Ferri il suo storico coscienzioso e il suo illustratore paziente.

La giovinezza di un poeta e *L'autore dell' Isotteo* costituiscono un contributo prezioso, non solamente alla storia della vita e delle opere di Basinio Basini, ma del tempo, ancora, in cui visse, e delle scuole letterarie attraverso le quali passò e si formò lo studio e l'opera del poeta.

Frutto di ricerca e di disquisizione finissime è l'articolo che intorno ad *una invettiva latina contro Erasmo Gattamelata* ha pubblicato il professore Ferri nell'*Athenaeum*.

Nel codice 195 della R. Biblioteca Palatina di Parma si leggono, in fine, quarantatre versi di una epistola (*epistolion*) in cui Roma parla a Venezia, dolendosi che quest'ultima abbia innalzato una statua equestre al condottiero Erasmo Gattamelata. L'epistola che è incompiuta, perchè andarono disperse le ultime carte del manoscritto, fu dall'Affò, nel suo carteggio col Tiraboschi, attribuita al Basinio. E di questa opinione fu il marchese Eroli, illustratore del Gattamelata, Ma il Medin, pubblicando, alcuni anni or sono, per la prima volta l'epistola, sosteneva e cercava dimostrare esser essa opera di un qualche umanista, « che però inutilmente ci sforzeremmo di identificare ». A questa conclusione, indubbiamente avventata, si oppone vittoriosamente il prof. Ferruccio Ferri nell' articolo apparso sull'*Athenaeum*.

Sostiene e dimostra il Ferri con un diligente e paziente accostamento e raffronto di versi del Basinio con altri della famosa epistola ch'essa è del Basinio. E che il Basinio l'avrebbe scritta, per colpire indirettamente il Porcellio, circa il 1454, poco innanzi il trattato di Lodi, proprio quando gli animi dei due umanisti erano tesi a cagione della loro contesa sulla utilità della lingua Greca.

Non sembrerà e non sarà oziosa questa ricerca del professore Ferri, quando si pensi che è dalle notizie secondarie e dai fatti trascurati che la figura di uno scrittore riesce intera e compiuta.

FRANCESCO ZANETTI.

ETÀ MODERNA.

TEMPI FARNESIANI.

D., *Carte farnesiane nell'Archivio Silvestri di Calcio*, in *Boll. Stor. Piacentino* anno X. fasc. 4, 1915.

Dall'inventario pubblicato dal comm. Emilio Silvestri, del proprio archivio privato viene estratto un sommario elenco di lettere dei Farnesi. Sono quasi tutte dirette a Massimiliano, Vincenzo e Giorgio Secco e ad altri della stessa famiglia. G. MICHELI.

— *Omaggi di umanisti ai Farnesi*, in *Boll. Stor. Piacentino*, Anno X. fasc. 6, 1915.

Si accenna alla dedica ad Ottavio Farnese degli *Opuscula* del Crotti, all'*imploratio ad Pontificem Paulum III in Turcos*, dell'Oldoini, altro letterato Cremonese. Pure a Paolo III è dedicato il poema dei *Fasti* di Girolamo Claravaceo.

Questi dati vengono tolti dall'opuscolo del Cisorio: *Elio Giulio Crotti e Gregorio Oldoini di Cremona*; *Girolamo Claravaceo di Pizzighettone*, Cremona. Tip. della Provincia, 1916.

G. MICHELI.

P. A. CORNA, *L'Università di Bologna e i Farnesi* (estratto dal « Piacentino Istruito » per l'anno 1916, Piacenza, pp. 18).

Il professore di giure Pietro d'Ancarano fondò in Bologna, a mezzo il secolo XV, un collegio per gli studenti di leggi dell'Università; che rimase in vita sino al 1781, sotto varie giurisdizioni, tra le quali quella del card. Alessandro Farnese e dei nostri Duchi sino all'estinzione del ramo maschile. E in quest'ultimo tempo esso, che si intitolava dal cognome del suo creatore, fu riservato ai giovani del Ducato; mentre, quando succedette la giurisdizione borbonica, ne vennero esclusi i piacentini, forse in odio dell'Alberoni! L'Autore tesse felicemente la storia del Collegio, dando anche notizie dei più importanti alunni e delle sedi da questo via via avute. U. BENASSI.

(D. E. FOGLIA). *Paolo III*, nel *Giornale del Popolo* del 24 aprile 1915 n. 273.

Articolo riferentesi alla pubblicazione del Pastor, della quale si è già parlato. Il cenno bibliografico si riferisce particolarmente al periodo anteriore al pontificato, nel quale il cardinale Alessandro Farnese

fu vescovo di Parma. Si discute l'accusa di nepotismo fatta al Pontefice dimostrando il grande vantaggio derivatone a Parma.

G. MICHELI.

R. RENIER, *Tripudi farnesiani* (estratto di p. 7, dalla « Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza », Lucca, 1915).

Dal carteggio di un agente del cardinale Ercole Gonzaga, Nino Sernini, conservato nell'Archivio di Mantova, pubblica una lettera dei 21 febbraio 1541, che fu già quasi per intiero inserita da E. Solmi nel suo lavoro su *Gasparo Contarini alla dieta di Ratisbona* (nel « Nuovo Archivio Veneto » del 1907) e in cui è minutamente descritta una suntuosissima festa carnevalesca tenuta la notte precedente nel Palazzo Farnese di Roma. E mette in rilievo alcuni particolari notevoli, e soprattutto la rappresentazione dell'oscena *Clizia* del Machiavelli, messa in iscena e racconciata dal Molza, a sollazzo della corte papale.

U. BENASSI.

A. MOREL-FATIO, *Dialogue entre Charon et l'âme de P. L. Farnèse*. in *Bulletin italien*, XIV, 2.

Ripubblica il *Dialogo entre Caronte y el ánima de Pedro Luis Farnesio hijo del Papa Paulo III* attribuito a Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore di Carlo V alla corte di Paolo III, e solleva dei dubbi su tale attribuzione fatta dal primo editore Alfonso de Castro. Si domanda se non potrebbe piuttosto essere opera di autore italiano tradotta poi subito in spagnuolo.

A. BOSELLI.

L. MUSSI, *Le relazioni di Alberico Primo Cibo-Malaspina con la Casa Farnese di Parma* (estratto di p. 10, dalla rivista « Italia », anno V, n. 1, Assisi 1915).

Accennate, su documenti del R. Archivio di Stato in Parma, le buone relazioni del marchese Alberico coi Farnesi e specialmente col grande cardinale Alessandro, pubblica sei brevi lettere di quello (28 giugno 1549, 29 aprile 1557, 31 gennaio 1559, 11 giugno 1561, 18 marzo 1589, 2 gennaio 1593), per raccomandazioni a favore proprio o di altri, le prime quattro al detto cardinale, la quinta, non al duca Alessandro, come crede l'A., ma al principe reggente Ranuccio, e la sesta a questo già divenuto duca.

U. BENASSI.

MARANGONI GUIDO, *Alessandro Farnese, la guerra nelle Fiandre e un tentativo di sbarco in Inghilterra*, nella *Gazzetta del Popolo* di Torino, 12 gennaio 1915.

D. A. B. (Dott. ALBERTO BERTOGALLI). *Bonaventura Angeli podestà a Corniglio e a Langhirano*, nella *Giovane Montagna* del 6 febbraio 1915, n. 6.

Breve memoria nella quale, accennato rapidamente alla venuta a Parma dell'Angeli, si discorre della sua nomina a Podestà di Corniglio

avvenuta sul finire del 1581, e delle disgraziate sue vicende durante tale ufficio, che per il carattere prepotente e bizzarro di Filippo Maria Rossi dovette presto lasciare. L'Angeli è poi nominato nel 1598 dal Duca Ranuccio I, podestà di Langhirano, dove la sorte non gli arrise molto più benigna. Si chiude con qualche cenno interessante circa i processi intentati ad alcuni ladri e contrabbandieri di Campora, Mozzano e Sasso.

G. MICHELI.

ARNALDO BARILLI. *La candidatura di un Duca di Parma al trono di Albania.* in « *Aurea Parma* », a. III, fasc. I (1915).

Il Duca è Ranuccio I Farnese e la sua candidatura al trono d'Albania è una vera corbellatura! Il B., valendosi di documenti dell'Archivio farnesiano di Napoli, narra con brio l'episodio, che non fa davvero troppo onore all'acutezza di mente del Duca di Parma.

A. BOSELLI.

P. NEGRI, *Un amico piacentino di Fulvio Testi: Fabio Scotti* (in « Miscellanea di storia, letteratura e arte piacentina », Piacenza, 1915, pp. 67 e sgg.).

Ricordato a principio l'elogio testiano del giglio dei Farnesi, l'A. pubblica una lettera del poeta diplomatico al suo duca Francesco I d'Este, da Borgo San Donnino, 1.° gennaio 1632; nella quale è riferita una conversazione avuta con l'amico Scotti, ministro di Odoardo Farnese, a Parma su molti argomenti di politica particolare e generale, non che l'accoglienza ricevuta e i discorsi tenuti in questa corte L'A., con un opportuno commento, ne mette bene in rilievo l'importanza a qualche chiarimento della politica estense e ancor più della farnesiana.

U. BENASSI.

GLAUCO LOMBARDI, *Il « gran Maestro » di Ferdinando Bibbiena,* « *Aurea Parma* », a. III, fasc. 2.° (1915).

Non un pittore, come potrebbe pensarsi, ma un Duca è il « gran Maestro » del celebre scenografo Ferdinando Galli Bibiena. Così appunto egli stesso chiamò il Duca di Parma Ranuccio II Farnese nel suo libro *Direzioni della prospettiva teorica.* Il Lombardi, alla luce di documenti inediti, illustra il mecenatismo del Duca Ranuccio II. L'importante articolo è adornato da splendide tavole.

A. BOSELLI.

UMBERTO BENASSI, *Per la storia della politica italiana di Luigi XIV. Una missione farnesiana pel Ducato di Castro,* in « *Aurea Parma* », a. III, fasc. 2.° (1915).

A sostenere le sue ragioni per il riacquisto del Ducato di Castro Francesco Farnese inviò nel 1697 in speciale missione in Olanda e in Francia il March. Pier Maria Dalla Rosa, parmigiano, già consigliere ascoltatissimo del Duca Ranuccio II, che lo aveva adoperato in importanti e delicati negozi. È di questa missione che il Benassi parla

con la sua consueta dottrina storica in questo articolo, in cui si vale di documenti esistenti nell'Archivio della famiglia Dalla Rosa. Benchè il successo della missione fosse, come è noto, del tutto negativo, pure il Duca seppe valutare lo zelo e l'attività del suo inviato, che appare veramente una bella figura di suddito fedele e di sagace diplomatico.

A. Boselli.

TEMPI DEI PRIMI BORBONI.

U. Benassi, *Varietà storiche piacentine*. Nel *Bollettino Storico Piacentino* - fasc. 5.° (1916).

Sono tre notevoli contributi, tratti dal nostro Archivio di Stato, alla storia piacentina.

Il primo si riferisce al Frugoni e contiene una lettera del vescovo Mons. Cristiani riguardante un impiegato della curia piacentina che aveva osato colpire con satire il poeta, ed altre lettere di lui al Carpintero circa la causa del testamento del fratello.

Il secondo riguarda concessioni date dal nuovo governo all'altro poeta Marchese Uberto Landi circa l'estensione di caccia ducale riservata all' intero feudo di Rivalta.

Nel terzo il B. pubblica notizie e documenti circa la lotta da tempo ingaggiata tra il supremo consiglio di giustizia ed il capitolo Piacentino.

G. Micheli.

U. Benassi, *Ultime cure del cardinale Alberoni*, Piacenza 1916 (*estratto dal Bollettino Storico Piacentino*, a. XI).

Risultano ben documentate la debolezza e l'inettitudine del vecchio ministro Carpintero, al quale il vecchio Cardinale si rivolge spesso col tono del precettore severo e malcontento. Si accenna alle lotte del Ministro col collega Seratti, da lui vinto per l'aiuto della Spagna, tutrice del nuovo ducato.

G. Micheli.

C. Calcaterra, *La « Miscellanea piacentina » del 1915*, nel *Bollettino Storico Piacentino*, X, pp. 220-27.

Recensendo. tra gli altri studi contenuti in quella Miscellanea, il mio articolo su le *Satire piacentine contro il ministro Guglielmo Du Tillot*, adduce prove convincenti a dimostrare le relazioni amorose tra il celebre uomo di stato e la bella marchesa Annetta Malaspina della Bastia.

U. Benassi.

U. Benassi, *La mente del P. Paciaudi, collaboratore di un ministro nell'età delle riforme*.

La monografia fa parte del volume di scritti, messi insieme e dati fuori per la stampa in onore del conte Giovanni Sforza, ch' è quel valoroso cultore di studi storici e letterari, e aiutatore di quelli degli altri, che tutti sanno.

L'esposizione, preceduta da brevi osservazioni sull'argomento, è stata opportunamente distribuita in nove capitoletti, ognuno de' quali conduce man mano alla conoscenza intima del Paciaudi, il quale non fu uomo, che sia passato per grandi e varie vicende di vita; ma piuttosto una persona di grande e varia dottrina e influenza nei campi dell'erudizione, della filosofia, e delle lettere in particolare.

Dopo accenni sicuri ai casi primi della vita, agli studi e alle relazioni onorifiche con dotti stranieri, si esamina magistralmente lo spirito critico del P., e quello che diremo il suo ingegno penetrativo, la sua indole, la vivacità e la bontà del suo animo, non iscompagnate da certe debolezze fratesche, e da qualche altra umana imperfezione. Naturalmente, è data maggior parte al Paciaudi quale bibliotecario del duca di Parma, fondatore della cospicua biblioteca, ordinatore degli studi, fautore e favorito del Du Tillot. Dopo di ciò, si esamina la mente del P. nei rispetti coi gesuiti e con le nuove idee filosofiche. Quanto ai Gesuiti, è da concludere che fu sempre un risoluto avversario. Non altrettanto sicuro è invece il suo modo di pensare nei rispetti delle nuove idee. Fu giansenista? Certo, qualche punto della dottrina giansenista trovò buon accoglimento nel suo animo; ma è d'altra parte fuori di dubbio che non fu affiliato alla setta, e neanche un difensore caloroso: era, in conclusione, un tepido ammiratore, che faceva a tempo le sue restrizioni.

La monografia non avrebbe potuto essere composta da uno che fosse meglio preparato al soggetto in gran parte nostrano, nè meglio fornito di aiuti d'archivio o di biblioteca per condurla a sicuro compimento; onde facciamo nostra la conclusione a cui l'Autore crede, a buon dritto, di poter venire. È presentata in luce più chiara e più vera una figura degna d'essere considerata anche per la migliore conoscenza che ne verrà all'opera riformatrice del celebre ministro Du Tillot, e, in generale, a tutta l'epoca delle riforme italiane.

G. P. Clerici.

A. Boselli, *Il padre Paciaudi e.... i cavalli di Vittorio Alfieri.* (« Aurea Parma », 1915; fasc. II).

L'A. pubblica una curiosa lettera del palafreniere di Vittorio Alfieri al p. Paciaudi da cui si apprende come il celebre poeta avesse inviato a Parma il palafreniere per consigliarsi col Bibliotecario parmense intorno alla vendita dei propri cavalli, e come egli non rimanesse soddisfatto del prezzo di vendita ricavato.

Il documento ci dimostra quale confidenza avesse l'Alfieri nel dotto p. Paciaudi da lui grandemente amato. G. Drei.

Boselli Antonio, *Dal carteggio di Paola Margherita Bodoni*, in *Il libro e la stampa* anno VIII fasc. IV-V (1915).

Buon complemento ai suoi lavori sul carteggio bodoniano della

Palatina è quest'articolo, in cui il B. della corrispondenza alla consorte del Bodoni fa conoscere quella parte « che più direttamente si lega alla figura e all'opera del principe dei tipografi e l'una e l'altra rischiara di nuova luce ». Sono lettere dei due bibliografi francesi Antonio Alessandro Barbier e Antonio Agostino Renouard, dell'abate Valperga di Caluso, di Francesco Cancellieri, del Moreau de Saint-Méry, della Teresa Pikler Monti, del pittore Giuseppe Locatelli, dell'incisore Francesco Rosaspina ecc. che il B. commenta con sobria dottrina. G. MICHELI.

BOSELLI ANTONIO, *Giambattista Bodoni poeta?* in *Giornale Storico della letteratura italiana*, vol. LXVII (1916).

Il B. che del Bodoni si è occupato con tanto amore, in questo suo articolo scopre, come suol dirsi, un *altarino* del celebre tipografo. Dimostra cioè con sicuri documenti che due almeno dei sonetti, che vanno sotto il nome di lui, sono in parte opera dei suoi amici, il P. Pagnini e il Conte Antonio Cerati. E così dell'*apollinea fronda immortale*, che Tommaso Gargallo non gli negava, il Bodoni non sembrerebbe affatto degno. Poco male del resto, chè alla sua gloria, come scrive il B., « nulla potrebbe aggiungere il merito, come ad ogni perdigiorno, di aver composto dei mediocri sonetti. »

G. MICHELI.

BOSELLI ANTONIO, *Giuseppe Mezzofanti e il « Pater » poliglotta del Bodoni* in *L'Archiginnasio*, a. XI (1916).

Ancora una nota bodoniana del B. In essa egli illustra, valendosi di alcune minute di lettere del Bodoni, da lui trovate nella Palatina, la parte che ebbe il poliglotta bolognese nella correzione delle stampe dell' *Oratio dominica* in 155 lingue, uscita nel 1806.

G. MICHELI.

BOSELLI ANTONIO, *Per una lettera di Vittorio Alfieri*, in *Il libro e la stampa*, a. VIII (uscito nel 1915).

Pubblica dall'autografo una lettera dell'Alfieri a Cristoforo Bocella, di cui fin qui era nota soltanto la minuta, edita dal Mazzatinti. Tra la minuta e il testo della lettera spedita vi è qualche notevole variante. G. MICHELI.

BOSELLI ANTONIO, *Una lettera inedita di Vincenzo Monti al padre Ireneo Affò*. In *Giornale Storico della Letteratura Italiana*, vol. LXV (1915).

Tra le « Carte Bodoni » conservate nella Biblioteca Palatina il B. ha trovato una copia, ma autenticata da un poscritto autografo, di una lettera del Monti all'Affò, che si riferisce alla famosa questione dell'autore dell'*Aristodemo* col nostro poeta Angelo Mazza Pubblicandola, la illustra e commenta sobriamente. La lettera è

davvero assai importante e come giustamente dice il B. « fa onore a chi l' ha scritta e a chi l' ha provocata. »

Vedi anche nel vol. XV (1915) di questo *Archivio* l'altra pubblicazione dello stesso autore: *Ombre d'una famosa contesa letteraria. Il p. Affò sospettato.* G. Micheli.

A. Righi, *Ferdinando di Parma e la sua politica di fronte ad emigrati francesi e giacobini*, 1789-1796 (estratto di p. 37 dalla *Rassegna Nazionale*, fascicoli 16 marzo e 1° aprile 1916).

Contro gli emigrati francesi che nel 1789 affluivano a Parma, come a meta opportuna, severe disposizioni emanò ben presto (a differenza degli altri sovrani d' Italia) Don Ferdinando, per vari motivi di prudenza e di paura, ed anche per gl' incitamenti del suo ministro a Parigi, a diffidare degli occulti emissari della rivoluzione. Furono invece da lui accolte con ogni onore nel loro passaggio, nel 1791, le principesse di Francia Adelaide e Vittoria ed il conte d'Artois. In appresso, col crescere del turbine rivoluzionario crescevano, naturalmente, i sospetti e i rigori contro i novatori del ducato, francesi o paesani, anche giusta la nota convenzione del 92, e diventavano sempre più difficili le nostre relazioni col nuovo governo repubblicano, finchè il segretario De Lama fu richiamato nell'ottobre del 93, *per ordine di Maria Amalia!* Frattanto, erano perseguitati i giacobini di Parma e Piacenza, le vicende de' quali furono illustrate nel vol. XII di questo *Archivio Storico*, in uno studio largamente usufruito dall'A. Divenendo la Francia sempre più temibile, il Duca professava neutralità, pur facendo all' Impero concessioni pericolose, ed era senza pietà verso i fuorusciti francesi, non esclusi i Borboni stessi (conte di Lilla).

Il compianto Autore ci ha lasciato in questo ultimo lavoro un'altra prova della sua genialità e cultura. U. Benassi.

PERIODO FRANCESE.

C. Frati, *Evasio Leone e le sue ricerche intorno a Niccolò vescovo Modrussiense* (in « La Bibliofilia », dispense aprile-maggio e giugno-agosto 1916).

Nella prima parte (cinque degli otto paragrafi) dell'importante studio sul p. carmelitano piemontese, l'A., chiaro direttore della Palatina di Parma e autore lodato di studi storici e bibliografici, pubblica e illustra dottamente la sua corrispondenza da Corfù e Patrasso con Angelo Pezzana, circa un codice, da quello scoperto, del trattato quattrocentesco *De Consolatione*, e il suo autore Niccolò vescovo Modrussiense (lettere del Pezzana al L., 12 luglio, 12 ottobre, 28 novembre 1816, 30 giugno e 13 dec. 1817, 20 nov. 1818; al Morelli, 17

luglio 1816). A Parma, ove godeva cospicue amicizie di letterati e d'altri uomini illustri, e soprattutto quella del Bodoni, il Leone si era riparato nel 1799, e v'era rimasto nei due anni successivi, che furono forse i suoi migliori, e ai quali appartengono le edizioni bodoniane di alcune fra le sue opere più notevoli. Ora, appunto, si rivolgeva all'erudito Pezzana per averne informazioni su quell'argomento, e le otteneva amplissime. Anzi il Bibliotecario parmigiano spingeva la sua gentilezza sino ad interpellare in proposito Iacopo Morelli e il Vermiglioli. Il paragrafo quarto della memoria, il quale illustra le vicende sventurate di un'edizione parmense del *De Consolatione*, preparata dal Leone, ma non avvenuta, contiene anche biglietti di Giuseppe Adorni, di Giuseppe De Lama, del Pezzana, relativi allo stesso argomento.

Nell'8° paragrafo, l'Autore, completando la sua memoria, lumeggia ancora le relazioni d'affetto e d'amicizia del Leone coi Parmigiani e con Parma. Suo amico fu qui il Bodoni, e gli pubblicò le cose più notevoli, non meno di nove opere in verso e in prosa, dal 1796 al 1818. A proposito della prima, si legge una breve lettera del Bodoni (24-I-1797) sull'incredibilmente meschinissimo smercio delle sue edizioni in Parma e nel resto d'Italia, anche nei tempi più floridi. Nella Palatina si conservano parecchie lettere del Leone al sommo Tipografo: l'A. dà opportuni saggi di alcune; e ne pubblica una al Moreau de S. Méry, dal quale l'insigne letterato sperò invano ottenere, per mezzo del Bodoni, qualche cattedra o impiego in questa città. Le stesse speranze e col medesimo risultato ripose quindi egli nella vedova del Tipografo; la quale gli richiese nel 1817 una dedica a Maria Luigia del *Manuale* famoso, dedica non giunta in tempo per la distanza. Suo estimatore affezionato fu pure il consigliere Luigi Uberto Giordani.

L'assai pregevole memoria, mentre fa conoscere particolari fondamentali della vita e degli studi d'un ingegno piemontese, dei più brillanti della sua età, getta pure non poca luce sulla coltura che rendeva illustre la nostra città nei primi decenni del secolo XIX.

U. Benassi.

Satta Salvatore, G. D. Romagnosi a Trento, in *Fanfulla della Domenica* del 15 agosto 1915.

Dopo il volume di Francesco Menestrina, che porta lo stesso titolo, e la interessante recensione fattane nel *Boll. Stor. Piacentino* (a. VIII fasc. 3), volume e recensione che il S. non conosce, nulla di nuovo aggiunge questo articolo. G. Micheli.

Frio da Pisa. Il Romagnosi pretore a Trento, in *Lettura* del febbraio 1916.

Articolo illustrato contenente notizie già conosciute.

L. Ginetti, *La nomina del Romagnosi alla cattedra di diritto pub-*

blico nell' Università di Parma, in « Aurea Parma », anno III, fasc. I, pp. 3-10.

G. D. Romagnosi, reduce dagli importanti uffici felicemente tenuti a Trento, aspirò nel 1802 alla cattedra di diritto pubblico, da ventitrè anni vacante nell'Università di Parma, per meglio provvedere al mantenimento della madre e delle tre sorelle. E a tale scopo si rivolse, con commendatizia onorevole del generale Dumas, al Moreau de Saint-Méry, presentandogli un memoriale del 9 decembre. L'istanza fu esaudita, con nomina dei 29 dello stesso mese, partecipata dall'amministratore generale al Romagnosi e al Magistrato dei Riformatori, con lettere dei 31. Il sommo giurista ringraziava da Trento, ov'era provvisoriamente tornato.

I documenti ricordati, che riguardano eventi già noti nelle linee generali, ma lumeggiano lo spirito del Romagnosi e del Mecenate, sono presentati dall'A. con acconcio e sobrio commento.

U. Benassi.

Michel E., L'archivio comunale di Ala. Nella *Rassegna Storica del Risorgimento* maggio-agosto 1916, Città di Castello.

Fra i documenti conservati nell'Archivio Comunale predetto vengono annoverate varie lettere di G. D. Romagnosi a G. B. Pandolfi giudice anziano in Bassano, datate successivamente da Milano, Rovereto e Trento (1802-1810) e che contengono consigli in materia filosofica e letteraria. G. Micheli.

Michel E., *Il museo civico di Padova*. In *Rassegna Storica del Risorgimento*. Anno II, fasc. III, 1915.

Fra i molti e pregevoli autografi posseduti dal Museo patavino vi è notata anche una lettera di G. D. Romagnosi (n. 1339).

G. Micheli.

G. Ferretti, *Intorno al « Panegirico di Napoleone » di Pietro Giordani* (estratto dalla « Rassegna bibliogr. della letteratura italiana », fasc. I-II, genn.-febb. 1915, Pisa 1915).

Facendo una sottile rassegna dei giudizi, contraddittori e, anche inconsciamente, soltanto in parte sinceri e veritieri, del Giordani sul proprio discorso e sulle cause che l'indussero a scriverlo, illustra le singolari condizioni spirituali ed economiche del grande Piacentino nel tempo della laboriosissima composizione e revisione (agosto 1807-marzo 1808) e in quello successivo alla stampa. Pubblica, in nota della pag. 28, cavandola dalla Biblioteca Laurenziana, una interessante letterina giordaniana al direttore generale della pubblica istruzione, in ringraziamento pel dono della tabacchiera. U. Benassi.

D. P. Borghi. *Curiosità storiche* (nella *Giovane Montagna* del 28 ottobre 1916, num. 44).

Pubblica un manifesto del Prefetto del Dipartimento degli Ap-

pennini, in data del 24 febbraio 1808, pubblicato per la designazione dei coscritti del cantone di Compiano, allo scopo di sventare i tentativi « di un'orda d'intriganti avidi d'oro » che cercavano di ingannare le famiglie dei coscritti inventando conoscenze e rapporti colle autorità. G. MICHELI.

ANTONIO BOSELLI, *La prima lettera di Pietro Giordani a Lazzaro Papi* (in *Bollettino Storico Piacentino*, a XI, fasc. 2, 1916).

È la lettera del 2 settembre 1812, che il Giordani diresse al Papi, appena ebbe ricevuto in dono la traduzione del Milton. Precede di 15 giorni la prima delle lettere del Giordani al Papi edite dal Nicolai a Lucca nel 1851. G. MICHELI.

G. P. CLERICI, *Contorni napoleonici* (estratto di p. 14 dalla « Rivista d'Italia », fascicolo del luglio 1915).

Pubblicando quattro lettere inedite di Andrea Pons di Cette, illustra efficacemente la figura morale di questo fedele amico dell'Imperatore caduto. Come l'aveva seguito all'Isola d'Elba e nel breve ritorno, il P. desiderava raggiungerlo a S. Elena; e appunto per ciò scrisse replicatamente e sempre invano a Maria Luigia d'Austria e all'amico Vincenzo Mistrali, che era stato creatura di Napoleone e sottoprefetto di Grosseto prima di mettersi al servizio di Francesco I d'Absburgo e della Duchessa di Parma. U. BENASSI.

RISORGIMENTO NAZIONALE.

GIUSEPPE SITTI, *Il Risorgimento Italiano nelle epigrafi parmensi.* — Parma, Officina grafica Fresching e C. 1915.

Come dice il titolo dell'opera, essa è una raccolta delle epigrafi parmensi, composte per gli uomini politici e pei cooperatori della indipendenza italiana; per i moti rivoluzionari del 1831, 1848 e 1854; per quelli che combatterono dal 1848 al 1870 e 1871; per altri avvenimenti storici e per altre persone. Nel titolo dell'opera non è detto — nè si poteva — che alla mèsse abbondante delle epigrafi d'ogni genere è aggiunta un'Appendice — preziosa per la storia municipale — contenente gli *Elenchi dei Parmigiani che presero parte ai moti politici, nonchè dei volontari, che combatterono nelle campagne della nostra indipendenza dal 1848 al 1870 e 1871.* Fa parte dell'Appendice anche una serie di brevi cenni biografici di que' parmigiani che presero parte ai moti politici dal 1831 al 1866, e dei quali non è rimasto ricordo nelle epigrafi. Questi cenni sono poi corredati di opportuni rimandi alle necrologie, o a qualsiasi altro ricordo, che delle persone scomparse si pubblicarono nei giornali cittadini, o in quelli di altre città.

Il grosso volume, composto di 431 pagine in 8°, è corredato di

due Indici: il primo delle epigrafi, secondo il nome degli epigrafati; l'altro dei cenni biografici, secondo il nome dei biografati. In questo modo è reso agevole a chiunque acquistare una prima cognizione storica su le persone, anche le più umili, che presero qualche parte alla vita politica del proprio municipio, o alle battaglie per l'indipendenza nazionale.

Naturalmente, la parte più copiosa di questa utilissima raccolta di piccoli documenti storici, è quella delle epigrafi, in prevalenza funerarie. Sono 379 iscrizioni, che ricordano persone benemerite. Se la letteratura epigrafica non ha di che andar superba, poco importa: la raccolta è per se stessa utile materia di storia municipale e nazionale, e in pari tempo argomento di compiacenza patriottica.

Noi non sapremmo veramente encomiare quanto basta il Municipio di Parma, che sostenne le spese di questa bella stampa, e l'egregio compilatore che affrontò la grave e diuturna fatica della ponderosa compilazione. G. P. Clerici.

Jelmoni F., *A proposito di un'orazione di Pietro Giordani.* In *Nuovo giornale* di Piacenza del 31 agosto 1915.

L'orazione è quella *Pel riacquisto delle tre legazioni;* è riprodotta una lettera del Delegato Apostolico a Bologna Mons. Giacomo Giustiniani al Cardinal Consalvi, segretario di Stato di Pio VII, in data del 27 dicembre 1815. G. Micheli.

F. Novati, *Stendhal e l'anima italiana*, Milano, 1915.

L'A., che, come è noto, intese a combattere l'accusa che l'Italia del Beyle sia convenzionale e falsa, tocca anche della *Chartreuse de Parme*, esprimendo l'avviso che anche in questa lo Stendhal, in ispece nel tracciare i caratteri principali, muova dall'osservazione obiettiva della vita italiana dal '15 al '31, assai più che dalla cronaca cinquecentesca del Leti, già da altri indicata come vera fonte dell'opera famosa. U. Benassi.

F. Montanari, *Il gran ponte in muratura sul Taro lungo la Via Emilia.* Pescia, Tip. Cipriani, 1915.

Basandosi sopra documenti e pubblicazioni dell'epoca l'A. si diffonde intorno alla costruzione di questo ponte grandioso, ideato e recato a compimento nel 1821 da Antonio Cocconcelli. Si parla pure degli altri ponti che attraversano il Taro e specialmente di quello per la provinciale di Val Ceno inaugurato nel 1905 a valle di Fornovo.

La monografia fa onore al giovane studioso, dal quale si debbono attendere altre belle prove della sua cultura e diligenza.

G. Micheli.

Rinieri P. I., *Carteggio di Giuditta Sidoli con Giuseppe Mazzini e con Gino Capponi nell'anno 1835.* Nel *Risorgimento Italiano.* Vol. VIII. Fasc. 1 e 2, Torino, 1915.

Vi è cenno della condanna di Giovanni Sidoli marito della Giu-

ditta quale ascritto alla Società dei *Sublimi Maestri* anche per essere intervenuto ad una sessione di detta società segreta in Parma nel marzo 1821 (pag. 99), e di una lettera di Mazzini a Francesco Bertioli (pag. 101). Si parla brevemente della dimora fatta dalla Sidoli a Parma (pag. 114) ma nulla di nuovo è aggiunto a quanto è già noto. La XXXVII lettera è diretta dalla Giuditta a Giovanni Finchi in Parma. G. Micheli.

L. C. Bollea, *Carteggi giordaniani e noie poliziesche* (in *Bollettino Storico Piacentino*, 1915, fascicoli 1°, 2° e 3°).

L'efficacia potentemente animatrice dei ricchissimi carteggi giordaniani spiaceva, naturalmente, alle polizie dei governi assoluti della Restaurazione. Anche la polizia parmense, che agiva d'accordo con l'austriaca e, secondo il B., contrariamente al giudizio del D'Ancona, non era meno peggiore, ed aveva organizzato un vero servizio per vigilare la corrispondenza delle persone sospette, violava di continuo e sequestrava spesso quella del Giordani. Il carteggio con la Calderara, oggetto di senili amori del Piacentino, sui quali il B. promette di gettar luce, fu nel 1824 denunciato dallo Strassoldo al Neipperg: è illustrata qui la corrispondenza poliziesca a tale proposito. Riferita, poi, una lettera del Panizzi al Blanchon, il B. spiega come una frase di essa contro il Giordani fu malignamente riferita dalla polizia all'offeso, il quale, trasportato dal risentimento, trascese, nell'ira, ad accuse contro il patriota brescellese in lettera, non degna di lui, al commissario di Piacenza. Ma la polizia austroducale, che conosceva troppo bene il vero animo del Giordani, continuò tuttavia a vigilarne i carteggi. E quando da Firenze egli si riparò a Parma, l'*ira sbirresca* gli procurò, con la ben nota carcerazione, il sequestro di tutte le carte. Di alcune di queste, trovate in copia nell'Archivio di Stato in Vienna, il B. pubblica il testo, con ampio e opportuno commento: sono sei lettere di cospicui personaggi al letterato insigne, oltre a un biglietto del famigerato Sartorio, che lo invitava, nel nov. 1833, a ritirare in persona alcune lettere a lui indirizzate e .. fermate dalle paterne unghie della polizia parmigiana. Il B. si vale anche di lettere e relazioni poliziesche contenute in una copia manoscritta, da lui posseduta.

La memoria è assai notevole, se si tolgano alcune esagerate negazioni del liberalismo giordaniano. U. Benassi.

Cordaro Carmelo, *Una lettera di Pietro Giordani ai Filergiti di Forlì*. In *Boll. Stor. Piacentino* a. X fasc. 4 (1915).

In data del 17 giugno 1828, da Firenze il Giordani accetta l'aggregazione all'Accademia.

Benagli Amina, *G. D. Romagnosi fra i Filergiti di Forlì*. In *Boll. Stor. Piacentino*, Anno X, fasc. 3 (1915).

Il Romagnosi venne chiamato a far parte di questa accademia

antichissima nel 1829 e l'A. pubblica la lettera di accettazione in data del 23 febbraio; in essa si chiede di conoscere gli Statuti per potere « contribuire alle premure dell'Illustre adunanza ».

G. Micheli.

Carlo Frati. *Ancora per l'epistolario di Carlo Botta* (*Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, vol. II, disp. 9ª 1915-1916).

Dal prezioso carteggio di Angelo Pezzana, recentemente riordinato, l'illustre A. ha tratto alcune interessanti lettere, illustrandole con diligenza e ricchezza di notizie bibliografiche, relative a Carlo Botta ed alla pubblicazione della sua *Storia d'Italia*.

Tratta primieramente dell'edizione dell'epistolario del Botta progettata da Giovanni Flechia, il quale ricorse al Pezzana (lettere del 25 maggio e del 2 giugno 1857) per avere copia della corrispondenza del Botta, che presumeva doversi conservare abbastanza numerosa a Parma.

Nel 1829 il Botta da Parigi, a mezzo del Poggi, si rivolgeva al Pezzana per documenti e notizie sull'interdetto lanciato da Clemente XIII contro il duca di Parma; (lettera del 20 settembre 1829) alla quale il Pezzana, rivolgendosi direttamente al Botta, risponde con lettera del 15 ottobre. Segue il testo di una del Botta (1º novembre 1829) di ringraziamento per le preziose notizie fornitegli da servire per la sua *Storia d'Italia*; e di un'altra del Pezzana, che accompagnava l'invio all'illustre storico dell'opera promessagli dell'abate piacentino Copellotti: « *Esame storico legale teologico sopra le lettere in forma di breve pubblicate in Roma* il 1º febbraio 1768 ». Ricevuto il libro, il Botta ringraziava il Pezzana con lettera del 18 dicembre dello stesso anno.

G. Drei.

G. P. Clerici. *Una raccolta inedita di lettere giordaniane* (estratto di p. 18 dalla *Nuova Antologia* del 16 giugno 1916).

Sono le centoquarantadue lettere dirette al giovane avvocato e patriota genovese Cesare Cabella, nel periodo 1831-39, inedite tranne le diciotto dell'*Epistolario* pubblicato dal Gussalli. Il Giordani lo aveva conosciuto a Piacenza, in quel primo anno, per mezzo dell'amico comune Ferdinando Grillenzoni; e gli fu a lungo e nelle più varie circostanze, provvidenziale confortatore degli scoramenti e incitatore agli studi. Dall'A. sono opportunamente e con bell'arte lumeggiate anche le relazioni tra i due amici e la signora Paolina Delagrange, tipo generoso di nobile donna, le vicende della censura contro il discorso pronunziato dal Giordani nella Villetta di Genova, l'origine e lo scopo del dialogo *Della ragionevole estimazione de' piaceri*, la vita insigne del Cabella dopo la morte del celebre amico.

U. Benassi.

Fulci Luigi. *Le leggi speciali italiane in conseguenza di terremoti.* Milano, Società Edit. Libraria, 1916.

Sono accennate anche le leggi parmensi. E così, i provvedimenti fiscali diminuenti di metà i tributi per gli edifizi del Comune di Parma, del 4 aprile 1832; il decreto 2 agosto 1832, col quale si distribuivano somme per riparazione di edifici a 13 Comuni, e l'altro del 18 marzo 1834 che diminuiva di metà i tributi prediali del Comune di Borgotaro ed ordinava la distribuzione di sussidi ai danneggiati bisognosi di questo e di altri cinque Comuni.

In altra parte si parla anche dell'opera benefica esercitata dal concittadino on. Micheli in occasione del terremoto di Messina del 1908.

U. Benassi.

G. Ferretti, *Pietro Brighenti spia?* (in *Archivio Storico Italiano*, 1915, disp. 2ª, ed estratto, Firenze 1915, pp. 11).

Illustra specialmente, con l'aiuto di lettere inedite del Giordani. un rapporto segreto (8 dec. 1832) dell'avvocato modenese Brighenti alla polizia austriaca circa una sua amichevole conversazione col Piacentino, rapporto pubblicato già dal compianto prof. D'Ancona e che è novella prova della sciagurata colpa di delazione, onde si macchiava quel tristo, indegnissimo della benevolenza. non che della stima. giordaniana. U. Benassi.

G. Ferretti, *Aneddoti leopardiani* (in *Giornale Storico della Letteratura Italiana*, 1916, pp. 115 e seguenti).

Notevole studio. per le relazioni del Poeta con Pietro Giordani.

G. Ferretti, *A proposito delle idee di Giacomo Leopardi sulla educazione*, in *Rivista Pedagogica*, maggio-giugno 1916, pp. 225-32.

Tocca anche del Giordani, *la cui influenza sull'evoluzione del pensiero educativo leopardiano tanto fu notevole che s'ha da assegnare a lui il primo posto tra le fonti del poeta di Recanati.* Il G. risaliva al Rousseau. Negava, però, coi più, l'importanza della ripetizione verbale, intravista dal Leopardi. U. Benassi.

G. Ferretti, *Di una silloge di documenti leopardiani*, in *Rivista Abruzzese* del settembre 1915.

Svolge brevemente la questione della responsabilità di Pietro Giordani sulla irreligiosità di Giacomo Leopardi.

C. Salsotto. *Per la storia dell'epistolario di Carlo Botta.* Nel *Risorgimento Italiano* vol. VIII, fasc. 3-4, Torino 1915.

La lettera X diretta dal Botta all'abate Giuseppe Gallo, colla data del 26 aprile 1833, fa cenno dell'avv. Giovanni Battista De Gubernatis (pag. 452). Magistrato e ministro di stato, dopo breve soggiorno a Parigi venne al tempo di Napoleone I nominato sottoprefetto a Parma, donde passò alla sottoprefettura d'Oranges. a capo

della quale fu conservato anche dopo la caduta di Napoleone. Chiamato più tardi a capo dell'amministrazione generale dell'Interno del Ducato di Parma, tenne per breve tempo l'alta carica, per tornare in Piemonte capo divisione prima e ministro delle Finanze poi. Fu anche artista assai reputato ed eccelse nell'intaglio in rame nel quale ebbe occasione nella città nostra di perfezionarsi. G. MICHELI.

G. P. CLERICI, *Un punto oscuro della vita di P. Giordani ora finalmente chiarito* (in « Bollettino Storico Piacentino », 1915, fasc. 5.°, pp. 193-196).

A proposito del misterioso assassinio del direttore della polizia di Parma, Edoardo Sartorio (19 gennaio 1834), di cui su false apparenze fu sospettato il Giordani dalla polizia austriaca di Milano (onde il suo arresto eseguito dal compiacente governo ducale), l'A., sagace e sapiente illustratore d'ogni argomento giordaniano, dà notizia di rivelazioni del chierico Biagio Molinari, piacentino e detenuto nelle carceri pontificie; secondo le quali il Sartorio sarebbe stato vittima di una società segreta rivoluzionaria, avente sede a Castel S. Giovanni.

U. BENASSI.

L. C. BOLLEA, *Un proclama piacentino ed una protesta papale* (in « Miscellanea di storia, letteratura e arte piacentina », Piacenza, 1915; pp. 102 e sgg.).

La protesta, dei 29 giugno 1834, è una delle tante affermazioni platoniche dei *diritti* della Santa Sede sul ducato di Parma e Piacenza, dopo che l'estinzione della discendenza maschile farnesiana aveva dato occasione al rinnuovo delle pretese papali sulle due città, già conquistate da Giulio II. L'A. la pubblica con un breve commento, cavandola dall'*Archivio Dal Pozzo* in Montebello.

U. BENASSI

MORUZZI ALFREDO, *Il terremoto nel borgotarese e pontremolese durante il secolo scorso.*

Servendosi di alcune memorie raccolte dall'Arciprete Antonio Gennari nell'Archivio parrocchiale di Pieve de' Campi si discorre a lungo di quanto successe in Val di Taro e Val Magra per i terremoti del 1834 e del 1849.

G. P. CLERICI, *Paolo Toschi e Massimo D'Azeglio* (estratto di p. 12 dalla « Nuova Antologia », 1915).

P. Toschi, per consiglio del Giordani, si rivolge ad un amico suo e del celebrato autore dell'*Ettore Fieramosca*, per poter riprodurre col bulino il quadro dipinto sullo stesso argomento da questo; al quale invia frattanto in dono un esemplare dei suoi due più famosi capolavori. Così hanno principio le relazioni amichevoli e artistiche del celebre incisore con Massimo D'Azeglio e col fratello di lui Roberto; relazioni che l'A. illustra anche riferendo dall'Archivio del barone

Attilio Mistrali documenti inediti (tra i quali, cinque lettere di Massimo), felicemente collegati con opportuni e dotti schiarimenti.

U. Benassi.

Degli Alberti M., *La politica estera del Piemonte sotto Carlo Alberto*. 2 volumi. Fratelli Bocca, Torino, 1915.

Questa importante opera contiene la pubblicazione dell'intero carteggio diplomatico del Conte Vittorio Amedeo Balbo Bertone di Sambuy, ministro degli Stati Sardi a Vienna dal 1835 al 1846.

Nelle informazioni del coscienzioso diplomatico Piemontese spesso si parla del Ducato di Parma e di Maria Luigia, ma tanto il ministro come l'A. scrivono sempre *Maria Luisa*.

Viene smentita intorno ad essa la voce che dopo il suo matrimonio col Conte di Bombelles intenda abbandonare Parma (I, pp. 73 e 89) e l'altra circa la possibilità di una anticipata cessione dei Ducati al Duca di Lucca (I, p. 176).

Intorno ai progetti dell'Austria su Parma viene molto interessante il rapporto confidenziale del 28 novembre 1839 (II, p. 125), nel quale per altro non si dà più a Maria Luigia che sei mesi di vita.

Altro del 6 dicembre successivo (II, p. 134) non è meno esplicito nelle sue conclusioni: « Le gouvernement de Marie Louise dans ses États est un mot: c'est l'Autriche qui y regne et gouverne ».

Non sfuggono al Ministro Piemontese le disposizioni in base alle quali viene stabilito un notevole incremento nell'esercito del Ducato con invio di ufficiali austriaci (II, p. 123); ed esso assicura persino la esistenza di un trattato dell'Austria con Parma per costituire due battaglioni nuovi di fanteria (II, p. 173).

Le mire dell'Austria tendenti alla successione, a formare uno stato pel figlio primogenito dell'Arciduca Carlo, fratello dell'imperatore, o pel figlio dell'Arciduca Rainieri, sono seguite e smascherate. Esse sono fortunatamente contrariate da « le bon état de santè de l'Archiduchesse Marie Louise, qui s'est remise au point de tromper toute le previsions » (Rapporto del 17 maggio 1840, II, p. 234).

Poco dopo il Conte Balbo (II, p. 299) torna a constatare che il Ducato è alle dipendenze dirette dell'Austria « parce qu'il n'est en effet qu'une emanation de l'Empire même. Voilà pourquoi il serait si important d'empêcher la réussite de toute combinaison qui consoliderait cette influence a Parme ».

Il secondo volume reca la magnifica incisione di Carlo Alberto, tratta dal quadro del Vernet da Paolo Toschi, ed anche intorno ad essa non manca qualche dato interessante (II, p. 548).

G. Micheli.

Isidoro Del Lungo, *I primordi della « Biblioteca Nazionale » di Felice Le Monnier in sessanta lettere a lui di Pietro Giordani pubblicate dai Successori Le Monnier nel cinquante-*

nario della Società con undici ritratti. Firenze, Successori Le Monnier, 1916.

I Successori Le Monnier hanno pensato di ricordare a se stessi e agli altri il cinquantenario, compiutosi nel 1915, dalla fondazione della loro Società, affidando alle cure dell'illustre senatore Isidoro Del Lungo la pubblicazione di sessanta lettere di P. Giordani a F. Le Monnier, che fu non solo il benemerito denominatore della Società, ma, come appare dalle sessanta lettere e dal copioso commento, il paziente e sapiente mansuefattore delle furie giordaniane e delle bizze astiose di Antonio Ranieri.

La Società, fondata con intendimenti civili, ebbe la sua più bella e diffusa manifestazione nella « *Biblioteca Nazionale* », i cui primi volumi, fregiati dei nomi augurosi del Niccolini, del Leopardi, del Giordani e del Guerrazzi, furono accolti in tutta l'Italia con grandissimo favore, perchè alimentavano il sentimento di nazione, già svegliato dalle commozioni politiche del 1831 e dall'opera, or più or meno efficace, ma continua e fiera, dei patriotti italiani.

Le sessanta lettere di P. Giordani a F. Le Monnier (12 ottobre 1843 - 14 aprile 1846) hanno per soggetto principale la pubblicazione delle opere di Giacomo Leopardi, delle quali, i primi due volumi erano già affidati alle cure del noto *leopardiano* Antonio Ranieri, e il terzo, che doveva contenere gli scritti già pubblicati, ma disseminati, del Leopardi, a quelle del Giordani e del suo giovine e degno amico, il prof. Pietro Pellegrini, parmigiano. Fatto degnamente conoscere all'Italia il sommo Leopardi (questo premeva in primo luogo al Giordani; non questo solo, e non disinteressatamente al Ranieri), si sarebbe poi pensato alla pubblicazione delle opere del Giordani stesso.

La storia della pubblicazione delle opere leopardiane, assunta dal Le Monnier, fu in questi ultimi anni minutamente ed egregiamente narrata dal compianto prof. F. P. Luiso, e da altri, e di siffatta narrazione e documentazione il senatore Del Lungo sa (è superfluo rilevarlo) giovarsi con arte. Egli vi aggiunge però dei particolari nuovi, sia cavando dal copialettere della Società le lettere del Le Monnier, e inserendole ai luoghi opportuni, sia in altre guise diverse, com'è facile immaginare.

Nuovo e interessante riesce invece l'episodietto che concerne la pubblicazione delle opere del Giordani, il quale ricorre a un tratto, e senza plausibile motivo, *more solito*, a quel suo linguaggio scritto troppo energico, che gli era abituale, e *revoca*, lì per lì, la *concessione gratuita* già fatta al Le Monnier di ristampare le sue opere, non senza trascendere a parole, che non vogliamo riferire (V. lett. XLV).

— E la causa?

— Una frase, non diremo infelice, ma innocente, del Le Monnier, il quale, inviando al Giordani da Firenze alcune pagine, o bozze di stampa, del primo volume leopardiano con intenzione di far poi seguire il

rimanente a compimento, premetteva: « Non le faccia meraviglia s'ella troverà qualche foglio stracciato, chè questo esemplare l'*ho scelto tra gli scarti* ».

Il Le Monnier avrebbe inviato il volume, scegliendolo di tra gli scarti, evidentemente, come proseguimento delle bozze; e però non voleva che, per essere un volume, il Giordani credesse che gli altri si sarebbero presentati in somigliante veste libraria. Ognuno che non fosse il Giordani avrebbe interpretata la frase, dice bene il senatore Del Lungo, « per il suo verso ». Invece...

Molta maggior longanimità, anzi addirittura tolleranza, dovette esercitare il Le Monnier con quella strana *incognita leopardiana*, che si denomina Antonio Ranieri; ed egli la esercitò in effetto pur di venire a capo del suo nobile e bello intendimento di dare all'Italia ciò che l'Italia pensante e gemente desiderava: i versi e le prose del suo grande e infelice poeta.

A buon dritto dunque i Successori Le Monnier si compiacciono di ricordare con questa pubblicazione, così dottamente rincalzata, il merito grande del loro fondatore. E veramente, quando si pensi alle fatiche durate da Felice Le Monnier per mettere insieme i tre volumi leopardiani, il merito di questo francese, divenuto italiano, a nessuno apparirà grande, ma grandissimo, eccezionale. Egli dovette navigare — e navigò — per più anni con la sua fragile barca tra venti opposti e impetuosi, in mezzo agli scogli di due rappresentanti dell'*irritabile genus*, ognuno de' quali (ci duole di doverlo confessare), si comportò di guisa tale da stancare la pazienza di un santo.

Rimettendo nello scaffale il prezioso volumetto d'Isidoro Del Lungo sentiamo tutta la dolorosa e schietta verità, che esce dai precordi della povera vittima franco-italiana, allorchè, scrivendo allo Scarabelli, gli dice di non aver la forza di accingersi a una nuova somigliante fatica, a cui era invitato: « La stampa delle opere di Leopardi, oggi pubblicate in Firenze, edizione Ranieriana (miracolosamente condotta a fine), mi ha così estenuato di forze, che per qualche tempo io ho bisogno di rivolgere le mie cure a quelle imprese già principiate, e per le quali io ho necessità di molto più tempo e quiete che non mi trovo avere in questi giorni » (8 marzo 1845).

Parma, 10 gennaio 1917

G. P. Clerici.

Stefano Fermi, *Saggi Giordaniani* (con ritratto) — Piacenza, Prem. Stab. Tip. A. Del Maino, 1915.

Di questi saggi Giordaniani si è già occupata la stampa italiana da qualche tempo; nè converrebbe ora, a due anni di lontananza dalla pubblicazione, far lungo discorso su di essi. Sono otto studi vari, concernenti persone e cose che hanno avuto relazione col moltanime piacentino. Il primo riguarda i così detti « *Amici Pedanti* » della To-

scana, che tennero in grande onore il nostro scrittore, tra i quali era il Carducci e il Chiarini, ormai scomparsi, e il senatore Isidoro Del Lungo, fortunatamente superstite. L'ultimo è una specie di rassegna o rivista degli studi giordaniani del decennio scorso, sino al 1915: « *Pubblicazioni giordaniane dell'ultimo decennio* ».

Di questi otto saggi messi insieme dall'Autore in diversi tempi, alcuni avevano veduto la luce, così come sono, nel *Bollettino Storico Piacentino;* altri solo in parte, e altri uscirono per la prima volta nel 1915. A tutti insieme, che formano un bel volume in 16° grande di pagine 166, l'Autore fa precedere un'Avvertenza, dove dice di avere già pensati e predisposti altri nove saggi giordaniani. È dunque da credere ch'egli si sia definitivamente preparato a darci quell'arduo lavoro ch'è la biografia del suo illustre concittadino; opera che ci manca, ch'è desiderata, e ch'egli mostra di volere e saper compire.

In questi otto saggi si nota con piacere che la devozione al soggetto non è disgiunta da quel senso critico, che scorge anche il men che lodevole, e rinunzia alla compiacenza dell'esaltazione per l'amore del vero.

Facciamo dunque voti che il prof. Fermi, ritornato alla quiete degli studi intrapresi da cui ora è distratto per altri doveri d'altra natura, voglia darci intera, nelle sue luci e nelle sue ombre, l'immagine seducentissima del Giordani curata con affetto; ma non velata da idolatria Gussalliana; chè guasterebbe il lavoro più serio ed erudito del mondo. G. P. Clerici.

Ferretti Giovanni, *Tre lettere inedite di Pietro Giordani*, in *Rivista Ligure di Scienze, Lettere ed Arti*, 1915.

Una è diretta a Federico Alizeri e le altre due a Emanuele Celesia.

G. P. Clerici, *Chi è l'autore della storia: « Parme sous Marie-Louise »?* (in *Bollettino Storico Piacentino*, 1915, fascicolo 6°, pp. 266-73).

Traccia il carattere morale di G. Lecomte, avventuriero, scapigliato romanziere, giornalista, e storico d'occasione e venale. Così il primo volume di quell'opera, il quale è, in realtà, un riassunto della storia di Parma dalle origini a Maria Luigia, come il secondo, che tratta del governo di questa, non sono fattura di lui, se non per la traduzione in francese! Nel rumore sollevato dalla pubblicazione nel ducato e fuori, vennero a notizia del nostro governo i precedenti disonorevoli dell'autore. Egli riuscì tuttavia ad andarsene con astuzia fortunata, continuando a ingannare i protettori suoi, nonchè autori della storia pubblicata sotto il suo nome, Angelo Pezzana e Vincenzo Mistrali.

U. Benassi.

G. P. Clerici, *Paralipomeni giordaniani* (estratto di p. 18, dalla « Rivista d'Italia » del gennaio 1915).

Negli avvenimenti politici del '48 il Giordani ha la sua parte, connessa sempre con quella di Paolo Toschi (le loro precedenti relazioni, dal '30 al '48, l'A. illustrò ampiamente, con l'ausilio di lettere e documenti editi e inediti, nella « Nuova Antologia » del 1914); ma non era più quello di prima, tanto decadimento fisico e morale l'aveva colpito sin dalla primavera del '46. Restavagli, tuttavia, saldo il giudizio, che si pronunciò a favore della vilipesa Reggenza suprema. E uscito dalla vita privata, vide il Gioberti, venuto a visitare Parma a metà maggio; e riconciliatosi, per sua mossa generosa, con l'ardente apostolo, ebbe con lui un memorando colloquio politico. l'A. tocca, poi, della morte e della *nevrastenia* del Giordani (secondo gli studi ben noti del nostro prof. Marimò), e dell'infelice edizione del Gussalli, che, oltre al resto, ridusse a un sesto le meravigliose lettere giordaniane. L'opuscolo si abbella anche di un ritratto del Giordani, delineato dal vero e inciso, ma non finito, da Paolo Toschi, e di un altro del Gioberti, fatto in Parma in quel maggio fremente, da Francesco Scaramuzza.

U. Benassi.

Michel E., *Il museo storico dei bersaglieri*, nella « Rassegna storica del Risorgimento », Anno II, fasc. II, 1915.

Si ricorda fra i cimeli di detto museo una vetrina dedicata al generale Macedonio Pinelli che tutta la carriera militare percorse in detto corpo.

Essa contiene « tunica e camicia forata da un proiettile, spalline, sciabola, elmo e spadone da teatro, col quale giovane e ardente patriota, combattè contro i gendarmi austriaci del Duca, nell'insurrezione di Parma (marzo 1848) ».

G. Micheli.

Fermi Stefano. *Vincenzo Gioberti a Piacenza (15-16 maggio 1848)*, in « Miscellanea di storia, letteratura e arte piacentina », Piacenza, Del Maino, 1915.

La visita fatta nell'epoca indicata dal Gioberti a Piacenza è dettagliatamente descritta dal F. Vi è cenno del passaggio a Borgo San Donnino. Più a lungo si discorre della visita a Parma per l'incontro avuto in essa con Pietro Giordani: nulla si aggiunge però a quanto il Clerici pubblicò nei suoi *Paralipomeni giordaniani*. Si fa menzione nella prima parte del lavoro della lettera scritta nel 13 aprile 1848 dal Gioberti al Dott. Timoteo Riboli di Colorno nella quale si conclude: « Ora gli è in mano degli italiani di fare un gran passo verso quest'unità formando un regno d'Italia.... Se Parma e Piacenza dessero l'esempio della riunione al Piemonte, sarebbero benemerite di tutta la penisola ».

G. Micheli.

Boselli Antonio, *Un appello di R. Lambruschini per il giornale « La Patria »*, in « Rivista d'Italia », numero del febbraio 1915.

L'A. pubblica, traendola dall'autografo che si conserva nella nostra Biblioteca Palatina, una notevole lettera del Lambruschini al Conte Luigi Cibrario, che aveva lo scopo di impedire la morte del glorioso giornale fiorentino sostenuto con tanto amore e zelo dal Lambruschini stesso, dal Ricasoli e dal Salvagnoli. Ma la lettera che è del 9 novembre 1848, giungeva troppo tardi: ventun giorni dopo, cioè il 30 novembre, usciva l'ultimo numero del giornale.

G. Micheli.

S. Fermi, *Un nuovo documento circa la soppressione dell'Università piacentina*, in « Bollettino Storico Piacentino », luglio-agosto 1916, pp. 129 e sgg..

Il generale austriaco D'Aspre, con notificazione dei 6 aprile 1849, ordinò la soppressione delle Scuole superiori di Parma e Piacenza sino a nuovo ordine. Ai 28 dello stesso mese, le Giunte di governo delle due città vennero ad un accordo circa la divisione delle scuole universitarie tra queste, in modo che la facoltà legale sarebbe toccata a Piacenza. Ma il tenente maresciallo Stürmer, reggente per Carlo III, ordinando agli 11 maggio la riapertura delle scuole superiori, comprendeva anche tale facoltà, *in via però di provvigione*, in quelle di Parma. L'A., benemerito cultore degli studi storici piacentini, nel suo interessante e garbato articolo, dopo aver ricordato tutto ciò, pubblica una notevole lettera del Duca al capo della Giunta di Piacenza, relativa a quel *disgusto* e con promesse del più giusto equilibrio fra le due province nell'imminente governo (da Milano, 15 maggio 1849). U. Benassi.

Gabotto F., *Di una nuova storia del risorgimento e di quelle che l'hanno preceduta*, nel « Risorgimento Italiano ». Vol. VIII, fasc. 2, Torino 1915.

É un ampio studio sulla *Storia contemporanea d'Italia* del Rosi Michele (Torino, 1914).

Parlando del cap. VIII del secondo libro l'A. nota: « Forse non era male ricordare che un'opinione assai diffusa ritiene ucciso il duca Ferdinando Carlo (III) più per vendetta personale che per odio politico ». Opinione che può esser stata benissimo, come si aggiunge in nota, raccolta e sviluppata nel noto romanzo di V. Bersezio, *Aristocrazia*, in relazione con l'antecedente romanzo storico *La Plebe*; ma non sembra tale da meritare il chiesto passaggio dal romanzo alla storia. G. Micheli.

Gabotto F., *Una silloge di lettere del Risorgimento* (1839-1873). Nel *Risorgimento italiano*, Vol. IX, fasc. 1-2, Torino, 1916.

Non mancano negli oltre seicento documenti, in gran parte scritti

o diretti a Camillo di Cavour, riuniti in questa interessante pubblicazione, parecchi cenni riferentisi al nostro Ducato. Poche cose sono peraltro degne di rilievo.

Cavour scrive (p. 56) il 29 marzo 1854 al Conte Ercole Oldofredi-Tadini a Parigi: « La matassa politica s'imbroglia vieppiù. L'assassinio del Duca di Parma aggraverà la condizione delle cose. Gli Austriaci sono inquieti, spediscono da noi legioni di spie; vorrebbero eccitare disordini ai confini ».

Il principe Giuseppe Napoleone scrive il 15 giugno 1859 (p. 165) da Firenze a Cavour: « Je vais sur le Po de Plaisance á Cremône par Parme. Qui est commissaire dans les Duchés? ayez la main plus hereuse que pour la Toscane! ».

Scrive nuovamente da Lucca avvertendo che si dirige a Parma, ed in data del 23 giugno scrive da Berceto: « Je reçois a Bercetto votre lettre du 21 que le Commissaire extraordinaire de Parme me fait pervenir; je me sers de mon secrétaire pour vous repondre, etant un peu fatigué et occupè par les difficultès de la route provenantes d'effroyables orages que j'ai depuis trois jours, et qui en fasaint gonfler les torrents, rendant les guès impraticables, m'ont crèé de serieux embarras. Je compte être de ma personne apres-demain 25 a Parme et toutes mes troupes, avec la division Toscane, avant le 30 ».

La lettera discute a lungo di gravi affari politici del momento e chiude: « Pour le details d'execution je voudrais bien vous voir, et s'il vous etait possible de me rejoindre á Parme pendant quelques heures, ce serait utile; votre voyage serait bon aussi pour l'organisation des duchés ».

In una lettera di Cavour a Nigra (p. 259) in data del 2 giugno 1860, parlando della opposizione che si preparava in Parlamento al trattato di cessione per Nizza e Savoia, elenca Linati fra coloro che avrebbero parlato contro. G. Micheli.

Luzio A., *Memorie e lettere di Carlo Guerrieri Gonzaga*, nella « Rassegna Storica del Risorgimento », anno II, fasc. I, 1915.

Carlo Guerrieri Gonzaga dimorò a Parma un mese e qualche giorno e partì due giorni dopo l'assassinio di Carlo III. Di questa sua permanenza vi è un breve cenno nella lettera VIII (p. 85).

L'autore nel suo studio intorno a Felice Orsini (Milano, 1914, p. 434) accenna agli iniqui e grotteschi sospetti, lanciati da un miserabile contro il Guerrieri per la sua fortuita presenza in Parma, quando il Duca venne ucciso. G. Micheli.

— *I processi politici di Parma dal 1854 al 1856*, nel *Presente* del 10 Febbraio 1915, num. 41.

Breve resoconto della conferenza sopra tale argomento tenuta la sera prima all'Università Popolare di Parma da Umberto Beseghi, il quale partendo dall'assassinio di Carlo III illustrò il processo contro

i presunti partecipi della congiura per esso, e per il tentato assassinio del Gabbi, l'attentato al Lanati, l'assassinio del Conte Magawly e lo scempio fatto del colonnello Anviti. La conferenza non venne pubblicata.

G. Micheli.

Beseghi U., *Lettere inedite di Mazzini e di Garibaldi*, in *Aurea Parma*, III, 1, 1915.

Sono due lettere inedite, una di Mazzini e l'altra di Garibaldi, dirette al patriota Enrico Pontoli di Traversetolo. Quella di Mazzini porta la data dell'8 Febbraio 1864 e parla del completo accordo fra lui e Garibaldi e del pensiero concorde di tutto il partito d'azione per l' impresa Veneta; quella di Garibaldi è in data del 5 maggio 1860, il giorno stesso della partenza da Quarto. In essa prega il Pontoli di incaricarsi di riscuotere le somme raccolte per il milione di fucili in tutta la Provincia di Parma. G. Micheli.

— *Archivio Montanaro*. Nella *Giovane Montagna* del 9 Gennaio 1915, numero 2.

Viene riprodotta da una pubblicazione intorno ad Egisto Bezzi e la cospirazione mazziniana per sollevare il Trentino nel 1863, una lettera del Bezzi al Cairoli, in data 5 Febbraio 1863, contenente la nota dei facoltosi della Provincia di Parma dai quali si poteva avere aiuto. In calce è una nota di Faustino Tanara, consigliante che le lettere di richiesta vengano firmate dallo stesso Garibaldi.

G. Micheli.

Beseghi U., *Un sogno di Mazzini e il congresso operaio di Parma nel 1863*, in *Aurea Parma*. III, 1, 1915.

Pubblica una lettera inedita di Mazzini all'avv. Mazzadi di Noceto scritta il 26 Agosto 1863. La lettera dà notizie del movimento che stava preparandosi nel Veneto e contiene preziose istruzioni pel congresso operaio che doveva essere convocato a Parma per fondere la classe operaia in un solo fascio nazionale. G. Micheli.

Rossi T. e Gabotto F., *Le giornate di Settembre a Torino nel 1864 secondo vecchi e nuovi documenti*, nel *Risorgimento Italiano*, Vol. VIII. Fasc. I., Torino, 1915.

Contiene la pubblicazione di due lettere dirette al Sindaco di Torino (pag. 75), l'una della Società Centrale degli Operai di Parma e l'altra della Società degli Operai e Contadini di Sissa per protestare contro la convenzione italo-francese del 15 Settembre 1864 e la implicita rinuncia a Roma capitale d'Italia.

La prima del 17 Ottobre 1864 è firmata dal Presidente Avv. Giovanni Olivieri, l'altra del 23 Ottobre da Sgorbati Giacomo consigliere anziano. G. Micheli.

CAMURATI D. *I tre moschettieri parmigiani*, nel *Presente* del 7 Giugno 1915, num. 157.

Lettera di Dario Camurati ricordante episodi della campagna nel Trentino del 1866, riferentisi a volontari parmensi, e fra essi a Cristani, Carlo Balestra e Peppino Maberini che Menotti Garibaldi chiamò *i tre moschettieri*. G. MICHELI.

COMMEMORAZIONI E NECROLOGIE.

— *Il poeta Ravasini*, nella « Giovane Montagna » del 14 agosto 1915, n. 33.

Sono raccolte alcune notizie intorno alla vita ed alle opere del poeta Tomaso Ravasini in occasione della lapide inaugurata il 15 agosto 1915 in ricordo di lui nella chiesa di Tiorre, in comune di Langhirano. G. MICHELI.

X., *Onoranze bussetane al p. Ireneo Affò*, nel « Bollettino Stor. Piacentino », anno X, fasc. 2, 1915.

Breve resoconto delle solenni onoranze tributate da Busseto all'illustre suo concittadino Davide Affò che prese il nome di padre Ireneo allorchè entrò nei Minori Osservanti. La conferenza fatta dal Commissario regio avv. Amedeo Giannini in tale occasione vi è largamente accennata. G. MICHELI.

AMEDEO GIANNINI, *Padre Ireneo Affò*, Busseto, Secchi, 1915.

È la conferenza che il G. lesse a Busseto il 24 gennaio 1915 in occasione della inaugurazione di un busto al dotto Bibliotecario della Parmense. L'opuscolo è ornato di tre tavole e termina con alcune note bibliografiche sufficienti. Non erano però da dimenticarsi le notevoli pagine che all'Affò dedica l'Odorici nelle sue *Memorie della Biblioteca Nazionale di Parma*, Modena, 1863. A. BOSELLI.

BOSELLI ANTONIO, *Edoardo Alvisi*, cenno necrologico, in « Giornale storico della letteratura italiana », vol. LXVI, 1915.

Sobrio cenno dell'opera letteraria del compianto nostro consocio, che resse per oltre venti anni la nostra Biblioteca Palatina.
G. MICHELI.

Avvertenza. La bibliografia del 1916 si continuerà nel vol. XVII.

NECROLOGIE

ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA.

Serbo ognor presente e caro nell'anima il ricordo di un grigio mattino di novembre, di un anno assai lontano. Nella modesta aula scolastica, assegnata alla quarta classe del Ginnasio di Piacenza, s'era in una ventina di ragazzi, raccolti ad attendere il nuovo insegnante. Sapevamo ch'egli era giovane assai e che noi saremmo stati i suoi primi scolari. Ciò valeva ad accrescere la nostra curiosità ed a disporci ad un'attesa di simpatia e di benevolenza verso il nuovo Maestro. Questi entrò esattamente nell'ora prefissa, salì la cattedra con un passo rapido e snello, ci guardò tutti ad uno ad uno in volto dolcemente, con quei suoi occhi grandi e sereni, e disse parole molto semplici e buone: « Sono uscito io stesso da tre mesi appena dalla scuola; e però non posso, non voglio considerarmi come il vostro Maestro. Voglio essere il vostro compagno di studi. Studieremo insieme. E farò di tutto perchè la mia compagnia abbia a riuscirvi utile e gradita ».

Quale fervore di lavoro, quale intensità e intimità di collaborazione s'iniziò da quel giorno, promosso ed eccitato da quelle nobili e schiette parole! Con che senso di compiacimento e di gratitudine intima e profonda ricordo ora, dopo più di trentacinque anni, quel mattino grigio e nebbioso, là nel solenne cielo padano, e ricordo gli ineffabili godimenti dello spirito cominciati da allora e continuati per due anni, per virtù di quel Maestro adolescente e sapiente! Quanto acerbo ed intenso si aggiunge al ricordo il rimpianto di lui, strappato a mezzo il luglio, in età ancor verde alla scuola, di cui era ornamento, ed ai discepoli vecchi e nuovi che lo circondarono ognora di così fervida e così unanime riverenza!

In nome di quel ricordo e di questo rimpianto, in nome del grande amore che gli professai dal giorno che lo conobbi, ho sollecitato dai miei benevoli colleghi della Deputazione

storica parmense, alla quale egli appartenne come socio corrispondente, l'onore di commemorarlo in queste pagine. Ed ho pensato che d'assumere siffatto ufficio, di parlare di un cultore esimio di studi tanto diversi da quelli ai quali rivolgo presentemente le mie forze modeste, mi si vorrà conceder venia, per riguardo al sentimento che mi vi ha sospinto.



Ildebrando Della Giovanna, che iniziava in quel mattino di novembre del 1880 la sua carriera d'insegnante, la proseguì di poi nel liceo di Aquila, indi in quello Vittorio Emanuele di Palermo, e la chiuse nel Liceo Visconti di Roma, al quale appartenne, come Professore di lettere italiane per 24 anni. Lo stesso fascino che esercitò sopra di me e sopra i miei condiscepoli in quel memorabile biennio, egli seppe esercitarlo costantemente sopra tutte le scolaresche che lo ebbero a guida. L'efficacia del suo magistero, la dignità, il fervore con cui lo esercitava, rendevano la sua scuola desiderata e riverita, non meno feconda di frutti morali che di dottrina e di cultura. Egli era un Maestro vero, nel senso alto e puro della parola. Era un formatore di anime e di caratteri, oltre che un'insuperabile guida negli studi *humaniores*.

Dalla sua scuola d'Italiano i giovani traevano un corredo sicuro e ben ordinato di notizie intorno allo storico svolgimento delle nostre lettere ed alle caratteristiche più salienti di ciascun periodo e di ciascun scrittore. Ma ne traevano sopra tutto un'intima educazione dello spirito, formata e raffinata intorno alle più alte e più pure idealità a cui le lettere assorgono, allorchè rispondono alla loro civile missione. Ricordo che durante il biennio in cui insegnò nel Ginnasio, egli seppe fissare nelle nostre menti nozioni e principi, che rimasero di poi come sangue della nostra cultura; e seppe guidarci tanto addentro nel pensiero e nel sentimento degli scrittori che di solito si leggono nelle scuole svogliatamente e senza frutto, da farcene trarre presidio e conforto ideale ineffabile nell'età giovanile e matura.



La scuola, che attrasse costantemente tanta parte delle energie del suo intelletto e del suo sentimento, contese al Della Giovanna la opportunità di consacrare a lavori di lunga

lena e d'ampia orditura, l'intelletto alto e sagace, nutrito di una dottrina organica ed amplissima in ogni campo delle lettere italiane, e fortemente fondata sopra una base larga e sicura di cultura classica. E gli tolse di affidare il nome, caro e riverito ad una folla di discepoli ammiranti e grati, a forti opere di critica letteraria, degne di quel suo spirito agile ed arguto, ch'ebbero occasione continua di conoscere e di ammirare quanti gli furono in qualche dimestichezza. Gli tolse del pari di conseguire una cattedra universitaria, battendo quella via dei concorsi, alla quale si affacciò soltanto nella sua giovinezza, con ben promettenti e lieti auspici.

Ben degni tuttavia del suo valore sono i saggi che rimangono di lui.



Il suo primo lavoro, dato fuori nel 1882, sopra *Pietro Giordani e la sua dittatura letteraria*, ritrae le figura del suo insigne concittadino con sobrietà sapiente di linee, sulla scorta di dati ed elementi saggiamenti raccolti e trascelti; e rappresenta in ispecie le ragioni dell'incomparabile autorità che questi godette appresso i contemporanei, con un'esauriente esame delle condizioni delle lettere, nel momento in cui quell'altissimo intelletto sorgeva e fioriva. Codesto suo libro era la tesi di laurea, alquanto ritoccata ed ampliata; e par frutto di un ingegno già provetto e maturo.

In quegli anni stessi in cui attendeva a studiare il Giordani, il Della Giovanna dava opera assidua alle prose morali del sublime ed infelicissimo amico di questo, il Leopardi. Fra i miei ricordi dell'adolescenza serbo quello di certe sue lezioni finissime intorno al dialogo *Il Parini ovvero della Gloria*. Allo studio di codeste prose attese per più di un decennio, durante il quale venne apprestando il *Commento* venuto in luce nel 1895, che ebbe plauso unanime e fervido dai critici più autorevoli, e meritò larga diffusione nelle nostre scuole.

Nelle commosse parole dettata da taluno dei suoi alunni più recenti nei giornali romani, non appena il Nostro venne a mancare, ho veduto ricordate in modo particolare le magnifiche lezioni, ch'egli soleva dettare sopra Dante. E Dante fu veramente il suo grande, il suo supremo amore; e negli studi intorno all'opera dantesca ed all'epoca a cui questa si

ricollega, egli aveva conquistato una così sicura competenza, possedeva una tal copia di cognizioni e di idee, che avrebbe ben potuto stampare su codesto campo un'orma ampia e duratura, se avesse avuto più salda la fibra fisica, e se avesse receduto alquanto da certa incontentabilità verso sè medesimo, e da una eccessiva severità di autocritica. Si ricollegano a codesti suoi studi, dopo i primi Saggi, dati fuori nel 1886, col titolo modesto di *Frammenti di studi danteschi* le belle ed ampie memorie da lui pubblicate intorno a *San Francesco giullare e le laudes creaturarum,* nel *Giornale storico per la letteratura italiana* (vol. XXV e XXIX) e *Intorno alla più antica leggenda di San Francesco (Ibid.*, vol. XXXIII); e prima il breve articolo *Le postille di G. Taverna al poema di Dante (Giornale dantesco* I, p. 369) nel quale pone lucidamente in rilievo il valore e l'attendibilità di due argute interpretazioni presentate dal Taverna (a proposito del *piè fermo,* e dell'*insegna, che girando correva tanto ratta, Che d'ogni posa mi pareva indegna)* in certi suoi appunti marginali ad un'edizione della Commedia. Di Giuseppe Taverna piacentino, il Nostro coglie occasione in quel breve articolo, a rinverdire con nobili parole il ricordo. Anche il *purismo* che il Taverna propugnò e seguì con rigore che può sembrare oggidì pedantesco, valse a' suoi tempi di utile strumento di reazione, contro la barbarie dominante nell'*indigesto gergone del foro.*

Anche in non poche scritture di carattere divulgativo il Della Giovanna seppe dimostrare doti elette di critico e di artista. Noterò il bell'articolo da lui dettato nella *Rivista d'Italia* (VII, p. 606) sopra *L'Irrazionale nella letteratura,* a proposito di un libro assai discusso; la nota *Per l'incoronazione del Petrarca* (*Ibid.* VII, fasc. 7) e la dotta ed arguta memoria intorno a *L'ode sul vestire alla ghigliottina di G. Parini,* pubblicata ne *La Cultura* del 1891.



Una grande sventura domestica, la morte immatura della sorella dilettissima, seguita a distanza di pochi anni da quella della madre adorata, affievolì repentinamente le forze di questo incomparabile Maestro, di questo eletto studioso, prima assai del tempo in cui per l'ordinario degli uomini si chiude il periodo dell'età virile ed incomincia la vecchiezza.

All'inizio di quest'anno, rispondeva alla mia consueta lettera di saluto e di augurio con parole sconsolate, che mi commossero e addolorarono profondamente. Un malore occulto ed implacabile gli minacciava la vista, e pareva contendergli la facoltà di lavorare, e specialmente d'insegnare. Che sgomento egli provava al pensiero di dovere abbandonare la scuola! E che rammarico provavano con lui i suoi scolari presenti!

Alcuni suoi scolari antichi, sparsi nelle Università italiane, che riverivano in lui il Maestro benemerito e gli serbavano gratitudine come figliale, già s'erano raccolti in una comune intesa, per segnalare alle supreme autorità scolastiche i meriti singolari di quell'uomo, e le ragioni che dovevano suggerire ogni sforzo per serbarlo quanto più a lungo fosse possibile alla scuola da lui tanto onorata. Ma il Maestro (a cui pure la notizia di siffatto tributo di riverenza e di riconoscenza recò indicibile commozione) volle tornare alla scuola, volle consacrare a questa le sue estreme energie, fino a che il male ebbe il sopravvento e lo spense.

Così egli ha chiuso a 58 anni una vita tutta rivolta al bene. E lo segue nel sepolcro il rimpianto di quanti attinsero da lui pensieri ed idealità alte e pure; di quanti comprendono l'inestimabile beneficio che codesti rarissimi formatori di anime arrecano alla Patria ed al suo vero progredire, tanto intimamente congiunto e connesso colla fortuna della scuola.

Bologna, nell'agosto del 1916.

EMILIO COSTA.

STEFANO LOTTICI.

Stefano Lottici dotato di nobile sentire, affinato dall'educazione, accoppiò alla bontà del cuore fermezza di carattere e diligente costanza pei suoi studi prediletti di storia patria.

Nato a Parma il 21 novembre 1880 dal Cav. Marco, tesoriere del nostro Comune, e dalla Marchesa Camilla Maglione di Laigueglia, genovese, moriva a Pegli il 29 agosto 1916.

Compiuti gli studi liceali si iscrisse alla Facoltà di chimica presso la nostra Università e per due anni (1899-1900, 1900-1901) riuscì a frequentarne regolarmente i corsi.

Colpito allora dalla malattia che doveva poi lentamente condurlo a morte, dovette abbandonare gli studi universitari.

Ma se con ciò fu troncata la carriera professionale prescelta, perchè conforme alla sua indole indagatrice ed alle sue tendenze positive, non seppe però il giovine rinunciare a quelle ricerche storiche che erano la sua inclinazione ed il suo diletto insieme. Fin dal 1894, infatti, quando ancora frequentava il ginnasio, mi fu presentato per la prima volta dal padre suo, che tanto lo amava, perchè lo aiutassi nelle sue indagini storiche. E da quell'epoca mi divenne amico ed egli mi fu affezionatissimo.

Lo ebbi pure prezioso collaboratore nella pubblicazione della « *Bibliografia generale per la storia parmense* » che gli valse (R.° Decreto 18 maggio 1904) la nomina a Socio della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie Parmensi, di cui divenne membro effettivo nel 1915.

A queste ricerche egli maggiormente si dedicò dopo aver abbandonato gli studi universitari, frequentando con vero entusiasmo gli Archivi comunale e di Stato e le Biblioteche pubbliche e private.

Ed in queste indagini egli spese tutto quello che potè di energia, di fede e di passione, dando a noi opere di indiscutibile valore che rimarranno quale attestazione di un forte intelletto e di una salda cultura.

Tra queste sono principalmente da ricordarsi la « *Bibliografia generale per la storia parmense* », le *Memorie e documenti di belle arti parmigiane di E. Scarabelli-Zunti* », « *Il viaggio nuziale di Elisabetta Farnese regina di Spagna* ». Tutte opere queste che incontrarono unanime il favore del pubblico studioso e gli valsero numerosi e lusinghieri incoraggiamenti e plausi (1).

Ma era destino che il Lottici non potesse compiere quel vasto programma di studi completi a cui accennava nei suoi

(1) Recensione: COGGIOLA dott. GIULIO, *Bibliografia generale per la storia parmense*, in « Studi storici » diretto da A. Crivellucci, vol. XIII, pag. 95, 1904. — BOSELLI A., *Idem*, in « Rivista di storia antica », Padova 1904, fasc. 3-4. — LOMBARDI GLAUCO, *Idem*, in « Giornale di Parma », 1904, n. 141. — *Memorie e doc. di B. A. ms. di E. Scarabelli-Zunti*, in « Aurea Parma », anno I, fasc. 1 e 2, pag. 76. — G. L. (GLAUCO LOMBARDI), *Il viaggio nuziale di Elisabetta Farnese ecc.*, in « Gazzetta di Parma », 8 marzo 1909, n. 65.

stessi lavori e per alcuni dei quali già aveva tracciato gli schemi, tra i quali la ***bibliografia-biografica*** parmense, della quale tanto è sentito il bisogno.

Durante questi ultimi anni la sua salute andò sempre peggiorando ed a nulla valsero i sussidi della scienza, nè la robusta tempra del suo organismo, nè le dolci, amorose, costanti cure della madre e delle due sorelle sue che tanto lo adoravano.

A Pegli, ove egli parve migliorare, al cospetto del mare che egli amava, serenamente si spense.

Le sue spoglie vennero poscia trasportate nel nostro Cimitero il 14 settembre 1916 perchè restassero accanto ai suoi cari, ma anche vicino a noi che lo stimavamo, a noi che lo ricorderemo, a noi che avremo per lui sempre un pensiero ed un affetto sincero.

Parma, settembre 1916.

GIUSEPPE SITTI.

PUBBLICAZIONI DI STEFANO LOTTICI

1. — *Di quattro Copisti o Amanuensi o Menanti di Parma*, in « Rivista Emiliana di lettere, d'arti e scienze », 1903 e « Per l'Arte », 1903, n. 8-9.
2. — *Bibliografia generale per la storia parmense*, (G. Sitti, S. Lottici), Parma, Zerbini 1904, vol. 8.° di pag. X-426.
3. — *Ritratti di Farnesi e di Borboni nella Galleria di Parma*, in « Miscellanea di Erudizione e Belle Arti », Nuova serie, anno I, fasc. IX, Carpi 1904.
4. — *Di Luigi Bramieri letterato Piacentino*, Carpi, Ravagli 1905.
5. — *Di alcuni calligrafi parmensi*, in « Miscellanea di Erudizione e Belle Arti », anno II (n. s.), fasc. XI-XII, Carpi 1905.
6. — *Lettera di Mons. Ranuccio Scotti vescovo di Borgo San Donnino a Mons. Mattei pure nunzio*, in « Miscellanea di Erudizione e Belle Arti », anno II, Carpi 1905.
7. — *Il trofeo di Giuliano Mozani in Borgotaro*, in « Miscellanea di Erudizione e Belle Arti », anno III, fasc. XI-XII, Carpi 1906. — Ristampa, Parma, Adorni Ugolotti 1908.
8. — *Di Alessandro Clerici architetto ingegnere del secolo XVI*, Carpi, Ravagli 1907.
9. — *L'opera scientifica di Macedonio Melloni*, Parma, Battei 1907.

10. — *La Chiesa di San Quintino* — Cenni storico-artistici — Parma, Zerbini 1908.
11. — *Il viaggio nuziale di Elisabetta Farnese regina di Spagna* — Parte I — Carpi, Ravagli 1908 — Parte II — Parma, Zerbini 1909.
12. — *Callegari Marco intagliatore parmigiano del secolo XVI.* — Ascoli Piceno, Ascolana 1910.
13. — Scarabelli-Zunti Enrico — *Memorie e documenti di belle arti parmigiane,* Tomo I (1050-1450). - Pref. e agg. di Stefano Lottici — Parma, Zerbini 1911.
14. — *Bio-bibliografia di Giuseppe Verdi* — Parma, Orsatti 1913.

OSSERVAZIONE.

L'autore della monografia *La Suprema Reggenza e il Governo Provvisorio di Parma nel 1848* è lieto di poter dichiarare che il foglio *Indipendenza Italiana,* di cui è cenno a pag. 73, in nota, fu rintracciato, e ora si trova a disposizione di chi volesse consultarlo nella Biblioteca Palatina di Parma. Dichiara inoltre che le copie autentiche legali delle lettere stampate da pag. 78 a pag. 83, che tengono luogo degli originali scomparsi, sono state deposte presso la Deputazione di Storia Patria.

G. P. CLERICI.

Doni ricevuti dalla R. Deputazione di Storia Patria

nell'anno accademico 1915-1916

Andreani Silvio. — Le fontane del Comune di Fivizzano — Treviso, 1916.

" Archivio (L') Storico Italiano „ e l'opera cinquantenaria della R. Deputazione Toscana di Storia Patria. — Bologna, N. Zanichelli, 1916 (dono della R. Deputazione Toscana di Storia Patria).

Benassi Umberto. — Ultime cure del cardinale Alberoni (estratto dal " Bollettino Storico Piacentino „, a. XI) — Piacenza, 1916.

Boselli Paolo. — Bonaventura Zumbini. Parole dette il 10 Aprile 1916 nell'adunanza del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento — Roma, 1916.

Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento. — Relazione presentata dal Presidente **On. Paolo Boselli** sull'opera svolta dal Comitato dall'inizio dei suoi lavori (4 aprile 1909) al 15 giugno 1916 — Roma, 1916.

Drei Giovanni. — Per la storia del Concilio di Trento — Lettere inedite del Segretario Camillo Olivo (1562), Firenze 1916 (estratto dall'" Archivio Storico Italiano „, disp. 2ª del 1916).

Gabotto (F.), G. Basso, A. Leone, G. B. Morandi e O. Scarzello. — Le carte dello Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara, vol. II (1034-1172) — Pinerolo, 1915 (" Corpus Chart. Italiae „, LVI).

Guidotti Camillo. — Della Chiesuola di San Dalmazio e della sua cripta — Piacenza, 1915 (estratto dalla " Miscellanea di storia, letteratura ed arte piacentina „).

Lattes A. — Il Regolamento Sardo del 1815 per il ducato di Genova — Lucca, 1916 (estratto dalla " Miscellanea di Studi storici in onore di Giovanni Sforza ").

Pariset C. — Per un'alta manifestazione di italianità e d'umanità nella Repubblica di San Marino — Ancona (1916). (dono del Delegato Generale della C. R. I. nella Repubblica di San Marino).

Primo (Il) Cinquantenario della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna (1860-1910). — Documenti, Relazioni e Indici — Bologna, 1916 (dono del Segretario prof. cav. uff. Albano Sorbelli).

Righi A. — Ferdinando di Parma e la sua politica di fronte ad emigrati francesi e giacobini (1789-1796) — Firenze, 1916 (estratto dalla " Rassegna Nazionale ").

Science (La) Française. — T. 1 et II — Paris, 1915 (dono dell'" Office National des Universités et Écoles françaises " di Parigi).

Secondo (Nel) Centenario della nascita del conte Giorgio Giulini istoriografo milanese. — Vol. 1° e 2° — Milano, 1916 (dono del Comune di Milano).

Sforza Giovanni. — Papa Rezzonico studiato ne' dispacci inediti d'un diplomatico lucchese (estratto dalle " Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino ", Serie II, vol. LXV).

— Il generale Giovanni Durando e la campagna nel Veneto del 1848 (nuovi documenti) (estratto dal " Nuovo Archivio Veneto ", N. S., vol. XXXII, Venezia, 1916).

Sonnino Sidney. — Discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1915 — Roma, 1915.

